BIBLIOTHECA HISTORICA ITALICA

EDIDIT SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS RERVM LANGOBARDICARVM MEDII AC RECENTIORIS ÆVI

Series altera — Volvmen Secvndvm

GLI UMILIATI

NEI LORO RAPPORTI CON L'ERESIA L'INDUSTRIA DELLA LANA ED I COMUNI NEI SECOLI XII E XIII

SULLA SCORTA DI DOCUMENTI INEDITI

PER

LUIGI ZANONI

ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

MDCCCCXI

GLI UMILIATI

NEI LORO RAPPORTI CON L'ERESIA

L'INDUSTRIA DELLA LANA ED I COMUNI

NEI SECOLI XII E XIII

BIBLIOTHECA

HISTORICA ITALICA

EDIDIT

SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS

RERVM LANGOBARDICARVM

MEDII AC RECENTIORIS ÆVI

SERIES ALTERA

VOLVMEN SECVNDVM

L. ZANONI, *Gli Umiliati nei loro rapporti con l'Eresia, l'industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII.*

MEDIOLANI

PROSTAT

APVD VLRICVM HOEPLIVM

BIBLIOPOLAM

MDCCCCXI

GLI UMILIATI

NEI LORO RAPPORTI CON L'ERESIA L'INDUSTRIA DELLA LANA ED I COMUNI NEI SECOLI XII E XIII

SULLA SCORTA DI DOCUMENTI INEDITI

PER

LUIGI ZANONI

ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

MDCCCCXI

Milano, Tip. L. F. Cogliati, Corso P. Romana, 17.

A MIA MADRE

PREFAZIONE

È un arduo compito quello che si offre a chiunque voglia studiare la vita religiosa dei secoli XII e XIII. La vista acuta che sappia discernere nell'intreccio aggrovigliato del fatto storico i sottilissimi fili non basta: tra gli elementi molteplici corre una ripercussione continua, un continuo scambio di energie, cosicchè or sì or no è dato cogliere la fisonomia decisa del fenomeno. Tre grandi forze infatti si trovano dappresso in questi due secoli: un nuovo ordinamento economico, un moto intenso di ascetismo, l'azione vigorosa di sette svariate; tre forze che, variamente contemperandosi, confluiscono nel singolare movimento religioso medievale, che è l'ordine degli Umiliati. Lo definisce lo Schulte « un ordine di tessitori e di follatori di lana ». Il Propositum, *che Innocenzo III approva, non rivela che un'associazione di penitenza e diventa il prototipo delle regole per i terziari. Tuttavia in Lombardia, in Milano, sul cadere del secolo XII, sugli inizi del XIII, quasi siasi fissata l'eco di una scomunica fulminata da Lucio III, gli Umiliati si designano per patarini, « i patarini di Brera, di « S. Calimero... ». Questo moto ancora si allarga e prende forme determinate, mentre un nuovo istituto sorge e giganteggia, il Comune, che va assumendo atteggiamenti propri di fronte alla vita clericale ed ai religiosi.*

Nel presente lavoro volli in qualche modo delineare questi rapporti degli Umiliati coll'eresia ed i moti ascetici dei secoli XII e XIII; colla nuova vita economica e lo sviluppo dell'in-

dustria manifatturiera della lana; col Comune medievale, dicendo quanto dall'opera del Tiraboschi non risulta, tacendo come presupposto quanto egli ha già reso noto; soffermandomi, insomma, là dove i nuovi documenti rintracciati permettono di procedere, a mio credere, a conclusioni nuove, diverse dalle tradizionali. E i documenti appunto, messe esigua di molteplici ricerche, ho raggruppato secondo quei tre aspetti di storia religiosa, economica e civile.

Non posso abbandonare al suo destino questo studio, senza che ricordi con vivo senso d'affetto i miei Maestri della R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano. All' illustre Prof. Francesco Novati, Rettore della stessa Accademia e presidente della Società Storica Lombarda, giunga questo libro, portando scritto il vergiliano:

...tuis hic omnia plena muneribus.

Un sentito ringraziamento porgo poi al Prof. Gioachino Volpe, mio egregio Maestro di Storia Moderna nella R. Accademia; al Dott. Gerolamo Biscaro, Consigliere della Corte d'Appello in Milano e a Mons. Achille Ratti, Prefetto dell'Ambrosiana, che accolsero sempre benevoli lo studente che ricorreva loro per consiglio.

Milano, dicembre 1910.

Sac. Dott. LUIGI ZANONI.

INDICE ANALITICO

DOCUMENTI.

Parte Prima.

" Humiliati sive Patarini ".

Guido di P. Orientale.

Il regime interno d'una casa d'Umiliati.

I Convegni dei terziari Umiliati.

Una professione del terz'ordine regolare.

Parte Seconda.

Compera e vendita di lana e di boldroni.

Una tessitoria.

Un contratto di vendita di panni.

" Panni qui dicuntur Humiliati ".

Contratti di società in accomandita.

Dedicazioni religiose di intere famiglie con patti riguardanti i minorenni.

Vitalizi.

Rappresentanti di case nel contado e succursali in Milano.

Il fissarsi degli Umiliati del contado in Milano.

PARTE TERZA.

Gli Umiliati massai in Cremona.

Gli Umiliati depositari e massai in Milano.

PARTE PRIMA

GLI UMILIATI E I LORO RAPPORTI COLLA VITA RELIGIOSA DEI SECOLI XII E XIII, SPECIALMENTE COLL'ERESIA.

INTRODUZIONE

L'ORIGINE prima dell'ordine, quale viene narrata comunemente, non può dirsi davvero una pagina scolorita e fredda della nostra storia lombarda. Un imperatore di Germania, Enrico II, sull'inizio del secolo XI nella lunga lotta sostenuta con Arduino, re d'Italia, fatti prigionieri parecchi nobili cospiratori milanesi e comaschi, li avrebbe condotti oltr'Alpe in qualità di ostaggi. Qui, perduta ogni speranza di ritorno, tocchi dalla grazia di Dio, avrebbero deciso di dedicarsi ad una vita di penitenza per gli anni che loro restavano e, gettate le ricche vesti, indossati poveri abiti, si sarebbero dati agli umili lavori del lanificio. L'imperatore, risaputa la cosa, li avrebbe chiamati al suo cospetto e in un pomposo discorso avrebbe loro detto fra l'altro: « Eccovi finalmente umiliati! »; e non avendo ormai più ragione di temere li avrebbe rimandati liberi in patria. Non per questo mutarono essi proposito, chè anzi avrebbero guadagnato a quel tenore di vita le loro stesse famiglie. Cambiato il primo nome, dovuto alla foggia del cappello, di « Berrettini della penitenza » in quello imperiale di « Umiliati », perdurando in gran santità, si moltiplicarono per tutta l'alta Italia, partendosi in tre ordini, il primo di soli chierici; il secondo di laici e di laiche

viventi sotto una regola religiosa in una casa comune; il terzo di uomini e di donne, che, pur essendosi dati ad una vita di perfezione, rimanevano nello stato coniugale vivendo colle loro famiglie (1).

Tale rimase nelle sue linee generali il racconto delle vicende prime degli Umiliati, che si offre primamente coi cronisti dell'ordine nel Quattrocento (2), passa negli storici dell'ordine stesso dei secoli XVII e XVIII (3), scendendo con desolante monotonia sino ai dì nostri (4), quando nel 1886 Carlo Müller accennava ad una fonte antica, sino allora non usata, che alla timida certezza circa le origini degli Umiliati poteva sostituire quandochessia un ragionevole dubbio. Nel libro del Müller, in cui non si toccava propriamente dell'origine degli Umiliati, bensì dei Poveri Lombardi, si richiamava l'attenzione sur un passo della

(1) H. TIRABOSCHI, *Vetera Humiliatorum Monumenta*, Mediolani, MDCCLXVI, to. I, diss. I, *De primis Humiliatorum initiis*.

(2) JOANNIS BRAIDENSIS *Chronica Ordinis Humiliatorum* in TIRABOSCHI, op. cit., to. III, p. 229 sgg.; JOANNIS BRAIDENSIS *Chronica Ordinis Humiliatorum*; ved. doc. LX; MARCI BOSSII *Chronicon sui Humiliatorum Ordinis anno Domini 1493 conditum*; v. doc. LXI.

(3) P. PURICELLI, *Sacri Humiliatorum Ordinis Monimenta*; v. Append. I, § II; PL. PUCCINELLI, *Cronica delle venerande memorie della Congregazione Umiliata*; v. Append. I, § III; N. SORMANI, *Breve storia degli Umiliati tessuta col testo de' codici, manoscritti e diplomi*, Milano, 1739; TIRABOSCHI, op. cit. Credo inutile qui riferire la lista dei cronisti e degli scrittori di storia lombarda sino al secolo XVIII da me consultati. V. POTTHAST, *Bibliotheca historica medii aevi*, 1896, e CHEVALIER, *Répertoire des sources historiques du moyen âge*, 1877-95.

(4) A partire dall'opera Tiraboschiana gli scrittori lombardi di storia non fanno che ripetere le conclusioni portate nei *Vet. Hum. Mon.*, senza nulla aggiungere. Il Cantù, che consacra il più lungo cenno all'Ordine (*Grande Illustr. del Lombardo-Veneto*, Milano, 1859, v. III, pp. 830-849) dipende totalmente dal Tiraboschi e dal Puricelli. Similmente avviene degli scrittori di storia ecclesiastica. Basti ricordare l'opera di MAX HEIMBUCHER, *Die Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche*, Paderborn, 1907, che attinge a lavori antichi e recenti (V. nella Introduzione la copiosa bibliografia di storie generali e particolari degli Ordini religiosi). L'Autore accede compiutamente alla sentenza del Tiraboschi. V. op. cit., I, p. 126.

cronaca di Laôn (1), dove l'anonimo dopo aver descritto in modo esauriente gli inizi del moto Valdese narra del rompere contemporaneo di un altro movimento in Lombardia, dei Poveri Lombardi.

Anno gracie 1178... Waldesium amplexatus est papa, approbans votum quod fecerat voluntarie paupertatis, inhibens eidem ne vel ipse aut socii sui predicacionis officium presumerent nisi rogantibus sacerdotibus. Quod preceptum modico tempore observaverunt; unde extunc facti inobedientes multis fuerunt in scandalum et sibi in ruinam. Fuerunt tunc cives quidam in civitatibus Lumbardorum, qui in domibus cum familia sua degentes, quendam modum religiose vivendi eligentes, a mendaciis, iuramentis et causis abstinentes veste simplici contenti pro fide catholica se opponentes [vivebant?]. Hii accedentes ad papam petierunt hoc eorum propositum confirmari. Quibus papa concessit ut omnia eorum in humilitate fierent et honestate, set ne conventicula ab eis fierent signanter interdixit et ne in publico predicare presumerent districte inhibuit. Ipsi vero mandatum apostolicum contempnentes facti inobedientes se ob id excommunicari permiserunt. Hii se Humiliatos appellaverunt eo quod tincta indumenta non vestientes simplici sunt contenti (2).

La notizia del cronista poteva, a vero dire, far balenare il sospetto che l'ultimo trentennio del sec. XII non solo assistesse al sorgere dei Poveri Lombardi, ma degli Umiliati stessi; che tra questi ed i Valdesi di Lione fossero stretti vincoli e che pertanto lo studio dell'ordine potesse divenire un contributo alla storia dell'eresia medievale, studio di una di quelle tante associazioni di laici che precedettero di poco il moto francescano, che ebbero nessi oscuri cogli eretici, atteggiamenti nuovi verso la Chiesa, rapporti con la nuova forma di economia che andava svolgendosi. La ricerca non fu tentata di proposito; ma intanto fra gli studiosi dei moti religiosi dei secoli XII e XIII, che fuggevolmente dopo del Müller toccarono degli Umiliati si è quasi distinta una doppia corrente.

(1) K. MÜLLER, *Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen*, Gotha, 1886, p. 56.

(2) *Chronicon Laudunense* in *Mon. Germ. Hist., Script.*, XXVI, p. 49.

Alcuni, accettando la tesi del Tiraboschi, sostengono ancora una remota origine dell'ordine, sul quale poi Valdo esercitò la propria azione riformatrice (1). Altri, partendo dal concetto di una stretta dipendenza degli Umiliati da Pietro Valdo, non vedono in quelli che la copia italiana del movimento di Lione e finiscono anzi per identificare i primitivi Umiliati coi primitivi Valdesi Lombardi (2).

Studiando di proposito la questione sulla scorta di documenti già editi, che a mio parere ammettono una diversa interpretazione, e di altri inediti, rintracciati negli archivi, credo di poter stabilire circa l'origine e l'indole prima del moto due affermazioni degne di qualche considerazione. Dapprima che il movimento non risale oltre la metà del sec. XII e, poichè la questione cronologica si fonde con quella intorno all'indole, che il moto degli Umiliati se non è figliazione diretta della grande eresia del secolo, l'eresia catara, a questa largamente attinge avanti ogni rapporto, del resto tardo, con i Valdesi. Questo per altro non è se non un fattore, uno dei più decisivi, del moto, che si connette pure con altre cause coefficienti.

Che lo scoppiare del moto degli Umiliati avvenga poco dopo la metà del sec. XII è detto manifestamente presso il cronista di Laôn, che, dopo aver parlato di Valdo, soggiunge: « Fuerunt « tunc cives quidam in civitatibus Lumbardorum ». Ma se l'affermazione della cronaca è esplicita, non è di quelle che si possano confortare con altre prove perentorie e precise; bensì solo con un seguito lungo di induzioni, di argomenti negativi, mediante ragioni di analogia. Poichè il far ciò vorrebbe dire detorcere e coartare qui tutta la trama delle ricerche fatte intorno alla natura e alle vicende più antiche dell'ordine, nell'analisi compiuta di queste ripongo la migliore conferma della data posta.

(1) P. Alphandéry, *Les idées morales chez les hétérodoxes latins au début du XIII[e] siècle*, Paris, 1903, p. 24; E. Comba, *Storia della riforma in Italia*, Firenze, 1881, p. 258; F. Glaser, *Die Franziskanische Bewegung*, Stuttgart, 1903, p. 41; A. Hausrath, *Die Arnoldisten*, Leipzig, 1895, p. 15; E. Scott Davison, *Some Forerunners of S. Francis of Assisi*, Columbia University, 1907, p. 55-70 (studio largamente riassunto in *Arch. Franc. Hist.*, II, 1909, p. 343); F. Tocco, *L'Eresia nel Medio Evo*, Firenze, 1884, p. 183.

(2) A. De Stefano, *Le origini dell'ordine degli Umiliati* in *Riv. stor. crit. delle scienze teolog.*, II, 1906, pp. 851-871.

Tuttavia, a sgombrare il terreno, possono ricordarsi due ordini di fatti che militano a favore della tesi: il risultato di indagini cronologiche istituite per ciascuna delle città, che sono indicate nelle lettere d'approvazione dell'ordine del 1201, nel catalogo delle case steso nel 1298 (1); l'insussistenza di avvenimenti che riguardino gli Umiliati avanti la seconda metà del sec. XII.

La copia stragrande di codici diplomatici, di storie locali, di regesti, che vennero ad illustrare la storia lombarda dalla fine del sec. XVIII a noi, l'ardore che sospinge egregi uomini a svolgere pergamene e cartolari là dove sorge un archivio, hanno gettato fasci di luce sul passato, accumulate notizie e dati. Ora chi si rifacesse a queste fonti della storia per la soluzione del problema che ci preoccupa, si troverebbe davanti un'insormontabile barriera a risalire oltre la metà del sec. XII.

Da Milano a Verona, da Como a Pavia il documento che attesti l'esistenza di Umiliati oltre il 1170 è inafferrabile o, se si ritrova, attesta precisamente il sorgere allora di essi. Così avviene per le città che offrono nella storia degli Umiliati la data più remota: Milano e Verona.

Il documento di Milano riguarda la casa degli Umiliati posta nella brera del Guercio ed è del 1178 (2). Gli Umiliati e le Umiliate, che allora abitavano la casa, rappresentati da un Suzone Baguttano, si liberano da una decima gravante sul loro possesso. Ma il documento ricorda anche questo Suzone come colui che già, insieme ad altri due, comperò il terreno, su cui poi sorse la casa. Se si osservi che questo Suzone è ancora vivente nel 1198 a capo della comunità (3), appar chiaro che la

(1) Tiraboschi, op. cit., II, pp. 128, 135, 139; III, p. 270.

(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 119.

(3) Tiraboschi, op. cit., II, p. 126.

compera di quel terreno non può risalire di molti lustri oltre l'anno 1178. Se si ricordi inoltre che la casa di Brera fu una delle più antiche dell'ordine (1) e che in ogni movimento che ci narri la storia del pietismo medievale, corre breve lasso di tempo tra il diffondersi della corrente ascetica e l'affiorare su da essa di anime che si riuniscono per condurre vita comune più perfetta, parrà anche probabile che non molto lontano dalla seconda metà del sec. XII deve porsi lo scoppiare di quel moto che il cronista ricorda sotto l'anno 1178.

Il Biancolini sulla autorità di un atto da lui visto dell'anno 1198 porta la data del 1173 per Verona. Qui pure siamo agli inizi della più antica casa veronese di Umiliati, quella che si chiamerà S. Maria della Ghiara. E' una comunanza di poveri laici che attendono per vivere ai lavori della lana, poco lontano dal greto dell'Adige e che più tardi assumeranno nomi di Umiliati (2). Notizie più tardive e più scarne e alquanto dubbiose ci offrono le altre città, dove si rinvengono i ricordi più antichi di Umiliati (3).

(1) « Et scias quod domus Brere fuit una de primis domibus huius or- « dinis, cuius religiosi fratres de Guercio dicebantur »; v. MARCI BOSSII op. cit., doc. LXI, § III; cfr. pure JOANNIS BRAIDENSIS *Chronica;* v. doc. LX, cap. IV.

(2) G. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, Verona, MDCCL, III, p. 36. Il documento non si ritrova più a Verona. L'Archivio di Stato di Venezia, presso del quale trovansi pergamene dell'antica prepositura, possiede un documento del 1198 (« Pergamene, S. Maria della Ghiara, busta I »); ma dalla trascrizione avuta non risulta quanto dice il Biancolini.

(3) Da una sentenza di Lanfranco, vescovo di Bergamo, del 9 gennaio 1370 intorno ad una contesa insorta fra Umiliati e Crociferi può dedursi che gli Umiliati esistessero in Bergamo avanti il 1171. Il litigio riguardava quale dei due ordini dovesse occupare nelle processioni il posto più onorevole, e la sentenza è a favore degli Umiliati, come quelli che entrarono in Bergamo avanti i Crociferi. Ora questi entrarono in città nel 1171; v. G. RONCHETTI, *Mem. ist. di Bergamo,* Bergamo, MDCCCVII, III, pp. 147, 220. Un autorevole ms. della Bibl. dell'Univ. di Pavia attesta l'esistenza degli Umiliati nel 1182. In quest'anno il vescovo Lanfranco di Pavia avrebbe concesso agli Umiliati la chiesa di S. M. Maddalena in Campagna presso Vernarola. Ma non è rimasto ricordo alcuno di questa casa nelle memorie più antiche dell'ordine. Il Bossi, di cui è il ms., afferma che gli Umiliati vennero in Pavia verso il 1200; v. G. RO-

Ma le tradizioni dell'ordine impugnano la data da noi posta col ricordo di tre avvenimenti di non poco anteriori allo scorcio del sec. XII. Sono l'esilio e la conversione dei nobili milanesi in Germania; il soggiorno di S. Bernardo a Milano nel 1135, durante il quale dà vita al terz'ordine o almeno dà regole di un più savio ordinamento; l'apostolato di S. Giovanni di Meda, che diffonde per ogni luogo della Lombardia l'ordine nella prima metà del sec. XII. Sono anche questi gli avvenimenti che intorno

BOLINI, *Not. Stor. di Pavia,* Pavia, 1828, III, p. 369. In Tortona gli Umiliati si stabilirono durante il governo del vescovo Ugo (1183-1193). Leggesi infatti in una lettera di Innocenzo III del dicembre 1200: « Quum olim « Humiliati quidam a bone memorie V. episcopo Terdonensi licentiam postu- « lassent hospitale et oratorium in loco Calventie construendi ». V. *Decret. Greg.* IX, l. II, tit. XIII, c. 12. L'esistenza degli Umiliati in Cremona è dall'ASTEGIANO, *Cod. dipl. Crem.* in *Hist. Patr. Mon.* XXII, II, p. 398, asserita nell'anno 1183 sur un documento così transuntato dal CARINI, *Elenco Perg. Crem. nel Grande Arch. di Palermo* in *Arch. Stor. Sic.*, II, 1877, p. 475: « 6 gennaio 1183, ind. I. Frate Herbordo, vescovo di Bergamo, dichiara « ai frati della Casa Nuova degli Umiliati di Cremona taluni dubbi in- « sorti circa alla donazione fatta dal suo predecessore alla chiesa di S. Na- « zario di Paterno della decima « de mezenis, tertiis et quartis » del detto « territorio ». Ma all'Astegiano sfuggì che la donazione fu fatta nel 1183 da Guala a Maestro Lanfranco, canonico della chiesa di S. Alessio (v. *Arch. Stor. Sic.*, l. c., doc. n. 2, 6 gennaio 1183); che Herbordo non fu vescovo di Bergamo nel 1183, ma solo dal 1261 al 1272; che Herbordo ratifica nel 1263 la donazione della chiesa; che le suore di S. Maria di Valle Marina fanno agli Umiliati (*Arch. Stor. Sic.*, l. c., doc. n. 18, anno 1263, ind. VI) e che l'anno seguente 1264 scoppia la lite per i diritti di decima non perseguiti forse dagli antichi proprietari, voluti invece dai nuovi, gli Umiliati. L'errore della data del documento è spiegabile col fatto ch'essa non è posta che sul dorso della pergamena da mano posteriore ed era intenzione di chi la scriveva di segnare l'anno della donazione della decima di fatto avvenuta, ma non agli Umiliati, bensì a Maestro Lanfranco e alle suore, onde passò agli Umiliati. In Piacenza nel 1180 Pietro Cabacia, Umiliato e laico, si dedica ad un ospedale posto presso Bardineza lungo la strada Romea; v. P. CAMPI, *Dell'Historia Eccl. di Piacenza,* Piacenza, MDCLI, II, p. 52. In Como presso Rondineto nel 1189 è una fraternita laicale di uomini e donne; v. TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 303. A Lodi durante l'episcopato di Arderico II (1189-1217), sorgono le prime case degli Umiliati; v. G. A. PORRO, *Storia Diocesana* in *Arch. Stor. per la città di Lodi,* III, 1884, p. 155.

agli Umiliati sono più volgarmente noti. La loro storicità tuttavia è assai dubbia, per non dire insussistente. Lo dimostreremo brevemente premendoci di giungere al terreno sicuro della testimonianza del cronista di Laôn e delle altre coeve.

Il racconto della prigionia, dell'esilio, della grazia imperiale si ode per la prima volta nel sec. XV, nelle tre cronache dell'ordine del 1419, del 1421 e del 1493.

I cronisti infatti del sec. XI e della prima metà del sec. XII non parlano di Umiliati. Arnolfo, testimonio oculare degli avvenimenti accaduti dopo il 1018, e la cui cronaca segue con tanto interesse le vicende della vita ecclesiastica del sec. XI, non ha un cenno del fatto pur impressionante (1); nè alcun' altra luce portano le fonti a lui contemporanee ultimamente ancora ristudiate (2). I cronisti, poi, che sullo scorcio del sec. XII hanno fatto cenno degli Umiliati, tacciono dell'esilio nè recanvi allusione alcuna: si è già riferito della fine del sec. XII l'anonimo di Laôn. Uguale valore negativo hanno le testimonianze di Burcardo, abate di Ursperg († 1236) (3), di Jacopo di Vitry († 1240) (4), di Umberto di Romans († 1277) (5), che più avanti si dovranno studiare e

(1) Arnulfi, *Gesta Archiep. Mediol.* in *Mon. Germ. Hist.*, *Script.*, VIII, p. 10 sgg.

(2) Lasciamo il Provana, *Studi critici sovra la storia d'Italia ai tempi del re Ardoino*, Torino, 1844, p. 312, che scrive: « Noi seguimmo il T. il « quale provò irrefragabilmente colla testimonianza di molti documenti che la « fondazione dell'ordine ebbe luogo nel 1014 ». Il Pivano, *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino*, Torino, 1908, p. 273, non avendo ritrovato argomento per confortare o infirmare il racconto, sembra ancora propendere per la sentenza del T.

(3) V. avanti p. 25.

(4) Jacopo di Vitry, predicatore della Crociata contro i Mussulmani e gli Albigesi, vescovo di Tolemaide (1216), cardinale vescovo di Frascati (1228), legato pontificio, morto in Roma nel 1240, uomo fra i più dotti del suo tempo, figura interessantissima del sec. XIII. Cfr. Lecoy de la Marche, *La chaire française au moyen âge*, Paris, 1886, p. 53. V. sue testimonianze sugli Umiliati, Append. II.

(5) V. le testimonianze del B. Umberto, generale dei Domenicani, in Append. II.

che costituiscono colle bolle papali i più antichi dati per la storia dell'ordine. Il silenzio del vescovo di Acri e del generale dei Domenicani è tanto più significativo in quanto che, ammirati dell'ordine da essi in persona studiato, dal primo nel 1216, dal secondo di certo avanti alla metà del Duecento, hanno dovuto chiedere informazioni sulle sue vicende. Ciò doveva fare specialmente Jacopo di Vitry, che ha descritto con cura le manifestazioni della vita religiosa dei suoi tempi ed ha studiato con amore ed entusiasmo le fondazioni, che ai suoi giorni moltiplicavansi (1). Nè l'episodio sarebbe rimasto privo di « grazioso loco » nei loro scritti. Il bisogno di riconquistare il popolo irretito dall' eresia fa sì che la predicazione verso il Duecento perda il carattere tradizionale di un'artificiosa erudizione da chiostro. Alla pretensiosa dimostrazione succede la narrazione spigliata, e sull'esempio di S. Domenico i predicatori, i trattatisti fanno incetta di aneddoti storici, di pii racconti, coi quali provare e fissare nella fantasia le varie virtù evangeliche. L'esortazione al lavoro, ad es., presso il B. Umberto diventa una descrizione della vita condotta dagli Umiliati (2). Come dunque avrebbero trascurato intorno alla conversione di quei nobili la ghiotta pagina, conversione che d'altra parte si connetteva strettamente alla domanda da essi posta nei loro libri « De religione et regula Hu- « miliatorum ? »

Frà Galvano Fiamma († dopo il 1344), il credulo compilatore che va a caccia delle favole più grossolane e appariscenti, non ricorda affatto quell'esilio, anzi porta decisamente gli inizi dell'ordine ai tempi di S. Bernardo (3). Frà Francesco Pipino (della

(1) P. Mandonnet, *Les Chanoines-Prêcheurs de Bologne d'après Jacques de Vitry*, Extr. des *Arch. de la Soc. d'hist. du canton de Fribourg*, t. VIII, livr. I, Fribourg, 1903, p. 15.

(2) Sul nuovo genere di eloquenza sacra che s' inaugura nel sec. XII, cfr. Lecoy de la Marche, op. cit., passim; P. Mortier, *Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs*, Paris, 1903, I, p. 513.

(3) *Manip. florum* in Muratori, *Rer. Ital. Scr.*, XI, c. 632; *Chronica Maior*, ms. Braidense AE. X. 10, f. 70 v. Non fa alcun cenno là dove parla di re Arduino, f. 63 v.

prima metà del Trecento), largo conoscitore della storia di Milano, dove ha dimorato studiando documenti ed archivi — lo chiama il Muratori: « hominem mediolanensium monumenta accurate « perscrutatum » — dice solo che Innocenzo III approvò la regola del terz'ordine degli Umiliati da questi già abbracciata da tempo, cioè non ancora essendo comparsi i Francescani e i Domenicani (1).

Al silenzio degli scrittori del Duecento e del Trecento si aggiunge l'indeterminatezza e l'ondeggiar delle linee presso i cronisti quattrocenteschi. Se la cronaca di Giovanni di Brera del 1419 asserisce senza esitazione il principio dell'ordine nell'anno 1017 sotto l'imperatore Enrico II, la cronaca del 1421 dà una esposizione tutta dubitativa (2); frà Marco Bossi, autore della terza, attesta che l'origine degli Umiliati è problema ancora insoluto e che è narrata in maniere diverse (3). Invero frà Filippo di Bergamo, agostiniano, coevo del Bossi, riprendendo il racconto del Fiamma, pone l'inizio dell'ordine con S. Bernardo e, poichè ormai la via è impacciata dalla narrazione dell'imperatore e dell'esilio, scende da Enrico II e va a fissare il suo imperatore nientemeno che in Federico Barbarossa (4).

(1) « Hic etiam Innocentius Papa Regulam dedit Fratribus tertii Ordinis « Humiliatorum. Ante tamen quam data esset eis Regula fratres ipsi longo « tempore per se habitum assumseruut, nondum scilicet apparentibus Praedica- « toribus et Minoribus. Qui quidem Fratres ordinis tertii fundatores fuerunt « primi et secundi ordinis Humiliatorum. Dedit autem Innocentius iste eisdem « fratribus Regulam secundo anno sui pontificatus, qui fuit annus Domini « MCXCIX, Imperatoris vero Henrici VI ultimus », F. PIPINI *Chronicon*, in MURATORI, *Rer. It. Scr.*, IX, c. 633. Gli scrittori citati non sono che alcuni dei molti consultati. Perchè non mi sfuggisse qualche fonte interrogai il ch.mo P. L. Lemmens, che veniva pubblicando nell'anno 1908 nell'*Arch. Franc. Hist.*, « Testimonia minora saec. XIII de S. P. Francisco », il quale mi rispondeva di non conoscere altre fonti che ricordassero gli Umiliati.

(2) V. doc. LX, cap. I.

(3) V. doc. LXI, nella dedica della cronaca al Generale dell'Ordine.

(4) « Cum Federicus Barbarossus totam Cisalpinam variis incomodis et « vexationibus lacesseret, infinitos prope viros cum uxoribus et liberis in Ger- « mania perpetuo exilio damnavit. Ibique cum multis annis stetissent et iam « exilii eos tæderet tam viri quam mulieres vestibus induti albis ad Impera- « torem humiliter accesserunt ». *Ex cronica domini fratris Philippi ordinis « sancti Augustini*, ms. Braidense AF. IX. 11, n. 1.

Il racconto dovrà dunque credersi leggendario? Convinti per i caratteri interni del mòto, per la testimonianza di scrittori autorevoli, quale il cronista di Laôn, che di Umiliati non può parlarsi avanti il 1150, ci è forza concludere che se l'esilio avvenne non fu connesso coll'origine dell'ordine se non assai tardi.

Non era difficile nel Trecento e nel Quattrocento concepire un vincolo fra l'Italia e la Germania sotto l'aspetto industriale. Era in tutti viva la coscienza della grandezza e del progresso del lanificio oltr'Alpe e che i tessuti più belli per tanto tempo erano giunti dalle Fiandre e dalla Germania. Ora, avendo esercitato i primi Umiliati questa industria ed essendosi in essa resi grandemente famosi, non soccorreva facile il pensiero ch'essi potessero avere attinto la loro perizia tecnica là dove più era celebrata? Appunto le antiche cronache parlavano di Lombardi passati in Germania, più precisamente di nobili condotti dall'imperatore oltr'Alpe in esilio, datisi poi a vita di penitenza, quindi lasciati liberi e ritornati in Italia. Arnolfo racconta infatti di quattro marchesi esiliati in Germania e poi dimessi e di re Arduino, che, affranto dalla lunga guerra con Enrico, deponeva sull'altare del monastero di Fruttuaria le insegne regali vestendo la cocolla e dandosi a vita di penitenza (1). D'altra parte nell'ordine non si era affatto perduta la memoria di rapporti corsi fra gli Umiliati e i moti di penitenza dichiaratisi poi di eretici sul finire del sec. XII. Conveniva quindi distinguere accuratamente ortodossi ed eretici, conveniva scin-

(1) « Heinricus vero quid de reliquo gesserit... qualiter marchiones Italiae « quattuor, Ugonem, Azonem, Adelbertum et Obizonem captione una con- « strinxerit recitare non expedit... » in ARNULFI *Gesta Archiep. Mediol.* in *Mon. Germ. Hist., Script.*, VIII, p. 11, l. 6-8. « Alios vero [marchiones] post correctionem ditatos muneribus dimisit » in *Chron. Noval.*, app., p. 304, l. 10-11. — « Depositis regalibus super altare sumptoque habitu paupere suo « dormivit in tempore » in ARNULFI *Gesta Archiep. Mediol.*, l. c., p. 10, l. 43.

dere ogni comunanza di origine colle sette eretiche, che coprivano il suolo lombardo nella seconda metà del sec. XII e salire più in su fino a riallacciarsi coi tempi di Arnolfo. Si otteneva così un altro intento, si legava l'origine dell'ordine al patriziato milanese. Non era infatti indifferente per gli Umiliati, che, ricchissimi, nel Trecento erano in grande dimestichezza coi signori di Milano, poter dire: L'ordine nostro risultò fin dal principio dai vostri illustri antenati. Ciò conferiva nuovo lustro e decoro all'ordine, ne impreziosiva l'origine, in un tempo in cui anche i santi dovevano per la massima parte scendere da alto e nobile lignaggio.

S. Bernardo ci porterebbe più vicino alla data stabilita dal cronista di Laôn. Ma l'azione di questo santo riguardo agli Umiliati se non può con argomenti positivi negarsi, è però anche ben lungi dall'essere dimostrata, per quanto anche il più recente e compiuto suo biografo, il Vacandard, conti fra i risultati benefici portati da S. Bernardo a Milano l'istituzione del terz'ordine degli Umiliati (1).

La fonte più antica per questa notizia è frà Galvano, che anche qui ha abborracciato un piccolo pasticcio. Scrive: « Sequenti « anno (1135) B. Bernardus rediit Mediolanum, Claravallem con« struxit, Ordinem S. Bernardi ordinavit, qui modo dicuntur fratres « de Conegio. Prima domus istorum fratrum fuit domus de Porta « Horientali, quam Guido ex capitaneis Portae Horientalis con« struxit. Hic autem Guido vir illustris Romam ivit et ab Inno« centio Tertio in quodam prandio aquam ad manus recepit et « istum Ordinem confirmavit. Et quia iste Papa dicebatur Inno« centius Tertius ideo iste Ordo Tertius appellatus est et exemtus « est ab omnibus gravaminibus Communitatis Mediolani. Hi fra-

(1) E. VACANDARD, *Vie de S. Bernard*, Paris, 1895, I, p. 377. Egli però si appoggia solo sul PAGI, *Breviarium hist. chron. critic.*, Antverpiae, MDCCXVIII, III, p. 173, che accetta senz'altro la testimonianza di G. Fiamma e le conclusioni del Puricelli.

« tres fundaverunt primum et secundum ordinem Humiliatorum « et visitabant ipsos fratres Humiliatos » (1).

Non ci soffermeremo sull'allegra cagione portata dal *Manipulus florum* dell'epiteto di terz'ordine; nè sull'abbaglio grossolano che il Fiamma prende asserendo fondato il terz'ordine degli Umiliati nel dì di S. Vincenzo, laddove tal giorno spetta al monastero di Chiaravalle e neppure sul nome di « fratres « sancti Bernardi », che avrebbero avuto gli Umiliati in genere; osservazione punto suffragata dai documenti. Basti notare che, mentre per il Fiamma S. Bernardo è il creatore dell'ordine, il nome di questo santo non appare mai una volta nelle tre cronache dell'ordine, che pur trattano diffusamente dell'origine prima, i cui compilatori, religiosi Umiliati, non dovevano certo ignorare gli scritti del frate domenicano. Si noti inoltre che il Fiamma fa parallela l'azione di S. Bernardo con quella di Guido di P. Orientale, altamente benemerito degli Umiliati; Guido si direbbe il braccio destro del Santo riformatore. Ora è bensì vero che Guido è il patrono dell'ordine (« huius religionis « fundator » lo dice il catalogo dei Santi e Beati dell'ordine) (2); ma è d'uopo osservare anche sulla testimonianza di un nuovo documento che Guido di P. Orientale, il benefattore degli Umiliati, era ancora vivente nel 1209, quel Guido che per virtù delle parole di Bernardo nientemeno che nel 1135 avrebbe già costruita la casa di P. Orientale (3); ancora, che un nuovo do-

(1) G. FIAMMA, *Manip. Flor.* in MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, XI, c. 632. Si legge a un dipresso altrettanto nella *Chronica Maior*, ms. Braidense A E. X. 10, cap. 254, f. 70 v. « Isto tempore nobilis vir Guido ex capitaneis « portae Orientalis fuit specialis adiutor beati Bernardi in fundando monaste« rium de Claravalle iuxta Mediolanum de divitiis eius anno Domini MCXXXV... « et iste Guido tertium ordinem fratrum de Convenio sancti Bernardi in « porta Orientali construxit in die sancti Vincentii, quem Innocentius tertius « confirmavit et ab Innocentio tertio dictus est ordo tertius, isti fratres de « Convenio fundaverunt ordinem fratrum Humiliatorum et ipsos visitabant ».

(2) TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 285.

(3) V. doc. VIII. La costruzione della casa di P. Orientale nel 1135 contraddice anche l'affermazione recisa ed unanime che la prima casa del-

cumento ci assicura che un altro Guido era vissuto verso la metà del sec. XII ed era morto avanti il 1190 (1). Confusosi così Guido benefattore degli Umiliati con Guido di S. Bernardo, anche gli Umiliati dovettero seguire le sorti del patrono e accostarsi a S. Bernardo (2). D'altronde, ammessa l'azione di S. Bernardo, come spiegare il fatto che la memoria del Santo legislatore siasi così presto perduta tra i figli, da non serbare per lui alcun culto speciale (3); che Innocenzo III, Onorio III, Innocenzo IV nelle loro lettere lungi dal ricordare i speciali rapporti dell'ordine col Santo, affermino piuttosto che gli Umiliati stessi si son date diverse regole discordi dalle usanze ortodosse? (4).

l'ordine fu quella di Brera fondata non prima del 1150. Un'altra carta illustra maggiormente l'attività benefica di Guido verso gli Umiliati. Guido con altri tre è chiamato a disporre a favore dei poveri dei beni di una figlia di Spandelatte del Senedochio. Nel Senedochio sorse appunto una delle più importanti ed antiche case di Umiliate. Si potrebbe qui ravvisare la designazione data da Guido ai beni confidatigli. V. doc. VII.

(1) V. doc. VI.

(2) Strana vicenda questa di Guido di P. Orientale, destinato a salire a ritroso il corso dei secoli! Il Puricelli, che poneva come fatto indubbio l'origine degli Umiliati sul principio del sec. XI e non poteva tacere di Guido di P. Orientale, anticipa l'azione di lui e lo fa cavaliere contemporaneo di re Arduino, barone esiliato presso la corte di Enrico II. Cfr. cod. Ambrosiano C. 74 inf., f. 455 r.

(3) Il catalogo delle case dell'ordine non ne ricorda alcuna che porti il nome di chi sarebbe stato il fondatore dell'ordine stesso (TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 285). Tuttavia in Monza il Convegno del terz'ordine nel sec. XIV ha per speciale patrono S. Bernardo. (V. doc. IX). A S. Bernardo e a S. Benedetto s'intitola un ospedale in Milano, di cui però ricorre menzione per la prima volta alla metà del Trecento, quando la tradizione poteva essersi già formata. (V. avanti cap. VI). Le cronache che danno l'elenco dei Santi e dei Beati dell'ordine non accennano a S. Bernardo (TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 285). Un messale degli Umiliati risalente alla seconda metà del sec. XIII non reca alcun indizio di culto speciale pel Santo (Bibl. Sem. Magg. Milano, f. 184 v.)

(4) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 135 (1201 giugno 12, *Diligentiam*); Append. 1.a, Le carte degli Umiliati nella Braidense (1219 dicembre 16, *Diligentiam*); GIULINI, *Memorie spett. alla storia della città e camp. di Milano ne' secoli bassi*, Milano, 1857, VII, p. 155 (1226 dicembre 13, *Cum ab exordio*); TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 207 (1246 ottobre 30, *Unigenitus*).

Si tenga calcolo dell'omonimia additata, si pensi che i tardivi cronisti, incapaci di concepire un ordine religioso senza l'azione diretta dell'uomo di Dio, che predica, che organizza, risalendo verso le origini, si sono incontrati nella figura gigante dell'abate di Clairvaux, che dominava tutto il secolo, che aveva lasciata tanta eco del suo passaggio, alla cui venuta a Milano (narrava Landolfo il Giovane) « non solum masculi, sed etiam « mulieres tonsae sunt et laneis et ciliciis vilissimis induti ad « quaelibet religiosa convertuntur » (1). Nel Quattrocento, in un tempo in cui i Serviti credevano fermamente di essere discendenti da Giuseppe d'Arimatea, i Carmelitani dal profeta Elia, ed ogni ordine tendeva a risalire quanto più poteva nei secoli, anzi senz'altro si riallacciava con devota fantasia coi personaggi dell'êra apostolica, non era difficile fermarsi a S. Bernardo e proclamarsi figli di tal Santo.

Tuttavia l'Ordine ha un santo proprio, Giovanni Oldrado di Meda. Questi, in seguito ad una visione, in cui la Vergine gli mostrava l'abito degli Umiliati, si sarebbe portato a Milano, alla casa di Brera, come alla casa-madre dell'ordine; avrebbe fondato il primo ordine composto di soli chierici viventi sotto la regola di S. Benedetto, e, dopo aver stabilito un gran numero di case in Lombardia, prima fra tutte quella di S. Maria in Rondineto presso Como, sarebbe morto nella casa di Brera, già frequente suo asilo duranti le sue peregrinazioni apostoliche, l'anno 1159. Così le fonti della vita del Santo (2).

Ora non negherò con il De Stefano (3) l'esistenza storica di Giovanni di Meda: sarebbe forse troppo di fronte alla tradizione costante dell'ordine; al sepolcro di lui, che risale al sec. XIII, posto nella chiesa del collegio Gallio di Como, sorto

(1) LANDULFI IUNIORIS *Historia Mediolanensis* in MURATORI, *Rer. It. Script.*, V, c. 515.

(2) *Acta Sanct.*, Septembr., VII, p. 358; JOANNIS BRAIDENSIS *Chronicon 1419* in TIRABOSCHI, op. cit., III, 235; JOANNIS BRAIDENSIS *Chronicon 1421*, l. cit., capp. 12, 15, 16, 17; MARCI BOSSII *Chronicon 1493*, l. cit., § V.

(3) A. DE STEFANO, op. cit., p. 858.

sull'antica casa degli Umiliati di Rondineto e d'altra parte l'odierna negazione non meno della vecchia ingenua credenza male si accorda col convincimento che ogni opera di storia medievale (è necessario il dirlo?) è di sua natura precaria e soggetta a revisione. Tuttavia due fatti mi sembra che diminuiscano di molto l'attendibilità di quanto si narra di Giovanni Oldrado.

Innanzitutto di quelle fonti della vita del Santo, tutte del Quattrocento, faceva già giustizia il dotto Fumagalli, che asseriva la vita di Giovanni « di favole e di anacronismi intessuta » (1) e veramente appare un mosaico di frasi generiche, di luoghi comuni dell'agiografia medievale, di aneddoti incredibili (2). Ma non meno dubbiosi ci lascia il racconto dei rapporti del Santo coll'ordine. Esso per quanto si riferisce alle relazioni intercedute tra il Santo e la casa di Brera è dichiarato falso, fin dal Cinquecento, da persona appartenente probabilmente all'Ordine, affermandosi nientemeno che « falsus est obitus beati Johannis 1159 » (3). Il Santo avrebbe fondato il primo ordine spargendone le case per la Lombardia; e tuttavia, come si dimostrerà, di un ordine composto di soli chierici non solo non può parlarsi avanti il 1200, ma ancora per qualche lustro dopo il 1200, e Rondineto nel 1189 è una fraternita laicale (4).

Come dunque non è improbabile che l'inconscio desiderio degli Umiliati di avere un santo proprio, quando tutti gli ordini, con cui essi potevano ben competere per ricchezza di memorie e di potenza, ne avevan uno, da questa radice santa traendo quotidianamente argomento di vanto, rivestì insensibilmente di luce

(1) *Delle Antichità longobardico-milanesi*, Milano, 1792, IV, p. 159.

(2) Valgano ad esempio: una moneta avuta dal Santo da un angelo e rubata nel 1403 da un soldato, portata al fabbro, non può esser per nessun modo forata; un altro angelo prepara al Santo ed ai suoi compagni, che navigano sul lago di Como, un pranzo sulla riva e, dopo averli chiamati, scompare; quando S. Giovanni prega, posa sul suo capo una colonna di fuoco ecc.

(3) Così postillata è la cronaca del 1419 nel ms. Ambrosiano V, 9 sup.; v. Append. I, § I, Le cronache e i necrologi.

(4) Tiraboschi, op. cit., III, p. 304.

un benemerito dell'Ordine, lo trasformò in beato ed in santo e gli Umiliati si trovarono con gioia pari anche in questo ai figli di S. Francesco, di S. Domenico, di S. Bernardo; così non è al tutto arbitrario spostare in avanti l'attività di Giovanni di Meda. Comunque, crediamo di poter dire che il racconto di questo Santo è troppo incerto e labile, perchè possa infirmare delle conclusioni (mettano pure sotto una luce tutta diversa dalla tradizionale l'ordine degli Umiliati) desunte da documenti seriamente attendibili.

Di questi e del mezzo in cui sorsero ora trattiamo dopo questo lavoro preparatorio di rimozione.

Capitolo Primo.

LA NATURA DEL MOTO DEGLI UMILIATI.

Il secolo XII offre nella storia della Chiesa uno spettacolo singolare. Giammai come in questi anni la potenza del pontefice poggerà più alto, nè la teocrazia segnerà trionfo più sublime, nel mentre che rare volte ancora si udrà contro di essa critica più aspra, più universale, che ne denuncia la irreparabile perversione. Il sentimento religioso è in questo tempo aspirazione fervida, energia propugnatrice di riforma.

Sorgono ora i primi predicatori entusiasti della povertà. S. Roberto d'Arbrissel († 1117) percorre la Francia a piè nudi, la barba incolta, in abito di mendico. Il suo grido, che scuote a migliaia le genti, non è che un invito alla vita povera, spesso un'amara invettiva contro del clero; egli e i suoi discepoli vogliono essere i « poveri di Cristo ». Alla morte di S. Roberto un altro prete, S. Norberto di Xanten († 1134), trovasi nel pieno fiore della sua attività apostolica, anch'esso incita tutti a seguire nudi il nudo

Cristo. S. Bernardo († 1153) fonda Chiaravalle, dove egli e i suoi compagni alla fame, al freddo aggiungono ogni più terrificante privazione. Le fondazioni e le riforme nell'ordine monastico e nel canonicale sorgono per incanto dietro i passi dei tre santi; non sono che i tronchi più appariscenti di una vegetazione rigogliosa, e tuttavia la moltitudine dei fedeli sfugge di mano ogni dì più. Gli ultimi anni del secolo i legati del pontefice in Linguadoca, monaci cistercesi incaricati di promuovere una riforma, scrivono scorati al pontefice che loro tolga l'incarico, che li restituisca alla cara solitudine, che tutto è vano. L'arcivescovo di Lione, Giovanni Biancamano, l'avversario di Valdo, si ritira a Chiaravalle; dalla visione dei torbidi movimenti presenti, che annunciano lo staccarsi di una parte viva del suo popolo si volge allo studio delle Sacre Carte, nel deserto ritrovando egli la pace.

Invero, perchè la riforma che riveste i caratteri di ortodossa, possa essere efficace, l'azione del monastero, dove tutti finiscono, dovrebbe irraggiarsi in un campo assai più vasto; parecchie fondazioni dovrebbero sfiorire assai meno precipitosamente; sopra tutto il mal seme delle terrene cupidigie dovrebbe trovarsi assai meno abbarbicato nel clero. I predicatori hanno ridesto coscienze impulsive di popolo, data la prima spinta ad energie nascoste di ribellione, spianata la via anche a un'altra classe di riformatori. Questi non differiscono dai primi per condizioni di vita: Pietro di Bruys († 1126), Enrico di Losanna († 1148?), Arnaldo da Brescia († 1153) sono preti, canonici; non per il metodo: la parola dell'Evangelo commentata con animo infuocato; non per il fine: risanare la Chiesa. Solo che ad essi, ad Arnaldo specialmente, il male appare così spaventoso che è da colpirsi violentemente la radice. La Chiesa è così poco curante di una riforma, perchè potente; ebbene i figli, i laici se ne faranno i medici spietati e benefici. Spogliare i conventi e i vescovi e dare i loro beni ai laici come ai soli legittimi possessori era il mezzo più sicuro per ricondurre la Chiesa alla povertà dei tempi apostolici e mediante la povertà alla virtù. Ma si domanda ai vescovi, che in questi tempi sono più propriamente Signori a capo di una diocesi, il suicidio; ed essi rispondono colle armi che posseggono, la scomunica ed il rogo.

Pare che la morte del tribuno non abbia destato larga eco in Italia. In una folla di gente esasperata e che già rumoreggia cupamente, colui che getta il primo grido aperto della rivolta passa presto in seconda linea; tutti diventano combattenti; ciascuno dinanzi ad una visione personale di idealità conculcata ritrova in sè parole roventi e impulsi di rovina. Una folla dalla fisonomia inquieta, interiormente sbattuta di desideri, veramente aveva circondato quegli uomini. Non è il pacifico gregge cristiano, che il pontefice e l'imperatore pascolano, quale Simone Memmi o Taddeo di Gaddo Gaddi o Andrea di Firenze hanno ritratto nel Cappellone degli Spagnuoli in Santa Maria Novella; è un proletariato che geme, che si agita, che si ribella.

Un sentimento di religiosità intensa, profondamente ideale pervade ora questi ultimi strati della società. Si vuole una vita morale più austera, una pietà più intima, un'unione con Dio più immediata. Dalla corruzione presente si risale alle fonti pure del cristianesimo, all'Evangelo e si persegue con accesa fantasia quel mondo fatto di vicendevole concordia, di comunanza di beni, di libera predicazione del verbo, che s'agita dentro e si cerca anche appassionatamente di attuare nella pratica quella vita. Il sospiro di S. Bernardo: « Quis mihi det antequam moriar « videre Ecclesiam Dei sicut in diebus antiquis? » non è aspirazione di mistico, bensì il sogno del secolo. Ma la Chiesa, che nella prima metà del secolo per parte sua ha cercato di soddisfare questi bisogni colle nuove fondazioni e le riforme dei due ordini regolari, ora all'irrompere pieno del moto non basta più. Così la folla al declinare del secolo con attività disforme, spesso incosciente, finisce per vivere una vita religiosa a sè, indipendente. Alla organizzazione basta in genere il principio associativo fiorente nell'epoca; al prendere posizione autonoma cooperano molteplici fatti, che trovatisi dappresso in questo punto

della storia determinano lo scoppiare di un moto gigantesco e quasi fulmineo.

In Italia, sopra tutto in Lombardia, nel secolo precedente il XII, nuove classi sociali rudemente plasmate, borghesia e popolo minuto, spinte dal malessere economico, dalla inferiorità politica, dalla rivolta della coscienza religiosa, s'erano abbattute contro l'aristocrazia ecclesiastica e laica. Appunto allora che i piccoli sotto la pressura del mondo feudale concepivano più distintamente un potere superiore, che li salvasse dai signori locali, dai vescovi-conti; Roma svolgeva più vigorosa la politica d'unificazione nella Chiesa universale contro le autonomie ecclesiastiche locali. Nella alleanza momentaneamente contratta tra popolo e pontificato, se Erlembaldo aveva snudato la propria spada, il pontefice aveva portato il contributo delle proprie armi, sciolto i cristiani dal vincolo di obbedienza ai vescovi, proibito di comunicare coi sacerdoti che il giudizio popolare denunciasse per nicolaiti, fulminato lunghi interdetti. « A lotta finita trova- « vasi nelle masse accanto alla passione religiosa eccitata una « coscienza anche nei più umili di essere parte viva ed essenziale « della Chiesa, una persuasione di essere arbitri della capacità « professionale degli uomini di chiesa, l'abitudine di fare a meno « delle cerimonie del culto » (1); sopra tutto un dispregio ineffabile pel clero.

Si era anche maturata in essi la coscienza della loro forza. Sono usciti grazie ai buoni uffici di Roma dalla puerizia e concepiscono essi la loro libertà. I vescovi hanno ceduto molto al popolo, ma non hanno ceduto tutto. Il laicato, che ora più distintamente si contrappone ai chierici, vuole sovrana l'autorità comunale. Roma non può più seguire il bollente alleato e appoggia ora i vescovi minacciati.

Così non fanno che crescere le cause di distacco. Laicato e gerarchia ecclesiastica sono in genere due forze antitetiche,

(1) G. Volpe, *Eretici e moti ereticali dal XI al XIV secolo*, estratto da *Il Rinnovamento*, I, 1907, p. 12.

che si organizzano una di fronte all'altra. Nella vita quotidiana poi, sotto del pontefice, che dispiega un' attività di monarca imperialista, i vescovi si travagliano per il patrimonio ecclesiastico, le giurisdizioni, le immunità. Jacopo di Vitry, testimonio oculare, scrive che in Curia si è tanto assorbiti dagli affari temporali e mondani che a stento si può parlare di interessi spirituali. Alle battaglie incruente del foro si mescolano quelle sanguinose in campo aperto: è il tempo in cui il vescovo di Belluno muore trafitto in battaglia alla testa dei suoi soldati.

Se la Chiesa dunque non ha più tempo di porgere orecchio alle voci degli umili, che hanno fame e sete di giustizia, si svolgerà nelle loro menti, assillate da quei bisogni, il regno di Dio; e, liberi da ogni azione esteriore, lo concepiranno così armonico e rispondente alle loro aspirazioni, che la Chiesa di Roma dovrà parer loro una potenza straniera, solo viva per le decime e i templi, che essi non frequentano più.

Ma v' è un fatto che impedisce che un tale distacco si compia pacificamente. La Chiesa si proclama, e tutti lo credono, la depositaria dell'ideale cristiano, la sola legittima dispensatrice della parola evangelica. Ciò equivale in tempi in cui se ne giace immemore ad armare contro di sè i popoli scandalizzati. E questo avviene tanto più minacciosamente quanto a chiedere da lei le virtù evangeliche le turbe sono spinte non solo dal sentimento religioso, ma ancora dalle mutate condizioni economiche.

Lo sfacelo dell' ordinamento curtense ha rese libere tante unità. Le più forti si sono riunite secondo un nuovo indirizzo associativo; sono rimaste escluse le più deboli a formare un diffuso proletariato di antichi servi, di infimi artigiani, sfruttati ed indifesi. Allivellato a questo sta pure un proletariato ecclesiastico, inevitabile per il continuo accorrere agli ordini sacri e per l'accumulo di più benefici su pochi. È tutta una gente, che nella stretta economica deve sorridere a un sogno indistinto di confuso collettivismo, deve aspirare ad un ritorno alla eguaglianza naturale evangelica. Con questo assetto della società la Chiesa

è in così evidente contrasto che si impone il problema: Poichè l'appartenere a Cristo importa la rinuncia ai beni terreni, la successione dell'ufficio apostolico domanda la povertà, la Chiesa di Roma può essere ancora la Chiesa di Cristo? È il ragionamento, che rileva il domenicano Moneta sulla bocca dei suoi avversari: « In ecclesia Romana multi sunt egentes, qui fame, siti et fri- « gore quasi moriuntur, quibus divites ecclesiae Romanae non « compatiuntur, sed affligi praedictis passionibus sinunt: quomodo « ergo charitas Dei manet in eis? » (1). Non sarà piuttosto la Babilonia maledetta dell'Apocalisse, la Sinagoga che ha perseguitato i primi predicatori della dottrina di Cristo, alla quale ancora fa d'uopo rispondere « Obedire oportet Deo magis quam « hominibus? » Così il distacco diventa protesta, la protesta odio accanito, se gli sparsi censori trovino allato un'istituzione, che raccoglie le loro voci e le intensifica, che abbellisce il sentimento e l'impulso popolare colla autorità di un principio dottrinale, che si offre come la vera Chiesa a chi in una Chiesa fondata da Cristo fermamente ancor crede.

Le idee di Arnaldo si sono già diffuse in questa massa indistinta di gente. Gli straccioni che si trovano all'assedio di Crema cogli imperiali vengono scherniti col nome di Arnaldisti: è dunque chiaro che il nome del riformatore bresciano è legato cogli strati più bassi e più compressi della società (2). Ma nella seconda metà del secolo una Chiesa, la setta catara, dopo due secoli di lenta maturazione si afferma potente: pare che intuisca praticamente le correnti del secolo. Essa impone con rigido ascetismo le austere virtù evangeliche; quasi eco di Arnaldo e dei riformatori eteredossi infama Roma; agli sfruttati grida: Non date più decime, rifiutate le offerte di messe, distruggete i templi sontuosi!

Queste voci giungono alla massa, che, senza aver dichiarato guerra a Roma, se ne vive staccata e la rafforzano nella sua

(1) MONETA, *Adversus Catharos et Valdenses*, Romae, MDCCXLIII, p. 394.
(2) A. HAUSRATH, op. cit., p. 15.

autonomia. Ma alla predicazione morale i catari fan seguire anche la dogmatica in antitesi colla cattolica; alla organizzazione di Roma contrappongono la loro compatta, e non son pochi coloro che qui si ordinano. Il polemista cattolico sul finire del sec. XII può così a ragione dividere gli uomini, che non più appartengono a Roma, in due schiere, quelli che datisi al reprobo senso si sono fatti discepoli manifesti di uomini perfidi, quali gli eresiarchi, e quelli che, quasi pecore senza più proprio pastore, non soggiacciono ad obbedienza, aperti ad ogni azione esteriore, sensibili ad ogni impulso, che li precipiti per una china (1). A questa seconda schiera di colore oscuro pare che ci additino le cronache di Laôn e di Burcardo appartenere primamente gli Umiliati.

L'anonimo di Laôn ci ha già narrato di un proposito di vita austera abbracciato dagli Umiliati, della loro libera predicazione, della proibizione pontificia, della scomunica loro lanciata da Lucio III. L'abate di Ursperg, Burcardo, dipinge queste ulteriori vicende:

Eo tempore mundo iam senescente exortae sunt duae religiones in ecclesia, cuius ut aquilae renovatur iuventus, quae etiam a Sede Apostolica sunt confirmatae, videlicet Minorum fratrum et Praedicatorum. Quae forte hac occasione sunt approbatae, quia olim duae sectae in Italia exortae adhuc perdurant, quorum alii Humiliatos, alii Pauperes de Lugduno se nominabant, quos Lucius papa quondam inter haereticos scribebat, eo quod supersticiosa dogmata et observationes in eis reperirentur, in occultis quoque praedicationibus quas faciebant plerumque in latibulis ecclesiae Dei et sacerdotio derogabatur. Vidimus tunc temporis aliquos de numero eorum qui dicebantur Pauperes de Lugduno apud Sedem Apostolicam cum magistro suo quodam, ut puto Bernhardo, et hi petebant sectam suam a Sede Apostolica confirmari et privilegiari. Sane ipsi dicentes se gerere vitam apostolorum, nichil volentes possidere aut locum certum habere circuibant

(1) « Quidam vero in reprobum sensum traditi hominibus perfidis « ut haeresiarchis obediunt, contemptis pastoribus catholicis. Alii, quasi oves « sine pastore, nullius obedientiae subiacent, quod lex Dei vocat « filius Be- « lial » hoc est absque iugo ». BERNARDI FONTISCALIDI *Liber contra Waldenses* in MIGNE, *P. L.*, CCIV, c. 819.

per vicos et castella. Ast domnus papa quaedam supersticiosa in conversatione ipsorum eisdem obiecit, videlicet quod calceos desuper pedem precidebant et quasi nudis pedibus ambulabant, preterea cum portarent quasdam cappas quasi religionis, capillos capitis non attondebant nisi sicut laici. Hoc quoque probrosum videbatur in eis, quod viri et mulieres simul ambulabant in via et plerumque simul manebant in domo una ut de eis diceretur quod quandoque simul in lectibus accubabant: quae tamen omnia ipsi asserebant ab apostolis descendisse.

Ceterum domnus papa in loco illorum exurgentes quosdam alios qui se appellabant Pauperes minores confirmavit, qui predicta supersticiosa et reprobosa respuebant, sed precise nudis pedibus tam aestate quam hieme ambulabant et neque pecuniam nec quicquam aliud preter victum accipiebant et si quando vestem necessariam quisquam ipsis sponte conferebat; non enim quicquam petebant ab aliquo. Hi tamen postea attendentes quod nonnunquam nimiae humilitatis nomen gloriationem importet et de nomine paupertatis, cum multi eam frustra sustineant, apud Deum vanius inde gloriantur, maluerunt appellari Minores fratres quam Minores Pauperes, Apostolicae Sedi in omnibus obedientes. Alii videlicet Praedicatores in locum Humiliatorum successisse creduntur. Humiliati quippe, nulla habita auctoritate aut licentia prelatorum, mittentes falcem in messem alienam, populis praedicabant et vitam eorum plerumque regere satagebant et confessiones audire et ministeriis sacerdotum derogare. Quae volens corrigere domnus papa ordinem Praedicatorum instituit et confirmavit. Illi quippe rudes et illiterati cum essent operibus manibus instabant et praedicabant accipientes necessaria a suis credentibus. Isti vero studio et lectioni sanae scripturae ingiter insistentes tantum in scribendo libros opus faciebant et eos diligentissime a magistris suis audiebant, ut cum sagittis et arcu et omni armatura fortium possent ingredi et stare pro defensione sanctae matris Ecclesiae et ex adverso ascendere et ponere se murum pro domo Israhel dum fidem roborant, virtutes et bonos mores instruunt et corrobant, statuta Ecclesie docent et collaudant, vitia hominum et pravitates redarguunt et castigant. Hi nichilominus Sedi Apostolicae in omnibus obediunt, a qua auctoritatem precipuam trahunt (1).

Intendiamo delineare l'indole prima del moto avanti tutto mediante la critica di queste più antiche e preziose testimonianze, sorte dall'ambiente or ora ritratto. Ma il campo per la sentenza soprapposta non è incontrastato.

(1) *Chronicon Urspergense* in *Mon. Germ. Hist., Script.*, XXIII, p. 377.

Nello studio, che più recentemente e più ampiamente trattò degli Umiliati, tale indole si volle illustrare affermando che il moto da essi nominato si deve considerare come un'effervescenza locale della diffusa fermentazione Valdese. Il De Stefano infatti, nel suo articolo, che dice essere un sunto di ricerche più vaste, credette di poter procedere all'identificazione dei primitivi Umiliati coi primitivi Valdesi Lombardi (1).

Ci pare di poter dissentire senza titubare da tale opinione. Dobbiamo dunque vagliarne gli argomenti avanti di accennare al nostro pensiero, accennare, diciamo, perchè ricordiamo le parole ammonitrici del prof. Mandonnet: « Autant les groupements religieux populaires sont nombreux au XIIIe siècle, autant leur « histoire est obscure. Cette époque, qui a été si active et a tant « écrit, ne nous a presque rien laissé qui pût nous donner une « idée générale de ses grandes institutions. A plus forte raison « ne s'est elle pas préoccupée de nous peindre la vie et le travail « religieux, dont la société laique est alors l'intense et obscur « foyer. Pour connaître l'ensemble de ces phénomènes nous som- « mes réduits à recueillir minutieusement les diverses données, « dispersées un peu partout, à les rapprocher et comparer pour « en dégager quelques lignes précises et significatives. Et ce qui « frappe tout d'abord l'investigateur des associations religieuses « dans le peuple au XIIIe siècle, c'est, d'une part, leur estrême « multiplicité et de l'autre la difficulté de réunir les éléments « qui puissent suffisamment les faire connaître » (2).

Il De Stefano argomenta innanzi tutto dal confronto tra gli ideali, le consuetudini dei due gruppi di eretici. Quando — egli scrive — la cronaca di Laôn ci dice che gli Umiliati vogliono menare una vita religiosa consistente principalmente nell'astenersi dalla menzogna, dal giuramento, dalle liti, dal lusso, ciò non può altro significare che essi vogliono vivere il Vangelo alla lettera.

(1) A. De Stefano, op. cit., p. 861.
(2) P. Mandonnet, *Les règles et le gouvernement de l'« Ordo de Poenitentia » au XIIIe siècle*, Paris, 1902, p. 1.

Ora è precisamente in questa concezione che consiste l'essenza del movimento Valdese. Fu Valdo a realizzare in una maniera concreta e feconda questa aspirazione e fu lui a diffonderla in Italia. Accolta dapprima dai Lombardi, essa si propagò presto nell'Italia Centrale, nell'Umbria sopra tutto, dove trovò in Francesco d'Assisi un discepolo geniale e un cavaliere entusiasta. Come i compagni di Valdo, così pure il gruppo degli Umiliati primitivi costituisce una fraternità laica, senza preti, senza attribuzione ecclesiastica, eccetto la predicazione. Come i Valdesi così gli Umiliati ammettono al loro movimento la partecipazione delle donne, essi rifiutano di prestare giuramento, di comparire davanti ai tribunali, di dire menzogne, di esercitare il mestiere del soldato. Come i Valdesi gli Umiliati vivono in povertà, vestono abiti modesti, vanno a piedi, lavorano colle proprie mani. Sebbene laici vivono essi come i Valdesi, leggono la Scrittura e prima di essere scomunicati difendevano come i Valdesi la fede cattolica contro gli eretici. Come i Valdesi infine ci appaiono divisi nella doppia categoria di perfetti e di credenti (1).

A nostro parere in tutta questa argomentazione si nasconde l'errore di una concezione generica e non sufficientemente rigorosa dei due movimenti. Poichè la questione riguarda la fisonomia dei due movimenti intorno all'anno citato dal cronista (1178), era necessario ben definire in quale punto del suo sviluppo fosse in questo tempo il moto Valdese. Il concepirlo ora come un sistema di dottrine, un'organizzazione di perfetti e credenti, come attribuire agli Umiliati vicende, che ebbero solo verso la metà del sec. XIII, quando mutui scambi s'erano avuti fra le varie sette, è evidentemente anticipazione storica tale che toglie ogni forza all'argomentazione. In fatti nell'ultimo trentennio del sec. XII; e con sempre maggior sicurezza può ciò affermarsi quanto più si risale all'anno della conversione del

(1) A. De Stefano, op. cit., p. 862.

Valdo; il movimento di Lione è costituito da due note esclusive: l'amore alla povertà voluta dal Vangelo; la predicazione di questa vita perfetta di rinuncia. Ma è predicazione che non sa nulla di dogmatico: sono esortazioni in volgare donde esula ogni polemica dottrinale. A vivere pienamente la vita cristiana essi non sentono ancora il bisogno di astenersi dal giuramento, dalle menzogne, dai tribunali. Lungi dall'appartarsi dalla comunione dei fedeli essi frequentano le chiese, i Sacramenti. Tale quadro noi possiamo tracciare sulla scorta del piccolo trattato, preziosissimo pel nostro assunto, dell'abate Bernardo di Fontecaldo (1). Ora degli Umiliati il cronista dà un ritratto ben diverso. Presso di loro la polemica in difesa della fede cattolica occupa il primo posto; li lega un'organizzazione indipendente dalla autorità ecclesiastica, la vita cristiana si attua coll'astensione dal giuramento, dalle menzogne e dai tribunali. Quest'ultimo tratto è importantissimo per stabilire una differenziazione, poichè è assodato che tali proibizioni sono precetti propri dei Catari, colle dottrine dei quali sono intimamente connesse, tanto che l'abate di Fontecaldo nel 1190 non li ritrova ancora presso i Valdesi.

Ma un forte argomento in favore dell'identità degli Umiliati coi Poveri di Lione pare dia il decreto di Lucio III nel Concilio di Verona, che suona: « et eos qui se Humiliatos vel Pauperes « de Lugduno falso nomine mentiuntur.... perpetuo decernimus « anathemati subiacere » (2). Già il Tiraboschi in virtù di tal decreto avvicinava gli Umiliati eretici ai Poveri di Lione (3). Per il canone del concilio il Preger esplicitamente li identifica

(1) Bernardi Fontiscalidi op. cit., in Migne, *P. L.*, CCIV, c. 794. Fu scritto fra il 1180 e il 1190 (cfr. K. Müller, op. cit., p. 71). L'abate, che aveva presenziato ad un contradditorio fra Cattolici e Valdesi, stese poi con chiarezza i punti controversi, « de sorte qu'il n'y a rien de meilleur pour « connaitre tout l'état de la question telle qu'elle était alors et au commen « cement de la secte »; v. Bossuet, *Histoire des Variations*, l. IX, n. 75.

(2) Mansi, *Coll. Conc.*, XXII, p. 477.

(3) Tiraboschi, op. cit., I, p. 78.

coi Poveri di Lombardia (1) e dopo del Preger tutti gli autori moderni nei brevi cenni, che consacrano agli Umiliati. Il De Stefano più esplicitamente: « Il decreto di scomunica di Lucio III come avvicina i Catari ai Paterini che hanno molto di comune, così assimila pure gli Umiliati ai Poveri di Lione; se pure non possa pensarsi che nel suo pensiero non formino tutta una cosa, dando alla particella « vel » un significato esplicativo e non disgiuntivo » (2).

Ma non ci pare che le parole del decreto conducano necessariamente a simile conclusione. È un'illusione il credere che in quell'arruffio di sette, onde brulicava l'alta Italia nella seconda metà del sec. XII, si distinguessero chiaramente i contenuti dottrinali di esse, i loro vincoli reciproci di origine, cosicchè l'enumerazione loro potesse essere fatta in base a tali criteri scientifici. Noi forse attribuiamo troppo agli uomini del sec. XII la scienza degli Inquisitori domenicani del XIII. Prova ne sia che nel 1203 in Verona, non dal popolo, ma dall'arciprete stesso gli Umiliati, lungi dall'essere accomunati coi Valdesi, sono identificati coi Catari (3). Nelle stesse liste di proscrizione importa alla curia sopra tutto di dire tutti i nomi dei colpiti, a costo anche di anatemizzare delle sette non più esistenti, perchè nessuno sfugga. Nel 1238 la scienza degli Inquisitori ha fatto gran passi; eppure il decreto di Federico II presenta ancora una confusione singolare di idee e di nomi (4). Mancando dunque in quegli uomini una distinta coscienza delle varie dottrine eretiche, sarebbe affatto improbabile che il materiale accostamento

(1) PREGER, *Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter* in *Abhandl. der hist. Classe d. Königl. Bayer. Akad. d. Wissensch.*, b. XIX, München, 1877, p. 211.

(2) A. DE STEFANO, op. cit., p. 861.

(3) « Suprascriptus dnus Archipresbiter precepit dicto Domenico citatori « et viatori suo et curie ut iret *ad Domum umiliatum et cazarorum seu pa-* « *tarum* aut pauperum lionum... »; « *dictis ereticis seu umiliatis vel cazaris* ». C. CIPOLLA, *Statuti rurali Veronesi* in *Archivio Veneto*, XXXVII, 1889, pp. 344-45.

(4) PERTZ, *Mon. Germ. Hist.*, *Leges*, II, p. 328.

dei due nomi non fosse cagionato che dalla manifesta analogia di significato dei due nomi? Ma nel decreto del 1184 può ravvisarsi anche una preoccupazione, che ci spiega il « vel » del decreto. Si pensi che il dire a quei tempi Umiliati equivaleva dire gli Umili, con un significato fresco di virtù, di santità, a guisa degli altri nomi di Poveri, Minimi, Minori. Si ricordi come all'odio, che la letteratura ecclesiastica mostra per gli eretici distruggitori dell'ordine sociale, si aggiunge sempre il dispetto, perchè questa gente sì esiziale si chiama e si fa chiamare con nomi che suonano santità e purità di vita. « Boni homines » infatti è il nome comunissimo dei Perfetti Catari; e S. Bernardo dice di essi: « Iactant se esse successores apostolorum et se « apostolicos nominant »; e li chiama « vulpes, versipelles, « hypocritae » (1). Il denunciare codesti presuntuosi e falsi cristiani, che si ammantano di santità, il mettere in rilievo la loro iattanza, era dunque abitudine dei tempi e il Concilio vi si conforma colpendo « eos qui se falso nomine mentiuntur »; e per ciò accosta gli Umiliati coi Poveri di Lione; vi avrebbe accostato una terza setta, che per avventura si fosse chiamata dei Minimi, dei Poverelli. È la categoria di quelli che assumono un nome di santità simulata, che il canone colpisce; si chiamino essi o Umiliati o Poveri di Lione.

Ma si osserva che del movimento Valdese quello degli Umiliati condivise le sorti (2). L'argomento suppone che si sia risposto affermativamente alla domanda: « se da una identità di vicende possa concludersi ad una identità di origine ». Ora lascio la considerazione che spesso un punto solo comune di

(1) S. BERNARDI *Opera omnia*, Mediolani, 1851, II, 1135 (sermo LXV, *De clandestinis haereticis*).

(2) « Essi entrano entrambi in iscena con delle finalità intieramente or- « todosse. Essi indirizzano lo stesso appello al papa e ne ricevono assoluta- « mente la stessa risposta. Identica l'attitudine di fronte a questo ordine pon- « tificio: dopo breve tempo finiscono per non tenerne più conto. Così la Chiesa « li colpisce scomunicandoli per la prima volta e insieme nel Concilio di Verona del 1184 ». A. DE STEFANO, op. cit., p. 863.

programma pubblico può coinvolgere in una medesima trafila di avvenimenti moti dottrinali diversi, e la diversità di dottrina nel caso nostro fu già rilevata. Ma identità piena di vicende non appare; anzi la differenziazione si trova su un punto di non lieve importanza, poichè mentre ai Valdesi il papa dà il permesso della predicazione, purchè sia fatta col beneplacito dei rettori delle chiese, agli Umiliati lo nega; vieta la predicazione pubblica e privata (1).

Rimane dunque il solo proposito di una vita più perfetta; e ciò è proprio di tutta l'epoca e di tutta l'Europa. Toccheremo più avanti del movimento contemporaneo nelle Fiandre delle Beghine e dei Begardi. Ricordiamo solo il grido: « Brot durch « Got! », che i primi Francescani, che arrivano in Germania, trovano già risuonare sulle labbra di uomini datisi alla vita di povertà (2). Che poi al precetto pontificio non si ottemperasse, che ne seguisse una condanna che spinse alcuni risolutamente verso lo scisma e l'eresia, ciò accadde perchè fu sempre vero che nessun divieto di uomini ha fermato di colpo movimenti popolari, e che ogni condanna precipita a peggio i più impulsivi, onde fu ben detto che sotto un certo riguardo la scomunica più che figlia è madre di eresia.

Nè si potrebbe invocare l'avvicinamento che il cronista di Laôn fa dei due gruppi, al quale il Müller annette grande importanza (3). Perchè non lasciare a tali accostamenti il valore, che spesso hanno, di una semplice illustrazione dei fatti che si narrano? Il cronista è francese e parla a francesi. Dopo avere a lungo discorso di un fenomeno singolare accaduto in Lione, lo dichiara con un fatto accaduto in Italia, analogo per certi lati

(1) « Set ne conventicula ab eis fierent signanter interdixit et ne in pu- « blico predicare presumerent districte inhibuit » *Chron. Laud.*, l. c.; v. sopra p. 5.

(2) H. Delacroix, *Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au quatorzième siècle*, Paris, 1900, p. 81.

(3) K. Müller, op. cit., p. 59.

più sensibili. E il cronista pare che escluda una più forte identità per il fatto stesso, che tace di un apostolato di Valdo in Lombardia; anzi in rapporto agli Umiliati lo esclude colle parole: « quidam cives eligentes quemdam modum reli- « giose vivendi.... ».

In quanto al tempo o all'occasione, da cui scaturì il movimento degli Umiliati, crede il De Stefano che bisogna con tutta verosimiglianza riferirsi al passaggio per la Lombardia di Valdo e dei suoi compagni recantisi al Concilio Lateranense nel 1179 (1). La cosa non parrà probabile, se ricorderemo che quel concilio ebbe inizio nel marzo del 1178 e che in quest'anno da parecchio tempo è edificata la casa di Brera, dove stanno raccolti « humi- « liati et humiliatae per Deum », in una specie di secondo ordine, sorto su dalla massa, chiamiamoli così, dei terziari. Ora il secondo ordine è già uno stadio intermedio nella evoluzione, che un moto ascetico generalmente compie in questi secoli, la massa dei terziari passando ad una comunità religiosa di carattere laicale, poi a forme sempre più rigidamente monastiche; il terzo ordine, in altre parole, mutandosi in un secondo ordine, quindi in un primo ordine, ultimo di tempo, primo in dignità, « propter « tonsuram ».

Gli Umiliati dunque non si connettono coi Valdesi in rapporto di effetto a causa; il che non vuol punto dire che non intercedessero rapporti, scoppiato il moto Valdese, come vedremo. Più che dipendenza di effetto, più che imitazione, v'è anticipazione e coincidenza, in quella guisa che si osserva tra i Poveri Cattolici e i Domenicani, S. Francesco e i moti riformatori del suo secolo. Tutto il fiorire di queste associazioni con fini pressochè identici rassomiglia a quelle scoperte scientifiche, che più dotti fanno nel medesimo tempo, non perchè è accaduto un reciproco plagio, ma perchè a tal grado ormai è venuta a trovarsi la scienza. Così ai nostri giorni, passi l'esempio, l'areoplano

(1) A. De Stefano, op. cit., p. 863.

non aveva ancor compiuto il suo giro superbo nell'aria per opera di ingegneri americani, che altri vi si libravano, fattura di aviatori francesi, di ufficiali italiani, di militari tedeschi.

La dimostrazione fin qui svolta allo scopo di negare speciali nessi fra i primi Umiliati e i primi Valdesi, ha già dato qualche concetto positivo intorno alla natura dell' ordine. Una nota ad ogni modo ormai spicca: che l'ordine può occupare un posto cospicuo nella storia dell'eresia medievale. Fu questo un lato del problema, che gli storici dell'ordine trascurarono completamente.

La condanna di Lucio III, il passo del *Chronicon Urspergense* non erano sfuggiti agli storici degli Umiliati dei secoli XVII e XVIII; ma ad essi che vedevano negli Umiliati un ordine approvato dalla S. Sede, benemerito della religione e dell'industria, ancora in vita ai loro tempi, parve quasi pensiero calunnioso il credere che il decreto si riferisse agli antichi Umiliati, di cui tessevano le vicende. Nessuna meraviglia che l'importanza dei documenti si attenuasse per il Puricelli ed il Sormani: volevano essi scrivere una storia che fosse a un tempo critica ed edificante, bene accetta alle suore Umiliate (1); ma il Tiraboschi e il Fumagalli se ne spicciano, mi pare, con una mossa troppo disinvolta. Lo storico bergamasco, dopo avere ricordato il decreto di Verona e la cronaca Urspergense, dice senz' altro che non è da confondersi questa setta ereticale di Umiliati, forse affine ai Valdesi, coll' ordine degli Umiliati, che nessuno vi è che non veda come il cronista abbia confuso il vero col falso e quanto si mostri male informato (2). Il Fumagalli par che dica che del decreto non glie ne cale e passa oltre: « Se prima di questi nostri sono stati al mondo altri « Umiliati, furono eglino eretici, messi perciò in un fascio da

(1) « Il presente libro più divoto che ingegnoso ». SORMANI, op. cit., p. 3. Per il PURICELLI, v. App. I, § II.
(2) TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 79.

« Lucio III papa coi Cattari, coi Patarini, coi Giuseppini, cogli « Arnaldisti e con altri tali da lui condannati con solenne decreto del 1184 » (1).

Eppure, a chi le voglia raccogliere, le stigmate dell'eresia sugli Umiliati appaiono numerose.

Un concilio, quello di Verona del 1184, li condanna (2); il popolo come tali in qualche luogo li sfugge (3); in tal altro se non li sfugge, li designa per eretici (4); il pontefice Innocenzo III loro ricorda mali passi dati nell'eresia (5); un cronista li dipinge come una setta costituita avversaria di Roma (6); Onorio III nientemeno che nel 1226 trova ancora presso degli Umiliati una regola che impone con forti parole di distruggere (7).

Ora quali correnti ereticali trovavansi in Lombardia verso la metà del sec. XII, avanti e contemporaneamente al rompere del movimento degli Umiliati? E quali rapporti si stabilirono precisamente fra eretici ed Umiliati?

L' opera dello Schmidt, *Histoire des Cathares* (8), punto invecchiata dopo sessant'anni dalla sua comparsa, ci dà un quadro quanto vivo altrettanto critico della bufera imperversante per due secoli e più sulla Europa occidentale per opera dei Catari. In Italia si era avuta la prima apparizione della setta nel 1030 cogli eretici di Monforte distrutti da Ariberto. Poi, pel resto del secolo, tutto ripieno della lotta delle investiture, aveva tenuto dietro un gran silenzio; ma fra il tramestio delle armi, i Catari si erano dilatati e rafforzati così da scoprirsi nel se-

(1) *Delle Antichità longobardico milanesi* cit., IV, 159.
(2) MANSI, *Coll. Conc.*, XXII, c. 477.
(3) MIGNE, *P. L.*, CCXIV, c. 788. V. avanti cap. III.
(4) V. avanti in questo capitolo.
(5) Cfr. TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 135.
(6) V. p. 25.
(7) GIULINI, op. cit., VII, p. 155.
(8) C. SCHMIDT, *Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois*, Paris-Genève, 1847-49.

colo XII come una Chiesa armata nella Chiesa, con la coscienza raggiunta di un'organizzazione europea. A partire dal 1150 la setta compie progressi terrificanti: essa raggiunge il massimo della sua potenza. Bonaccorso, il vescovo cataro convertito nel 1190, vede ripiene di eretici le città, i castelli, i borghi (1).

Trovansi numerosi a Firenze, che per causa loro è privata nel 1173 del vescovo (2); in Orvieto, dove nel 1163 per essi si inizia la inquisizione a base di esili, di uccisioni, di roghi (3); in Roma, dove stabiliscono scuole; in Verona, in Ferrara, in Faenza, ecc. (4). Così Raineri Sacconi, che ha dato verso la metà del Duecento la lista delle varie chiese catare, può contarne in Italia sei, divise non solo geograficamente, ma ancora aspramente discordi in merito alle dottrine: « Ecclesia Albanensis vel de Desenzano », la piccola borgata sul lago di Garda, con seguaci sparsi per la Lombardia, ma numerosi specialmente in Milano, Verona e Desenzano. Erano dualisti, ma poi passarono insensibilmente al monarchismo. « Ecclesia de Concorreso » (il paese presso Monza). Erano i più numerosi sparsi per tutta la Lombardia, come anche i più temperati. L'enunciazione della loro dottrina, come appare dai trattati del tempo, non si discosta molto da quella del dogma cattolico: « Heretici de Concorreso « credunt et predicant tantum unum bonum Deum omnipotentem, « sine principio, qui creavit angelos et quattuor elementa, et « dicunt quod Lucifer et complices eius peccaverunt in celis, set « unde processerunt eorum peccata dubitant ». « Ecclesia Baiolensis », coi centri più attivi di Mantova, Brescia, Bergamo, Firenze. « Ecclesia Vicentina sive de Marchia », diffusa nella marca di Vicenza, Verona, Aquileia, Treviso. « Ecclesia Flo-

(1) « Nonne iam civitates, suburbia, villas et castella huiusmodi pseu« doprophetis plena esse videmus? ». Così in un punto ripieno di spirito bellicoso della *Manifestatio haeresis Catharorum*, in MIGNE, *P. L.*, CCIV, p. 778.

(2) G. RISTORI, *I Paterini in Firenze nella prima metà del secolo XIII* in *Riv. stor. crit. delle Scienze Teolog.*, II, 1906, p. 11.

(3) L. FUMI, *I Paterini in Orvieto* in *Arch. Stor. It.* XXII, 1875, p. 56.

(4) SCHMIDT, op. cit., I, p. 146.

rentina ». « Ecclesia de Valle Spoletina » (1). Come appare, i focolari dell'eresia, punto osteggiata dai poteri pubblici, trovansi senza distinzione alcuna in città guelfe e ghibelline.

Milano può dirsi il capoluogo della chiesa catara in Italia. I documenti che ne fanno fede non sono nè pochi, nè debolmente significativi. Ne raggruppo alcuni.

L'anno 1167 a S. Felice di Caraman, non lungi da Tolosa, ha luogo un concilio di Catari. Vi intervengono vescovi catari, venuti dalla Lombardia e da Milano, e l'intervento di questi « boni homines » è accolto con gioia e salutato con grida (2). S. Galdino, arcivescovo di Milano, muore nel 1176 in pulpito, dove sta disputando con eroico coraggio contro gli eretici (3). Un teste alquanto più tardivo, ma che certo può riferirsi anche a questi anni, sulla fine del sec. XII dice che: « Bene noverat « apud Mediolanum septedecim sectas a se invicem divisas et « adversas, quas ipsi eciam de sua secta omnes damnabant et « eas mihi (dice Stefano di Borbone, col quale parlava il reduce da Lombardia) nominavit et differencias eorum » (4). Di Milano, più brevemente, da altri contemporanei si dice: « Erat ci« vitas illa omnium haereticorum, Paterinorum, Luciferanorum, « Publicanorum, Albigensium, usurariorum refugium et recepta« culum » (5); « Fovea haereticorum » (6); « Ubi diversarum

(1) J. GUIRAUD, *Cartulaire de Nôtre Dame de Prouille. L'Albigéisme Languedocien aux XII^e et XIII^e siècles*, Paris, 1907, p. CXXIX. Fra le chiese Catare si nomina anche « Ecclesia de Bulgaria », che viene ritenuta generalmente come la Bulgaria in senso moderno. Ma non sarà piuttosto la Burgaria, regione del contado milanese?

(2) E. COMBA, *Histoire des Vaudois d'Italie depuis leurs origines jusqu'à nos jours*, Paris, 1887, p. 57.

(3) SASSI, *Archiep. Mediol. Series*, Mediolani, MDCCLV, II, p. 581.

(4) STEPHANUS DE BELLAVILLA (De Borbone), *De septem donis Spiritus Sancti* in D'ARGENTRÉ, *Coll. Judiciorum de novis erroribus*, Lutetiae Parisiorum, MDCCXXVIII, I, p. 86.

(5) MATTHAEI PARISIENSIS *Historia maior*, Londini, MDCXL, p. 433.

(6) RÖHRICHT, *Briefe des Jacobus de Vitriaco* in *Zeitschrift f. Kirchengesch.*, 1893, p. 97; v. Append. II.

" haeresium primatus agebatur " (1). Nel 1212 Innocenzo III muove ai consoli e al popolo della città acerbissimi rimproveri: i Milanesi sono fautori aperti di eretici, e Milano una sentina di tutti gli errori. « Facti estis haereticae pravitatis praecipui « defensores. Nec solum vulpeculas memoratas non capitis, verum « usque adeo fovetis et defenditis eosdem ut apud vos mutatae « sint de vulpibus in leones et de locustis in equos ad praelium « praeparatos, dum vobis faventibus doctrinae suae fermentum « publice praedicare non metuunt... Unde cum de aliis mundi « partibus a zelatoribus fidei expelluntur, ad civitatem vestram, « quasi quamdam erroris sentinam, confugiunt, ubi pro religione « suscipitur quidquid discordare a fide catholica demonstratur » (2).

Ora (fatto strano) mentre nelle altre città dell' Italia, della Toscana, dell'Umbria e della Romagna, noi scorgiamo le due fazioni, l'ortodossa e l'eterodossa, venire alle mani, muoversi sulla scena i due avversari e degli eretici possiamo seguire le vicende ininterrotte, a Milano uno dei contendenti ci sfugge. Si sa che è una « fovea haereticorum »; ma chi precisamente siano questi eretici, dove abitino, quale vita conducano, rimane nella oscurità. S. Galdino conduce una gran battaglia contro dei nemici per noi invisibili, di cui non afferriamo la fisonomia. Ora io credo di potere additare, se non una frazione schietta di questi eretici milanesi e lombardi, una corrente che ad essi attinge precisamente negli Umiliati, e con ciò di tracciare, se gli argomenti da me addotti parranno validi, qualche linea, ancora non scritta, sull' eresia lombarda avanti S. Domenico e la Inquisizione.

(1) Framm. d'autore presso Urstisius, II, p. 90, citato in Schmidt, op. cit., I, p. 142.

(2) Migne, *P. L.*, CCXVI, c. 711. Nè il rogo acceso nel 1240 per degli eretici dal podestà Oldrado di Tresseno significherà resipiscenza, ma piuttosto atto politico dettato da timore. Scrive un cronista contemporaneo: « Mediolanenses tunc temporis formidine poenae potius virtutis amore haereticos, « qui civitatem suam *pro magna parte inhabitabant*, ut famam suam redi« merent et accusationi imperiali liberius responderent, combuxerunt ». Matthaei Parisiensis, op. cit., p. 542.

Argomento così. I Catari circa la metà del secolo XII pullulano in Milano; e poichè il nome di cataro non si ritrova in alcun documento locale, sono da ricercarsi i seguaci della setta sotto l'altra denominazione corrente in Italia di « Patarini », nome che non è ancor sinonimo di eretico in genere, possedendo negli atti pubblici, presso del popolo il significato suo ben definito. Ma gli Umiliati appariscono appunto per Patarini organizzati. Se tale affinità degli Umiliati coi Catari sia solo estrinseca per alcuni atteggiamenti o ancora dottrinale, lo mostreranno altri argomenti.

I documenti ufficiali della Chiesa stabiliscono l' identità fra Catari e Patarini. È noto il canone del concilio Lateranense III, tenuto in Roma nel 1179, che porta la condanna degli Albigesi: « Haeretici, quos alii Catharos, alii Patrinos, alii Publicanos, alii « aliis nominibus vocant » (1). Negli annali di Simone della Tosa è segnalata a Firenze nel 1117 « la resia dei Paterini », e negli *Annales Florentini* si legge: « 1173, 17 kal. Madii, indic« tione VI, propter Paterinos admissum (amissum) est officium « in civitate Florentina », cioè il 13 febbraio di quest' anno la città fu colpita d'interdetto a motivo dei Paterini. Ora i processi che si fecero più tardi contro questi Paterini provano con tutta sicurezza che si tratta di pura eresia albigese (2). Già avanti il 1161 in Orvieto erano giunti dei Paterini a predicar dogmi e costumanze apertamente catare (3). Stefano di Borbone, che nelle sue opere ha distinto accuratamente le varie sette ereticali, stabilisce sempre una sinonimia tra Albigesi e Paterini: « Haeretici nostri temporis, Valdenses scilicet et Albigenses, « dicti Paterini vel Bulgari ». Gli Albigesi « dicuntur etiam « a Lumbardis Gazari vel Pathari » (4). Ancora nel Duecento, quando il nome di patarino va allargandosi ad un significato

(1) Mansi, *Coll. Conc.*, XXII, 232.

(2) G. Ristori, op. cit., p. 14 sgg.

(3) L. Fumi, op. cit., p. 55.

(4) D'Argentré, op. cit., I, p. 90.

generico, Innocenzo III nelle sue lettere od usa il nome di paterino come sinonimo di cataro (scrive infatti al podestà e ai consoli di Treviso: « Attendentes a falsis prophetis, qui veniunt « ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi ra- « paces, praesertim ab impiis Manichaeis, qui se Catharos vel « Paterenos appellant ») (1) o distingue i Patarini nella gran massa degli eretici e li bolla come i più temibili, ed erano allora i Catari (scrive alle popolazioni del patrimonio di S. Pietro: « Servanda in perpetuum lege sancimus ut quicumque hae- « reticus, et maxime Paterenus, in eo fuerit inventus protinus « capiatur ») (2).

D'altra parte sotto il nome di Patarini non possono intendersi per nessun modo i Valdesi. Lascio lo Schmidt, che nega recisamente la possibilità di tale scambio (3). Nel 1186, e prima, quando (come vedremo) gli Umiliati compaiono per Patarini, i Valdesi erano ortodossi, solo disobbedienti e il popolo non poteva loro dare l'epiteto che designava l'eretico aperto. D'altra parte, siamo noi certi che verso il 1180 già esistessero qui i Poveri Lombardi? Pare che il trattato *Supra stella* pubblicato dal Döllinger ci permetta di rispondere negativamente (4). Ad modo il popolo distingue dai Patarini i Poveri di Lione, questi ultimi designando col loro nome di « Pauperes de Liono », « Pauperes Lumbardi » (5) e chiama gli Umiliati col nome di Paterini.

Infatti l'identità fra Umiliati e Paterini è stabilita innanzi tutto da quattro documenti. Il primo in ordine cronologico è del 1186;

(1) MIGNE, *P. L.*, CCXV, c. 1147 (1207 apr. 22, *Gloria nominis vestri*).
(2) MIGNE, *P. L.*, CCXV, c. 1226 (1207 sett. 22, *Ad eliminandam*).
(3) « Suivant quelques écrivains le nom de Patarins ne doit désigner que « les Vaudois d'Italie; c'est une erreur, réfutée par tous les anciens docu- « ments; les dualistes sont indifféremment appelés Cathares ou Patarins, et « toujours expressement distingués des Vaudois ». SCHMIDT, op. cit., II, p. 280.
(4) I. DÖLLINGER, *Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters*, München 1890, II, p. 64 sgg.
(5) F. TOCCO, *Dante e l'eresia*, Bologna, 1889, p. 10 e doc. n. 11.

ma è certo che l'identità risale ad anni avanti, come ormai da tempo parecchio è costruita la casa di Brera, cui il documento si riferisce. Un Ambrogio Cagapesto, a nome del nipote Giacomino, paga ad Alberto, rettore della chiesa di S. Eusebio, posta nella brera del Guercio vicinissima alla casa degli Umiliati di Brera, l'affitto di due case situate nella medesima braida del Guercio e confinanti coi Patarini. La prima infatti di queste case « coheret a mane de Patarinis »; la seconda « coheret a « mane et a meridie de Patarinis » (1). Nel secondo documento, del 1214, la « domus et colegium Patarinorum sive Humiliatorum « de Campo de Insula », sul quel di Como, vende all'abbadessa Anastasia del monastero di S. Faustino i beni che ha in Lavedo nel territorio di Isola (2). Un terzo, del 1226, ricorda una vendita fatta in un paesello presso Dongo, Consiglio Rumo, a Beldì, « humiliate et patarine », che riceve a nome « suarum sororum « silicet congregationis et collegii domus patarinarum sancti « Gregorii de concillio Rumi de plebe Dugni » (3). In un quarto, del 1236, un ser Angelerio, Pietro e Beltramo, figli del fu ser Pagano Scrosati, cedono al monastero di Chiaravalle dei diritti su di una casa, di cui danno le coerenze: « cui domui coheret « a mane et a sero via, a meridie patarinorum santi Caremari, « a monte fossatum communis Mediolani » (4). È la casa degli Umiliati di S. Calimero, di cui si ha memoria già nel 1228 (5). Il nome di Patarini dato agli Umiliati è raccolto anche da Jacopo di Vitry nel 1216. Nella lettera infatti, in cui descrive il suo soggiorno a Milano, ricorda che gli Umiliati « a maliciosis et saecu- « laribus hominibus patroni (paterini) nuncupantur » (6).

(1) V. doc. I.
(2) V. doc. II.
(3) V. doc. III. È questa una nuova casa da aggiungersi a quelle indicate negli indici dell'opera di S. MONTI, *Atti della visita pastor. dioces. di f. Feliciano Ninguarda vescovo di Como*, Como, 1895-98.
(4) V. doc. IV.
(5) SASSI, op. cit., II, p. 679.
(6) V. Append. II.

A queste testimonianze se ne aggiunge un'altra ancora, in cui appare come sinonimo di Umiliato l'epiteto solito a darsi ai Catari di « boni homines », epiteto che rispecchia la loro credenza di essere la vera Chiesa, i soli seguaci di Cristo. È famoso nella storia dell'eresia albigese il concilio di Lombez, dove furono esaminati e condannati « eos qui faciunt « se nuncupari boni homines » (1). Numero straordinario di testimonianze sui « boni homines, boni christiani, bonae mulieres » Catari e Catare, ci danno i documenti pubblicati dal Döllinger. Serva ad esempio: « Petrus et Guillelmus Auterii « in Como fuerant recepti in sectam bonorum hominum. Dice- « bant quod ipsi tenebant viam et vitam Dei et apostolorum, ita « quod non iurabant nec menciebantur et quod non comedebant « carnes, caseum vel ova et quod faciebant magnas abstinentias « et magna ieiunia » (2). Ora ritroviamo in un documento del 1215 che la fraternita degli Umiliati passa in Milano appunto per la fraternita dei Buonuomini della città. Nel 1215 ser Enrico e Bottazzo Soresina, Ruggero e Menadrago vendono a frà Pietro « de Strimido » una casa nel sito di Senadogo, che accetta « no- « mine ministrorum seu praelatorum fraternitatis seu congrega- « tionis Bonorum Hominum sive Humiliatorum dicte civitatis » (3). Possiamo per giunta qui ricordare il documento veronese del 1203, sopra riferito, che accenna « dictis ereticis seu umiliatis « vel cazaris » (4).

Se non che studiando spassionatamente le ragioni per cui è avvenuta la sinonimia fra il nome di cataro e di patarino s'affaccia una difficoltà. Ahimè! quante volte lo studioso coscienzioso di storia deve avere il triste coraggio di Penelope,

(1) Mansi, *Coll. Conc.*, XXII, 159; F. Glaser, op. cit., p. 32.

(2) I. Döllinger, op. cit., II, p. 27. A p. 22 « Dicta Raymunda fecit « sibi mentionem de bonis hominibus, videlicet de illis qui vocantur haeretici ». Ancora a pp. 37, 136, 165, 195, 208, 212, 214, 225, 250, 369, 392, 394.

(3) V. doc. V.

(4) V. p. 30.

che infrange un lungo e meditato lavoro! Non crediamo tuttavia sia questo uno dei casi.

Si potrebbe infatti obbiettare che è ben vero che l'identità del suono (cataro, pataro; patarino, catarino) doveva presto stabilire identità di concetto fra i due nomi; che il Pellegrini esprime come probabile l'ipotesi che il nome di patarino fosse legato fin dalla prima origine alla significazione di cataro, essendo stati chiamati primamente patarini i Catari di Monforte condotti a Milano da Ariberto (1); tuttavia anche Arialdo e i suoi seguaci son chiamati catari (2), più per analogia di atteggiamenti esteriori, che correvano fra la dottrina dei Catari e dei riformisti opposti al matrimonio dei preti, che per una dipendenza dottrinale di Arialdo dai Manichei. Siamo così costretti ad indagare quali altri fatti accostano gli Umiliati Patarini ai Catari, a stabilire più sottilmente i rapporti, che corrono fra gli uni e gli altri.

Ricordo l'osservazione preliminare. Milano in questo tempo è ripiena di Catari o Patarini e gli unici Patarini che si riscontrano sono per l'appunto gli Umiliati. È giuocoforza dunque o ammettere che gli Umiliati partecipano della corrente catara o rinunciare a trovare cenni dell'esistenza concreta di quella setta pur vigorosissima e fecondissima nel suo multiforme apostolato.

Ma esistono note decise implicanti rapporti fra le due schiere.

Quali sono i tratti caratteristici che il cronista dà della vita religiosa dei Catari? Essi avanti i Valdesi fanno consistere la loro vita di perfezione nell'astensione dal lusso, dai giuramenti, dalle menzogne, dai tribunali, cosicchè definiscono in tal modo la loro vita religiosa: « Inprimis communiter dicunt de seipsis « quod ipsi sunt boni christiani, qui non iurant, nec menciuntur, « nec maledicunt alicui, nec occidunt nec hominem nec animal « nec aliquid quod habeat vitam respirantem et quod ipsi tenent

(1) C. Pellegrini, *I Santi Arialdo ed Erlembaldo*, Milano, 1897, p. 111.

(2) C. Pellegrini, op. cit., p. 112.

« locum apostolorum » (1). La solenne promessa, che il credente fa prima di ricevere l'iniziazione, è sempre di questo tenore: « Quod ulterius non comederet carnes, nec ova, nec ca« seum, nec aliquam uncturam nisi de oleo et piscibus, quod « non iurarent, nec mentiretur nec libidinem exerceret toto tem« pore vitae suae » (2). I « boni homines » di Lombez (1165) dicono fra l'altro: « Quod non debebant omnino iurare per ali« quod sacramentum » (3). Il concilio di Verona (1184), stabilendo la inquisizione episcopale e dovendo indicare i criteri per un giudizio sicuro sugli eretici, dopo aver detto che gli « occulta « conventicula celebrantes seu a communi conversatione fidelium « vita et moribus dissidentes », devono senz'altro essere denunciati al vescovo, soggiunge: « si qui vero ex eis iurationem « superstitione damnabili respuentes iurare forte noluerint, ex « hoc ipso haeretici iudicentur » (4).

Ora la preoccupazione, sorta avanti i Valdesi e intimamente catara, di non giurare è fortissima presso gli Umiliati. Sappiamo già del cronista di Laôn (5). Inoltre nel 1201, quando cioè il giuramento non è ancora un'arma per il Comune, onde obbligare i terziari ad assumere obblighi gravosi, nè gli Umiliati possono quindi domandare l'esonero per motivi economici, Innocenzo III deve soffermarsi a lungo, con una sproporzione impressionante col resto della lettera, a dimostrare che non ogni giuramento è illecito ed il lungo brano pare un futuro capitolo della *Summa adversus Catharos* del domenicano Moneta. Il modo di agire poi finemente diplomatico del papa ci avverte che egli sa di avere innanzi gente ostinata a non giurare mai. A costoro che assolutamente rifiutano di giurare Innocenzo dice con istudiato or-

(1) Ch. Molinier, *L'Église et la société cathare* in *Revue Historique*, to. XCV, 1907, p. 227.
(2) J. Guiraud, op. cit., p. LXVIII.
(3) Mansi, *Coll. Conc.*, XXII, 159.
(4) Mansi, *Coll. Conc.*, XXII, 478.
(5) V. p. 5.

rore: « Non vi lasciate trasportare a giuramenti! L'Evangelo condanna il giuramento ». E giù tutta una filza di testi ben noti e cari agli Umiliati. « Tuttavia, soggiunge, non temete di giurare, « si ingens et urgens necessitatis articulus vos compellat »; assicura cioè condizioni tali che in pratica può dirsi il giuramento soppresso (1). Secondo le parole di Giovanni di Brera, verso la fine del sec. XII i sospetti si addensano sugli Umiliati, obbligandoli a portarsi a Roma, anche per il rifiuto che essi opponevano di giurare. Significativo potrebbe anche sembrare un passo della regola degli Umiliati « Omnis boni principium », data da Innocenzo III nel 1201. Dopo avere imposto il silenzio con tutti su quanto si fa o si dice nella società (preoccupazione che non può non colpirci) si soggiunge: « sed quasi « iurassent, illud perpetuo cellent » (2). Il non tradire la setta con rivelazioni inopportune era uno degli obblighi più sacrosanti per un eretico; tuttavia parrebbe che neppure in questo casi si osi ricorrere al giuramento, come avviene presso dei Catari.

Un'altra nota, comune ai Catari ed agli Umiliati e che contrappone gli uni e gli altri ai Valdesi, è l'obbligo e la pratica del lavoro. Mentre infatti i polemisti cattolici dicono dei Valdesi che se ne vanno pellegrinando senza lavorare, solo vivendo di elemosine, dei Catari riferiscono che si distinguono avanti tutto per la loro vita laboriosa ed opposta a quella degli apostoli che non furono mai trafficanti (3). In realtà numerosi erano nella Linguadoca gli « operatoria haereticorum ». Queste parole potrebbero ripetersi alla lettera degli Umiliati: la descrizione che Umberto di Romans ne dà è la descrizione di vere case di lavoro, di vere « congregaciones laborantium » (4). E non è coincidenza di fatto, ma ancora atteggiamento di coscienza, perchè per gli uni e per gli altri il lavoro non è solo mezzo di sov-

(1) Tiraboschi, op. cit., II, pp. 129-131.
(2) V. doc. LXII, cap. XVI.
(3) Moneta, op. cit., p. 396.
(4) V. Append. II.

venire alle necessità dell'esistenza, ma ancora l'adempimento di un precetto imposto all'uomo, al quale nessuno può sottrarsi (1).

Inoltre sappiamo che i Catari digiunavano rigorosamente in tre epoche dell'anno: Avvento, Quaresima, e da Pentecoste al giorno dei Santi Pietro e Paolo. All'infuori di questo tempo, essi digiunavano tre volte per settimana, cosicchè i Catari si presentano al popolo sopra tutto con questo particolare: « Erant « de illis bonis hominibus qui dicebantur heretici et vivebant « bene et sancte et ieiunabant tribus diebus in septimana et « non comedebant carnes (2) ». Ora l'astinenza delle carni si trova certo presso tutti gli ordini, benedettino, premonstratese, ecc.; ma il particolare che, all'infuori dei tempi di digiuno continuato, si digiuni « tribus diebus in hebdomada », io non lo ritrovo che presso gli Umiliati (3); non presso i Benedettini, non presso i Cistercesi, non presso i Premonstratesi, non presso i Domenicani.

E ci pare che aggiunga una prova il racconto dell'abate di Ursperg, che non merita tanto facilmente il rimprovero di confuso ammasso di notizie: ciò d'altronde non si accorderebbe troppo col fatto che Burcardo visse parecchio tempo a Roma intorno al 1198 e fu a Roma anche dopo creato abate nel 1210. Burcardo nella sua narrazione pare che dia uno sguardo alle condizioni della Chiesa universale. Quando il mondo, scrive, stava per perire, ecco sorgere due nuovi ordini, i Francescani e i Domenicani, per far fronte ai due grandi nemici della Chiesa. Noi sappiamo come nella mente di tutti questi nemici sono gli Albigesi e i Valdesi, tanto che si forma adesso il binomio: « Adversus Catharos et Valdenses ». Ora l'abate nomina i Poveri di Lione (i Valdesi) e gli Umiliati. Più oltre contrappone a ciascuna setta eretica l'ordine che è quasi sorto per volere del papa, perchè, facendo propri gli ideali della setta, durando

(1) V. avanti cap. III.
(2) J. Guiraud, op. cit., p. LXXII.
(3) V. doc. LXII, cap. XXIX.

nell'obbedienza del papa, tolga ogni efficacia ai dissidenti. Orbene di fronte ai Valdesi, che inculcano sopra tutto la vita povera, mette i Francescani. Di fronte all'altra setta, che predica, che esercita funzioni sacre e la confessione, che è organizzata in perfetti e credenti (non ci parrebbe di dover ravvisare i Catari?) mette i Predicatori di S. Domenico. Ora la setta che il papa vuol combattere coi Predicatori è detta da Burcardo degli Umiliati. Per altro gli Umiliati appaiono dalla cronaca organizzati in perfetti e credenti, ricevere la confessione non dai sacerdoti cattolici, ma dai loro capi. Ora è certo che nel 1218 la distinzione tra perfetti e credenti non s'è ancora verificata nei Valdesi (1), che i Valdesi per moltissimo tempo s'accontentarono di predicare, lasciando i fedeli nei quadri della Chiesa di Roma (2), che ancora dopo la morte di Valdo, ai tempi della conferenza di Bergamo (1218), destinata a comporre i dissidii approfonditisi tra Valdesi di Lione e Poveri di Lombardia, i Leonisti inculcano di ricorrere per la confessione ai preti cattolici, mentre i Poveri Lombardi la rifiutano con parole vibrate: « Cum eram parvulus loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus, quando autem factus sum vir « evacuavi quae erant parvuli.... Nec etiam, licet Valdesiani in « hoc nos vellent cogere, volumus confiteri » (3).

Nè dobbiamo dimenticare l'estrema facilità con cui in questo secolo si potevano ingrossare le file della nuova Chiesa. Alla lettura di documenti pubblicati dal Tocco (4) noi ci meravigliamo che alla fine nientemeno che del Duecento, nel 1295, in Milano si sia ancora così facilmente catari, poi si riabbracci di nuovo la fede cattolica e poi ancora si ritorni agli eretici. Ci meravi-

(1) P. Alphandéry, op. cit., p. 135.
(2) G. Bonet-Maury, *Les précurseurs de la Reforme et de la liberté de conscience dans les pays latins du XII^e au XV^e siècle*, Paris, 1904, p. 78.
(3) *Rescriptum haeresiarcharum Lombardiae ad Leonistas in Alamannia* in Döllinger, op. cit., II, p. 51.
(4) F. Tocco, *Nuovi documenti sui moti ereticali tra la fine del sec. XIII e il principio del XIV* in *Arch. Stor. Ital.*, ser. V, vol. XXVIII, 1901, p. 97.

gliamo che tali colpe siano punite con una mitezza, che significa quanti ostacoli si opponessero al perseguire gli eretici catari, anche dopo avvenuta l' uccisione di S. Pietro di Verona e bandita la crociata domenicana. Fatale conseguenza del radicalismo della dottrina manichea, era subito sorta nei Catari la distinzione tra Perfetti e Credenti. Anche Budda per ciò stesso che nella sua predicazione tendeva alla soppressione del genere umano e del mondo, aveva visto scindersi i suoi seguaci in due classi, gli « Sramanas », asceti perfetti, e gli « Oupasakas », che, onorando gli « Sramanas », vivevano però nel mondo, a norma del mondo. Così nella chiesa dei Catari la rigida intransigenza dei precetti imposti ai Perfetti s'accompagnava colle più compiacenti transazioni verso dei Credenti. Questi appartenevano alla chiesa dei Catari mediante una fede quasi priva di opere; solo promettevano di abbracciare la vita morale superiore, se non altro, in punto di morte ricevendo il *Consolamentum* (la famosa *Convenenza* catara non è altro che un tal patto). D'altra parte è bene ricordare che accanto alla corrente manichea dualistica, che affermava l' esistenza dei due principi supremi, il Bene e il Male, ugualmente potenti ed eterni, stava l' altra, senza confronto più mite, dei monarchisti, che, pur ammettendo l' opposizione fra il Bene e il Male, credevano al finale trionfo del primo e rappresentavano semplicemente un'alterazione della dottrina cattolica; scuola che aveva attecchito più propriamente in Italia, in contrapposto della Francia (1).

Ma penetriamo nelle riunioni dei Catari, dove convengono i Credenti. Chi seguisse nei rituali della chiesa le Cerimonie per l' iniziazione catara, cioè la tradizione del Simbolo e del Pater, l'esortazione accompagnatoria, non troverebbe nulla che suoni eresia, neppure alcuna ambiguità di linguaggio (2). L' anziano (così chiamano il Perfetto che presiede la cerimonia) invoca il

(1) I. Vidal, *Doctrine et morale des derniers ministres albigeois* in *Rev. des Quest. Hist.*, 1909, avril, p. 359.
(2) J. Guiraud, op. cit., p. CLXV.

Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo, come se i Catari ammettessero il dogma della Trinità; in nome di questa promettono la benedizione divina e chiedono la fedeltà del credente. È insomma e non alla presenza di avversari, ma di altri Perfetti ed amici di questi, nella cerimonia ereticale per eccellenza è un linguaggio pienamente ortodosso.

Usciamo da queste riunioni e passiamo all'aperto, nelle città, nei castelli, nei borghi, che, al dire di Bonaccorso, son pieni di questi falsi profeti. Attorno ad essi si addensa la folla, che risente in loro gli accenti di Arialdo, di Pier Damiani, di Arnaldo da Brescia, di Bernardo, voci indimenticate, che hanno già sollevato un' onda di aspirazioni non ancora quetate. Si addensa la folla degli artigiani infimi, coloro che in Francia passano in numero sì grande alla setta da divenire sinonimo il nome di « tisserant » con quello di cataro. La predicazione pubblica dei Catari non è dogmatica, ma morale, apparentemente per intero ortodossa; anzi, in tutti i casi, con ogni energia, essi proclamano di combattere gli eretici. Inculcando con efficacia strana la rigida osservanza della mortificazione evangelica, traducono in parole quel bisogno oscuro di rinuncia, che si agita nel fondo della coscienza degli uomini di questo secolo, degli sfruttati sopra tutto e che prossimamente la predicazione di penitenza, fatta ogniqualvolta nel mondo cristiano si prepara una crociata, ha rafforzato. Sono così uomini, donne, famiglie che finiscono per passare ad essi, ai nuovi veri ministri di Dio e del Cristo.

D'altronde si sa anche d'un'altra forma d'apostolato dei Catari. Nella Francia meridionale sul finire del sec. XII e nel XIII dei Perfetti avevano case dove lavoravano pelli e boldroni e preparavano la lana; delle Perfette dirigevano asili dove si filava, si tesseva, si vendevano stoffe ai Credenti. A queste case accorrevano giovani uomini e donne per apprendere l'arte e con l'arte finivano per abbracciar la dottrina dei capi. Più d'un teste, sul principio del Duecento, dice che era entrato nelle case dei Perfetti « causa discendi officii pellipariae »; che fanciullo « suebat

« in operatorio haereticorum et audivit praedicationem eorum et « adoravit eos » (1). Indice sicuro di questo passaggio, che si compie non in un unico centro, ma in tutta una regione, « in « civitatibus Lumbardorum », resta sopra tutto la vita più fervorosa, che si attua nell'astenersi dai giuramenti, dalle menzogne, dai tribunali, nel convenire insieme periodicamente, nel tenere cioè « conventicula », dond'è escluso il sacerdote della Chiesa ufficiale.

Ci pare d'aver soprassegnato uno dei fattori (e dei più forti) che hanno dato vita al moto degli Umiliati; ma certo altri e molteplici non devono essere mancati, dei quali alcuni intravvediamo, alcuni non ci sarà mai dato di cogliere. L'uomo non dovrebbe un giorno o l'altro spezzare dolorosamente la balda fiducia della sua mente a vent'anni per non sentire con amarezza come troppe volte folleggia davanti a mille problemi; bambino che spiega a sè stesso compiutamente e con ingenua serenità gli enigmi della vita. Sino a qual punto i moti patarini del secolo XI, il moto arnaldista del XII, cui accennammo nella introduzione, avranno preparato il terreno, si saranno mescolati col movimento, che si è visto erompere vigoroso dopo la seconda metà del sec. XII? Le fonti, che possediamo dei primi due moti, non servono altro che a farci porre il problema senza poi soccorrerci di una risposta. Il Müller stesso, a proposito degli Arnaldisti, confessa che se ne sa così poco da far parere arrischiata ogni conclusione che non sia generica (2). In realtà è un arruffio tale di sette ed una confusione tale di dottrine che ci parve opera ancor fortunata ritrovare quel tanto di caratteristiche interne ed esterne, che armonizzando senza sforzo fra loro ci dessero un ritratto non al tutto evanescente.

Altri fattori però, d'indole diversa da quella sin qui considerata, dovettero cooperare a dar vita al moto che studiamo;

(1) J. Guiraud, op. cit., p. CCLXXIV.
(2) K. Müller, op. cit., p. 58.

poichè ci pare fuor di dubbio che il moto degli Umiliati toccava sopra tutto una classe che soggiaceva a crisi penosa, la classe operaia dei « laboratores », ed altresì si allargava, indice di speciali bisogni, fra il ceto femminile. Tre fattori dunque, che noi distinguiamo nettamente per necessità di trattazione, ma che in realtà dovevano, attesa l'estensione straordinaria del moto, volta volta accentuarsi o sparire, così da giustificare opposti giudizi dei contemporanei sull'essenza di esso.

Sarà da trattarsi più avanti, nella seconda parte di questo lavoro, della classe operaia. Qui basti più che fuggevolmente ricordare che i primi Umiliati vengon su dagli ultimi strati sociali, dal ceto dei lavoratori (basterebbe solo l'esame dei nomi dei primi documenti). Essi lavorano, non per fuggir l'ozio, come dicono i cronisti quattrocenteschi, ma per poter sfamarsi. È un proletariato, un artigianato minuto che, ancora non possiede una personalità civile, a cui si vieta ogni forma di associazione civile, cui rimane solo l'associazione religiosa. Questa ritorna agli umili operai, di fronte ai « mercatores » e ai loro nunci che distribuiscono la materia prima nelle singole case per poi ritirarla e gettarla sul mercato, la solidarietà che si era spezzata, quando dai diversi punti del contado era avvenuta un'immigrazione nella città, ricca di attrattive, rifugio ai servi fuggiti dai signori. È il capitalismo dei « mercatores » coi suoi salari di fame e lo spauracchio del rifiuto della materia prima ai ribelli, che fa sognare una forma di vita associativa, in cui non si debba più temere per l'esistenza nel vicino domani, ma in cui un piccolo capitale raccolto assicuri la materia prima e, togliendo l'incubo della consegna settimanale all'incettatore, renda possibile aprire una piccola bottega accanto alla casa.

Quanti sperduti nel turbine vorticoso della vita cittadina, che già nel sec. XII è ben lontana dalla triplice classificazione rigida di classi, ma è tutto un salire e scendere di fortune con l'inevitabile gettito all'infuori dei vinti, quanti dovevano sorridere alla visione di una simile vita di quiete spirituale, di la-

voro! Quante, sopra tutto, giovanette e donne dovevano tendervi come ad asilo di salvezza!

Le condizioni della donna in questo secolo spiegano non poco, a nostro parere, il sorgere e l'allargarsi del moto. Le lunghe guerre cogli Hohenstaufen, e principalmente col Barbarossa, le lotte sanguinose di Comune e Comune mietevano largamente vite di uomini nella città e nel contado; altri molti il sentimento religioso, l'amore di avventure, la bramosia di lucro facevano crociati; non pochi percorrevano instancabili per mesi e mesi l'Europa trafficando e preparando la gloria prossima del commercio italiano. Questi fatti dovevano creare un numero considerevole di derelitte. Nè molto più felice era la condizione della donna, anche se la famiglia non fosse violentemente spezzata. Il desiderio di conservare uniti i patrimoni famigliari nei maschi e di non fare uscire la ricchezza dalla cerchia comunale faceva sì che fosse data alla donna piccola dote. Non poche erano le limitazioni alla sua capacità giuridica; perpetua la tutela del padre, del fratello, dell'agnato e del marito. « Sine mun« dualdo mulier vivere non potest, sicut piscis sine aqua » (1). Ora quell'abbandono, quella mancanza d'appoggio, quell'incertezza del futuro, quella mancanza di libertà dovevano sospingere quelle donne a collegarsi e la forma d'associazione non poteva essere che la religiosa, ma la meno rigida che si potesse avere.

A questo stato per altro la donna era spinta dalla coltura unicamente religiosa che possedeva, essendo esclusa dalla istruzione; dal nuovo fremito di misticismo, che passava sulla società di quei tempi e che doveva facilmente impadronirsi dell'anima femminile più entusiasta, più capace di poche idee semplici ed assolute, più tenacemente attaccata e vivente dell'ideale. Doveva così acuirsi in questo ceto la tendenza all'aggruppamento religioso. Del resto, se così non fosse, l'Italia sola

(1) G. Salvioli, *Trattato di Storia del Diritto Italiano*, Torino, 1908, p. 365.

non prenderebbe parte a un movimento, che è europeo; il che suona quasi un assurdo per i conoscitori della storia medievale, che si persuadono sempre più esistere una storia dell'Italia comune, in questi secoli, colla Francia, le Fiandre, la Germania. S. Norberto, sul principio del sec. XII, fonda i suoi monasteri comuni a uomini e donne, ed ecco subito un accorrere incessante di giovani e di vedove, tanto che avanti la morte del fondatore esse raggiungono il numero di diecimila. Sono intere famiglie che passano dal castello al chiostro. Nel 1219 otto sorelle, figlie di Raineri di Brabante, vestono insieme l'abito dei Premonstratesi a Pellebergue presso Lovanio (1). Ma è precisamente a partire dalla metà del secolo che contemporaneamente al movimento degli Umiliati s'inizia e s'allarga il movimento delle Beghine in Fiandra.

È noto che i « Béguinages », nel loro primo periodo dal 1170 al 1200, erano associazioni di pie donne, che, vivendo o in case comuni o abitando ciascuna in casette di una o due stanze disposte intorno ad una chiesa, senza pronunciare voti religiosi, nè dare un addio per sempre al mondo, conducevano una vita di pietà simile alla claustrale. Il tempo che alle Beghine rimaneva libero dall'orazione era impiegato nel tessere la lana, assistere i malati, vegliare i morti. Si credette già, come sempre, ad un principio unico, a un fondatore di tali associazioni, Lamberto de la Bégue; ma pare assai più probabile che sian sorte quasi simultaneamente, indipendenti l'una dall'altra. Si credette che la mendicità, indice d'un organizzatore distinto, fosse una nota essenziale del movimento, il quale invece possedette grande plasticità di forma. Eranvi case che servivano di ritiro a donne agiate, che vivevano dei loro beni messi in comune; altre, dove si viveva di offerte fatte da ricchi oblatori e di lavoro; altre poi, rifugio delle donne più povere, in cui oltre il lavoro eravi la pratica della mendicità. Queste associazioni, che accoglievano

(1) M. Heimbucher, op. cit., I, p. 439; Helyot-Fontana, *Storia degli ordini monastici, religiosi e militari*, Lucca, MDCCXXXII, II, p. 188.

tutta una folla di persone, che il chiostro spaventava, la famiglia non attirava, si diffusero celeremente e largamente dalle Fiandre in Francia ed in Germania (1).

Tutto questo ci significa quanto avevamo stabilito movendo da un altro punto di vista: un numero stragrande di donne, che, non occupando nella famiglia un posto essenziale, si sentono pronte a staccarsene; una coscienza dell'abbandono, in cui giacciono e che le guida ad accostarsi l'una all'altra; l'universalità di questo stato di cose, che abbraccia le classi abbienti e le infime. Precisamente è ora il tempo, in cui in Lombardia si diffonde con rapidità vertiginosa l'ordine degli Umiliati, elevando case comuni d'uomini e donne, laici e laiche, o di sole donne, coi medesimi caratteri dei « Béguinages » fiamminghi.

Ed ora vorremmo scernere e approfondire di più alcunchè della forma esteriore, che il moto riveste; come si attua e si concreta la forza ideale che agita queste genti. Il cronista di Laôn descrive questa forma colle parole: « Qui in domibus cum fa-« milia sua degentes quendam modum religiose vivendi eli-« gentes... ». Il passo ci avverte che l'intensità singolare assunta dalla vita religiosa nei secoli XII e XIII non occupa l'individuo solo, ma anche la famiglia, che assume speciali atteggiamenti.

Invero in questi secoli sono numerose le famiglie, che si dedicano ad una congregazione religiosa, ad un monastero. L'elemento economico, il contratto larvato, che emerge qui visibilmente, ci fa trasportare questa materia là dove trattiamo dell'attività industriale degli Umiliati. Spesso madri e figlie, parenti, si fanno reclusi; si chiudono in cellette poste presso le chiese, dove vivono di elemosine e macerandosi, conducendo la vita del romito nel pieno rigoglio di vita, che possiede una città del Duecento (1). La famiglia qui vive frantumata. C'è un altro modo per la famiglia di vivere la vita perfetta; un modo che scatu-

(1) MOSHEIM, *De beghardis et beguinabus commentarius*, Leipzig, 1790; H. DELACROIX, op. cit., p. 79.

risce da una visione tutta fresca dell'Evangelo e che si contrappone diametralmente al concetto antico.

L'idea religiosa, si getti da labbra eretiche o si sviluppi nell'atmosfera satura di misticismo, fermenta in fondo alle coscienze. Molti secoli prima, per essa degli sposi avevano di notte abbandonato il tetto coniugale e s'erano rintanati in una selva romita, avevano percorso il deserto, finchè una grotta non li avesse raccolti e il vento non più loro portasse gridi disperati di donna. Per essa due creature, che si amavano teneramente, avevano creduto come ad un appello imperioso di separazione assoluta, perpetua. Il dolce Cristo trasfigurantesi colle generazioni, nella luce bieca di quei secoli di ferro, era apparso come un signore corrucciato e geloso, e, in tempi in cui gentilezza era morta e gli animi parevano solo capaci di istinti, la salvezza era parsa consistere in un continuo sfuggire l'uomo la donna, la donna l'uomo. In animi del sec. XII l'idea invece riveste un'agilità e una freschezza deliziosissima.

Una stretta unione famigliare era già fatto antico sotto il rispetto economico. L'Italia aveva già visto formarsi alla morte di un proprietario liberi consorzi tra fratelli e nipoti insieme viventi nelle terre ereditarie (2). Qui la comunione è di origine ben diversa. Ci si permetta dimenticare un momento che i terziari non hanno obbligo di castità, mentre alcuni dei documenti su cui ragioniamo includono tal voto (e come trovare d'altronde il documento, che mostri precisamente l'interno di una famiglia di terziari?); ma lo spirito, che informa la comunione manifestataci dai documenti, è quello stesso che pervade la famiglia fattasi terziaria, le forme di essa accusano vicinissima ancora la famiglia datasi alla prima perfezione.

Cristo sì chiama alla perfezione, ma nessuna separazione avvenga perciò. È viva nelle orecchie la parola di S. Paolo:

(1) S. BARSOTTI, *Il B. Giovanni Cini fondatore dei Fraticelli della Penitenza*, Quaracchi, 1906, p. 155 sgg.

(2) TAMASSIA, *L'affratellamento*, Torino, 1886, p. 42; A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1899, p. 267.

« Unusquisque in quo vocatus est permaneat »; « Ciascuno al « suo posto » (1). Solo i vincoli naturali fra marito e moglie, genitori e figliuoli si elevino a vincoli di fratellanza religiosa; la comunione domestica si trasformi in comunione religiosa. Si tengano in comune i beni e quanto accadrà di ricevere e se qualcuna delle figlie o delle nipoti vorrà maritarsi le si stralcerà la dote, poichè nessuno si obbliga così nella sua volontà da non poter più uscire dalla fratellanza. La piccola comunità è formata. Il padre sia il Ministro e regga la casa; la madre Ministra ed essa riceva il bacio d'obbedienza dalle sorelle.

Ho afferrato un momento fuggevolissimo, una forma del sorgere di case Umiliate, appoggiato a due documenti l'uno veronese, l'altro comense (2).

(1) I ad Corinth. VII, 24. Cfr. anche la prima regola dei Frati Minori in *Opuscula S. P. Francisci*, Ad Claras Aquas, 1904, p. 33: « Et unusquisque in ea arte et officio, in quo vocatus est, permaneat ».

(2) G. BIANCOLINI, op. cit., IV, p. 807. Verona, 1218 febbraio 7. « Die « septimo intrante februario, in Jebeto, in caminata domus fratris Marchesii « et in presentia presbyteri Warimberti ecclesie sancti Vitalis, domini Pan- « tani et Bonazunte Humiliatorum, domini Riprandi de Jebeto et aliorum « testium rogatorum, etc. Ibique suprascriptus Marchesius verbo et consensu « Meride eius uxoris, ut dicebatur, et ipsa Merida, verbo et consensu supra- « scripti Marchesii sui viri, promiserunt suprascripto presbytero Warimberto « perpetuam castitatem servaturi. ibi statim et incontinenti suprascripti Mar- « chesius et Merida et Adelasia et Grana, Veronesa, Imigola, Richeutilima, « Garxenda, Dulçebella volentes de propria voluntate et consensu vivere « comune et omnia bona et podere, que modo habent vel iuste deinceps « habere potuerint, in comune posuere et omnia eorum bona in suprascripta « fraternitate renunciavere et ita invicem unus alteri adtendere et observare « promiserunt et fraternitatem invicem promiserunt. ibi incontinenti dicte « sorores elegerunt dictum Marchesium et dictam Meridam sibi ministrum et « ministram secundum modum Humiliatorum, qui congregantur ad domum « Glare et insuper promiserunt ei Marchesio ministro, qui modo est et pro « tempore erit, reverentiam, obedientiam et castitatem et renunciaverunt « proprio et proprie voluntatis et in signo fraternitati et obedientie osculum « pacis dederunt suprascripte Meride ministre hoc modo et ordine quod ipse « mulieres et ipse Marchesius in concordiam maiorum partium habeant po- « testatem eligendi fraternitatem Humiliatorum quorum congregantur ad do- « mum Glare et si aliqua suprascriptarum sororum vellet exire de ista fra-

Il proposito di vita perfetta fa assumere a quegli uomini già affratellati, perchè nutriti d'una medesima parola, panni di colore oscuro, non tinto, « berettino ». Quest'abito cenerognolo (1) costituisce anch'esso un vincolo comune esteriore, a cui segue un secondo, la comunanza del nome; essi si senton chiamare « i Berrettini della penitenza », gli Umiliati, i Patarini.

E fra essi che ancora abitano nelle loro case passa una prima voce, che addita quella tal casa, dove il capo di famiglia offre esempio venerando di pietà austera, di bontà di vita, l'attuazione tangibile, a cui sempre anela lo spirito semplice, dell'ideale. E vi si portano e il vecchio, forse un Perfetto, forse un assiduo ascoltatore delle prediche infuocate, ch'egli ha poi elaborato in sè, parla al piccolo uditorio intento. Oh, come cade dolce su quelle anime il nome di fratelli e sorelle! Oh, come appare grato il vivere sempre così, in un reciproco effondersi, quando tutto all'intorno suonano armi ed armati! « Seguiamo Cristo povero, o fratelli! Teniamo la sua parola! Intorno a noi, in chiesa e fuori di chiesa, si spergiura, si froda, si combatte. Salviamoci dal fermento dei Farisei! Egli ha detto ai suoi discepoli: « Non iurare omnino, neque per coelum, neque per ter- « ram; nolite iudicare... ». Tutti ritorneranno alle loro case, ma vi sarà chi implorerà di restare là dentro, presso quell'uomo. Il giovane porta due braccia valide; la giovane, la vedova il telaio da aggiungere a quello degli altri. Perchè spesso in queste

« ternitate et non transiret ad istam fraternitatem Humiliatorum, nihil « possit et habere debeat de bonis nec de rebus suprascripte fraternitatis ». V. doc. II ed anche docc. XXXVI-XXXIX; cfr. pure JOANNIS BRAIDENSIS op. cit., doc. LX, cap. VI.

(1) « Unam tunicam beretini veronesii.... una tunica beretina ». « Be- « retino » è chiamato il panno grigio o cenerognolo. V. C. CIPOLLA, *Un amico di Can Grande* in *Mem. R. Accad. delle Scienz. di Torino*, Ser. II, to. LI, 1902, pp. 39, 44. La *Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia*, ed. SABATIER, Paris, 1901, stabilisce quasi una sinonimia tra l'epiteto di « umile » e l'assenza di colore nell'abito: « de panno humili sine colore »; v. op. cit., p. 17. Del resto, dice la cronaca di Laôn: « Hii se Humiliatos appellaverunt « eo quod tincta indumenta non vestientes, simplici sunt contenti ».

case si lavora ed è il lavoro che dà la possibilità di durare in quella vita devota, di beneficare dei poveri, e il lavoro stesso diventa qualche cosa di sacro, viene a far parte essenziale della professione loro religiosa.

Ecco stabilito il « convenium » primitivo, dove (dice Giovanni di Brera) i fratelli s'esortavano al bene e si recavano aiuto nei loro lavori manuali. La fraternità s'allargherà; si renderà necessaria una più severa separazione degli uomini dalle donne, una determinazione di uffici, e sotto un capo supremo, il Ministro, dovrà pure stabilirsi chi diriga le sorelle. Qui poi ritorneranno gli altri, che vivono separati nelle loro famiglie, per atti da compiersi in comune.

Ricordiamo uno dei più importanti, la designazione del ministro, che reggerà il Convegno. Non è un diritto che spetta solo, come parrebbe dover essere, alle persone che conducono vita comune nella casa, ma a tutti coloro che in qualche modo vi partecipano, pur stando nel secolo. È dalla folla indistinta degli Umiliati, pei quali è ancora accidentale distinzione vivere raccolti in un convegno o nella propria famiglia, che si traggono i tre, cui si devolve l'elezione del ministro della casa (1). Così dalla moltitudine confusa, diciamola, dei terziari è sorta la casa comune.

Ci ricordano questo processo le case degli Umiliati, che vengon chiamate col nome di chi, passando a vita religiosa, riunisce attorno a sè congiunti ed altre divote persone. Nel 1255

(1) Ci è possibile affermarlo per certo, grazie ad un passo assai importante della Regola del 1.° e 2.° ordine degli Umiliati, che si legge solo nella bolla di Gregorio IX, che riproduce la regola di Innocenzo III, e trovasi espunto nei codici successivi della Regola stessa: « Omni anno in septuagesimali die religiosi amici et adiutores Christi familie in unum conveniant, « qui adhuc in mundo iuste conversantes in timore Domino serviunt ac pro « posse suo iniuste habita reddentes, qui infirmos visitant, superflua etiam pauperibus distribuunt, Dominum diligentes et proximum, quibus fraterna caritate « concedimus ut omni anno in predicto die convenientes tres quos voluerint « eligant de fratribus.... qui eligant prelatum.... »; v. doc. LXII, cap. I.

frà Leone Borrino di Senago si dedica con tre figlie agli Umiliati di Solaro, che hanno già una filiale in Senago. La casa che dona agli Umiliati e in cui persiste ad abitare, diventa la « domus minor » o « inferioris loci de Senago » (1); la « domus fratris Leonis » (2) ed anche, con accenno evidente all'origine famigliare della comunità religiosa, la « domus regularis de « Burinis » (3). Nel 1252 in porta Vercellina si ha una « domus « Humiliatarum, que dicitur domus fratris Bonserii parochie « sancte Valerie porte Verceline civilitatis Mediolani »; e, accanto al ministro, vi è anche « frater Bonserius » (4). Nel 1272 trovasi in Lugano una « domus Humiliatorum de Lugano secundi ordinis, que dicitur domus fratris Ottonis de Lugano »; e, vivente nella stessa casa, « frater Otto prelatus domus » (5). Altre volte invece un ricco ne farà loro dono; come Guido di P. Orientale, « qui construxit quam plures domos religiosorum et maxime domos « fratrum Humiliatorum » (6); come Prete Buono, beneficiale della chiesa di S. Raffaele, che lega il proprio nome alla casa donata: « domus Humiliatarum, que dicitur domus domini presbyteri Boni » (7); a somiglianza di Ottazio di P. Vercellina, dal cui nome si intitola la casa: « domus Humiliatorum sancte Marie « primi ordinis que appellatur domus fratris Ottatij » (8). Questa forma di processo (che siamo ben lontani dal credere l'unica nel moto degli Umiliati, il quale poggia sui fattori terminanti all'eresia, al proletariato, al ceto femminile) concorda con due tratti caratteristici delle case Umiliate.

(1) Arch. Osp. Magg. di Milano, Perg., 1267 dic. 17.
(2) V. doc. XXXIX.
(3) Arch. Osp. Magg. di Milano, Perg., 1256 ott. 28: « frater Rolandus « Burus de loco Senago minister domus regularis de Burinis de loco Senago ».
(4) Arch. Osp. Magg. di Milano, Perg., 1252, nov. 16.
(5) S. Monti, op. cit., to. II, p. 359.
(6) Tiraboschi, op. cit., I, p. 195.
(7) Codice Della Croce, mss. Ambrosiani, to. XIX, f. 80, 1274 febbr. 14.
(8) Arch. St. Milano, F. R. Perg., Milano, Umiliati P. Vercellina, 1287 aprile 22.

Sono in primo luogo delle fraternite laicali di uomini e donne, alcune delle quali (le case del primo ordine) si trasformano poi in case di veri frati e di vere monache. Si dice comunemente che le case del primo ordine erano costituite da soli sacerdoti. Questa affermazione è inesatta. Le case più celebri del primo ordine, quelle a cui Innocenzo indirizza la bolla di conferma dell'Ordine, sono S. Maria di Rondineto in Como, Viboldone presso Milano, Vigalone in Pavia, Fossalto presso Lodi. Orbene S. Maria in Rondineto nel 1189 è una « fraternitas virorum et mulierum » (1). Viboldone ha frati e suore, se nel 1276 Ambrogio Polvale e la moglie Contisia stabiliscono di « ire et stare et morari usque in perpetuum ad ipsam ecclesiam seu canonicam seu domum Humiliatorum et ibi vitam suam trahere, sicut fratres et sorores illius domus de Vicoboldono » (2). La casa di Vigalone in Pavia è detta: « domus Humiliatorum et Humiliatarum » (3). Avanti il 1211 il legato pontificio aveva trovato che la casa di Fossalto presso Lodi conteneva ottanta persone religiose, uomini e donne, che ospitavano pellegrini e poveri (4). Per questo Innocenzo III nella bolla ai preposti del primo Ordine, dove non si parla che di frati, dice in un punto: « prohibemus ut nulli fratrum vel sororum vestrarum.... » (5).

Un secondo carattere è dato dal lavoro manuale. Già per il B. Umberto gli Umiliati essenzialmente sono un ordine di lavoratori. « V'è in Italia (così comincia a parlar di essi), « un ordine religioso, nel quale sotto il medesimo tetto vivono « separatamente dei buoni laici e delle laiche anche già maritate, « atti a lavorare.... Vivono del lavoro delle proprie mani, cioè

(1) TIRABOSCHI. op. cit., III, p. 303.
(2) V. doc. XXXVIII.
(3) ANONYMI TICINENSIS *De laudibus Papie* in *Racc. degli Stor. Ital. dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L. Muratori*, fasc. 17, ed. MAIOCCHI e QUINTAVALLE, Città di Castello, 1903, p. 11.
(4) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 180.
(5) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 142.

« dell'industria dei panni esercitata dagli uomini e dalle donne.... « La loro vita è quella di umili operai » (1). Conosciamo del resto il fondo ideale del movimento. Ma se anche volessimo dimenticare tutto questo, non si comprenderebbe come potesse vivere tanta accolta di gente, che non possedeva beni di terre, senza l'opera giornaliera delle loro braccia. La bolla d'Innocenzo del 1201 al primo ordine (secondo la consuetudine di queste lettere d'approvazione) nomina i vari possedimenti che tengono gli Umiliati: ora nessuna parola è fatta di beni propri della casa di Lodi. E pure in questo tempo, qualche anno dopo, vivono in quella casa e hanno potere di beneficare anche pellegrini, come si disse, ottanta e più persone (2).

Il processo sopra delineato della formazione delle case di Umiliati dà anche il perchè di un fatto notato già dal Tiraboschi, cioè del senso generico del nome « Umiliati » (3). Il non avere appunto ciò avvertito, come pure il fatto che spesso più nomi di santi o di località non si riferiscono ad altrettante case di Umiliati, bensì ad una sola, fece sì che il numero delle case degli Umiliati salisse favolosamente, per quanto fosse già non piccolo ai tempi di Jacopo di Vitry, che contava centocinquanta case nella diocesi milanese, non tenendo calcolo dei terziari.

In realtà il moto religioso del sec. XII eminentemente laicale, con caratteri di piena indipendenza da ogni organizzazione accentratrice, aveva fatto sorgere numerosi aggruppamenti autonomi legati fra di loro da un fondo comune di idee, dalla foggia dimessa degli abiti berettini, dal nome conseguente di Umiliati. Solo più tardi si stringeranno le file ed alcuni (come

(1) V. Append. II.
(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 180.
(3) « Nomen hoc lato quodam sensu accipiendum erit, ut voluntariam « animi deiectionem, non peculiarem illam, quam Humiliati sequebantur, vivendi rationem significet ». TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 366. Il Bonomi, che pure avverte il senso generico, dà una spiegazione curiosa: « Epitheton illud « honoris aliquid indicat; saepe namque dicitur in membranis antiquis humilis abbas, humilis episcopus, humilis abbatissa »; cfr. BONOMI, *Tabularium Clarevallense*, mss. Braidense AE. XV. 29, p. 922.

vedremo) passeranno alla aperta eresia (la compagna di Dolcino è una Umiliata) (1); altri si organizzeranno sotto Roma; altre case riceveranno, conservando il loro nome di Umiliate, forme diverse di religione, la regola domenicana, l' agostiniana.

Quest'ultima regola fu quella che raccolse prevalentemente sotto di sè le case degli Umiliati, non congiuntesi coll'Ordine propriamente detto e, crediamo, pel fatto che essa ammetteva la comunione dei frati e delle suore, punto essenziale presso gli Umiliati (2). Ci siamo già incontrati nella casa dei Borrini o di frà Leone Burro dedicatosi nel 1255 agli Umiliati di Senago. Ora nel 1277 essa è già la « domus fratrum de ordine sancti Augustini »; nel 1295 è la « domus Humiliatorum sancti Augustini »; nel 1297 è la « domus Humiliatorum sancti Augustini de Burris « de Senago », e semplicemente la « domus sancti Augustini » nel sec. XIV (3). In Milano poi, nello stesso sec. XIII, non sono poche le case di Umiliate « de ordine sancti Augustini ». Nominiamo le più celebri: le Umiliate di S. Agnese o di Arcagnago, di Cantalupo in S. Pietro in Camminadella, di S. Felice presso S. Pietro sul dosso (4).

Speciale rapporto coi Domenicani, che tenevano del resto

(1) F. Tocco, *Gli ordini religiosi e l'eresia* in *Gli Albori della Vita Italiana,* Milano, 1891, p. 334.

(2) Leggesi, ad es., in un doc. del 1310 giugno 22, dell'Arch. Osp. Magg. di Milano: « in domo fratrum de Garegnano ordinis sancti Augustini con« structa in suburbio porte Jovis Mediolani in capitulo illius domus, etc., in « quo capitulo aderant frater Jacobus prior, etc., et omnes fratres dicte domus « et soror Mazia ministra, etc., omnes sorores dicte domus ».

(3) Arch. Osp. Magg. di Milano, Perg., 1277 febbr. 17; 1295 ott. 31; 1297 nov. 17; 1329 nov. 14; 1333 apr. 12.

(4) Ricorre frequente menzione di queste case nel catalogo delle Carte pagensi dell'Ambrosiana. Nei secoli XIV e XV più case degli Umiliati sono passate agli Agostiniani. Ad es., nel 1310 la già ricordata « domus Presbiteri « Boni » è detta « domus dominarum religiosarum regule sancti Augustini, « que appellatur domus Presbiteri Boni Mediolani »; Arch. St. Milano, Cart. Umil. di Rancate, 1310 ott. 27. Nel 400 la casa di Rancate, cospicua nell'ordine, è detta « ordinis S. Augustini »; Arch. St. Milano, Carte Umil. di Rancate, 1458.

la regola agostiniana, pare che voglia indicarci la « domus Hu« miliatarum Albarum, que morantur apud ecclesiam beati Eu« storgii Mediolani » (1); e fan sovvenire quel processo, che in questo tempo compiesi nelle Fiandre, dove una frazione delle Beghine, vissute finora pressochè indipendenti, passano sotto il governo dei Domenicani (2).

Nè manca il ricordo di religiosi addetti ad ospedali non aventi alcun vincolo coll' ordine degli Umiliati, i quali tuttavia si designano col nome di Umiliati. Così, ad esempio, leggiamo di « fratres Humiliati hospitalis de Brolio » (3). Il testamento del giureconsulto cremonese Omobono Morisio (1259 luglio 15) è così fatto che lega « domui Caritatis sancti Cataldi sive fratribus « et collegio eorum qui dicuntur fratres Humiliati de Caritate »; e si dice anche che il « collegium » è qualche cosa di diverso dall'ordine degli Umiliati: « frater Ugo de Caritate inceptor ordinis « de Caritate ut dicitur.... fratres Caritatis beate Marie Virginis maioris ecclesie Cremone » (4).

Ed è in questo senso generico del nome di Umiliato, cui si aggiunge la specificazione di una data regola o di un dato regime di vita che possiamo ravvisare la memoria di quel primo movimento caotico di riforma, nel quale la parola Umiliato non volle dapprima dir altro che persona consacratasi a vita più perfetta di povertà e di lavoro.

(1) V. doc. XXXV. Una carta di Chiaravalle ricorda le « domine Humi« liate domus dominarum Albarum Veterum site in suburbio porte Ticinen« sis »; Bonomi, *Tab. Clarev.* cit., A E. XV. 29, p. 666, 1287 giugno 18. La designazione di suore Umiliate ricorre perfino nell'anno 1453, quando il monastero era senza alcun dubbio dell'ordine domenicano; cfr. G. Vittani, *S. Maria della Vittoria in Milano,* Milano, 1903, p. 13.

(2) Delacroix, op. cit., p. 89.

(3) Leggesi in un contratto di compra-vendita di terreni del 1268 nov. 15: « Actum in civitate Mediolani in domo fratrum Humiliatorum hospitalis de « Brolio » e fra i testi si ricorda: « frater Gasparus canonicus hospitalis de « Brolio ». Bonomi, op. cit., A E. XV. 26, pp. 424, 425.

(4) Astegiano, op. cit., I, pp. 306, 309.

Capitolo Secondo.

LO SDOPPIARSI DEL MOTO: I POVERI LOMBARDI E I TRE ORDINI DEGLI UMILIATI.

Si è recata la testimonianza di Umberto di Romans, che ci dipinge le case degli Umiliati come altrettanti asili di pace operosa e gli Umiliati stessi come modello di religiosi penitenti, i quali, « raro egredientes, raro discurrentes per mundum...., humilem vitam laborantium ducunt ». Eppure fra essi spicca anche un'altra nota quasi opposta a quella, una nota decisa di combattività, di fervore polemico.

Qualora si pensi alla grande diffusione che avevano nel contado, dove la vita passava certo con ritmo meno incomposto; al numero grande di persone desiderose solo di preghiera e di lavoro, a cui il moto apriva le braccia, potrà ben dirsi che il quadro di Umberto risponda al vero; ma ciò non impedisce che nelle grandi città, in Milano specialmente, pulsante di vita, il moto oltre al carattere penitenziale assuma anche il carattere di un partito, che avendo un patrimonio di idee proprie, scende in campo con esse e per esse. Fra quegli uomini non c'erano solo spiriti, che possedevano a un tempo quel tanto di sete di riforma, che li portava ad accogliere un regime di vita più cristiano e quel tanto di senso pratico, di quietismo mentale, che li rendeva istintivamente ripugnanti a novità dottrinali. C'erano spiriti ardenti, in cui l'idea accolta non posa a pascolo individuale, ma li esagita e rugge, finchè trova una via.

Conosciamo il testo del cronista di Laôn: « Pro fide catho-

Tavola I.

« lica se opponentes » (1). Ma una più diffusa testimonianza dell'attività polemica degli Umiliati ci è data da Jacopo di Vitry, predicatore della crociata contro i Mussulmani e gli Albigesi. Nel 1216 attraversava la Lombardia e soggiornava a Milano. Martello di eretici, in una lettera scritta nell'ottobre di quel medesimo anno (2), egli definisce subito la città: « fovea haereti- « corum », la vede in preda a ferventi lotte dottrinali e in prima fila ravvisa gli Umiliati. A tale descrizione aggiunge altri particolari nell'opera sua tanto preziosa per la conoscenza del mondo clericale del sec. XIII, la *Storia Occidentale ed Orientale*, là dove parla: « De religione et regula Humiliatorum » (2).

Ora accostando il testo della cronaca di Laôn alle pagine di Jacopo di Vitry si credette di dover vedere negli Umiliati un proposito di difesa ortodossa, una milizia di S. Domenico anticipata; ed il Puricelli del fatto tutto si allieta.

Ci pare che le testimonianze non vanno confuse, possedendo ciascuna un valore diverso. Il racconto inoltre di Jacopo di Vitry va avvicinato a quello di Burcardo, che offre precisamente il rovescio della medaglia, un energico attacco alla fede della Chiesa romana. L'avvicinamento ci darà modo di conoscere un fenomeno curioso, che quasi sempre avviene di riscontrare nella storia di questi moti medievali.

E avanti tutto, quanto al testo della cronaca di Laôn, v'è da dubitare un poco di questa ortodossia dei primi Umiliati. Per la coscienza religiosa di molti laici nei sec. XII e XIII non era la fede il semplice passaporto alla eternità; era un problema dello spirito. Il cristiano di questi tempi certo non viene saggiando la propria fede collo spirito di un critico moderno, che ammette anche l'ipotesi che possa svelarsi falsa;

(1) Fa meraviglia il senso dato dal COMBA, *Storia dei Valdesi*, Torino, 1883, p. 38, a questa frase del cronista. Il Comba, convertendo il *pro* in *contra*, traduce: « combattendo contro la fede cattolica ». È evidente il senso opposto.

(2) JACOBI VITRIACI *Libri duo, quorum prior Orientalis sive Hierosolymitanae, alter Occidentalis historiae nomine inscribitur*, Duaci, MDXCVII; v. Append. II.

riman vera per lui la fede cristiana cattolica, ma egli si domanda: Dove si trova o qual è la più pura? E nello studio dell' Evangelo in volgare, nell' esame curioso delle varie sette che s' incrociano, egli è in un continuo viaggio verso la fede più vera, più sicuramente cristiana. Dove regna una tale tendenza, dove tante anime cercano più o meno consapevolmente una soluzione e tante opinioni si aggirano, nasce una molteplicità di credenze, da quella che ammette lievi discrepanze di ordine pratico a quella che finisce a radicali differenziazioni di dottrina.

Queste considerazioni vengono spontanee a chi abbia un po' di consuetudine colla letteratura di questi secoli. Sono, direi, drammatizzate in due aneddoti narrati da Stefano di Borbone nel suo tipico libro già ricordato *De septem donis Spiritus Sancti*. Egli narra d'essergli stato raccontato da un testimonio oculare come, ancora prima che sorgessero i Domenicani, in una città della Lombardia si riunissero un giorno in una chiesa i rappresentanti di sette diverse Chiese coi loro credenti e qui fissassero un contradditorio, alzandosi ciascun vescovo per turno a difendere la propria. S' alzò il primo, proclamando con lusso di ragioni scritturali vera ed apostolica la propria setta e gettando anatemi a tutte le altre; s' alzò il secondo ripetendo le affermazioni del primo a vantaggio della Chiesa, cui apparteneva, e scomunicando le altre; s' alzò il terzo a fare altrettanto e così via, fino al settimo. Il testimonio confidava al dabbene Domenicano che egli a quello spettacolo di discordia era uscito molto confermato nella sua fede (1). Non lo sappiamo; ad ogni modo è facile rilevare uno spirito generale di curiosità, di discussione, di critica che s'impadronisce di tutti, molto bene rappresentato più avanti da quel vecchione, che faceva incetta di libri eretici e che leggeva con avidità, gelosamente poi nascondendoli in una cassa che teneva sotto di una tavola. Scoperto il nascon-

(1) Stephanus de Borbone, op. cit., I, p. 86.

diglio dall' inquisitore, egli si scagionava con una cera che sa di tartufo dicendo che riuniva quei libri là sotto per potere ogni momento conculcare coi piedi gli scritti degli eretici (1).

D'altra parte Bernardo di Gui nella sua *Practica Inquisitionis* ricorda più volte con quanta veemenza tutti i Catari, che pure sono i più lontani dalla dottrina cristiana pei loro presupposti dogmatici, si proclamavano la vera Chiesa, essi i veri cristiani, riversando sui loro accusatori l'epiteto di eretico. « Omnes qui fidem eius (della Chiesa di Roma) tenent appellant hereticos et errantes » (2). Il rinfaccio corre anche fra le diverse fazioni della chiesa eretica. Nel libro *Supra Stella* leggesi: « Albanenses et Concorricii, qui inter se valde discrepant, videlicet quia unus alterum ad mortem condemnat, dicentes Albanenses adversus Concorricios se esse Ecclesiam Dei et e converso Concorricii vero dicunt illud idem » (3). Che gli Umiliati dunque s' accostino al papa e domandino licenza di difendere la fede cattolica, in un tempo in cui tutti credono la propria fede essere la cattolica, quando la predicazione catara studiatamente evangelica proclamavasi la sola in possesso della verità cattolica (basti pensare alle miti concezioni dogmatiche dei Concorrezzesi), non depone affatto gran che sull'ortodossia degli Umiliati. « Tanto grande fu in questa età la confusione delle dottrine e delle opinioni; e di fronte alla decadenza della autorità sacerdotale l' irrequietudine e il sommovimento delle coscienze da far sì che parecchi dal grembo della Chiesa uscissero senza averne nè la volontà nè la persuasione; che quando eransi già di buon tratto dilungati dal dritto cammino stimassero di percorrerlo ancora e che essendo già eterodossi si credessero ossequentissimi ai sommi principî

(1) Stephanus de Borbone, *Tractatus de septem donis Spiritus Sancti* frammentariamente in Quétif et Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, Lutetiae Parisiorum, MDCCXIX, I, p. 190.

(2) Ch. Molinier, *L'Église et la société cathare*, in *Revue Historique*, to. XCIV, 1907, p. 231.

(3) I. Döllinger, op. cit., v. II, p. 53.

della Chiesa ». Sta d'altra parte il fatto che gli Umiliati sono già organizzati e con tale distacco dalla autorità della Chiesa che Alessandro III proibisce assolutamente le loro riunioni (« ne con« venticula ab eis fierent signanter interdixit »); e mentre a Valdo non proibisce la predicazione e solo la rende soggetta ai vescovi, agli Umiliati la interdice severamente. Poveri ausiliari della fede! Assai probabilmente il cronista di Laôn scriveva quando era già avvenuto nel movimento degli Umiliati il distacco, che noteremo fra poco e che aveva provocato in una parte del movimento l'ortodossia più rigida, e trasporta ai primi tempi, verso il 1170, il carattere che ebbe più spiccato solo dopo il 1200.

Poniamo ora di fronte il testo di Jacopo di Vitry ed il racconto dell'abate di Ursperg, l'uno che mostra negli Umiliati dei validi difensori della fede ortodossa, l'altro che addita in loro dei bollenti avversari di questa medesima fede (1). Le due testimonianze contradditorie nascondono un tratto interessante, uno sdoppiarsi, e in senso antitetico, che avviene dopo qualche tempo in ciascuno di questi moti religiosi di popolo. In fondo tutti i movimenti religiosi dell'epoca contengono due aspirazioni fondamentali: l'unione con Dio più immediata, più ricca di spiritualità sulla scorta dell'Evangelo liberamente interpretato, e la vita povera sulle orme di Cristo, degli Apostoli. Sono due tendenze che possono conciliarsi colla Chiesa e insieme suonare guerra alla autorità spirituale e temporale di essa, qualora vi sia chi tragga quei principî fino alle ultime loro conseguenze. Se la vita perfetta sta nella pratica dell'Evangelo, la Chiesa può apparire anche un ingombro inutile, se non pietra di scandalo; se l'essere di Cristo importa l'essere poveri, la Chiesa, signora di terre e di beni, può apparire anche traviata e corrotta nella sua essenza. Come sempre, v'hanno coloro i quali posseggono questa logica, sia che elaborino per virtù interiore quelle conclusioni, sia che le deducano spinti e indispettiti da

(1) V. pp. 5, 25.

persecuzioni, sia che li ricevano da sette accanto alle quali vivono. Si stabilisce così nel movimento una corrente eterodossa, mentre si fa più decisa l'altra dei fedeli, che non si attentano di spezzare legami e di rompere abitudini, che vanno tentennando, finchè non s'incanalino entro i confini della Chiesa. Così vediamo biforcarsi costantemente i moti di quest'epoca, formarsi due ale sempre più determinate nella loro fisonomia e i nomi loro assumere per un certo tempo significati precisamente opposti d'ortodossia e di eterodossia e fra i due lati estremi stendersi una massa grigia, campo di conquista per quelli dell'estrema destra e dell'estrema sinistra.

Sui « Béguinages », che offrono già condizioni propizie per una interiore elaborazione del dogma, passa il moto del Libero Spirito, passa come un colpo di vento su un campo di messi, che qua piegano molli, là si abbattono, torno torno resistono. Avviene così che, a cinquant'anni di distanza dal sorgere del moto, si parla di Beghine e Begardi ortodossi e di Beghine e Begardi eretici. Una distinzione netta dapprima è impossibile. Il pontefice, è vero, la desidera, ma pei vescovi è impresa assurda, per il popolo inutile, finchè col tempo e coll'impulso della Chiesa, blando con gli uni, rigido con gli altri, si ottiene che una parte di queste Beghine, perdendo ogni antica autonomia, passi fra le terziarie francescane e domenicane, un'altra apertamente si proclami eretica attirandosi i fulmini pontifici e finendo col confondersi colle sette (1).

Fenomeno analogo avviene nel movimento francescano. Comune è il proposito di vivere il Vangelo alla lettera (2); ma vi hanno coloro che i principî evangelici deducono fino a un certo grado e questi si organizzano in un nuovo ordine, docile alla Chiesa; altri, i Fraticelli, vanno tanto innanzi che giungono alla negazione della Chiesa costituita. Non vi sono avversari più

(1) H. Delacroix, op. cit., p. 77.
(2) *Regula prima fratrum minorum* in *Opuscula S. P. Francisci* cit., p. 25.

irreconciliabili, uomini più ferventi di odio di queste due schiere, che pur son partite da un unico ideale, che quotidianamente si palleggiano l'accusa di eretici, giungendo ad attentarsi la vita (1).

Tornando alle testimonianze degli Umiliati, ci troviamo dunque di fronte sulla fine del XII secolo a due ale di un unico partito, l'ala destra e l'ala sinistra; la prima circondata di sospetti, tinta di eresia, l'altra apertamente ostile alla Chiesa, organizzata a sè, combattente a fianco dei nemici di Roma. Esse dal confuso movimento sono venute sempre più differenziandosi; gli eccessi in senso anticattolico dell'una hanno provocato un moto di retrocessione nell'altra. Sono Patarine ambedue; la frazione moderata combatte colla estrema sinistra e vi fa importanti conquiste, il che è segno non solo che i punti di distacco sono vaghi, ma ancora che i punti di contatto sono molteplici, che lasciano sempre aperto il passaggio da una sponda all'altra. È precisamente sulla fine del XII secolo che Bonaccorso, vescovo di quei Catari rappresentati ostinatissimi nella loro fede, si converte ad un ardente cattolicismo.

A questo punto « Umiliato » è termine che significa persona ortodossa e chi lo porta insiste a stornare l'idea della setta che se lo imponeva e a far presente la relazione con l'umiltà del cuore, la mansuetudine; è termine sinonimo di Cataro, Patarino, eretico, cosicchè s'impone ancora nel 1214 la spiegazione: « Dilectis filiis Humiliatis per Lombardiam in fide catholica et « devotione apostolica constitutis » (2); la medesima specificazione che dovrà tenere Giovanni XXII a proposito delle Beghine, fra cui distinguerà due frazioni indirizzandosi ad una sola di queste (3).

(1) F. Tocco, *Studi Francescani*, Napoli, 1909, p. 239 sgg.; Holzapfel, *Manuale hist. ordinis frat. min.*, Friburgi Brisg., 1909, p. 45.

(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 157.

(3) « Beghinas simpliciter nuncupatas, quae per virtutum odoramentum « currentes honeste vivunt, devote frequentant ecclesias, praelatis suis veneranter obediunt et in damnatis disputationibus et erroribus se non involvunt ». P. Alphandéry, op. cit., p. 11.

Siamo così giunti di fronte ad un organismo robusto, che nel periodo primo della sua formazione ha accolto elementi svariati, e che, appena si induce in lui una data forma vitale, incomincia un lavorìo di rigetto all'esterno delle parti eterogenee, non ancora assimilatesi. Talvolta queste reagiscono e soffocano o immiseriscono quella vita; tal'altra ne sono espulse vigorosamente. Questo secondo caso è proprio degli Umiliati. Il pontefice a tempo ha gettato una forma su quel moto incomposto; numerose cellule vi si sono dentro accostate, hanno vinto salvando anche l'antico nome, che dopo qualche tempo finisce per essere decisamente ortodosso. Chi non s'è avvicinato è stato attratto da altri organismi vicini, ricevendone a poco a poco i caratteri ed il nome. S'intende accennare all'opera di Innocenzo III cogli Umiliati, che merita un'attenzione speciale.

Il concilio di Verona del 1184 aveva dato ai popoli un'effimera immagine di concordia fra il pontefice Lucio III e l'imperatore Federico. Le due potenze avevano per un istante intrecciato i loro fulmini contro gli eretici. Il Barbarossa si era alzato dal suo trono e stendendo minacciosamente le braccia a settentrione e a mezzogiorno, a levante e a ponente, quasi per interdire agli scomunicati tutte le parti del mondo, aveva gettato a terra con sdegno il suo guanto in testimonianza di guerra senza quartiere ai Catari e Patarini, agli Umiliati, ai Valdesi (1); anche agli Arnaldisti, del cui capo aveva pur deplorata la morte (2). Poi il dissidio si era riaperto tra esse, così da far perdere ai

(1) « Anno gracie 1182 Lucius papa, disciscens a Romanis, Romam egres- « sus, Verone se contulit, ubi imperator Fredericus, ad eum veniens, hereticos, « quorum contagione Lumbardia erat infecta, efesticavit. Primum quidem in « contione per interpretem, deinde idem imperator surgens coram omnibus « in concione manum suam cum chirotecha in quatuor partes agitans, com- « minando chirothecam in terram proiecit. Tulit etiam imperator legem ut « heretici nullo iure, nulla lege tuerentur libertatis ». *Chron. Laud.* in *Mon. Germ. Hist.*, *Script.*, XXVI, p. 450.

(2) A. Hausrath, *Arnold von Brescia*, Leipzig, 1891, p. 119.

papi anche il ricordo che delle volpi lavorassero a guastare il terreno della vigna del Signore. I quattro pontefici succeduti al profugo Lucio, morto nell' esilio di Verona, Urbano III, Gregorio VIII, Clemente III, Celestino III, eran stati percossi dai gridi di dolore che giungevan dalla Palestina e avevano raccolte tutte le loro energie per apparecchiare una crociata in Oriente, e intanto avevano assistito, invano lottanti, all'alzarsi gigantesco della potenza degli Hohenstaufen. Un Lotario dei conti di Segni, per qualche tempo, sotto il breve governo dello zio Clemente III, aveva brillato per senno pratico e per carattere risoluto. Poi Celestino per quasi dieci anni aveva ricacciato il giovine cardinale, non ancora trentenne, nell' ombra, ed egli era venuto scrivendo tra l'altro un libro desolante per pessimismo sul disprezzo del mondo (1). Alla morte del nonagenario pontefice, dalle cui mani stavano quasi per sfuggire le redini del governo, Lotario sale la cattedra di Pietro col nome di Innocenzo III. Egli ha molto riluttato, ma, giunto che vi è, fissa con occhio limpido e che trasvola sull'Occidente e sull'Oriente, i bisogni della Chiesa e piega ad un'opera gigantesca di riforma, di riconquista, di avanzamento la sua fibra di ferro. Sotto il suo pontificato, che tutto abbraccia, ricompare il nome degli Umiliati negli atti ufficiali della Sede Apostolica. Abbiamo infatti una lettera di Innocenzo III al vescovo di Verona in data del 6 dicembre 1199, secondo anno del suo pontificato, preziosissima pel nostro studio e per lo studio del carattere di Innocenzo (2). Essa ci rivela

(1) *De contemptu mundi* in MIGNE, *P. L.*, CCXVII, pp. 701-746.

(2) « Licet in agro patrisfamilias evangelici zizania saepe pullulent inter « messes et vineam Domini Sabaoth interdum nitatur tinea demoliri, sic « tamen prudens agricola vinitorque discretus salubre debet remedium inve- « nire, ne vel triticum evellatur inter zizania vel in deiectione tineae vinea « corrumpatur. Similiter etiam, licet ad abolendam haereticam pravitatem « invigilare debeat sollicitudo pastoris, sollicite tamen debet attendere, ne vel « damnet innoxios vel nocentes absolvat. Accepimus autem quod, auctoritate « litterarum nostrarum, quas dilectis filiis nostris archipresbiteris et canonicis « ecclesiae tuae contra Gazaros, Arnaldistas, Pauperes de Lugduno et Humi- « liatos, qui nondum redierunt ad mandatum apostolicae sedis, et haereticos « universos dereximus, dictus archipresbyter tam Humiliatos quam universos

due lati quasi antitetici dell'indole del giovine pontefice: la rigidezza di una mente limpida, accorta; la tenerezza di un animo conoscitore profondo dell' umanità, non immemore della figura evangelica del Buon Pastore.

Eletto pontefice, e ancor prima, dovette accorgersi che l'edificio ecclesiastico all'esterno vigoroso e magnifico, interiormente era in preda ad un' indicibile confusione, sopratutto pel lavorìo incessante delle sette. Era un confuso gridìo di accuse reciproche, un perenne ondeggiare e trasvestirsi. L'acquiescenza dei vescovi, dei Comuni avevano in vent'anni lasciata crescere la zizzania nel campo e abbarbicarsi col buon frumento in un viluppo inestricabile. Primo compito che s'imponeva era dunque di scernere, di tagliare, a costo d'impoverire, per avere un corpo pieghevole e sano; stringere a sè i buoni, sospingere in un senso o nell'altro i vacillanti, denunciare e perseguire i pertinaci. Il suo so-

« haereticos, sine distinctione quam posueramus in litteris nostris, exco- « municationis sententiam promulgavit, cuius occasione sententiae nonnulli « quosdam qui, licet inviti, a populo Humiliati dicuntur, licet nullam « haeresim, sed fidem, sicut dicitur, sapiant ortodoxam et in humilitate « cordis et corporis studeant Domino famulari, qui etiam in manibus tuis « stare mandatis Ecclesiae juraverunt, evitant et eis tanquam excomuni- « catis communicare, sicut hactenus, non praesumunt. Quia vero non est no- « strae intentionis innoxios cum nocentibus condemnare, fraternitati tuae per « apostolica scripta mandamus atque praecipimus, quatenus tales ad tuam prae- « sentiam convoces et inquiras tam ab aliis de vita et conversatione ipsorum, « quam ab eis de articulis fidei et aliis quae videris inquirenda et, si nihil « senserint quod sapiat haereticam pravitatem, eos catholicos esse denunties et « praedicta sententia non teneri. Quod si forsan aliquid contra fidem sapiant « ortodoxam et parati fuerint ab errore discedere ac mandatis apostolicis obe- « dire, recepto ab eis iuxta formam Ecclesiae iuramento quod solet a talibus « exhiberi, beneficium eis absolutionis impendas, mandans eisdem sub debito « iuramenti praestiti, ut errorem quem approbaverant pubblice improbent et « in aliis studeant pro viribus confutare, de coetero etiam fidem ortodoxam « servent et sedem apostolicam venerentur. Datum Laterani, VIII idus de- « cembris (1199, dic. 6) ». MIGNE, *P. L.* CCXIV, c. 788. « Veronensi Epi- « scopo, Romanae Ecclesiae Cardinali, ut pertinaces haeretici puniantur et « resipiscere volentibus gremium Ecclesiae non praecludatur ». Cercammo invano la lettera antecedente, indirizzata all'arciprete di Verona, che Innocenzo qui ricorda.

gno di accentramento doveva raccomandargli ancor di più questa politica dalle posizioni nette, che permette di poter comandare a chi ubbidirà e di colpire indefessamente i ribelli. Ed egli ricorse ai rimedi lasciati inoperosi, che Lucio III aveva additato nel concilio di Verona.

Il decreto di Lucio, dopo aver imposto alle autorità civili di giurare lo sterminio degli eretici, comandava ai vescovi di visitare una o due volte nell'anno tutte le parrocchie dove vi era sospetto di eresia. Qui giunti dovevano essi obbligare due o tre persone più stimate od anche tutti i parrocchiani a denunciare chiunque si presumesse eretico o prendesse parte a riunioni secrete o in qualche modo si staccasse dagli usi vigenti nella parrocchia. Gli indiziati dovevano essere chiamati, sottoposti ad esame, quindi o assolti previa l'abiura (« purgatio canonica ») o colpiti con pene. I pertinaci e i recidivi dovevano passare al braccio secolare per un giusto castigo (1). È questa l'inquisizione episcopale che Innocenzo ancora inculca nel 1215 nel concilio Lateranense IV; fallita la quale, Gregorio IX passerà alla pontificia, indipendente dai poteri locali (2).

La lettera di Innocenzo ci apprende che un invito era stato fatto agli eretici di fare pace colla Chiesa, che parecchi degli Umiliati fortemente sospetti si erano presentati al tribunale del vescovo, giurando di « stare mandatis Ecclesiae » (è la frase tipica di questi processi per eresia), che poi l'arciprete aveva fulminato la scomunica agli eretici, compresi gli Umiliati, « qui « nondum redierunt ad mandatum Apostolicae Sedis ». Il fatto di Verona non è un episodio isolato. È un periodo questo di riconciliazioni e di scomuniche rinnovate. Ma a Verona si adopera eccessivo rigore e zelo inconsulto, cosicchè non tardano i rimproveri di Innocenzo: « Hai scomunicato tutti indistinta-

(1) MANSI, *Coll. Conc.* XXII, 477-78. Cfr. H. LEA, *Histoire de l'Inquisition au moyen-âge*, Paris, 1900, I, p. 356.

(2) E. VACANDARD, *L'Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'Église*, Paris, 1907, p. 214.

« mente senza ricordare il criterio esposto nella mia lettera. « Intanto ora parecchi che il popolo chiama Umiliati, quantunque essi non siano eretici, si vedono sfuggiti; anche quelli « che hanno già fatto solenne promessa di stare colla Chiesa. « Richiamali, sottoponili di nuovo ad esame e ancorchè in « qualche cosa dissentissero, ma fossero però pronti ad ubbidire « alla Chiesa, riconciliali un'altra volta ». E non qui solamente, ma in molte altre lettere scorgiamo quest'uomo rigido e autoritario, che non piega sue ciglia con principi e re, assumere un tono inconsueto di dolcezza e d'amore di fronte a gente minuta, che si è data inconsapevolmente a pratiche eretiche, che tentenna, che mormora. Egli allora si frappone fra essi e i vescovi, e a questi grida che sappiano sopportare ed esortare, che l'indulgenza e un mite correggere han ricondotto più d'uno alla Chiesa (1).

(1) Innocenzo, che scrive a proposito di uno scomunicato: « Iudicium « Dei veritati, quae nec falli (potest?) nec fallitur, semper innititur; iudicium « autem Ecclesiae nonnunquam opinionem persequitur quam et fallere saepe con- « tigit et falli » (MIGNE, *P. L.*, CCXIV, c. 599, 1199 maggio 6, *A nobis est*), insiste più volte e con parole gravi sulla grande cautela, con cui devesi procedere nel condannare i sospetti d'eresia, tanto più quando si tratti di gente semplice o di traviati in mezzo alla confusione dell'epoca. Il vescovo di Metz vorrebbe la condanna di quei laici, che nella sua diocesi deridono l'ignoranza dei sacerdoti, tengono riunioni, leggono la S. Scrittura in volgare. Innocenzo si rifiuta, domanda prove positive di colpevolezza, impone che per il momento si esortino e si illuminino: « Summopere praecavendum, ne ante messem « zizania colligantur, ne forsan, quod absit, cum eis etiam triticum evellatur. « Sane sicut non debet haeretica pravitas tolerari sic enervari non debet re- « ligiosa simplicitas, ne vel patientia nostra haereticis audaciam subministret « vel simplices impatientia multa confundat, ut nobis diruptis convertantur in « arcum perversum et in haereticos de simplicibus commutentur ». (MIGNE, l. c., c. 695, 1199, *Cum ex iniuncto;* c. 698, 1199 luglio 12, *Sicut Ecclesiarum*). Il vescovo di nuovo insiste, poichè, dice, sono recidivi, ed Innocenzo non condanna ancora, manda dei legati, perchè raccolgano prove e riferiscano per poi provvedere (MIGNE, l. c., c. 794, 1199, dic. 9, *Ea est in fovendis*). Il giudizio che si trae da questo episodio intorno al carattere del papa, riceve ampia conferma dalle molte lettere, che scrive a proposito di Durando di Huesca e Bernardo Primo (v. avanti in questo capitolo). In questa copiosa corrispondenza trovasi una lettera, che contiene parte del programma del papa e che importa conoscere, perchè lumeggia assai bene la politica usata con gli

Certo se noi vedessimo Innocenzo III nel ritratto delineatone dal Sabatier: « E' un giudice che condanna o minaccia, non un « padre che piange.... Un Mosè conduttore di popoli, non un Gesù « conduttore di anime.... Volontà di ferro priva d'amore.... Una « cosa non comprese Innocenzo nel suo secolo, il risveglio

Umiliati. S'indirizza il 5 luglio 1209 al vescovo di Narbona e suffraganei: « Si, quemadmodum nobis per litteras vestras et duos fratres Cistercensis « ordinis intimastis, Durandus de Osca cum complicibus suis infideliter agit, « vel ad fallendum Romanam Ecclesiam vel ad eludendum canonicam discipli- « nam, illud sibi profecto continget quod de talibus Scriptura testatur: *In insi- « diis suis capientur iniqui* (*Prov. XI*), cum astutias Satanae non penitos ignore- « mus. Si vero de pristina superstitione quidquam retineat ad cautelam, ut facil- « lius capere possit vulpeculas, quae moliuntur vineam Domini demoliri, « tolerandus est prudenter ad tempus, donec arbor a fructibus cognoscatur, « dummodo circa substantiam veritatis de corde puro et conscientia bona et fide « non ficta procedat, quandoquidem Paulus apostolus dicat: *Cum essem astutus dolo « vos cepi* (*III Cor. XII*), dolum appellans prudentiam, quam multa dissimulando « gerebat, ut animas diabolica fraude deceptas multifariam multisque modis « reduceret ad illum, qui via, veritas est et vita, cum et ipse longius se fin- « xerit ire, quando duobus discipulis se ostendit in effigie peregrina. Quod « si etiam a prisca consuetudine non subito recedat ex toto, aliquid sibi de « illa reservans, ut verecundiae parcendo quasi veterem legem sepeliat cum « honore, nec sic est penitus confutandus, dummodo, sicut praediximus, non « aberret in substantia veritatis. Consuetudinum quippe diversitas, in habitu « praesertim extrinseco, deformitatem in Sancta Ecclesia non inducit, cum « assistat a dextris Sponsi circumamicta varietate regina velut castrorum acies « ordinata. Verum ista non dicimus quod aemulationem huiusmodi approbe- « mus, sed ut illius sequamur exemplum qui factus est infirmis infirmus, imo « qui omnibus omnia factus est, ut omnes lucrifaceret ei, qui vult omnes hom- « nes salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire. Numquid, amantissimi fratres, « arguendus est medicus, qui aliquid aliquando minus sanum indulget aegroto « nimium cupienti? Nequaquam; quoniam, etsi parum obsit ad aliquid, non- « nunquam tamen ad aliud valde prodest, cum et crustula non abs re permit- « tatur ad tempus teneram contegere cicatricem, donec ipsa sub illa melius « solidetur et, renascente novo, vetus unguis non totus pariter excludatur. « Vos ergo, fratres, huiusmodi supportetis in spiritu lenitatis, non abiicientes, « sed allicientes eosdem, quia plerique homines facilius commonitionibus quam « comminationibus revocantur, et nonnullos affabilitas gratiae magis corrigit « quam asperitas disciplinae.... Sic et vos, fratres, more prudentis medici « faciatis, maxime si permiserint etiam cum murmure se curari, non calum- « niantes conversationis eorum propositum... Datum Viterbii, III non. Julii etc.» in MIGNE, *P. L.*, to. CCXVI, c. 73.

« dell'amore, della poesia, della libertà.... Trattò una società che « aveva l'esuberanza dei vent' anni come un giovinetto quindi- « cenne.... » (1), diremmo tutto quello politica accorta e saggia. Ma così pensando non terremmo calcolo di un altro lato del carattere suo. Innocenzo era un uomo troppo intimamente melanconico per non essere indulgente. I suoi scritti ci dicono che conosceva perfettamente le piaghe della vita contemporanea, della sua Corte stessa e possedeva un intuito vivissimo dell'ideale, del bene. In tempi di vere iniquità, quando la scienza e la santità ufficiale piegavano fremebonde di desideri a terra, la vista di gente semplice, che cercava appena Iddio e non voleva che lui, che si sviava dietro a chiunque in qualche modo facesse suo l'ideale evangelico, doveva intenerirlo profondamente e richiamargli al cuore l'atteggiamento di Gesù Cristo davanti al popolo ebreo: « Videns autem turbas, misertus est eis; quia erant ve- « xati et iacentes, sicut oves non habentes pastorem » (Matth., cap. IX, v. 36) e nel timore che i prelati colla rude politica, che il Signore sa usare plebeiamente col suo vassallo, rompino la canna già fessa, spengano il lucignolo che dà pochi guizzi, si affretta a richiamare a sè queste cause.

Ma saremmo dei semplicisti se credessimo che coscienza di buon pastore e simpatia per gli umili fossero l'unica molla dell'agire di Innocenzo. Anche il cronista contemporaneo, l'abate di Ursperg, ha rilevato il programma del pontefice, che era di attirarsi colle concessioni più larghe possibili le genti traviate;

(1) P. SABATIER, *Vie de S. François d'Assise*, Paris, 1894, pp. 106, 107. Il giudizio del S. intorno ad Innocenzo appare di molto mutato nello studio *L'originalité de S. François d'Assise* in *Rinnovamento*, II, 1908, p. 425 sgg.: « Les entrevues de François d'Assise et d'Innocent III telles que les a esquis- « sées Giotto resteront à tout jamais comme le symbole vivant de la façon « dont l'autorité ecclésiastique au temps du grand pontife avait compris sa « mission. La voix qui s'est élevée dans une bourgade de l'Ombrie a beau « être humble, faible, sans prestige, manquer de toute science théologique: on « ne la brise pas, on ne lui répond ni par des sourires de pitié, ni par des « mesures violentes. On l'écoute, on hésite, on attend, on l'éprouve ».

dar nome ed etichetta cattolica alla loro vita di povertà e di libera predicazione, sottoponendole all'autorità di Roma e contrapporle alle sette perseguenti il medesimo ideale (1). Un esempio manifesto di tale politica è pur sempre dato dal gruppo dei Poveri Cattolici con a capo Durando di Huesca (e potremmo dire anche dal gruppo di Bernardo Primo dalle analoghe vicende).

Ad un comizio contradditorio tenuto fra cattolici e valdesi in Pamiers nel 1206, una frazione di questi, capitanata da Durando, decise di rientrare nell'obbedienza della Chiesa serbando intatte le fervide idealità religiose. Le cure di Innocenzo per questo gruppo furono infinite. Egli, dopo aver ricevuto da essi una professione di fede, consacra colla sua autorità la loro antica regola di vita: predicazione fatta pellegrinando in difesa della vera fede, povertà apostolica che accetta solo vitto, vestito, e rifiuta qualsiasi moneta (2). Il gruppo degli antichi Valdesi è un nuovo ordine che riceve un proprio nome, di Poveri Cattolici, quasi a dire dei Poveri ortodossi, nella costante opposizione del nome di cattolico a catarino e valdese. Ed il papa

(1) « Humiliati quippe nulla habita auctoritate aut licentia prelatorum « mittentes falcem in messem alienam populis praedicabant.... quae volens « corrigere domnus papa ordinem praedicatorum instituit et confirmavit ». V. p. 26.

(2) V. la professione di fede e la regola di vita dei Poveri Cattolici in MIGNE, *P. L.*, to. CCXV, c. 1510, 1208 genn. 18, *Eius exemplo*. Così promettono circa la povertà e la predicazione: « Saeculo abrenuntiavimus et « quae habebamus, velut a Domino consultum est, pauperibus erogavimus et « pauperes esse decrevimus, ita quod de crastino solliciti esse non curamus, « nec aurum nec argentum vel aliquid tale, praeter victum et vestitum quo- « tidianum, a quocumque accepturi sumus »; « Cum autem ex magna parte « clerici simus et paene omnes litterati, lectioni exhortationi doctrinae et dispu- « tationi contra omnes errorum sectas decrevimus desudare ». Con altrettanto vigorose parole promettono di predicare contro gli eretici i convertiti di Bernardo Primo: « Fidem praedictam ore firmiter confiteri et nuntiare propo- « suimus et usque ad animam et sanguinem adversus omnes sectas haeresium « defendere viriliter, consistentes sub magisterio et regimine unius et veri ma- « gistri Domini nostri Jesu Christi ac piissimi vicarii eius papae Innocentii « et successorum eius semper permanentes ». MIGNE, *P. L.*, to. CCXVI, c. 289, 1210 giugno 14, *Cum inaestimabile*.

assiste di continuo i neo convertiti all'obbedienza, accetta il regime di vita dei fedeli strettisi attorno ad essi, li incoraggia, li difende con franche e gravi parole dai sospetti dei vescovi (1). Quando il nuovo ordine dopo pochi anni veniva assorbito dagli Agostiniani, grandeggiavano già i frati di S. Domenico, sorti nella mente del canonico di Osma, voluti dal Pontefice come l'esercito della povertà e della predicazione cattolica contro la povertà, la predicazione dello scisma (2). La politica tenuta coi gruppi di Durando di Huesca e di Bernardo Primo era la continuazione di quella stessa usata dal papa sul principio del secolo col movimento degli Umiliati. Due correnti si erano fatte, la prima che si scopre apertamente scismatica ed è perduta per la Chiesa di Roma, la seconda che il pontefice accoglie favorisce, fa sua; intendiamo dire i Poveri Lombardi e quelli che ritengono il nome di Umiliati, finito per fissarsi nell'ortodossia. Studiamo l'una e l'altra corrente.

Non credo che si possa meglio segnare a larghe linee le vicende dei Poveri Lombardi (sotto del qual nome s'intendono comunemente i Valdesi d'Italia) di quello che abbia fatto l'autore del libro *Supra stella*, scritto nel 1235: « O Pauperes Lombardi, « vos fuistis primo de Ecclesia Romana; quia non placuit vobis « Ecclesia, iunxistis vos cum Pauperibus Leonistis et eratis cum

(1) Degne di nota sono le lettere seguenti: MIGNE, *P. L.*, CCXV, c. 1510, 1208 dic. 18, *Eius exemplo*, in cui Innocenzo dà la regola ai neo-convertiti; MIGNE, l. c., c. 1514, 1208 dic. 18, *Postulastis*, Innocenzo libera Durando e i compagni dall'onere della milizia e del giuramento; MIGNE, *P. L.*, CCXVI, c. 73, 1209 luglio 5, *Si quemadmodum*, spiega la ragione della sua longanimità coi Poveri Cattolici; MIGNE, l. c., p. 75, 1209 luglio 5, *Gravem contra vos*, avverte Durando delle accuse che si muovono ai Poveri Cattolici; MIGNE, l. c., c. 274, 1210 maggio 12, *Cum inaestimabile*, impone ai vescovi, che frappongono indugi, di riconciliare i seguaci di Durando; MIGNE, l. c., c. 601, 1212 maggio 26, *Dilectus filius*, dà una regola per coloro che si mettono sotto il governo dei Poveri Cattolici.

(2) E. COMBA, *Storia della Riforma in Italia. Introduzione*, Firenze, 1881, p. 260.

« eis sub regimine Gualdensis et stetistis aliquo tempore sub « suo regimine; postea elegistis unum aliud caput, displicendo « Gualdensi et fratribus Leonistis, cuius nomen fuit J. de Roncho, « quem ego vidi » (1).

È viva dunque nell'autore del *Supra stella* la coscienza di un'origine diversa dei Poveri Lombardi dai Valdesi; tanto più forte lo è nei Poveri stessi. La famosa lettera, che dà notizia del convegno di Bergamo (2), reca infatti: « Controversia que « inter nos et electos Valdesii socios... »; e i due gruppi sono così distinti, che i Poveri di Lombardia, lungi dall'avere per Valdo la venerazione cieca che ogni istituto finisce per tributare al proprio fondatore, portano di lui un rude, si direbbe, ostile giudizio: « Respondemus Valdum et Vivetum, si pro « omnibus culpis et offensionibus suis satisfecerunt, ante obi- « tum posse salvari » (3). In verità ciò doveva parer pochino ai Leonisti, che ponevano il culto per Valdo come a base della riconciliazione; e la risposta irriverente infatti li muove a sdegno: « penitus respuentes ». Ma v'è anche un complesso di dottrine e di usanze, che accentua la distinzione. Valdo respinge il lavoro manuale, fonte di guadagno, pur meschino e vi sostituisce l'elemosina; presso i Lombardi il lavoro è il mezzo regolare di esistenza e fioriscono le « congregationes « laborantium ». Il celibato è tenuto dai Valdesi come principio primo di vita evangelica; i Poveri Lombardi non ammettono la separazione fra i coniugi, se non verificandosi una di due condizioni: l'adulterio o il reciproco consenso. I Valdesi, credendo di far parte sempre della Chiesa cattolica, non vogliono gerarchia nella loro società, poichè questa escluderebbe quella della Chiesa di Roma; i Poveri Lombardi posseggono

(1) I. Döllinger, op. cit., v. II, p. 74.

(2) È una lettera mandata dai Poveri Lombardi ai loro confratelli di Germania, in cui rendono conto minuto di un convegno tenuto in Bergamo coi delegati dei fratelli ultramontani, pubblicata primamente dal Preger nel 1875; v. W. Preger, op. cit., p. 234 sgg.

(3) I. Döllinger, op. cit., v. II, p. 46.

un'organizzazione serrata, rettori propri, e il dissenso nei riguardi della Chiesa ufficiale va tant'oltre che, mentre i Poveri di Lione perdurano a chiedere i sacramenti, la confessione, l'Eucarestia al sacerdozio cattolico, i Poveri Lombardi rifiutano assolutamente di confessarsi e negano al prete indegno il potere di consacrare il corpo del Signore. Tutto il rescritto mostra due forze, delle quali l'una, i Valdesi oltramontani, che s'attacca a Roma, timorosa, l'altra, i Poveri Lombardi, che se ne stacca con baldanza, ormai essendo per lei trascorsa l'età della fanciullezza e fastidendo i timidi alleati di Lione.

Quale sarà dunque la fonte prima donde rampolla il moto dei Poveri Lombardi? Tanto il Preger quanto il Müller s'accordano nel riconoscere nelle file dei Poveri Lombardi degli Umiliati, che Valdo seppe attrarre; anzi ai tre argomenti del Preger, la comunanza presso gli Umiliati e i Poveri Lombardi delle associazioni di lavoro; il permesso del matrimonio ai terziari; l'astensione dal giuramento, il Müller fa seguire anche un quarto, notando che la compattezza riscontrantesi presso i Poveri Lombardi non poteva loro derivare che dalla preesistente organizzazione degli Umiliati (1).

Si potrebbe aggiungere qualche altra osservazione. È certo che gli ultimi anni del sec. XII vedono dividersi il movimento degli Umiliati in due correnti opposte, grazie alla politica vigorosa di Innocenzo III nel perseguire l'eresia; politica che accelera e dà forme esplicite al processo latente di distacco incominciato dalla scomunica del 1184. Questo processo, fattosi acuto sulla fine del secolo, è bene espresso in parecchi documenti ufficiali. Dicesi nel 1199: « Humiliatos qui nondum redierunt ad « mandatum apostolicae sedis » (2); nel 1203: « Ad domum « umiliatum et cazarorum seu patarum aut pauperum lionum » (3); nel 1214: « Dilectis filiis humiliatis per Lombardiam in fide Ca-

(1) W. Preger, op. cit., p. 206; K. Müller, *Die Waldenser* cit., p. 56.

(2) V. la lettera sopra riferita di Innocenzo III al vescovo di Verona, p. 72.

(3) V. sopra p. 30.

« tholica et devotione apostolica constitutis » (1). « Dilectos filios « humiliatos communem vitam ducentes, qui firmiter in veritate « catholicae fidei radicati laudabiliter in Ecclesiae Romanae ac « nostra devotione consistunt » (2). Appunto in questo scorcio di secolo compaiono i Poveri Lombardi. Il polemista cattalico infatti, che scrive nel 1235 e che vuole dimostrare quanto stoltamente i Poveri Lombardi si proclamino essere la vera Chiesa, li apostrofa: « Ma siete nati ieri! Trent'anni fa, nel « 1205, aveste il vostro primo capo e avanti foste solo per « qualche tempo coi Valdesi e molti vi hanno visto che ancora « eravate sommessi alla Chiesa di Roma » (3). La cronologia pertanto avvicina fortemente i due gruppi, l'uno che si stacca, l'altro che sorge. Si noti anche come si registra il fatto strano che il movimento Valdese, dopo aver persistito nell'ortodossia fin verso il 1190 (è in questo torno che scrive l'abate di Foncaldo sopra citato), con un brusco movimento in avanti verso la fine del secolo, si inquina di princìpî arnaldistici e catari accostandosi a Lombardia (4). Ora è questo appunto il tempo in cui una corrente degli Umiliati va staccandosi dalla massa comune e s'accentua eterodossa.

Il dissenso circa i Poveri Lombardi incomincia nel toccare la questione connessa coll'origine: « Quale dei tre ordini offrì presa ai nuovi predicatori? » Il Preger ritiene il terzo, il Müller il secondo e il primo. Legata l'origine dei Poveri Lombardi ai caratteri dell'uno o dell'altro dei tre ordini Umiliati, il problema si fa spinosissimo, tanto che il Tocco poteva ben negare

(1) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 157, 1214 dic. 8, *Quod abrogantes*.
(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 156, 1214 dic. 4, *Universitatem*.
(3) « Pauperes Lombardi exiverunt a Pauperibus de Leono et hoc est « circa triginta annos et surrexit Joannes de Roncho, qui eorum erat ancianus et « ipse erat idiota absque literis ». « Eratis cum eis sub regimine Gualdensis « et stetistis aliquo tempore sub suo regimine ». « Multi viderunt vos esse « in ecclesia Romana et ivistis cum Pauperibus Leonistis et exiistis de con- « gregatione eorum ». I. DÖLLINGER, op. cit., v. II, pp. 64, 74.
(4) V. p. 85.

il suo assenso ad entrambe le opinioni ed avanzare una terza ipotesi. La fusione dei Valdesi non ha potuto aver luogo col terzo'ordine degli Umiliati. Il terz'ordine, dice il Tocco col Müller, era una società laica e non avrebbe avuto senso per esso la regola vigente pei Poveri Lombardi che soltanto ai membri di già ammogliati prima di entrare nel sodalizio fosse lecito il matrimonio. Nè la società laica faceva voto di povertà, nè vi era organato il lavoro sociale, come nel primo e nel secondo ordine (1). Ma neppure i Poveri Lombardi derivano dal primo e secondo ordine degli Umiliati, dice il Tocco contro il Müller, « perchè la cronaca di Laôn esplicitamente accenna a terziari « e perchè il primo e il secondo ordine erano certamente meno « penetrabili all'eresia. Finchè si trattava del terzo ordine, ov- « vero di una corporazione non solidamente organata, i cui « membri vivevano ciascuno a casa sua, nè erano obbligati se « non a determinati convegni, si capisce come l'elemento nova- « tore vi potesse penetrar facilmente. Ma era ben diverso il caso « di ordini più serrati e pressochè del tutto monastici, dove la « propaganda del Valdes doveva certamente trovar minor presa. « Che qualche membro avesse rapporti coll'eresia è ben possi- « bile e par che il papa vi accenni nella sua bolla di approva- « zione; ma che tutto l'ordine si convertisse alle idee del Valdes « tanto da prestare il proprio nome ai novatori, pare pressochè « impossibile. E se pure questo caso straordinario si fosse, non « si sa come, verificato, non è credibile che un ordine resosi « apertamente ligio all'eresia ottenesse così agevolmente l'ap- « provazione del papa come di fatto ha ottenuto » (2). Non resta che avanzare quest'altra ipotesi « che alla venuta del Valdes si « sia costituita una società nuova, la quale prendendo il meglio « dell'istituto dei tre ordini degli Umiliati ne abbia tolto in pre-

(1) F. Tocco, Recensione delle opere di E. Montet, *Histoire Littéraire des Vaudois du Piémont*; K. MÜLLER, op. cit.; E. Comba *Histoire des Vaudois d'Italie* in *Arch. St. Ital.*, Ser. V, to. II, 1888, p. 81.
(2) F. Tocco op. e loc. cit.

« stito anche il nome, sebbene non avesse nulla di comune con « loro, che nel generale non si piegarono alle idee valdesi e re- « starono sempre ligi all'ortodossia » (1).

La discordanza delle sentenze dice chiaramente su qual terreno pericoloso si cammini. Converrà tentare il problema partendo da un altro punto di vista, che si riallaccia collo studio presente dei rapporti fra papa Innocenzo e gli Umiliati.

I comandi del sommo pontefice dovettero suonare come l'intima di una revisione generale nei quadri della Chiesa. Si doveva far atto d'ossequio a Roma, giurarne pubblicamente il credo, rompere ogni vincolo sospetto. L'imposizione cade brusca su gente, che dal concilio di Lucio III era venuta staccandosi tacitamente dalla Chiesa. Mentre una corrente fra gli Umiliati si incanala verso Roma e molti si accostano al pontefice, « expo- « nentes se mandatis apostolicis », una parte di essi si ribella, rendendo manifesti a sè e agli altri i vincoli oscuri coll'eresia. Se ne rista questa frazione per l'odio ereditato da Arnaldo e dai Catari verso di Roma; per l'amore della vita povera (nel movimento ortodosso è venuto svigorendosi il concetto di povertà, tanto che il papa assicura la protezione a beni e possessi temporali e ciò doveva aver provocato una reazione di zelanti); per il bisogno della libera predicazione, che temono di vedersi proibita da Innocenzo sulle orme di Lucio. Questa frazione, vissuta fin qui in una. società assai più disforme di quel che non paresse sotto la veste di un comune ideale di riforma, si ritrova quasi isolata (isolare, smascherare era appunto l'intento di Innocenzo) e in un tempo, in cui le varie forze affini tendono ad avvicinarsi, quasi odorando prossima una battaglia, sente ancor essa il bisogno di collegarsi con gruppi di principi simili, principî che è tratta ora a formulare distintamente, staccata com'è dal grosso del movimento. Sono questi la libera predicazione laica, indipendente dai prelati, la povertà assoluta, che

(1) F. Tocco, op. e loc. cit.

permetta solo di vivere giornalmente del lavoro manuale e dell'elemosina; il contenuto medesimo, come si vede, della riforma Valdese. Di qui l'accostamento a Valdo e da ciò quel moto così ibrido di forme, i Poveri Lombardi, da far dire ai non preoccupati di studiarne le origini, ma solo di delinearne la fisonomia, che impropriamente si chiamano Valdesi, che per essi la timida riforma di Valdo riceve conseguenze tali da sconvolgere totalmente il carattere suo, che essi fanno pensare ai Catari (1). Questo processo, ricostruito riflettendo a conseguenze, a nostro credere, inevitabili di decreti realmente dati, può anche essere confermato dalle testimonianze del libro *Supra stella*, sopra riferite intorno ai Poveri Lombardi. Da esse risulta che si tratta di un gruppo che ha una fisonomia decisamente propria; che tuttavia si allea con Valdesi, ligi ancora alla Chiesa, solo propugnanti la predicazione laica della povertà; che l'unione è momentanea, perchè dopo qualche tempo, nel 1205, si stacca da Valdo, si dà un capo; nè i due movimenti si riuniscono più e dopo vari tentativi di conciliazione fallisce anche il convegno di Bergamo. Sono due fiumi che scendono da cime opposte, che, costretti ad arrestarsi per qualche tratto del loro corso dalle angustie di una regione montuosa che attraversano, si divaricano poi per non incontrarsi più. È dunque un fatto estrinseco, che ha forzato all'unione momentanea. Ora la storia delle eresie, e dell'Albigese in particolare, offre di frequente lo spettacolo di gruppi per sè opposti che si alleano quando cadono i colpi di una condanna, di una persecuzione. Gli Albigesi furono serrati in un fascio compatto dai crociati di Simone di Montfort; davanti al pericolo essi dimenticarono la molteplicità e la diversità dei loro programmi.

L'origine dei Poveri Lombardi potrebbe pertanto spiegarsi mettendosi dal punto di vista di un frazionamento della massa degli Umiliati, causato per ultimo da Innocenzo, e identificando

(1) P. Alphandéry, op. cit., p. 128.

i Poveri Lombardi colla frazione eterodossa degli stessi Umiliati. Non si tratta di missionari Valdesi che tentano i tre ordini ben definiti degli Umiliati, rimbalzando dai primi due, chiusi alla loro azione, al terzo. La divisione in tre ordini non esiste affatto sull'inizio del Duecento, e, anche dopo le lettere di Innocenzo III, ben poca diversità corse fra il primo e il secondo ordine. Erano gente dedicata a regime speciale di vita religiosa, sparsi nelle famiglie o raccolti in casi comuni; d'altronde non s'intende che cosa di nuovo avrebbero potuto dire loro i missionari, quando un movimento di riforma ricco di tutte le sfumature li aveva preceduti ed aveva suscitato un'organizzazione. Fu la condanna di Lucio III che diede l'impulso alla scissione; il comando di Innocenzo III poi la allargò e la fissò. Questa gente, smarrita per un istante, sente bisogno di alcuni punti di dottrina, che ritrova possenti presso i Valdesi; si accosta ad essi, nulla perdendo di proprio. Ai Valdesi domandano solo questi principî. Che se quelli li vorranno trattenere o convertire su altri punti, se ne distaccheranno e seguiranno l'evoluzione propria delle vere sette, quella che appunto ci descrive la cronaca di Burcardo (1).

Che fossero Valdesi gli eretici ivi ritratti, pareva contraddetto dal fatto del lavoro manuale, eretto a mezzo ordinario di esistenza, dall'esercizio del ministero della confessione, dalla divisione in Perfetti e Credenti, cose tutte che, come dicemmo, nel 1218 pare non esistessero ancora presso i Valdesi. Ma ammesso questo svolgersi della frazione eterodossa degli Umiliati nel gruppo autonomo dei Poveri Lombardi, che si sono accostati per qualche tempo a Valdo, si comprende come sotto il nome di Umiliati si raggruppino le caratteristiche dei Poveri Lombardi, e si abbia un movimento con caratteri arnaldistici e catari in quanto è di una frazione Umiliata, con caratteri valdesi in quanto hanno poggiato per qualche tempo su Valdo.

(1) V. sopra p. 26.

Di fronte ai Poveri Lombardi sta un'altra onda di gente, che è venuta a battere alla rupe fatale di Roma. Le cronache e le lettere pontificie ci hanno conservato i nomi dei rappresentanti degli Umiliati, Giacomo e Lanfranco, che riceveranno una regola per il primo e secondo ordine, Guido di Porta Orientale ed altri, che avranno la regola per il terz'ordine. Di che risulta questa folla che sta dietro ai suoi rappresentanti?

Ancorchè mancassero documenti specifici, potremmo scernere in quella corrente incomposta, riflettendo ai rivolgimenti che hanno preceduto quello degli Umiliati. S. Arialdo, Pietro di Bruys, Enrico di Losanna, Arnaldo da Brescia, i Catari non hanno trovato seguaci solo negli ultimi strati del popolo, ma hanno fatto proseliti tra le file dell'aristocrazia e nel mondo dei chierici (1). Era ben naturale. Tutti quei moti avevano la loro radice prima nel problema religioso, la discussione del quale toccava sopra tutto i chierici di buona fede e di libera intelligenza, capaci di maggior scienza ed amore per Cristo, di maggior cruccio d'afferrare una soluzione, di maggior zelo per diffondere poi le convinzioni fatte. Così vediamo, per l'esplicita testimonianza di Jacopo di Vitry (2), che passano agli Umiliati non solo laici, ma ancora chierici e sacerdoti; e come già ai tempi di Arialdo, gli ecclesiastici attratti nella riforma si erano accostati istituendo canoniche loro, così adesso e a maggior ragione. È viva infatti l'aspirazione in questi riformisti di condurre la vita degli apostoli; e simile a questa viene ora costantemente concepita la vita canonicale (3). È anche ora una fioritura o, senza offendere il

(1) G. Bonet-Maury, op. cit., per Pietro di Bruys, p. 31; Enrico di Losanna, p. 35; Arnaldo da Brescia, p. 41.

(2) « Sed et sacerdotes et clerici fallacibus huius saeculi renunciantes « delitiis, assumpto paupertatis habitu regulari, praedictis Humiliatis sociantur ». Jacobi Vitriaci op. cit., p. 336; v. Append. II.

(3) « Canonici ad instar primitivae Ecclesiae communiter viventes regulam « sanctorum Patrum canonice observant ». « Praeposito et confratribus in « eadem canonica primitivae Ecclesiae vitam sequentibus ». « Ad apostolicam, « scilicet communem vitam.. » ecc. Così ricavasi da documenti ufficiali pub- « blicati dall'Amort, *Vetus disciplina Canonic. regul. et saecul.*, Venetiis, MDCCXLVII, p. 321.

pio Bonvesin della Riva, un imperversare di fondazioni canonicali per parte di ricchi oblatori laici ed ecclesiastici (1).

Viboldone, località non molto discosta da Milano, parrebbe l'indice di questo elemento clericale che integra il moto, elemento (notiamolo subito) che sarà forse spiccato nella massa, ma di cui doveva costituire piccola parte affatto (2). Nessun frate di Vi-

(1) Numerosi esempi si possono osservare nella raccolta diplomatica detta Della Croce all'Ambrosiana, sotto gli anni 1150-1200 nei volumi segnati DS, IV, 8 — DS, IV, 11.

(2) I documenti più antichi che illustrano la casa di Viboldone furono già trovati dal Tiraboschi. L'uno è del 1176, una garanzia che Guido di P. Orientale dà al prevosto di S. Giuliano « ex parte congregationis fratrum ecclesie sancti « Petri, que debet edificari in loco Vicoboldono »; v. Tiraboschi, op. cit., II, p. 117. La cronaca di Daniele dice: (1176) « Eodem anno facta fuit ecclesia « de Vicoboldono ». All'atto è presente anche Uberto Crivelli, arcidiacono della Chiesa milanese, che fu poi nel 1185 arcivescovo di Milano e nel 1186 pontefice, nel qual anno, essendogli stata ricordata la chiesa, concesse ad essa la protezione apostolica. È questo il secondo documento del 29 aprile 1186; v. Tiraboschi, op. cit., II, p. 123. Non offre pressochè nulla di singolare. È la solita lettera col solito inizio: « Religiosam vitam eligentibus... ». Solo che, mentre in quasi tutti i casi queste bolle ricordano l'ordine, cui appartiene la chiesa (« Ordo Monasticus, Ordo Canonicus »), qui nessuna indicazione di un tal genere ci aiuta a conoscere che cosa apparisse Viboldone a quel tempo. Certo è che le canoniche che si erigono alle prescrizioni generiche della regola di S. Agostino aggiungono statuti speciali (v. ad es. le carte riguardanti le canoniche di Crescenzago e di Besnate nella raccolta Della Croce all'Ambrosiana). A questo devono riportarsi le parole della bolla: « Terras quas ad « opus vestrum et eiusdem Ecclesiae *secundum vestram institutionem infra « terminos a vobis praefixos* rationabiliter emistis et eas pacifice possidetis... « confirmamus ». Sono le stesse parole che si usano parlando dei beni dei monasteri Certosini, che interpretavano severamente la regola di S. Benedetto circa la povertà, accettando o comperando per ogni monastero solo quel tanto di beni materiali che era domandato strettamente dal numero determinato dei monaci (« Extra terminos praefixos nullam licet eis recipere possessionem »; v. Jacobi de Vitriaco, op. cit., p. 310). Se si aggiunga che nella lettera, contro l'uso invalso, non si enumerano beni; che nella bolla d'approvazione del primo ordine è ricordato un solo possesso per Viboldone (cfr. Tiraboschi, op. cit., II, p. 141); che Jacopo di Vitry e Umberto di Romans sono concordi nel dire che gli Umiliati posseggono pochi beni immobili (« Non multos « habet redditus vel possessiones »; « Non habent possessiones nisi forte « paucas interdum »; v. Append. II), può ravvisarsi nella frase un proposito speciale di povertà.

boldone si presenta ad Innocenzo III nel 1199 a nome degli Umiliati. Come la maggior parte di essi, lasciando pel momento i fratelli che saranno detti terziari, è data dalle fraternite laicali di uomini e di donne, così da due di queste vengono Giacomo di Rondineto e Lanfranco di Lodi (1). Questi due laici, che non rappresentano il primo ed il secondo ordine, ma la moltitudine ancora indistinta degli Umiliati raccolta in vita comune, portano al pontefice i diversi statuti compilati dalle diverse case (2). Se si ricordi come le confraternite locali spesso non si reggano che per consuetudini (3), e che anche le corporazioni, accontentandosi di matricole, non stesero i loro statuti se non quando cominciarono le revisioni da parte del Comune (4), parrà molto probabile che quelle regole fossero scritte per l'occasione.

Che cosa chiedono gli Umiliati nei loro statuti? Perchè diverse, dovevano tenersi lontane dall'irrigidito frasario della regola benedettina ed agostiniana, poggiando semplicemente l'esercizio delle virtù cristiane su sentenze evangeliche, esaltando in modo speciale la vita comune di preghiera e di lavoro. Giovanni di Brera infatti ricorda, col suo linguaggio da religioso del Quattrocento, che i primi Umiliati laici si compiacevano del nome di canonici regolari (5). Certo dovevano includere pratiche proprie degli eretici, se Innocenzo III col fine tatto che usa in tutto l'affare, pur non rinfacciando direttamente alle pecorelle smarrite pratiche eterodosse, fa però muover loro rimproveri dalla fama popolare (6). Dovevano fra l'altro in-

(1) Tiraboschi, op. cit., III, p. 244.

(2) Tiraboschi, op. cit., III, p. 304.

(3) G. Monticolo, *Il più antico registro degli statuti delle Arti veneziane* in *Bull. dell'Ist. Stor. Ital.*, n. 10, 1891, p. 2.

(4) A. Gaudenzi, *Statuti della Società del popolo di Bologna*, v. II, *Società delle Arti*, in *Fonti per la Storia d'Italia*, Roma, 1896, p. XVI.

(5) Tiraboschi, op. cit., III, p. 241.

(6) Tiraboschi, op. cit., II, p. 136. Uguali parole sono usate da Onorio III nella bolla, non pubblicata dal T., del 1219 dic. 16, *Diligentiam*; v. Append. I, « Le carte degli Umiliati nella Braidense ».

genuamente contenere la proibizione in qualsiasi caso del giuramento, poichè le lettere di conferma recano addirittura una disquisizione su esso.

Ora, pur tolti i nessi coll'eresia, la Chiesa non consacra, almeno giuridicamente, il regime di vita loro. Paiono discordi collo stato laicale la predicazione pubblica ed un'aliquale cura delle anime che ne seguiva, la recita diurna e notturna dell'ufficio. Non può forse concepirsi una comunanza di uomini e di donne, il cui proposito di castità non sia salvaguardato da speciali voti solenni, dalle cerimonie del taglio dei capelli, dell'immissione perpetua in una clausura cinta di ferro. Insomma, a quei laici, nella coscienza dei quali sorge l'alba di una nuova forma di religiosità più fresca, più agile, più intima, essa addita le vecchie tradizioni della regola benedettina e agostiniana. Vogliono vivere in comune la vita evangelica? Si costituiscano in monasteri e in canoniche. Questa la risposta della Chiesa; della Chiesa più che di Innocenzo. Perchè parmi che il Sabatier abbia di troppo allargato l'opera personale diplomatica del papa nel processo di attrazione delle fraternite laicali, dei Francescani alle forme antiche della vita clericale. Il pontefice non ha portato che finezza di agire al conseguimento di un programma già segnato da secoli. La Chiesa non affronta mai per la prima una soluzione nuova; il nuovo la rende cauta e restia; pare che l'ultima sua parola suoni: « Guardate a ciò che ho fatto « in casi simili; agite sulle orme già segnate e provate dalla « storia ». A tale risposta vi ha chi si acquieta; ma vi ha chi, pur durando nell'ossequio alla madre, insiste a battere, finchè ella si piega. Di questi secondi sono S. Domenico e S. Francesco, che riuscirono ad imporre al pontefice la loro eroica volontà; dei primi finiscono per essere gli Umiliati.

In questo sospingere che il pontefice fa degli Umiliati viventi in case comuni verso una regola mista di benedettino e d'agostiniano, parmi si nasconda un fatto importante, la causa della differenziazione di un primo e d'un secondo ordine Umiliato. Vediamo qui la teoria della segmentazione, stabilita dal Mandonnet pei Francescani (1), subire qualche modificazione per rispetto agli Umiliati. Che per altro debba essere interceduto un processo diverso lo accusa il carattere diverso dei tre ordini Umiliati dai tre ordini Francescani. Presso i Francescani il primo e second'ordine raccolgono persone solennemente dedicatesi alla vita religiosa, e si hanno frati nel primo ordine, suore nel secondo ordine; i laici si raggruppano nel terz'ordine. Tale organizzazione ben concorda coll'ipotesi che dalla vasta fraternita, che accoglieva indistintamente tutte le anime di buona volontà, che volevano praticare l'Evangelo alla lettera, a un certo punto dovessero sorgere tre gruppi, i Frati Minori a sè, le suore di S. Chiara a sè, i Frati della Penitenza; religiosi, religiose e laici. Presso gli Umiliati un risultato diverso indica un processo previo diverso. Il primo ordine è costituito da frati e da suore consacrati solennemente a Dio; il secondo risulta di frati e di suore, che, pur avendo una regola, rimangono laici; il terzo racchiude tutti quelli che continuano a vivere nelle loro case e nelle loro famiglie. I tratti comuni ai primi due ordini indicano troppo bene che qui è avvenuto uno sdoppiamento di un unico ordine preesistente, della moltitudine laica di uomini e donne, che viveva in casi comuni. Ora tale sdoppiamento è originato dalla regola imposta da Innocenzo. Essa evidentemente conduce alla fondazione di una casa religiosa in senso stretto, di una canonica. Alcuni, docili, si prestano a questa evoluzione e procedono sino alla costituzione di ciò che è il primo ordine; e di questi fan parte i chierici ascritti al movimento. Ma altri, in cui è viva l'antipatia per le forme della vita clericale, si fermano a metà strada. Se vorrà delinearsi nella Regola il ritratto dell'uno e dell'altro ufficio colle parole di S. Benedetto, sia pure; ma rimanga fermo nella sostanza lo stato laicale. Due correnti si formano così nell'unica massa di coloro che vivono in comune.

(1) P. MANDONNET, *Les origines de l'Ordo de Poenitentia* in *Compte Rendu du IVe Congrès Scient. internat. des Cath.*, Fribourg (Suisse), 1898, p. 2.

Il pontefice distingue in linea giuridica il primo e il secondo ordine; in realtà sono ancora così poco differenziati che unica è la regola, che si dà all'uno e all'altro.

I due rappresentanti degli Umiliati si trovano a Roma nel 1199, ma, a differenza dei terziari, non ricevono subito l'approvazione. Colla medesima procedura che si usa nella approvazione di ordini insospettati (1), il Pontefice rimanda Giacomo e Lanfranco a tre prelati, che stendano una regola conforme alle tradizioni ecclesiastiche. Fatto ciò, la sottopone all'esame di altri prelati di curia e di un frate Rainerio, il futuro inquisitore in Francia, che ne correggono alcuni punti e, finalmente, letta dal Pontefice, è da lui approvata nel 1201 (2). Questa lentezza ricorda subito il temporeggiare del Pontefice con S. Francesco e con S. Domenico, che presentavano a Roma, sempre guardinga, propositi nuovi nella storia della Chiesa. Ma probabilmente anche altre cause, più proprie degli Umiliati e che illustrano quanto si è detto sin qui, hanno creato quel ritardo.

E avanti tutto, potrebbe vedersi negli Umiliati un tiepido desiderio di avere una regola. Respinti da Lucio III, hanno imparato a vivere la loro vita religiosa da sè; li porta a Roma la riscossa cattolica contro quanto sa di eterodosso. Una regola dunque approvata in Curia deve servir loro come d'etichetta d'ortodossia, e questa era già rilasciata coll'approvazione concessa ai terziari. D'altra parte la nuova regola doveva presentarsi come ingrata perturbatrice di care usanze, tanto care e radicate in loro, che nel 1226 perdurano meritandosi i rimproveri di papa Onorio. Ancora, le ultime repressioni avevano portato uno strappo violento nella massa degli Umiliati, l'obbligo di riflessione a chi fin ora era vissuto incosciente. Era necessario che tenesse dietro un periodo di assestamento, durante il

(1) Così fa Innocenzo III, quando si tratta di approvare l'ordine dei Trinitari; v. MIGNE, *P. L.*, CCXIV, c. 444, 1198 dic. 17, *Operante*.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 135, 1201 giugno 12, *Diligentiam*; p. 139, 1201 giugno 16, *Non omni spiritui*.

quale la corrente ortodossa assumesse compattezza e si orientasse distintamente verso Roma, cosicchè accennassero visibili anche al papa i lineamenti del nuovo organismo. Da ultimo, in questo periodo doveva compiersi il passaggio delle case dallo stato laicale allo stato clericale; dovevano cioè costituirsi quelle canoniche che dessero ragione d'esistere al termine di « primo « ordine ».

Studiamo tal regola del primo e second'ordine, per poi passare a quella del terz'ordine.

CAPITOLO TERZO.

LA REGOLA DEL PRIMO E SECONDO ORDINE DEGLI UMILIATI.

Il Tiraboschi era così persuaso che la regola degli Umiliati del primo e second'ordine fosse la benedettina, che ne stimò inutile la pubblicazione; e a rafforzare la sua tesi provò anche che gli Umiliati del prim'ordine non furono mai canonici, se non negli ultimi tempi, a partire dal sec. XV (1). Il giudizio dello storico diventò proprio di tutti quelli che, dopo di lui, parlarono dell'ordine, ai quali non soccorrevano i codici della regola conservati all'Ambrosiana. Già però un'attenta lettura della cronaca di Giovanni di Brera avverte che la questione dell'indole della regola è vivissima ed insoluta presso gli Umiliati stessi nel Quattrocento, cosicchè vi ha chi si afferma canonico e chi ritiene invece l'ordine qualcosa di simile al benedettino (2).

(1) TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 87.

(2) JOANNIS BRAIDENSIS *Chronica Ord. Hum.* in TIRABOSCHI, op. cit., III, pp. 241, 242, 244, 245, 270.

Lo studio della bolla di Innocenzo al prim' ordine e della regola stessa « Omnis boni principium » (1), ci porta ad una sentenza molto diversa dalla Tiraboschiana. La bolla infatti ci mette innanzi nelle sue larghe linee un' istituzione di canonici; la regola mostra in sè fusi parecchi elementi, e fra questi prevalgono a pari diritto il benedettino ed il canonicale.

Giacomo, Lanfranco e gli altri compariscono ormai nella bolla come « prepositi regularem vitam professi in perpetuum »; essi e gli antichi compagni, come « prepositi et fratres, collegium »; e sono queste parole che si riferiscono strettamente in tutti gli atti ufficiali alla vita canonicale; ai preposti e ai sacerdoti delle case del primo ordine la bolla dà la facoltà di celebrare « Missarum solemnia » con assistenza di diaconi e suddiaconi, « secundum consuetudinem Mortariensis Ecclesiae », concede cioè il pontefice ciò che è proprio di una congregazione di canonici regolari, detta di Mortara (2). Ma la prova decisiva è la frase: « Statuentes ut Ordo Canonicus secundum Deum et institutionem vestram per Sedem Apostolicam approbatam perpetuis temporibus inviolabiliter observetur ». Ora è certo, per i moltissimi confronti fatti nel *Bullarium Romanum* e nel Migne, che le bolle pontificie nell' indirizzarsi agli ordini regolari non adoperano che due formule, ed una usano rigidamente, quando si tratti d'ordine monastico benedettino, l'altra, quando si tratti d'ordine canonicale: « Ordo Monasticus, qui secundum Deum et b. Benedicti regulam (e talvolta si aggiunge) atque institutionem Cistercensium.... », quando si tratti d'ordine benedettino; « Ordo Canonicus qui secundum Deum et b. Augustini regulam (e si aggiunge talvolta) atque institutionem Praemonstratensium.... », quando si tratti di ordini di canonici. Così dunque, se sta che un ordine religioso è quale la Santa Sede nelle lettere d'approvazione lo vuole, è evidente che agli occhi del pontefice gli

(1) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 139; doc. LXII.

(2) R. MAIOCCHI, *Codex diplomaticus Ord. S. Augustini Papiae*, Papiae, 1905, v. I, p. XXVII; HELYOT-FONTANA, op. cit., v. I, p. 50.

Umiliati, chiamati « Ordo Canonicus », erano o, meglio, dovevano divenire pienamente un giorno, canonici.

Alla denominazione della bolla risponde l'uso popolare. Il Tiraboschi afferma, a sostegno della sua tesi, che nei documenti antichi non occorre mai il nome di canonici dato agli Umiliati. Potremmo portare numerosi esempi in contrario; ma basti l'affermazione del Fumagalli: « Gli Umiliati non di rado veggonsi « nelle antiche memorie canonici nominati, nelle carte Chiara« vallesi, presso Goffredo di Bussero » (1); e se appare troppo tarda la testimonianza di Bonvesin della Riva (2), non ci manca quella di Giovanni di Brera, che enumera fra i motivi, per cui si suscitò malcontento contro gli Umiliati avanti il sec. XIII: « quia dicti fratres tertii membri ex praedicta regula, per se « ipsos concepta, dicebant se esse canonicos regulares » (3).

Ma passiamo alla regola. Poichè l'idea di elevare e di consacrare a regola il quadro di vita sgorgato dall' ingenuo sentimento religioso di quei laici, non si offerse neppure, era necessità che il moto dovesse ricevere norme da una delle due regole vigenti: la benedettina o l'agostiniana. Ora pareva che la vita dei nuovi postulanti contenesse elementi che ora cozzassero con l'una, ora con l'altra.

La regola benedettina, com' è noto, ripone la missione dell'uomo consacrato a religione nella lode continua di Dio mediante l'ufficio; la comunità di un monastero deve essere simile ad una schiera di angeli, che in cielo inneggiano senza interruzione al Signore. Il monaco quindi è laico; ha un compito, la recita del salterio. Il lavoro manuale entra nel monastero come qualche cosa di affatto secondario; si lavora per non stare in

(1) *Delle Antichità Longobardico-Milanesi* cit., III, p. 387.

(2) « In civitate quidem sunt decem canonice, in quarum numero non est « domus ubi est ecclesia catedralis. in eius vero comitatu septuaginta, extra « quarum sunt numerum ordinis Humiliatorum canonice, que sunt septem ». BONVICINI DE RIPPA *De Magnalibus Urbis Mediolani*, a cura di F. NOVATI, estr. dal *Bull. dell'Ist. Stor. It.*, n. 20, Roma, 1898, pp. 78, 81.

(3) TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 241.

ozio nelle ore lasciate libere dall'orazione. Il monaco ancora non conosce la cura d'anime. All'incontro la regola dei canonici impone avanti tutto il culto divino esercitato all'altare: il canonico quindi è chierico per stato. Ma inoltre, le canoniche, raffiguranti l'antica vita del Maestro e dei discepoli, sono un centro di energia che si riversa sui fedeli colla predicazione, l'amministrazione dei Sacramenti. San Norberto, che vuole esercitare coi suoi compagni un'azione vigorosa nel popolo, sceglie la regola agostiniana. Questi i punti essenziali di distacco tra le due forme della vita religiosa. Volendo attuare ambedue la perfezione evangelica, posseggono l'una e l'altra astinenza dalle carni, digiuni, discipline ecc., quantunque questi precetti oggidì per la dissuetudine della vita canonicale sembrano proprio solo dei monaci. I canonici, ad esempio, di S. Vittore non erano meno austeri dei Cistercesi (1).

Orbene, gli Umiliati non sono chierici; ma laici, che notte e giorno sciolgono lodi a Dio: non pare fatta per essi, per il second'ordine, la regola agostiniana. Tuttavia il papa li vuole, almeno per una parte, chierici. Essi, poi, si danno alla predicazione, alla cura delle anime: ciò ricorda la regola agostiniana dei canonici. S'impongono dunque o due regole distinte o la fusione di esse in una; fusione tale, che il primo ordine non sia impedito nella sua vita perfettamente ecclesiastica ed il secondo non si trovi aggravato da obblighi chiesastici. L'avere scelto quest'ultimo partito vorrebbe forsanco dire che la distinzione nei due ordini è solo disegnata sull'orizzonte e strana per la massa degli Umiliati. Ad ogni modo, essa è causa di quel continuo bisogno di larghe dispense, che prova il secondo ordine nel primo ventennio del sec. XIII (2), grazie all'oscillamento tra

(1) MARTÈNE, *De Antiquis Ecclesiae Ritibus*, Antverpiae, MDCCXXXVII, III, 701.

(2) 1226 dic. 13, cr. *Ex parte vestra*, cf. GIULINI, op. cit., VII, p. 155; 1227 maggio 25, *Ex parte vestra*, TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 158; 1227 maggio 29, *Nobis fuit*, TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 160; 1246 ott. 23, *Cum in vestris*, TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 200; 1246 ott. 30, *Unigenitus*, TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 207.

l'una e l'altra regola; dell'incertezza nell'ordine sulla sua natura, occasione di dispute interminabili, mortalmente noiose per noi, piene d'interesse per quei frati. Giovanni di Brera, come s'accennò, ce ne offre un largo saggio.

Accostiamoci ora alla regola, scernendo dapprima i vari elementi che concorsero a costituirla, per poi passare alla ricostruzione della vita dei religiosi (1).

La regola ha un breve prologo, che arieggia uno dei soliti inizi delle lettere pontificie: « Come Dio è la fonte prima « di ogni bene, così Cristo è la base di ogni edificio spirituale »; a Cristo quindi si rivolge il compilatore, « indignus, imprudens « et inscius scriptor ».

I primi capi si mostrano subito come qualcosa di organico: riguardano le persone che rivestono qualche carica nella comunità, cioè il prelato, il cellario, il portinaio, il cuoco. La *Regula pastoralis* di Gregorio Magno, il libretto notissimo a tutto il medio evo, e che fu come il codice di vita religiosa ai vescovi ed ai chierici, ha servito a stendere il primo capitolo della regola: « Qualis esse debeat praelatus ». Gregorio Magno, dopo aver stabilito che il pastore deve essere « cogitatione mundus, actione « praecipuus, discretus in silentio, utilis in verbo, singulis com-

(1) V. doc. LXII. Non era mia intenzione scendere ad un'analisi minuziosa della regola, avendo tra mano solo le raccolte dell'HOLSTEIN, *Codex regularum monasticarum et canonicarum*, Augustae Vindelicorum, MDCCLIX; del MANSI, *Coll. Conc.*, to. XIV; del MARTÈNE, op. cit., to. III, e le note opere dell'AMORT e del LE PAIGE pei Premonstratesi, del MANRIQUE e dell'HENRIQUEZ pei Cistercesi. — Si è compiuta la trascrizione non dai codici della regola conservati all'Ambrosiana, dove trovasi quasi sempre un testo tutto pieno di trasposizioni verbali e privo di alcuni passi importanti (v. pp. 58, 100); ma dalla bolla di Gregorio IX, 1227 giugno 7, *Cum felicis memoriae*, che trovasi nell'Archivio della Curia Arciv. di Milano. Le trasposizioni verbali colpivano già il Puricelli (ms. Ambrosiano, A, 20 sup.), che confessa di non saperne indovinare il perchè. Si potrebbe pensare che, essendo la regola di quotidiana lettura, si volle appianare il senso di essa rompendo il periodare classico e collocando le parole secondo la costruzione diretta rispondente alla lingua volgare. Tolgo i titoli dei capi, che mancano nella bolla, dai codici manuali della regola.

» passione proximus, prae cunctis contemplatione suspensus, « bene agentibus per humilitatem socius, contra delinquentium « vitia per zelum iustitiae erectus », illustra membro per membro queste doti in altrettanti capitoli, dove abbondano le citazioni bibliche. Il compilatore della regola per delineare il ritratto del buon prelato non ha fatto altro che accostare in un sol capo il principio dei primi sei capi della *Regula* di Gregorio, lasciando la parte scritturale che seguiva e copiando alla lettera il resto (1).

Avanti a questa pagina di Gregorio, trasportata nella regola, stanno nel medesimo capo alcune altre frasi dello stesso Gregorio e di Isidoro Ispalense, che il compilatore ha ben potuto notare sparse negli atti del concilio di Aquisgrana dell'816, raccolto sotto gli auspici di Ludovico il Pio, continuatore dell'opera di Carlo Magno nella riforma religiosa, che ampliava la regola scritta da Crodegango pei canonici di Metz (760) e la imponeva a tutti i vescovi (2).

I capi seguenti (capp. III-VIII) sono tratti dalla regola benedettina. Notiamo, però, che essi trovansi nella regola di S. Benedetto sparsi senz'ordine logico, mentre nella regola degli Umiliati son messi vicini, quasi a dare un quadro compiuto delle persone, che hanno speciali uffici nella casa. Talvolta fra i capi dell'una e dell'altra regola intercedono differenze verbali (così sempre si sostituisce all' « abbas », al « monasterium » della regola benedettina, « praelatus », « congregatio » ecc.); talvolta è ritenuta appena del capo della regola benedettina la parte generica; talvolta, senza alcun'altra aggiunta, si sfrondano i capi dal ricordo e dalla determinazione di salmi.

A questo primo nucleo, chiamiamolo benedettino, segue un secondo, dove con ordine ci si dispiega davanti la vita quotidiana

(1) S. Gregorii Papae *Regulae pastoralis liber*, part. sec., cap. I segg. in S. Gregorii Magni *Epistolæ selectæ et Regula pastoralis*, Roma, Forzani, 1908, p. 25 segg.

(2) G. Hergenröther, *Storia Universale della Chiesa*, Firenze, 1905, III, p. 218; Mansi, *Coll. Conc.*, t. XIV, c. 180.

dei frati, dall'ufficio notturno sino all'ora di compieta e del riposo. Comprende quindici capi (capp. IX-XXIV), che hanno riscontro, con quelle limitazioni sopra poste in rapporto alla regola benedettina, colla regola di canonici anonima, ritenuta dal Mansi e dal Pennot come l'antica Regola di Crodegango, spogliata dai precetti propri per la chiesa di Metz e arricchita cogli atti del già citato concilio di Aquisgrana (1). Questi capi trovansi anche nelle Costituzioni dei canonici regolari di S. Dionigi di Reims, nelle Consuetudini dei canonici regolari di Morbach (2). Il distacco qui dalla regola benedettina è evidente, e par strano che il Tiraboschi abbia dato un giudizio così lontano dal vero. Nè altra poteva essere la fonte di quei capi. Sarebbe parso contradditorio che ad un ordine, che si voleva di canonici, si dessero altre norme per ciò che è essenziale alla vita dei canonici, per il culto divino, che non fossero quelle del codice della vita canonicale. Inoltre, la regola benedettina prescrive minutamente quanti e quali salmi si debbono recitare nelle diverse ore e ciò avrebbe assai stonato alle orecchie dei poveri lavoratori del secondo ordine, che pregavano secondo la maniera dei laici, non usando il salterio, mentre la regola dei canonici usa prescrizioni generali (« laudes effundere »), che allo scrittore potevano ben sembrare comprensive tanto dell' ufficio per quelli del primo ordine, quanto dei Pater imposti a quei del second' ordine. Tuttavia egli compie un ulteriore lavoro di semplificazione, togliendo le citazioni di versetti biblici, orazioni chiesastiche, accenni a salmi.

A partire da questo secondo nucleo i capi succedono senza un logico ordinamento. Trovansi alcuni che hanno riscontro nella regola di S. Benedetto o in regole di canonici che attingono alla benedettina; altri che non hanno perfetto riscontro in alcuna delle regole da noi messe a confronto, come i rap-

(1) Mansi, *Coll. Conc.*, t. XIV, c. 332.

(2) Martène, op. cit., t. III, pp. 827, e 847.

porti con le suore viventi sotto il medesimo tetto, l'accettazione di nuovi confratelli, l'obbligo del lavoro manuale e della povertà. L'ultimo capitolo richiama il primo che ha descritto il perfetto prelato: vi si traccia il quadro del perfetto suddito.

Ed ora qual'è la vita, che la regola « Omnis boni prin- « cipium » traccia ai nuovi religiosi?

Da Jacopo di Vitry, da Umberto di Romans noi già sappiamo che gli Umiliati sono dei buoni laici, delle ferventi laiche, che, framezzando preghiere al lavoro quotidiano, abitano in una casa comune (1). La regola addita la comunione di uomini con donne sotto il medesimo tetto come una nota essenziale dell'ordine: « Si vero vir et mulier coniugata viro desideraverint « aggregari consortio.... in ordine nostro suscipiantur ut iste inter « fratres et illa inter sorores regulariter conversent » (2). Questa comunanza non è certo una novità nella storia della Chiesa, quantunque quella degli Umiliati non si riattacchi per ispirazione alle precedenti e a parecchie contemporanee.

Le grandi abbazie benedettine di suore dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio, nei secoli VIII e IX, avevano non molto discosto un monastero di chierici, che provvedevano ai bisogni spirituali delle suore e della popolazione laica sparsa su per gli ampi dominî, spesso portati in dono dall'abbadessa discendente di sangue reale. La doppia famiglia abitava vicino, ma in due fabbricati distinti, simili a fortezze, cinte di mura e di torri. Una nube però pesa sulla storia di questi monasteri. A loro imitazione, sorsero nel mezzo di possedimenti di signori temporali, smaniosi di godere dei privilegi accordati alle abbazie, dei falsi conventi, dove vassalli, lavoratori e lavoratrici si camuffavano da abati, da religiosi e religiose. I concili del

(1) Jacopo di Vitry, Umberto di Romans sull'inizio del loro racconto; v. Append. II.

(2) *Regola*, doc. LXII, cap. XXXIX. È uno dei passi che si riscontrano solo nella bolla di Gregorio IX.

tempo e le lettere di S. Bonifacio li ricordano per fulminarli di anatemi (1). Questa vita comune, scaduta alla fine del sec. IX, rifiorì colla predicazione di S. Norberto. Una sola casa presso la regola dei Premonstratesi accoglie frati e suore, cosicchè: « Quasi ex duobus virorum et mulierum parietibus uno angulari « lapide coniunctis, iucundum Deo constructum esset habita- « culum » (2). Ma ad onta di prescrizioni severe imposte dalla regola non tardò la rovina, quando le grate di ferro si allargarono in porte e l'acqua entrò gorgogliante nell'arca, cosicchè non pochi furono sommersi nel limo (3). Ma l'uso non cessò. Al tempo degli Umiliati parecchie istituzioni, che fanno capo alla regola di S. Agostino, vi perdurano; ad esempio, i canonici di S. Marco di Mantova (4). Ritrovasi pure negli ospedali e nei leprosari, il cui regime di vita religiosa, ove si tolga il lavoro manuale, rassomiglia a quello degli Umiliati. Ed ancor qui Jacopo di Vitry coll'enfasi abituale, che non gli toglie il senso di scernere, chiude con terribili maledizioni, chiamando alcuni di quei ricoveri miserabili spelonche di ladroni, postriboli di meretrici, sinagoghe di giudei (5).

La scena muta profondamente presso gli Umiliati. Il soffio di idealità, che aveva spirato sui primi cristiani, avvincendo uomini e donne come fratelli e sorelle, torna a spirare nel sec. XIII e fa sbocciare uguali frutti. L'analogia che corre tra le fraternite degli Umiliati e la Chiesa primitiva, non sfugge al beato Umberto, che scrive: « Le case degli Umiliati non sono fatte esclu- « sivamente per vergini; ricevono ogni genere di donne; nessun « rito le consacra solennemente a Dio; vivono in castità, ser-

(1) MABILLON, *Annales Ordinis S. Benedicti*, Lucae, MDCCXXXIX, passim; MONTALEMBERT, *I Monaci d'occidente*, I, p. 521; II, p. 107; III, p. 244 sgg.

(2) LE PAIGE, *Bibl. Praemonstratensis Ordinis*, Lugduni, MDCXXXIII, I, p. 349; JACOBI DE VITRIACO op. cit., p. 323.

(3) LE PAIGE, op. cit., I, p. 352; JACOBI DE VITRIACO op. cit., p. 324.

(4) G. BIANCOLINI, op. cit., III, p. 265 sgg., Regola dei Canonici di S. Marco di Mantova.

(5) JACOBI DE VITRIACO op. cit., p. 340.

« vendo i fratelli come nella chiesa degli Apostoli; lavorano come « nei primordi del cristianesimo » (1). Ma questa serena vita comincia ad essere di scandalo a coloro (e sono i più), che misurano l'universo colle loro virtù da miopi; son risaputi gli scandali dei Premonstratesi e le bolle dei papi replicate (2); rassomigliano o sono comunità Patarine.... Allora interviene la legge, la regola d'Innocenzo, che, diffidando delle forze ideali racchiuse nella coscienza dell'uomo, impone le precauzioni. S. Francesco con un senso più fine della vita cristiana, più ortodosso per tradizione, si era bensì fatto cavaliere, egli ed i suoi frati, di Chiara e delle altre giovani di Assisi; ma, dopo che nella notte della domenica degli ulivi ebbe tagliato i capelli alla santa, l'aveva condotta presso le benedettine, poi a S. Damiano.

La regola non mostra alcuna diseguaglianza sociale tra frati e suore. Esse, al pari dei primi, hanno diritto di voto nella elezione del prelato; insieme al prevosto e ai frati rappresentano la casa (3); talvolta anche, dove siansi poi anche aggiunti alla casa dei frati, è la ministra che tiene il governo (4). Tuttavia una separazione avverrà, e una parte della casa diventa il « claustrum sororum ». Le suore Umiliate non rassomigliano a quelle di Premontrè, che non uscivano mai dai loro chiostri, inac-

(1) UMBERTO DI ROMANS; v. Append. II.

(2) Innocenzo II nel 1138, Celestino II nel 1143, Eugenio III nel 1147, Adriano IV nel 1154; v. LE PAIGE, op. cit., I, 352.

(3) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 144; II, p. 189.

(4) Un esempio di tale regime donnesco è dato dal monastero di S. Giorgio in Redona presso Bergamo, che era degli Umiliati (G. RONCHETTI, op. cit., IV, 97); v. doc. IX. Il vescovo stabilisce che il governo della casa sia affidato alla ministra eletta dalle sole suore; i frati e le suore giudichino insieme le domande d'ammissione alla casa; la ministra elegga col consenso delle suore un'economa; tutti coloro che abbiano usato in qualche modo del denaro della casa, rendano conto almeno una volta al mese alla presenza di uno o due frati, di tre suore, della ministra, dell'economa; le suore usino cautele conversando con laici e sacerdoti; tutti sorgano per l'ora di mattutino; coloro che abbiano commesso ingiurie a danno dei confratelli siano puniti dalla ministra e denunciati al vescovo; ogni tre anni le suore ed ogni anno i frati ricevano il vestiario conveniente.

cessibili agli uomini: le Umiliate uscivano dalla casa, per quanto con lodevole scarsezza, e questo non rimaneva chiuso ai frati. Nessuno però vi entrava senza licenza del prelato e senza un compagno, e mai avanti l'alba o dopo il tramonto del sole, a meno non si trattasse di necessità impellente. Il parlare era l'unico mezzo di comunicare con esse, poichè eran severamente proibite le lettere. Il prelato, o chi ne faceva le veci, una o due volte al mese teneva alle suore riunite nel capitolo un sermone devoto e senza pecche di eresia; egli visitava con qualche altro frate le suore inferme (1).

La regola non parla di un doppio oratorio nella casa. Di fatto noi li vediamo nelll'oratorio comune assistere alla predica, alle funzioni celebrate da chierici, recitare l'ufficio secondo il modo laicale. Raramente però possono vedersi e parlare, perchè talvolta un muro li separa (2). Questa partecipazione al culto in una medesima ora era voluta dalla concezione tutta evangelica che avevano della preghiera; era poi stato uso delle suore Premonstratesi di recitare a bassa voce l'ufficio cantato dai frati; negli ospedali convenivano insieme frati e suore nella chiesuola comune, dove i cappellani recitavano l'ufficio di giorno e di notte (3). Presto però c'incontriamo in un doppio oratorio. Nel 1222 nella casa di S. Maria della Ghiara in Verona professano sedici giovani frati « in oratorio fratrum Humiliatorum « de la Glara », e nel medesimo giorno altrettante giovani compiono la professione « in oratorio sororum Humiliatarum de « la Glara » (4).

In queste case comuni la giornata trascorre tutta nella preghiera e nel lavoro. A metà della notte, al suono di una campana, frati e suore si levano in silenzio e recitando secretamente il *Pater noster* o un salmo s'affrettano all'oratorio; la pena per

(1) *Regola*, doc. LXII, capp. XLIII, XLIV.

(2) IACOBI DE VITRIACO op. cit., p. 339.

(3) IACOBI DE VITRIACO op. cit., p. 338.

(4) G. BIANCOLINI, op. cit., VI, p. 211.

chi arriva tardi all'ufficio notturno è più grave che non per l'ufficio di giorno: il ritardatario dovrebbe rimanere in disparte sotto lo sguardo di tutti e poi accusare il fallo nel prossimo capitolo (1). Giunti nell'oratorio, prostrati o chini verso la croce, secondo i tempi, compiono una breve adorazione e si dispongono poi al proprio posto. La preghiera incomincia col ricordo dei morti, dei compagni, dei benefattori, per ciascuna delle quali categorie di persone si recitano cinque *Pater*: la preghiera pei morti si chiude con un responsorio speciale, detto ad alta voce da un chierico, se presente, a voce piana dai singoli, se il chierico non fosse presente. « Segue la preghiera », dice la regola col termine generico già avvertito. La preghiera potrebbe essere turbata dai colpi di tosse di qualcuno dei presenti. Si ricordi costui (rinunciamo a tradurre il curioso appello delle regole agostiniane) « si « cui frequens tuscis aut flegma ex pectore excreverit, naribus « proiiciat post dorsum eius aut iuxta latus, caute tamen et « curiose, ut infirme intuentes non evertantur in nausiam et quod « proiicitur pede conculcetur, ut cum curvantur ad orationem « vestimenta eorum non sordidentur » (2).

Terminato Mattutino i frati possono o mettersi al lavoro o rimanere nell'oratorio in preghiera o tornare a letto (4). È assai probabile che pochi avranno scelto quest' ultimo partito. Portatisi al riposo al tramonto del sole, essi han dormito quasi sette ore avanti mattutino: d'altra parte il fervore che distingue i primi decenni dell'ordine doveva rendere quegli uomini insaziabili di meditazione e di preghiera. Accade così che, quando, allo spuntar del sole, al suono ancora della campana, i frati rientrano nell'oratorio per le Lodi, vi trovano dei confratelli in orazione; perciò useranno nel portarsi al proprio posto cautela e riguardo per non disturbare coloro che già vi si trovano preganti (4). Alle Lodi tien dietro il Capitolo, che occupa un posto

(1) *Regola*, cap. XXIII.
(2) *Regola*, cap. IX.
(3) *Regola*, cap. X.
(4) *Regola*, cap. XII.

cospicuo nella vita di una comunità religiosa. Senza il Capitolo delle colpe la regola, che non obbliga sotto pena di peccato e la cui osservanza sfugge quindi alla confessione, rimarrebbe senza sanzione. È nel Capitolo che colui il quale ha commesso un fallo contro la regola lo accusa o ascolta con viso sereno l'accusa che gli è mossa da altri che lo ha visto. Pronto allora s' alza dal posto ove siede, si porta nel mezzo dell' adunanza, si prostra davanti al prelato e rimane in silenzio. Al prelato che lo interroga del perchè risponde: « Mea culpa », e rizzatosi esprime chiaramente il suo fallo o ascolta con pazienza l'accusa che gli è fatta. Se l'accusato non ricorda o nega, e altri invece può confortare quanto dice l'accusatore, costui si alza e parla, ma senza spirito di litigio, con tutta benignità; se vi ha invece chi può scusare il reo domanda la parola. Intanto il frate si è tenuto umile nel mezzo e, ricevuta la penitenza, si porta di nuovo al posto (1).

Al Capitolo tien dietro l'ora di Prima, che si apre colla confessione reciproca dei peccati, secondo il consilio dell'apostolo Giacomo: « Confitemini alterutrum »; e consiste nella recita del *Confiteor* (2). Dopo Prima si inizia la giornata di lavoro. Questo incomincia e termina con un'invocazione a Dio: « Deus, in adiu- « torium meum intende ». L'operaio lo compie, memore delle parole ispirate: « Qui non laborat nec manducet. Labores ma- « nuum tuarum quia manducabis, beatus es et bene tibi erit ». Appunto perchè la fatica riveste così un carattere sacro, l'operaio vi attende con ogni diligenza, non parla se non pei bisogni dell'arte, accetta senza mormorazioni la fatica che piacerà al prelato o al suo rappresentante di imporgli, non interrompendola o scambiandola con un'altra per futile motivo. Membro fedele della congregazione, egli non ridirà ad altri quanto gli accadde di udire, anzi lo nasconderà quasi avesse giurato il silenzio (3).

(1) *Regola*, cap. XIV.
(2) *Regola*, cap. XV.
(3) *Regola*, cap. XVI.

Il suono di Terza, di Sesta, di Nona richiama i frati nell'oratorio e impone che ogni lavoro sia interrotto, così però che non ne abbia danno; quelli che lavorano lontani e che per altra ragione non possono intervenire, pur continuando il lavoro, serberanno rigoroso silenzio da quando suona l'inizio dell'ora fino al segno che è terminata. Il pranzo ha luogo dopo Sesta o Nona o dopo i Vesperi; la cena dopo i Vesperi. Dopo di essa, fino al tramonto del sole, i frati riprendono il lavoro o leggono. Sull'imbrunire un altro suono li richiama in refettorio per una bevanda; passano quindi immediatamente in chiesa per Compieta, poi in dormitorio (1).

Non abbiamo voluto guastare con commenti le disposizioni della regola larga nelle sue linee e pieghevole a reggere la vita dei due ordini, dei canonici e dei laici. Una nota però ha spiccato sulle altre l'esortazione al lavoro, intimamente connessa col concetto e la pratica che essi hanno della vita povera.

Del lavoro si parla anche più avanti nella regola, nel capo: « Quod fratres de labore manuum suarum vivant ». Il lavoro delle proprie mani dev'essere quello che, giorno per giorno, procuri il vitto e il vestito ai frati, memori delle sentenze evangeliche: « Beatius est dare magis quam accipere.... Beatus est et bene « illi erit, qui manducabit labores manuum suarum in silentio »; e solo in caso di bisogno è loro lecito chiedere il necessario a persone oneste, che non posseggano beni provenienti da frodi (2). Il lavoro, dunque, è il mezzo ordinario di sussistenza; la mendicità è un espediente in mancanza del primo, e dei frutti del lavoro essi usano solo quel tanto che basta alla vita quotidana, donando il sopravvanzo ai poveri.

È un programma questo di reazione contro uno stato di coscienza che si andava rafforzando collo sviluppo della nuova

(1) *Regola*, capp. XVII, XIX, XXI.

(2) *Regola*, cap. XLII. Gli altri capi della Regola, che parlano per disteso del lavoro, sono i capp. XVI, XXXIX; che vi accennano: XVII, XIX, XXI, XXVI.

economia. Distrutta l'economia curtense, il « victus », gli alimenti e il vestito, non appariva più una condegna retribuzione dell'attività del lavoratore; si voleva ricevere qualcosa di più, che permanesse, si accumulasse, diventasse capitale. Scopo ultimo del lavoro non era più l'uomo, ma l'accumulo, il denaro, tristo possesso, che accentua l'egoismo insito all'individuo. Gli Umiliati tornano all'antico concetto. Se gli altri ammassano ricchezze, essi non vogliono che il cibo ed il vestito, giorno per giorno, simili agli uccelli dell'aria, ai fiori del campo. Di qui si vede come i cronisti Umiliati del Quattrocento non hanno il più lontano concetto del posto precipuo che nella mente dei primi religiósi teneva il lavoro manuale. Per frà Giovanni di Brera, per frà Marco Bossi gli Umiliati si diedero al lavoro per fuggir l'ozio nella loro vita dedita alla preghiera, perchè l'ozio, motiva curiosamente il cronista, « est inimicus anime ut aër pisci(s) « agoni » (1).

È manifesta dunque l'analogia del proposito degli Umiliati con quello di Valdo, di S. Francesco, di tutti i predicatori della vita povera. Tra Francesco però, il cavaliere della Povertà, e gli Umiliati vi hanno differenze non piccole. Il Santo di Assisi abbraccia la povertà, giungendovi con un lavoro interiore di mente e di cuore, dalla ricchezza un dì ammirata, goduta, ostentata. È un convertito pieno d'ardore, che persegue l'ideale con una delicatezza suprema d'ossequio e di abbandono. Nulla vuol possedere, nè egli, nè la famiglia dei suoi frati, e neppure un palmo di terra; non toccheranno moneta; il lavoro delle proprie mani loro procurerà il giornaliero tozzo di pane, e se qualcosa sopravvanzerà dalla mercede, ciò sarà dei poveri. Io non so se per tutti gli Umiliati la povertà rappresentasse proprio un voto eroico, la volontaria rinuncia del Santo, che sa pure i comodi della ricchezza. Proletari per l'origine e per necessità ineluttabile di vita, essi ricorrono alla forma religiosa, che li sot-

(1) Joannis Braidensis *Chronica* cit., doc. LX, cap. XIV.

trae, come vedremo, alla servitù propria dei « laboratores »; appartenenti ad una classe diseredata, a cui non rifulge speranza di redenzione economica, essi sentono nel Vangelo quello spirito, che discute il problema della loro misera esistenza, li consola, li riveste di luce; di fronte alle brutalità della vita essi ricorrono alla religione, che dà loro animo a sopportare, a compiere di necessità virtù. Così la povertà che s'impone inesorabile, diventa povertà di proposito. Ed è anche un nobilitarsi incosciente: si prendono una rivincita su quella società, che sprezza i lavoratori minuti e che li venera appena abbiano vestito un abito di religione. Gli è che il movimento francescano originò da un appello vigoroso e preciso, che, partitosi dal cuore commosso di un uomo, echeggiando intorno intorno, ricercava sopra tutto quelle anime che non si sentissero gravate le ciglia al sacrificio di abbandonare ogni cosa per farsi umili operai, per costituire una famiglia, incapace giuridicamente di beni, rinuncia compossibile solo con una classe determinata di persone; poichè i compagni di S. Francesco devono essere in qualche senso dei giornalieri; dovendo campare col lavoro solo delle proprie mani, devono avere la mobilità e l'adattabilità dei proletari. Il movimento degli Umiliati invece occupò, come già la predicazione degli Arnaldisti, dei Valdesi, tutta una regione; l'appello raggiunse persone solo desiderose di stringere una fraternita, dove la pratica della virtù fosse fervente, non eroica; raggruppò donne, alle quali solo i beni patrimoniali fondiari potevano assicurare l'esistenza; giunse nelle campagne, dove la vita è affidata solo a possessi terrieri; vincolò uomini e donne in numero sì grande, che il lucro di un'industria di fresco istituita nella comunità sarebbe stato insufficiente da solo a dare il necessario.

La povertà pertanto degli Umiliati accetta beni immobili; tuttavia il possesso è circondato da molteplici e severe prescrizioni. Essi rifiutano possedimenti, cui sia annesso il « districtus » o i diritti di signoratico; devono lavorare colle loro braccia i

campi o se altri li lavorano non possono richiedere che un modesto fitto. Ad ogni modo l'accettazione dei beni ha dei limiti che non si possono sorpassare (1); e, quasi questa accettazione loro suoni come violazione d'un proposito fatto, sentono il bisogno di farsene dichiarare dal papa la liceità (2). Jacopo di Vitry può a ragione definirli nel 1216: « Hi sunt qui « omnia pro Christo relinquentes.... de labore manuum suarum « vivunt » (3).

Eppure a questi inizi gloriosi terrà dietro la sorte, che ha toccato fin qui a tutti gli ordini monastici e canonicali. Il capo della regola benedettina così austero da vietare la proprietà al monaco anche dello stilo che usa per scrivere (4), si era conciliato con Cluny, che, pur rappresentando una riforma dell'ordine, aveva finito per diventare quasi un capoluogo di reame, con intorno intorno granai, grangie, villaggi, sui quali l'abate esercitava diritti feudali, riscoteva censi, levava soldati, amministrava la giustizia e riceveva l'omaggio dei vassalli. S'era conciliato con Cistercio, riforma di Cluny, dove se il monaco doveva guadagnarsi il pane col sudore della sua fronte, il monastero poteva arricchire indefinitamente, arrotondare i possessi, moltiplicare i redditi. Il principio della proprietà collettiva era stato accettato alla Certosa, a Granmont, a Premontrè, che segnano sì un ritorno austero alla povertà apostolica, ma poi una precipitosa acquiescenza colla ricchezza. A questa subita evoluzione non potevano sfuggire gli Umiliati, che, mentre si proclamavano incapaci di possedere beni singolarmente, trasportavano questo diritto alla loro congregazione. Un abisso finisce per separarli da S. Francesco, che solo ha messo la scure alla radice della mala pianta, negando ogni possesso individuale e comune. Degli Umiliati il popolo, prima che vengano i capitoli mordaci del Cin-

(1) *Regola*, capp. XXXIX, XL.
(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 209, 1246 ott. 30, *Unigenitus*.
(3) V. Append. II.
(4) *Reg. S. Benedicti*, cap. XXXIII.

quecento (1), farà bonaria giustizia, loro applicando con scettico sorriso il motto di S. Paolo: « Nihil habentes et omnia possi- « dentes »; e Salimbene li fisserà nelle sue pagine come affaristi insaziati, una volta tanto delusi (2).

E tuttavia i primi tempi essi avevano accentuato assai più che S. Francesco la penitenza corporale. La regola, che pur contempla un ordine di lavoratori, comanda il digiuno quotidiano dall'Avvento al Natale e dal Natale a Settuagesima, tre volte alla settimana; da Settuagesima a Pasqua tutti i giorni; cessa da Pasqua a Pentecoste, eccetto sei giorni, per poi riprendere tre volte la settimana da Pentecoste all'Avvento. Può dirsi che si digiuna in queste case più di tre quarti dell'annata (3). Le carni non compaiono mai sulla mensa; i malati e i deboli, ai quali se ne permette l'uso, mangiano probabilmente nell'infermeria (4). Il pasto si fa in silenzio, quel silenzio, che è così spesso imposto dalla regola, vale a dire « in ecclesia, ubi sedent ad ignem, in « dormitorio, in refectorio, in coquina, in prestino, in operatorio, « ab hora qua in sero conveniunt ut bibant usque ad sequentis « diei primam finitam » (5). Escluse dai cibi di digiuno le uova e i latticini, appariscono la maggior parte dell'anno pesci, di cui son ricche le acque, e frutta in una troppo saggia misura, se al pranzo si prescrivono uno o due piatti, a cena uno solo. Il vino

(1) C. Cantù, *Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto* cit., III, p. 841; Tiraboschi, op. cit., I, p. 406.

(2) « (Magister Rolandus de Parma) rogatus a fratribus Humiliatis de « Palude, qui habitant Parmae extra portam Sancti Benedicti, voluit emere « locum eorum cum toto territorio quod ibi habebant, ut dixit mihi, et dare « eis mille libras imperialium, ut habitaret ibi aestivo tempore vel quando- « cumque sibi placeret; sed quia ducentas libras imperialium volebant adhuc « plus quam illi dare vellet, dimissa est venditio et emptio supradicta, quia « qui vehementer emungit elicit sanguinem, ut dicitur in Prov. XXX ». *Chronica* Fr. Salimbene Parmensis, Parmae, Fiaccadori, 1857, p. 351, sotto l'anno 1285.

(3) *Regola*, cap. XXIX.

(4) *Regola*, cap. XXVIII.

(5) *Regola*, cap. XXVI.

al pranzo non manca; si toglie infatti a un ostinato ritardatario della mensa (1). Non vi brillano posaterie. I frati, secondo l'uso comune del tempo, si lavano le mani avanti il cibo e portano un coltello; essi mangiano semplicemente colle dita. Appena quando il sole tocca il meriggio e buona parte de giorno è già trascorsa in chiesa e nell'opificio, giunge l'ora del pasto. In quaresima, in cui è permesso di cibarsi una sola volta si mangia dopo i vesperi, verso le tre pomeridiane; negli altri giorni di digiuno dopo Nona, verso le due; gli altri dì a Sesta, e dopo i vesperi. Al tramonto, cessati i lavori, immediatamente prima di Compieta, dopo della quale succede il riposo della notte, i frati compiono una breve visita al refettorio, « ut « bibant » (2). Il pasto, però, può toccare un'ora più tarda, se il frate esce dalla casa e sa che può ritornarvi prima di sera: solo al ritorno, e non per via, potrà sfamarsi (3).

La minuziosità che regola l'ora e la qualità del cibo tocca pure il riposo dei frati. Tutti dormono in un dormitorio comune, dove sempre dev' essere accesa una lucerna. Più mite della benedettina, la regola permette ai frati che dormano svestiti e avendo levato il cingolo e le scarpe. Escono di dormitorio a mezzanotte; vi possono rientrare, finito Mattutino, per restarvi sino all'aurora; alla sera vi rientrano subito dopo Compieta, a meno che il prelato non conceda a qualcuno di trattenersi nel lavoro (4).

È una vita in comune di lavoro, di preghiera, di penitenza, che non mancherà di attirare altri a sè. La regola ha previsto ciò e dà le sue norme. Si presenta il futuro religioso al prelato e gli manifesta il suo desiderio. Il prelato gli espone tutti i capitoli della regola, insistendo sull' obbligo dell' obbedienza e della povertà, rimandandolo quindi. Il postulante provvederà allora ai suoi beni, alla famiglia, ai servi, si comprerà la veste

(1) *Regola*, cap. XXIV.

(2) *Regola*, capp. XXIX, XXI.

(3) *Regola*, cap. XXXII.

(4) *Regola*, capp. XXII, XXI.

dell'ordine ed offrirà, se lo crede, parte delle sue ricchezze, che saranno accettate solo se necessarie per venire in aiuto ai bisogni della casa. Compirà il suo anno di prova sotto lo sguardo vigile di un maestro, che non dimenticherà di dipingergli la severità della vita, a cui va incontro, finchè, compiuto l'anno, avverrà la solenne accettazione. Il prelato, per un'ultima volta, domanda al postulante se persiste nel suo proposito ed alla risposta affermativa di lui tutti passano in chiesa. Qui, prostrato boccone d'innanzi all'altare, il novizio dice tre volte, o altri per lui, qualora non sia capace, il versetto del salmista: « Suscipe « me, Domine, secundum eloquium tuum »; e al termine di altre orazioni, per le quali si domanda l'assistenza di un sacerdote prendendola dalle mani del prelato, porta sull'altare la piccola carta, su cui sta scritta la sua promessa d'obbedienza alla regola. Ricevuto dai confratelli il bacio di pace e dal superiore il proprio posto nell'oratorio, nel refettorio, nel dormitorio, egli può ormai dirsi Umiliato (1).

CAPITOLO QUARTO.

IL *PROPOSITUM* DEI TERZIARI UMILIATI.

La regola o « Propositum » dei terziari Umiliati è contenuta nella lettera di Innocenzo III *Incumbit nobis*, del 7 giugno 1201 (2). Le parole del pontefice, che narrano dei preliminari corsi avanti l'approvazione di esso, sono assai miti. Non si ricordano che lontanamente i mali passi dati nell'eresia (3), i quali

(1) *Regola*, capp. XL, XLI.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 128 sgg.

(3) « Ne si favore apostolico destituti non proficiant, sed deficiant potius « vel ad vomitum redeant vel in bono coepto tepescant » (TIRABOSCHI, op., l. cit.). La frase molto probabilmente esprime solo in genere lo stato di chi s'abbandona al mondo corrotto ed appartiene al frasario convenzionale degli

invece sono chiaramente indicati nelle bolle al primo e secondo d'ordine. Tien dietro il « Propositum ». La forma esterna lo avvicina ben poco alla « Regula antiqua fratrum et sororum de « Poenitentia », agli Statuti dell'antica congregazione francescana di Brescia, alla Regola di Munio di Zamora pei terziari domenicani, alla bolla di Niccolo IV, tutti piccoli codici di leggi esposte seccamente, prive di qualsiasi motivazione, che lasci trapelare l'ardore dell'idea (1). Il « Propositum » invece degli Umiliati reca vivo l'eco del concepire religioso di quegli uomini infervorati di perfezione e di vangelo; abbiamo in esso un modello non troppo scolorito del primo « Propositum » di S. Francesco, che il santo aveva steso con brevi e semplici parole e dato poi a frà Cesario da Spira, perchè ad ogni precetto inculcante l'umiltà, la carità, la povertà ecc. aggiungesse gli acconci passi evangelici (2). Il contenuto della regola ricorda che gli Umiliati si obbligano a praticare l'umiltà, l'obbedienza, la pazienza, la carità, l'astensione dal giuramento e dai litigi. Promettono ancora di pagare le decime, il dare il superfluo ai

esordi delle lettere pontificie. Infatti il passo dell'epistola di S. Pietro (II Petr. II, 22) s'indirizza a coloro che, dopo avere abbracciata la via della santità, tornano alle stolte delizie del mondo, e precisamente in tal senso è adoperata da Innocenzo in una lettera dell'11 genn. 1199 all'abate di S. Fiore (MIGNE, *P. L.*, CCXIV, c. 480) in risposta al dubbio sottopostogli intorno a colui che, avendo fatto voto di entrare in religione, se fosse stato salvato da un pericolo imminente di morte, guarito, se ne stava nel secolo: « ad vomitum redeat ». Il principio del resto delle bolle d'approvazione o di concessioni racchiude spesso il concetto antitetico che il pontefice concede i suoi favori, affinchè non accada che i cristiani, invece di camminare alla perfezione, si raffreddino e totalmente si perdano nelle fallacie del secolo.

(1) *Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia*, ed. SABATIER, Paris, 1901; *Gli Statuti di un'antica congregazione francescana di Brescia*, ed. GUERRINI, in *Arch. Franc. Hist.*, I, 1908, p. 544 sgg.; *Regola di Munio di Zamora pei terziari domenicani*, in FEDERICI, *Istoria de' Cavalieri Gaudenti*, Venezia, 1787, to. II, p. 28 sgg.; *Supra montem*, 1289 agosto 17; *Bullarium Rom.*, to. III, parte II, p. 53.

(2) « Fratri Caesario commisit ut regulam, quam ipse simplicibus verbis « conceperat, verbis Evangelii adornaret ». *Analecta Franciscana*, I, p. 6, n. 15; G. SCHNÜRER, *Francesco d'Assisi*, Firenze, 1907, p. 123.

poveri, di digiunare il mercoledì ed il venerdì, di recitare le ore canoniche, sostituendo ad ogni Ora sette Paternoster ed aggiungendo il Credo a Prima ed a Compieta, di premettere e di far seguire ai pasti l'orazione domenicale, di sovvenire tra i confratelli gli ammalati o chi d'altro abbisognasse, di accompagnare la salma dei confratelli defunti alla sepoltura, dicendo dodici volte il Pater ed una volta il Miserere, di recitare quotidianamente tre Pater per i confratelli vivi, tre pei morti, uno per la pace del popolo cristiano, di riunirsi poi ogni domenica in luogo conveniente per udire l'esortazione morale di uno di loro.

Tutto questo riporta da un lato a vecchie tradizioni della vita associativa, che il pontefice non fa che confermare; dall'altro a nuovi indirizzi della vita religiosa, che il pontefice colla sua autorità consacra ed impone.

Infatti il mutuo soccorso in vita, l'accompagnamento dopo morte sono frutti già maturi del secolo. Milano, arrendendosi a Federico Barbarossa, depose ai suoi piedi novantaquattro stendardi rappresentanti altrettante vicinie. Nel 1198 si costituì la Credenza di Sant'Ambrogio, che è una forte coesione di paratici. Ora nella vicinia e nella « schola » che ne dipende quanto nel paratico, gli Umiliati potevano vedere già attuati quei principî.

La vicinanza d'abitazione oggi non crea più alcun legame fra i cittadini; ma nel secolo XII, quando il potere centrale non bastava alla tutela efficace dei singoli; la chiesa che tutti frequentavano, bene spesso sussisteva per le offerte dei vicini ed era da questi amministrata; le famiglie, inoltre, possedevano una mobilità assai minore, la vicinanza creava vincoli tali da formare dei vicini un vero organismo, un piccolo Comune nel Comune. I vicini avevano adunanze generali, convocate al suono di una campana, dove si sancivano statuti, si deliberavano spese, si fissavano tasse, si provvedeva insomma a tutta l'amministrazione locale toccante le case, le strade, i ponti, la chiesa e gli oratori. I magistrati eletti nella vicinia rappresentano i vicini di fronte

al Comune, raccogliendo le imposte, facendo sicurtà al Comune, di prestarsi alle angherie, ai fodri, alle fazioni, denunciando al podestà le ingiurie e le ferite corse fra i vicini. Questa compagine esteriore è indice di una forte solidarietà interiore, che ricorda il verso di Terenzio: « Vicinitas quod ego in propinqua « parte amicitiae puto ». Vediamo pertanto nella vicinia una vera società di mutuo soccorso, dove i vicini poveri, infermi, vengono aiutati con denari della cassa comune, accolti negli ospedali creati nelle singole vicinie e assistiti; i defunti seppelliti coll'accompagnamento di tutti i vicini e a spese della vicinia, se non hanno lasciato beni (1).

Nelle vicinie persistevano altri aggruppamenti minori, le « scholae », col qual nome nell'Italia superiore e in Milano si designavano associazioni di devozione e poi genericamente qualunque aggruppamento che rivestisse carattere religioso. I documenti rintracciati (una decina all'incirca) non permettono forse di narrarne una storia completa per la nostra città, tenendo dietro alla evoluzione compiuta sino al fondersi loro colla parrocchia propriamente detta. Parrebbe che la prima menzione di una « schola », quella di S. Alessandro (1128), ce la mostri come un istituto ancora precario; un secolo dopo, a metà del Duecento, un'altra « schola » è una cosa sola colla parrocchia (1258) (2). Ora è un elemento fondamentale delle « scholae » il mutuo soccorso in vita e in morte. Principî questi che passano

(1) « Della vicinia di S. Alessandro della Croce in Bergamo si trova « nel 1272 la consuetudine antica che a Pasqua si distribuiva gratuitamente « a tutte le famiglie l'agnello benedetto. Quella di S. Pancrazio nel 1289 stabilisce che i quattro savii nominino il « canevarius » o tesoriere del consorzio « per le spese a favore dei poveri. Per cui sino dal sec. XIII le Vicinie di « Bergamo dovevano mantenere la chiesa e gli arredi sacri, concorrere ai « riti funebri dei vicini, soccorrere i poveri della comunità, oltre altri obblighi « d'associazioni private sorte nel seno di tali Vicinie » A. Mazzi, *Le Vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1884, pp. 44, 55.

(2) Bonomi, *Tabul. Clarevall.*, cit. I, n. 51; Arch. Stato Milano, F. R. Perg, S. Silvestro, 1258 febbr. 3.

nei paratici, ulteriori trasformazioni di confraternite e di simili unioni religiose (1).

Ma insieme a quelle vecchie tradizioni di vicinie, di « scholae », di Arti si scorgono anche nel « Propositum » nuovi indirizzi di vita religiosa. È il principio: « Spiritus non est extinguendus », ricordato da Innocenzo sul finire della bolla, che trionfa. Nella lettera ai rudi, ma ferventi lavoratori di Metz, aveva già detto: « Enervari non debet religiosa simplicitas ». Da una tale convinzione nasce una pieghevolezza di modi, una indulgenza di concessioni ignote ai pontefici che lo hanno preceduto. Innocenzo arriva fino all'estremo limite dei favori, poichè il voto massimo dei laici Umiliati, la predicazione, è soddisfatto. Dove la soluzione ultima di un problema provocherebbe uno screzio si accontenta di segnare linee generali e tace là dove non può accettare l'usanza dell'oggi e non osa imporre ciò che forse, grazie ad una prudente aspettativa, potrà ottenere domani.

La remissività del pontefice è manifesta innanzi tutto dai rapporti che egli stabilisce fra Umiliati ed autorità ecclesiastica. La « Regula antiqua fratrum et sororum de Poenitentia », di vent'anni posteriore alla regola degli Umiliati, imponeva già non pochi vincoli colla chiesa, le funzioni ecclesiastiche, il vescovo. « I terziari andranno a mattutino durante le due quare- « sime. Si confesseranno e comunicheranno tre volte all'anno. « Interverranno mensilmente alla Messa ed al sermone nella chiesa « loro indicata dal ministro. Ai funerali di un confratello ascol- « teranno la Messa da requie. Se sorgeranno litigi col Comune, « noncurante dei loro privilegi, ricorreranno per consiglio al ve- « scovo » (2). Invece nel « Propositum » dopo essersi inculcata

(1) Il Gaudenzi formula appunto una legge: « Le associazioni tutte del « diritto comunale si rannodano direttamente o indirettamente o alle confra- « ternite o alle altre unioni religiose della prima parte del medio evo ». Cfr. *Gli Statuti delle Società delle Armi del popolo di Bologna* in *Bull. Ist. Stor. It.*, n. 8, p. 34.

(2) *Regula antiqua* cit., pp. 22, 24, 25, 26, 28.

genericamente l'obbedienza ai prelati della chiesa, si ricorda appena che pagheranno le decime ai chierici e predicheranno colla licenza del vescovo diocesano, che è ammonito di sempre concederla. Null'altro! Come il ministro ufficiale della Chiesa non appare nella regola « Omnis boni principium » e la sua presenza è ammessa solo per ipotesi: « si adest, si non adest », così nella regola dei terziari nulla è detto sull'intervento a funzioni sacre, Messa, Confessione, Comunione. Siamo agli inizi di quel processo di attrazione alle forme e alla dipendenza ecclesiastica, che la Chiesa usa colle confraternite dei terziari. Con gli Umiliati, che sono la prima associazione del genere, e in cui è viva la ripugnanza pel mondo clericale, il pontefice per non rompere l'accordo è obbligato a sottacere anche l'importantissima questione del regime interno affidato certo a soli laici.

La questione del giuramento, come nelle lettere al primo e second'ordine, è trattata in abilissimo modo. Gli Umiliati dovevano aver insistito con forza a domandarne la proibizione assoluta. Il potefice si fa paladino della proibizione evangelica e accumula per inculcarla tutti i testi, che ben conoscevano gli Umiliati; e, non potendo approvare l'astensione assoluta, usanza prettamente eretica, lega l'obbligo di giurare a tali condizioni che in pratica può dirsi il giuramento soppresso: « si quando « fuerit faciendum, urgens et ingens necessitatis articulus vos « compellat ». Possiamo credere che gli Umiliati si saranno ben fatti forti di queste gravi parole per esimersi dall'atto loro ripugnante.

Innocenzo ancora sanziona legalmente il diritto già preso dagli Umiliati di predicare. Sono fenomeni dell'epoca troppo noti perchè sia d'uopo di ricordarli a lungo. Uno spirito inquieto di discussione, un bisogno sempre rinascente di comunicare le concezioni religiose pullulanti fresche occupano i laici. Quando la vera fede è in pericolo e sta per essere sommersa nel formalismo e nell'affarismo della Chiesa di Roma, pare che ogni uomo si senta apostolo ammonitore. Sinodi particolari, concilii

ecumenici, lettere di pontefici, trattati di inquisitori testificano a chiare note la tendenza (1). Il resistere pertanto voleva dire alienarsi per sempre quella gente entusiasta, dai principii assolutisti, ed Innocenzo dà agli Umiliati la licenza e con clausole tali che sembra sottrarre la loro predicazione all'autorità vescovile. L'esperienza aveva forsanco insegnato che i vescovi, fatti arbitri di concedere o no il permesso di predicare a questi laici, divenivano facilmente accusatori e tiranneggiatori, solo desiderosi di farla finita colle novità laicali. Pertanto nella Regola si dice che la predicazione sarà fatta, non in chiesa, ma dovunque, purchè in luogo decente; da laici di buona fama; nei giorni festivi, quando il sacerdote è obbligato ad istruire i fedeli, il che voleva dire sottrarre uditori alla predicazione ufficiale, e, poichè la predica doveva essere certo preceduta da preghiere, favorire l'adempimento del precetto domenicale con una forma indipendente dalla Chiesa. L'unica restrizione riguarda la materia della predica, che doveva essere morale e non dogmatica. Vi è molto da dubitare intorno all'osservanza pratica di tale distinzione. Il popolo si desta ora alla libertà con fremiti di gioia: assetato di discussione, non possiede che nozioni religiose, materia ampia di dispute: attorno a lui, spettacolo che lo appassiona, le sette discutono con accanimento. A poco, a poco la predicazione volge alla polemica, le esortazioni morali si allargano a « Parlamenta » e l'ordine dei lavoratori appare ai contemporanei un ordine di predicatori.

La polemica dovette certo accentuarsi dopo il ritorno di una

(1) È molto significativa su questo punto la 40.ª costituzione sinodale di Oddone, vescovo di Parigi, del 1197: « Item districte prohibetur sacerdo-« tibus, ne permittant praedicare aliquos ignaros sive illiteratos etiam extra « ecclesiam, sive in viis sive in plateis sive in aliis locis parochiae suae, et saepe « de dominicis diebus sacerdotes moneant et etiam sub poena excommunica-« tionis inhibeant parochianis suis ne tales audiant propter pericula haeresum « et errorum quos seminant »; v. MANSI, *Coll. Conc.*, XXII, c. 683. Si son già « ricordati i lavoratori di Metz; cf. MIGNE, *P. L.*, CCXIV, c. 695, anno 1199, *Cum ex iniuncto.*

parte degli Umiliati alla Chiesa e il contemporaneo, deciso allontanarsi di un'altra parte. È un fenomeno ben naturale. Non si combatte con tanto accanimento contro un nemico esterno quanto contro una frazione estrema del medesimo partito. Pare che la comunanza d'origine conferisca maggior diritto di catechizzare la parte errante; un fondo comune di principî dà sempre la speranza di convertire l'avversario; d'altra parte, legate le due frazioni da interessi economici e politici più fra loro chè con altri partiti, hanno maggiori mezzi di combattersi e di straziarsi, cosicchè l'una è all'altra un formidabile nemico anche nella vita pratica. Dovette accadere fra le due correnti quello che si potè notare, parecchie decine d'anni fà, tra clericali intransigenti e cattolici liberali, ed ora tra riformisti e sindacalisti. Così pare che ce li dipinga Jacopo di Vitry: « Gli Umiliati hanno « ricevuto dal papa l'incarico di predicare e di resistere agli « eretici. In lotta coi Patarini alla loro volta son chiamati Pa-« tarini; disputanti con essi, non poche volte compiono conver-« sioni e i nuovi proseliti diventano terribile arma contro i ri-« masti nell'errore » (1).

Testimonianza preziosa per rispetto a questa attività è la lettera del milanese Gerardo di Sessa, legato pontificio, indirizzata il 19 aprile 1211 agli arcivescovi, vescovi, sacerdoti compresi nel territorio della sua legazione (2). Costituisce uno dei documenti più lusinghieri per l'ordine e Giacomo, preposto di Rondineto in Como, che trovasi con il legato (3), non vi dev'essere estraneo. La Chiesa ha cessato di diffidare del movimento resosi ortodosso, e per la prima volta s'indirizza ai frati e alle suore dell'ordine chiamandoli col loro nome di Umiliati e Umiliate; pur non negando che la fisonomia esteriore fa apparire l'ordine qualche cosa di nuovo nella tradizione ecclesiastica, ne

(1) V. Append. II.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 154, 1211 apr. 19, *Ad haec nostra.*

(3) Giacomo trovasi ancora ai fianchi del legato nello stesso anno in Parma; v. I. AFFÒ, *Storia di Parma*, Parma, 1793, III, pp. 76, 326.

proclama più forte l'ortodossia (1); li crea ufficialmente suoi ausiliari. Ciò che il vescovo di Osma, S. Domenico, ed i primi suoi compagni compiono nella Linguadoca per la conversione dei Catari e dei Valdesi, gli Umiliati compiono nella Lombardia. Uguale è l'arma: le conferenze in contradditorio. Si sa come procedevano questi comizi. Si indicava qualche tempo prima il giorno e il luogo della conferenza e al momento opportuno vi convenivano cattolici ed eretici: nella folla si notavano cavalieri, dame, chierici, artigiani. L'assemblea sceglieva un presidente e dei consiglieri che dirigessero il dibattito; fatto questo, incominciava il duello oratorio. Talvolta da una parte e dall'altra si eran già presentate memorie scritte dei punti principali della dottrina, che stava per essere discussa. Le dispute duravano anche più giorni, lasciandosi il giudizio definitivo o ad una persona stimata o agli ascoltatori stessi, che votavano pro o contro le conclusioni dell'una o dell'altra parte. Il legato pontificio raccomanda ai prelati questi comizi tenuti dagli Umiliati: « Intervengano essi stessi, nella cui vece quasi gli Umiliati parlano, « o almeno concedano ampia facoltà di stabilirli ovunque lo « vogliano » (2).

Ma, oltre che in sè stessa, noi possiamo considerare la regola dei terziari Umiliati in rapporto alle altre regole di terziari sorte in questo secolo e tutte dopo del « Propositum ». Il Müller

(1) « Cum in fidei integritate sanctae nostrae Romanae Ecclesiae per « divinas scripturas ab orthodoxis probati sint et examinati insistant, *maxime « cum Regina* (la Chiesa) *circumamicta varietatibus a destris Sponsi sedeat* »; v. Tiraboschi, op. cit., II, p. 155.

(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 155. Ci pare pertanto alquanto ristretta l'interpretazione, che il Tiraboschi (op. cit., I, p. 27) e i cronisti dell'ordine (Tiraboschi, op. cit., III, p. 231; doc. LX, cap. V; doc. LXI, cap. II), ignari forse di questi episodi della vita turbolenta del sec. XIII, danno alle parole « colloquia, parlamenta », riputandoli solo dei pacifici convegni, dove i religiosi si esortavano con mutua carità alla perfezione cristiana.

già rilevò l'esistenza di una mutua dipendenza (1). Invero il pagamento delle decime, l'osservanza di certi digiuni, la recita di preghiere, la semplicità del vestito, l'aiuto scambievole, i convegni seguiti da discorsi edificanti, tutto ciò appare anche nelle associazioni posteriori di terziari. Si può anzi affermare che in alcuni punti esiste una dipendenza anche verbale dagli Statuti delle confraternite di penitenza, aventi origine dalla bolla di Niccolò IV colla regola degli Umiliati. Basta un semplice confronto:

Tiraboschi, op. cit., II, p. 132.	Niccolò IV, 1289, *Bull. Rom.*, to. III, parte II, p. 53.
In illis vero diebus, in quibus non jeiunat, prandio et coena sit contentus; et cibus et potus sit parcus et temperatus, unde Dominus in evangelio: Attendite, ne graventur corda vestra in crapula et ebrietate et in curis huius vitae.	Aliis autem diebus, in quibus jejunium non servant,... sint prandii coenaeque refectione contenti... Sit sanis cibus moderatus et potus, cum textus evangelicus habeat: Attendite, ne corda vestra crapula et ebrietate graventur.
Quando venitis ad comedendum, antequam comedatis dicite orationem dominicam et post comestionem similiter.	Prandium autem vel coena, nonnisi praemissa semel dominica oratione, sumatur, post sumptionem cuilibet cum Deo gratias iteranda.

I precetti invece delle Ore canoniche, dell'opera di mutuo soccorso sono stesi con formule troppo indecise, perchè possa stabilirsi rapporto più intimo della semplice analogia.

Fra gli Umiliati però e la Regola dei terziari francescani del 1221 si può stabilire, a nostro credere, un'altra dipendenza per ciò che riguarda il giuramento. Non dobbiamo portarci al sec. XII e alla dottrina dei Catari e dei Valdesi per ritrovare il giuramento circondato da un sacro terrore. Già ai cristiani

(1) K. Müller, *Die Anfänge des Minoritenordens und der Bussbruderschaften*, Freiburg im Breisgau, 1885, p. 164.

primitivi non era lecito giurare, ma se giuravano, dovevano ad ogni costo mantenere la parola, essendo lo spergiuro un gravissimo peccato. A togliere il pericolo di tanta iniquità, S. Benedetto aveva proibito ai monaci il giuramento, sostituendo la formula: « Crede mihi », più consona anche allo spirito di carità e di reciproca fiducia, che doveva regnare fra essi. Il diritto canonico aveva consacrato il principio che ogni patto accompagnato dal giuramento, se lecito, dev' essere sempre rispettato (1). Ne seguì che il giuramento per il concetto di una ferrea necessità che portava con sè, costituì una terribile arma in mano di soverchiatori: una volta che avessero strappato questa solenne invocazione alle loro vittime, un falso timore religioso poteva a servirli a puntino. Molte lettere di papi sono indice di una tale coscienza. Alessandro III, ad esempio, a un debitore incerto se pagare o no un alto interesse ad un usuraio, risponde che lo deve se ha giurato, ma con una tradizione materiale imponendo poi all'usuraio che restituisca immediatamente il denaro (2). Tuttavia il sec. XII assiste ad un' accentuazione strana di tale coscienza; non si teme più lo spergiuro semplicemente, si proibisce il giuramento in ogni caso. Ed appunto nelle regole dei terziari si sente l'eco vivissima di una tale preoccupazione. Questa è evidentemente sorta dall' atmosfera ereticale catara, da cui escono gli Umiliati, tanto che non trova posto nelle regole di S. Francesco, che pure così diffusamente toccano della vita cristiana modellata sull'Evangelo. La proibizione del giuramento occupa un posto insigne nella « Regula antiqua fra- « trum et sororum de Poenitentia »; ed è qui che ci pare di poter affermare una dipendenza della regola francescana dagli Umiliati. Dice la *Regula antiqua* al cap. VI: « Omnes a iura- « mentis solemnibus abstineant, nisi necessitate cogente in casibus « a Summo Pontifice exceptis in sua indulgentia, videlicet pro

(1) G. Salvioli, op. cit., p. 632.

(2) E. Gonzalez Tellez, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Maceratae, MDCCXXXVII, II, p. 391.

« pace, fide, calumnia et testimonio ». Gregorio IX nella bolla indirizzata l'anno 1227 all'arcivescovo di Milano in favore degli Umiliati aveva detto: « Non permittas nisi testimonii, calumnie, « pacis et fidei subire aliquod iuramentum » (1).

Il Sabatier ed il P. Mandonnet, scopritore l'uno, acuto commentatore l'altro della regola di Capistrano, ritengono essere il 1221 l'anno della compilazione del documento o almeno dei suoi primi dodici capitoli. Ciò tuttavia non appare assodato, se si badi all'inciso del cap. VI, che appunto ci interessa: « in sua « indulgentia », dove si richiama manifestamente un privilegio pontificio (« indulgere, indulgentia » sono le parole consacrate dalla curia a significare privilegi concessi dal pontefice), in cui si concedeva ai frati di non giurare, eccetto in quattro casi. Ora la prima bolla pontificia data ai Frati della Penitenza che contenga quel privilegio, è solo del 1228, al quale anno almeno deve dunque portarsi il cap. VI della *Regula antiqua* (2). Posto questo, possiamo dire che la prescrizione della Regola desunta dalla bolla pontificia *Delectanda*, dipende da un atto che riguarda gli Umiliati, la bolla loro indirizzata « *Dilecti filii* » del 1227.

Ricordiamo come il primo ventennio del sec. XIII ha assistito ad una rapida trasformazione del pietismo popolare. I laici, che prima, per proprio conto, senza nulla chiedere alla gerarchia, vivevano la loro vita religiosa, hanno rivestito le divise ufficiali della Chiesa, costituiscono in largo senso un ordine religioso e chiedono i tradizionali vantaggi di esenzioni. La Chiesa li sostiene, perchè ha bisogno di fissar con favori entro

(1) Tiraboschi, op. cit., II, p. 166, 1227 luglio 10, *Dilecti filii*.

(2) « Cum dicti rectores a vobis non possent super sequela exigere jura- « mentum innumeros quasi casus excogitant, quibus vos jurare compellant, « unde nobis humiliter supplicastis, ut vobis indulgere misericorditer digna- « remur, ne aliquod juramentum nisi forsan pacis et fidei, calumniae vel te- « stimonii facere teneamini... Nos igitur. licentiam super praedictis omnibus « auctoritate praesentium indulgemus ». Ripoll, *Bull ord. fratrum Praedic.*, to. I, p. 28, 1228 marzo 30, *Detestanda*; v. *Analecta Bollandiana*, to. XXIV, p. 416.

i quadri dell'esercito cattolico questa massa ondeggiante, e di creare in essa la coscienza di una dipendenza da Roma; li sostiene, perchè la lotta è impegnata ferma, senza tregua, col Comune attorno alle immunità ecclesiastiche, e in queste lotte per privilegi la Chiesa non rifugge dall'affermare la superiorità, portando il conflitto precisamente laddove la tenuità di ragioni che suffraghino le sue richieste rende più incisiva e più significante la sua affermazione di diritto, e copre colla sua protezione la folla stragrande dei terziari, che appartiene alla gerarchia ecclesiastica in un senso assai debole. Lo Stato, che vede staccarsi dalla sua compagine tante forze vive, che, impegnato nella lotta, sente il bisogno di affermare la propria autonomia interna, non possiede altra maniera di richiamare questi cittadini ai loro doveri civili (pagamento d'imposte, servizio militare, ecc.) che obbligandoli a giurarne l'adempimento. L'autorità ecclesiastica interviene a proteggere e a salvare i diritti di gente sua condannando il giuramento forzato; ed a tal punto le suppliche di essere liberati dall'obbligo di giurare rivestono, più che un sentimento di religione, il senso di una difesa economica. Intanto la posizione dei terziari Umiliati di fronte al Comune ha finito per diventare intollerabile. Il papa ha sì concesso dei privilegi; ma per il modo generico con cui sono esposti il Comune li interpreta come meglio gli accomoda. Vi ha bisogno di un atto, che tolga le incertezze e stabilisca le norme tassative da opporre agli arzigogoli delle autorità comunali. Gregorio IX sale la cattedra di Pietro il 19 marzo del 1227; il 10 luglio gli Umiliati posseggono la risposta sospirata, netta e precisa: « Non « permittas nisi testimoni, calumpnie, pacis et fidei subire aliquod « iuramentum ». È la prima volta che appare questa formula, invano da me cercata nei documenti antecedenti e presso i canonisti. Tale risposta muove i terziari francescani. Essi pure si erano affrettati a sollecitare una difesa contro il Comune, ottenendo dal papa ampio privilegio il 26 maggio del 1227; ampio, ma generico. Ora inoltrano una nuova supplica e in una forma

peritosa domandano di essere liberati dal giuramento, ad eccezione di tre o quattro casi, « nisi forsan pacis et fidei, ca« lumnie vel testimonii ». Non si ha qui un'evidente allusione al favore già concesso agli Umiliati nel 1227? Poichè la concessione è data (1228 marzo 30, *Delectanda*), la formula passa nella *Regula Fratrum;* di qui nella bolla famosa di Niccolo IV « *Supra Montem* » del 1286.

Le due bolle sopra esaminate ci fanno conoscere che un'eguaglianza si è stabilita fra i terziari Umiliati ed i terziari francescani. Invero un processo d'assimilazione sempre più rapido si riscontra per tutto il secolo. Il Comune di fronte a eguali pretese reagisce con un'identica maniera, in Lombardia e nell'Umbria, e il papa dà eguali privilegi ed eguali rampogne. Ne è prova evidente il confronto delle bolle indirizzate in merito ai terziari dell'uno e dell'altro ordine.

Bolle pontificie,
che concedono immunità ai terziari Umiliati.

1227 luglio 10, *Dilecti filii,* Tiraboschi, op. cit., II, p. 166. Non potranno essere obbligati al giuramento se non in quattro casi.

1232 luglio 8, *Devotionis vestrae,* Tiraboschi, II, p. 182. Potranno giurare od esigere il giuramento, dove lo richieda una probabile utilità.

1235 giugno 1, *Si sub lege,* L. Auvray, *Les régistres de Grégoire IX,* n. 2602. Non siano gravati in occasione di maleficio.

1236 gennaio 15, *Cum a nobis,* L. Auvray, op. cit., n. 2995. Sono dichiarati esenti dall'obbligo del servizio militare; non devono pagare tasse più degli altri cittadini.

1247 giugno 7, *Devota humilitas,* Tiraboschi, II, p. 216. Non devono essere obbligati ad offici secolari.

1249 agosto 12, *Dilectorum filiorum,* Tiraboschi, II, p. 226. Non devono essere gravati di fodri, taglie ed altre esazioni.

1251 agosto 4, *Favore religionis,* Tiraboschi, II, 243; Sbaralea, *Bull. Francisc.,* I, p. 576. Non devono prestare servizio militare e pagare tasse più degli altri concittadini.

1251 agosto 5, *Solet annuere,* Tiraboschi, II, p. 244. Sono dichiarati esenti da banni in occasione di omicidi.

Bolle pontificie,

che concedono immunità ai Frati della Penitenza.

1227 maggio 26, *Nimis patenter,* Sbaralea, I, p. 30, 7. Sono dichiarati esenti dai fodri, dal coprire pubblici offici, dai giuramenti.
1228 marzo 30, *Detestanda,* Sbaralea, I, p. 39, 20. Sono dichiarati esenti dai giuramenti all'infuori di quattro casi.
1230 giugno 4, *Cum dilecti,* Sbaralea, I, p. 65, 53. Sono dichiarati esenti dai mutui forzati, dall'obbligo di coprire pubblici offici, dall'esigere i pedaggi.
1231 aprile 5, *Nimis patenter,* Sbaralea, I, p. 71, 59. V. la bolla del 1227.
1233 marzo 15, *Ne is qui bonus,* Sbaralea, I, p. 99, 94. Sono dichiarati esenti da taglie, dall'obbligo di coprire pubbliche cariche, ecc.
1234 novembre 21, *Ut cum maiori,* Sbaralea, I, p. 142, 149. Non siano molestati dai rettori delle città.
1255 aprile 27, *Pia desideria,* Sbaralea, II, p. 42, 50. Non siano obbligati ad offici secolari.

Nè sarebbe congettura infondata il credere che gli statuti delle due congregazioni rassomigliassero. Una prova sicura ci è recata da frà Giovanni di Brera, il quale nella sua cronaca parla senza dubbiezze di Costituzioni del terzo ordine fatte al tempo di frà Bonvesin della Riva, l'anno 1291 (1). Egli porta alcune prescrizioni che vi si contenevano, fra le altre una che rispecchia la grande passione del secolo, il giuoco, troppo confacentesi ad una società, gettatasi a capofitto nelle imprese mercantili più ardite e ingegnose, ed al popolo anelante sempre a subiti guadagni. Ma il giuoco traeva seco la bestemmia, gravissimo delitto, e la frode; i barattieri, che frà Salimbene vede nelle pubbliche piazze sotto i portici sdraiati su stuoie scandalizzare i passanti, erano gente infame. Gli statuti degli Umiliati terziari vietano quindi l'ingresso nella congregazione a chi « facit taxillos », a colui che giuoca a zara o che esercita altr'arte scandalosa; vietano pure che i terziari bevano nelle taverne, sulle piazze. Ora queste prescrizioni trovano un riscontro fedelissimo nella

(1) Tiraboschi, op. cit., III, p. 247.

« Regula antiqua fratrum et sororum de Poenitentia » (1), nella Regola di Munio Zamora (2), nella Regola pei terziari francescani di Brescia (3), negli Statuti del capitolo generale del terz'ordine francescano celebrato a Bologna nel 1289 (4), tutte eco degli statuti comunali del tempo (5).

Processo dunque di assimilazione fra terziari francescani e terziari Umiliati, che tuttavia non raggiunge, a nostro credere, quel grado che, a prima vista, parrebbe insinuare l'identità di fine e di vicende. Un punto interessante di distacco in tutto il Duecento e in parte del Trecento crediamo che stia nel nome stesso portato dagli uni e dagli altri, poichè non ci pare, contrariamente a quanto ritiene il Müller (6), che « frater poenitentiae » si adattasse a significare « frater tertii ordinis », che i terziari francescani, i frati della penitenza, si chiamassero frati del terz'ordine, come gli Umiliati, e viceversa; questione sembrerà di nome, ricca tuttavia di conseguenze faccia a faccia coi documenti. Abbiamo scorso quasi tutte le fonti documentarie del Duecento e del Trecento per la storia dei terziari francescani. Ora, se si eccettua una sol volta, in cui in una lettera di Gregorio IX appare il nome di terz'ordine di S. Francesco (7), non ci siamo mai imbattuti nel nome di « fratres tertii ordinis » dato ai terziari francescani. La « Regula antiqua » del Sabatier, le Costituzioni della Congregazione francescana di Brescia, gli Atti del Capitolo Generale dei terziari francescani, tenuto in Bologna, la bolla di Nicolò IV, infine tutte le lettere pontificie raccolte dallo Sbaraglia

(1) *Regula antiqua* cit., p. 20.
(2) Federici, op. cit., II, p. 21.
(3) *Gli antichi Statuti* cit., p. 550.
(4) H. Golubovich, *Acta et Statuta Generalis Capituli Tertii Ordinis Poenitentium D. Francisci Bononiae celebrati an. 1289* in *Arch. Franc. Hist.*, II, 1909, p. 70.
(5) L. Zdekauer, *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, in *Arch. Stor. Ital.*, XVIII, 1886, p. 21.
(6) K. Müller, *Die Anfänge des Minoritenordens* cit., p. 167.
(7) Sbaralea, *Bull. Franc.*, I, p. 65, 1230 giugno 7, *Cum dilecti filii.*

nel *Bullarium Franciscanum*, non parlano che di « fratres de « penitentia Sancti Francisci; ordo fratrum penitentie; fratres « continentes; collegia penitentium »; mai di « fratres tertii « ordinis » (1). Più particolarmente, si hanno documenti milanesi della prima metà del Trecento, in cui dei « fratres tertii ordinis » semplicemente, che si sa d'altronde essere Umiliati, sono contrapposti ai terziari francescani, sempre ricordati come « fratres de « penitentia ». Infatti Bonvesin della Riva nel *De Magnalibus Mediolani* scrive: « Quid dicam de diversorum ordinum fratribus, vi« delicet de Sancte Marie militibus, de ordinis tercii Humiliatorum « et ordinis penitentie fratribus cum propriis famulis habitanti« bus? » (2). Nel secondo suo testamento (3) lascia ai terziari Umiliati e ai terziari francescani, ch'egli così nomina: « Convenium « fratrum tertii ordinis Humiliatorum porte Cumane »; e per contrapposto: « Conventum fratrum penitentie », precisamente quei terziari francescani, che non con altro nome si son presentati al capitolo già ricordato di Bologna, chiamandosi: « Fratres « penitentie civitatis Mediolani ». La distinzione è così radicata che sul principio del Trecento uno scrivano che deve stendere un atto per terziari Umiliati, dopo avere scritto sbadato: « In convenio « fratrum penitencie », si corregge, cancella « penitencie » e sostituisce: « In convenio fratrum tercii ordinis porte Romane » (4). Abbiamo pure una carta monzese, un testamento del 1342, in

(1) Così, fra le molte volte, il pontefice fa il ritratto dell'ordine: « In« stitutis .... tribus ordinibus per dies singulos cunctipotens redditur multi« pliciter gloriosus. Intus enim quasi tribus propaginibus in vite contentis .... « *fratrum ord. Min., sororum inclusarum et poenitentium collegia designantur* »; v. SBARALEA, op. cit., I, p. 241, 1238 maggio 9, *De conditoris omnium*. S. Bonaventura nella *Legenda S. Francisci*, cap. IV, dice di S. Francesco: « ordi« nem fratrum de poenitentia nominari decrevit ».

(2) BONVICINUS DE RIPPA, op. cit., p. 82.

(3) C. CANETTA, *I testamenti di Bonvicino della Riva* in *Giorn. Stor. di Lett. It.*, to. VII, 1886, p. 177; A. RATTI, *Bonvesin della Riva appartenne al terz'ordine degli Umiliati od al terz'ordine di S. Francesco?* in *Rend. Ist. Lomb. di Scienze e Lett.*, 1901, p. 825.

(4) V. doc. XI.

TAVOLA II.

cui, ricordandosi le varie comunità religiose, appariscono i « fra-
« tres conventi tertii ordinis de Modoetia », senza alcun dubbio Umiliati, e vicino i « fratres de penitentia de Modoetia sancti « Francisci » (1). Sorge così il convincimento che il nome di « frater tertii ordinis » non significhi in questo tempo terziario francescano, bensì Umiliato. Gli è che quel nome era stato dato ufficialmente dal papa sin dal 1201 agli Umiliati laici ed era diventato loro proprio quasi esclusivamente, tanto che Bonvesin della Riva, lasciando nel primo testamento ai terziari Umiliati, non ha sentito bisogno che di dire: « convenium meum fratrum « tertii ordinis », quel « convenium » che nel secondo testamento si allarga nella formola completa: « convenium fratrum tertii « ordinis Humiliatorum porte Cumane » (2). Quanto ai francescani si avverte nello studio dei documenti che i pontefici procedendo verso la fine del Duecento diventano ognora più timorosi per riguardo a queste associazioni di laici e non si fidano di dare quel titolo ufficiale di terz'ordine a fraternite, che da un momento all'altro piegano all'eresia, all'eresia, quale incomincia a nascere in questi secoli, concezioni cioè politiche o sociali diverse da quelle che abbraccia il pontificato in quel momento storico. D'altra parte si vedrà più avanti quanto fossero deboli i vincoli tra i Minori ed i Frati della penitenza, così da costituire degli uni e degli altri due ordini indipendenti, non un terz'ordine connesso e poggiante sul primo (3).

Contro la conclusione però, a cui saremmo giunti, starebbero due documenti, quelli appunto, dei quali si serve il Müller sulla fede del Tiraboschi e del Giulini per asserire la sinonimia. Ma, se non erriamo, l'interpretazione poggia su un mero abbaglio. Si tratta in primo luogo della carta di fondazione della casa di

(1) Arch. Osped. Civ. Monza; 1342 dic. 28, testamento di Giacoma, figlia del f. Giacomo Vegio, vedova del f. Sangio Scotti.

(2) C. Canetta, op. cit., pp. 176, 177. Le carte dei Convegni Umiliati, di cui si parlerà sul finire del capitolo, mostrano la sinonimia fra i nomi « terziari » e « terziari Umiliati ».

(3) V. cap. V.

S. Martino in Varese risalente all'anno 1233 (1). Secondo il Tiraboschi ed il Müller i tre, detti « fratres penetentie plebatus de « Varisio », che ricevono il dominio della casa offerta da un pio benefattore, son da dirsi terziari Umiliati, e di qui la prova della testimonianza. Ora è agevole osservare che il prelato, davanti al quale avviene la tradizione del terreno, è frà Pietro di Padova « ordinis pauperum Minorum », al quale francescano si affida pure lo stabilire giuridicamente la nuova casa; che la casa, che sarà del secondo ordine, per volontà del benefattore, dovrà anche portare il nome di « domus de virginibus » e al nome risponde la realtà, perchè viene ad essere abitata da suore, circostanza questa che si adatta solo al second'ordine francescano, non già al second'ordine misto degli Umiliati; che i tre che ricevono il terreno, si affermano rappresentanti dei loro confratelli, « qui in *predicto* ordine habitant usque in infinitum », frase che trovasi ad ogni piè sospinto nella letteratura dei terziari francescani. Se poi si accosti a queste osservazioni l'altra già additata del senso ristretto del nome di « fratres penitentie », non ci pare ardito concludere che qui gli Umiliati non hanno nulla a che vedere. Qualche lustro più tardi si parlerà di una casa di S. Martino di Umiliate, ciò non toglie che la fondazione avvenisse nell'ambito dell'ordine francescano, che i « fratres pe- « nitentie » fossero terziari di S. Francesco. Il secondo argomento è fornito al Tiraboschi, che cita il Giulini, da un frà Guido di Subinago (2). È questi chiamato « frate della penitenza » nella carta del 1240, che lo asserisce fondatore del monastero della Vecchiabia in Milano. « Cioè Umiliato (soggiunge il Giulini) « del terz'ordine, cioè del più antico ordine degli Umiliati, che « ritenevano le loro sostanze » (3). Ora si tratta di un monastero di suore agostiniane, governato dai frati domenicani (4). Non è

(1) Tiraboschi, op. cit., II, p. 192; I, p. 378.
(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 193.
(3) Giulini, op. cit., IV, p. 399.
(4) Giulini, op. cit., IV, pp. 340, 393.

dunque molto più probabile che il benemerito dell'ordine domenicano appartenga come terziario piuttosto all'ordine degli agostiniani di S. Domenico che non a quello degli Umiliati? In tal caso non reggerebbe l'equivalenza senz'altro asserita dal Giulini.

Capitolo Quinto.

L'ORDINE TRA LA FINE DEL DUECENTO E LA PRIMA METÀ DEL TRECENTO.

Delineata così la fisonomia degli Umiliati che vivono una vita comune e dei terziari, è necessario stabilire quali rapporti corrano fra gli uni e gli altri, problema oscuro, che toccheremo per larghi tratti. Possiamo subito dire che da una perfetta coesione si arriva alla fine del secolo ad una spiccata scissione.

Lo studio delle prime vicende degli Umiliati ci ha posto di fronte ad una moltitudine di gente unita da idealità, della quale parte perdura dispersa nelle famiglie, ma si ritrova spessissimo a convegno; parte ha reso stabile questo accostamento sotto la forma di un'associazione avente tutti i caratteri dell'associazione famigliare, dove si trovano uomini, donne, figli, congiunti. Poichè queste associazioni sono in grandissima prevalenza costituite da persone, che, pur abbracciando una regola di vita religiosa, rimangono laiche, la distanza che separa i due ordini è minima. A questo punto gli Umiliati osservando sè stessi non si concepiscono divisi in tre ordini, ma come una massa uniforme, che fa capo a Guido di Porta Orientale, laico (1). Questa uniformità, che non permette altro che una distinzione accidentale fra i terziari e quelli che vivono in case comuni, è evidente pure dal modo, « fraterna caritate » concesso dal Papa, con cui si pro-

(1) V. doc. VIII.

cede presso degli Umiliati che vivono vita comune, alla elezione del capo della comunità (1). Su questo terreno, ricco di tradizioni arnaldistiche e patariniche, pare che supremazia di sacerdozio non abbia valore. Innocenzo III traccia sulla carta per ciascuno dei tre ordini un quadro ben diverso e adorda il primo di privilegi; di fatto la coscienza dell'eguaglianza degli elementi s'impone così anche a lui, che il potere supremo è dato a quattro frati del primo ordine, a quattro del secondo, a quattro del terzo (2). Dopo che la distinzione giuridica di preposti, prelati, ministri appare una volta nel 1201 nelle lettere statutarie dell'ordine, non ricompare più se non verso la metà del Duecento. Gli Umiliati nelle lettere pontificie appaiono retti da ministri, e tutto al più da preposti e ministri (3).

Accanto a questa, per nulla decisa, partizione degli Umiliati, che indica un organismo nascente non ancora differenziatosi negli organi, sta una distinzione che prova il medesimo fatto. Gli Umiliati più che distinguersi per diverse regole abbracciate si distinguono per ragione di territorio. Non vi ha un centro che organizzi e, propagando la propria forma di vita, crei istituti similari stretti con vincoli della figliazione alla casa madre, come potevano fare in questo tempo, le abbazie cluniacesi. Sono case che sorgono qua e là per forza di un'idea che fermenta, fra le quali, quando si vorrà gettare una forma che le ordini, non si troverà chi possa vantare la preminenza assoluta e si finirà per affidare la direzione dell'ordine a quattro di esse che rappresentano quattro distinte regioni, Viboldone, Como, Lodi, Pavia, ciascuna delle quali per turno terrà un anno il comando (4).

(1) V. p. 58.
(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 44.
(3) TIRABOSCHI, op. cit., II; v. le lettere date dal 1201 al 1246.
(4) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 143. Tale mobilità di potere s'era già verificata, per altri motivi, presso i Cistercesi colla « Magna charta caritatis »; e presso le case degli Umiliati trova un'opportuna applicazione. Cfr. E. VACANDARD, *Vie de S. Bernard* cit., I, p. 97.

Attorno a queste si accosteranno altre case della regione e si avrà la contrapposizione netta della « societas humiliatorum « Mediolani et comitatus » e la « societas humiliatorum Verone « et districtus » ecc. (1). Anzi, in una stessa regione le case si accosteranno, a quanto pare, non per ragione di regola, ma per ragione di pievi (2). La metà però del sec. XIII trova l'ordine che ha rinserrato la sua compagine; ritorna la distinzione di primo, secondo e terz'ordine. A partire dal 1246 essi sono capitanati da un Maestro generale, cui è dato il diritto di visitatore sui tre membri (3). Bella immagine giuridica di compattezza, che contrasta nella pratica con Alessandria di tendenze separatiste, accentuate così da provocare gravi subbugli (4).

Il pontefice nel medesimo anno che crea l'unità di comando nell'ordine, pon mano ad un altro espediente, che doveva efficacemente concorrere a rinserrare l'ordine come un esercito più pieghevole ai comandi d'un generale, dipendente alla sua volta da un capitano supremo. Innocenzo IV infatti vuole che i frati del secondo ordine si facciano chierici, il che significa fabbricare chiese nelle case di quest'ordine, ufficiarle con sacerdoti regolari, strappare insomma gli Umiliati dalla dipendenza delle vicinie, delle chiese parrocchiali, del vescovo, per orientarle verso il Maestro Generale e verso Roma (5). Così l'ordine assume sempre più forme ecclesiastiche. L'ultima tappa verso Roma e il rivestimento delle classiche forme di ordine religioso è rappresentata dalla esenzione delle case degli Umiliati dalla giuris-

(1) V. doc. seg.; G. BIANCOLINI, op. cit., VI, p. 212.
(2) Arch. Stato Milano, F. R., Perg., Monastero Maggiore, 1230 marzo 24. È un contratto di affitto tra Giacomo Menclozzi e le Umiliate « domus de « supra Humiliatarum de loco Cixano », fatto « de voluntate et consensu « fratris Cotii et fratris Jacobi, qui dicuntur Scaridi, de loco Leuciate, ministri « domus societatis Humiliatorum plebis de Seviso ».
(3) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 198, 1246 ottobre 13, *Acceptae Deo*.
(4) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 59.
(5) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 211, 1246 novembre 13, *Multorum relatione;* e II, p. 270, 1256 marzo 23, *Dilectus filius*.

dizione dei vescovi. Frequentissime essendo in questi tempi le liti fra religiosi e Ordinari, gli Umiliati non erano meno bollenti dei francescani e dei domenicani (1). Niccolò IV, francescano, nei primi mesi del suo pontificato concedeva l'esenzione ai Domenicani con bolla del 28 luglio 1288 e nel 2 settembre del medesimo anno sottraeva al potere degli Ordinari l'ordine degli Umiliati (2).

Mentre però l'ordine nei primi suoi due membri si rinserra, vien perdendo una parte importantissima di sè, i terziari.

La fine del Duecento trova i Frati della Penitenza retti da ministri laici, pressochè indipendenti dai frati Minori. S. Bonaventura interrogato, perchè i frati Minori tralasciassero di attendere ai terziari, esplicitamente aveva provato che era meglio fossero lasciati a loro stessi. Quella brama di far da sè, quell'avversione verso le forme ecclesiastiche, quella rassomiglianza colle associazioni ereticali avrebbero esposto alle critiche della Chiesa e della gerarchia coloro che se ne fossero fatti di troppo amici (3). Perciò, soggiunge un'altra testimonianza, « nunc suis

(1) Nel 1277 gli Umiliati di Brescia della casa di Contegnaga rispondevano al vescovo, che loro domandava del grano custodito a conto del Comune, che a lui dovevano rispetto come ad una paglia. Arrestato frate Tebaldo, procuratore della casa, che aveva dato l'insolente risposta, protestava per pubblico notaio di essere solo soggetto al papa. Cfr. F. Odorici, *Storie Bresciane*, Brescia, 1856, to. VI, p. 216. Dal Prou, *Régistres d'Honorius IV*, Paris, 1888, p. 26, n. 24, rileviamo che nel 1285 maggio 28, il pontefice « cum inter religiosos ordinis Humiliatorum Mediolanensis, Cumane, Brixiensis « civitatum et dioecesium ex una parte et Mediolanensem archiepiscopum, « Cumanum, Brixiensem episcopos ex altera diutius litigaretur », dà una speciale missione pacificatrice al Priore dei Domenicani e al Ministro dei Minori delle provincie di Lombardia e di Genova.

(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 322.

(3) « Clerici infamarent etiam nos quando haberemus cum eis aliquando « secreta capitula, quasi celebraremus conventicula haereticorum in latebris, « cum ipsi potius Ecclesiae rectores deberent eos secundum morem Ecclesiae « corrigere, si quando offenderent et punire. Nam et ipsi eorum Magistri, qui « Provinciales dicuntur, cum sint laici et aliquando uxorati, quamdam habent « similitudinem cum haereticorum magistris et, si non pro invidiae pravitate, « tamen in laicali habitu nomineque haereticorum in contemptum cleri, laicos « habent Magistros et Doctores ». SS. Thomae Aq. et Bonav. *Opuscula*, Romae, 1773, II, p. 393.

« in terra dimittuntur ministris, ut tamen a fratribus tanquam « confratres et eodem patre geniti consiliis et auxiliis foveantur » (1). Alla loro volta i terziari, in cui perdurava viva la ripugnanza verso la gerarchia ufficiale e le forme chiesastiche, vivevano volentieri a sè la propria vita religiosa e finivano per creare un'organizzazione autonoma, che si distendeva per tutta l'Italia; si suddivideva in altrettanti nuclei indipendenti che prendevano nome dalle varie città: « fratres penitentie Mediolani, Bononie, Modoetie ecc. ». Il Capitolo generale, tenuto in Bologna nel 1289 dai terziari francescani, presenta trentun ministri laici venuti da ventiquattro provincie d'Italia (così chiamavansi anche le città), che tengono il loro Capitolo generale, nè in una chiesa di frati Minori, nè sotto la presidenza d'un frate Minore (2). Tali tendenze non si possono trovare racchiuse entro i confini di una sola associazione, senza che la moltitudine che si nutre di analoghi ideali non ne sia pervasa. Non poche testimonianze provano che altrettanto è avvenuto dei terziari Umiliati.

La cronaca del 1421 dice apertamente: « Fratres primi « membri postquam repudiati fuerunt interesse cum prepositis « et prelatis in capitulo generali, ut puta ab anno Domini 1272 « citra, ipsi per se convocabant capitulum » (3). Di fatto nel 1291, certo con le modalità dei terziari francescani a Bologna, gli Umiliati del terz'ordine tengono un capitolo generale, dove sanciscono delle costituzioni (4). Ma più significativo nella presente questione è il silenzio assoluto che le Costituzioni dell'ordine fatte sugli inizi del Trecento mantengono sui terziari. L'ordine degli Umiliati è per i frati del capitolo generale semplicemente il primo e il secondo ordine, di cui si sentono sempre più svanire i contorni caratteristici che li distinguono. I terziari Umiliati infatti hanno proprie case e cappelle. A Pavia sul prin-

(1) Fr. Bernardo di Bessa in *Anal. Franc.*, III, p. 686.

(2) H. Golubovich, op. cit., p. 67.

(3) Ioannis Braidensis *Chronica* cit.; v. doc. LX, cap. XXX.

(4) Ioannis Braidensis *Chronica* cit.; v. doc. LX, cap. XXIX.

cipio del Trecento vi ha l' « ecclesia sancti Augustini de Domo comuni que est capella Humiliatorum et Humiliatarum tercii « ordinis », non recensita nei cataloghi ufficiali dell'ordine (1). Un regime in sè perfetto, svoltosi dagli antichi ministri delle lettere pontificie, ci mostrano le carte dei terziari Umiliati di Monza (2). La più antica che siasi conservata, del 1286, nomina tre frati « ministri et antiani fratrum Humiliatorum tertii ordinis de « Modoetia » e così leggesi in altre successive (3). Il terz'ordine ha una casa propria: « in domo convegni tertii ordinis Humiliato- « rum de Modoetia sita in dicta Modoetia in contrata comuni » (4). E poichè siamo già nel Trecento, quando sorgono i terzi ordini regolari, viventi cioè una vita religiosa comune con voti, il terz'ordine possiede anche una regola propria, che nella professione solenne si promette di conservare (5).

Scissi così i Terziari del primo e secondo ordine, importa chiederci come si organizzassero fra loro, sovratutto in Milano.

Ci pare fuor di dubbio ch'essi si trovino raggruppati in altrettanti convegni quante sono le porte principali della città. La sorte ha fatto sì che nella diecina di documenti rintracciati, dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento, che toccano dei convegni del terz'ordine, se ne trovasse uno per ogni porta di Milano. Sappiamo così di: « ministri fratrum « et capituli et convenii tercii ordinis burgi porte Horientalis » (6);

(1) Anonymi Ticinensis op. cit., p. 5.

(2) Abbiamo esaminato tutte le carte riguardanti gli Umiliati e specialmente il terz'ordine degli Umiliati di Monza, appartenenti all'archivio dell'Ospedale di Monza e della Congregazione di Carità. Solo due appartengono al secolo XIII (1286 e 1296, un' investitura livellaria e un compromesso); 17 al secolo XIV e riguardano pressochè tutte possessi fondiari; 14 al secolo XV.

(3) Arch. Osped. Monza, 1286 ottobre 6. Frà Gennaro de Nigro, frà Martino Morigia, frà Alberto Beltramo, ministri ed anziani del terz'ordine degli Umiliati, investono per ventinove anni a titolo livellario Giacomo Burro del fu Marzo di Lissone di un sedime in Lissone.

(4) V. doc. XXII.

(5) V. doc. XXII.

(6) V. doc. X.

di un « magister colegii fratrum tertii ordinis civitatis Mediolani « porte Cumane » (1); di « ministri fratrum Humiliatorum tertii « ordinis convenii porte Romane foris » (2); di un « frater « Petrus frater tertii ordinis convenii porte Verceline » (3); di un « convenium porte Nove » (4).

La parola « convenium » si riferisce certo all'edificio materiale, tanto che di alcuni di questi convegni possiamo stabilire la precisa località. Il « convenium porte Nove » è un sedime « in stricta de Tignono in parochia sancti Bartolomei » (5) e altrove, più diffusamente, un sedime « cum hediffitiis cameris « curte et brolio et puteo et aliis suis pertinentiis jacente in pa- « rochia sancti Bartolomei porte Nove Mediolani intus, cui coheret « a monte ecclesie sancti Bartolomei Mediolani, a meridie domus « dominarum Humiliatarum de Tignono, a sero domus domina- « rum Humiliatarum de Senadochio, a monte via » (6). Il convegno di Porta Romana è posto « supra murum fossati civitatis « Mediolani intra portam Romanam et pusterlam sancte Eufe- « mie » (7), « propre monesterium sancti Apollinaris Medio- « lani » (8). Il convegno di Porta Cumana è posto « in paro- « chia sancti Karpofori prope ecclesiam sancti Karpofori » (9).

Questi convegni, mentre non appariscono avere speciali rapporti col Maestro Generale o con prelati dell' ordine, sono fra loro legati con vincoli comuni. Già ne fa ciò supporre uno dei testamenti di frà Bonvesin della Riva, in cui il poeta della Milano antica, dopo aver destinato una somma al convegno di

(1) V. doc. XII.

(2) V. doc. XI, XIII.

(3) Arch. St. Milano, F. R., Perg. Milano, Umiliati P. Vercellina, 1339 gennaio 13.

(4) V. doc. XVI, XVII, XVIII, XX, XXI.

(5) V. doc. XX.

(6) V. doc. XVI.

(7) V. doc. XI.

(8) V. doc. XIV.

(9) V. doc. XV.

P. Cumana, si ricorda anche dei poveri « cuiuscumque con« veni » (1). Abbiamo anche un arbitrato dell'anno 1347 in una causa, in cui una delle parti è costituita dai ministri dei convegni del Senedochio, di P. Nuova, di P. Romana e di P. Orientale, l'altra è un ospedale (2). E qui particolarmente interessante è il ricordo di quest'ospedale, che trovo nominato per la prima volta nel 1346, l' « hospitalle sanctorum Bernardi et Benedicti septem « conveniorum fratrum tertii ordinis Mediolani syti prope eccle« siam sancti Carpoffori Mediolani » (3) o, più brevemente: « hospitale septem conveniorum Mediolani, quod hospitale sancti « Bernardi vulgariter nuncupatur » (4); e che in questo stesso anno, 1346, possa ancora dirsi di origine recente, ce ne assicura un documento, in cui si aggiunge al nome dell'ospedale: « nuper constructi » (5).

La formola non potrebbe forse rappresentare l'opera di concentrazione fatta da più convegni, che provvedono collettivamente al ricovero dei propri confratelli poveri, donde sarebbe nata l'occasione di controversie fra l'ospedale e i ministri dei vari convegni? Nè potrebbe essere affatto improbabile che un convegno, quello posto nella stretta dei Tignoni in porta Nuova, si chiamasse dei sette convegni, come quello che accoglieva le adunanze plenarie dei Terziari Umiliati, e che poi l'ospedale fondato lì presso o, meglio, con speciali redditi del convegno ne assumesse il nome (6).

(1) C. Canetta, op. cit., p. 177.
(2) V. doc. XVII.
(3) V. doc. XVI.
(4) Arch. Osp. Magg. di Milano, Perg. 1365 sett. 10. E in un altro doc., 1366 luglio 15: « Hospitale sancti Bernardi, quod hospitale septem « conveniorum Mediolani vulgariter nuncupatur ».
(5) Arch. Osp. Magg. di Milano, Perg., 1346 luglio 19.
(6) Avanziamo questa ipotesi in base a documenti, nei quali sembra che i frati del convegno di P. Nuova siano detti « i frati dei sette convegni ». Leggesi in una carta del 1349 maggio 15 dell'Arch. Osp. Magg. di Milano: « Quod fictum fieri consueverat per eos fratres de Modoetia (Balzarrolus et « fratres filii q. domini fratris Jacobi de Modoetia; v. doc. XVIII) convenio « tertii ordinis syti in stricta de Tegnono porte Nove Mediolani et modo « fieri et prestari debet per eos frates de Modoetia ipsi hospitali, in quod « hospitale illud fictum et ius illius ficti pervenit ex donatione sibi facta per « eos fratres dictorum septem conveniorum ». V. anche doc. XVIII, dove una donazione fatta dal Convegno di P. Nuova è detta « facta per eos fratres « dictorum conveniorum ».

Checchè si voglia arguire dal nome dell'ospedale, l'arbitrato che lo riguarda prova chiaramente che ci siamo imbattuti nell'opera, che dopo avere riunito sopra di sè gli interessi dei vari convegni ed essersi sostituita per certo modo alle singole case, ne raccoglieva l'ultima fortuna ed assisteva all'ultima ora dei convegni degli Umiliati.

Dai documenti sopra riferiti già sappiamo che l'ospedale ammministra il convegno di P. Nuova, così che lo dà in affitto dietro lo sborso di denaro e di prodotti dello stesso convegno (1); affitta una casa da poco passata dalla proprietà dello stesso convegno all'ospedale (2); paga un canone dovuto dai terziari del convegno di P. Orientale alla casa di P. Orientale, sostituendosi ai terziari stessi, i cui beni sono passati all'ospedale, « in quo pervenerunt omnia bona dicti convenii » (3); del convegno di P. Romana si afferma esplicitamente l'unione di fresco avvenuta coll'ospedale (4). La carta del 1347 integra queste notizie.

L'ospedale, nonostante l'atto di universale donazione fattagli, si obbliga a lasciare ancora ai convegni del Senedochio, di P. Nuova, di P. Romana e di P. Orientale un tratto di terreno che fa parte di ciascun convegno e che è necessario per le adunanze dei terziari; si obbliga a tenere in buono stato i convegni e la parte di essi conservata dai terziari; continuerà a far predicare nei luoghi dei sette convegni nei dì festivi e a tenervi accese

(1) V. doc. XVI.
(2) V. doc. XVIII.
(3) V. doc. XIX.
(4) « Convenium fratrum tertii ordiniis porte Romane Mediolani foris « unitum cum ipso hospitali ». Arch. Osp. Magg. Milano, Perg., 1346 luglio 19.

nel modo consueto le lampade; si continuerà nei vari convegni la distribuzione di frumento e di denaro ai poveri, alla presenza però del Maestro e dei frati dell'ospedale, e l'antico obbligo di una distribuzione di grano ai poveri di un convegno si muterà nell'obbligo di una refezione annuale data dall'ospedale ai poveri stessi. Da ultimo, qualora il terz'ordine degli Umiliati dovesse finire, tutti i convegni e i redditi loro diventeranno proprietà dell'ospedale: « Si contigerit totum ordinem ipsum fratrum « tertii ordinis distribui et consummari, quod omnia suprascripta « convenia et campeletta et alia bona dictorum conveniorum « acquisita et acquirenda permaneant in suprascriptum hospi- « talle sanctorum Bernardi et Benedicti » (1).

La preveggenza di una prossima fine dei convegni era ben giustificata. Tre lustri dopo quest'atto il rettore dell'ospedale dei Sette Convegni, previa la debita autorizzazione dell'arcivescovo di Milano e di Bernabò Visconti, cedeva a due cittadini milanesi il convegno di P. Nuova con tutte le sue aderenze per avere in cambio un terreno su quel di Cuggiono (2).

(1) V. doc. XVII.

(2) V. doc. XXI. Quando il presente libro era già in corso di stampa, ricercando ancora fra le carte dell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano, di cui prosegue il riordinamento per l'opera solerte del direttore Dott. P. Pecchiai, mi venne tra mano la carta invano prima cercata, che contiene l'atto di creazione dell'ospedale dei Sette Convegni, del 24 aprile 1346 (v. doc. XVI A). Vi è evidentissima l'organizzazione dei terziari (ed anche qui « terziario » è sinonimo di « terziario Umiliato »), a seconda delle varie porte di Milano, le quali spiegano il nome di ospedale dei Sette Convegni, destinato dai fondatori a ricordare, oltre al Convegno del Senedochio, i convegni di P. Orientale, di P. Nuova, di P. Cumana, di P. Vercellina, di P. Ticinese e di P. Romana. Pure manifesta è la indipendenza del terz'ordine dal primo e second'ordine: supremo « visitator », reggitore, del terz'ordine è un frate terziario, uno fra i ministri (come essi affermano di loro stessi) « proprium habentibus et ma- « trimonia contrahentibus et contractis utentibus et singularibus in propriis « habitationibus cum suis uxoribus et filiis habitantibus »; nessun preposto o prelato dei primi due ordini interviene all'atto gravissimo di donazione, che prelude ad una concentrazione dei convegni e al loro sparire, ed è l'arcivescovo cui si ricorre, sono frati della regola di S. Agostino che reggeranno il nuovo ospedale, sentendosi i terziari dai frati Umiliati del primo e second'ordine, oltrechè per l'osservanza regolare, « multiis aliis dissimiles et penitus alieni et « totaliter seggregati ». È poi curioso osservare che cosa pensano questi terziari circa l'origine. Dopo avere insistito sino alla noia a proclamarsi « primevus ordo », ricordano che essi si chiamano « terz'ordine », perchè papa Innocenzo, terzo di questo nome, volle con quella denominazione lasciare memoria di sè; nè tralasciano di dire che l'ordine risultò primamente di nobili signori. L'ospedale, creato coi beni dei convegni, che ne ha raccolto anzi tutte le sostanze (dice una carta del 1363 maggio 23 dell'Arch. Osp. Magg.: « quod hospi- « talle successit in omnibus bonis omnium septem conveniorum ordinis « Humiliatorum tertii ordinis Mediolani ex donatione facta dicto hospitalli « per dom. Johannem Vicecomitem Mediolani archiepiscopum »), doveva avere un Maestro eletto dai ministri dei convegni e dai visitatori dell'ordine e doveva ricevere i terziari poveri e infermi. Unito poi con l'ospedale di S. Simpliciano, colla bolla di Pio II, del 9 dic. 1458, venne aggregato all'Ospedale Maggiore, che oggi pertanto come tiene l'ultima volontà del più illustre terziario Umiliato, di frà Bonvesin della Riva, conserva anche l'atto che segnava il vicino sparire di un moto medievale così caratteristico, quale il terz'ordine degli Umiliati.

Così possiamo dire che verso la metà del Trecento finisce la storia dei terziari Umiliati, e se ne chiude il ciclo; quel medesimo ciclo di umili origini, di rigoglioso sviluppo, di decadenza precipitosa, varcate di non molto le soglie del Trecento, che ci prepariamo ora a vedere studiando l'attività economica e industriale dell'ordine.

PARTE SECONDA

GLI UMILIATI E I LORO RAPPORTI
COLLA VITA ECONOMICO-INDUSTRIALE
NEI SECOLI XII E XIII.

Capitolo Primo.

L'AZIONE DEGLI UMILIATI NELLO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA DELLA LANA IN ITALIA.

Non furono poche in ogni tempo, e neppur ora sono scomparse, idee che vivono solo grazie alla paura istintiva che l'uomo ha, per così dire, del vuoto. Quando la causa di un fenomeno è oscura, ed una spiegazione venerabile per antichità corre sulla bocca dei più, la maggior parte degli uomini s'appiglia volentieri alla sentenza tradizionale, senza di cui dovrebbe confessare la propria ignoranza. Così parmi sia accaduto anche riguardo a un punto oscurissimo della nostra storia economica, lo sviluppo dell'industria della lana nei secoli di mezzo. Il Doren infatti, che lo ha lungamente studiato in Firenze, confessa che una ricerca sulle origini prime dell'industria della lana, sulla maniera con cui sorse, sulle forze che ne favorirono l'incremento sarebbe utilissima, ma è resa impossibile dalla mancanza dei documenti (1). Il Mazzi lamenta per Bergamo che: « purtroppo su questo importante ramo di produzione manca ogni notizia un po' antica » (2).

La difficoltà di una tale ricerca dovette essere ben più fortemente sentita da storici minori, di tempo addietro. Ed ecco mostrarsi seducente la comoda sentenza Tiraboschiana, che, penetrando su su fino ai primi anni del secolo XI, trovava un forte nucleo di gente, che apprende l'arte del lanificio in Germania, la porta in Italia e, di generazione in generazione, si

(1) A. Doren, *Die Florentiner Wollentuchindustrie von vierzehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert*, Stuttgart, 1901, p. 3.

(2) A. Mazzi, *I Bergamaschi in Genova e sua riviera nel secolo XIII* in *Boll. della Civ. Bibl. di Bergamo*, III, 1909, fasc. 1, p. 25.

10

protende fino alle soglie del secolo XIV. Così gli Umiliati servono a un dipresso come il « Deux ex machina » a tutti quelli che hanno narrato le vicende del lanificio in Lombardia. Agli Umiliati, si ripete con monotono ritornello, spettano l'importazione del lanificio, la perfezione dell'industria, la diffusione di essa nelle città dell'Italia (1). Anzi la leggenda dell'esilio, che s'intreccia coll'apprendimento dell'arte, è così tenace da venir riportata dal Doren, il quale si domanda se i cinque anni passati nei paesi del basso Reno, in quei luoghi celebri per l'industria dei pannilani, bastassero ad iniziare i nobili esiliati ai segreti della fabbricazione, e se, più tardi, dopo il ritorno degli esuli nella patria italiana, venisse mantenuta la relazione col Nord (2). È riportata dallo Schulte, il quale, benchè la riconosca mal sicura, afferma insieme che la tradizione, la quale ritiene gli Umiliati come importatori della gualchiera dalla Germania, ben concorda col fatto che il nome « gualchiera » è nome tutto tedesco, che è il solo usato in Italia in luogo di « folla », e quest'ultimo fatto non ci sembra confortato di prove (3).

Della vecchia opinione ci pare di poter essere in parte convinti denegatori. A nostro credere, gli Umiliati nulla hanno a vedere nella rinascita dell'industria; frutto essi piuttosto del rigoglio di vita economica, che si osserva nel secolo XII. Nel secolo XIII poi, essi potrebbero con diritto paragonarsi ad una voce colta frammezzo il gridìo di un'intera folla di gente.

Se noi possedessimo la data precisa dello scoppiare del moto degli Umiliati e la notizia sicura dello stato del commercio

(1) G. Frattini, *Storia e statistica dell'industria manifatturiera in Lombardia*, Milano, 1846, p. 12; A. Carlotti, *Storia del commercio di Milano fino ai Visconti* in *Lo Spettatore Industriale*, I, 1844, pp. 31, 41; in parte anche A. Caffaro, *L'arte del lanificio in Pinerolo e gli Statuti di essa* in *Miscell. di Stor. Ital.*, to. XXX, 1893, p. 493; C. Casati, *L'antica industria manifatturiera della lana, dei fustagni e dei bambagi in Milano* in *La Perseveranza*, 18 sett. 1873.

(2) A. Doren, op. cit., p. 28.

(3) A. Schulte, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkers zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig*, Leipzig, 1900, p. 130.

e della industria a quell'epoca potremmo, passando sopra a tutte le fioriture della leggenda, cogliere l'importanza economica di questi religiosi tessitori e follatori di lana. L'impresa non è impossibile in ogni sua parte. Da un lato abbiano già posto il sorgere degli Umiliati verso e dopo il 1150; dall'altro, in questi ultimi tempi le ricerche storiche si sono alleate sempre più alle economiche, talchè si è sentita sempre più viva la necessità, per conoscere appieno il Comune, di risalire alla sorgente prima del fenomeno, ai secoli convenzionalmente e a torto detti, nella storia della coltura e dell'economia, di ferro. Dobbiamo quindi porre questo moto complesso di gente, che conosciamo già nei suoi ideali e in alcuni suoi tratti caratteristici, nel nuovo mondo economico-sociale, che dalla notte dei tempi accenna sempre più a svelarsi nelle sue ondeggianti fattezze. Non possiamo però esimerci dal tracciare prima brevi linee storiche intorno all'industria del lanificio, che introducano al secolo che ci interessa.

Il divino spettacolo di una regione fiorente di pascoli, di greggi, di industrie, che rapiva l'anima di Vergilio al nominare la « Saturnia tellus », è troppo vivo alla fantasia d'ogni italiano, perche sia d'uopo ricordare che l'allevamento del bestiame ovino e l'arte tessile della lana vigoreggiassero nel nostro paese durante la Repubblica e l'impero di Roma. Padova era importantissimo centro di allevamento di greggi; Taranto produceva, tesseva e tingeva lane di rinomanza mondiale; famose erano Cremona, Modena, Parma ed altre città Padane (1). Colle irruzioni barbariche l'allevamento delle pecore decadeva assai, inviliva la materia prima, l'industria finiva per restringersi alla fabbricazione dei soli panni grossolani, per sè bastevole a buona parte delle popolazioni, fatte semplici di desideri dai lunghi disagi e dal contatto con popoli rudi e bellicosi. Che una tale fabbricazione indigena di panni si trovasse più sviluppata nel-

(1) L. Schulte, *La lana come promotrice della grandezza economica dell'Italia nel Medio Evo* in *Atti Congr. Internaz. di Scienze Storiche*, III, Roma, 1906, pp. 117-122, p. 118.

l'alta Italia è affermazione comune degli storici. Il suolo erboso, irrigato da frequenti corsi d'acqua, dava ricchezza di pascoli alimentanti numerosi greggi, cosicchè, mentre Firenze ed altre città toscane dovevano ricorrere per la materia prima alla Sardegna, alla Romagna, alle Puglie, le città lombarde lavoravano lana propria. Milano poi, adagiata in mezzo a una grande ed uniforme pianura, emporio entro terra, a cui affluivano i prodotti di tutta l'Italia settentrionale e centrale, non poteva mancare neppure di materia prima delle regioni contermini, lana certo ordinaria, ma copiosa.

Nè ci è impossibile raffigurarci l'organizzazione di questa industria, una volta sorta la nuova costituzione sociale, che prende il nome di ordinamento curtense, sia essa uscita dalle onde nordiche rovesciatesi incessanti sul suolo italico, sia essa da ritenersi (ed a maggior diritto) naturale continuazione del latifondo romano. Si volle già vedere l'Italia in questi secoli tutta divisa in unità economiche chiuse, dove quasi entro un cerchio di ferro movevansi agricoltori ed operai, per necessità di cose già ordinati con un'incipiente divisione di lavoro. E come il convento germanico di Reichenau nel 1065 teneva entro i suoi confini coi pescatori, coi panettieri, coi cuochi i gualchierai (1), così si faceva posto nella « curtis » d'Italia a tutte le attività agricole e manifatturiere. Si sarebbero fabbricati panni grossolani per il consumo giornalièro, la lana sovrabbondante si sarebbe portata a vendere nelle « stationes » delle città padane, ove si sarebbero comperati tessuti fini, portati dai mercanti longobardi e dai Veneziani dal nord dell'Europa e dall'Oriente. Il quadro è bensì vero, ma non comprensivo della vita economica di tutta l'Italia, specialmente superiore. Qui, di fronte alle « curtes », son sempre rimasti vivi i numerosi centri di popolazioni urbane, « castra » e città, che danno una speciale fisonomia alla « curtis » italica. Questa « curtis » è eminentemente agricola; le profes-

(1) A. Schulte, *Geschichte des mittel. Handels* cit., p. 118.

sioni dei residenti sono agricole; per l'industria manifatturiera è tributaria delle città e dei « castra » (1). Nelle città dunque, anche in pieno impero della economia domestica, dobbiamo trovare l'artigiano fabbricatore di panni. Egli è in possesso di tradizioni e di secreti di mestiere; a lui si porta dal di fuori la materia prima da elaborare. Si svolge così un mutuo aiuto fra popolazioni urbane e rurali, quali ancor oggi possiamo vedere nelle borgate, dove scendono nei giorni di mercato gli abitanti delle ville, recando i prodotti del suolo che scambiano cogli oggetti preparati dagli artigiani del borgo.

Non possiamo quindi credere che il convento medievale domini lo svolgimento dell'industria del lanificio perfezionando la tecnica della lavorazione. Lo Schulte già nega quest'azione pei conventi germanici benedettini e cistercesi, che pure hanno nel loro recinto la gualchiera: l'ideale che il monaco perseguisce nel convento benedettino, nulla ha che lo porti alla ricerca di una perfezione tecnica del panno (2). L'osservazione che risguarda la Germania può ripetersi per l'Italia. Le copiose carte del monastero di Chiaravalle non rivelano mai un'industria domestica della lana (3). Si posseggono per altro documenti ancor più significativi. Il monastero di Nonantola per provvedere di vesti i monaci, deve ricorrere alla fondazione di un monastero di donne a Firenze, dove religiose ed ancelle si dedicano « ad « opera nostra faciendo de panno et lino » colla materia greggia fornita da alcune corti (4). Montecassino ricorre per panni a Lucca e a Pisa; Matilde di Toscana infatti esenta i panni da loro comperati in queste città « a teloneis pro pannis

(1) G. Salvioli, *Città e campagne prima e dopo il mille*, Palermo, 1901, p. 76; L. Hartmann, *Zur Wirthschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter*, Gotha, 1904, p. 91.

(2) A. Schulte, *Geschitchte des mittel. Handels* cit., p. 120.

(3) Bonomi, *Tabul. Clarevallense* cit.

(4) Tiraboschi, *Storia della badia di S. Silvestro di Nonantola*, Modena, MDCCLXXXV, v. II, p. 70.

« apud Pisas et Lucam emptis »; e il monastero di S. Giorgio in Lucca dà ogni anno al convento benedettino « cucullam de « saia » (1). Vive pertanto il lanificio nei conventi di suore, così che nell'846 Ildegonda, abbadessa del monastero di S. Pietro in Lucca, promette di dare ogni anno al vescovo: « uno vestito « caprino testo in sirico et uno tappite et unum durgantin », col patto che, mancando una prima volta, dovrà dargli lo stesso tappeto e vestito « in duplum »; e il monastero dei SS. Giacomo e Filippo si obbliga a dare ogni anno « un tappite bono » (2). Ora non si può pensare ad un'offerta o decima annuale, se non di oggetti che si fabbricavano entro le mura del monastero. In una controversia agitata tra Taissa, abbadessa del monastero di S. Giorgio in Lodi, e il vescovo Arderico, veniamo a conoscere che volevasi dal monastero « tantum pannum lini pulcrum « et subtilem quod sufficiat ad unum scrucivoldum ipsi episcopo, « unam culcitram et unum plumacium ». L'abbadessa risponde che non vuol dare « de panno nisi XV brachia », finchè si conviene di dare e di accettare « XVII brachia de pulcro et « subtili panno de lino qui pannus talis sit quod decens sit « ipsi episcopo » (3).

Così l'arte del lanificio in questi secoli si esercita dall'artigianato urbano e perdura nei conventi femminili, dove pare che ancora risuoni la voce di S. Gerolamo, che scriveva a Demetriade, superiora di un monastero romano: « Finita che hai la « preghiera del coro non deporre la lana dalle mani; muovi « di continuo le dita ai fili della conocchia o premi la trama « nelle navicelle del telaio. Raccogli i prodotti della diligenza « delle sorelle per addestrarle all'opera di tessitrici ed esamina

(1) *Regesti Bernardi Abbatis Casinensis fragmenta*, Romae, 1890, n. 288-89 in A. Ferretto, *Cod. dipl. delle relaz. fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ecc.*, in *Atti Soc. Lig. di St. Patr.*, XXXI, 1901-903, I, p. 246.

(2) T. Bini, *Su i Lucchesi a Venezia* in *Atti Accad. Lucch.*, XV, 1855, pp. 17-18.

(3) C. Vignati, *Cod. dipl. laudense*, I, p. 8, 1159 dicembre 24.

« accuratamente il tessuto; se cattivo, lo riprova e disponi come « esso si debba fare » (1).

Ma mentre nei monasteri con ritmo regolare trascorre la vita e il tessere è concepito secondo lo spirito benedettino, come uno svago alla mente stanca di pregare, concetto che separa enormemente il lavoro monacale dal lavoro artigiano, nuovi e grandiosi fatti si sono venuti maturando, che tolgono le barriere ai mercati di nazione e nazione, che trasformano l'artigianato e l'ordinamento industriale, che creano nuove classi. Poco manca al sorgere degli Umiliati, di questi fatti non i predecessori, bensì il frutto.

Imponente e gravido di conseguenze è avanti tutto il sorgere del ceto mercantile. Anche se volessimo lasciare il diploma del sec. VII di re Dagoberto, in cui si disponeva che il mercato di S. Dionigi si prolungasse per quattro settimane, « ut nego« tiatores de Longobardia... illuc advenire possent » (2), Cremona ci è perspicuo esempio del vigoreggiare di un forte ceto mercantile nel 900 (3), di fronte al quale si comprende come possa farsi più vivo il convincimento che il commercio, che altri vorrebbe ridotto in questi tempi ad una forma puramente domestica, è nelle città a specchio dei due mari, nei Comuni del centro della penisola sviluppato e sostenuto da un capitale mobile ognora crescente. Di fatto la costituzione di Mainardo di Selvacandida e di Giovanni Minuto, legati apostolici nel 1068, mostrano chiaramente costituita la classe dei « negociatores » (4). La lotta, del resto, patarinica a Milano nel secolo seguente è

(1) Hartmann Grisar, *Storia di Roma e dei Papi nel Medio Evo*, Roma, 1908, I, p. 567.

(2) C. Troya, *Codice diplomatico longobardo*, Napoli, 1853, II, p. 40.

(3) V. in Muratori, *Antiq. Ital.*, II, c. 952, il placito di Teodorico messo imperiale, dell'anno 852, nella grossa questione sorta tra il vescovo ed i « negotiatores » di Cremona circa i diritti del « ripaticum, palifictura « et pastum ad riparios ».

(4) L. Gaddi, *Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili lombarde* in *Arch. Stor. Lomb.*, ser. II, XX, 1893, p. 270.

sopra tutto affermazione di una nuova classe, del capitale, che avanza e che in questo secolo incomincia a trovare uno sfogo nelle imprese d'Oriente ritornando centuplicato. « On ne saurait « se faire une idée, scrive il Piton, des trésors qui entrèrent « dans les villes lombardes du XI[e] au XV[e] siècle, venus tantôt « de l'Occident, tantôt de l'Orient. Les croisades, entre autres, « furent des sources presque intarissables de richesse. Pour un « Pazzo des Pazzi, qui se bat et plante, le premier, son étendard « victorieux sur les murailles de Jérusalem (1099) il y a cent « de ses compatriotes, qui ne sont a ce moment occupés qu'à « supputer les intérêts que leur procureront les sommes par « eux avancées aux Croisés » (1).

Questi capitalisti, questi mercanti, che l'Oriente carica di spezie, di pellicce, di tessuti serici sono naturalmente richiamati laddove la vita industriale ferve maggiore, nella Sciampagna, il punto in cui s'incontrano il settentrione e il mezzogiorno d'Europa, nelle Fiandre, nel nord della Francia, dove la vita industriale è sorta senza alcun dubbio in precedenza delle altre regioni (2) e che da tempo ormai è stata cantata nel celebre *Conflictus ovis et lini*. Il poemetto latino, nato in suolo fiammingo, non potrebbe in maniera più evidente mostrarci un'attiva e perfezionata industria dei panni. La pecora, che esalta i pregi della lana, dice al lino che la Gallia dà ai suoi drappi i più fiammanti colori, e come mobile è l'animo dei suoi abitanti, così molteplici sono i colori che porta ogni veste francese. Le Fiandre, dove ciascuno si prepara un panno di suo gusto, mandano pregiati tessuti verdi e azzurri ai signori della Germania. Ma ancor qui fiorisce l'industria dei panni: nei paesi del Reno l'industria produce leggeri tessuti tinti in nero graditi a frati e suore; la

(1) G. Piton, *Les Lombards en France et à Paris*, Paris, 1892, I, p. 20.

(2) H. Pirenne, *Geschichte des Belgiens*, Gotha, 1899, II, pp. 63, 84, 486-493. Bruges attorno al 1050 fiorisce per industrie e commercio; cfr. E. Van Bruyssel, *Histoire du commerce et de la marine en Belgique*, Bruxelles, 1861, I, p. 106.

Svevia dà rossi panni di una lana non tinta, i paesi del Danubio tessuti impenetrabili all'acqua (1).

Questi panni del Settentrione della Francia e delle Fiandre comperano i mercanti italiani fin dall'inizio del sec. XII sulle fiere della Sciampagna (2). La fine del secolo li trova nella stessa Inghilterra (3). Più particolarmente, i mercanti milanesi fin dal 1159 sono stretti in associazione sotto Consoli, che posseggono giurisdizione civile sulle persone dell'arte, l'incarico di sorvegliare i pesi e le misure, il pubblico ufficio della cura delle strade, perchè i mercanti possano con sicurezza recarsi oltre monti, dove ormai comperano anche la lana greggia, che l'Inghilterra riversa in copia stragrande, di ottima qualità, sulle Fiandre (4). Poichè la cattiva qualità della lana italiana, che solo può servire alla produzione di panni villaneschi, mette in cima delle preoccupazioni di questi mercanti l'acquisto di panni e di lana d'oltre monti. Di qui spiegasi perchè col nome di mercante in questo secolo chiamasi per eccellenza il negoziante di panni; perchè l'associazione di panni forastieri precede tutte le altre ed è così forte da essere, anche in seguito, indipendente di fronte a quella che nasce dopo, dedicata alla fabbricazione dei panni in Italia. L'editto infine del legato pontificio Gerardo di Sessa del 1213 sulla riforma dei costumi del clero ci porta in mezzo ad una società ricca, dove le vesti splendide hanno soggiogato gli sguardi dei chierici, che le indossano con uno sfarzo proibito alle stesse signore (5).

(1) V. *Zeitschrift f. deutsches Altertum*, v. 11, 1859, p. 220 segg.

(2) Avanti il 1121 Guglielmo di Montpellier assegna una sede ai Genovesi in Montpellier. Nel 1132 i Genovesi in Narbona acquistavano un terreno su cui fabbricare. All'epoca in cui Beniamino Tudele (1166) visitava Montpellier, la città doveva la sua ricchezza ai mercanti di Pisa e di Genova. Cfr. G. Piton, op. cit., I, p. 29.

(3) L. Schulte, *La lana come promotrice della grandezza economica* cit., p. 120.

(4) L. Gaddi, op. cit., p. 274.

(5) « Clerici honestis vestibus et non pretiosis, quae feminis prohibentur, utantur ». N. Sormani, *La gloria dei Santi Milanesi*, Milano, 1761, p. 215.

V'ha dunque attorno alla metà del sec. XII una vita di scambi fiorentissima. L'Italia veste panni fiamminghi, i passi alpini hanno forse già visto passare sul dorso di lunghe carovane di muli balle di lana gentile e gli Umiliati non sono ancora nati. E quando sorgono si presentano precisamente come la reazione provocata da una vita di lusso e di agi: depongono essi infatti i « tincta vestimenta » per indossare abiti berettini, vesti di lana non tinte. Tutto questo ci assicura che nel rigoglioso sviluppo commerciale del secolo gli Umiliati nati troppo tardi non hanno a vedere.

Ma non abbiam toccato che una sola faccia della vita industriale del sec. XII. L'industria della lana, oltre che acquisto di panni franceschi (così chiamavasi tutti i tessuti che venivano d'oltre monti), può essere fabbricazione di panni nazionali, la cui esistenza fra l'altro è assicurata verso la metà del sec. XII da un trattato di commercio tra Como e Pavia (1). Se vogliamo dunque riconoscere l'influenza esercitata dagli Umiliati, importa chiederci come si presenta in questo tempo l'impresa manifattrice, se cioè perdura rigida l'economia di mestiere o è già evidente una distinzione fra capitalisti, che con nuovo denaro e nuovi processi fan progredire l'industria del panno, e salariati, che l'alimentano con le sole loro braccia; ancora se gli Umiliati appartengono ai primi o prevalentemente alla gran massa dei secondi.

I secoli dell'alto medioevo insieme al persistere di città e castelli avevano visto un artigianato semi-libero o libero, che, senza interposizione di imprenditori, produceva per commissione del compratore e per il mercato locale. Era la prima tappa dell'impresa manifattrice partita dal cerchio della famiglia. Ed era a poco a poco sorto un ceto industriale dalle forme decise. Antichi servi curtensi erano immigrati in massa nelle città per

(1) A. Sacchetti, *Un'alleanza tra Pavia e Como nel 1186* in *Boll. Soc. Pavese di St. Patr.*, I, 1901, p. 255.

aggiungersi agli artigiani esistenti; gli artigiani ancora legati al signore da prestazioni personali se ne erano sciolti (1); l'impeto nuovo di vita civile aveva cresciuto i bisogni, affinato il senso del consumatore, provocando maggior numero di botteghe, chiedendo maggiore perfezione tecnica. Questi artigiani, che il nome della professione comune già unisce, che lo stato sospinge vicino per maggior comodo di vigilanza, si raccolgono in vie che da loro prendono il nome (in Milano ciò si osserva fin dalla prima metà del sec. XI) (2). È un accostamento solo locale, non consacrato ancora da speciali rapporti giuridici nati dall'arte. La chiesa, spesse volte fabbricata dai nuovi accorsi attorno alle mura, li riunisce, e la loro unione più che corporazione d'arte è una pia associazione di artigiani. Come gli altri, sono abili lavoratori, presso dei quali l'antica tecnica non si è perduta, modesti capitalisti, al disotto dei quali collaborano pochi apprendisti, che spesso dividono col maestro il tetto e la mensa, che vivono pel consumo locale. La mediocre qualità della lana infatti non fa eccellere i loro prodotti; non hanno capitali che loro permettano di stendere la fabbricazione dei panni in molti momenti, dove abili operai raggiungono col lungo insistere progressi di tecnica; d'altra parte essi non hanno vigoria di uscire molto lontano dalle mura della città per importare buona materia prima, per esportare i loro tessuti.

Accanto a questi artigiani però finisce per elevarsi un nucleo ardito e forte di mercanti, che accumulano capitale da trasfondersi come sangue nuovo nell'industria, che prende più larga base, ammette più perfetta divisione di lavoro. I mercanti importano anche ottima materia greggia, che fa ringiovanire la produzione locale, ed essi ancora tentano con questa un traffico più ampio, per sostenere i quali i mercanti moltiplicano essi mede-

(1) G. Monticolo, *I Capitolari delle Arti Veneziane*, Roma, 1905, in *Fonti per la Storia d'Italia*, II, par. II, p. LIX.
(2) Giulini, op. cit., II, p. 442.

simi le ordinazioni alle officine degli antichi artigiani, che dipendono non più dal pubblico, ma dai mercanti. L'industria della lana, che si è così sviluppata colle forze del mercante capitalista, finisce per poggiare tutta su lui. Le imprese degli artigiani dispersi e autonomi sono cadute nella sua orbita; si sono costituite tante serie di lavoratori (tintori, tessitori, filatori, cardatori, ecc.), ciascuna delle quali in tanto sussiste in quanto esiste il capitalista fabbricante di panni. A questo punto della evoluzione dell'impresa manifattrice della lana una profonda differenziazione si è stabilita fra i vari mestieri. Da una parte sono rimasti fabbri, beccai, fornai, ecc., che esercitano mestieri ben definiti, completi, che rendono gli artigiani indipendenti; il capitale non poteva certo qui incanalarsi e fecondare queste industrie. È entrato invece a fiotti larghi nell'industria della lana e i capitalisti si trovano così a capo di una serie di parallele, ciascuna in sè incompleta, tutte unite cagione d'una industria potente. Sono supremi capitani di masse di lavoratori. Ha pieno senso la divisione di Arti Maggiori e di Arti Minori.

Considerazioni molteplici ci impediscono di immaginare nel secolo XII ancora solo imperante il primo stadio dell'industria sopra descritta, il regime del mestiere. Fin dal secolo XI due fatti si verificano, che concorrono a dare origine con una ineluttabile necessità al capitalismo industriale: il denaro presso dei « mercatores » ricchissimi, che domanda di essere impiegato, ed una immigrazione fortissima di braccia dalla campagna alla città, che chiedono solo lavoro. Di fatto il conflitto che avviene in altre città nel secolo XIII fra Arti Maggiori, sotto cui sta la folla degli operai a giornata, e le Arti Minori, le lotte aspre, che le dimostrano forti e salde, trovansi a Milano già sul finire del dodicesimo secolo.

Inoltre da qualche tempo ormai lo sviluppo industriale, il sistema capitalistico del Trecento è riportato dagli storici dell'economia a secoli addietro e si afferma che nei secoli XI e XII le città italiane hanno già demograficamente e socialmente

l'aspetto stesso che nel XIII e XIV, con numerosa gerarchia ecclesiastica e laica, ceti produttivi, mercanti, artieri con propria bottega, salariati (1). Ora, se esistono salariati, è pur certo che la più gran parte degli Umiliati appartiene a questo infimo strato. Si è già toccato questo punto. Basti qui ricordare Umberto di Romans, che dopo aver detto che gli Umiliati trascorrono tutto il giorno nel lavoro dei panni conclude: « Humilem vitam labo- « rantium ducunt », dove la parola « laborantes » ha il significato preciso (ce ne fanno fede le fonti contemporanee) di operaio infimo, di salariato. Si metta ancora in rapporto il movimento di questi tessitori italiani, più o meno guadagnati all'eresia, coll'altro contemporaneo dei « tisserants » in Francia, pure legati coi Catari e coi Valdesi, che è sollevazione eminentemente di umili proletari (2).

Ora se si studiano le condizioni di vita di questi « labo- « rantes », appare evidente che essi sono tanto lontani dall'aver esercitato un'azione decisiva sullo sviluppo dell'arte della lana, che sono piuttosto essi con le loro associazioni il frutto del lanificio sviluppato e ognora più fiorente. Il perchè sarà dato dallo studio dei rapporti che correvano allora fra capitale e lavoro in Lombardia, punto così interessante di storia da farci dimenticare per qualche istante gli Umiliati, che ritroveremo più avanti, dopo aver dimostrato quali misere condizioni di vita creasse in questo tempo il capitale a quei proletari.

Gli studi dell'Arias, del Doren, del Rodolico, del Salvemini,

(1) Broglio d'Aiano, *Die Venetianische Seidenindustrie und ihre Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters*, Stuttgart, 1893, p. 2, afferma che i documenti veneziani del Duecento mostrano « das charakteristische Merkmal « des hausindustriellen Betriebs, nämlich dass die Weber überwiegend statt « an den Konsumenten an einen Kaufmann ihre Gewebe verkaufen ». Cfr. pure E. Verga, *Le corporazioni delle industrie tessili in Milano: loro rapporti e conflitti nei secoli XV e XVIII* in *Arch. Stor. Lomb.*, ser. III, v. XIX, 1903, p. 66.

(2) V. il ragionamento di S. Bernardo, citato a p. 31: « Clerici et sa- « cerdotes, populis ecclesiisque relictis, intonsi et barbati apus eos (haereticos) « inter textores et textrices plerumque inventi sunt »; l. c., n. 5.

del Volpe (1) hanno messo fuor di dubbio che nelle città medievali del Duecento e del Trecento esisteva una densa folla di proletari, sotto il nome di « laboratores », di subpositi », di « operarii », di « pactoales », e che essa formicolava entro le branchie potenti dell'industria della lana. Fortunatamente, sebbene poco noti, possediamo ancora gli statuti dei mercanti di lana di Milano e di Monza, entro i quali possiamo studiare i rapporti che corrono fra capitale e lavoro (2). Vedremo più avanti che la data tardiva degli statuti non ci impedisce di usare di essi con frutto per il nostro assunto.

Un primo superficiale sguardo a questi statuti ci avverte di un fatto comune nelle città medievali italiane. Si trova da un lato la fusione in una sola compagine mercantile delle varie Arti, dall'altro l'Arte della lana potentissima e pressochè autonoma. Milano ha una corporazione di « mercatores magni », che riunisce tutti i paratici minori, e accanto, quasi indipendente, la corporazione dei « mercatores lane ». Gli statuti di questa sono gli unici riconosciuti dallo stato insieme a quelli dei « mercatores magni ». Ora se appena si considerino gli statuti e si ponga mente alla interna struttura dell'Arte della lana appare subito spiccatissimo un dualismo fra la classe dei « mercatores

(1) G. Arias, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, Torino-Roma, 1905; A. Doren, op. cit.; N. Rodolico, *Il popolo minuto, Note di storia fiorentina*, Bologna, 1899; G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899, G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Pisa, 1902.

(2) Dice il Gaddi, op. cit., p. 320, che degli Statuti di Milano del 1396, ediz. Suardi del 1480, trovansi solo quattro copie a Milano, presso l'Ambrosiana, la Braidense, l'Arch. Comun., la casa Hoepli, ed una a Napoli. Si devono aggiungere due copie di questi Statuti, l'una contenente tutti gli Statuti, l'altra gli « Statuta mercatorum », che si trovano nella biblioteca del Seminario di Milano. Intendiamo di indicare colla abbreviazione *Stat. Merc. lane* gli *Statuta mercatorum lane*, che occupano l'ultimo posto nel *Liber Statutorum inclite civitatis Mediolani impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis anno Domini MCCCCLXXX die XX decembris*; colla abbreviazione *Stat. Merc. Mod.* gli *Statuti della Soc. dei Mercanti di Monza*, Monza, 1891.

« facientes laborare lanam » e la classe dei « laboratores » o « laborantes ad mercedem ».

I « mercatores », veri moderni industriali serrati in massa compatta, dominano tutto l'edificio; in basso stanno i « laborantes » in una folla giuridicamente quasi indistinta; fra gli uni e gli altri non si vedono che le figure dei « flandrini seu mercatores, « qui faciunt venire lanam de ultramontes »; dei « revenditores « draporum », che vendono al minuto i prodotti usciti dai fondachi dei mercanti; dei « factores », specie di capi-bottega salariati (1).

La rigidità che presiede nel fissare i rapporti dei mercanti tra loro e che mira ad ottenere colla limitazione della libertà dei singoli la prosperità dell'intera classe e dell'industria (le solite prescrizioni tecniche; i soliti divieti di credito e di concorrenza reciproca; i soliti obblighi di mutua assistenza) (2) cresceva a mille doppi nel determinare i rapporti fra operai e padroni, nel sanzionare una nuova specie di servitù del proletariato al capitale, una servitù, che in questi ultimi tempi si ritenne forse troppo come unicamente dovuta all'egoismo insaziabile dei capitalisti industriali, della borghesia aduggiante fin dal medio evo il mondo del lavoro. Numerose regole che, viste da un lato, appaiono solo inceppare il salariato, dall'altro risultano ispirate dalla necessità di far prosperare il commercio nazionale con ottima produzione, di vincere la concorrenza straniera ecc. Ma, a parte le intenzioni, noi dobbiamo conoscere le condizioni di vita create di fatto ai lavoratori dall'Arte.

Tocchiamo prima delle norme che riguardano tutti i lavoranti dell'Arte; poi di quelle che riguardano le singole professioni nell'Arte.

Siano pur gravose le condizioni che l'Arte impone ai salariati, se essi vogliono trovar lavoro devono assoggettarsi, senza

(1) *Stat. Merc. lane*, rispettiv. rubr. 82; rubr. 62; rubr. 35, 43.
(2) *Stat. Merc. lane*, rispettiv. rubr. 22, 72, 112; rubr. 20, 107; rubr. 70, 75.

potere esercitare diritto alcuno, alla giurisdizione di essa (1). Avanti il lavoro l'operaio deve depositare una cauzione. Gli statuti la chiedono ai follatori, ai tintori (2); parchi di riferimenti sugli operai più spregiati, scardassieri e filatrici, non accennano ad obbligo di giuramento (non si poteva certo da essi chiedere il deposito di una somma di denaro); ma in tutti gli statuti di altre città esso è imposto reiterate volte all'anno (3). Durante il lavoro pesa sull'operaio la minaccia della denuncia anonima. Chiunque s'avveda che un operaio contravviene a regole dell'Arte deve sporgere denuncia, pena il sottostare esso, sia mercante, sia operaio, sia religioso che laico, ad una pena (4). Nè in caso di diritto contestato può affidarsi molto al tribunale: i giudici sono scelti fra i mercanti, e la semplice parola del mercante fino a una certa quantità di danno equivale a prova (5). Se l'operaio non volesse sottostare al giudizio sarebbe boicottato. Il boicottaggio è l'arma, che gli industriali fanno tratto tratto balenare agli occhi dei malcontenti: è la forma più spiccia e decisiva per sottomettere i renitenti, per punire i colpevoli (6). Per altro, è anche in potere dei consoli di far sequestrare tutti i beni del salariato e di buttarlo in carcere, donde non potrà uscire, se non dopo aver dato idonea cauzione di soddisfare il suo debito (7).

Ogni moto di elevazione è proibito. Il lavoro del salariato crescerebbe di pregio e di dignità, se fossero liberi i mercanti di fare incetta di braccia, di portare essi il lavoro ai giornalieri: perciò si comanda che gli operai si presentino ai mercanti, non

(1) *Stat. Merc. lane*, rubr. 85, 61.
(2) *Stat. Merc. lane*, rubr., 36, 89.
(3) G. Arias, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni* cit., p. 94.
(4) *Stat. Merc. lane*, rubr. 49, 44.
(5) *Stat Merc. lane*, rubr. 6, 9.
(6) *Stat. Mer. lane*, rubr. 27.
(7) *Stat. Merc. lane*, rubr. 8.

che questi offrano lavoro ai salariati (1). Vi ha ancora un divieto assoluto che gli operai lavorino per conto proprio. A questo fine è fissata la quantità di materia prima da darsi volta per volta; vi è uno speciale inquisitore che penetra improvviso nelle case a riscontrare quanta lana e quanti tessuti si trovino (2). Per altro persiste sempre, terribile assoggettatrice del proletario al capitalista, l'indigenza del lavoratore. I padroni non pagano o pagano alla distanza di mesi e di anni, o pagano invece che in denaro in natura. Tolta naturalmente la possibilità di aver prestiti da compagni di lavoro, l'operaio indigente o può chiedere denaro al padrone, o può, disperato, dare in pegno la materia prima ricevuta. I « mercatores » proibiscono recisamente questa seconda via, lasciando adito alla prima (3). Così accadrà spesso che l'unico telaio sarà prima venduto al padrone e ricevuto in affitto, poi sarà impegnato il lavoro futuro, restando così irrisorio lo statuto, che proibisce all'operaio di allontanarsi dal padrone durante la settimana, vincolato com'è da antichi debiti al capitalista (4).

Questa stessa servitù a cui soggiacevano gli operai, accendeva negli animi loro un desiderio inestinguibile di unirsi, di costituire associazioni di mutuo soccorso, che sarebbero poi divenute leghe di resistenza, in cui sopratutto si sarebbe lottato contro il salario fissato dai mercanti. Era pur l'associazione che dava tanta forza ai padroni! Ma se il debole non ha contro del forte altra difesa che l'associazione, la legge, opera di chi domina, la dichiarerà colpevole. Di fatto, non vi è spettro che turbi maggiormente i sonni dei « mercatores » quanto l'unione dei « laborantes ». Gli statuti portano quindi un divieto assoluto

(1) *Stat. Merc. lane*, rubr. 64. Si fa eccezione per le case delle religiose; v. rubr. 65: « Salvo quod possint portare et portari facere ad domos reli- « giosas ad sui voluntatem, dummodo illa lana filetur solummodo in domo « illarum religiosarum ».
(2) *Stat. Merc. lane*, rubr. 78.
(3) *Stat. Merc. lane*, rubr. 2.
(4) *Stat. Merc. lane*, rubr. 98.

per tutti i garzatori, i pettinatori, i follatori, i tessitori, i tintori e gli altri lavoranti a mercede dell'Arte della Lana, che si riuniscano in forma alcuna di società. L'infamia, cioè un vero e rigido bando, colpirebbe colui che si attentasse di violare la legge (1).

Altre disposizioni toccano i singoli mestieri, che variamente collimano nella fabbricazione, dando l'immagine di una progredita e quasi moderna divisione di lavoro. La lavorazione avviene nei primi momenti presso l'industriale stesso: i vergheggiatori, gli scardassieri, i pettinatori lavorano raccolti in opifici, sotto lo sguardo vigile del padrone o dei suoi fattori. Ridotta la lana a stame è portata ai filatori, quindi ai tessitori, che abitualmente lavorano nelle loro case in campagna ed in città. I tessuti vengono poi passati ai follatori, ai garzatori, ai tintori, agli apprestatori, dei quali i primi possiedono opifici, i secondi piccole officine. Gli statuti danno norme per tutte queste classi di operai, ma come il maggiore o minore capitale conferisce maggiore o minore dipendenza, e questa richiede tanto minori norme da parte degli industriali quanto più è limitata, così vediamo gli statuti quasi non toccare delle infime classi poco temibili e moltiplicare invece le prescrizioni e le cautele con gli operai capaci di qualche forza.

L'impianto di una gualchiera, di una tintoria, di una bottega di raffinamento del panno è possibile solo a chi possiede un piccolo capitale, che serva alla compra di una casa, di strumenti

(1) « Quod nullus garzator, nec pectenator, nec textor, nec follator, nec « tinctor draporum lane, nec aliquis alius laborans ad mercedem de arte lane « debeat habere paraticum ». *Stat. Merc. lane*, rubr. 57; *Stat. Merc. Modoet.*, rubr. 99. Alle tristi condizioni dell'operaio di fronte al padrone si accenna pure nel libro, uscito a lavoro nostro già compiuto, di G. Riva, *L'Arte del cappello e della berretta a Monza e a Milano nei secoli XVI-XVIII*, Monza, 1909, p. 49. Come è noto, il triste quadro si è rinnovato nel secolo XIX. I grandi industriali si opposero accanitamente al sorgere delle associazioni degli operai, finchè dovettero man mano lasciar cadere le leggi che proibivano le coalizioni; v. G. Goria, *La cooperazione di classe tra i lavoratori in Italia*, Torino, 1909, p. 9.

di lavoro, di materie prime (vasche, bigoncie, tinte, ecc.) Ciò spiega la presenza di più padroni in una gualchiera, e perchè la gualchiera è proprietà talvolta di un chiostro. Ora è appunto la classe dei follatori e dei tintori, che è fatta bersaglio delle maggiori norme. Devono dare prima una cauzione e giurare di attenersi agli statuti e di restituire puntualmente i drappi loro dati. Il follatore si impegna a risarcire il mercante del guasto che la gualchiera potesse recare al panno: la misura del risarcimento è lasciata ai consoli mercanti dell'Arte; e chi ricusasse di pagare la somma imposta non potrà più ricevere lavoro da nessuno dell'Arte. Tutto questo che parrebbe giusta cautela presa dai padroni, in pratica si risolve in una triste oppressione; poichè gli statuti devono imporre ai mercanti di pagare i follatori; a questi proibiscono di impegnare i panni loro dati da sodare (1).

Un seguito di norme vincolano i tessitori, perchè restino perpetui salariati e non diventino lavoratori del proprio. È fissata la quantità di stame che loro deve darsi di volta in volta; i consoli dell'Arte, e più tardi uno speciale magistrato, penetrano improvvisamente nelle case dei tessitori in città e nel contado per farsi mostrar la lana che vi si trova, chiedere i nomi dei mercanti committenti e confiscare tutta la materia prima che non appaia data per commissione dei mercanti (2). Sono così esclusi dal commercio; anche perchè tutti sono diffidati dal comperare qualsivoglia cosa dai tessitori, perfino pianelli e filacce (3). La sanzione di queste proibizioni, come sempre, è il bando dall'Arte,

Alle filatrici si fa obbligo di restituire tutta la lana ricevuta

(1) *Stat. Merc. lane*, rubr. 2, 32-40, 57, 108, 111, che riguardano i follatori; rubr. 2, 57, 89, 108, 111, che riguardano i tintori. *Stat. Merc. Modoet.*, rubr. 46, 71, 84, 95, 96, 97, 133, 134 intorno ai follatori; rubr. 46, 71, 110, 129 intorno ai tintori.

(2) Intorno ai tessitori v. *Stat. Merc. lane*, rubr. 42, 57, 78, 94, 108; *Stat. Merc. Modoet.*, rubr. 46, 49, 60, 71, 114, 158.

(3) *Stat. Merc. Modoet.*, rubr. 62.

da filare, il che è ben giusto. Ma l'Arte soverchia nella penalità, poichè ogni qual volta la restituzione non sarà integra, esse pagheranno dieci soldi di pena, daranno il doppio della lana ricevuta e sottostaranno alle altre pene determinate dagli statuti (1). Quanto poi al valore della lana si crederà senz'altro alla parola del mercante; la negligenza della lavorazione sarà punita con una multa da stabilirsi dai consoli. Così gli statuti di Monza, laddove quelli di Milano sembrano più spicci. Una filatrice, che abbia trattenuto della lana, non può più ricevere la lana da filare da alcun mercante, pena una multa, finchè non abbia fatta restituzione, e per prova del fallo basta la parola del fattore (2).

Degli infimi salariati, che nomina il sonetto:

> . . . . . quella minutaglia, iscardassieri,
> Pettinatori, ancor lo scamatino,
> Vergheggiatori e giente che nacque ieri, (3)

gli statuti non si preoccupano. Si fa solo obbligo ai mercanti di riunirli in opifici presso di loro, certo per rendere facile la sorveglianza; ai salariati si proibisce di uscire dall'opificio, se non a sera e durante il giorno neppure per merendare (4). Il salario è nell'arbitrio dell'industriale, meschinissimo. Lo dovevano rendere tale e la copiosa offerta della mano d'opera e la necessità di risolvere il contrasto tra le spese ingenti per la produzione della merce (acquisto all'estero della materia prima; trasporto costoso in Italia; gran numero di braccia per toccare la perfezione attraverso a molteplici stadi di lavorazione) e la necessità di mettere in commercio i prodotti a prezzo non elevato. Del resto, impersonatisi nel Comune questi industriali,

(1) Intorno alle filatrici v. *Stat. Merc. lane*, rubr. 43, 57, 64, 65; *Stat. Merc. Modoet.*, rubr. 49, 135, 150. 159, 161.
(2) *Stat. Merc. lane*, rubr. 43.
(3) N. Rodolico, op. cit., p. 5.
(4) *Stat. Merc. lane*, rubr. 68, 10; *Stat. Merc. Modoet.*, rubr. 139.

ogni loro decadere commerciale appariva decadere della patria, e l'oppressione dei proletari sembrava quasi fatale condizione dell'esistere del Comune stesso. Gli operai miserabili non hanno neppure la possibilità di impegnare la materia prima che rimane sempre presso il padrone, infierendo così il prestito padronale, che ribadiva il loro avvilimento.

Tali appaiono le condizioni dei lavoranti nell'Arte della Lana negli Statuti di Milano del 1396 e, possiamo senz' altro dire, del 1330 (1). Ma con tutto diritto possiamo ben vedere rispecchiate in essi condizioni di un tempo assai anteriore. Basta osservare gli statuti dell'Arte della Lana di Bologna del 1256, dove è evidente l' asservimento dei lavoratori alla corporazione (2); e ricordare quanto si esponeva di sopra intorno alla formazione del capitale, in grazia di cui alla metà del sec. XIII in Milano le famiglie potenti solo per ricchezze soverchiano le antiche famiglie feudali (3).

Probabilmente il capitale nella sua marcia non doveva avere ancora, nel secolo che ci interessa, tolto di mezzo intermediari indipendenti, posti fra esso ed il lavoro manuale, quali gli stamanioli, che si occupavano di far filare la lana e di rivendere

(1) « Gli Statuti del 1330 e 1351 sono integralmente riprodotti negli « Statuti del 1396 ». A. Lattes, *Degli antichi statuti di Milano che si credevano periti* in *Rend. dell'Ist. Lomb. di Scienze e Lettere*, ser. II, v. XXIX, 1896, p. 1062.
(2) A. Gaudenzi, *Statuti della Società del popolo di Bologna*, v. II, *Società delle Arti* in *Fonti per la Stor. d'It.*, Roma, 1896, *Statuti dell'Arte della lana*, p. 285 e passim; cfr. A. Damiani, *La giurisdizione dei Consoli del collegio dei mercanti* in *Boll. Soc. Pavese di Stor. Patr.*, II, 1902, p. 19.
(3) Innocenzo IV, dimorando in Milano nel 1251, « quadam vice congre« gatis cunctis nobilibus ad convivium circa finem prandii quesivit a Medio« lanensibus, que esset nobilior parentela in civitate Mediolani. Qui post tres « dies responderunt quod illi de Sorexina erant nobiliores, de quibus fuerunt « duo imperatores et beatus Simplicianus, sed illi de Crivellis erant ceteris « parentelis potentiores in personis et divitiis ». *Annal. Mediol.* in Muratori, *Rer. It. Scr.*, XVI, c. 655.

il filato ai mercanti e che negli statuti del 1330 appaiono ridotti ad impiegati salariati dall'industriale. Indipendenza che non poteva certo favorire le filatrici e le tessitrici disperse, abbandonate alle prese di chi, per rifarsi del mercante, doveva speculare sul loro salario, quali le moderne lavoratrici dell'ago, vergogna del secolo nostro. Ancora nel Trecento si vedono filatori e filatrici, gente povera, ignorante, vittima della malizia degli stamanioli, chiedere che la quantità di stame che essi ricevono, venga segnata su libretti da poter mostrare in caso di contestazione (1).

È appunto tutta questa folla di laceri salariati, che resta all'infuori di ogni rivendicazione nei conflitti delle Arti Maggiori e Minori in Firenze nel secolo XIII, fra quei della Motta e gli artigiani minuti della Credenza di Sant'Ambrogio in Milano sul finire del secolo XII. Teniamo calcolo dell'intenso desiderio di organizzazione diffuso in questa massa di sfruttati, a cui l'organizzazione è vietata; della predicazione riformista dei Catari e poi dei Valdesi, che suonava troppo vera all'orecchie di diseredati, di ansiosi di un Cristo compaziente con essi; della coscienza che un piccolo capitale, nato da una forma qualsiasi di associazione, poteva salvarli dalla pressura economica, e appare fatale il sorgere di unioni religiose, che sfuggono alle proibizioni, di unioni colorite di eresia, perchè nate appunto dagli strati più aperti al moto di riforma, di unioni di lavoratori. Appunto verso questo tempo appaiono, e con questi caratteri, le unioni degli Umiliati e si propagano con rapidità fulminea; fenomeno eminentemente sociale, dove, pel momento, una superiorità tecnica di mestiere nulla ha a che vedere. Gli Umiliati sono frutto dello sviluppo del lanificio, già assurto per merito del capitale, non causa; essi rappresentano una forma, la prima, di resistenza del proletariato contro l'industrialismo. L'arma dello sciopero, che fronteggia arditamente il capitalista, non è ancora stata foggiata dall'evoluzione storica; per ora lo sforzo mira al sottrarsi dal capitalista nella forma che l'epoca consente. Ma alla distanza di secoli questo elemento, visibile solo per uno studio completo d'ambiente, sfuggì. Si videro associazioni nello stadio ulteriore di fabbricatori di panni, di « mercatores facientes laborare lanam », cui presto dovevano giungere i primi associati; associazioni mercantili famose per una tecnica di lavorazione di panno speciale; associazioni richieste da Comuni; e con tutto questo si scorse alla tenebria del secolo XI succedere il rigoglio commerciale del Duecento, originato da una azione potente venuta dal nord dell'Europa, vivissima essendo la coscienza di un'industria manifatturiera fiorente nella Germania ed oltre monte. Ciò non era poco per uno storico del Quattrocento, appartenente all'ordine, che s'acquistò sgraziatamente la piena fiducia di un altro del Settecento, il Tiraboschi, al quale non mancò l'assenso degli uomini del secolo scorso. Si fissò e si diffuse il lusinghiero racconto; e tuttavia gli Umiliati spuntano a industria e dall'industria fiorente. Non dimentichiamo certo le altre facce del moto degli Umiliati, che sorgono nel contempo con preoccupazioni dottrinali fortissime; sorgono come associazioni famigliari assimilantisi al regime monacale, dove del lavoro si ha il concetto tradizionale benedettino, che accolgono, al dire di Jacopo di Vitry, scrittore per altro non coevo, al primo sorgere del movimento, nobili e chierici. Ma come è fenomeno comune a queste associazioni dei secoli XII e XIII che presentino talvolta agli inizi caratteri, che poi totalmente cadranno, per assumerne poi altri appena visibili sull'esordire (1), così negli Umiliati; mentre cadeva lo spirito combattivo dottrinale s'accentuava lo spirito del commercio, e a un certo punto del Duecento apparvero anch'essi assurti alla potenza di mercanti capitalisti.

Studiamo questa attività.

(1) N. Rodolico, op. cit., p. 24.

(1) P. Mandonnet, *Les Chanoines-Prêcheurs* cit., p. 36.

Capitolo Secondo

LA FABBRICAZIONE DEL PANNO PRESSO GLI UMILIATI.

A chi conosca i miracoli che compie l'associazione nelle imprese di produzione, riesce facile vedere vicinissimo il passaggio dalla forma di impresa di soli lavoratori (e tali riteniamo che fossero i primi che si riunirono nella brera del Guercio) alla forma di un'impresa capitalistica, sia pure modesta nei suoi inizî. L'associazione mediante l'emulazione, la disciplina, la mutua sorveglianza sprigiona una quantità di forze che nei singoli rimarrrebbero latenti; rende utili minime frazioni di energia, che altrimenti andrebbero disperse o rimarrebbero inoperose, tali le braccia dei fanciulli e dei giovani, che entravano colle loro famiglie a far parte della casa comune degli Umiliati; usufruisce al massimo grado le forze dei singoli, poichè la quantità stessa delle energie permette di raggrupparle giusta le attitudini loro. A questi benefici effetti, naturalmente sgorganti dalla associazione, s'aggiungeva, altro fattore massimo di produzione, la coscienza con cui essi abbracciavano il lavoro e con cui disponevano dei frutti di esso. A ragione il Taine nota, parlando dei miracoli di produzione ottenuti dai primi Benedettini: « Le « moine par son travail intelligent, volontaire, éxecuté en con- « science et conduit en vue de l'avenir, produit plus que le laïque. « Par son regime sobre, concerté, économique il consomme « moins que le laïque. C'est pourquoi là ou le laïque avait dé- « failli, il se soutient et même il prospère » (1). Nulla, meglio che la regola « Omnis boni principium », colle sue pressanti

(1) H. Taine, *L'Ancien Régime*, Paris, 1878, p. 7.

esortazioni ad un lavoro assiduo e attento, ad un regime di vita mortificata e povera, poteva condurre alla formazione di un capitale mobile, sotto la qual forma si conservò per qualche tempo l'utile delle manifatture, cosicchè Jacopo di Vitry nota che gli Umiliati hanno pochi beni fondiari. Il capitale del resto fluiva da nobili e ricchi che partecipavano a quella corrente ideale, come in Francia si trovaron vicini i « tisserants », che s'eran mossi per preoccupazioni d'indole religioso-economica, ed i ricchi signori, scossi da problemi dottrinali. La raggiunta prosperità delle case degli Umiliati è segnata dall'apparire del frate « mercator », sotto del quale si agita tutta la vita commerciale della casa (1). Vediamo come si svolga questa vita.

Il compito non ci potrebbe essere meglio alleggerito che dalla cronaca dell'ordine del 1421. Questa risulta di dodici fogli pergamenacei che recano sul recto e sul verso pitture commentate a piè della pagina con poche righe, tratte dalla cronaca di frà Giovanni di Brera del 1419. La copia del secolo XVII, che riproduce le pitture e il commento, ci fa supporre che alcuni fogli del primo esemplare siansi smarriti (2). Abbiamo così fra l'uno e l'altro testo sei illustrazioni, che ci presentano gli Umiliati e le Umiliate nella loro attività manifattrice (3).

(1) Gli uffici del frate « mercator » si possono facilmente immaginare. Le Costituzioni dell'ordine, per altro, recano qualche accenno. Il frate « mercator » segue per dignità il Prelato e il Canevario (Tiraboschi, III, pp. 140, 143); possiede un proprio sigillo (T., l. c., p. 141), come del resto tutti i mercanti dell'epoca; è obbligato a presentare annualmente il bilancio (T., l. c., p. 142); non può accettar denaro da estranei per negoziarlo, come non può spedire altrove i prodotti della casa a scopo di vendita (T., l. c., pp. 142, 149, 135); al frate espulso dalla casa dà una somma di denaro, fatto prima il calcolo di quanto il religioso è costato pel vitto ed il vestito e di quanto è stato utile col suo lavoro nell'industria dei panni (T., l. c., p. 144).

(2) Sono ventiquattro illustrazioni che trovansi nel cod. Ambrosiano G. 301 inf., mentre il cod. pure Ambrosiano G. 302 inf. ne porta 41. V. Append. I, § 1.

(3) Sono le illustrazioni ai ff. 3 r., 4 v., 5 v. del cod. G. 301 inf., che si trovano riprodotte a pp. 13, 16, 24 del cod. G. 302 inf. Questo inoltre presenta tre altre illustrazioni a pp. 8, 12, 19.

Queste illustrazioni e sopratutto i documenti rintracciati negli archivi (messe in vero poco rimunerativa di insistenti ricerche) (1) ci permettono di assistere ai vari stadî della industria dei frati e delle suore. Ci appare subito il primo momento della produzione, la compera della materia prima: lana sucida e boldroni, cioè pelli di pecora, da cui non è ancor stata tolta la lana. Nel 1268 frate Giovanni della casa degli Umiliati dell'Acquasola di Genova compera per lire 53 e soldi 19 della lana sucida, di cui non dice la quantità, certo per nascondere gli interessi pattuiti, trattandosi di un pagamento a respiro (2). Nel medesimo anno sono i frati che vendono a un fiorentino, Tauro di Firenze, dei boldroni già pesati nell'ufficio del quaranteno (3). Sballata la lana e visitata dai taratori, che tenevano calcolo della umidità di cui si era imbevuta, deve anzitutto affidarsi ad operai sceglitori. Ogni vello di pecora infatti giungeva distinto dagli altri e in ciascuno la lana era più o meno fine a seconda delle parti del corpo dell'animale. Fatta la cernita e raggruppata la lana in vario modo, per riguardo della sua qualità, doveva essere lavata. Spesso giungeva « saltata », avendosi avuto cura di far passare le pecore in una corrente di acqua, mentre strofinavasi il vello; ma spesso anche « sucida ». La lavatura si compie per gradi: ultimo di questi è quello di porre la lana in appositi panieri nell'acqua fredda corrente di un fiume. È una prima necessità che ci spiega come la sede delle case degli Umiliati è spesso posta lungo corsi d'acqua. Lavata, dovevasi essiccare esponendo la lana, non ai raggi diretti del sole che avrebbero tolto la morbidezza

(1) Di questa deficienza di documenti è testimonio pure il dott. F. Gasparolo nello studio *Il Convento di San Giovanni del Cappuccio, secondo centro importante degli Umiliati di Alessandria* in *Rivista di Storia, Arte, Archeologia della prov. di Alessandria*, XVIII, 1909, p. 121 sgg., in cui, pur affermandosi col Tiraboschi la grande attività manifatturiera degli Umiliati in Alessandria, non si ricorda che un contratto di vendita di panni; v. op. e loc. cit., p. 127, n. 3.

(2) V. doc. XXIII.

(3) V. doc. XXIV.

al fiocco, bensì all'aria. Battuta da vergheggiatori che toglievano le parti eterogenee più grossolane, la lana passava ai divettatori, il cui ufficio precipuo era di aprire i fiocchi di lana grossa, togliere le lappole, cavare fuscelli; al quale scopo teneva dietro un'altra battitura fatta dagli scamatori (1). Operazioni tutte grossolane, faticose, per le quali gli Umiliati dovettero ben presto ricorrere a salariati. Le Costituzioni dell'ordine parlano di « laboratores commorantes ad feudum » (2). Le cronache del 1419 e del 1421 parlano del lanificio, oltre che esercitato dai frati, fatto esercitare ai dedicati (3). Gli statuti ed una carta di Pisa nominano dei « laboratores » per conto degli Umiliati e dei pettinatori, che abitano nella vicinia, dove è posta la casa dei religiosi, che di giorno prestano il loro lavoro ai frati (4). Lo sviluppo stesso dell'industria doveva inclinare a far ritenere ai frati solo la suprema direzione dell'industria e il magistero dell'arte. D'altronde non si capirebbe altrimenti l'invito, loro rivolto dalle città della media Italia, desiderose di stabilire fra i cittadini un'industria di fabbricazione nazionale.

Alla rozza operazione del divettare e dello scamatare, altre operazioni succedono, che richiedono una certa cura e diligenza. La lana va cardata e pettinata, dopo essere stata spruzzata leggermente di olio che permetta alle fibre di scorrere l'una sul-

(1) *Trattato dell'arte della lana*, Cod. Riccard. 2580, in A. Doren, op. cit., pp. 44 e 484.

(2) Tiraboschi, op. cit., III, p. 120.

(3) Tiraboschi, op. cit., III, p. 238; doc. LX, capp. XIX-XX.

(4) « Humiliatorum ordinis fratres non cogemus vel cogi faciemus su« besse consulibus civitatis; sed eos et eorum opus et pro eis laborantes et « exercentes libere et expedite pannorum artem lane et omne opus ad ipsam « artem et pannos pertinens facere et exercere et exerceri facere permictemus « sine aliqua contradictione et vexatione alicuius, capitulo aliquo non obstante ». In un doc. del 13 maggio 1304 leggesi: « Presentibus Nese pectinatore lane « de cappella S. Christophori Kinthice.. et Ciardo pectinatore condam Ge« rardi de Lonciano comitatus Florentie commorante cum dictis fratribus et « Baldese pectinatore ». F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa*, Firenze, 1854, to. I, p. 294.

l'altra. La cronaca ci mostra un frate cardatore all'opera (1). Sta adoperando due tavolette, le carde, l'una fissa, l'altra mossa, fornite entrambe di punte ripiegate verso il mezzo, e sulle quali la lana si impiglia, si allarga e si allinea colle sue fibre nel senso della lunghezza. Nè manca il pettinatore, il cui lavoro è assai più delicato, approfondendosi le fibre nei denti del pettine, mentre un capo del fiocco è tenuto fermo da una morsa (2); operazione delicata, che ancor oggi fa distinguere la lana pettinata a mano e la lana pettinata meccanicamente, e che troviamo esercitata dalle suore Umiliate in un documento cremonese, che ricorda le « pectatrices sancti Abundii » (3).

L'attività però delle suore nei dipinti della cronaca si svolge tutta nel filare e nel tessere. Umberto di Romans scrive di esse: « De lana et lino operantur assidue et fusum manibus ap- « prehendunt ». Qui son due suore in piedi, che tenendo la connocchia, imprimono un rapido movimento rotatorio al fuso, mentre una terza seduta fa girare l'aspo, che raccoglie il filo in matasse (4); altrove una religiosa raccoglie su rocchetti il filo di una matassa tenuta distesa da una compagna (5); in un'altra pagina poi si osserva il telaio in movimento. La scena ci ricorda per qualche parte il bassorilievo del « Lanificium », che vedesi nella zona inferiore del campanile di S. Maria del Fiore (6); ma nella rozza miniatura presso il telaio v'è una tavola, sulla quale stanno allineati parallelamente rocchetti, i cui fili vanno al telaio per formare l'ordito (7). Un documento mi-

(1) Cod. Ambros. G. 302 inf., illustraz. a p. 12, cap. VII.
(2) Cod. Ambros. G. 302 inf., illustraz. a p. 12, cap. VII.
(3) « Pectatricibus sancti Abundii unum quartarium panis et unum vini ». Così il cremonese Omobono Morisio nel suo testamento del 15 luglio 1259. Cfr. Astegiano, *Cod. dipl. Crem.* cit., I, p. 306.
(4) Cod. Ambros. G. 302 inf., illustraz. a p. 8, cap. III.
(5) Cod. Ambros. G. 302 inf., illustraz. a p. 19, cap. XIV.
(6) A. Venturi, *La scoltura del Trecento e le sue origini*, Milano, 1906, p. 452.
(7) V. Tav. I. Cod. Ambros. G. 301 inf., illustraz. al f. 3 r.; riprodotta nel cod. G. 302 inf. a p. 13, cap. VIII.

lanese del 1288 ci parla del locale riservato ai telai. È la « textoria » della casa delle Umiliate di S. Marcellino, che abbisogna di essere rafforzata con un pilastro poggiante sull'orto di proprietà della chiesa di S. Marcellino (1).

Al di là del muro di divisione lavorano i frati, ai quali spettano gli stadi ulteriori della produzione, compresi abitualmente sotto il nome generico di apparecchiatura o apprestamento: e sono la follatura, la garzatura, la cimatura del panno.

La follatura del panno avviene nelle gualchiere. Poste generalmente fuori di città lungo corsi d'acqua, qui i frati portavano i panni. Le Costituzioni considerano come punibili di colpa grave i frati, « qui vadunt cum asino vel jumento per terram ad « deferendum bladum ad molendinum vel pannos ad folatoria » (2). Talvolta le gualchiere erano presso la casa stessa degli Umiliati; in Rimini infatti la casa degli Umiliati era unita ad una gualchiera, « gualcherie loci, qui dicitur fratrum Humiliatorum » (3). Si trattava sempre di vasti locali, dov'erano disposte delle pile, scavate entro tronchi di legno, in cui pescavano dei pesanti pestelli, ciascuno dei quali portava un dente alzato tratto tratto dalle pale di una ruota mossa ad acqua, donde il nome di « molen- « dina » dato anche alle gualchiere. Nelle pile veniva posto il panno da sodare.

Alla follatura teneva dietro necessariamente la risciacquatura del panno, sporco di sapone e di sabbia e l'essiccatura, alla quale pure serviva lo stenditoio. La cronaca ci mostra uno di questi tiratoi. Un frate sulla cima di un'altura stende il panno su larghi telai di legno, dove riacquista la larghezza perduta e si asciuga lentamente; altri portano sul dorso nuove pezze di panno (4). Il follatore non può fare a meno del garzatore, che

(1) V. doc. XXV.
(2) Tiraboschi, op. cit., III, p. 132.
(3) G. Garampi, *Memorie eccles. appart. all'istor. e al culto della B. Chiara da Rimini*, Rimini, 1755, p. 397.
(4) V. Tav. II. Cod. Ambr. G. 301 inf., illustraz. al f. 4 v.; riprodotta nel cod. G. 302 inf. a p. 16.

con cardi torna parallele e solleva le fibre della lana intrecciatesi, incollatesi sul tessuto durante la sodatura; operazione questa, che rende necessaria un'altra, intenti alla quale noi sorprendiamo i frati. I peli sollevati colla garzatura devono essere resi di uguale lunghezza mediante grandi e pesanti cesoie e i frati impugnando larghe forbici sono appunto chini sur una tavola, dove è steso un panno che s'ammucchia sul davanti (1). E generalmente dopo la cimatura i tessuti di lana vengono tinti, a meno non siansi tessute lane già tinte. Il panno ormai, dopo varie altre opere di raffinatura, può entrare in commercio. Nelle case infatti degli Umiliati si ricorda il fondaco, dove avviene la vendita del panno. Leggesi in un documento lodigiano del 1288: « In camera mercantie domus fratrum sancti Christophori de « Laude », che un'illustrazione della cronaca si sforza di metterci sott'occhio (2); nel 1272, in un documento veronese: « In domo « mercantie fratrum Humiliatorum S. Marie Nove de la Glara « prope portam » (3); per avere maggiore comodità nello smercio dei panni, gli Umiliati di Firenze passano nel 1251 dall'antica casa di S. Donato alla casa d'Ognissanti (4).

Così il panno fabbricato dagli Umiliati si traffica, si dona. La casa di Brera manda nel 1237 « duas pecias optimi panni » ai monaci di Morimondo, e un'altra manda la casa di Viboldone (5). Nel 1305 il vescovo di Bergamo dà licenza a un convento di vendere una casa, perchè si paghino debiti, fra i quali uno pendente cogli Umiliati per vendita di panni (6). Nel 1319 Nicolò di Paterno coi figli promette di dare a frate Angelerio, ministro della casa di S. Guglielmo di Cremona, sessanta lire

(1) V. Tav. II. Cod. Ambros. G. 301 inf., illustraz. al f. 4 v.; riprodotta nel cod. G. 302 inf. a p. 16.

(2) Tiraboschi, op. cit., III, p. 238. V. Tav. III. Cod. Ambros. G. 301 inf., illustraz. al f. 5 v.

(3) G. Biancolini, op. cit., VI, p. 219.

(4) Tiraboschi, II, p. 102; Ughelli, *Italia Sacra*, Venetiis, MDCCXIX, III, c. 123.

(5) Ughelli, *Italia Sacra*, IV, c. 192; Tiraboschi, op. cit., I, p. 158.

(6) G. Ronchetti, op. cit., IV, p. 239.

imperiali entro cinque anni per otto pezze di panni verdello, « pro precio et mercato octo peciarum panni verdelle », vendute dagli Umiliati (1).

Ma possiamo anche soggiungere che il panno degli Umiliati possedeva un nome sul mercato e si discerneva fra i panni lombardi. È frequente menzione fin dall'inizio del sec. XIII di panni milanesi, comaschi, monzesi, veronesi, ecc. (2). A questi bisogna aggiungere i panni « Humiliati », più prestamente detti gli « Humiliati ».

Sono di ciò testimonianza irrefragabile gli statuti di Genova, che, determinando la misura dei vari panni, in seguito ai panni lombardischi nominano: « Panni qui dicuntur humiliati » (3). Ancora, dei contratti conchiusi in Genova. Giacomo Alberico di Milano compera nel 1278 da frate Folco lanaiolo « pecias duas « Umiliatorum », promettendo di sborsare prima di Pasqua venti lire genovesi (4). Anselmo e Giacomo « de Malonepote » ricevono da Facino Cagnolo « petias. XXX. pannorum Humilia- « torum » per lire ventitre, soldi dieci, da pagarsi fra un mese (5). Nel 1281 Percivalle Vallicella riceve da Giovanni da Camogli « peciam unam humiliati nigri », in società di accomandita (6).

Forse gli statuti di Brescia, che ricordano la « medialana « fratrum » (7), ci aiutano a stabilire quale fosse il genere di panno particolarmente tessuto dagli Umiliati, cioè il mezzalano.

(1) V. doc. XXVI.

(2) « Panni veronesi o melanesi, da Chommo o da Moncccia o somi- « glienti ». A. Doren, op. cit., p. 496.

(3) « Panni qui dicuntur humiliati et saye large fiant ad quattuor « liceos et in centen. XVIII. et non minus »; « Statuimus et ordinamus « quod aliqua persona non trahat vel tiret sive tirari vel trahi non faciat « aliquem humiliatum nisi ad sugeriam ». *Leges Genuenses* in *Hist. Patr. Mon.*, XVIII, cc. 689-690.

(4) V. doc. XXVII.

(5) V. doc. XXVIII.

(6) V. doc. XXIX.

(7) « Item intelligitur esse soma XII pensium pannorum de Mediolano « et de Francia; medialanae fratrum XVIII pensium soma ». *Statuti di Brescia* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, c. 1584 (109).

È certo d'altronde che verso il 1250 esiste una tecnica speciale per la fabbricazione della medialana, cioè l' « ars drapporum « meçalane », ricordata negli statuti dell'Arte della Lana di Bologna (1). Che se osserviamo che le tariffe daziarie all'ultimo posto uniscono i panni mezzalani coi bigelli, e questi rappresentano coi pignolati, coi villaneschi l'industria infima e nostrale (2); inoltre che gli statuti di Genova uniscono « Humiliati » e saie, tipo di panno ordinario (3), potremo trarre una conclusione e intorno alla qualità del panno forte, ma grossolano, e sopra tutto intorno al carattere di prodotto italiano locale. Non sarebbero i panni « subtiles », fatti colla lana gentile, che i mercanti lombardi comperavano « discurrentes per Franciam, « Flandriam, Angliam »; ma i panni « grossiores », nominati da Galvano Fiamma (4). Ciò concorda col fatto che, quando le città della media Italia, in cui già fioriva la lavorazione del panno estero, vollero possedere un'industria cittadina di pannilani, una industria manifatturiera che soddisfacesse alla richiesta delle varie specie di panno, senza ricorrere ad altre città (soggezione economica troppo discorde colla forte indipendenza politica), attirano a sè anche gli Umiliati. Bologna possiede fin dal 1174 la Società dei mercanti, dedicata al commercio dei panni di Francia, d'Inghilterra, che fanno ritingere in città; ha pure

(1) A. GAUDENZI, *Statuti delle Società delle Arti* cit., p. 306.

(2) « Panni Romangnuoli o bigiegli o mezzalani »; cf. A. DOREN, op. cit., p. 496. « Viri erant communiter vestiti de bisello sive de pannis factis de lana « nostrana »; v. GALVANO FIAMMA, *Cronica major*, ms. Braidense AE. X. 10, c. 102, rubr. 320; PAGNINI, *Della decima, della moneta e della mercatura de' Fiorentini fino al sec. XVI*, Lisbona-Lucca, 1765, II, p. 93.

(3) V. sopra p. 175, n. 3; cfr. PAGNINI, op. cit., II, p. 96.

(4) Bonvesin della Riva non parla che di « cuiusque maneriei opificum, « textorum lane, lini, bombacis et serici »; v. *De Magnalibus* cit., p. 90. Galvano Fiamma scrive: « Tertium est quod habundamus propter industriam « nostrorum mercatorum est pannorum copia; ipsi enim mercatores discurrunt « per Franciam, Flandriam, Angliam, ementes lanam subtilem, ex qua in hac « civitate texuntur panni subtiles nobiles in maxima quantitate, qui tinguntur « omni genere tincture, qui per totam Italiam deferuntur. Fiunt etiam panni « grossiores.. »; in L. GADDI, op. cit., p. 282.

la società del bigello, che vende panno ordinario, fabbricato in Lombardia e in Toscana. Sol quando vuol possedere fra le sue mura la fabbricazione stessa dei pannilani, essa invita fabbricatori dal di fuori, e con questi vengono gli Umiliati (1).

È opportuno soffermarci alcun poco intorno a queste richieste di frati Umiliati, esercenti l'arte della lana, da parte delle città italiane. Molto probabilmente il cronista desideroso di acquistar gloria al suo ordine e, sulle orme del cronista, il Tiraboschi non hanno misurato il valore reale di questi inviti, fatti da Firenze, da Siena, da Perugia, da Rimini (2).

Notiamo innanzi tutto che la richiesta fatta da alcune città della media Italia si trasformò a torto, per quasi tutti gli storici degli Umiliati, in una richiesta pressochè generale delle città italiane; e si ragionò così, tessendosi la storia del lanificio nelle singole città: « L'arte della lana non dovette mai venir meno « nella nostra città, pur vivendo stentatamente, quando, venuti « dietro invito del comune i frati Umiliati, già celebri nell'indu- « stria della lana, prese a fiorire. Si sa infatti che Firenze, « Perugia, Siena, ecc. chiesero maestri Umiliati che importassero « l'arte.... » (3). Ora, ogni qual volta si studia con critica l'indu-

(1) G. BONOLIS, *Sull'industria della lana in Firenze* in *Arch. Stor. Ital.*, ser. V, v. XXXII, 1903, p. 380; A. GAUDENZI, *Società delle Arti* cit., p. 488 sgg.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 162. La cronaca di Giovanni di Brera del 1419 (TIRABOSCHI, III, p. 233) e del 1421 (v. doc. LX, cap. XXXII) ricordano che gli Umiliati si portarono anche in Sicilia, ma il Tiraboschi, che ha studiato la questione oscura, non lo crede (TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 166). Le pergamene degli Umiliati di Cremona che si trovarono nel convento di S. Martino delle Scale presso Palermo possono far arguire la venuta dei frati (v. sopra p. 9) ed il Carini reputa che ciò non dovesse avvenire prima degli ultimi anni del secolo XV (*Arch. Stor. Sicil.*, l. cit., p. 228). Certo è che « panni humiliati » son portati a vendere in Sicilia (v. doc. XXIX); che gli Umiliati di Genova hanno relazioni bancarie con la Sardegna (v. p. 189, n. 1); che nel 1237 stabiliscono per loro procuratore in un affare un tal Ruggero da Palermo (v. doc. XXXIV).

(3) Tra questi scrittori è « rara avis » il BINI, che dissente, là dove scrive: « Ho in mano tali e tanti documenti da asserire che in tutto il se- « colo XIII l'arte della lana si esercitava in Lucca ed era giunta alla sua per- « fezione senza il soccorso o il magistero degli Umiliati ». Cfr. op. cit., p. 20.

stria manifatturiera della lana, appare nelle città dell'alta Italia per sè stessa avviata e sviluppata senza intervento d'Umiliati (1).

Inoltre questi inviti non generali, ma parziali, non sono punto rivolti esclusivamente agli Umiliati. Per tutto il secolo XIII ci troviamo di fronte ad una generale richiesta per parte di città prive di una fabbricazione locale, ed i lavoratori del panno muovono e s'irraggiano dalla Lombardia, dal Veneto e da Firenze. Bologna verso il 1230 invita lavoranti di pannilani da Verona, da Firenze, loro concedendo grandi agevolezze (capitali a prestito, immunità da imposte, somme di rimborso per spese, ecc.), cosicchè l'Arte della Lana, a cui appartengono anche gli Umiliati, risulta di uomini di regioni diverse ed ha per ministrali un Veronese, un Fiorentino, un Bolognese (2). Non è difficile credere che nella massa immigratrice gli Umiliati avranno avuto posto più cospicuo e come religiosi più mobili, più accetti agli uomini del Duecento e come possseditori d'una speciale tecnica di lavorazione.

Noto sopra gli altri è l'invito che dicesi sia stato fatto agli Umiliati dal Comune di Firenze. L'arrivo degli Umiliati (si asserì dapprima) introdusse in Firenze la fabbricazione del panno (3). Poi, risultando questa industria già esistente avanti

(1) È nota l'importanza che il lanificio ebbe fin dal medio evo nel Bergamasco, sopratutto nella Valle Seriana, e più nella Valle Gandino, centro di siffatta produzione. Ora l'elenco completo delle case degli Umiliati nel Bergamasco mostra che esse sono sorte o nella città o nel piano che la circonda, mentre niuna sorse in quelle valli che appunto pel lanificio divennero fiorentissime. (G. Ronchetti, op. cit., V, p. 19; A. Mazzi, *I Bergamaschi in Genova* cit., p. 25). Il Canale, *Nuova Storia della Repubbl. di Genova*, v. II, p. 622, afferma che l'industria della lana fu introdotta in Genova principalmente per opera degli Umiliati. Basta scorrere studî moderni che illustrano l'antica vita genovese (ad es. il *Codice Diplomatico* cit. di A. Ferretto) e ricordare che gli Umiliati si stabilivano in Genova solo nel 1228, per avvertire l'insostenibilità dell'asserzione. V. anche per Pinerolo A. Caffaro, op. citata.

(2) A. Gaudenzi, *Società delle Arti* cit., p. XLI.

(3) « Humiliati lanariam primi omnium Florentiae exercere visi sunt », *Hist. Camald.*, l. II, cap. XVIII, citato in Tiraboschi, op. cit., v. II, p. 103.

la venuta dei frati, si attribuì ad essi almeno lo sviluppo e la perfezione dell'industria (1). Non può sfuggire l'enfasi con cui si affermano presso gli scrittori questi due fatti insussistenti, il secondo ad ogni modo assai problematico. È buon avvertimento per misurare il valore di affermazioni analoghe per altre città.

Della questione si occupò il Doren nell'opera sua tanto pregevole (2). Ma sia permesso il dire che il giudizio che può trarsi dalle sue pagine è molto ambiguo e indeciso, e ciò per colpa forse di una contraddizione, che il lettore avverte nelle pagine dell'illustre storico e che fanno esclamare: Fu o non fu dunque efficace l'azione degli Umiliati nell'industria fiorentina dei pannilani? Egli, da una parte, sembrerebbe per dar ragione alla tradizione degli storici dell'ordine, ammette che gli Umiliati abbiano fatto fare all'industria fiorentina della lana l'ultimo passo decisivo verso il perfetto sviluppo e cerca il modo. Rifiuta il senso sgorgante dal racconto degli storici, i quali narrano che i frati, dopo essere passati ad Ognissanti, impiantarono tessitorie di panni e gualchiere. Precisamente (egli dice) gli stadi della produzione del panno connessi con queste tessitorie e queste gualchiere, la cui perfezione si ascrive a merito degli Umiliati, erano propri dell'Arte di Calimala, già fiorentissima, l'arte che affinava i prodotti greggi delle Fiandre e della Francia. Non può dunque credersi a un merito speciale degli Umiliati in questo. E allora deve dirsi che essi portarono una serie di innovazioni tecniche nei processi iniziativi della fabbricazione fino allora ignote in Firenze. Essi insegnavano là in primo luogo a fabbricare un panno più grossolano, simile a quello dei paesi nordici, al quale venne poi dato, mediante i metodi di raffinamento già noti, l'ultima perfezione (3). Gli Umiliati pertanto darebbero l'ultimo elemento mancante all'industria fiorentina dei panni. Ma dall'altro lato, il Doren ricorda tali

(1) Pagnini, op. cit., III, p. 83.

(2) Op. cit., pp. 28, 38 sgg.

(3) A. Doren, op. cit., p. 33.

fatti, che distruggono la probabilità della sua ipotesi e fanno ritenere pressochè nulla l'azione degli Umiliati. Invero il primo stabilirsi degli Umiliati in Firenze avviene solo nel 1239, quando l'industria tessile è già fiorente, quando la lana inglese è già importata in copia a Firenze, fatto questo e non altro, che provoca, secondo il Villani, il perfetto fiorire dell'arte. Del resto, anche dopo il loro fissarsi in città, dove fabbricano Ognissanti, l'attività industriale è tutt'altro che potente. In un documento infatti pubblicato dal Pagnini, appaiono gli Umiliati, che, bisognosi di denaro a mero scopo ecclesiastico, danno in enfiteusi a un consorzio di capitalisti fiorentini il terreno loro ceduto nel 1250 dal Comune, il quale consorzio fa poi costruire impianti industriali. Dal lungo contratto ricavasi ad evidenza che terreni collocati in una posizione preziosissima per industriali, lungo l'Arno ed il Mugnone, non solo non erano stati volti all'industria dagli Umiliati che li possedevano, ma erano ancora incolti dopo venti anni e non rendevano nulla ai frati (1).

La conclusione qui dovrebbe essere alquanto discorde dalla prima portata. Delle due, forse, la più vera è quest'ultima, che nega l'azione efficace degli Umiliati nell'industria fiorentina. Abbiamo or ora ricordato che nel 1230 da Firenze si portavano a Bologna fabbricanti di panni largamente favoriti dal Comune, perchè attirassero con sè quanti più fabbricanti di pannilani potessero. Firenze dunque già è famosa per la sua industria di pannilani una diecina d'anni avanti l'arrivo degli Umiliati.

Ma importa sopratutto porre attenzione ad un altro lato della questione. Da quali Umiliati e come si compie l'immigrazione in Firenze? Se non erriamo, ci troviamo di fronte più che ad una formale richiesta da parte del Comune allo scopo di far fiorire un'industria, ad una casa commerciale, che, avendo già filiali in altri centri d'industria, vuol penetrare ancora in questo. La casa, potentissima nell'ordine, è quella di S. Michele di Bergoglio d'Alessandria, che a un certo punto si trova diventata

(1) Pagnini, op. cit., v. III, p. 310

tale centro di filiali da reclamare una piena indipendenza e negare al Maestro Generale il diritto di visitare le case da essa fondate. Infatti da Alessandria son partite colonie, che si son fissate in Asti, in Tortona, in Genova (1), da ultimo in Firenze. Il preposto, e fra gli altri frate Amico, ci si presenta come un attivo e sagace organizzatore, e par quasi di vedere in lui la velleità di assimilare la casa di Alessandria alle case madri dei piccoli ordini di canonici, i Canonici di Mortara, di Mantova, ecc., ramificate frequenti in questo tempo nella regione contermine.

C'è permesso di seguire su documenti consultati nella Biblioteca Civica e nell'Archivio Notarile di Genova, che sfuggirono al Tiraboschi, lo stabilirsi di una colonia in Genova, città che troppo premeva per l'importazione e l'esportazione di materie prime e di prodotti manifatturieri, perchè Alessandria non sentisse bisogno di tenervi un « pied à terre ». Frate Amico si rivolge nel 1228 all'abate Daniele di San Siro, perchè gli conceda di fabbricare una casa (del secondo ordine) in quella parte della parrocchia che chiamasi il Vastato, posta vicino alle mura della città, « in hora ubi dicitur Aquazola de Mortedo »; e sorge la fabbrica, dove ora torreggia la monumentale Annunziata (2). Fondata la casa, che prende il nome di S. Marta, come quella eretta lì vicino di S. Germano, il preposto di Alessandria ritiene il governo, delegando a rappresentarlo un frate priore, che stipula contratti in nome suo, col quale anche tiene comune la cassa per ciò che riguarda l'industria. Sarà poi il preposto di Alessandria che combatterà a lungo per ritenere legate alla casa madre le filiali, che, fatte forti, cercheranno di sottrarsi all'obbedienza (3).

Agli occhi dell'intraprendente frate Amico dovette apparire ottimo affare porre una sede di Umiliati alessandrini in Firenze

(1) Tiraboschi, op. cit., II, p. 56, 64, 62, specialm. 279.

(2) G. Giscardi, *Origine delle chiese, monasteri e luoghi pii della città di Genova*, ms. Bibl. Civica di Genova.

(3) Tiraboschi, op. cit., II, pp. 260, 278.

e seguì il solito programma di penetrazione che hanno gli ordini religiosi. Domandano un posticino fuori le mura, anche lontano dalla città, una chiesa abbandonata, anche diroccata, un ospedale. Una volta giunti sul posto, presto o tardi troveranno modo di entrare in città mediante oblazioni, prestiti, voti provocati durante pestilenze e guerre, e di collocarsi su un ampio sito. Possediamo, scoperto dal Lami, l'atto di ammissione degli Umiliati nella diocesi di Firenze per parte del vescovo Ardingo. La chiesa di S. Donato è grandemente decaduta « in spiritualibus « et temporalibus », ed è vuota di religiosi; si offre il preposto di S. Michele d'Alessandria, al quale è concessa (1). Trascorsa una decina d'anni, i frati, che distano « non modicum » da Firenze, ragione per cui i mercanti non si portano gran che da essi (« minorem habent frequentiam civium mercatorum »), domandano di portarsi in Firenze. Frate Amico ottiene dal vescovo la permuta di S. Donato con S. Lucia e dal Comune vasto possesso. Si disse « gratuitamente » o « parte gratuitamente, « parte per compera, in vista delle benemerenze acquistate col « l'industria del lanificio ». Ma ci pare affatto a torto. Un diario della famiglia Tornaquinci, tratto dal codice Riccardiano 1885 e pubblicato dal Davidsohn, mostra chiaramente che intervenne un atto di compera coi Tornaquinci di parte del terreno (e un documento citato dal Lami dice anche per la somma di 497 fiorini) e che il resto fu concesso sì dal Comune, ma dietro denaro: « Si missono in su quel terreno, che 'l Comune fece com- « perare, e frati detti pagarono » (2). È su questo terreno, rimasto privo di fabbriche, finchè stette nelle mani degli Umiliati, che i capitalisti fiorentini nominati nella carta del 1277, edita dal

(1) Il Lami, *Novelle letterarie*, to. XVII, p. 307, pel primo stabilì la data precisa dell'ingresso in Firenze degli Umiliati, che fu l'anno 1239. Egli pubblica per esteso l'atto di concessione della chiesa di S. Donato agli Umiliati per parte del vescovo Ardingo.

(2) R. Davidsohn, *Forschungen zür älteren Geschichte v. Florenz*, v. IV, Berlin, 1908, p. 403.

Pagnini, erigono i loro opifici e danno un carattere industriale a quel tratto di città, carattere presto scomparso, quando il terreno in occasione del terzo allargamento della cinta fu compreso nella cerchia delle mura e destinato a case, continuando invece i quartieri famosi da assai gran tempo, S. Giovanni e Santo Spirito, ad ospitare i grandi magazzini delle ditte fiorentine e le anguste stradette di Camaldoli la gran massa dei « laboratores ». Per tutto questo la venuta degli Umiliati in Firenze, a nostro credere, non segna alcun speciale progresso nelle industrie dei panni fiorentini. È il poggiare di una delle tante case mercantili dell'epoca e nulla più.

Fissatisi nella città, quale posizione godono gli Umiliati di fronte agli altri fabbricanti di panni, il che vale quanto dire di fronte all'Arte della Lana? La corporazione verso la metà del Duecento non è più associazione libera, ma già coatta; nessuno cioè può esercitare l'industria, se non appartiene alla corporazione, suprema moderatrice. Questo fine si raggiunge indirettamente mediante la proibizione agli associati di comunicare coi non messi in matricola; poi col bando a coloro che, invitati ad iscriversi, si siano rifiutati (1). Vediamo così gli statuti dei mercanti della lana di Milano parlare di un Consiglio Generale di tutti i mercanti, in cui entrano a far parte frati e laici, parlare di associati all'Arte, ricordando frati e laici (2). Gli statuti del resto in una delle prime rubriche proibiscono si dia aiuto ai non soci e da ultimo fanno obbligo a tutti i mercanti di panni l'iscrizione nell'Arte (3). Gli statuti di Pavia non ammettono che alcun fabbricante di panni, sia Umiliato sia laico, rimanga all'infuori

(1) A. Gaudenzi, *Le Società delle Arti in Bologna nel sec. XIII, i loro Statuti e le loro matricole* in *Bull. dell'Ist. Stor. Ital.*, n. 21, 1899, p. 41; G. Arias, op. cit., p. 53.

(2) *Statuta Merc. lane*, rubr. 44: « Teneantur eum infamare inter omnes « negociatores, tam frater quam laicus »; rubr. 48: « In consilio generali « omnium mercatorum tam fratrum quam laicorum facientium laborare lanam « et drapos »; rubr. 66: « Aliquis huius societatis, sive frater sive laicus ».

(3) *Stat. Merc. lane*, rubr. 58, 96.

della corporazione (1). Mantova vuole che tutti, anche le persone religiose, giurino l'esatta osservanza delle regole imposte dall'Arte nella fabbricazione del panno (2). Un privilegio è accordato ai frati dagli statuti di Bergamo: essi, pur appartenendo alla corporazione, sono dispensati dal giurare l'adempimento delle norme fissate dalla corporazione stessa (3); un altro è dato dagli statuti di Bologna: essi sono esonerati dal coprire cariche nell'Arte (4). Solo Pisa esplicitamente sottrae gli Umiliati alla giurisdizione dell'Arte della lana, ordinamento che forse si connette colla tenue importanza degli opifici pisani degli Umiliati, che non incutono timore ai mercanti, i quali sull'inizio del Trecento assistono già a una completa decadenza dell'industria manifatturiera nelle case degli Umiliati, indebitate e arenate nello smercio dei panni (5).

(1) « Omnes qui faciunt pannos lane vel fieri faciunt, tam Humiliati « quam alii homines ». *Statuti*, rubr. 165 in A. DAMIANI, *La giurisdizione dei Consoli del Collegio dei Mercanti in Pavia* in *Boll. della Soc. Pavese di Stor. Patr.*, II, 1902, p. 19.

(2) « Ut bona et legalis draperia fiat in civitate Mantue statuimus et « ordinamus quod quelibet persona civitatis et districtus Mantue tam religiosa « quam secularis, volens facere ministerium lane, pannos facere debet modo « et ordine infrascriptis ». *Statuti di Mantova*, rubr. 8, in C. D'ARCO, *Storia di Mantova*, Mantova, 1874, v. III, p. 19. « Et omnes religiose persone fa- « cientes drapos debeant similiter iurare sub domino Potestate attendere omnia « et singula supradicta et ad ea attendenda se debeant obbligare. Que quicum- « que facere recusaverit, non possit dicto ministerio lanificis uti in civitate « Mantue vel districtu»; op. loc. cit., rubr. 14, p. 25.

(3) « Excipimus inde homines religionis approbate ab Ecclesia, qui exer- « ceant illa officia, tam magistros quam discipulos, qui non consueverunt iu- « rare nec iurant alia sacramenta comunis ». *Statuta Civitatis Pergami* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, c. 2001.

(4) « Statuimus quod nemo debeat recusare offitium aliquod ad quod « electus fuerit pro sotietate, et si recusaverit solvat nomine banni et teneatur « postea recipere et facere illud offitium, exceptis Humiliatis et illis qui iu- « raverunt aliquod offitium non recipere ab hoc tempore retro, videlicet ab « anno Domini 1240 ». A. GAUDENZI, *Società delle Arti* cit., p. 209; *Statuti dell'Arte della Lana*, rubr. 52.

(5) Che versassero in povertà assoluta, afferma il BONAINI, *Statuti di Pisa* cit., v. I, p. 300, che porta un atto del 2 agosto 1302 (Arch. Curia Arciv. di Pisa): « Presbiter Benedictus, rector ecclesie S. Thome, iuratus testis verita- « tem dicere, dixit verbis quod ipse testis audivit dici quod presbiter Bondies « habebat certam pecuniam in Ordine Humiliatorum assignatam fratribus « S. Torpetis et cum non posset ab eis dictam pecuniam rehabere, accepit ab « eis pannos, quos ipse presbiter Bondies nititur vendere in quantum potest ».

Ma era decadenza d'industria che da parziale s'avvicinava a farsi generale. Le cronache del 1419 e del 1421 riportano a circa un secolo prima il cessare dell'industria del lanificio (1). Nè è difficile indagare la causa del fatto, causa molto semplice e pure così profondamente tiranna dell'agire umano. Arricchitesi le singole case e fissate le loro sostanze in terreni che davano pingui redditi, mancò a quegli uomini ogni sprone all'attività. Sempre più avanzatasi l'evoluzione dell'ordine verso le forme clericali, i frati si trovarono canonici, ai quali non mancavano più e più ragioni per attutire gli impeti commerciali, cioè i canoni della Chiesa che vietano la mercatura, la paura del rischio, la laboriosa concorrenza.

La proibizione dell'esportazione della lana inglese, che recava così grave colpo all'industria della lana italiana, trovava morta da un pezzo l'attività degli Umiliati.

CAPITOLO TERZO.

L'ATTIVITÀ ECONOMICA DEGLI UMILIATI.

L'industria della lana dovette sospingere gli Umiliati nel mondo degli affari e del denaro. Una non lieve disillusione, però, aspetta chiunque si dia a ricercare negli archivi documenti di quella attività economica senza alcun dubbio fiorentissima. Scrive il dott. Biscaro: « L'archivio della casa-madre di Brera è giunto « sino a noi così depauperato da non permettere di fare su di

(1) TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 238; doc. LX, cap. XIX.

« esso nessun assegnamento nello studio della attività economica « dei suoi « negotiatores ». Lo stesso è a dirsi di altre case pure im- « portanti di quell'ordine, i cui archivi andarono dispersi all'epoca « della soppressione » (1). Era per altro una necessità fatale la perdita di queste carte. Gli archivi delle congregazioni venivano sopra tutto destinati a conservare le pergamene, distinte in altrettante posizioni risguardanti i singoli possessi fondiari, onde provare la provenienza e la legittimità del possesso nei padroni mediati o immediati. Ora l'attività degli Umiliati si basa tutta su compere e vendite di materia prima, di panni, su contratti di mutuo, di deposito, di vitalizio, i cui documenti, passato qualche tempo, perdevano ogni interesse o divenivano vano ingombro da distruggersi. Inoltre, il completo decadimento dell'ordine nel Cinquecento, quando uno o due frati abitavano ampi conventi, in tutt'altre faccende affacendati che di curare quella suppellettile; la cessione delle case dopo il 1570 a diverse congregazioni e ai seminari diocesani; la soppressione di molte di esse dovettero sperperare affatto gli archivi. Diamo, per portare un esempio, uno sguardo a quanto ci rimane di tre fra le più famose case, di Brera in Milano, di Viboldone, di S. Agata di Monza.

Di Brera, oltre la raccolta delle bolle pontificie, noi non possediamo che atti riguardanti possessi fondiari di Monluè e Linate, di Ronco e di terreni adiacenti la casa in città (2). Di Viboldone si è conservato un repertorio delle scritture esistenti l'anno 1618 nell'archivio della casa. Il catalogo nomina solo otto pergamene della seconda metà del Duecento, che toccavano vendite e compere di terreno, diritti sulla Vettabbia ecc. Un regi-

(1) G. BISCARO, *Il contratto di vitalizio nelle carte milanesi del sec. XIII* in *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, v. XLI, 1906; estratto p. 15.

(2) L'Arch. di Stato di Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, ha cinque cartelle (1201-1250; 1251-1275; 1276-1300; 1301-1325; 1326-1400), nella cui consultazione mi soccorse l'opera sempre cortese del dott. G. Vittani, cui rendo pubbliche grazie.

stro successivo, fatto nel 1712, ci mostra che in quest'anno delle otto carte elencate rimane una sola, un contratto di vendita di terreni, del 1257 (3). E abbiamo detto male nominando S. Agata. Gli archivi di Monza non ci hanno conservato una sola carta che riguardi la vita economica, di nessuna fra tutte le case della borgata industriosa (1). Altrettanto noi possiamo ripetere delle altre case di minore importanza.

Tuttavia, nella lunga ricerca, qualche eco di quella vita economica abbiamo potuto raccogliere. « Undique collatis membris », possiamo intravedere fuggevolmente un disegno di vita.

Un'impresa fiorente ha bisogno continuo di nuovo capitale, che assecondi quella forza di espansione e quella brama di conquiste ulteriori insite al denaro. Gli Umiliati seguono diverse vie per attirare denaro da immettere come sangue fecondo nella loro industria.

Dapprima ricorrono alla commenda. La commenda (società, in cui un capitalista affida del denaro a un socio d'industria, che ripartisce col primo il frutto) tiene in questo tempo un posto importantissimo nella economia (2). Essa concorda da una parte colla costituzione del capitale mobiliare ancora esistente in una maniera disgregata e sporadica; dall'altra sfugge alle leggi canoniche che colpiscono inesorabilmente l'usura. Il pericolo che si aveva, la difficoltà del trasporto del denaro e della merce data in accomenda, legittimavano il guadagno del capitalista, e così sotto forma di commenda viveva quell'aborrito prestito di denaro dietro interesse.

Una tal forma di società commerciale abbiam ritrovato fra le carte degli Umiliati di Genova. Sono quattro contratti di com-

(1) Arch. Stat. Milano, F. R., Abbazie e Commende, Viboldone, Ss. Pietro e Paolo, Registro 187, Misc. 185, OO. W. 186.

(2) S'intendono accennare gli Archivi della Basilica, dell'Ospedale Civico, della Congregazione di Carità.

(3) L. T. BELGRANO, *L'interesse del denaro e le cambiali appo i Genovesi dal sec. XII al XV* in *Arch. Stor. Ital.*, ser. III, to. III, 1866, par. I, p. 104.

menda riferentisi agli anni 1234, 1235, 1236, 1237. È nel 1234 una Vosa di Savona, la quale dispone nel testamento di l. 60 e l. 100 genovesi già date agli « Humiliati de Multedo in so- « cietate » (1). Nel 1235 Gisla « mama Simonetti de Guercis » dà alla casa dell'Acquasola l. 22 genovesi, « cum quibus (dice « il frate Priore, che riceve) bona fide et sine fraude in rebus « emendis et vendendis debeo lucrari et negotiari a kalendis « madii proximi venturi usque ad annum unum completum »; promette anche di restituire il capitale e di ripartire gli utili in ragione di 3/4 per la casa e di 1/4 per donna Gisla (2). Nel 1236 è Dionisia, moglie del fu Simone Bolleti, che dà al ministro della casa di S. Marta sull'Acquasola l. 100 genovesi, « in accomoda- « tione », colle quali devono i frati mercanteggiare in Genova. Il frutto sarà ripartito in ragione di 3/4 ai frati e di 1/4 a Dionisia; per la restituzione non si fissa un termine, ma i frati si obbligano a rendere il capitale entro due mesi dalla richiesta (3). Cinque anni dopo troviamo che gli Umiliati tengono ancora del denaro di donna Dionisia, che non vogliono ritornare, tantochè interviene l'arcivescovo di Genova ad imporre la restituzione (4). Si ha da ultimo memoria anche di una commenda, interceduta nel 1236 con maestro Guglielmo di l. 34 genovesi, « cum quibus « (dicono i frati) in nostro officio faciendi pannos laborare de- « bemus » (5).

Un altro mezzo che gli Umiliati usano per attirare capitale, senza che sia molto visibile la veste del mutuo, è in questi tempi il deposito. Nel 1279 presso gli Umiliati di S. Marta erano depositate l. 512 a nome di Ferrando, canonico di Torres in Sar-

(1) V. doc. XXX.
(2) V. doc. XXXI.
(3) V. doc. XXXII.
(4) Il 18 marzo 1241 Ottone, arcivescovo di Genova, condanna frà Giacomo, priore di S. Germano di Acquasola, in l. 99 per Dionisia, moglie del fu Simone Bolleti. Arch. St. Genova, not. Palad. di Sesto, II, p. 170.
(5) V. doc. XXXIII.

degna (1). Nel 1297 gli Umiliati di S. Guglielmo di Cremona compiono la restituzione di l. 170, già loro state date in deposito (2). Nel 1322 i medesimi frati e per eguale ragione sono debitori di 400 lire (3).

Ma non mancano i prestiti veri e proprî, alcuni con carattere scoperto di mutuo, altri, parrebbe, palliati. Diciamo parrebbe, poichè è questa dei contratti medievali materia non poco intricata. La Chiesa, volendo applicare sino alle ultime conseguenze la massima evangelica: « Mutuum date nihil inde spe- « rantes », riprovava come usurario qualunque fatto che inducesse nel creditore la speranza di ricevere qualcosa di più del denaro sborsato. La pratica quotidiana degli affari imponeva l'opposto. Era così sorto tutto un sistema di artifici, diretto a coprire la stipulazione degli interessi convenzionali, ricordando il quale, contratti di vendita, di retrodazione, ecc., fatti sinceramente, lasciano sempre il sospetto che abbiano accanto gli altri due o tre soliti a farsi e che le parti presentavano a seconda delle vicende dell'affare. Non era forse frequentissimo l'uso dei prestiti, che richiedevano tre atti distinti, di mutuo, di una finta vendita di fondo, di affitto del fondo, in cui il canone di locazione rispondeva agli interessi?

(1) Il 13 marzo 1279 il notaio Oberto di Padova e Gabriele Pinello alla presenza di Gavino, chierico di S. Gavino di Torres, riceve da Guglielmo, abate di S. Fruttuoso di Capodimonte e da Bonifacio, priore di S. Matteo esecutori dell'ultima volontà di Egidio, arciprete di Torres in Sardegna, l. 512, che a nome di Ferrando erano state depositate presso gli Umiliati di S. Marta. A. Ferretto, op. cit., v. II, p. 281.
(2) Il 18 gennaio 1297 Bartolotto, curatore di Filippino, Giovanni, Riccadonna e Guercina, figli e figlie di donna Beatrice di Carcago, rilascia quietanza a frà Martino, ministro degli Umiliati di S. Guglielmo di Cremona per lire 50 a compimento delle 170 lire imperiali dei detti minori, già date in deposito ai frati ed ora restituite. I. Carini, op. cit., p. 482.
(3) Nel 7 ottobre 1322, Graciolo e Zoannino de Cagaforis, figli del fu Guascono, cedono ad Alberto, abate del monastero di S. Pietro al Po, tutti i loro diritti verso i frati Umiliati di S. Guglielmo di Cremona, che dovevano ai detti Graciolo e Zoannino 400 lire per ragione di deposito e 200 di mutuo. I. Carini, op. cit., p. 484.

Prestiti scoperti si riscontrano presso gli Umiliati di Cremona, ma già appartengono al sec. XIV. Nel 1322 la casa di S. Guglielmo di Cremona, oltre che essere debitrice per denaro in deposito, lo è per denaro a mutuo, per l. 200 (1) e nel medesimo anno per altre l. 150 mutuate a cagione dell'industria dei pannilani (2). Altrettanto trovasi nel 1350 (3).

Alla seconda specie di prestiti appartiene forse un contratto stretto da Brera nel 1231 (4). Si ricava dal documento che Nazzaro Pasquale aveva già comperato per la cifra tonda di l. 100 dal ministro di Brera un terreno posto nella braida dei Malcolzati (probabilmente l'odierna via di Borgonuovo). In un tempo in cui Brera compera sempre nuovo terreno e si allarga, una tal vendita insospettisce. Potremmo a ragione pensare che gli Umiliati abbisognando di danaro stringessero un mutuo con Nazzaro Pasquale di l. 100, al quale dessero in ipoteca quel terreno loro, che appare confinante coi frati, terreno poi restituito con finta vendita ai frati stessi al termine prescritto dell'operazione, che per noi si abbuia per ciò stesso che si riscontra anche che il denaro non venne da Nazzaro versato.

Ma un'altra e ricca fonte di denaro rappresentavano per le case dell'ordine nel Duecento le conversioni o dedicazioni religiose.

Si avevano frequentissime le dedicazioni meramente spirituali, per cui il fedele prometteva amicizia verso l'ordine ed i

(1) I. Carini, op. cit., p. 484.

(2) Nel 1322, 7 ottobre ind. VI, Pietro di Persicco fa cessione ad Alberto, abate del Monastero di S. Pietro al Po, per l. 150 mutuate agli Umiliati di S. Guglielmo per causa di mercanzia e dell'industria dei pannilani. I. Carini, op. cit., p. 484.

(3) Nel 1350, 25 febbraio ind. IV, fra Tomaso « de Rodariis », prelato della casa di S. Spirito o S. Guglielmo di Cremona, insieme coi suoi frati cede i proventi di un molino e di vari pezzi di terra pratile per anni 4 e mezzo a Zoannino da Calepio, rappresentante l'eredità di frà Venturino Amatore, che aveva mutuato l. 448 e s. 5 alla detta casa di S. Guglielmo. I. Carini, op. loc. cit, p. 488.

(4) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1201-1250, doc. 1231 maggio 31.

suoi interessi ed un'offerta annuale di cera e di denaro, ricevendo in cambio il diritto di godere in vita e in morte dei beni spirituali dell'ordine e di essere sepolto coll'abito religioso. Possediamo il documento che illustra le modalità di una tale conversione proprio di Bonvesin della Riva coi frati Gerosolimitani della chiesa di Santa Croce fuori di porta Romana (1). Ma frequentissime pure erano le dedicazioni, in cui la persona offriva sè e i propri beni ad una chiesa, a un monastero, a un ospedale coll'obbligo di prestare obbedienza al preposto della casa, di dedicare tutta la attività a vantaggio di essa col diritto di riceverne l'alloggio, gli alimenti ed il vestito. Un tal atto, mentre sottraeva i beni dei dedicati dall'obbligo delle imposte e le persone loro dalle fazioni personali, dava spesso agio alla casa religiosa di compiere un ottimo affare acquistando di colpo un capitale prezioso. La memoria di tali dedicazioni fatte agli Umiliati non si è del tutto perduta. Si tratta talvolta di donazioni « inter vivos » fatte da chi entra nell'ordine, libere da ogni aggravio, donazioni spesso ottenute da chi tiene beni, il cui possesso tornava utile in ispecial modo alla casa. Così, ad es., avviene nel 1289 con Brera in riguardo di Azzone di Bussero, che dona tutti i suoi beni « amore Dei et ad honorem « Dei et pro remedio et mercede anime sue intendens etiam in« trare predictam domum Humiliatorum et habitum et ordinem « et regulam eiusdem assumere et subire ». E l'esempio di Azzone è imitato dalla moglie sua, che nel medesimo giorno cede ai frati di Brera il diritto sulla sua dote di l. 400 mezzane, purchè essi si obblighino a corredarla per la somma di l. 200, volendo ella entrare nel monastero di S. Apollinare (2). Ora le carte più antiche che si conservino di Brera, ci rappresentano gli Umiliati, fin dall'inizio del secolo, in continui rapporti colla

(1) A. Ratti, *Bonvesin della Riva ed i frati Gerosolimitani* in *Arch. Stor. Lomb.*, ser. III, v. XIX, 1903, p. 191.

(2) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1276-1300, doc. 1289 agosto 14.

famiglia dei Bussero. Ricca di molti fondi su quel di Monluè, la famiglia dei Bussero vende ininterrottamente a Brera, che allarga la sua « grangia ». Nel 1233, quando (come le coerenze dimostrano) gli Umiliati già posseggono terreno in Monluè, si contratta con Guidotto Bussero (1); quindi coi figli di Guidotto, cioè Guidotto, Uberto, Azzone o Bocca (2); quindi col figlio di uno di questi Lanfranco, figlio di Uberto (3). Nel 1277 si riscontra un Guidotto da Bussero, frate Umiliato, che contratta in luogo di frate Bovo, prelato e ministro di Brera (4), finchè nel 1289 Azzone Bussero pure riveste l'abito degli Umiliati, portando alla casa tutti i suoi beni. Monluè diventa così un vasto possedimento, su cui si fabbrica già nel 1267 una chiesa e che nel 1290 accoglie il capitolo, da cui esce eletto il quarto Maestro Generale dell'ordine, frate Bregnano (5).

Spesso però l'oblazione è accompagnata da riserve. Speciali condizioni non mancano mai, quando si tratti di un'intera famiglia, genitori, figli, figlie, congiunti, che si dedica ad una casa di Umiliati. Il padre, la madre fissano irrevocabilmente il loro avvenire; ma ai figli non ancora maggiorenni si lascia il potere di determinare un giorno o di rimanere nella casa o di ritirarsi con una parte del capitale portato dalla famiglia. La casa degli Umiliati adempie così un ufficio eminentemente sociale; è un istituto, dove senza che il padre o la madre di soverchio si preoccupino, il giovane, la giovane imparano un'arte, finchè in possesso di questa non ritornino al mondo. Torniamo così a rivedere il processo sopra descritto del formarsi di case Umiliate.

(1) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1201-1250, doc. 1233 novembre 8.

(2) L. c., doc. 1233 novembre 8.

(3) L. c., doc. 1245 marzo 16.

(4) L. c. cart. 1276-1300, doc. 1277 luglio 14. Le stesse persone contrattano più volte cogli Umiliati. M'astenni dal pubblicare i copiosi regesti fatti di queste carte, perchè non recavano alcuna luce al tema prefissomi.

(5) Giulini, op. cit., v. IV, pp. 580, 740.

Tavola III.

Nel 1266 Tomardo dei Tomardi, che due anni prima era solo terziario Umiliato (1), si ritira nella casa di Brera « quia « vult agere penitentiam in predicta domo Humiliatorum simul « cum Guardiano et cum Filipina filia et Martinela habiatica sua ». Egli offre tutti i suoi beni, a patto che qualora Guardiano, giunto all'età della professione, volesse uscire dalla congregazione, possa abbandonare la casa, portando con sè 200 lire terzuole o ricevendo l'equivalente in fondi. Altrettanto si stabilisce per la figlia e per la nipote, riducendo la somma da sborsarsi a l. 50 per ciascuna (2). Nel 1255 frà Leone Borri di Senago dà tutti i suoi beni agli Umiliati di Solaro; la sua casa di Senago si trasforma in una casa religiosa di Umiliati, dove continuano ad abitare anche le figlie Isabellina, Varenza e Piera, alle quali riserba il diritto di ritirarsi, una volta raggiunta l'età legittima, portando seco l. 36 ciascuna (3). Frate Leone è vecchio e le tre sue figlie ancora minorenni: parrebbe che con quest'atto voglia assicurarsi che le figlie sino alla maggiore età godranno un asilo sicuro, che tenga le veci della casa paterna. Ugual patto in Senago è stabilito da frate Ottobono, che, ritirandosi nel 1277 nella casa « que dicitur quondam fratris Leonis Burri », vi conduce le due nipoti Dolzebellina e Zanebellina (4). Ancor più caratteristica è la dedicazione fatta da Ambrogio Polvale nel 1276 alla casa di Viboldone. Ambrogio dedica alla casa sè, la moglie Contisia, tre figli, Pasino, Pierino, Miranetto, tre nipoti, Albertino, Martino e Zanino, un abbiatico, Ambrogino. Egli porta tutti i suoi beni, « in universo orbe nichil in se penitus reservato », a patto di « vitam suam trahere sicut fratres et soror illius domus de « Vicoboldono in victu et vestitu ad expensas illius domus ». Ma si aggiunge la facoltà ai sette minori di uscire prima di aver

(1) Arch. St. Milano. F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1251-1275, doc. 1264 ottobre 23.
(2) V. doc. XXXVII.
(3) V. doc. XXXVI.
(4) V. doc. XXXIX.

raggiunto i sedici anni ritirando la loro legittima porzione; l'obbligo che, raggiunta una tale età, facciano professione sotto pena di essere espulsi dalla casa senza alcuna somma di denaro (1). Concorda pienamente con questo contratto l'altro, stretto da Adelasia di Uberto Perenzone di Milano nel 1233 colle Umiliate Bianche di S. Eustorgio, che ricevono colla madre anche due figliolette di dieci e di cinque anni, che resteranno nella casa religiosa fino ai quattordici anni con diritto, raggiunta questa età, di uscire « pro matrimonio celebrando », portando con sè una parte dei beni dati dalla madre. Tuttavia è un diritto limitato per solo quattro anni, dai quattordici ai diciotto, dopo dei quali dovranno « omni tempore permanere illi domui et congregationi » (2). Ma non mancano donazioni di chi perdura a vivere fuori del monastero. In tal caso, alcune volte la congregazione non corrisponde alcun utile all'oblato, il quale per altro accontenta il suo sentimento religioso, poichè offre « pro remedio anime », gode dell'esenzione delle imposte e si sente sicuro della protezione dell'ordine. Ma spesso si riscontrano riserve di usufrutto. Nel 1268 Donarina, moglie di Cristiano Muzzano, offre tre pezze di terra e una casa a Brera riserbandosi l'usufrutto d'una casa finchè vivrà (3). Ambrogino prete offre i suoi beni alla casa di Brera a patto che l'usufrutto venga alla madre Riccadonna finchè vivente (4).

In queste dedicazioni sono già manifesti tutti gli elementi di un vitalizio. Contratti di vitalizio si ritrovano costituiti in questo secolo col monastero di Chiaravalle, in cui la pensione alimentare già non si fornisce più al devoto che abita in Chiaravalle, ma in città, e la pensione alimentare stessa si muta in prestazione di danaro, come ogni altro canone locatizio o livel-

(1) V. doc. XXXVIII.
(2) V. doc. XXXV.
(3) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1251-1275, doc. 1268 agosto 3.
(4) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1301-1326, doc. 1312 dicembre 2.

lario (1). Si trovano frequenti presso gli ospedali, che ci appariscono simili a case bancarie (2). Provocati questi contratti dal bisogno di capitale, non potevano mancare presso gli Umiliati. Nel 1268 Poma da Balsamo dà alla casa delle Umiliate del Senedogo l. 170, parte in denaro sonante, parte in spese fatte per riparare la casa, dove essa abita, « in sedimine illius domus « Humiliatarum », e per vestire a nuovo la servente Irvita. Le suore promettono a lei e alla servente il vitto « tam in infirmi- « tate quam in sanitate », come hanno le suore del convento (3). Così i dispersi rivoli della ricchezza, che forse sarebbero rimasti privi di fecondità, riunendosi venivano a reggere lo sviluppo industriale delle case, rafforzate spesso da capitale e da braccia da lavoro.

Ma il capitale che l'industria faceva affluire, non ritornava tutto al commercio. Ha ben scritto Carlo Cattaneo: « Le dovizie « raccolte fra le incertezze e le cure della vita industriosa ten- « dono a riposarsi nella sicurezza e nella spensieratezza della « proprietà fondiaria. Questa inclinazione degli industriali a fissar « nella terra le loro ricchezze è l'anima della vita agraria ». E la casa di Brera acquista continuamente terreno. Nella seconda metà del trecento, al dire di frà Marco Bossi, Bernabò Visconti porta un editto contro gli Umiliati, proibendo loro ulteriori compere di terreno, « timens ne maximam partem Medio- « lani emptionibus acquirerent » (4). Il lavorìo accentratore era cominciato fin dal Duecento. Il severo statuto che il comune di Milano nel 1259, preceduto e seguito da altri comuni (5), aveva portato contro la proprietà ecclesiastica, pareva che poco annoiasse l'ordine. Si era infatti proibito ai cittadini e ai di-

(1) G. Biscaro, op. cit., p. 6.
(2) V. docc. XL, XLI.
(3) V. doc. XLII.
(4) Marci Bossii *Chronicon;* v. doc. LXI, § V.
(5) S. Pivano, *Stato e Chiesa negli Statuti comunali italiani. Prime linee di un lavoro maggiore,* Torino, 1904, p. 13.

strettuali di trasmettere per qualsiasi titolo beni immobili a persone, collegi, congregazioni che non fossero soggette alla giurisdizione comunale, che non sopportassero i fodri e gli altri oneri reali e non prendessero parte alle spedizioni guerresche. Nel caso che dei beni immobili fossero stati alienati ad enti ecclesiastici, sia pure colla forma della conversione, dovevano essi passare per diritto in proprietà del Comune, ed il trasgressore doveva essere punito ad arbitrio del podestà secondo il valore dei beni ceduti. Ora appunto in tutta la seconda metà del secolo la casa di Brera, certo con scappatoie giuridiche, compie i grandi acquisti delle sue succursali già ricordate, di Monluè e Linate fuori di Porta Tosa, di Ronco e arrotonda i possessi attorno alla casa di Milano.

Ma la prosperità della casa di Brera ha perfetto riscontro colla prosperità di Milano. La città perdura ad essere un centro di attrazione del contado; la potenza economica delle case milanesi degli Umiliati deve sostenere e alimentare codesta offerta di lavoro. Non potremmo altrimenti spiegarci il numeroso affluire di case di Umiliati dalla campagna in città.

È infatti una nota caratteristica dell'ordine di aver molte case, che portano nomi di borghi del contado: « domus de Glaxiate, de Citellago, de Cixinuscolo Asinario, de Marliano, de Carugate, de Gallarate, de Blassono, de Concorezzo, de Modoetia, de Barlassina .... » e sono tutte case esistenti con tal nome in Milano. Così, per portare nuovi esempi, nel 1264 dicesi che la « domus de Marliano est sita in parochia ecclesie sancti Laurentii » (1). Nel 1286 parlasi della « domus fratrum Humiliatorum de Gallarate sita in porta Ticinensi civitatis Mediolani » (2). Pure nel 1287 gli Umiliati di Cambiago sono « in domo Humiliatorum de Cambiago porte Ticinensis » (3).

(1) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Lorenzo, 1264 luglio 5. « Respondit quod dicta domus de Marliano est sita in parochia ecclesie sancti Laurentii ».
(2) Bonomi, *Tab. Clarevall.* cit. AE. XV. 29, p. 609; doc. 1286 agosto 21.
(3) Bonomi, op. l. cit., p. 631; doc. 1287 gennaio 16.

Le coerenze di una casa in Milano lasciata per testamento al convento di S. Eustorgio dicono fra l'altro: « cui est a monte fratrum Humiliatorum domus de Surano de Modoetia » (1). Il Tiraboschi spiega il fatto ricorrendo al nome dei fondatori delle diverse case, che, pur essendo milanesi, tenevano ancora il nome del paese, donde era originaria la famiglia. Ed invero basta leggere la lunga lista dei capi di famiglia, che nel 1266 giurarono davanti al legato pontificio, per essere certi che famiglie aventi nomi di borghi già da più generazioni erano in Milano (2). Così un frate Guglielmo di Appiano, che dava il proprio nome alla casa da lui fondata in Milano, « domus fratris Guilielmi de Applano », poteva ben originare il termine spiccio di « domus de Applano » (3). Ma devesi pur pensare, soggiunge, che per alcune case del contado più importanti la necessità degli scambi rendeva opportuno un ospizio in Milano, dove finivano poi per porre anche una stabile dimora. Con ciò senza dubbio il Tiraboschi ha toccato la più forte ragione che spieghi il fenomeno. Fra le carte nuovamente rintracciate si trovano ricordati dei « fratres merchadantes » di case del contado, che abitano stabilmente in Milano presso un'altra casa dell'ordine; tali, ad es., i frati mercanti di S. Agata di Monza, che dimorano nel 1257 nella casa di P. Nuova in Milano (4). Più spesso si fa menzione in Milano di una sede appartenente ad Umiliati, che hanno la casa madre nel territorio; abbiamo così un cenno nel 1258 di una « domus fratrum Humiliatorum de Viboldono in rugabella » (5); nel 1280 il ricordo di una « domus fratrum que dicitur de Rondenario constructa in civitate Mediolani in porta Ticinensi in contrata de Parazo », o altrimenti nel 1270:

(1) Bonomi op. l. cit., p. 577; doc. 1286 marzo 22.
(2) A. Ratti, *A Milano nel 1266* in *Mem. dell'Ist. Lomb. di Scienze e Lett.*, v. XXI, ser. III, n. 12, 1902; G. Calligaris, *Stefanardo da Vicomercato* in *Arch. Stor. Lomb.*, ser. III, v. XX, 1903, p. 259.
(3) Tiraboschi, op. cit., I, p. 320.
(4) V. doc. XLIII.
(5) V. doc. XLIV.

« domus de Mediollano, que appellatur domus de Rondenario « sita in porta Ticinensi parochia sancti Allexandrini; domus « de Rondenario civitatis Mediollani » (1). Ma anche dobbiamo pensare che la ricerca della mano d'opera doveva essere fortissima e che nulla v'era di più naturale per quegli uomini, già adusati a portarsi in città per ricevere dai mercanti lana da filare e filo da tessere, che il fissarsi in Milano. La casa di Brera, svolgendosi sempre più a ordinamento capitalistico, provoca l'entrata in città di Umiliati, aumenta le proprie officine. Milano tiene davvero entro le sue mura un esercito di artigiani in abito religioso, un esercito che trova i suoi capitani supremi nei « mer« catores » della casa più antica e più potente dell'ordine.

Ma i documenti ci permettono di seguire le diverse tappe di queste case che partono dal contado, si fissano nei pressi di Milano o entrano e si stabiliscono in città. La casa degli Umiliati di Cislago avanti la metà del Duecento è ancor posta nel borgo omonimo; nel 1255 i frati e le suore si portano presso Milano alle cascine « de Arrochis ». L'abate infatti di S. Ambrogio in detto anno investe a titolo di affitto di una pezza di terra posta nella braida del monastero, fuori di Porta Vercellina, frà Roberto, ministro e prelato « domus Humiliatorum de Ci« tellago, qui modo habitant ad cassinas de Arrochis » (2), e un documento del 1194 fissa la località di queste cascine: « Non « multum longe a civitate Mediolani ibi ubi dicitur ad cassinam « de Anrochis » (3). Nel 1264, in occasione di un'altra investitura di terreno, la casa è detta « domus Humiliatorum et Humi« liatarum que dicitur de Citellago sita in suburbio porte Ver« celline » (4). Altrettanto si osserva degli Umiliati di Gessate.

(1) Arch. del Collegio Gallio in Como. Doc. 1280 agosto 14, istrum. di vendita da parte degli Umiliati di S. Maria di Rondineto in Como di alcuni beni in Cirimido; doc. 1270 marzo 4, istrum. di acquisto per parte degli Umiliati di Rondineto di alcuni beni in Guanzate.

(2) V. doc. XLV.

(3) Raccolta detta Della Croce cit., to. XI, f. 154.

(4) V. doc. XLV.

Nel 1256, investendo ancora l'abate di S. Ambrogio i frati di un mulino posto sulla Vepra, la casa è detta « domus Humiliato« rum qui dicuntur de Glaxiate, sed modo habitant ad sanctum « Syrum ad Vepram » (1). Questa località è pure scelta dagli Umiliati di Cernusco Asinario nel 1279. Essi si accostano agli Umiliati preesistenti, poichè il loro possesso confina in parte coll'orto, « quem tenent fratres sancti Syri ». E ne dicono apertamente il motivo: « Quoniam dictus locus de sancto Syro est « aptior et securior ad standum et habitandum quam locus de « Cisinuscolo maxime his temporibus propter guerram presentem, « que est inter commune Mediolani et comitatus et commune et « hostes de Laude et illos de la Turre et eorum sequaces » (2). Nel 1284 i frati son detti « de Cisinuscolo Asinario, qui stant « ad S. Syrum ad Vepram ».

L'ordine è assurto così a individua potenza, la cui forza è perspicua ai contemporanei. Ora quali rapporti corrono fra esso e le istituzioni e gli uomini del Duecento? Fra Umiliati e la vita comunale, che li attornia? È la domanda che ci porremo nell'ultima parte di questo lavoro.

(1) V. doc. XLVI.

(2) V. doc. XLVII.

PARTE TERZA

GLI UMILIATI ED I COMUNI NEL DUECENTO.

Capitolo Primo.

GLI UMILIATI IN LOTTA COI COMUNI.

I rapporti corsi tra popolo e clero, Chiesa e Stato, nei secoli di mezzo sono nelle loro linee generali oggidì definiti. Ad un primo stadio, in cui i chierici formavano una cosa sola coi laici in molteplici forme di attività cittadina, succede nei secoli XII e XIII il periodo del distacco. È un processo dapprima incerto, perchè se gli ecclesiastici da un lato si fanno più attenti alla voce di Roma e si rattestano fra loro e si stringono attorno al vescovo, dall' altro conservano viva la coscienza di essere membri del Comune, vi ricorrono, vi si sottomettono e stringono con lui dei compromessi. Ma poi dal generale organamento, che è la nota caratteristica di questi secoli, finiscono per emergere le due unità. E la loro è posizione fatalmente antagonistica. Il Comune tende a costituirsi in organismo perfettamente autonomo e ad assicurarsi illimitato l'esercizio della giurisdizione; deve perciò sopprimere ogni altra sovranità concorrente. Esso si trova così impegnato a battaglia colle due forme di signorìa a lui coesistenti, l'ecclesiastica e la laica, e come porta le sue armi contro i feudatari laici, che assoggetta con l'accomandigia e colla violenza, così lotta con vescovi, capitoli, monasteri, chierici e religiosi. Senonchè la mano di ferro che il Comune fa pesare talvolta sui chierici, non vuole affatto dire che l'anima sua sia chiusa a sentimenti di religione. Purchè la radiosa ascesa della libertà comunale non soffra intoppi, gli uomini del Comune hanno tutti gli impeti della fede cristiana e riconoscono nei chierici un carattere sacro tradizionale. Questi due lati dell'anima

comunale dobbiamo riconoscere, studiando le relazioni che intercedono fra i Comuni e gli Umiliati.

È dunque una storia in primo luogo di lotte e di rappresaglie. Accostando notizie che offrivano le cronache e gli statuti di non poche città italiane nel sec. XIII, non si mancò di dare un quadro comprensivo delle varie conquiste, che il Comune, quasi svolgendo passo per passo i punti di un programma, andava facendo ai danni dei chierici (su diritti feudali, privilegi di foro e di decime, immunità tributarie, ecc.) (1). La lotta fra il Comune del sec. XIII e gli Umiliati ci mette di fronte ad una contesa, che ha un unico oggetto. È un guerreggiare tra chi quotidianamente ed imperiosamente ha bisogno di denaro e chi tenta sottrarsi alla multiforme richiesta.

È legge indeclinabile che ogni espansione di Stato s'accompagni col bisogno di nuovo denaro e coll'accensione di debiti. La civiltà crescente ha per compagno fedele il debito pubblico. Per questo scorgiamo nel sec. XIII i Comuni fiorenti di meraviglioso sviluppo e travagliati da una crisi finanziaria fortissima.

Si susseguono incessanti le guerre coll'intento precipuo di conquiste commerciali. Si sa che il fattore economico fu uno dei principali a determinare l'atteggiamento e i rapporti politici fra Comune e Comune. Se si scorrono le cronache del secolo e si raggruppano, anno per anno, gli avvenimenti narrati, v'è da meravigliare che tante spedizioni, tanti assedi, tante vittorie e tante sconfitte, in cui si trovano impegnate le singole città, si contengano nel corso di dodici mesi, che all'aprirsi della primavera rimanga ancora fiato per ricominciare da capo, indefinitamente (2). Ora il servizio militare, un tempo prestato gratuitamente dai cittadini e dai distrettuali, finisce in questo secolo per essere retribuito, e retribuiti sono i militi delle città strette in alleanza.

(1) G. SALVEMINI, *Studi Storici*, Firenze, 1901, p. 39 sgg.

(2) Un quadro assai vivace delle numerose spedizioni, che in un sol anno, nel 1200, compie Milano, è dato da A. LUCHAIRE, *Innocent III. La Papauté et l'Empire*, Paris, 1906, p. 210.

Ingenti sono inoltre le spese per mettere presidi e riattare i castelli, di cui era cosparsa la Lombardia, costruire ponti e macchine di guerra. Milano poi, ancora ferita nell'economia pubblica e privata per la disastrosa lotta col Barbarossa, dopo avere costruito un solido muro di cinta dietro il nuovo fossato aperto, eleva, verso la fine del sec. XII, torri, porte e pusterle. Ma la vita commerciale non comanda solo l'espansione assicurata dalla preminenza politica, vuole ancora sicurezza, celerità e facilità di scambi. Si ristorano così e si selciano le vie, si riattano i ponti e se ne aumenta il numero; prosegue indefessa l'opera gigantesca dei navigli, che raggiungono le città del bacino inferiore padano e toccano più oltre Venezia e Ravenna. S'aggiunga che il convivere cittadino si raggentilisce ogni dì più e sorgono magnifici templi e palazzi del popolo. A tutto questo rigoglio di vita civile tien dietro presto il debito pubblico, che domanda continui redditi per il pagamento degli interessi.

Il Comune per far fronte alle spese che si moltiplicano, possiede delle entrate. Colla pace di Costanza Federico Barbarossa aveva ad esso riconosciuto i diritti sovrani, le regalie, quali la moneta, i porti dei fiumi, i pedaggi, le acque pubbliche, le misure, il teloneo o il mercato, le ripe o le gabelle all'entrata ed all'uscita delle merci. Fornivano inoltre proventi i banni contro i rei di maleficio, i debitori insolventi e contumaci, le giudicature a carico dei litiganti, le confische dei beni dei ribelli (1). Ma tutti i redditi ordinari sono assorbiti nelle repubbliche medievali dalle spese straordinarie, dalle militari sopra tutto (2). Si rendono così necessarie per la gestione compiuta del Comune nuove entrate, ed è qui dove il genio italico, che dà

(1) Già il trattato di Roncaglia (1158) tra Federico I ed i Comuni aveva stabilito quali fossero le regalie: « Viae publicae, flumina navigabilia, portus, « ripatica, vectigalia, monete, multarum poenarumque compendia, argentariae, « piscationum redditus et salinarum, dimidium thesauri inventi, bona vacantia « et bona condemnatorum ». Cfr. G. SALVIOLI, op. cit., p. 515.

(2) Così afferma E. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medio Evo* in *Atti Soc. Ligure di Stor. Patr.*, XXXV, 1905, I, p. 43.

così grande sviluppo al progresso civile, con agilità meravigliosa si destreggia nella crisi che incombe, creando istituti nuovi di finanza. Il Comune si appiglia dapprima alle imposte straordinarie, al « fodrum » (« tallea, collecta »), prestazione in origine dovuta al principe per le sue spedizioni nel regno, poi al Comune, che, sostituitosi al principe, esige l'imposta da tutti gli abitanti, laici ed ecclesiastici. Conscio poi delle difficoltà di approvigionare in breve tempo un esercito, delle carestie frequenti, il Comune getta anche un'altra imposta, della « blava », sulle ville e i borghi, colle cui contribuzioni in natura crea dei pubblici granai.

Esaurita ed insufficente questa prima fonte di redditi, le imposte straordinarie, il Comune ricorre ai debiti. Nulla di più semplice per noi moderni dell'istituto del Debito Pubblico; fatto importantissimo nella storia del Medioevo e che annuncia una grande rivoluzione di idee. Il Comune non è più il signore feudale, che aggrava la mano senza alcun freno sui sudditi e li dissangua. Esso abdica la sovranità illimitata propria degli antichi governi e riconosce il dovere di non chiedere sacrifici troppo gravi ai cittadini; e se li domanda, li considera come un'anticipazione di imposta, a garanzia della quale cede perciò il diritto sull'imposta futura (1). I mutui chiesti dal Comune sono dapprima mutui liberi (2). Il Comune chiede denaro ai cittadini e rilascia in pegno rendite assicurate dall'esazione dei vari tributi; e ben presto « la compera » dei proventi delle gabelle dietro uno sborso anticipato di capitale diventa un fatto usitatissimo nella finanza medievale. Alla « compera » si avvicina l'appalto delle imposte, rimedio spesso abbracciato dal Comune bisognoso di somme, che solo lentamente gli giungerebbero. Tuttavia non tardano molto i prestiti forzati, talmente

(1) E. MORPURGO, *La critica storica e gli studi intorno alle istituzioni finanziarie del Medio Evo* in *Atti Accad. Lincei*, ser. III, 1877, p. 147.

(2) V. ad es., per Venezia, HEYNEN REINHARDT, *Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig*, Stuttgart, 1905, recens. di G. POLACCO in *N. Arch. Ven.*, to. XIII, par. I, 1907, p. 216.

coatti che ai renitenti è comminata e data la prigione (1). Tenne da prima dietro la restituzione, senza alcun pagamento di interesse, finchè, soppressa la restituzione e promessi gli interessi, funzionò per la prima volta il Gran Libro del Debito Pubblico. Restava ancora una forma possibile di entrata straordinaria, quella che segna quasi la bancarotta di una nazione, il corso forzoso, ed il Comune vi ricorre. Emette carta moneta che, non assicurata in un corrispettivo, in pochi anni deprezza nel discredito generale (2).

Era troppo naturale che chi escogitava tutti i mezzi possibili di imposizione, sapendo di dover curare nel contempo di fronte al popolo l'equa distribuzione dei carichi, cercasse di trovare ovunque dei contribuenti e fosse sospinto a includere nella cerchia di questi anche i religiosi. Se, d'altronde, la tradizione dell'immunità tributaria del clero s'imponeva al Comune, che talvolta preferiva riconoscere l'esenzione per negare poi ogni favore ai privilegiati, tuttavia larga ragione di legittimazione gli si offriva dalla straordinarietà dei bisogni, dall'urgenza delle spese, dei cui benefici effetti dopo tutto anche le persone religiose godevano. In tali casi Roma stessa aveva riconosciuta legittima l'imposizione (3). Le lettere infatti di Onorio III, di Gregorio IX date in favore dei Frati della Penitenza sono una prova evidente che i Comuni italiani non ristavano d'imporre loro fodri e taglie (4). Potremmo inferirne che non troppo diversamente sia accaduto in Lombardia agli Umiliati. In realtà

(1) C. LUPI, *Il debito pubblico di Pisa nel secolo XIV* in E. MORPURGO, op. cit., p. 156. « 1329 agosto 13. Un cittadino era in carcere per non avere « pagato la sua quota delle prestanze impostegli. Domanda di pagare in due « tempi dando malleveria. Gli vien concesso e si rimette in libertà (Provvis. « XVIII, p. 87) ».

(2) A. CERUTI, *Di una moneta cartacea a Milano e a Como nei secoli XIII, e XIV* in *Rend. Ist. Lomb. di Scienze e Lettere*, III, 1870, p. 553.

(3) E. FRIEDBERG-F. RUFFINI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1893, p. 704.

(4) V. p. 126.

una lettera di Innocenzo III del 1214, 4 dicembre, raccomanda ai podestà e ai rettori delle città lombarde di non aggravare gli Umiliati, che menano una vita comune, con fodri od altre esazioni (1); nel 1236, 15 gennaio, Gregorio IX esentua dal servizio militare i terziari Umiliati e vuole che non s'impongano loro tasse più gravi che agli altri (2).

Tuttavia siamo tentati di credere che queste lettere rappresentano la politica di chi a buon conto getta alte strida, perchè il male non ingrossi. Di fatto sta che nel 1229 i preposti alle questioni sul fodro assolvono frate Andrea e donna Veneria dalla petizione dei « taliatores » per il pagamento di 78 denari di fodro, di cui erano stati caricati ignorandosi che erano conversi del monastero di Chiaravalle (3). Non avranno certo mancato gli Umiliati di volere pure per sè questo privilegio. Inoltre, possediamo un prezioso libretto del convento di S. Radegonda, ove sono registrati i fodri pagati dal monastero dal 1240 al 1280. Qui, avanti il 1250, solo una volta appare il pagamento di un fodro al Comune. Appare anche un fatto degno di nota, frequenti cioè le procurazioni al Legato pontificio (4).

Il fatto strano di queste reiterate imposizioni sui beni del clero per parte del Legato pontificio e l'assenza di esse per parte del Comune; ancora, il brusco erompere di lamenti contro il Legato e contro il Comune a partire dalla seconda metà del secolo meritavano d'essere studiati, penetrando un poco nelle condizioni politiche di Milano in questi anni.

Non ancora il pesante coperchio di porfido aveva chiuso nel suo sepolcro Federico II e il mondo ratteneva tuttavia il respiro allo spettacolo della lotta impegnata fra il pontefice ed

(1) Tiraboschi, op. cit., II, p. 156.
(2) L. Auvray, *Les registres de Grégoire IX* cit., n. 2995.
(3) G. Biscaro, op. cit., p. 9.
(4) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Radegonda. « Ista sunt fodra soluta « per d. Guilielmam de Ozeno, Dei gratia mon. sancte Redeconde honora- « billem habbatissam ».

il sire svevo. La rotta di Cortenova (27 novembre 1237), che aveva disperso nei castelli delle Puglie, della Calabria e nelle città imperiali i signori guelfi lombardi fatti prigioni, aveva mostrato il bisogno che alla testa dell'opposizione guelfa fosse posto un uomo consumato per esperienza e prode guerriero all'uopo. Gregorio di Montelongo era l'uno e l'altro, cosicchè gli riuscì di fissarsi, in Milano, stringendo cogli uomini del Comune cordiale alleanza; e, poichè nerbo della comune impresa era il denaro, Legato e Comune si spalleggiarono mirabilmente nella difficile opera di esazione.

Fin dall'inizio del secolo XIII l'ingiusta ripartizione delle imposte aveva provocato uno statuto, che avrebbe condotto all'estimo vero e proprio delle sostanze. Alla voce infatti del popolano, che nel Consiglio della Credenza gridava corrucciato: « Populus portat totum pondus in expensis », seguiva lo statuto del podestà Guglielmo « de Andito » « che ciascuno dei suoi suc- « cessori fosse tenuto di fare al mese di febbraio l'inventario delle facoltà dei cittadini » (1). Militi e clero, ai quali apparteneva la maggior parte delle terre chiamate a contributo, resistettero per anni ed anni, finchè dal 1242 al 1246 i loro beni furono registrati, non può credersi senza l'efficace intervento di Gregorio di Montelongo, che in questo tempo godeva autorità quasi di rettore del Comune. Il Comune gettò così i suoi fodri sui beni dei militi; s'astenne da imposizioni sui beni ecclesiastici, troppo bene e accortamente aiutato dal Legato pontificio, che venne domandando incessantemente procurazioni. Erano in realtà fodri che passavano alla cassa dei belligeranti.

Così ci spieghiamo perchè in questi anni nessun reclamo degli Umiliati e degli altri enti religiosi giunge a Roma contro il Comune. Si ha memoria invece di una protesta fatta contro il Legato, che nel 1243 è obbligato a rivocare l'imposizione

(1) I. Ghiron, *La Credenza di S. Ambrogio o la lotta dei nobili e del popolo in Milano (1198-1292)* in *Arch. Stor. Lomb.*, IV, 1877, p. 71.

fatta al Capitolo degli Ordinari della Metropolitana (1). Ma, a un tratto, l'accordo si rompe. Il Comune prende a imporre scopertamente tributi ai chierici; questi elevano alte proteste e contro l'autorità civile e contro il Legato. Innocenzo IV fa piovere a piene mani sugli Umiliati lettere di esenzioni di fronte al Comune « a fodris, talleis vel exactionibus aliquibus », di raccomandazione pei legati che non gravino di troppo la mano.

Esse sono del:

1247 giugno 7, *Devota humilitas*, TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 216.
1248 dic. 14, *Ex parte dilectorum*, idem, p. 221.
1249 genn. 19, *Intimantibus nobis*, idem, p. 222.
1249 agosto 12, *Licet dilecti filii*, idem, p. 225.
1249 agosto 12, *Dilectorum filiorum*, idem, p. 226.
1249 nov. 4, *In tuum honorem*, idem, p. 229.
1250 febbr. 12, *Personae humiles*, idem, p. 250.
1251 agosto 20, *Ex parte dilectorum*, idem, p. 251.
1251 sett. 12, *Meritis devotionis*, idem, p. 250.
1251 sett. 22, *Personis omnibus*, idem, p. 247.
1252 agosto 12, *Dilecti filii*, idem, p. 253.
1253 dic. 13, *Ex parte tua*, idem, p. 258.

È un improvviso rimescollo che colpisce e che forse, a nostro credere, si spiega se attendiamo all'avanzarsi sulla scena di un nuovo personaggio, il cardinale dannato dall'Alighieri. Precisamente nel 1247 Ottaviano degli Ubaldini, cardinale diacono del titolo di S. Maria in Via Lata, assume la legazione di Lombardia (2). Carattere infido, dovette ben presto guastarsi cogli uomini del Comune; a datare infatti da questo tempo, dalla legazione di Ottaviano, l'arcivescovo Leone da Perego scopre la

(1) G. LEVI, *I registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini* in *Fonti per la storia d'Italia*, Roma, 1890, p. 160.

(2) Il 13 aprile 1247 Innocenzo IV avverte l'arcivescovo di Genova, Giovanni da Cogorno, di aver mandato nunzio in Lombardia Ottaviano degli Ubaldini. E. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, Paris, 1884, to. II, p. 450, n. 2998.

sua preferenza pei nobili, provocando le ire della Motta e della Credenza (1). Mondano di gusti, non si accontenta di chiedere denaro per Roma a corto di quattrini, ma è cupido anche per sè. È tipica l'alienazione che il vescovo di Trieste fa al Comune di molti diritti di baronia maggiore, trovandosi la Chiesa gravata di debiti « propter graves collectas et provisiones sibi ac sue ecclesie « impositas a domino Octaviano cardinali et a domino Gregorio « de Montelongo Apostolice Sedis legatis ». Ma ancor più significativa è la protesta che gli abati di Milano inviano nel 1250 al Papa in difesa dell'abate di S. Ambrogio deposto dal Legato, che pure era stato accolto con ogni larghezza nel monastero, « licet aliquorum improbitati vel preceptorum immanitati ali- « quando non fuerit satisfactum pro ipsorum excandescentis ar- « bitrio voluntatis » (2), il che rimembra il racconto del Fiamma di una certa gemma del tesoro ambrosiano, invano agognata dall' Ubaldini.

Ristabilitosi così per mala opera del cardinale e la politica improvvida dell'arcivescovo l'antagonismo fra le due autorità, il Comune non fu trattenuto da molti riguardi, e nel bisogno sempre rinascente di denaro attinse ai beni dei chierici e dei religiosi. Nel 1248 il Comune, molestato dai creditori, causa la ininterrotta emissione delle « carte debiti », vuol compiere l'estinzione del debito pubblico e impone un fodro per la durata di otto anni sui patrimoni dei laici e dei chierici (3). Nel 1257 il Consiglio dei Mille approva una proposta intesa a procurare denaro ai quattordici « sapientes qui sunt super providenda defensione et « utilitate civitatis et populi ». Si dovevano eleggere venti uomini per porta, i quali, ad un dato segno, sarebbero accorsi al Broletto in armi per portarsi immediatamente ad esigere la taglia già imposta sui monasteri, sui chierici e sulle case regolari (4).

(1) GHIRON, op. cit., p. 77.

(2) G. LEVI, op. cit., p. 160.

(3) B. CORIO, *Storia di Milano*, Milano, 1855, p. 471.

(4) I. GHIRON, op. cit., doc. VIII, p. 108.

L'anno dopo, nel 1258, dovendosi provvedere al presidio di Montorfano, alla spedizione di Como, Filippo Visdomino e Riccardo Fontana impongono tre fodri, l'uno sui monasteri femminili, il secondo e il terzo su tutto il clero, ed altri fodri sono esatti nel 1259 e negli anni successivi (1). Inutile dire che dal 1261 in avanti, sotto il capitanato del marchese Uberto Pallavicino, aumentano di numero e di quantità, finchè giungeva la tregua del 1266.

Ma il Comune non esige semplicemente fodri. Le lettere indirizzate dal pontefice ai podestà ci permettono di seguirlo più d'appresso nei vari suoi tentativi di spremere denaro.

Poichè l'imposizione del fodro colpiva in pieno petto la libertà ecclesiastica, sollevando le proteste del clero, il Comune cambia il nome alla cosa e la chiama mutuo, prestito, di cui mai avrebbe eseguito il rimborso. Vediamo pertanto che il pontefice nelle sue proibizioni accomuna fodri e mutui (2). Non manca però il ricordo di un prestito fatto dagli Umiliati al Comune, e poi dal Comune soddisfatto. Almeno così ci pare di dover interpretare l'annotazione fatta dall'abbadessa di Santa Radegonda, che nel 1246 scrive: « Item solvit .XX. sold. et den. .IX. fratri « Martino de braida Guerzii pro mutuo quod fecit communi « M. » (3). Ma vi hanno pure prestiti coatti di grosse somme, che vengono restituite dopo lunghe pratiche e solo in parte.

(1) « 1258. item libr. .XXVII. dominis Philippo Vicedomino et Ricardo « de Fontana pot. M. pro mutuo sive fodro imposito per comune M. domi- « nabus religiosis »; « item libr. .XXV. et sold. .VII. dati Tinello Prealbo et « Faxollo Mirono et sociis capitaneis castri de Montorfano pro concessione « una eis data supra mon. S. Radegunde per comune M. »; « item libr. .XXVII. « pro fodro imposito tempore d. Philipi Vicedomini et Ricardi de Fontana « pot. M. »; « item in victura unius plaustri dati populo M. quando ivit « Cumas lib. .VIII. »; « 1259 item libr. .V. pro fodro comunis M. Zanebello « Zendatario et sociis eius 1260 item libr. .XI. pro stariis .XXI. formenti, « quod fuit positum in dicto monasterio communi M. ». Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Radegonda; v. sopra p. 208, n. 4.

(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 243; 1251 agosto 4, *Favore religionis*.

(3) V. p. 208, n. 4.

Gli Umiliati non si sottraggono alla sorte che tocca volta a volta ai monaci di Chiaravalle, ai frati dell'Ospedale del Brolio, ai Canonici della basilica di Monza. Basti il ricordare per questi ultimi che nel 1242 dietro i buoni uffici di Gregorio di Montelongo il tesoro è preso dal Comune di Milano e dato in pegno per lo sborso di una grossa somma al monastero di Chiaravalle; ritorna mancante di un calice. Tre anni dopo, è la volta di un calice d'oro che scompare per sempre. Nel 1263 una corona è impegnata presso l'ospedale del Brolio, e devono i canonici stessi riscattarla. Nel 1275 il tesoro è presso gli Umiliati di Sant'Agata in Monza, che dopo la prima somma sono forzati sul medesimo pegno di versare una seconda somma (1). Due lettere d'Innocenzo IV date agli Umiliati lamentano con esplicite parole questi prestiti forzati, spesso tramutantisi in vere estorsioni (2).

È il tempo in cui, perdurando il principio che la dedicazione che taluno fa della sua persona e dei suoi beni ad un monastero importi l'esenzione dai tributi, si succedono non infrequenti le conversioni monastiche fittizie; dedicazioni spirituali che si risolvono piuttosto in larvati contratti di vitalizio. Il Comune sventa l'abuso, esigendo il fodro sui beni, il cui estimo figura negli inventari dati al Comune, prima che la persona si facesse degli Umiliati. Innocenzo infatti diffida il podestà di Milano di non più molestare sotto questa forma i frati di Brera (3).

Ed i frati in Milano sono in numero stragrande. Bonvesin della Riva, là dove esalta la sua Milano per gli abitanti, afferma che i religiosi esenti sono in sì gran numero che da soli potrebbero popolare una provincia; che diecimila persone a Dio

(1) Frisi, *Memorie storiche di Monza e sua corte*, Milano, 1794, I, cap. XII.

(2) « Potestas et commune Mediolani.... fratres ad mutuandam pecuniam « eidem communi pro sua voluntate compellunt ». Tiraboschi, op. cit., II, p. 253, 1252 agosto 12, *Dilecti filii*; op. cit., II, p. 250, 1250 febbraio 12, *Personae humiles*.

(3) Tiraboschi, op. cit., II, p. 229, 1249 novembre 4, *In tuum honorem*.

consacrate, « Ambrosiano pane fruuntur », vivono a spese del pubblico; che il primo ordine degli Umiliati conta in città sette canoniche, il secondo in città e nel contado 220 case (1). Su tutti costoro, che il Comune vede appartarsi e rifiutare di combattere e prender parte alle cavallate, in un tempo in cui la guerra domanda e miete continuamente uomini, il Comune fa pesare la mano del fisco. Domanda ai terziari Umiliati maggiore contributo, in compenso della loro posizione privilegiata, precorrendo l'odierna imposta militare che colpisce in non pochi Stati gli esentati e i riformati dalle leve militari (2). E poichè il concetto, affatto oscurato durante il periodo feudale, che l'imposta è un dovere del cittadino verso lo Stato, che dà dei servigi, è venuto facendosi più esplicito, il Comune addossa ai frati altri oneri, pubblici incarichi. Fra poco toccheremo di questo punto complesso; basti qui affermare che, mentre la Chiesa per difendere la libertà ecclesiastica pone mano a tutte le armi, scomuniche, interdetti, bandi e sequestri, il Comune persegue inflessibile i suoi diritti e s'appiglia rudemente a ogni mezzo diretto o indiretto. Non può meritare diritti di cittadino o aspirare a protezione alcuna colui che manchi ai suoi doveri verso la patria. « Nullus audiatur de iure suo qui dare aliquid teneatur Com« muni ». Il Comune pertanto toglie la sua protezione ai chierici, « ita quod possint in persona et rebus suis vel ecclesie a « quocunque offendi »; isola il clero con un boicottaggio generale e proibisce a tutti i fornai, sarti, mercanti, calzolai, mugnai, di vendere ai chierici o di lavorare per essi; impone che le loro terre siano abbandonate dai lavoranti, le loro case dagli inquilini, e proibisce qualsiasi offerta di candele o di danaro. E non solo i chierici colpisce, ma i loro parenti, che sono resi responsabili degli atti dei loro congiunti privilegiati. Aggiungendo anche lo scherno, sancisce per l'uccisione di un chierico

(1) Bonvicinus de Rippa, op. cit., p. 81 sgg.
(2) Tiraboschi, op. cit., II, 243, 1251 agosto 4, *Favore religionis.*

una ridicola pena, una multa lievissima (1). Sono certo questi sobbalzi temporanei di vigoroso leone infastidito; di queste carezze ad ogni modo risentono pure gli Umiliati.

Innocenzo IV lamenta che gli Umiliati « sunt afflicti gravibus « nocumentis et diversis premuntur oneribus expensarum » (2). Nè possiamo credere che sia questo il solito tono di protesta, che si ode nelle lettere riguardanti la libertà ecclesiastica, poichè in una lettera susseguente si dice che il Comune confisca loro i beni, proibisce ai cittadini di mercanteggiare con essi, di portare grano a macinare nei loro mulini (3). I comandi del papa rimangono inosservati. In un'altra lettera infatti si protesta che i podestà, non curandosi delle proibizioni pontificie, « plurimis perturbant iniuriis et afficiunt detrimentis », cosicchè molti, per evitare questi malanni, abbandonano l'ordine ed è alla fine giocoforza accettare l'imposizione dei pubblici incarichi: « pro huiusmodi vitandis iniuriis ac detrimentis » (4). Le conseguenze di questo battagliare sono funeste per l'ordine. Nel 1288 papa Nicolò IV ne dipinge a foschi colori le condizioni. Esso tocca quasi l'estrema ruina. Per le contese cogli Ordinari e « propter alias oppressiones et turbationes varias prefatus « Ordo adeo in spiritualibus et temporalibus est collapsus, quod « nisi per ipsius Sedis provvidentiam succurratur eidem vix adi« cere poterit ut resurgat » (5).

(1) G. Salvemini, *Studi storici*, pp. 49, 55 e passim; S. Pivano, *Stato e Chiesa negli Statuti Comunali Italiani. Prime linee di un lavoro maggiore*, Torino, 1904, p. 11; L. A. Botteghi, *Clero e Comune in Padova nel secolo XIII* in *Nuovo Arch. Ven.*, to. IX, par. II, 1905, p. 247.
(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 222, 1249 genn. 19, *Intimantibus nobis;* II, p. 250, 1250 febbr. 12, *Personae humiles;* II, p. 247, 1251 sett. 22, *Personis omnibus;* II, p. 258, 1253 dic. 13, *Ex parte tua.*
(3) Tiraboschi, op. cit., II, p. 247 1251 sett. 22, *Personis omnibus.*
(4) Tiraboschi, op. cit., II, p. 258, 1253 dic. 13, *Ex parte tua.*
(5) Tiraboschi, op. cit., II, p. 327, 1288 sett. 2, *Per humilitatis exemplum.*

Capitolo Secondo.

GLI UMILIATI E GLI INCARICHI LORO AFFIDATI DAI COMUNI.

Fin qui abbiamo seguito un lato solo della vita religiosa comunale. Abbiamo descritto gli atteggiamenti del Comune di fronte agli Umiliati, in quanto questi gli appariscono come persone appartenenti alla « chieresia », da coinvolgersi quindi in quella medesima politica che usa verso i chierici. Ma notavasi pure negli Umiliati, era anzi proprio di essi un altro carattere che provoca una linea di condotta ben diversa da parte dell'autorità civile. Sono essi coi Francescani i religiosi degli ultimi tempi, sorti dal popolo, uniti al popolo, perseguenti le idealità cristiane, che il popolo riconcepisce ora fervidamente. Il Comune ha per essi profonda simpatia ed ossequio.

Lo studio infatti degli statuti e delle vicende comunali di questo secolo presenta uno spettacolo quanto deciso altrettanto imponente, l'atteggiamento affatto opposto che il Comune prende di fronte ai chierici e di fronte ai religiosi, di antipatia diffidente verso i primi, di fiducia e di venerazione verso i secondi. Ed era giusto. Come il Comune è sorto all' infuori e contro dei feudatari, così è sorto all'infuori e contro dei chierici, che in gran parte sono possessori di giurisdizioni feudali; ogni nuova conquista di libertà comunale è a prezzo di una sconfitta da infliggersi alla potenza del vescovo e del suo partito. Ora due persone con interessi così opposti non possono che finire a straniarsi l'una dall'altra e ad odiarsi cordialmente. Il Comune fatto risulta di mercanti, di lavoratori, i cui padri già sono fuggiti dal contado alla città, e qui hanno gettato negli angusti ed oscuri quartieri, poveri ma liberi e numerosi rampolli. È tutto

un proletariato che colla Chiesa, ricca quasi esclusivamente di terre, non ha più alcun vincolo feudale e patrimoniale. I movimenti dell' eresia inoltre sono stati una terribile campagna anticlericale. Quante volte era risuonato il grido su labbra di entusiasti: « Maledizione a Gomorra, alla Sinagoga di Satana! » e con quanto sdegno non dovevano vedere gli uomini del Comune i chierici ora avvilupparsi in tutte le passioni della politica, ora appellarsi a quel carattere di rappresentanti di Dio, che poco prima mostravano di scordare affatto. All'incontro i religiosi uscivano dalle viscere stesse della nuova società e dovevano quasi apparire come i ministri della religione rinnovellata dai moti popolari del sec. XII. Ripieni delle concezioni evangeliche, patrimonio rifatto comune, seguivano la povertà, la castità, il precetto di lavorare colle proprie mani.

Ne segue che gli statuti di questo secolo vanno limitando il potere dei chierici, escludendo, vigilando, frapponendo ostacoli, e donano ed onorano e s'affidano ai Francescani, agli Umiliati ed ai terziari dei due ordini. Poichè il Comune è tutt'altro che laico; è pienamente confessionale, unica persistendo la base filosofica alle menti del secolo. Ma nel contempo la religione del Comune è tale da distinguere fra la santità di una dottrina e coloro che se ne fanno diffonditori, e tra questi scevera gli operai veramente evangelici e quelli che avvincono la parola di Cristo a forme politiche.

Il Tiraboschi ha trattato in poche pagine dei pubblici uffici assunti dagli Umiliati (1). Non si è quindi domandato per quali motivi il Comune affidasse tali incarichi ai frati, accontentandosi un po' troppo da semplicista di vedere in ciò un atto d'ossequio fatto ai religiosi; non ha stabilito fino a qual segno la gestione di questi incarichi fosse propria degli Umiliati; ha dato un'enumerazione incompleta degli uffici assunti, non curando di

(1) Tiraboschi, op. cit. I, pp. 169-177. Un'illustrazione della cronaca del 1421 ci rappresenta sotto questo caratteristico aspetto, di pubblici ufficiali, gli Umiliati. V. Tav. IV. Cod. Ambros. G, 301 inf., f. 12 v.

descriverne l'indole e le vicende occorse in occasione di quelli. È d'uopo toccare questi punti, la cui trattazione esige in modo precipuo uno studio degli statuti comunali di quelle città, in cui gli Umiliati avevano case, studio, nella prosecuzione del quale, se spesso si può fare opera vana all'intento immediato della ricerca, si assiste però spesso alla rivelazione giocondissima di una vita che si reputa lontana ed invece ancora palpita in istituti moderni ed ancora si profonde su noi da quelle scaturigini segnate da secoli.

È troppo nota e facilmente presumibile la parte sostenuta dai religiosi nelle elezioni dei pubblici ufficiali del Comune, perchè ci si soffermi su questo punto. Quanto compiono i frati Minori a Parma, i frati Predicatori a Bologna, Minori, Domenicani ed Eremitani a Firenze (1), in genere i religiosi nelle città del Duecento, gli Umiliati fanno, ad esempio, in Cremona. Sono cioè gli Umiliati che consegnano agli Abbati e Sapienti della Gabella Magna le palle della votazione e le ritirano poi. Compiono così l'ufficio di scrutatori, proclamando il numero dei votanti e l'esito della votazione con le formule passate poi nei documenti che si leggono nel codice, che raccoglie gli atti di questo ufficio (2).

Affidare a due religiosi la scelta stessa di un ufficiale è talvolta in questi tempi un ottimo espediente per troncare le ire dei partiti. A Milano nel 1256, infierendo la discordia fra popolo e nobili circa l'elezione del podestà, si rimette la scelta all'abate di Chiaravalle, al guardiano del convento di S. Francesco, al priore di S. Eustorgio e a Bertramo Zoccora, maestro generale degli Umiliati (3).

(1) *Statuti di Parma*, ed. A. Ronchini in *Mon. hist. ad provincias Parm. et Placent. pertinentia*, Parmae, 1856, I, pp. XX, XXX; *Gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi del Comune di Bologna*, ed. A. Gaudenzi, Bologna, 1888, p. 110; G. Villani, *Cronica*, l. X, cap. 108, Firenze, 1845, v. III, p. 104.

(2) L. Astegiano, *Cod. dipl. Crem.* in *Hist. Patr. Monum.*, XXI e XXII, Torino, 1895-98, II, p. 143, Provvisioni della Gabella Magna, 1300 dicembre 30.

(3) I. Ghiron, op. e loc. cit., p. 76.

Ma gli Umiliati nel Comune coprono avanti tutto e sopratutto la carica di massai: ad essi cioè vien affidato il pubblico tesoro.

È indubitato che il Comune nel dare quell'incarico parte dal concetto di una speciale probità propria dei religiosi. Tutti gli statuti vogliono per esso « duos bonos prudentes et legales « viros », e spesso non si accontentano di terziari, ma richiedono precisamente due frati che risiedano in convento (1). Ma non sono certo estranee altre considerazioni. Non può dimenticarsi la reciproca diffidenza che spinge gli uomini del Comune a scegliersi podestà, capitani del popolo, sindaci e ufficiali forestieri, vissuti all'infuori delle fazioni cittadine. Il podestà, cui si comanda di non avere dimestichezza coi cittadini, può stare bene a pari del frate « sine patre, sine matre, sine genealogia ». Ancora, l'ufficio di cassiere domanda uomini così ricchi, che possano riparare col proprio a sbagli, risarcire colle proprie sostanze frodi acconsentite o non previste. Il laico pertanto si presenta all'ufficio con un capitale proprio, a titolo di garanzia; il religioso vincola la casa dove vive, l'ordine a cui è ascritto, che paga i disavanzi, anticipa denaro (2). Nè poteva mancare la ragione di risparmio raggiunto. La riscossione delle imposte

(1) *Statuti di Parma*, cit., I, p. 414; *Liber Stat. Com. Novocomi* in *Hist. Patr. Monum.*, XVI, II, rubr. 398, c. 235.

(2) Gli Statuti di Parma pongono fra le condizioni necessarie per essere massai, che « massarius debeat habere valimentum mille librarum parmensium » (*Statuti di Parma* cit., II, 44). — Un capitolo dei medesimi Statuti c'informa che gli Umiliati, maneggiando il denaro del Comune, avevano perduto 18 lire, che i religiosi avevano rimesso. « Capitulum cum domus et fratres ordinis « Humiliatorum stando in servicio communis Parme ad cameram communis « ad servicia communis facienda, perdiderint propter multitudinem rationum « suarum et gravitatem earum XVIII libras, quas de propriis denariis domus « et religionis eorum restituerunt et solverunt, quod P. teneatur et debeat « dictas XVIII libr. imper. facere restitui eisdem fratribus pro communi et « massarius communis qui est vel pro tempore fuerit, possit eas licite dare et « restituere dictis fratribus sine periculo et preiudicio suo, aliquo constituti « capitulo non obstante » (*Statuti di Parma* cit., I, 462).

è un problema gravoso per tutti gli stati: essa ingoia denaro del tutto infruttifero. Ora il Comune che possiede già chiara la coscienza che tutti i cittadini debbono concorrere alle spese dello stato e combatte perciò i terziari renitenti, può ben loro imporre e con lieve prezzo questo pubblico servizio in riscontro delle altre esenzioni godute.

Le considerazioni fatte, lungi dal poter essere applicate ai soli Umiliati, toccano tutti i religiosi. Vediamo perciò il Comune assumere come massai Umiliati, Francescani, Crociferi, Cistercesi (1). Senonchè in Lombardia si osserva una spiccata preferenza per gli Umiliati, spiegabile col carattere presto assunto dall'ordine di azienda commerciale, dove tutto dì si maneggia denaro, si contratta con mercanti e rivenditori.

È noto come lo stato medioevale ebbe spesso la molteplicità delle casse, cioè affidò a speciali magistrati tante casse, quanti erano i cespiti delle entrate che servivano a determinate spese. Trovansi così tre, quattro classi di massai indipendenti, come, ad esempio, in Perugia, che contava tre casse permanenti e principali: la cassa dei massari, la cassa dei conservatori della moneta, la cassa degli ufficiali dell'abbondanza (2). Ma non mancano Comuni, dove gli incomodi derivanti dal sistema della molteplicità (numero stragrande di scritture e di riscontri pel passaggio del denaro da cassa a cassa, stazionarietà di somme rilevanti, difficile erogazione di capitale) condussero presto all'unità di cassa. Qui si trovano massai del Comune, ai quali, sono subordinati massai minori, delegati a singoli rami d'amministrazione (dei molini, dei banditi, delle gabelle, ecc.), i quali, pur godendo di certa libertà di movenza, versano però sempre il denaro nella cassa centrale.

(1) Varie testimonianze di cronache circa gli incarichi onorifici che le città italiane del secolo XIV affidano ai religiosi, si hanno in C. Dejob, *La foi religieuse en Italie au quatorzième siècle*, Paris, 1906, p. 188.

(2) V. Alfieri, *L'amministrazione economica dell'antico comune di Perugia*, in *Boll. Soc. Umbra di Stor. Patr.*, II, 1896, p. 424.

Non è difficile ricostruire in genere l'attività d'un massaio del Comune, recando gli statuti il giuramento che ogni massaio deve emettere all'entrare in carica. Potremmo così dire che l'Umiliato massaio riunisce in sè le funzioni che gli stati moderni assegnano generalmente ai due ministri delle finanze e del tesoro, che riguardano l'introito e l'esito del pubblico denaro. A lui come spetta l'amministrazione dei beni demaniali, la vendita e l'affitto a privati dei fondi, dei molini, dei folli, dei mercati, delle acque, dei porti, dei canoni e dei censi, così tocca l'esazione delle imposte. Le imposte sono riscosse per economia dal Comune stesso con un seguito di gabellieri, di ricevitori, di notai, un viluppo di cause e lo strascico degli insolventi; sono riscosse da appaltatori, coi quali abbisognano trattative e contratti prima, vigile cura poi durante la gestione, poichè l'appaltatore di sua natura cerca di arricchire a danno del Comune e del contribuente. Le gabelle sono anche date in pegno, vendute all'asta nei subiti e incessanti bisogni della finanza medievale, e questi incanti non sono che un elemento di tutto quell'intrigo bancario originato dall'accensione e dall'estinzione del debito pubblico.

Nessuna meraviglia quindi che questo viluppo di affari trattenga il massaio da mane a sera nella camera del Comune, che lo circondi di ragionieri, scrivani, nunci; che renda necessaria ogni diligenza nella tenuta dei libri d'entrata e d'uscita, per acuire la quale si fa responsabile il massaio d'ogni eccedenza di pagamento, di ogni manchevolezza di riscossione, e si minaccia la sottrazione di una parte notevole dello stipendio (1).

(1) Si ricavano queste notizie dal capitolo, che negli statuti non manca mai, intorno al massaio del Comune. Cfr. ad es. gli *Statuta Civitatis Brixiae* in *Hist. Patr. Mon.* XVI, II, c. 1702. Riportiamo il capitolo degli Statuti di Alessandria, che tocca direttamente degli Umiliati. « Quod clavarius com- « munis Alexandrie sit et esse debeat de ordine Humiliatorum, « et de ellectione ipsius. — Item statutum est quod clavarius communis « Alexandrie sit et esse debeat Humiliatus de ordine Humiliatorum. Qui clava- « rius elligatur per prepositum Humiliatorum et stet in ipso officio tantum « quantum alii officiales Alexandrie et semper mutetur quando alii officiales

« Officio gravoso quello dei massai del Comune! » commentano giustamente gli Statuti di Perugia. « Officium massariorum com- « munis Perusie est officium ponderosum » (1).

Ma il metodo di raccogliere da ogni dove dati, quasi vari colori che rendano smagliante una tela, se potrà dare origine a pagine attraenti di storia, conduce anche a superficialità e, peggio, a inesattezza d'esposizione. Sonvi statuti che limitano le funzione del massaio, cosicchè diventa un mero esecutore di ordini, altri che gli concedono libertà di agire; il medesimo Comune allarga o limita col volgere di anni o col variare della

« mutantur. Ita tamen quod semper debeat esse de illis fratribus, qui morantur « in domibus, et sciat scribere, et per se scribat omnes rationes suas, vel nota- « rium habeat secundum voluntatem consilii generalis.... Qui clavarius recipiat « et in eum perveniat omnis pecunia communis, et que in commune pervenire « debet aliquo modo vel causa; et omnes redditus et proventus communis « [ad eum perveniant]. Et faciat unum librum de receptis, in quo nihil scribat « de recepto, nisi id quod receperit. Et per ipsum clavarium fiant omnes « expense communis, ita quod non possit aliquid scribere in expensis, nisi « illud quod expendiderit; et de expensis faciat unum librum. Et aliquis of- « ficialis pedagerius, vel alia persona, ad cuius manus pecunia communis seu « que communis esse debeat et perveniat, non possit nec debeat modo aliquo « vel ingenio expendere aliquid pro communi nec de avere communis; sed « illum totum consignet et consignare teneatur in manibus clavarii. Et si « aliquis officialis, seu aliqua alia persona, expendiderit aliquid de avere com- « munis quocumque modo vel casu, et excepto dicto clavario, non ponatur « modo aliquo in rationem per notarios campanilis vel rationatores commu- « nis; sed, non obstantibus expensis predictis, totum teneatur clavario consi- « gnare. Et teneatur dictus clavarius et debeat stare arbitrio potestatis, sicut « alii officiales communis, ad campanile seu palacium communis pro ipso of- « ficio exercendo; et ibi ad dictum campanile, habeat scrineum in quo teneat « libros. Que omnia et singula predictus potestas teneatur et debeat adimplere « et adimpleri debeat facere cum effectu, nullo statuto predictis obviante. Que « si non observaverit, amittat de suo salario libras centum, que perveniant in « commune, ita quod commune ipso iure de predictis libris centum sit abso- « lutum.... Et hoc capitulum factum fuit millesimo ducentesimo quinqua- « gesimo sexto, indictione nona per antianos et societates. Et habeat dictus « clavarius pro suo salario de avere communis quolibet die denarios. XXIII. « si placuerit consilio ». *Codex Stat. Alexandriae*, Alexandriae, MDXLVII, pag. 27.

(1) V. Alfieri, op. cit., p. 398.

qualità delle persone che reggono il massaratico. Preferiamo quindi soffermarci ad un solo Comune, distinguendo diligentemente i tempi. Nè ci sarebbe possibile far diversamente, poichè, mentre si sa che gli Umiliati furono massai del Comune in Alessandria (1), in Brescia (2), in Como (3), in Cremona (4), in Novara (5), in Firenze (6), in Parma (7), in Siena (8), Cremona è l'unica città che offra altresì copia sufficente di documenti per studiare in qualche parte l'attività di un Umiliato massaio del Comune. Nel contempo però la mancanza di statuti cremonesi del sec. XIII, chè conosciamo solo de' frammenti, ci defrauda di un importante sussidio per la ricostruzione.

Cremona fin dalla prima metà del Duecento presenta l'unità di cassa. I massai del Comune, che sono nominati per la prima volta nel 1192, e sono laici ancora (9), ricevono il denaro dai massai minori (del ponte sul Po, dei beni dei banditi, dei molini e dei folli, dell'officio del sale, ecc.), e stabiliscono il bilancio (10). Eletti dapprima gli Umiliati ai massaratici secondari (nel citato bilancio del 1234 si parla di un « Guilielmus de Bar- « bata Humiliatus massarius molendinorum »; in un frammento di statuti cremonesi del 1240 si stabilisce che « unus solus Hu- « miliatus, ex illis qui sunt vel erunt ad tabulam », debba seguire con un notaio gli uomini del comune nelle cavalcate) (11),

(1) *Codex Stat. Alexandriae* cit., p. 27.
(2) F. Odorici, *Storie Bresciane*, Brescia, 1856, VI, p. 138.
(3) *Liber Stat. Com. Novocomi* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, c. 287.
(4) Astegiano, op. cit., II, p. 339.
(5) *Stat. Com. Novariae* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, c. 547.
(6) G. Richa, *Not. istor. delle Chiese Fiorentine*, Firenze, MDCCLVI, to. IV, lez. XXV.
(7) *Statuti di Parma* cit., I, p. 462.
(8) Mittarelli-Costadoni, *Annal. Camaldulenses*, Venetiis, MDCCLX, V, p. 373.
(9) Astegiano, op. cit., II, p. 180, Serie dei Rettori di Cremona, anno 1192.
(10) Astegiano, op. cit., I, p. 266. « 1234 oct. Ratio lucri et dispendii comu- « nalis temporis potestacie Guilielmi de Andito a nov. 1233 ad 30 oct. 1234 ».
(11) Astegiano, op. cit., I, p. 272.

li troviamo alla cassa principale nel 1271 (1). Vi stettero con larghi poteri sino al sorgere rinnovellato dell'ufficio della Gabella Magna, a partire dal 1290, che, mentre manteneva gli Umiliati ai massaratici minori, diminuiva anche di molto le attribuzioni dei massai del Comune, finchè, sostituiti nel 1308 da cittadini, gli Umiliati fecero un'ultima certa apparizione nel 1314 e nel 1316 (2).

Il nome degli Umiliati appare connesso intimamente con l'ufficio del massaratico in un documento, in cui si protrae la durata della loro carica (3). L'attività loro nel periodo che corre tra l'assunzione alla carica suprema del tesoro e l'istituzione della Gabella Magna, è illustrata da alcune carte, dove compaiono massai del Comune gli Umiliati stessi (4), e sopra tutto dai documenti di data anteriore, dove i massai sono laici ancora e le cui attribuzioni possono ben credersi passate poi ai religiosi. Può dirsi pertanto che i massai Umiliati vendono e più spesso danno in affitto molini, stabilimenti di folloni, case, botteghe, terre di proprietà del Comune. Inoltre ricevono nella loro cassa l'importo dei prestiti fatti al Comune, il prodotto dei fodri, del zovatico, del brazatico. Procurano essi denaro mediante mutui obbligando, dietro deliberazione del Consiglio, le gabelle comunali. Pagano le pubbliche spese per la costituzione (al podestà, al capitano del popolo, agli ufficiali minori), per la sicurezza esterna (a soldati, a guardie di castelli, ad ambasciatori, a spie), pei lavori pubblici (arginatura di ponti, selciatura di vie, costruzioni di canali, ecc.) (5).

(1) ASTEGIANO, op. cit., II, p. 193, Serie dei Rettori di Cremona, anno 1271. « Frater Monachus et Nicolaus de ordine Humiliatorum S. Guil- « lelmi Cremonae ».

(2) ASTEGIANO, op. cit., II, p. 367.

(3) V. doc. XLVIIII.

(4) ASTEGIANO, op. cit., a partire dal vol. I, p. 351, n. 917, 1271 marzo 28; n. 971, 1281 dic. 4; n. 989, 1283 maggio 2; n. 1020, 1284 apr. 16; n. 1022, 1284 apr. 19; n. 1025-26, 1284 giugno 6; n. 1052-53-54, 1285 dic. 22; n. 1055, 1285 dic. 29; n. 1057, 1286 genn. 4.

(5) ASTEGIANO, op. cit., a partire dal vol. I, p. 238, n. 293, 1219; n. 354, 1221; n. 387, 1225 maggio 24; n. 425-26, 1226; n. 432, 1226; n. 441-42, 1227; n. 497, 1234; n. 517, 1236 ott. 17. — V. doc. XLVIII.

Saremmo tuttavia lontani dal vero se noi credessimo che simili operazioni fossero proprie esclusivamente degli Umiliati massai del Comune. Fu detto che la classificazione di tutti gli antichi magistrati comunali per rispetto delle loro attribuzioni di direzione, di gestione, di controllo, riesce ardua e forse vana (1). Per poco infatti che l'organismo comunale si presenti complesso, sonvi organi che hanno solo funzioni economiche, ma vi hanno anche funzioni economiche pure importanti, che vengono compiute da altri organi istituiti per altre capitali funzioni. Così in Cremona anche i soprastanti della moneta, non solo i massai, contrattano mutui; anche il massaio minore amministra la compera delle gabelle; spesso il solo procuratore del Comune, che talvolta agisce di concerto col massaio, vende i redditi comunali (2). Verso la fine del secolo l'ufficio della Gabella Magna segna una più diretta partecipazione dei cittadini all'amministrazione delle finanze comunali. È un collegio di 40 uomini, detti Sapienti, eletti in numero di dieci per ogni porta, perduranti in carica tre mesi, nelle cui mani si assomma tutta la finanza del Comune. Un codice, che si conserva nell'archivio sopra le volte della cattedrale di Cremona contenente le Provvigioni e Riformagioni della Gabella dal 1295 al 1310 (3), ci offerse documenti che toccano qui il potere ridotto del massaio del Comune e più avanti l'officio di « gabelatores » esercitato dai frati (4).

Mentre prima, votata dal consiglio l'accensione di un debito, si affidava generalmente al massaio la ricerca della somma e lo stendere il contratto; ora più spesso sono i cittadini Abati e Sapienti della Gabella ed il sindaco e procuratore del Comune che promuovono e stringono l'affare: il massaio Umiliato non fa che ricevere il denaro preso a prestito. È inoltre una folla

(1) BESTA, *Corso di ragioneria*, I, p. 165 in V. ALFIERI, op. cit, p. 389.

(2) ASTEGIANO, op. cit., a partire dal vol. I, p. 253 rispettivamente n. 407-08-09, 1226 febbr. 16, 27, 28; n. 1003-07, 1283 ott. 18, dic. 16; n. 1003-19, 1283 ott. 18, 1284 apr. 16.

(3) ASTEGIANO, op. cit., I, p. 11.

(4) V. p. 232 sgg.

di affari conchiusi ora dai soli Sapienti (1). Aumenta il controllo. Il Comune medievale quasi non conosce il bilancio preventivo; il controllo del Comune è piuttosto consuntivo e susseguente, che punisce e non frena. Di qui la necessità di registrare accuratamente le operazioni fatte. La Gabella Magna esige una doppia registrazione e contrappone alcuni Sapienti al massaio, ordinando che il medesimo atto sia registrato nei libri del massaio Umiliato e nei libri dei Sapienti e che questi non possano mai mostrare le loro note al massaio; comanda inoltre che ogni dieci giorni si faccia il bilancio dell'entrata e dell' uscita e che ogni mese la firma del notaio della Gabella chiuda le partite (2). La revisione del resto dei libri del massaio è fatta appena sorga un sospetto di frode, e sono i Sapienti che pronunciano la sentenza. Così assolvono frà Leonardo dall'accusa di aver frodato il Comune di 150 l. imp., di una gran quantità di sale ed in altre cose ancora (3).

La qualità di massai impegnava gli Umiliati ad un altro delicato ufficio nell'amministrazione economica comunale, l'emissione e l'estinzione delle « carte debiti » del Comune. Erano queste titoli recanti la confessione da parte del Comune del debito suo e che circolavano mediante cessione, come ogni altro istrumento di debito. Rappresentando uno dei soliti espedienti per fare denaro, non è meraviglia che si usassero in tutti i Comuni, quantunque pochi siano gli esemplari conservatici, andando solitamente distrutte, come ogni cambiale, dopo del pagamento. Gli archivi di Milano non ne hanno conservata alcuna; copioso gruppo invece ci conservano gli archivi di Cremona (4). A lungo ne trattano gli statuti di Como, che studiamo.

(1) ASTEGIANO, op. cit., a partire dal vol. II, p. 130, n. 17, 1296 maggio 19, (non appare dal regesto dell'A., ma nel cod. si ha: « per syndicum « communis Cremone et per abates et sapientes gabelle »); n. 58, 1299, genn. 17; n. 147, 1303 genn. 25.
(2) V. doc. L.
(3) V. doc. LII.
(4) ASTEGIANO, op. cit., II, p. 124.

Nella tesoreria del Comune, nel Broletto, suol svolgersi la gestione di questo ramo di finanza, l'« officium cartarum »; ma come incarico gravoso non è affidato ai massai, bensì a due altre persone a ciò deputate; come incarico geloso è dato non a due terziari, bensì a due religiosi conventuali, del primo o secondo ordine, chiamati « fratres qui supersunt ad cartas co- « munis de Cumis dandas in solutum creditoribus », e che vengono coadiuvati da uno scrivano. Tanto si stabilisce in uno statuto del 1250; uno statuto anteriore, del 1223, attribuiva l'incarico ai religiosi canevari del Comune (1). L'emissione di queste carte è sempre un compito ingrato che solleva proteste da parte dei creditori dello stato. Ai frati è quindi concessa la potestà di colpire con pene i restii, la sospensione, cioè, di qualsiasi interesse sulle somme e il ricorso al braccio del podestà e dei suoi giudici (2). L'estinzione dà origine a un incaricato lavorìo di registri, poichè essa non avviene per intero in una sola volta, ma annualmente, per frazioni, mediante il denaro di taglie imposte a tal fine a tutti i cittadini, chierici e laici. E di tutte queste registrazioni i massai devono avere più copie (3). Nè i possessori si presentano solo periodicamente per l' estinzione delle carte di debito agli Umiliati soprastanti. Poichè il Comune vuol proteggere i suoi titoli e ammortizzare nel contempo man mano il suo debito, permette che ogni banno dovuto ad esso sia sodisfatto con tante carte di debito da presentarsi ai soprastanti (in una successiva deliberazione determina il banno non superiore a dieci lire) (4). Ancora, stabilisce che ogni debitore, a meno non l'abbia positivamente escluso, possa pagare i suoi creditori con questi titoli alla presenza dei soprastanti dell' « officium « cartarum », e poichè le carte sono spesso assai deprezzate e

(1) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 282, c. 103; rubr. 399, c. 236.
(2) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 285, c. 106.
(3) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 286, c. 107.
(4) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 360, c. 223.

non mancano i rifiuti da parte dei creditori, si stabilisce che i frati possano trarli alla loro presenza e sforzarli a quetarsi (1). Due statuti, questi ultimi, che vigono contemporaneamente pure a Milano.

Ma l'Umiliato risiede anche in qualità di massaio nel tribunale. In tal caso chiamasi il « frater maleficiorum », che sta « in officio maleficiorum ». Gli statuti stabiliscono l'importo della tassa, dovuta per ogni accusa portata davanti al tribunale, distinguendo se da un borgo o da una persona singola, per i diversi atti e scritture giudiziarie, per ogni cassazione di banno. Queste tasse devono essere versate nelle mani del religioso Umiliato, che dopo averle fatte registrare dai notai, le passa nello stesso giorno nelle mani dei confratelli cassieri del Comune (2). Nel 1258 le loro attribuzioni sono allargate; a presiedere l'ufficio sono chiamati « duo fratres sive Humiliati », che accolgono le accuse, infliggono le multe, ricevono il danaro e le tasse, che accompagnano l'accusa e la cassazione di esse e trasmettono le entrate alla cassa centrale (3). E non solo trasmettono al Comune, ma spesso ritengono presso di sè, per sentenza del giudice, somme di denaro, intorno cui s'aggiri una controversia, adempiendo l'ufficio oggidì fatto dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo rileviamo da un documento del 1253. Il monastero di S. Ambrogio, probabilmente bisognoso di una somma, aveva dato in affitto dei terreni al monastero di S. Celso. Passata la momentanea ristrettezza, desideroso di riavere i terreni, aveva presentato una somma di denaro agli affittuari, i quali si rifiutarono di riceverla. Una sentenza del vicario dell'arcivescovo, ritenendo legittimo nel monastero di S. Ambrogio il rivendicare i suoi fondi, ordina che la somma sia messa in deposito, a disposizione del renitente affittuario, presso gli Umiliati di Brera (4).

(1) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 278, c. 102; rubr. 280, c. 103.
(2) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 24, 29, cc. 132-133.
(3) *Liber Statut. Com. Novocomi*, loc. cit., rubr. 377, c. 229.
(4) V. doc. LVII.

In tempo di lotte feroci e di fazioni, accanto all'ufficio del tribunale si elevava anche un altro giudice, quello dei « banniti » o « bandezati » o « malesardi », cittadini che avevano contrastato l'avvento della fazione dominante e venivano ripagati dai nemici vittoriosi coll'esilio e la confisca dei beni. Alla furia demolitrice era infatti successa la semplice confisca; le terre dei « bandezati » potevano ben fruttare all'erario. Accanto al giudice qui pure sta, come massaio, un frate Umiliato. Siamo certi che ciò avveniva in Milano per un documento del 1273. Frà Ruggero di S. Calimero, degli Umiliati, « canevarius ad hoc constitutus », riceve l'affitto del borgo di Siziano, una volta pagato ad uno della potente famiglia dei Menclozzi, « bannito de malexardo » (1). A Cremona è menzione di un « massarius bandezatorum », Umiliato, negli anni 1286, 1289, 1290, 1292 (2).

Provvedimento eminentemente finanziario è l'estimo e il catasto. Qui pure troviamo gli Umiliati. Anche Milano, come gli altri Comuni d'Italia nel sec. XIII, si era ribellata alle antiche forme di tassazione per focolare, per massarizia, gravante sul povero e sul ricco con un'enorme disuguaglianza tributaria. Il primo estimo dell'anno 1240 basato sulla « denunciatio » da parte dei cittadini e la susseguente verifica presto diedero vita all'istituzione di un vero e proprio catasto, che all'inventario presentato dai cittadini sostituiva l'indagine degli ufficiali del Comune. Erano sei squadre di militi, misuratori, notai, stimatori, a ciascuna delle quali era assegnata una porta della città e la faggia corrispondente (3). Ma la grande vittoria popolare aveva pur sempre un lato pericoloso. La libra aveva per base la stima

(1) V. doc. LVIIII.
(2) ASTEGIANO, op. cit., II, p. 199 sgg. Serie dei Rettori di Cremona sotto gli anni indicati. 1286 genn. 10, « frater Dalfinus de ordine Humilia- « torum de Pizene, massarius super bonis bandezatorum »; 1289, « frater « Ambroxinus, massarius bandezatorum »; 1290 ott. 23, « frater Franceschus « de domo Humiliatorum Casalismaioris, massarius bandezatorum »; 1292 genn. 30, « frater Omnebonus, massarius bandezatorum ».
(3) Ricavasi da un doc. del 1243, pubblicato da I. GHIRON, op. e loc. cit., p. 104, doc. V.

presuntiva dei beni immobili e mobili: rimaneva quindi sempre aperta la via al partito più forte di colpire l'avversario, stimando in quantità maggiore del giusto i beni suoi, riversando ancora su di esso il maggior peso del tributo (1). S'impose la necessità di una persona che fissasse le stime, estranea alle fazioni ed onesta: gli uomini del Comune corrono col pensiero alla persona religiosa, come ricorrono ad un forastiero da preporre alla direzione generale del catasto. Così in Orvieto presso gli agrimensori ed i notai troviamo come estimatori i frati di S. Guglielmo (2); a Pavia e a Milano i frati Umiliati. In Pavia l'anno 1235, essendo podestà Rolando dei Guidoboni, l'operazione dell'estimo fu fatta mediante nove misuratori, « campsores », nove frati Umiliati e ventisette notai eletti alla bisogna dal consiglio generale: ad ogni porta della città furono assegnati un geometra, un Umiliato, e tre notai (3).

In Milano gli Umiliati non appaiono nei documenti che stabiliscono la data della prima descrizione catastale, costituiti da un'interessante nota dei decani della scuola di santa Maria Beltrade del 1243 (4); bensì nel secondo catasto fatto alla notevole distanza di un ventennio dal primo, l'anno cioè 1260. I beni descritti sono di un tal Aliprando Visconte della parrocchia di san Giovanni Isolano. Sono registrate tanto le attività quanto le passività, e l'attribuzione del valore si dice che fu fatta: « per fratres qui extimaverunt sedimina illius loci » (5). Non

(1) V. un chiaro esempio dell'arbitrio a cui potevano abbandonarsi gli stimatori partigiani in G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* cit., p. 56.

(2) « Hic est liber Appassatus et Mensurationis Terrarum et Possessio- « num hominum et personarum totius Comitatus et Districtus, Castrorum, « Pleberiorum et Villarum Civitatis Urbis Veteris cum extimatione dictarum « possessionum facta per religiosos viros fratres de Ordine Sancti Guilielmi ». PARDI, *Il Catasto d'Orvieto dell'anno 1292* in *Boll. Soc. Umbra di Stor. Patr.*, II, 1896, p. 230.

(3) G. ROBOLINI, op. cit., to. IV, par. II, p. 41.

(4) Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria Beltrade, anno 1243.

(5) Arch. St. Milano, Sez. Stor., Potenze Sovrane, Visconti, busta 1ª, anno 1260.

appaiono, è vero, Umiliati e nulla vieterebbe per sè di supporre Cistercesi di Chiaravalle. Tuttavia un altro documento, che si riferisce al catasto ed è di questo tempo, mette la cosa fuori di dubbio. Leggesi in una ricevuta rilasciata dall'ufficio dell'estimo nel 1260: « Frater Petrus de Rexegaria de ordine « fratrum Humiliatorum, receptor denarorium fodrorum imposi- « torum super condempnationibus terrarum » (1). Non siam forzati tuttavia a credere che il frate Umiliato seguisse la squadra dei militi e dei geometri che misurava i beni dei cittadini, guidata dagli anziani del luogo. Poteva ben egli assegnare il valore delle terre giusta l'estensione notificata dai geometri, attenendosi al valore medio che avevano i sedimi in ciascuna circoscrizione. Donde appare che il silenzio sugli Umiliati non prova l'assenza di questi religiosi nelle operazioni del primo catasto. Del resto, anche una pagina del Corio ci testifica la stretta dipendenza che gli Umiliati avevano col Comune in queste imprese d'indole economica sin dai tempi del primo catasto. Questo era stato giustificato dalla necessità di pagare i debiti del Comune, previa l'esazione di tutti i crediti. Precisamente nel 1248 si stabilisce che siano registrati tutti i crediti del pubblico su sei quaderni, uno per ciascuna porta, e che l'originale di queste note sia depositato nella casa degli Umiliati di Brera (2).

A questi pubblici uffici, la cui importanza anche oggidì risulta evidente, si aggiunge un altro incarico notevole nel Comune medievale, la cura dell'ufficio del sale. Poichè annualmente si consuma dai cittadini una quantità costante di sale, il Comune obbliga ciascun cittadino a levare dalla salina comunale quel tanto di sale che, fatto il compito proporzionale, gli spetta. Se il Comune, però, si assicura in tal modo una vendita fissa di sale, che gli frutta una somma prestabilita, i cittadini ne risentono spesso grave danno; di qui il rifiuto del sale, le frodi per provare altrove il proprio domicilio, chi abita nel contado in

(1) V. doc. LVIII.

(2) B. CORIO, op. cit., I, p. 470.

città, chi abita in città nel contado; di qui malumori contro coloro che, vendendo di nascosto, aumentavano il prezzo del sale. Ora alla ripartizione della imposizione, alla esazione era preposto un Umiliato (1).

Dovremmo anche soffermarci su due uffici, la sopraintendenza ai pubblici lavori fatti a spese del Comune, l'amministrazione dei beni delle cattedrali, ma di ciò fa già qualche cenno il Tiraboschi (2) ed è ormai tempo che dalle camere del Broletto, dove, vicino al podestà, ai giudici, abbiamo visto sedere il frate Umiliato custode e amministratore del pubblico denaro, scendiamo in piazza, ci accostiamo alle porte della città. Qui pure ritroviamo gli Umiliati. Le lettere pontificie infatti indirizzate ai rettori dei Comuni vorrebbero sottrarre gli Umiliati all'onere di: « exigere pedagia et ad portam civitatis stare, ut blada et farinas ponderent seu mensurent » (3).

Gli Umiliati sono qui dunque in primo luogo ricevitori delle gabelle, « gabelatores ». Tal fatto però non porta a concludere necessariamente che i frati abbiano acquistato per appalto i proventi della gabella, che vengon poi man mano riscuotendo, come oggidì vediam fare da alcune banche per talune imposte. Certo l'appalto delle imposte, sistema di esazione ordinariamente in uso presso i Comuni, che rinunciavano alla probabilità di un maggior reddito, pur di avere la sicurezza di un provento (4), im-

(1) Ciò può affermarsi con sicurezza di Brescia, *Stat. vecch. super confinatis et malexardis*, c. IV, anno 1292 in F. ODORICI, op. cit., VI, p. 138.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 170. Così ad es. stabiliscono gli Statuti di Alessandria: « De expensis comunis, que fiunt per homines religiosos in laborerio comunis. — Item statutum est quod expense que « fient pro laboreriis communis vel pro communi intus civitatem et extra, « fiant et fieri debeant per bonos homines religiosos morantes ad domos « Humiliatorum, elligendos per prepositum. Et hec attendantur si placuerit « consilio sine tenore ». *Cod. Stat. Alexandriae* cit., p. 190.

(3) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 247, 1251 sett. 22, *Personis omnibus*; II, p. 250, 1251 agosto 21, *Meritis devotionis*; II, p. 258, 1253 dic. 13, *Ex parte tua*.

(4) G. ARIAS, op. cit., p. 316; V. ALFIERI, op. cit., p. 144.

portava anche che gli appaltatori stessi curassero l'esazione in persona o mediante impiegati propri. In Reggio il conduttore del dazio formava solitamente una società con altri capitalisti, detti « illi de dacio », e compiva l'esazione per mezzo di suoi impiegati, « nunci qui stant ad portas officiales » (1). Ma più spesso il Comune dava in appalto le imposte, ritenendosi sempre l'esazione, che compiva per mezzo di propri ufficiali. Così, mentre non ci consta che gli Umiliati prendessero essi in appalto le entrate (come non le presero i frati di Chiaravalle, per quanto possiamo arguire dai mss. del Bonomi nella Braidense), ci appaiono fungere da impiegati del Comune nella riscossione del dazio.

In Cremona gli Umiliati sono massai del ponte sul Po, a porta S. Luca e a porta Ognissanti, tre luoghi che maggiormente contavano per il dazio (2). Non sono, però, semplici ricevitori e trasmettitori del denaro alla cassa centrale: talvolta sono essi stessi che rifondono il capitale ai comperisti delle gabelle (3); possono del denaro loro versato spendere quel tanto che abbisogna per la manutenzione del dazio (stipendi, riparazioni, ecc.), passando il restante alla Gabella Magna (4).

Che se in Cremona troviamo altri religiosi, i frati di Valverde, di S. Cataldo (5), sostituire talvolta gli Umiliati nella carica di massai del dazio, in Alessandria gli statuti stabiliscono

(1) A. BALLETTI, *Ordinamenti finanziari nell'età dei Comuni* in *Giornale degli Economisti*, ser. II, a. XV, v. XXIX, 1904, p. 178.

(2) ASTEGIANO, op. cit., II, 126, n. 6 1295 maggio 30.

(3) In un doc. del 1283, dic. 16, donna Albavera del f. Gabriele Dodoni di Cremona cede a Giovanni Moltidenari dieci sold. imp. e mezzo, « pro pedalio quod ipse Iohannes receperat a frate Gratiolo, masario punctis Padi, « colecto ad portam sancti Luce per fratres Humiliatos a mercatoribus Pergami propter parte contingenti eidem Albavere pro tercia parte hereditatis « q. Pagani de Panpuris ». ASTEGIANO, op. cit., I, p. 369.

(4) V. doc. XLVIII.

(5) V. doc. LVI, LIV. Altrettanto può dirsi dell'ufficio di massaio maggiore; v. doc. LII. Ora leggesi nel doc. n. 121 (1303 genn. 30) del Cod. C. dell'Arch. Civico di Cremona: « Contractus.... factus per Otolinum tubatorem et sindicum comunis Cremone et per fratrem Leonardum de domo « Valisviride massarium dicte gabelle magne comunis Cremone ».

in modo assoluto che siano gli Umiliati « pedagerii » della città: « Quod pedagerii teneantur esse de fratribus qui mo- « rantur assidue ad domum Humiliatorum » (1). Pisa pure offre memoria di gabelle riscosse da Umiliati sui cavalli dei tavernieri (2).

Come « gabelatores » gli Umiliati sottostano a varie norme. Alcune tendono a sollecitare la vigilanza dei frati. Essi devono innanzi tutto risiedere presso le porte, in capo ai ponti (3). Lungo il fossato già si trovano frequentemente le loro case (era necessità dell'industria a cui attendevano); ad ogni modo v'è sempre presso le porte la casa della Gabella dove stanno per adempiere l'officio imposto (4). Qui devono i frati portarsi appena odono i rintocchi della campana, che, secondo l'usanza delle città medievali, suonava all'alba, spesso distinta da quella che serviva come segnale di funzione religiosa (5), « cum sonata fuerit cam- « pana diei »; nè devono partirsi sino alla campana della sera, che annuncia la notte legale, « usque ad oram campanele pacis » (6). Nè durante il giorno possono scostarsi dall'ufficio della gabella, se non giungano a sostituirli uno o due frati della loro casa (7).

(1) V. p. seguente.

(2) Nel 1317 il comune di Pisa paga lo stipendio « fratri Bonaccurso, « massario Humiliatorum ordinis et fratri Leoni ordinis fratrum Penitentie « beati Francisci scribanis pro communi Pisano super scribendo bestias taber- « nariorum occasione gabelle ». S. Barsotti, *Il B. Giovanni Cini* cit., p. 29.

(3) « Item statutum est quod omnes pedagerii debeant iacere ad portas « et pontem et esse debeant de illis fratribus qui morantur assidue ad « domum Humiliatorum ». *Codex Stat. Alexandriae* cit., p. 39. « Item dictus « frater moraturus ad portam s. Mathei nihil de scripturis ». *Statuti di Brescia del sec. XIII* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, 1584 (110).

(4) « Quod quilibet volens venire et stare et abitare prope ipsam domum « factam per fratrem Cabrinum massarium pontis Doxoli... ». Astegiano, op. cit., II, p. 127, Provvis. Gabella Magna, 1295 sett. 20.

(5) F. Novati, *Indagini e postille dantesche*, Bologna, 1899, p. 143; cf. l'appendice di A. Lattes, *La campana serale nei secoli XIII e XIV secondo gli statuti delle città italiane*, p. 166.

(6) V. doc. LIII.

(7) V. doc. LIII.

Altre norme si riferiscono più direttamente alla merce colpita da dazio (qual merce, in quale quantità, con quali tasse di registro, oltre il dazio propriamente detto) (1) ed alla scritturazione di essa. Poichè i frati devono tenere due libri, e su uno di questi devono notare la somma riscossa, il nome del pagante, il quantitativo della merce, il giorno del pagamento, su l'altro dell'uscita le somme spese, i nomi di coloro che hanno esatto denaro dalla cassa del dazio, il giorno. Su questi libri avveniva il controllo (2). Là dove il controllo è più severo trovasi anche la proibizione che i deputati al dazio diano passo a certi affari, se prima non è intervenuto il visto degli ufficiali che risiedono all'ufficio centrale delle finanze del Comune.

La perdita dello stipendio costituisce generalmente la sanzione di queste regole precettive (3). Che se intervengano fatti gravi, si apre allora un processo, che può terminare colla rimozione dall'ufficio, cui segue talvolta la reintegrazione. Così nel 1307 frà Cabrino, massaio del ponte di Dossolo a Cremona, accusato di cose,

(1) *Stat. di Brescia* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, c. 1584 (110).

(2) « Quod pedagerii teneantur esse de fratribus, qui mo- « rantur assidue ad domum Humiliatorum — Item statutum est « est quod omnes pedagerii debeant iacere ad portas et pontem et esse de- « beant de illis fratribus qui morantur assidue ad domum Humiliatorum. Qui « pedagerii elligantur per prepositum Humiliatorum. Et si [prepositus] hoc « facere distulerit, omnia bona ipsorum [Humiliatorum] sint extra bannum. « Et habeat quilibet pro suo salario denarios .XII. et pro quolibet die et hoc « totum sine tenore. Quos [pedagerios] potestas elligi faciat vel facere debeat « infra dies octo postquam capitula fuerint aperta, sine tenore. Et mutentur « pedagerii de sex in sex mensibus. Et teneantur pedagerii facere unum li- « brum de quolibet pedagio, in quo scribant totum id quod receperint pro « pedagio et nomen illius qui dederit pedagium et quantum et diem et pro « qua re pedagium dabitur; et alium librum, in quo scribant totum id quod « expendent et quantum in quolibet re et cui dabunt denarios pedagii, et « quantum cuilibet et diem quo dabunt. Super quibus libris fiant rationes « pedagiorum. Et hoc totum [locum] habeat eo tempore, quo pedagia non « fuerint vendita per commune Alexandrie ». *Codex Stat. Alexandriae* cit., p. 39.

(3) V. doc. LIII. « Si dicta non observabit.... in totum amittat salarium « suum cuilibet diei quo contrafecerit ».

« que ipsi gabelatores in honorem ipsius fratris Cabrini et domus, « in qua est, fratrum de Valverda pocius reticenda quam in pre- « senti provisione ponenda duxerunt » (malaugurato riguardo per noi), viene destituito con venti voti contro dieci dai Sapienti della Gabella Magna e sostituito con altro frate (1). Ma il frate, a quanto pare, non si porta al massaratico del ponte, che per giunta vien nel frattempo mezzo rovinato dai nemici del Comune di Cremona. Accade che per ovviare alla grave perdita di denaro non son trascorsi cinque mesi dalla condanna, che frà Gabrino è restituito all'ufficio, e questa volta con ventisei voti favorevoli e due contrari (2); il che vorrebbe forsanco significare che la condanna di frà Cabrino era avvenuta per qualsiasi altro delitto che non fosse malversazione di denaro, se quei cittadini mercanti lo restituiscono alla quasi unanimità a quel posto, da cui l'avevano con tacita ignominia sbalzato.

Ma il Comune constata ogni giorno frodi. Incapace di creare un controllo che forzi ognuno ad essere suo malgrado onesto e ridotto a contare sopratutto sulla rettitudine degli individui, egli ricorre ai religiosi anche per formare un corpo di guardie daziarie, di « guaytoni », il cui ufficio è semplicemente quello di invigilare l'entrata e l'uscita degli uomini e della merce, non allontanandosi dal dazio, nè di giorno nè di notte. Di tal tenore è una provvisione della Gabella Magna di Cremona nel 1298 (3). Ma dopo quattro anni, mentre si inculca più severamente la vigilanza ai « gabellatores », i « guaytoni » vengon rimossi. Pare che le stesse guardie commettano frodi a man salva (4).

Ma nell'ufficio complesso del dazio gli Umiliati esercitano

(1) V. doc. LIIII.
(2) V. doc. LV.
(3) V. doc. LI.
(4) « Item cum dicatur quod actenus sunt facte et adhuc fiunt expense « inutiles et etiam damnose dictorum guaytonorum qui elliguntur ad pontem « Padi et ad alias portas civitatis et dicatur etiam quod per ipsos guaytonos « multe fraudes comittantur... ». Arch. Civ. Cremona, Cod. Gab. Magna C., n. 137 (1303 febbr. 9).

anche un'altra forma di attività ben più spregiata: sono pubblici ponderatori.

Gli statuti bresciani ricordano i « fratres tolonei » ed impongono che sia posta presso gli Umiliati, abitanti alla porta di S. Matteo, una pesa, alla quale dev'essere portato tutto il ferro spedito fuori di città, da pesarsi dagli stessi frati, per togliere il pericolo di frodi (1). In Milano, secondo il rimprovero del pontefice al podestà, gli Umiliati devono stare alle porte, « ut blada et farinas ponderent vel mensurent ».

Il *Liber Consuetudinum*, però, e gli statuti di Milano non ci danno alcun particolare che illustri il passo della lettera pontificia; ci soccorrono invece gli statuti di Como, che mostrano diffusamente gli Umiliati nell'esercizio della loro carica (2). Bonvesin della Riva, in quella deliziosa descrizione, tutta piena di freschezza e di candore, del ricco suolo di Lombardia, dopo aver detto che si raccoglie da esso ogni sorta di grano, aggiunge che sonvi più di novecento molini con tremila ruote e più, ognuna delle quali può macinare tanto grano da fornire il pane per quattrocento bocche, e conclude il pio terziario: « Perspicaciter igitur intueatur qui scire velit quot buccas Ambro- « xianas pane reficiat dominus noster Jhesus Christus! » (3). Orbene tutto questo grano non poteva essere portato al mulino

(1) « Et quod una recta et iosta statera pro communi Brixie constituatur « et teneatur apud portam Turlungae apud suprascriptos morantes ibidem. « Item quod cum ipsa statera possit et debeat ponderari totum ferrum exportandum per ipsam portam, quod dictis fratribus videbitur ponderandum, ne « comune Brixie in ipso ferro valeat fraudari ». *Statuti di Brescia* in *Hist. Patr. Mon.*, XVI, II, c. 1584 (109).

(2) « Item statutum est suprascripta Incarnacione quod ad officium pen- « satorum panis et falsitatum et farine et blave pensandi et pillotorum facien- « dorum et servandorum et distribuendorum per comune Cumarum sint re- « ligiose persone vel regulares qui eligi debeant per potestatem Cumarum ». *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 399, c. 235. Gli Umiliati non sono esplicitamente nominati, ma possiamo arguire che si trattasse di loro e dall'ufficio sul pane loro assegnato e dagli altri molti da essi esercitati; cfr. op. cit., rubrr. 222-236, cc. 182-187.

(3) BONVICINUS DE RIPPA, op. cit., pp. 92, 111.

prima che il Comune non lo avesse pesato e poi ripesato fatto farina. Trovavasi alle porte della città o in altri luoghi pubbliche case con bilance, intorno alle quali affollavansi i pacifici asinelli, recanti i sacchi di grano o di farina. Un frate Umiliato pesava; lo scrivano da lui eletto, e forse confratello suo, annotava, rilasciando una bolletta, di cui rimaneva presso di lui una copia, recante l'indicazione della quantità e della qualità del grano, del proprietario di essa; altri riscuoteva il denaro della gabella. Al ritorno dal molino ripresentavasi la polizza e si pesavano di nuovo i sacchi che si munivano del bollo della gabella, dopo aver constatato che il peso non fallava, che nessuna mescolanza di materie poco digeribili erasi fatta. Guai al mugnaio trovato in fallo, o perchè avesse sottratto il grano, o non lo avesse ben macinato, o vi avesse mescolato cenere e sabbia, o avesse bagnato il sacco e la farina, o avesse lungo il cammino per qualsiasi ragione aperti i sacchi, o si fosse posto a cavalcione dell'asino sui sacchi del grano! Accusato da chiunque, e sopra tutto dai frati della pesa, poteva ricevere dal giudice delle vettovaglie una multa o essere posto alla berlina. Al giudice, d'altronde, sottostavano anche i frati in una scrupolosa inquisizione mensile ed anche più frequente, se così a lui paresse. Le loro mancanze nella giustezza del peso e delle bilance potevano da lui essere punite con una multa di cento lire, coll'esclusione dall'ufficio e da ogni diritto di cittadino per un quinquennio, colla pubblicità data alla sentenza da leggersi nel pubblico consiglio del comune (1). Prescrizioni pressochè identiche leggonsi negli statuti di Parma, che vogliono terziari Francescani. Nessun motivo dunque di dubitare che non sia avvenuto similmente alle porte di Milano cogli Umiliati di Brera e delle altre case.

L'Umiliato segue la farina al forno. In Parma il Comune ha « stationes », dove è portato e pesato da terziari francescani il

(1) *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 222-236, cc. 182-187.

pane cotto dai fornai, prima che sia posto in vendita. I terziari hanno già visitato i forni per osservare se il pane riesce e bello e ben cotto; qui verificano se il peso corrisponde a quello stabilito dagli statuti. In caso contrario il fornaio perderebbe il pane ed avrebbe una multa (1).

In Como l'esecuzione dei minuziosi statuti dei fornai è affidata per intero a quattro religiosi, « stantes in religione Hu- « miliatorum » (2). Qui del resto i frati hanno ampi poteri fiscali, come ce ne assicurano gli statuti (3). I frati determinano il peso che devono avere le diverse qualità di pani. A questo fine devono comperare sul mercato alquanto delle diverse specie di grano, con cui si fabbrica abitualmente il pane, macinarlo, cuocerlo, ed all'esperimento stabilire il peso legittimo. Il pane cotto sarà portato alla bilancia del Comune, dove i frati devono esaminare se il peso manchi, se il colore sia bruno, indice di mistione, se porti o no il segno che possa far riconoscere il fornaio dalla cui bottega esce. Ed è loro fatto obbligo di un computo più severo. Poichè è proibito ai fornai di comperare grano sul mercato che ecceda il bisogno di tre o quattro giorni prossimi, ogni domenica i frati devono recarsi dai soprastanti del grano, che serbano nota del grano venduto sul mercato, e dal confronto del grano comperato e del pane presentato constatano se la prescrizione sia stata osservata: la mancanza di parità importa una multa al fornaio. Ma l'incarico degli Umiliati si estende anche ad ufficio inquirente di polizia. Devono osservare se il pane sia esposto in

(1) *Statuti di Parma* cit., I, p. 66.

(2) *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 221, c. 182.

(3) « Item MCCXXXIII mense octubris statutum est quod homines re- « ligiosi, qui non stant cum uxoribus neque cum sua familia, eligantur, et « qui cogantur iurare, qui debeant circare sal et circare falsitates, et inquirere « et esse super falsitatibus pensarum et mensurarum et pannorum et tella- « riorum et sallis et aliarum (rerum); et mundani homines super predictis « esse non possint, et tres elligantur ad minus per potestatem Cumarum; et « qui circare debeant per civitatem et episcopatum eius, secundum quod sibi « videbitur ». *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 398, c. 235.

modo che appaia visibile nelle botteghe; possono entrare in queste e prender nota della quantità di pane che vi si trova, assistere ai rapporti tra fornaio e colui che porta la farina, perchè sia il pane. Ciò avviene per un prezzo determinato dagli statuti, nè il fatto fornaio può rifiutarsi, anzi deve una indennità, qualora il pane riesca mal cotto ed ancora deve egli portarlo a casa del committente. Le prescrizioni sono minute, come si vede, e devono essere fatte osservare rigorosamente; non per nulla si fa obbligo ai frati di leggere lo statuto dei fornai ogni quindici giorni (1).

Qualora si pensi alla molteplice attività delle nostre città lombarde nel Duecento, attività che ferve e freme attorno alle porte, che rade si aprono nelle mura che stringono la città come in un cerchio di ferro, potremo raffigurarci quale laboriosa impresa fosse per gli Umiliati l'esazione del dazio, essi costituiti cassieri, scrivani, ponderatori e guardie del dazio.

Tuttavia, riguardando per intero tutti gli incarichi esercitati dai frati, non è troppo facile stabilire quale animo essi portassero nel disimpegno dei loro uffici. Mentre infatti fin dal 1227 Gregorio IX proibiva ai rettori di città italiane di accollare pubblici incarichi ai frati della Penitenza, dobbiamo giungere sino al 1247 per ritrovare sollecitata dagli Umiliati uguale proibizione (2), il che ci fa sospettare che i buoni uffici del legato Gregorio di Montelongo rendessero meno sgraditi gli incarichi, diventati a un tratto gravosi alla venuta dell'altro legato Ottaviano degli Ubaldini (3). L'esercizio peraltro di tali uffici non era per essi al tutto un danno. Ricevono talvolta stipendio; partecipano delle multe; mercè il loro ufficio di massai hanno sempre a loro disposizione denaro sonante, che può servire

(1) *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 191-221, cc. 174-182.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 216, 1247 giugno 7, *Devota humilitas*.

(3) « Intimantibus vobis accepimus quod cum tam a legatis sedis Apo« stolicae quam communi Mediolani hoc praecipue adversitatis tempore non« nullis de fratribus vestris diversa officia committantur ». TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 222, 1249 genn. 19, *Intimantibus*.

ad affari loro privati, tanto che gli statuti proibiscono i prestiti fatti privatamente dal massaio (1); sono circondati da quella estimazione, che gli uomini in ogni tempo hanno tributato all'oro e a chi lo maneggia.

Ma tutto ciò si verifica degli Umiliati in quanto sono cassieri del Comune: rimane l'officio avviliente di dazieri. La distinzione fra i due incarichi è ben concepita dai frati che riservano tutto il loro disgusto per l'esazione loro imposta dei pedaggi. Per il papa, che lamenta in genere in questi incarichi delle offese alla libertà ecclesiastica (gli Umiliati infatti finiscono per essere soggetti alle minute prescrizioni degli statuti e al foro laico), l'officio del dazio è qualcosa di disdicevole all'abito clericale (2). Gli Umiliati sentono di rivestire di fronte al popolo la veste odiosa del fisco, che toglie denaro colle imposte, che a tradimento entra nelle botteghe ad osservar pesi e misure, che distrugge merce, che infligge multe, ed è giocoforza essere alacri ed inflessibili, poichè il controllo, l'accusa anonima possono da un momento all'altro colpire con multe l'indolenza o l'indulgenza loro. Inoltre, dalla quiete e dal misurato lavoro del convento (le lettere pontificie che proibiscono l'attività pubblica degli Umiliati riguardano sempre il primo e second'ordine; una sol volta anche il terzo) si trovano gettati, non nel turbinìo di una banca, ma dei mercati e delle porte risonanti di grida e di liti, dove consumano il giorno, trascurando forzatamente la loro industria, collo spauracchio di frodi sfuggenti alla loro oculatezza. Il disagio dev'essere veramente notevole, se alcuni religiosi per questo motivo abbandonano l'ordine per passare ad altri (3); se i frati cercano di farsi sostituire da altre persone (4); se il Comune talvolta alletta con larghi stipendi (5), e intima

(1) *Statuti di Brescia* cit., rubr. 201, c. 1703.

(2) TIRABOSCHI, op. cit., II, 247 1251 settembre 22, *Personis omnibus*.

(3) TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 222, 1249 gennaio 19, *Intimantibus*.

(4) *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 399, c. 236.

(5) V. doc. XXXIX.

poi che si usino tutti i mezzi per forzare quella gente che si rifiuta con ostinazione (1). Gli Umiliati alla fine devon piegare per evitare rappresaglie sui beni e nella loro industria, e per i primi chiedono al papa la revoca dei privilegi (2).

Giunti verso la fine del sec. XIII ci mancano documenti per seguire più avanti questo punto della storia degli Umiliati. Gli è certo che laddove le Signorie non accentrarono in sè gli antichi poteri dei cittadini, il Comune andò affermando il proposito di volere uomini suoi nell'amministrazione dei vitali interessi della città. Cremona verso la fine del Duecento ridusse nelle proprie mani la cassa del Comune e lasciò sussistere il massaio religioso come un semplice custode (3). Altre città esplicitamente stabilirono nei loro statuti che i magistrati fossero per l'avanti laici (4). Mentre il Comune allontanava gli uomini religiosi dall'attività pubblica, tendendo a lasciare ad essi degli antichi uffici quelli soli di archivisti e di scrutatori, la Chiesa rafforzava i suoi canoni che implicavano la separazione dal laicato, il costituirsi di una società clericale vivente con un patrimonio di tradizioni proprio, nel secolo, ma pressochè all'infuori del secolo. Gli Umiliati nel Trecento appartengono a questa vita rigidamente ecclesiastica, perfettamente analoga a quella di altri ordini, e cessa in noi ogni impulso di ricerca a loro riguardo.

Figli di un tempo, che racchiude in sè un forte anelito a maggiore intensità, a maggiore purezza di vita religiosa, non potevamo che guardare con vivo interesse una di quelle correnti, che nel sec. XII tendeva alla purificazione dell'ideale religioso, e, spinta da più fattori, se lo riconcepiva con rinnovata

(1) *Liber Stat. Com. Novocomi* cit., rubr. 399, c. 236.
(2) Tiraboschi, op. cit., II, p. 258, 1253 dic. 13, *Ex parte tua.*
(3) V. p. 224.
(4) V. ad. es., gli *Statuti di Parma* cit., II, p. 44. Numerosi esempi son portati da S. Pivano, op. cit., p. 13.

energia: sotto di una tal luce appunto ci apparivano gli Umiliati. Folla indistinta, dove s'eran convenute eresia e moto di penitenza, crisi di proletariato, condizioni infelici della donna; folla irrequieta, che era nella rivoluzione o stava per cadervi, si scontrò in un pontefice di genio, che trasse fuori da essa un ordine dalle nuove sembianze ed impedì forse nel contempo che la storia dell'eresia lombarda segnasse un capitolo risonante di subbugli e di lotte. Mentre così il moto torbido, dalle cui file erano usciti i membri irriducibili, riceveva un'organizzazione, la gran voce del commercio prese a suonare sempre più viva e gli Umiliati offersero lo spettacolo (degno dell'età ricca di fratellanze artigiane) del lavoro manuale, che prende vigoria dal sentimento religioso. Spettacolo grato ai contemporanei, aduggiati dai molti non faticanti sotto l'egida del Cristo operaio, che affidarono a quei frati, nati da loro, viventi fra loro, sommi e gelosi uffici, pur non dimenticando che la prosperità comunale doveva essere per tutti, anche per gli Umiliati, legge suprema, sia pur talvolta gravosa.

Lasciamoli sulle soglie di quel Trecento, che già incominciava a segnare l'esaurirsi e l'irrigidirsi di tanto fervore di vita.

APPENDICI

APPENDICE PRIMA

LE CARTE DEGLI UMILIATI ALL'AMBROSIANA E A BRERA.

Scrive Cesare Cantù che trovasi all'Ambrosiana: « una far-« ragine di carte che riguardano gli Umiliati » (1). Il termine usato dallo storico è di quelli che, lasciando adito alla speranza di chi sa quali preziose notizie, solletica meravigliosamente la curiosità. Questa dunque potrebbe giustificare la presente appendice, se non fosse già per sè doveroso esame di fonti, e non si rendesse necessaria onde accostare le registrazioni disperse su pei cataloghi e le aggiunte di cataloghi, correggere segnature non più corrispondenti, scernere tra fonti vere e proprie e studi posteriori, con quelle confusi; condizione di cose, che può veramente suscitare a tutta prima l'immagine di un imbrogliato viluppo di carte.

Un indice aliquale delle carte degli Umiliati all'Ambrosiana è dato dall'Argelati, ma incompleto, per ciò stesso che intende parlar solo della vita e delle opere di Pietro Puricelli (2). Distinguiamo per amore di chiarezza fra i manoscritti e i codici dell'Ambrosiana tre classi: 1° le fonti propriamente dette, che servirono già al Puricelli e a tutti gli storici susseguenti; 2° gli scritti del Puricelli; 3° gli scritti di altri, che sulle medesime fonti documentarie lavorarono.

(1) C. Cantù, *Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto*, Milano, 1859, to. III, p. 847.

(2) Ph. Argelati, *Biblioth. Scriptor. Mediol.*, Mediolani, 1745, III, 1135.

§ I. — Le Fonti.

Nel copioso materiale che costituisce le fonti della storia degli Umiliati, possiamo successivamente distinguere tre gruppi: *A*) le cronache ed i necrologi; *B*) la regola e le costituzioni dell'ordine; *C*) i rituali ed i breviari.

A. Le cronache ed i necrologi.

Tre sono le cronache dell'ordine degli Umiliati: di frà Giovanni di Brera del 1419; del medesimo del 1421; di frà Marco Bossi del 1493. Vediamo i codici Ambrosiani di tutte e tre.

La prima cronaca trovasi nei codd. segnati BS, I, 19 e V, 9 sup.; trascritta per mano del Puricelli nel ms. T, 258 inf.; tradotta in italiano e trascritta da lui nel cod. C, 74 inf.

Sopra tutti importante è il ms. BS, I, 19, che, mentre sfugge abitualmente a chi scorra le carte Puricelliane, fu all'incontro la fonte originaria, da cui il Puricelli trasse la cronaca (1), edita poi, con una lacuna, dal Tiraboschi nella sua opera (2). È un codice cartaceo del sec. XVI, di cm. 9 × 7, di fogli numerati 135, cui seguono molti altri, non numerati, bianchi. È rilegato in pelle nera e reca sul retto del primo foglio il nome del possessore: « Caroli Calusci ». È autografo di frà Ottaviano Pizzo, preposto della Canova, poi della canonica detta degli Ottazi di Milano, dottore « in utroque » nello Studio di Pavia, maestro di S. Carlo Borromeo e dal Santo molto stimato, secondo che annota il Puricelli in uno degli ultimi fogli del ms. C, 103 inf.: « Il signor Gio. Pietro Calusco, parente del p. Ottaviano Pizzo, « preposito della casa di Ottaccio degli Humiliati, al quale ho « veduta scritta una lettera di S. Carlo Borromeo da Roma alli « 27 febbraio 1560, nella quale esso santo mostra di fare molta

(1) « Deest finis ad extremum subdit fr. Octavianus Picius, e cuius exemplari nos ita fideliter exscripsimus ». Così il Puricelli nel ms. T, 258 inf., f. 190.

(2) Tiraboschi, op. cit., III, p. 229 sgg.

« stima di lui, lettera conservata dal signor Calusco » (1). Il Pizzo trascriveva questa cronaca nel 1567 nel mese di maggio, come egli stesso annotò nel manoscritto.

La cronaca di frà Giovanni di Brera, quale sta nel codice, chiamiamolo, Pizzo, contiene le interpolazioni di frà Giorgio Luraschi (2) e le interpolazioni di frà Ottaviano stesso. Arrivato infatti il Pizzo nella trascrizione della cronaca alla *Matricula religiosorum Patrum Generalium*, al diciannovesimo Padre Generale, frate Giacomo Landriani (cod. BS, I, 19, f. 47; Tiraboschi, op. cit., III, 264) annota: « Adduntur alii Patres Generales per « me fratrem Octavianum Picium, prepositum sancti Jobannis « Evangeliste Domus Nove Mediolani, juris utriusque doctorem, « quia omnia supradicta ab alio scripta reperi et transcripsi. Ad- « ditio autem per me facta est de anno 1567 de mense maii ». Le aggiunte del Pizzo (ff. 48-68) consistono nella enumerazione dei Maestri Generali, da Gerolamo Landriani ad Alessandro Colleoni, fra mezzo alla quale riporta l'orazione latina da lui tenuta in un Capitolo generale degli Umiliati, il 19 novembre 1552, alla presenza del cardinal Morone. Riprende quindi la trascrizione della cronaca, dopo avere annotato: « Sequitur de chronica quam « transcribo post Generalem Jacobum Landrianum et postea po- « nam Generales qui eligentur in futuris capitulis ». La pro- « messa non è mantenuta; mancavano infatti solo tre anni alla soppressione dell'ordine, quando il Pizzo scriveva.

Ora l'aggiunta del Pizzo, che completava la cronaca nella matricola dei Padri Generali, con un taglio, che ci pare arbitrario, non fu pubblicata dal Tiraboschi, che pur ammetteva le interpolazioni di frà Giorgio Luraschi. Gli è che il Puricelli, trascrivendo il codice Pizzo nel ms. T, 258 inf., aveva separato la cronaca di Giovanni di Brera, interpolata da frà Giorgio Lu-

(1) Frà Ottaviano stesso dà notizie di sè nelle interpolazioni fatte alla Cronaca di Giovanni di Brera. V. Tiraboschi, op. cit. I, p. 295, e Argelati, op. cit., III, p. 1079.

(2) Tiraboschi, op. cit., III, da p. 236: « Et per me fratrem Georgium Luraschum... » sino alla fine del capo; da p. 263: « Mortuo Vicecomite... » sino alla fine del capo.

raschi, dall'aggiunta del Pizzo che recava nel mezzo la lunga orazione alla presenza del cardinal Morone, e il Tiraboschi lasciò in disparte quel tratto. L'aggiunta del Pizzo, che interessa gli ultimi tempi dell'ordine, trovasi nello stesso ms. T, 258 inf., e, tradotta in volgare, nel ms. C, 74 inf.

Alla cronaca del 1419 frà Ottaviano fa seguire la trascrizione della cronaca di frate Marco Bossi (ff. 103-126). Scrive infatti: « Sequitur alia cronica, quae est similis quasi superiori, « compilata de anno Domini 1493 de mense maii ». Tengono dietro, con larghe interruzioni di fogli bianchi, nove pagine scritte (ff. 127-135), cioè una lista degli imperatori tedeschi di nome Enrico, una noterella su frate Leone, arcivescovo di Milano, che egli crede Umiliato di Viboldone, quindi un mazzetto di forse sue composizioni poetiche, versi latini sulla Fortuna, un sonetto in volgare e dei distici latini dedicati a due della famiglia Gadio altri distici latini « In mortem marchionis Melegnani », la sua « Oratio in ingressu collegii nostri », un'epigrafe sepolcrale per la famiglia Medici. L'ultimo foglio reca la noterella: « 1567, 1568, « 1569 septembre aegrotavi Cremonae ».

Un altro codice della cronaca di Giovanni di Brera, segnato V, 9 sup., è pur degno di nota. È un ms. cartaceo del sec. XVI, di cm. 21 × 16, che contiene un computo lunare, un cerimoniale per la tonsura e l'assoluzione dalla scomunica, la cronaca del 1419, la regola « Omnis boni principium » e la regola di S. Benedetto. L'anno della scrittura ci è dato per sicuro nella prima pagina, dove si scrive sotto la ruota del computo lunare: « Sapi che nel « 1536 corse la lettera R et così l'anno 1537 corre la litera L « et così seguendo intorno alla roda a ogni anno dali una litera ». Gli anni segnati nella ruota decorrono appunto dal 1536.

La cronaca non presenta le interpolazioni di frate Giorgio Luraschi ed offre continue diversità verbali colla cronaca del codice Pizzo. Il codice dovette certo sfuggire al Tiraboschi per due motivi, che costituiscono anche i due fatti degni di essere rilevati. Il Tiraboschi, per stabilire l'autore della cronaca del 1419, deve ricorrere al frammento di Brera (op. cit., praefatio). Ora il nostro codice porta avanti la cronaca queste parole, un po' discordanti colla sintassi: « Adsit principio mei fratris Johannis

« Virgo Maria suoque iuvante auxilio presens opus ad Humi- « liatos devoto. Anno eius partu virgineo mille quattuorcentum « pridie elapso, sed inde vigente decimo nono notare cepi, que « fratribus trado ». Sono così messi fuori di dubbio e il nome del compositore e l'anno della composizione della prima cronaca dell'ordine. Inoltre, il Tiraboschi s'arrabatta di molto attorno alla testimonianza di un documento, in cui frà Goffredo « de « Crepa » nel 1037 avrebbe comperato delle pertiche di terra per la casa di Brera, e dopo molto discorso conclude affermando che il documento è destituito di ogni autorità (1). Ora il codice presenta una curiosa annotazione, fatta da mano indubbiamente spettante al medesimo secolo della compilazione del codice. Accanto al ricordo del documento attribuito all'anno 1037, si nota: « falsum est » (f. 6 v.). Il Tiraboschi non avrebbe potuto tacere questo fatto, che costituiva un forte argomento per la tesi da lui posta in merito alla presunta carta del 1037. Ma non è quella la sola annotazione che trovasi nel codice. Accanto al racconto di S. Giovanni di Meda, che veniva ospitato in Brera, è scritto dalla medesima mano: « falsum est » (f. 6 v.); e dove si narra della morte del medesimo santo in Brera nel 1156, si annota: « falsus est obitus beati Johannis 1159 » (f. 7 v.). È agevole rilevare l'importanza di questo diniego, fatto già nel secolo XVI su punti che parvero sempre indiscussi nell'ordine.

Della seconda cronaca dell'ordine (giustamente ci pare ritenuta dal Tiraboschi del medesimo frà Giovanni di Brera) (2) si hanno nell'Ambrosiana: una copia del sec. XV segnata G, 301 inf., di fogli numerati 13, di cm. 27 × 19, con 24 illustrazioni; una copia del sec. XVII, segnata G, 302 inf., che riproduce col testo anche le pitture del cod. G, 301 inf., e possiede pure una prefazione del Puricelli: misura cm. 31 × 26, ha fogli numerati 44 e 41 illustrazioni; una copia del solo testo, per mano del Puricelli, nel ms. T, 258 inf.; una traduzione in italiano di essa, fatta dal Puricelli nel ms. C, 74 inf. e nel ms. C, 103 inf. Come vedremo, una trascrizione di questa cronaca trovasi pure

(1) TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 52.
(2) TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 228.

a Brera; l'esemplare « satis vetustum », che faceva il paio col cod. G, 301 inf., visto dal Tiraboschi nella biblioteca del conte Francesco D'Adda (1) fu per noi irraggiungibile: nè può dirsi che l'Ambrosiana o la Trivulziana lo accogliessero dopo la dispersione della biblioteca.

Dobbiamo essere grati al Puricelli che fece ai suoi tempi esemplare il cod. G, 301 inf. Senza di lui molti capi e le conseguenti illustrazioni sarebbero andati perduti, come appare nel confronto che si istituisca fra il codice G, 301 inf. e il G, 302 inf. Quest'ultimo infatti porta pagine che non trovansi più nell'originale, avendosi così solo ventiquattro illustrazioni nel ms. G, 301 inf. e quarantuno invece nel ms. G, 302 inf.

Copia della terza cronaca di frà Marco Bossi trovasi nel ms. BS, 1, 19; la traduzione in volgare del Puricelli nel ms. C, 74 inf.

Dell'obituario segnato D, 58 inf., tocca il Tiraboschi (op. cit., I, p. 62). Esso purtroppo non presenta altro che un arido elenco di oscuri nomi. Nel medesimo codice segue all'obituario la regola « Omnis boni principium ».

B. Regola, costituzioni, privilegi.

I codici della Regola sono così segnati: « D, 58 inf., n. 2, « cod. membr. saec. XIII-XV, charact. gothico magno ». È un codice di ff. 63, di cm. 18 × 26; contiene la regola « Omnis boni « principium », preceduta dall'obituario e seguita da alcune orazioni. — « A, 20 sup., cod. membr. char. goth. grandiori alicubi « mutilo ». È un ms. di ff. 47, di cm. 11 × 15; contiene la regola « Omnis boni principium ». — D, 273 inf., che contiene la regola di S. Benedetto adattata per gli Umiliati. — V, 9 sup., già ricordato; contiene le due regole « Omnis boni principium » e la benedetttina modificata ad uso degli Umiliati. — « E, 78 sup., « membr. charat. semigoth. saec. XIV ».

I codici delle Costituzioni portano la segnatura: « H, 210 inf., « cod. membr. saec. XV »; F, 82 sup. I privilegi dell'ordine

(1) Tiraboschi, op. cit., I, praefatio.

trovansi nel manoscritto segnato T, 89 sup., con sessantanove documenti numerati.

C. Breviari e Rituali.

I breviari dell'ordine portano la segnatura: H, 267 inf.; I, 197 inf. Si hanno inoltre due cerimoniali (« Ordo ad recipiendas « mulieres ») colla segnatura Z, 101 sup.; M, 27 sup. Un messale ed un epistolario degli Umiliati del sec. XIII trovansi nella biblioteca del Seminario maggiore di Milano; un cerimoniale per le Suore Umiliate, nella biblioteca del Capitolo della Cattedrale di Milano. Esiste sui breviari Umiliati lo studio di Legg Wickham, *The Divine Service in the sixteenth century,* illustrated by the reforme of the breviary of the Humiliati in 1548, London, 1890.

§ II. — **Gli scritti del Puricelli.**

Raggruppiamo sotto questo titolo i manoscritti segnati: C, 74 inf., *Humiliatorum ordinis historia;* S, 89 sup., *In historiam ac res ad ordinem Humiliatorum pertinentes, pluraque alia ad Mediolanenses antiquitates pertinentia;* C, 103 inf., *Miscellanee sugli Umiliati;* D, 113 inf., *Argumenta, quibus coguntur Moniales ordinis Humiliatorum psallere more romano;* D, 87 inf., *Responsio ad quoddam scriptum italicum « Ragioni per le quali « le Monache Umiliate lasciato l'antico breviario devono pigliare « il romano ».* Il ms. D, 113 inf. contiene pure un grosso mazzo di lettere di risposta, mandate al Puricelli, che aveva chieste informazioni sull'ordine. Per un'aliquale vicinanza di argomento si potrebbe aggiungere il ms. C, 1 inf., *Dissertatio de Guillelma Boema* (1). Il ms. C, 102 inf. intitolato: *Più cose appartenenti agli Umiliati* non è che un volume di omelie di S. Carlo ed

(1) V. gli studi di F. Tocco, *Guglielmina e i Guglielmiti* in *Mem. della R. Acc. dei Lincei,* Roma, 1901; *Il processo dei Guglielmiti* in *Rendic. delle R. Accad. dei Lincei,* ser. III, to. VIII, fasc. VIII-X.

è da correggersi l'indicazione del catalogo probabilmente con quella del ms. segnato C, 103 inf.

Il Puccinelli, pubblicando nel 1655 la sua cronaca sul monastero di S. Pietro in Gessate, annunciava la vicina comparsa di un'opera del Puricelli sugli Umiliati, scrivendo dell'arciprete di S. Lorenzo, che contava già sessantasei anni: « Pleraque « ordinis eiusdem monimenta iam inde ab initio ad saeculum « praesens docte accurateque in unum pergrande volumen col- « legit et hoc typis quantocyus impressum publicae luci dare « meditatur » (1). La morte coglieva il Puricelli nel 1659, avanti l'edizione dell'opera, che possiamo però coll'aiuto dei mss. sopra citati ricostruire tutta.

Dal ms. S, 89 sup. può cavarsi il prospetto generale del libro che, col titolo *Sacri Humiliatorum ordinis Monimenta*, doveva essere diviso in quindici libri, con un metodo che s'avvicina a quello usato dallo stesso autore nell'opera sua *De SS. Martyribus Arialdo Alciato et Herlembaldo*. Il primo libro doveva contenere le testimonianze di opere già edite intorno all'origine, lo sviluppo, l'estinzione dell'ordine; il secondo la cronaca del 1419 tradotta; il terzo l'aggiunta tradotta di frà Ottaviano Pizzo; il quarto la cronaca tradotta del 1421; il quinto la cronaca tradotta di frà Marco Bossi; il sesto la regola del terz'ordine; il settimo la regola del primo e secondo ordine; l'ottavo i privilegi pontifici; il nono le Costituzioni; il decimo una dissertazione intorno all'Ufficio divino usato dagli Umiliati; l'undecimo uno studio intorno ai santi e ai beati dell'ordine; il dodicesimo una dissertazione intorno al decadere dell'ordine; il tredicesimo s'intitolava dalla congiura contro S. Carlo; il quattordicesimo parlava della soppressione dell'ordine; il quindicesimo del persistere dell'ordine nei conventi di suore. Ogni libro doveva recare una prefazione, la cui lettura è vivamente dall'autore raccomandata nella prefazione generale dell'opera.

Il ms. C, 74 inf. risulta per intero del materiale che doveva servire ai quindici libri; è costituito cioè dalle trascrizioni, traduzioni, dissertazioni. Elementi per altro delle dissertazioni intorno alla regola degli Umiliati, ai santi e beati e al decadere dell'ordine trovansi pure nel ms. C, 103 inf., che può sembrare quasi una copia conforme del ms. C, 74 inf., solo che qui si aggiungono delle notizie riguardanti gli ultimi tempi.

(1) P. Puccinelli, *Chronicon insignis abbatiae SS. Petri et Pauli de Glaxiate Mediolani*, Mediolani, MDLV, p. 3.

Da questo breve quadro e dalla lettura attenta dei manoscritti Puricelliani ci è dato dedurre che l'attività di Pietro Puricelli fu meravigliosa nel riunire le fonti e le testimonianze dell'opera sua. Ma della storia propriamente detta dell'ordine egli non molti punti trattava. Tessuta l'origine degli Umiliati, parafrasando le cronache quattrocentesche, si preoccupava della regola da lui ritenuta benedettina; dell'Ufficio divino e delle questioni insorte per il rito; dei santi e dei beati dell'ordine; della soppressione dell'ordine stesso. Come quest'ultima questione gli si offeriva per la vicinanza degli avvenimenti e la copia di carte, le altre gli soccorrevano dai conventi di suore Umiliate, presso le quali avevano sapore di attualità. Era assai ingrato e pel nostro tema inutile seguire il Puricelli attraverso i ragionamenti pro o contro del rito usato. Speciale attenzione meritava la dissertazione attorno ai santi e ai beati, che si connetteva colle vicende prime dei religiosi; qui non troviamo che parafrasate le cronache del Quattrocento e di storici assai poco credibili. Così egli parla del B. Guido di Porta Orientale applicando a lui, come a personaggio principale, le vicende dell'esilio in Germania sul principio del sec. XI. Più tardi annota (e si risente l'azione del Fiamma), che s'ingannava, poichè Guido fu quegli che ricevette da S. Bernardo la regola degli Umiliati (1).

La farragine delle carte che vanno sotto il nome di Puricelli può dare a tutta prima il sospetto che il Tiraboschi v'abbia attinto a piene mani, che la gloria dei *Vet. Hum. Mon.* debba equamente dividersi fra lo storico del sec. XVIII e l'erudito del Seicento. Chi esamini gli indici delle due opere, e dalle dissertazioni del Puricelli passi a quelle del Tiraboschi, non può che persistere a vedere nel Puricelli un diligentissimo raccoglitore di documenti e nel Tiraboschi quel che è: il critico valente del suo secolo.

(1) Cod. Ambros. C, 74 inf., f. 455 r.

§ III. — Scritti d'altri.

Intendiamo nominare la cronaca del P. Placido Puccinelli benedettino cassinese: *Cronica delle venerande memorie della congregazione Umiliata*. L'Ambrosiana possiede il ms. autografo segnato D, 88 inf. e una copia del sec. XVIII, segnata H, 205 inf., di nitido carattere a fogli numerati, che seguiamo (1). Il Puccinelli fa dapprima la storia dell'ordine dall'origine alla sua estinzione, citando tratto tratto le fonti, fra le quali primeggiano le cronache e gli scritti del Puricelli (ff. 1-62). Poi tesse un catalogo in ordine alfabetico, con copiose note illustrative, delle case degli Umiliati sparse per l'Italia, quindi in Milano (ff. 63-144). Segue da ultimo la trascrizione delle bolle pontificie (ff. 145-243). Questa cronaca, che si potrebbe immaginare essere stata di grande aiuto al Tiraboschi nella dissertazione: *De Humiliatorum domibus* con ogni probabilità non fu da lui conosciuta. Egli che nella prima dissertazione cita moltissimi autori che trattarono degli Umiliati, e che nomina a sostegno della sua sentenza affermante la più lontana origine dell'ordine, gli autori con lui concordi, tace affatto del Puccinelli, pur autore d'una larga cronaca degli Umiliati; lo nomina solo, come con lui consenziente, per quanto autore del *Chronicon Glaxiatense*, dove fuggevolmente si pongono gli inizi dell'ordine sul principio del sec. XI. Come dunque non lo avrebbe nominato se lo avesse saputo autore d'una cronaca dell'ordine e di parere concorde col suo? Il Tiraboschi, dove parla di Ottaviano Pizzo, discute se un poemetto di cento ottave intorno alla rovina dell'ordine, sia da attribuire a frà Ottaviano o a frà Mario, concludendo sulla autorità di un sol manoscritto per Mario. Ora il poemetto trovasi ricopiato nell'autografo del

(1) Nell'ultima pagina del ms. H, 205 inf. è scritto: « Ego D. Oderisius « Lottiero Cassinensis monachus in coenobio S. Pauli extra moenia Urbis « exscripsi ad fidem codicis autographi anno 1772 mense januario. Ego D. Ca- « rolus Maria Masnago, abbas S. Pauli de Urbe, contuli cum autographo « D. Placidi Puccinelli, monachi S. Mariae de Florentia ordinis S. Benedicti « congregationis Cassinensis ».

Puccinelli, e nella copia (ff. 245-255) colla manifesta attribuzione a frà Mario Pizzo. Il Tiraboschi, se avesse conosciuta la cronaca, non avrebbe potuto tacere la testimonianza che veniva a suffragare in maniera decisiva la sua sentenza.

LE CARTE DEGLI UMILIATI NELLA BRAIDENSE

Sono oggidì raccolte in cinque gruppi, che esaminiamo partitamente:

1) AD, XVI, 1.

È il *Bullarium Humiliatorum*. Contrariamente a quanto si asserisce nel catalogo dei mss. di Brera, oggi il *Bullarium* contiene solo pergamene, le bolle, cioè, indirizzate agli Umiliati. I documenti appaiono già tutti pubblicati presso il Tiraboschi ed il Giulini, ad eccezione di due o tre bolle, che sono la ripetizione di altre identiche; così la bolla di Onorio III del 1219 dic. 16, *Diligentiam*, che con lievi modificazioni riproduce la bolla di Innocenzo III al second'ordine del 1201 giugno 12, *Diligentiam* (TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 135); la bolla di Innocenzo IV, *Devota humilitas*, del 1247 giugno 7, che riproduce la bolla mandata nel medesimo giorno ai preposti dell'ordine (TIRABOSCHI, op. cit., II, p. 216).

2) AD, XVI 1, A B

È un volume di miscellanea. Vi si trova: 1° il frammento della cronaca di frà Giovanni di Brera del 1419 (TIRABOSCHI, op. cit., I, praefatio); 2° la bolla di Pio II, le costituzioni del Capitolo generale di Cremona sulla riforma dell'ordine; 3° una copia della regola *Omnis boni principium*, trascritta solo per un terzo; 4° una copia della cronaca di frà Marco Bossi del 1493 e le aggiunte di Ottaviano Pizzo; 5° notizie biografiche di Galeazzo Brivio (TIRABOSCHI, op. cit., I, p. 342); 6° una copia della

bolla di Pio V; 7° una copia della cronaca di frà Giovanni di Brera del 1421, premessavi la prefazione del Puricelli (cfr. ms. Ambrosiano G, 302 inf.).

3) AG, XI, 3.

Sono le *Constitutiones fratrum Humiliatorum*. Leggesi a torto nel catalogo dei mss. di Brera che il Tiraboschi non tenne calcolo di queste Costituzioni. Sono invero quelle da lui pubblicate nel to. III della sua opera. Fra l'edizione del Tiraboschi e il codice intercede una sola differenza: presso del Tiraboschi, nelle costituzioni stabilite nella casa di Rondineto di Como, si tralasciano alcuni capitoli, che troviamo invece nel codice (ff. 172-175).

4) AF, IX, 11, n. 1.

È un manoscritto del sec. XV, che reca nelle prime quattro pagine un frammento di cronaca « domini fratris Philippi ordinis sancti Augustini », che riguarda l'origine dei tre ordini; una nota intorno ad una fascia attribuita alla Vergine; i privilegi dell'ordine.

5) AD, XV, 9, 22

È un fascicoletto cartaceo, che reca notizie di S. Giovanni di Meda, tolte dalla cronaca 1419; l'epitaffio di frà Bonvesin della Riva in S. Francesco e una nota su una indulgenza propria della chiesa di S. Maria in Brera.

APPENDICE SECONDA

TESTIMONIANZE GIÀ EDITE, SPESSE VOLTE CITATE.

I

Jacopo di Vitry.

Dalla *Historia Occidentalis Jacobi de Vitriaco*, Duaci, MDXCVII, p. 335 sgg.

De religione et regula Humiliatorum.

Sunt quaedam in Italia et maxime in partibus Lombardiae virorum et mulierum regulariter viventium congregationes, quos Humiliatos appellant, eo quod in paupertate et asperitate habitus et gestus exterioris compositione et morum gravitate et in omnibus verbis et operibus suis magnum ostendant humilitatis exemplum. Vivunt autem in communi, ex magna parte de labore manuum suarum. Non enim multos habent redditus vel possessiones, nec cuiquam illorum licet aliquid proprium possidere. Omnes horas canonicas diebus et noctibus laici, sicut et clerici, non praetermittunt: fere enim omnes litterati sunt. Qui autem horas canonicas dicere nesciunt, sub certo numero dicentes orationem dominicam, debita recompensatione absolvuntur. Sunt autem per omnes fere civitates in partibus illis huius religionis conventus, quorum multi carnes, nisi in gravi aegritudine, non manducant, nec camisiis aut linteaminibus vel plurimis utuntur. Lectionibus autem et orationibus et laboribus manuum assidue vacantes, desidiam et ocii torporem a se studiose repellunt. Conversae autem eorum ab hominibus huius religionis adeo seiunctae

sunt et cum omni cautela et diligentia seorsum inhabitant, quod neque in ecclesia neque in alio loco sese mutuo nisi raro possunt alloqui vel videre. Quando etiam ad praedicationem divini verbi conveniunt, muro interposito, a se invicem plerumque separantur. Fratres autem eorum, tam clerici quam laici litterati, a summo pontifice, qui regulam eorum et canonica instituta confirmavit, auctoritatem habent praedicandi, non solum in sua congregatione, sed in plateis et civitatibus, in ecclesiis saecularibus, requisito tamen consensu eorum qui praesunt locis illis praelatorum. Ex quo factum est quod multos nobiles et potentes cives, matronas etiam et virgines, praedicatione sua ad Dominum converterent. Quorum quidam saeculo penitus renunciantes ad eorum religionem transierunt, alii autem in saeculo corporaliter remanentes, licet cum filiis et uxoribus remanserint, humiliati et a mundi negotiationibus abstracti, in habitu religioso et sobrietate victus et operibus misericordiae permanentes, utuntur hoc saeculo, secundum Apostoli consilium, velut non utentes. Sed et sacerdotes et clerici, fallacibus huius saeculi renunciantes delitiis, assumpto habitu paupertatis regulari, praedictis Humiliatis sociantur. Ipsi enim in fine praedicationis suae, dum adhuc audientium corda virtute divini sermonis ferventia proniora sunt ad mundi contemptum et ad creatoris sui servitium, solent a circumstantibus quaerere, si qui sunt qui ad eorum religionem divinitus inspirati velint transire. Multis autem in illa ebrietate et spiritus fervore ad ipsos transeuntibus, parvo tempore multiplicati sunt valde, multos in diversis civitatibus ex fratribus suis et sororibus conventus procreantes. Adeo autem formidabiles haereticis, quos Patrinos appellant, effecti sunt et ita potenter et aperte fraudes eorum detegendo impios et incredulos ex divinis scripturis prudenter convincunt et publice confundunt, quod iam coram ipsis non audent comparere, multique ex ipsis, errorem suum cognoscentes, ad Christi fidem reversi, ipsis fratribus coniuncti sunt et ita facti sunt discipuli veritatis, qui fuerant magistri erroris. Hi autem acrius inter omnes notas sibi vulpeculas capientes et cognitis sibi obviantes erroribus proprio gladio, more David, collum abscindunt Goliae et tanquam fortis mulier Judith caput obtruncant Holoferni et incidit inimicus in foveam quam fecit.

II.

Fonti: RÖHRICHT, *Briefe des Jacobus de Vitriaco* in *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, 1893, p. 97; *Arch. Stor. Lomb.*, ser. II, XX, 1893, p. 550; P. SABATIER in *Boll. Soc. Umbra di St. Patr.*, I, 1895, p. 106.

(1216) Post hoc vero in civitatem quamdam Mediolanensem, scilicet que fovea est hereticorum, ubi per aliquot dies mansi et verbum Domini in aliquibus locis predicavi. Vix autem invenitur in tota civitate, qui resistat hereticis, exceptis quibusdam sanctis hominibus et religiosis mulieribus, qui a maliciosis et secularibus hominibus patroni nuncupantur. A summo autem pontifice, a quo habent auctoritatem predicandi et resistendi hereticis (qui etiam religionem confirmavit) Humiliati vocantur: hii sunt, qui omnia pro Christo relinquentes in locis diversis congregantur, de labore manuum suarum vivunt, verbum Dei frequenter predicant et libenter audiunt, in fide perfecti et stabiles, in operibus efficaces. Adeo autem huiusmodi religio in episcopatu Mediolanensi multiplicata est quod CL congregationes conventuales virorum ex una parte, mulierum ex altera constituerunt, exceptis hiis, qui in domibus propriis remanserunt.

III.

UMBERTO DI ROMANS.

Dai *Sermones Beati Umberti Burgundi*, Venetiis, MDCIII, p. 38 sgg.; p. 50 sgg.

Ad Humiliatos.

In partibus Italiae est quoddam genus religionis, in qua, sub eadem clausura sequestrati, inclusae quaedam mulieres laicae et ex alia parte quidam laici bonae indolis et apti ad laborandum; et sic bene sunt huiusmodi domus ordinatae. Habent enim aliquos clericos eiusdem professionis, qui faciunt in aliqua capella eius divinum officium. Laici autem et laicae habent certas aliquas orationes, quas dicunt secundum modum laicalem. Omnes autem

vivunt sub oboedientia unius prepositi et in communi et absque proprio, certa statuta habentes, quae satis bene et religiose observant, raro egredientes, raro discurrentes per mundum; huiusmodi autem religiosi dicuntur Humiliati. Notandum autem quod quidam sunt religiosi, qui habent amplas possessiones et redditus, de quibus vivunt magnifice. Alii sunt qui, nihil horum habentes, vivunt de solis eleemosynis; sed isti ad formam primitivae Ecclesiae de proprio labore vivunt. Non enim habent possessiones, nisi forte paucas interdum; sed de labore, quem exercent maxime in pannis, tam mulieres quam viri, in quibus operantur, valde fideliter vivunt et eleemosynas aliquas faciunt et religiosos pauperes devote recipiunt. Et ideo secundum Ps.: *Beati quia labores manuum suarum manducant*, et secundum Dominum qui dixit, ut dicit Apostolus, *Act. XX*: *Beatius est magis dare quam accipere,* quod intelligitur in casu in quo quis laborat ut habeat unde tribuat necessitatem patienti, ut dicitur *Eph. IV.* Item isti multam humilitatem praetendunt in parcitate victus et in paupere habitu et in humilitate domorum et eundo pedes ut frequenter et in huiusmodi iuxta illud *Eccl. III*: *In omnibus te humilia.* Item omnibus exhibent multam humilitatem obviantibus sibi inclinantes eis, religiosos et huiusmodi personas digna reverentia cum genuflexione et osculo manuum devote suscipientes, iuxta illud *1ª Petr. V*: *Omnes invicem humilitatem insinuate,* propterea bene dicuntur Humiliati quia videlicet humilem vitam laborantium ducunt.

Ad sorores de ordine Humiliatorum.

In Italia sunt quaedam mulieres religiosae, quae morantur cum Humiliatis sequestratim ab eis et sunt quandoque in multo numero alicubi. Porro huiusmodi mulieres habent ex professione sua multa laudabilia. Reprehensibile est enim in muliere discurrere, sicut innuit Paulus, *1ª ad Tim. 5.* Discunt autem otiose circumire domos; hae autem stant inclusae. Item sunt quaedam inclusae solitariae, quod est interdum occasio magni periculi; hae autem sunt insimul viventes et charitatem fraternam invicem et in fratres exercentes, sicut in primitiva Ecclesia fiebat a mulieribus ut patet *Act. 6.* Item sunt quaedam religiosae, quae subsunt regimini muliebri; hae autem subsunt alicui praeposito, qui praeest tam viris quam mulieribus in eadem domo. Constat autem quod melius est regi a viro, in quo praesumitur maior esse prudentia et virilitas quam a foemina, de qua suspicatur contraria, unde dixit Domino a principio mulieri: *Sub viri potestate eris.* Item sunt quaedam monasteria, in quibus non recipiuntur nisi virgines, quae consecrantur et faciunt solemniter officium divinum; hae autem recipiunt omne genus mulierum, nec consecrantur et sicut laici audiunt divinum officium a clericis, suas orationes more laicorum habentes. Hoc autem est maioris humilitatis, quae praefertur in merito virginitati. Item sunt multae, quae vix habent copiam ministrorum providentium eis de confessione et sacramentis, unde sequuntur pericula interdum; hae autem sunt iuxta clericos, qui haec omnia tempore omni possunt eis ministrare. Item sunt multae, quae parum aut curiosa operantur; hae autem ad modum mulieris fortis laudatae a Salomone, de lana et lino operantur assidue et fusum manibus apprehendunt. Et nota quod labor manuum valet ad multa, contra tentationes etc., ad carnis domationem etc., ad meritum etc., ad eleemosynas faciendas, iuxta illud *Eph. 4*: *Laboret manibus suis, ut habeat unde tribuat necessitatem patientibus.* Nulla autem eleemosyna preciosior quam illa quae fit de proprio labore etc., ad gravamen in sociis tollendum, quod solet accidere, cum aliquis ociosus vult de laboribus aliorum vivere; *1ª ad Tim., 2. Nocte ac die operantes ne quem vestrum gravaremus* etc. Materia de praedictis thema *Tr. 2. Replevit in filia Juda humiliatum et humiliatam.* Nota quod licet hoc dictum fuerit olim in alio sensu, tamen hodie impletur in Ecclesia, quae dicitur filia Juda, quae plena est in quibusdam nationibus Humiliatis in utroque sexu, sicut sunt in Italia, ut supra.

DOCUMENTI

PARTE PRIMA

" HUMILIATI SIVE PATARINI ".

I.

Braidense Milano, BONOMI, *Tabul. Clarev.* AE. XV. 32, p. 76.

1186 novembre 14; Milano.

Ambrogio Cagapisto a nome del nipote Giacomino paga ad Alberto, rettore della chiesa di S. Eusebio, posta nella braida del Guercio, l'affitto di due case situate nella stessa braida, presso la detta chiesa, e confinanti coi Patarini.

Anno dominice Incarnationis millexìmo centesimo octuagesimo sexto, quartodecimo die mensis novembris, indictione quinta. Presentia bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur, Ambroxius qui dicitur Cagapistus de civitate Mediolani dedit ex parte Iacomini qui dicitur similiter Cagapistus nepotis sui, Alberto presbitero officiali ecclesie sancti Euxebii site (*cod.* sito) in braida quondam Guercii de Badagio, ad partem et utilitatem suprascripte ecclesie in soluctione argenti denariorum bonorum Mediolani tertiolorum solidos quadtuor et medium fictum omni anno in sancto Martino supra casas duas et curte et orto et dedit ei omne ius (*cod.* iuxte) et actionem quod abet in ipsis casis reiacentes (sic) in suprascripta braida prope suprascripte ecclesie (sic). prima casa tenet Ottobellus Scopenno; coheret a mane de Patarinis, a meridie accessium, a sero via, a monte Madii Barateria et facit fictum solidi duo et medium. secunda casa tenet ipse Madius Baraterius; coheret a mane et a meridie de Patarinis, a sero via, a monte Alberti Pasqualis et facit fictum solidi duo, ea ratione uti amodo in antea usque perpetuum habere et tenere debet ipse presbiter et eius successor et cui dederit suprascriptum duarum [casarum] fictum omni anno, ut supra legitur, et facere exinde libellario nomine quicquid ei fuerit utile, ita ut ipsum fictum non peioretur. et promisit

ipse Ambrosius et guadiam dedit eidem Alberto quod amodo in antea defendere et guarentare habet ei suprascripto ficto, ut supra legitur, ab omni homine in iure et posuit fideiussorem Petroccum qui dicitur similiter Cagapistus de suprascripta civitate, qui obligavit se esse fideiussorem usque in pena dupli. et pro suprascripto ficto solidos quadtuor et medium accepit finem suprascriptus Iacominus ab ipso Alberto presbitero nominative de illo iudicato, hoc erat argenti denariorum bonorum Mediolani librarum decem, quas quondam Dominicus avus eius iudicaverat eidem ecclesie. quia sicut (sic) inter eos convenit.

Actum in suprascripta braida.

Signum manus suprascripti Ambrosii, qui hanc cartam ut supra fieri rogavit et suprascriptus Petroccus fideiussor estitit, ut supra legitur.

Interfuerunt testes Ugo Spararius, Iohannes Duminionus, Obizo de Canturio, Georgius Setile, Guinardus Petrussanctus.

Anno milleximo centesimo octuagesimo sexto. ego Azo Madernus notarius sacri palatii hanc tradidi et scripsi.

II.

Ambrosiana, Carte pagensi, n. 1586; *Hist. Patr. Mon.*, XVI, to. II, par. I, c. 408.

1214 luglio 15; Campo (Como).

Frà Pietro, a nome della fraternita degli Umiliati o Patarini di Campo d'Isola, cede ad Anastasia, abbadessa del monastero di S. Faustino d'Isola, i beni che la fraternita possiede in Lavedo.

Anno domini nostri Jesu Christi milleximo duecenteximo decimo quarto, medio mense iulii, indictione secunda. Cartam venditionis et traditionis ad proprium fecit fra Petrus domus et colegii Patarinorum sive Humiliatorum de Campo de Insula, parabola et consensu Martine et Eugenie et Pacis et Pacientie et Agnexie sororum eius et suprascripte domus, nomine et ex parte et utilitate ipsius domus et colegii de Campo in manibus domine Anastaxie, abbatisse monasterii sancti Faustini de eadem Insula, recipientis ad partem et utilitatem ipsius monasterii et sororum presentium et futurarum, nominative de omnibus suis rebus territoriis cultis et incultis, quas habent et eis pertinebant in territorio de Insula, in loco ubi dicitur in Lavide cum suis pertinentiis et utilitatibus et cum omni iure sibi pertinentibus in ipsis rebus territoriis. est eis a mane suprascripti monasterii, a meridie lacus, a sero filiorum Beldiei de Campo, a nulla hora via. et eam ad partem monasterii in suum locum posuit et omnia iura etc. et pro pretio et solutione predictarum rerum territoriarum recepit suprascriptus fra Petrus et sorores eius ibi coram me notario et testibus libras decem et octo denariorum novorum, qui fuerunt de precio illarum rerum territoriarum de Logo datarum et venditarum ser Pasaguado Stopa et Petro Guinifredo. et quas terras suprascriptas de Lavide debet tenere et habere suprascriptum monasterium loco et vice cambii illarum rerum territoriarum de Logo usque ad tantum quantum prendent suprascripte libre decem et octo. qui denarii fuerunt dati et soluti in utilitate suprascripte domus et colegii filiabus Bartholomei fratris ipsius Petri et ugxoris sue pro iure et dote sua quando se diviserunt ab ipsa domo et colegio. et ibi coram me notario etc. quia sic inter eos convenit.

Actum sub porticu sancti Johannis de Campo.

Interfuerunt ibi testes ser presbiter Lafrancus et ser Crottus, clerici de Insula, et Iohannes de Garnuario et Iunius de Masinate, ambo de Lenno rogati.

Ego Bartholomeus Barbarinus, notarius ac missus domini Ottonis imperatoris interfui et rogatus scripsi.

III.

Archivio del Collegio Gallio, Como.

1226 marzo 18; Consiglio Rumo (Dongo).

Guglielmo e Lorenzo Merli di Tassimola, (frazione) di Consiglio Rumo su quel di Dongo, vendono un piccolo tratto di terra per soldi ventuno a Beldì figlia del fu ... di Dongo, Umiliata e Patarina, che riceve a nome della congregazione delle Patarine di S. Gregorio di Consiglio Rumo.

In nomine altissimi Domini. Millesimo ducenteximo vigeximosesto, die mercurii .XIIII. exeunte martio, indictione .XIIII. Guilielmus, filius Laurentii Merli de Taximola de Concillio Rumi iussu et voluntate ipsius patris sui ibi presentis et approbantis et parabolam dantis, vendicionem datum et cessionem et sui loci posicionem et tradicionem et omnis sui iuris remissionem ad proprium fecit in manu Beldiei filie quondam ser ... de Dugno Humiliate et Patarine et eciam nunc constituta domina omnium et ad partem suarum sororum,

silicet congregationis et collegii domus Patarinarum sancti Gregorii de Concillio Rumi de plebe Dugni. que Beldies jam dicta recepit hanc vendicionem suo nomine et ad partem omnium sororarum (sic) suarum modo habitancium in ipsa domo colegio et congregatione et que venture erunt, nominative de quadam peciola terre jacente ibi prope prefatam domum, cui coheret a monte ecclesie sancte Marie de Grabadona, a meridie ser Tomaxii de la Porta de Grabadona et a ssero et a nulla hora ipsius congregacionis et colegii, ita quod amodo in antea ipsa Beldies pro se et ad partem sororarum suarum, que modo sunt et que venture sunt, habeat et teneat et possideat et quicquid velit faciat proprietario nomine sine contradictione ipsius Guilielmi eiusque heredum etc. Fuerunt ipsi pater et filius contenti et confessi accepisse ab ipsa Beldie et a suis sororibus sold. .XXI. nostrorum omni exceptione remota. quia sic inter eos convenit.

Actum plebe Dugni, prope domum ipsius congregationis.

Interfuerunt testes Martinus, filius Petri Solegati de Blutinno et Adam, filius Marcii de Blutino et Iohannes, filius q. Petri Meracii de Brencio rogati.

(S. T.) Ego Adelmus Casati, iudex Dugni filius Iohannisboni Casati de Dugno rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

IV.

Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Ambrogio, n. 110.

1236 dicembre 31; Milano.

Angelerio, Pietro e Beltramo, figli del fu Pagano Scrosati, rimettono una condizione che gravava su di una casa situata a P. Romana e confinante coi Patarini di S. Calimero, già stata donata da un loro prozio al monastero di Chiaravalle.

In nomine Domini. Anno dominice Incarnationis millexímo ducentexímo trigexímo sexto, indictione nona, die lune, ultimo die mensis decembris. In presentia infrascriptorum testium ser Anzelerius et Petrus et Beltramus, filii quondam Pagani Scroxati civitatis Mediolani, sua sponte et propria voluntate remiserunt et concesserunt et parabollam et licentiam dederunt domino Astulfo, monacho et canevario maiori atque scindico monasterii de Caravalle et fratri Benedicto et fratri Lono, converssis eiusdem monasterii recipientibus ad partem et utilitatem jamdicti monasterii de Caravalle, nominative de omni iure et actione quod dici vel excogitari posset eis vel alicui eorum partum vel aquisitum occasione illius condicionis quam aposuit quondam Bonfantus Sclapeta, patruus suprascripti quondam Pagani patris eorum, in confessione seu ordinamento seu etiam donacione quam et quod fecit ipse quondam Buffantus in predictum monasterium de Caravalle sive in aliquam perssonam pro ipso monasterio in aliqua confessione seu etiam donatione. ipse quondam Bonffantus iudicavit seu donavit domum unam cum eius hedifficiis et eius curte et area, quam habere videbatur ipse Bonffantus in burgo porte Romane prope murum civitatis Mediolani sub ea condicione, ne liceret illi monasterio eam domum alienare; cui domui coheret a mane et a sero via, a meridie Patarinorum sancti Caremari, a monte fossatum communis Mediolani, cuius donacionis extat publicum instrumentum factum a Girardo qui dicebatur Cum micibus, notarius civitatis Mediolani sub Incarnacione Domini millexímo centexímo nonagexímo octavo, tertio die kallendarum augusti, indictione prima, ita quod de cetero predicto monasterio liceat eam domum vendere donare alienare in commutationem dare quocumque modo voluerint non obstante predicta condicione etc.

Actum in porta Romana, in domo dicti domini Americi Calziagrixie.

Interfuerunt testes ser Rugerius Bonoldus, filius q. ser Gualterii Bonoldi et ser Americhus Calziagrixia, filius q. ser Guilielmi Calziagrixie et Guilielmus Calziagrixia, filius q. ser Guilielmi Calziagrixie, omnes civitatis Mediolani. pro secundis notariis Ressonadus de Oddonis, filius q. Gualderici Oddonis et Gasparus Gastoldus ambo civitatis Mediolani.

Ego Jacobus Bonoldus, filius q. ser Rugerii Bonoldi civitatis Mediolani de contrata de Curteducis, notarius sacri palatii tradidi et scripsi.

V.

Ambrosiana, Raccolta detta Della Croce, DS. IV. 14, f. 202.

1215 novembre 26; Milano.

Enrico e Bottazzo Soresina, Ruggero e Menadrago vendono a frà Pietro « de Strimido », che riceve a nome della fraternita dei Buonuomini od Umiliati di Milano, una casa posta nel luogo detto Senedogo per lire undici di terzoli.

Anno dominice Incarnationis millexímo ducentesimo quintodecimo, die mercurii, sexto die ante kalendas decembris, indictione quarta. Venditionem ad proprium liberam etc. fecerunt ser Henricus et Botacius fratres, qui dicuntur de Surexina, pro medietate pro in-

diviso et Rugerius pro se et Menadrago fratre suo pro alia medietate pro indiviso in fratrem Petrum de Strimido, qui habitat in Senedogo recipientem ad partem et utilitatem ser Rugerii qui dicitur de Arcuri et Masculi de Carnate et Dalfini de Beccaria civitatis Mediolani, ministrorum seu prelatorum fraternitatis seu congregationis Bonorum Hominum sive Humiliatorum iamdicte civitatis, nomine et ad partem et utilitatem comunis vel fraternitatis seu congregationis suprascripte, nominative de domo una dirupta, quam habere videbantur in suprascripta civitate ibi ubi dicitur in Senedogo, cui est a mane et a sero suprascripte fraternitatis seu congregationis, a meridie via, a monte heredum quondam Spandelactis et de qua domo fecit investituram nomine libelli ad benefaciendum usque in perpetuum quondam dominus Ugo, qui dicebatur de Surexina, in quemdam Obizonem Legniatium et Albertum Pertusatum recipientes ad partem et utilitatem Humiliatorum scolle domus de Senedogo pro soldis quinque tertiolorum fictum omni anno, ut apparet per instrumentum unum pubblicum ibi visum et lectum, factum millesimo ducentesimo quinto, die lune, decimo die mensis octubris, indictione nona a Bonacurso Pristinario notario, ita ut amodo in antea habere et tenere etc. et pro pretio suprascripte domus contenti et confessi fuerunt suprascripti ser Henricus et Botacius fratres et Rugerius pro se et Menadrago fratre suo se recepisse et habuisse a suprascripto fratre Petro ad partem infrascriptorum ministrorum sive prelatorum nomine suprascripte fraternitatis libras undecim tertiolorum; renunciando etc.

Actum in domo Humiliatorum de Senedogo civitatis Mediolani.

Interfuerunt testes ser Guilielmus de Roveniasco et ser Habiaticus Pasqualis et Rugerius Pariarius et Iohannes de Livurni, omnes civitatis Mediolani.

Ego Aliprandus qui dicor Pariarius, notarius sacri palatii tradidi et scripsi.

GUIDO DI P. ORIENTALE.

VI.

Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria del Monte sopra Varese, n. 213.

1190 giugno 8; Velate.

Aderardo, " filius quondam Guidonis de porta ariencia civitatis " Mediolani „ col consenso di Pietro arciprete della chiesa di S. Marco di Velate, messo dell'Arcivescovo di Milano, cede a Pietro e a Guido figli del fu Uberto " de Porchera „ di Velate, diritti di decima, " que est

" quarta pars decime maioris de loco Vellate, quam decimam tene-
" bat dictus Aderardus per beneficium a suprascripto domino Archie-
" piscopo „ e riceve in cambio un sedime in Velate.

Actum in loco Vellate.

VII.

Ambrosiana, Raccolta Della Croce, DS. IV. 11, f. 128.

1193 giugno 16; Milano.

Castella, figlia di Cesaria, vedova del fu Spandelatte del Senedochio, dispone che i suoi beni dopo la sua morte vengano alla madre sua, e, morta questa, siano distribuiti ai poveri secondo il giudizio di Guido Landriani, Guido di Porta Orientale, Mongrande Ermenolfi, Goffredotto Oriari e Ruggero di Arcore.

Anno dominice Incarnationis millesimo centesimo nonagesimo tertio, sextodecimo kalendarum iulii, indictione undecima. Ego in Dei nomine Castella, filia domine Cesarie relicte quondam Spandelacte de Senedochio de civitate Mediolani, que professa sum vivere lege Longobardorum, etiam plus habere decem et octo annorum, per consensum Crottonis Pasqualis iudicis et missi domini secundi Chunradi regis ac licentiam, volo et iudico ut omnia mea bona que mihi pertinent aliquo modo deveniant post meum decessum in potestate domini Guidonis de Landriano et domini Guidonis de porta Horientali et Mungrandi de Ermenulfis Guifredotti Oriarii (sic) et Rogerii de Arcurii ad disponendum ea pauperibus secundum quod melius eis visum fuerit, ita tamen si suprascripta mater mea supervixerit, habeat illa mea bona quamdiu vixerit, post eius decessum vero sint pauperum secundum dispositionem suprascriptorum hominum; quia sic decrevit mea bona voluntas pro remedio et mercede anime mee.

Actum in suprascripta civitate.

Signum manus suprascripte Castelle, que hanc cartam iudicati, ut supra, fieri rogavit.

Interfuerunt rogati testes Abiaticus Pasqualis et Paucipanni de Becharia et Guifredus Sartor ac Albergatus.

Ego Crotus Pasqualis, iudex ac missus domini secundi Chunradi regis predicte Castelle consensi ut supra et subscripsi.

(S. T.) Ego Indutiatus qui dicor de Marliano, notarius sacri palati tradidi et scripsi.

diviso et Rugerius pro se et Menadrago fratre suo pro alia medietate pro indiviso in fratrem Petrum de Strimido, qui habitat in Senedogo recipientem ad partem et utilitatem ser Rugerii qui dicitur de Arcuri et Masculi de Carnate et Dalfini de Beccaria civitatis Mediolani, ministrorum seu prelatorum fraternitatis seu congregatio nis Bonorum Hominum sive Humiliatorum iamdicte c vitatis, nomine et ad partem et utilitatem comunis vel fraternitatis seu congregationis suprascripte, nominative de domo una dirupta, quam habere videbantur in suprascripta civitate ibi ubi dicitur in Senedogo, cui est a mane et a sero suprascripte fraternitatis seu congregationis, a meridie via, a monte heredum quondam Spandelactis et de qua domo fecit investituram nomine libelli ad benefa ciendum usque in perpetuum quondam dominus Ugo, qui dicebatur de Surexina, in quemdam Obizonem Legniatium et Albertum Pertusatum recipientes ad partem et utilitatem Humiliatorum scolle domus de Senedogo pro soldis quinque tertiolorum fictum omni anno, ut apparet per instrumentum unum pubblicum ibi visum et lectum, factum millesimo ducentesimo quinto, die lune, decimo die mensis octubris, indictione nona a Bonacurso Pristinario notario, ita ut amodo in antea habere et tenere etc. et pro pretio suprascripte domus con tenti et confessi fuerunt suprascripti ser Henricus et Botacius fratres et Rugerius pro se et Menadrago fratre suo se recepisse et habuisse a suprascripto fratre Petro ad partem infrascriptorum ministrorum sive prelatorum nomine suprascripte fraternitatis libras undecim tertiolorum; renunciando etc.

Actum in domo Humiliatorum de Senedogo civitatis Mediolani.

Interfuerunt testes ser Guilielmus de Roveniasco et ser Habiaticus Pasqualis et Rugerius Pariarius et Iohannes de Livurni, omnes civitatis Mediolani.

Ego Aliprandus qui dicor Pariarius, notarius sacri palatii tradidi et scripsi.

GUIDO DI P. ORIENTALE.

VI.

Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria del Monte sopra Varese, n. 213.

1190 giugno 8; Velate.

Aderardo, " filius quondam Guidonis de porta ariencia civitatis " Mediolani „ col consenso di Pietro arciprete della chiesa di S. Marco di Velate, messo dell'Arcivescovo di Milano, cede a Pietro e a Guido figli del fu Uberto " de Porchera „ di Velate, diritti di decima, " que est " quarta pars decime maioris de loco Vellate, quam decimam tene- " bat dictus Aderardus per beneficium a suprascripto domino Archie- " piscopo „ e riceve in cambio un sedime in Velate.

Actum in loco Vellate.

VII.

Ambrosiana, Raccolta DELLA CROCE, DS. IV. 11, f. 128.

1193 giugno 16; Milano.

Castella, figlia di Cesaria, vedova del fu Spandelatte del Senedochio, dispone che i suoi beni dopo la sua morte vengano alla madre sua, e, morta questa, siano distribuiti ai poveri secondo il giudizio di Guido Landriani, Guido di Porta Orientale, Mongrande Ermenolfi, Goffredotto Oriari e Ruggero di Arcore.

Anno dominice Incarnationis millesimo centesimo nonagesimo tertio, sextodecimo kalendarum iulii, indictione undecima. Ego in Dei nomine Castella, filia domine Cesarie relicte quondam Spandelacte de Senedochio de civitate Mediolani, que professa sum vivere lege Longobardorum, etiam plus habere decem et octo annorum, per consensum Crottonis Pasqualis iudicis et missi domini secundi Chunradi regis ac licentiam, volo et iudico ut omnia mea bona que mihi pertinent aliquo modo deveniant post meum decessum in potestate domini Guidonis de Landriano et domini Guidonis de porta Horientali et Mungrandi de Ermenulfis Guifredotti Oriarii (sic) et Rogerii de Arcurii ad disponendum ea pauperibus secundum quod melius eis visum fuerit, ita tamen si suprascripta mater mea supervixerit, habeat illa mea bona quamdiu vixerit, post eius decessum vero sint pauperum secundum dispositionem suprascriptorum hominum; quia sic decrevit mea bona voluntas pro remedio et mercede anime mee.

Actum in suprascripta civitate.

Signum manus suprascripte Castelle, que hanc cartam iudicati, ut supra, fieri rogavit.

Interfuerunt rogati testes Abiaticus Pasqualis et Paucipanni de Becharia et Guifredus Sartor ac Albergatus.

Ego Crotus Pasqualis, iudex ac missus domini secundi Chunradi regis predicte Castelle consensi ut supra et subscripsi.

(S. T.) Ego Indutiatus qui dicor de Marliano, notarius sacri palati tradidi et scripsi.

VIII.

Ambrosiana, Raccolta Della Croce, DS. IV. 14, f. 50.

1209 luglio 3; Milano.

Frate Ottone, ministro della casa degli Umiliati posta nella braida del Guercio, e frate Turbando, ministro della casa di S. Maurilio, vendono per lire ventisei alle suore Umiliate di Rancate un sedime in Pioltello, comperato a nome di Guido di P. Orientale e degli Umiliati ed Umiliate del regno d'Italia.

Anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo nono, tertio die mensis iulii, indictione duodecima. Cessit et dedit frater Otto qui dicitur de Casteliono, minister domus braide Guertii, per se et per fratrem Turbandum, ministrum domus sancti Maurilii, qui promisit hanc cessionem et loci dationem omni tempore firmam habendam, domine Marine et domine Contesse et domine Amize et domine Concordie et domine Belviso Humiliatis sororibus domus braide de Rancate, omnia iura et omnes actiones reales et personales, utiles et directas et rationes et exceptiones que et quas habebant ipsi fratres Otto et Turbandus et eis competebant vel competere poterant ex parte fratris Airoldi de Pozolo per cartam unam, factam per Guidotum Corbatum notarium millesimo ducentesimo nono septimo ante kalendas julii indictione duodecima, in sedimine uno et pro ipso sedimine, quod sedimen est in loco Ploltello, cui est a mane Ottonis de Castana et a monte et a meridie accessium et in parte heredum quondam Petri Blanchi, a sero via, quod sedimen prefatus frater Airoldus emit a Manegotto de Castello de loco Ploltello ad partem domini Guidonis de Porta Horientali et omnium Humiliatorum et Humiliatarum regni Italie per cartam unam, factam per Mazinum de Ploltello notarium, ita ut de cetero predicte domine sorores Humiliate de braida de Rancate per omnia sint in loco ipsorum fratrum Ottonis et Turbantis Humiliatorum et habeant omnia iura et omnes actiones reales et personales, utiles et directas et rationes et exceptiones et replicationes versus iamscriptum Manegottum et heredes eius et res eorum que sunt et fuerunt et erunt que et quas ipsi fratres Otto et Turbandus ex parte fratris Airoldi seu ipse frater Airoldus et Guido de Porta Horientali et omnes Humiliati Italici regni, ad quorum utilitatem ipse frater Airoldus emit ipsum sedimen, habebant et habere poterant et eis competebant seu aliquo modo vel iure competere poterant in ipso sedimine et pro

ipso sedimine eodemque iure et modo possint ipse sorores domus braide de Rancate et earum succetrices (sic) et cui dederint possint agere et experiri et excipere et rationibus omnibus uti in ipso et pro ipso sedimine sicut ipsi fratres Otto et Turbandus ex parte fratris Airoldi seu ipse frater Airoldus et Guido de Porta Horientali et omnes Humiliati Italici regni hactenus possent seu poterant. et inde extiterunt fideiussores et principales debitores et principales deffensores, ut quisque eorum in solidum conveniri possit pro toto, Anselmus Calgarius et Johannes Sigizanus et Petrus de la Cruce et Albertus de Flore de loco Ploltello, qui obligaverunt se et omnia sua bona pignori omni tempore ipsis dominabus sororibus Humiliatis et earum succetribus et ipsi domini de Rancate pro deffensione predicti sediminis seu pro ipso sedimine defendendo ab omni contradicente persona suis propriis sumptibus et expensis sive expensis ipsarum dominarum sororum de Rancate vel ipsius domus sive ipsum sedimen evictum fuerit ipsis sororibus sive non. pro qua cessione et loci datione confessus et contentus fuit ipse frater Otto se accepisse et habuisse ad suam partem et ad partem fratris Turbandis et omnium Humiliatorum Italici regni nove monete Mediolani libras viginti sex ab ipsis dominabus sororibus Humiliatis braide de Rancate, renunciata exceptione non numerate pecunie, qui denarii dati fuerunt Mirano de Melzo pro casa una quam vendidit in loco Ploltello, que empta fuit ad utilitatem quarumdam Humiliatarum sororum de ipso loco Ploltello. quia sic inter eos convenit.

Actum in civitate Mediolani.

Interfuerunt testes Albertus qui dicitur de Trito, Beltramus qui dicitur Olivi et Petracius de Casali civitatis Mediolani.

Ego magister Petrus cognomine de Gemma, notarius sacri palatii hoc instrumentum cessionis et deffensionis tradidi et in publicam formam redigendo scripsi.

IL REGIME INTERNO D'UNA CASA DI UMILIATI.

IX.

Ambrosiana, Carte pagensi, n. 35.

1309 marzo 26; Bergamo.

Giovanni, vescovo di Bergamo, compone il dissidio sorto fra le suore e i frati della casa degli Umiliati di S. Giorgio di Redona circa il regime della casa.

Johannes, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis, dilectis in Christo ministre, sororibus, fratribus et capitulo monasterii sancti Georgi de Redona Pergamensis dioecesis salutis in Auctore salutem. Dissensionis vestre inter vos mulieres ex una parte et vos fratres ex altera dudum orte super electione persone, que habet monasterio vestro preesse ac receptionibus tam marium quam feminarum inibi faciendis nec non temporalium administrationi, aliisque monasterii vestri tractatibus, crebris rumoribus excitati, pro quiete vestra reparanda vigilias subivimus et labores. vestram itaque regulam et antiqua munimenta monasterii vestri pro informatione nostra legentes, monasterium vestrum ab ipsius primordio comperimus in mulieribus fuisse fundatum et eius gubernationi ministram longis temporibus prefuisse, verum postea, cum aucte forent ipsius monasterii facultates et operariis pro colendis ipsius prediis opus esset, adiecti fuerunt etiam ibi fratres, qui ad tractatus monasterii vocabantur interdum et aliquando eis irequisitis sole mulieres capitulum ipsius monasterii presentantes decernebant que fuerant decernenda; quapropter nos ad omnis altercationis materiam sopiendam, volentes, prout ad officium nostrum pertinet, monasterium vestrum sic in sua primeva institutione fovere, quod nec fratres eiusdem statu et honore debito defraudentur, ordinationes et statuta que subter leguntur inter nos auctoritate presencium edenda duximus, habitura perpetu[1] roboris firmitatem. Primo quidem statuimus quod monasterium perpetuo sub ministre regimine gubernetur, per professas sorores dumtaxat ipsius monasterii eligende, cui electe per eas seu per maiorem et saniorem partem ipsarum, deinde per ordinarium confirmate, tam sorores [quam fratres] monasterii teneantur reverenciam et obedientiam omnimodam impertiri, nichil sine ipsius ministre licentia daturi vendituri alienaturi mutuaturi..., et qui contrarium fecerit per ministram ipsam pro culpe modo plectatur, ita tamen quod pretextu unius

electionis ministra ulla non duret nisi usque ad octavam... ab electione ipsa proxime subsequentem, set singulis annis in ipsa octava vel quamcito comodius fieri poterit, super retentione vel amotione ipsius ministre inter sorores easdem scrutinium celebrent, audiendum per ipsum episcopum seu alium quem ad hoc ducet deputandum. ceterum quandocunque sororum vel fratrum acceptio imineverit facienda, et fratres ipsius monasterii professos ad id decernimus esse vocandos et ubi maior pars sororum et fratrum professorum ipsius monasterii declinaverit, sortiatur effectum. ut autem temporalia predicti monasterii sincerius ministrentur, statuimus quod anuatim una canevaria idonea ex ipsis sororibus eligatur per ministram de consensu sororum seu maioris partis ipsarum, curam rerum domus mobilium habitura, quod de voluntate ministre de rebus ipsis tam fratribus quam sororibus necessaria subministret, ita tamen quod ministra possit ipsam absolvere si evidens utilitas aui alia causa iusta subesset, ita quod nulla sororum nullusque fratrum dicti monasterii pecuniam ullam teneat nisi in loco comuni sub custodia unius ex sororibus ipsis discretionis ad ministerium deputande, que cum necesse fuerit tradat ipsis sororibus et fratribus pecuniam depositam aput eam. item quod tam ministra quam canevaria et singule sorores et fratres ipsius monasterii, qui ullam amministrationem bonorum dicti monasterii gesserint, de omnibus receptis et expensis teneantur in scriptis singullis quindecim diebus vel saltem singullis mensibus diligentem tradere rationem in capitulo ipsius monasterii propterea celebrando, cui intersint duo ex ipsis fratribus vel saltem unus et tres antiquiores ex sororibus cum ministra et canevaria. item quod nulla sororum stet in ecclesia vel alibi cum aliquo seculari nisi forte . . . . cum aliquo ecclesiastico viro seculari seu religioso, nisi sint ad minus due mutuo se videntes. item quod sorores simul surgant ad matutinum simulque celebrent horas, presertim dum essent in domo; quod si eas in vinea vel in agro fore contingerit tempore divini offici celebrandi, ibi intermissa opera dicant horas. item quod inter personas ipsius monasterii obprobrum tam in facto quam in dicto et omnis iniuria conquiescat; quod si qua vel si quis contra alium vel aliam insurexerit vel contumeliam aliquam irrogaveri per ministram graviter puniatur et nihilominus si quis vel si qua incorigibilis fuerit episcopo nuncietur. item statuimus quod ternis annis mulieribus, singullis vero annis fratribus ipsius monasterii de indumentis secundum facultatem domus provideatur, prout fuerit oportunum, mandantes vobis sub excommunicationis et interdicti ac privationis penis, trina monitione adhibita, quatenus predicta omnia et singulla curetis perpetuo inviolabiliter observare.

Date in nostro episcopali palacio Pergamensi, die vigesimo sexto mensis marci, millesimo trecentesimo nono, septima indictione. in quorum testimonium sigillum nostrum presentibus iussimus appendendum.

I CONVEGNI DEI TERZIARI UMILIATI.

X.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1289 agosto 7; Milano.

Frate Manfredo « de Brona » vende ai ministri del Convegno del terz' ordine di P. Orientale un fitto annuo su di un sedime posto fuori la pusterla di Monforte in Milano, per lire ventuna di terzoli.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo nono, die dominico, septimo die augusti, indictione secunda. Venditionem ad libellum etc. fecit frater Mamfredus de Brona, filius q. Castelli civitatis Mediolani porte Horientalis, fratribus Petro de Bexentrate et Maze Bonsegnori et Paxio Pilloso civitatis Mediolani, ministris fratrum et capituli et convegii tercii ordinis burgi porte Horientalis, recipientibus eorum nomine et nomine fratrum et capituli et conventus et congregationis illius convegii nominative de ficto soldorum viginti octo tertiolorum dando et solvendo omni anno ad libellum usque in perpetuum per omne festum sancti Petri de cetero per ipsum fratrem Mamfredum et eius heredes et cui daret predictis ministris nomine suprascripto et suis successoribus et cui darent in denariis factis per casus et super casus duobus casarum et stazona una anterioribus in simul tenentibus et medietate putei et omnibus que extant a medio puteo in antea versus plateam cum edifitiis desuper et omnibus suis pertinentiis et iure auriendi aquam ex eo puteo et iure eundi et reddeundi ad necessarium, reservato tamen accessio domibus posterioribus pro eundo et accessiando per porticus suprascriptarum rerum venditarum. que omnia sunt in sedimine uno illius fratris Mamfredi quod jacet in parochia sancti Babille porte Horientalis extra pusterlam de Monteforti, quibus rebus coheret a mane [quod] reservat in se predictus frater Mamfredus, a meridie Stephani de Brona, a sero fossatum comunis Mediolani via mediante, a monte Lantelmi Cigade etc. et pro hac venditione et predictis omnibus predictus frater Manfredus dixit et confessus fuit se recepisse et habuisse a predictis ministris solventibus nomine et vice et de denariis propriis illius capituli et conventus et congregationis predictorum fratrum argenti denariorum bonorum monete Mediolani nunc currentis libras vigintiunam tertiolorum et renunciavit etc.

Actum in predicto convegio. pro notario affuit Ranierius Gairiardus dictus de Caponago porte Horientalis.

Interfuerunt testes Bellanus, filius q. Arnoldi de Canturio porte Nove et Jacobus, filius q. Albrici Guarini et Maphiolus, filius eius porte Cumacine.

(S. T.) Ego Ambrosius, filius q. Sachi Sachelle civitatis Mediolani de burgo porte Horientalis notarius tradidi et subscripsi.

(S. T.) Ego Rugerius, filius q. Guifredi Curti civitatis Mediolani notarius porte Horientalis scripsi.

XI.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1305 ottobre 3; Milano.

I ministri del Convegno del terz' ordine di P. Romana danno in affitto a Giovanni Ferrari una casa posta nella parrocchia di S. Eufemia dietro l' annuo canone di soldi trentasei, obbligandosi inoltre Giovanni Ferrari a pagare una certa somma al monastero di S. Apollinare ed al Comune di Milano.

In nomine Domini. Anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo quinto, die dominico, tertio die mensis octubris, indictione quarta; in convenio fratrum (1) tercii ordinis porte Romane syto supra murum fossati civitatis Mediolani intra portam Romanam et pusterlam Sancte Euffome. In capitulo illius convenii pro hoc negotio et aliis explicandis more solito convocato et congregato, in quo quidem capitulo aderant domini frater Albertus Zochora et frater Manfredus Rubeus et frater Chunradus Pezia ministri et frater Crescius de Concorezo et frater Zanebonus de Pontirollo et frater Martinus de Sardo et frater Benus de Dexio et frater Perus de Valle et frater Paxius de Mandello et frater Ardericus Becharius et frater Albertus Scovarius et frater Gasparius de Luvino et frater Perus de Aliate et frater Baldinus Prelatus et frater Stephanus de Migloe et frater Rugerius Domignionus et frater Jacobus Vicecomes et frater Manfredus de Bripio, omnes dicti convenii, qui sunt maior et sanior pars et quasi totum capitulum illius convenii, investiverunt libellario nomine usque ad annos vigintinovem proximos finitos et deinde usque in perpetuum Johannem qui dicitur Molla, filium q. Airoldi Ferrari

(1) Nel documento segue la parola « penitencie », cancellata con un tratto di penna dallo scrivano.

porte Romane civitatis Mediolani nominative de domo una cum hediffiiciis et curte et terragio iacente in parrochia sancte Euffome porte Romane, cui coheret a mane Landulfi de Vedano, a meridie fossatum civitatis Mediolani, a sero monasterii monialium sancti Apolinaris, a monte strata, pro qua domo et terragio dicti fratres prestare tenentur omni anno fictum seu pro ficto denarios novem monasterio monialium sancti Apolinaris et civitati Mediolani etiam quantitatem pecunie de qua ignoratur, eo tenore quod amodo usque ad annos vigintinovem proximos futuros et deinde usque in perpetuum predictus Johannes cum suis heredibus et cui dederit tenere debeat predictam domum cum ediffitiis et curte et terragio libellario nomine et de ea facere tanquam de re libellaria et dare et solvere debeat et teneatur ipse Johannes et eius heredes et cui dederit omni anno usque in perpetuum eisdem fratribus etc. in quolibet festo sancti Ambrosii et maxime in festo sancti Ambrosii proximo futuro soldos triginta sex tertiolorum et ultra hoc dare et solvere monasterio sancti Apolinaris decem novem et comuni Mediolani totum illud fictum de quo illi fratres tenentur comuni Mediolani pro illo terragio ut supra.

Actum ut supra.

Interfuerunt ibi testes ser Beltramus Speronus, filius q. ... Speroni, qui moratur ad monasterium sancti Apolinaris et Aroldus, filius q. Lanfranci de Ponegano et Albertus, filius q. Ardizoni de Gallarate et Avenollus, filius q. Merii de Vigonzono, omnes porte Romane civitatis Mediolani noti.

(S. T.) Ego Paganus, filius q. Anselmi de Castano de burgo foris porte Romane civitatis Mediolani notarius tradidi et scripsi.

XII.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1328. luglio 25; Milano.

Il prelato della casa dei frati di Paderno dell' ordine di S. Agostino, vende ai frati del Convegno del terz' ordine degli Umiliati di P. Cumana del terreno posto in Paderno per il prezzo di lire sette e soldi sedici.

In nomini Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo vigesimo octavo, indictione undecima, die lune, vigesimo quinto mensis iullii. Convocato et congregato capitulo domus religiose fratrum de Paderno ordinis sancti Augustini in domo seu convegno fratrum tertii ordinis sito in parochia sancti Karpofori porte Cumane Mediolani prope ecclesiam sancti Karpofori de mandato domini fratris Beltrami Grilii, prelati dicte domus, pro infrascripto negotio spitialliter explicando, in quo quidem capitulo affuerunt predictus frater Beltramus prelatus et frater Filipus de Barnaxina et soror Triffina de Barnaxina et soror Bigiolla de Barnaxina, omnes fratres et sorores et professi dicte domus qui sunt partes et plus totius capituli dicte domus ut ibidem dixerunt et protestati fuerunt, et ibique predicti prelatus et fratres et sorores eorum nomine et capituli et conventus dicte domus et ipsum capitulum et conventus fecerunt et fatiunt venditionem etc. fratri Guillelmo Gafforno de Laude, magistro colegii fratrum tertii ordinis civitatis Mediolani porte Cumane et fratri Petro de Aroxio canevario et fratri Johanni Mirosio dicti collegii et congregationis dictorum fratrum, recipientibus nomine et vice et ad partem et utilitatem dicti collegii et congregationis et capituli dictorum fratrum suprascripti tertii ordinis Humilliatorum, nominative de petia una campi iacente in territorio dicti loci de Paderno, ubi dicitur ad Pontexellum, cui est a mane dictorum fratrum dicti tertii ordinis, a sero et a monte via, a meridie .... et tenetur per Ambrosium de Pessina et est pertice tres vel idcirca etc. et pro pretio predicte terre fuerunt confessi et contenti predicti venditores suo et suprascripto nomine recepisse et habuisse a suprascriptis emptoribus suprascripto nomine dantibus et solventibus libras septem et soldos sedicim tertiolorum ad computum soldorum quinquagintaduo pro qualibet pertica etc.

Actum in civitate Mediolani in dicto covegio fratrum tertii ordinis sito in dicta parochia sancti Karpofori porte Cumane Mediolani.

Interfuerunt testes dominus Bonfadus, filius q. domini Rugerii Vincemalle et Leonardus, filius q. domini Guillielmi Panis notarii ambo suprascripte parochie sancti Karpofori et Karlolus, filius q. Simonis Rizoli porte Ticinensis, omnes civitatis Mediolani rogati et vocati.

(S. T.) Ego Jacobus, filius q. Ingrisii de Doto civitatis Mediolani porte Cumane notarius rogatus tradidi et subscripsi.

(S. T.) Ego Francischolus, filius q. domini Beloli de Modoetia notarius porte Cumane parochie sancti Thome, iussu suprascripti notarii scripsi.

XIII.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1328 agosto 28; Milano.

I ministri del convegno di P. Romana del terz' ordine degli Umiliati rilasciano quietanza a Pietrobello di Bonirago del pagamento di lire sei, livello maturato sopra una casa posta nella parrocchia di S. Babila.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo vigesimo octavo, indictione undecima, die dominico, vigesimo, octavo mensis augusti. Contenti et confessi fuerunt domini frater Leo de la Mayrola et frater Azo Perpalionus et frater Paganus, omnes fratres professi conventus porte Romane foris, tertii ordinis fratrum Humiliatorum Mediolani, recepisse et habuisse a Petrobello, filio q. Arnoldi de Bonirago civitatis Mediolani porte Horientalis, libras sex tertiolorum in pecunia numerata pro ficto libellario huius anni presentis a festo sancti Petri proximi preteriti retro unius domus iacentis in civitate Mediolani in porta Horientali in parochia sancti Babille, cui est a mane via, a meridie heredum q. fratris Lanfranci de Canobio, a sero dominarum Humiliatarum de Cavaliono, a monte heredum q. Marci de Vicomercato, quam domum tenet predictus Petrobellus ab eis ministris fratribus, etc.

Actum in dicto convenio dictorum fratrum sito extra portam Romanam, coram Ambroxino filio fratris Pagani Salvi civitatis Mediolani porte Romane notario.

Interfuerunt ibi testes Miranus, filius q. domini Jacobi Diani porte Horientalis parochie sancti Babille notus suprascripti Petrobelli et Marcus filius q. Marci de Cerliano porte Cumane sancti Carpofori et Petrus de Caragate, filius q. magistri de Caragate porte Romane parochie sancti Karemari notus suprascriptorum sindicorum, omnes civitatis Mediolani vocati et rogati.

(S. T.) Ego Martinollus, filius q. Johannis de Fayno civitatis Mediolani porte Romane parochie sancti Nazarii in brollio notarius tradidi et scripsi.

(S. T.) Ego Francischolus Incressius notarius, filius domini Filipi civitatis Mediolani scripsi.

XIV.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1329 febbraio 12; Milano.

Frate Azzone Parpalioni vende ai ministri degli Umiliati del terz' ordine del Convegno di P. Romana una casa posta nella parrocchia di S. Eufemia per lire quaranta di terzoli.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo vigesimo nono, indictione duodecima, die dominico, duodecimo mensis februarii. Venditionem ad libellum etc. fecit et facit frater Azo, filius q. domini Balzarri Parpalioni civitatis Mediolani porte Romane parrochie sante Eufomie fratri Andree filio q. domini Ruberti Machasolle et fratri Pagani filio q. Landi Salvi et fratri Johanni filio q. item Johannis de Bernadigio omnibus civitatis Mediolani porte Romane fratribus professis ac ministris fratrum Humiliatorum tertii ordinis convenii porte Romane foris siti prope monesterium sancti Apollinaris Mediolani, recipientibus nomine et ad utilitatem omnium fratrum, capituli et conventus dicti convenii porte Romane de domo una cum hedifitiis et cameris et curte et puteo et sollario iacente in civitate Mediolani in porta Romana in suprascripta parochia sancte Eufomie, cui coheret a mane a meridie et a sero heredum Adam domini Francischi Boniperti et a monte strata etc. Et pro pretio predicte domus superius vendite fuit confessus et contentus predictus frater Azo venditor recepisse et habuisse ab eis ministris dantibus et solventibus nomine et de propria peccunia omnium fratrum et capituli et conventus dicti convenii libras quadraginta tertiolorum in pecunia numerata, renuntians etc.

Actum in porta Romana foris Mediolani in hospitio dicti convenii sito prope monesterium sancti Appollinaris in capitulo dicti convenii coram Jacobino filio q. Venzii de Fayno civitatis Mediolani porte Romane parochie Sancti Nazarii in brollio notario.

Interfuerunt testes Pagius filius q. Micherii de Baragazio civitatis Mediolani porte Romane foris parochie sancti Kallimari notus et Stefanus filius q. Venzeguerre Cavalli de burgo Concorezio modo habitans in civitate Mediolani in porta Romana foris in dicta parochia sancti Kallimari et frater Jacobinus da Opreno, filius q. Anselmi de Opreno civitatis Mediolani porte Romane parochia sancte Eufomie ad predicta vocati et rogati.

(S. T.) Ego predictus Jacobinus de Fayno notarius predictis interfui et subscripsi.

(S. T.) Ego Martinollus, filius q. domini Johannis de Fayno civitatis Mediolani parochie sancti Nazarii in brollio notarius tradidi et subscripsi.

(S. T.) Ego Mozollus, filius domini Cabrii Benzoni civitatis Mediolani porte Horientalis notarius scripsi.

XV.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1343 giugno 18; Milano.

Il prete Passaguado Calderari, beneficiale di S. Carpoforo, rilascia quietanza a frate Antonio Starido, canevario del Convegno del terz'ordine posto presso la chiesa di S. Carpoforo, del pagamento di soldi otto e denari dieci, livello maturato su parte del Convegno.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, indictione undecima, die decimo octavo mensis iunii. Contentus et confessus fuit dominus presbiter Passaguadus de Colderariis, benefittialis ecclesie sancti Charpoffori, suo nomine et diete ecclesie et beneffitii quod obtinet in dicta ecclesia, recepisse et habuisse a frate Abondio Stharido tertii ordinis filio q. Jacobi porte Cumane foris parochie sancti Simpliziani canevario consortii fratrum covegii tertii ordinis siti prope ipsam ecclesiam sancti Charpoffori dante et solvente suo nomine et dictorum fratrum et consortii soldos octo et denarios decem tertiollorum pro plena et completa solutione et satisffactione totius ficti libellarii preteriti a festo sancti Martini proxime preteriti retro, quod ipsi fratres et consortium fratrum consuevere omni anno ipsi solvere super illa parte convenii et sediminum ipsi convenio circumstantium super qua prestatur et prestari consuevit fictum per ipsos fratres et consortium ipsi ecclesie ad computum dictorum soldorum octo et denariorum decem in anno, renunciando etc.

Actum in dicto convenio.

Interfuerunt ibi testes Zaninus filius q. Beltrami de Villa et Michexolus, filius q. Petri de Petra, ambo porte Çumane parochie sancti Charpoffori noti et Redolphus, filius q. Vinzini de Santonibus, qui habitat ad cassinam de Passavia de Raude, omnes vocati et rogati.

(S. T.) Ego Ambrosolus filius domini Galvanei Demiani notarius civitatis Mediolani porte Cumane parochie sancti Charpoffori tradidi et subscripsi.

XVI.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1346 luglio 26; Milano.

Il maestro dell'ospedale dei SS. Bernardo e Benedetto dei Sette Convegni dà in affitto a frate Filippo di Rozeno del terz'ordine degli Umiliati e a Francescolo Luvoni un sedime, detto "Convegno di P. Nuova", per il canone annuo di lire quattordici, più due capponi, due soldate d'uova, una corba di uva matura ed un cesto di castagne; i due frati si obbligano altresì a tener pulito il luogo del Convegno, dove, secondo il costume, si tengono le prediche.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, indictione quartadecima, die mercurii, vigesimo sexto mensis iulii. Dominus frater Johannes de Lixono, magister hospitallis sanctorum Benedicti et Bernardi septem conveniorum tertii ordinis Humiliatorum Mediolani siti et constructi in parochia sancti Carpofori porte Cumane Mediolani ac sindicus fratrum, capituli et conventus dicti hospitalis ad hec et alia fatienda, ut constat per instrumentum sindicatus traditum et rogatum per me Marchollum de Samarate notarium infrascriptum, hoc anno et indictione, die lune, tertio mensis iullii, suo et sindicario nomine ipsorum fratrum, capituli et conventus dicti hospitallis, investivit nomine locationis ad benefatiendum etc. fratrem Filipum de Rozeno tertii ordinis Humiliatorum Mediolani, filium q. Jacobi civitatis Mediolani porte Nove parochie sancti Bartolomei intus et Francischolum Luvonum, filium q. domini Guillelmi dictarum civitatis, porte et parochie, nominative de sedimine uno, quod appellatur convenium porte Nove Mediolani, cum hedifitiis, cameris, curte et brolio et puteo et aliis suis pertinentiis, iacente in dicta parochia sancti Bartolomei porte Nove Mediolani intus, cui coheret a mane ecclesie sancti Bartolomei Mediolani, a meridie domus dominarum Humiliatarum de Tegnono, a sero domus dominarum Humiliatarum de Senadochio, a monte via etc. a festo sancti Martini proxime venientis inde ad annos novem proxime sequentes et deinde donec utrique parti placuerit etc., dando et solvendo etc. libras quatordecim tertiolorum monete Mediolani nunc currentis et capones duos bonos et grossos cum cauda segazuda et soldatas duas ovorum et corbellam unam uvarum maturarum de tenuta unius mine et cavagnollum unum moronorum, scilicet de moronis qui erunt in dicto brolio, scilicet medietatem ipsorum denario-

rum in medio anno et relliquam medietatem in fine anni cuiuslibet anni et capones et ova in quolibet festo sancti Martini et uvas et moronos predictos temporibus cuiuslibet congrue collectionis et perceptionis eorumdem similiter cuiuslibet anni, eo tamen acto, dicto et pacto, quod predicti fratres Filipus et Francischolus conductores teneantur et debeant spatiare et scoare et spatiatum et scoatum tenere convenium suprascripti sediminis superius locati singulis diebus dominicalibus et festivitatibus principalibus, quibus sollet et debet predicari durante hac locatione, ita et taliter quod homines et persone et cuiuslibet universitatis, qui ibidem ire voluerint pro predicationibus audiendis, ibidem in ipso convenio ad ipsas predicationes ire, stare et morari possint pro ipsis predicantiis audiendis, prout hinc retro consuevit et quod etiam ipsi conductores teneantur et debeant pati patientiam singulis fratribus et predicatoribus, qui ibidem predicare voluerint, et etiam singulis hominibus et personis sic predicandi et standi et morandi in ipso convenio ad eorum voluntatem et prout ipsis dominis magistro et fratribus dicti hospitalis videbitur et voluerint et si ipsi conductores contrafacerent quod cadant et ex tunc cecidisse intelligantur ab hac locatione etc.

Actum in Brollieto Novo Comunis Mediolani coram Martino Vincemalla, filio domini Johannis porte Nove parochie sancti Bartolomei et Ambrosollo Terra, filio q. Johannis porte Ticinensis parochie sancti Michaelis ad Cluxam, ambobus notariis et protonotariis.

Interfuerunt ibi testes Albertus Cozus, filius q. ser Bonati porte Verceline parochie sancti Petri intus Vineam notus et Arzuffolus de Oxna, filius q. domini Steffani et Guillielmolus de Mazate, filius domini Paxini porte Verceline parochie sancti Protaxii in Campo, omnes civitatis Mediolani idonei et rogati.

(S. T.) Ego predictus Martinus Vincemalla, filius domini Johannis notarii, predictis pro notario affui ut supra et subscripsi.

(S. T.) Ego Marchollus de Samarate, filius q. domini Beltrami Mediolani porte Cumane parochie sancti Bartolomei, rogatus tradidi et subscripsi.

(S. T.) Ego suprascriptus Ambroxollus Terra, filius q. Johannis notarius Mediolani porte Ticinensis, pro notario affui predictis et iussu suprascripti notarii scripsi.

XVI A.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1346 aprile 24; Milano.

I ministri e i frati dei Convegni del terz'ordine degli Umiliati, cioè del Senedochio, di porta Orientale, di porta Nuova, di porta Cumana, di porta Vercellina, di porta Ticinese, di porta Romana, cedono tutti i beni posseduti dai singoli Convegni per la creazione di un ospedale, che ne raccolga gli obblighi di beneficenza e ne perpetui la memoria col nome di " Ospedale dei santi Benedetto e Bernardo dei Convegni del terz'ordine degli Umiliati ".

In nomine Domini. Amen. Pateat universis presens instrumentum publicum inspecturis quod anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, de mense aprilis, die lune, vigesimoquarto dicti mensis aprillis, quartadecima indictione, constituti coram discreto viro domino presbitero Gasparro Banfo, rectore ecclesie sancti Victoris ad Teatrum Mediolani, capellano reverendi in Christo patris et dd. Johannis, Dei et apostolice sedis gratia sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopi et ipsius domini archiepiscopi commissario ad infrascripta specialiter deputato, frater Jacobus de Pubiga convenii Sinodochii, visitator totius conventus omnium conveniorum et fratrum tertii ordinis Humiliatorum civitatis et suburbiorum Mediolani, necnon frater Andreas Martinus, minister dicti convenii Sinodochii, frater Bassanus Fariseus, frater Ambrosius de Zuchono, frater Carissimus Vallerius, fratres dicti convenii Sinodochii; frater Petrus de Crema, minister et camerarius, frater Beltramus Guartamachus, frater Stephanus de Brona, frater Johannes de Lonate, fratres convenii porte Horientalis parochie sancti Babile Mediolani; frater Andreas de Capognago et frater Philippus de Rozeno, ambo fratres convenii porte Nove parochie sancti Bartholomei Mediolani; frater Abundius Scaridus minister, frater Albertus de Ianua, frater Ambrosius de Campolo canevarius, fratres convenii porte Cumane parochie sancti Carpofori Mediolani; frater Pugnus Gardianus minister, frater Petrinus de Landriano canevarius, frater Anselmus de Corbeta, frater Lantelmus de Buysio et frater Jacobinus de Medda, fratres convenii porte Vercelline parochie sancti Petri martiris ad Vineam Mediolani; frater Albertus de Aplano minister et canevarius, frater Martinus Brascha, fratres convenii porte Ticinensis parochie sancte Eufomie Mediolani; frater Salimbene de Concorezio minister, frater Andreas Macasola canevarius, frater Anricus de Licurti, frater Vitalis de

Bernadigio, frater Gualterius de Verona, frater Niger de Basilicapetri, frater Guillelmus de Gallarate, frater Beltramolus Formaggia, fratres convenii porte Romane parochie sancti Kalimeri Mediolani, significaverunt dicto domino presbitero capellano et commissario suprascripto quod ipsi omnes fratres et professi conventus et conveniorum et ordinis predictorum, representantes omnes fratres et omnia convenia civitatis et suburbiorum Mediolani ordinis supradicti tertii nuncupati ipsorumque totum conventum, cum in predictis conveniis sepe ac sepius convenerunt in invicem et in idem tractantes de utilitate dicti Humiliatorum ordinis tertii nuncupati et animarum suaque salute et pluries premissis multis tractatibus et matura deliberatione prehabita diligenti, finaliter omnibus modo forma et ordine ac nomine, quibus melius potuerunt, ordinaverunt, decreverunt, firmaverunt et statuerunt omnes unanimes et concordes, nemine discrepante, quod ad laudem et servitium Dei et totius curie cellestis et specialiter beatorum Benedicti et Bernardi reverentiam et honorem ac etiam perpetuam memoriam dictorum conveniorum et prefati ordinis tertii nuncupati, in cuius fundatione et apostolice sedis approbatione per bone memorie dominum Innocentium papam tertium volentem hunc ordinem a se Innocentio tertio tertium ordinem nominari et cum hic ordo suum ortum et principium habuerit ex nobilibus qui erant mundanis vanitatibus et delitiis involuti, quique ipsis abiectis divinitus incitati se ad vitam et habitum humilem humiliantes fuerunt fratres Humiliati primitus et specialiter nominati, unum hospitale, ut sequitur, construerent et dotarent, inherentes bonis suorum predecessorum vestigiis ac volentes, ut sicut ex predicto suo Humiliatorum primevo ordine tertio nuncupato processerunt alii duo fratrum ordines, ab eis in multis observantiis regularibus differentes, qui tamen ad ipsorum instar similiter Humiliati vocantur et Deo in divinis offitiis servientes et in communi viventes sub uno generali magistro speciali dispensatione sedis apostolice gubernantur, ab ipsis fratribus primevi tertii ordinis nuncupati ipsorumque conveniis et primevo ordine suprascriptis vita et habitu conversatione et observantia regulari tamquam licite proprium habentibus et matrimonia contrahentibus et contractis utentibus et singularibus in propriis habitationibus cum suis uxoribus et filiis habitantibus et multis aliis dissimiles et penitus alieni et totaliter seggregati, sic ex ipsis fratribus Humiliatis primevi ordinis tertii nuncupati suisque conveniis ac primevo ordine tertio nominato predictis precedat alius genus Domino serviendi, videlicet locum ad sustentationem pauperum infirmorum et debilium et miserabilium personarum deputatum, ut adimpleant realiter cum effectu illud quod prefatus bone memorie dominus Innocentius papa tertius in predicti sui primevi ordinis Humiliatorum tertii nominati approbatione scribit, eisdem dicens de hiis autem per-

ventibus qui remaneant apud vos elemosinas debeatis facere et totum quod vestris iustis ac necessariis sumptibus superabundaverit pauperibus erogare et propterea prefato domino archiepiscopo, ut dixerunt, humiliter et instanter predicti fratres ordinis tertii nuncupati inter cetera supplicarunt, ut alicui viro provido ac discreto committere deberet et mandare quod suis nomine iure et auctoritate possit et debeat videre et examinare bona mobilia et immobilia et iura quecumque, que dicti fratres prefati primevi ordinis tertii nuncupati volunt donare, dare et assignare pro dote hospitalis predicti ad sustentationem pauperum infirmorum, debilium et miserabilium personarum in eodem hospitali debentium sustentari et si inveniat dotem sufficientem ad premissa possit et debeat ipsam recipere et in predictorum fratrum supplicantium locis et conveniis suprascriptis videre, examinare ac deputare locum idoneum cum hediffitiis ad hospitale huiusmodi construendum, tallemque locum ordinare ac statuere fore ac reputari debere ecclesiasticum et ecclesiastico iure censendum perpetuis temporibus successivis, ipsique talli loco predicta bona mobilia et immobilia et iura quecumque, ut primitus data et donata ratione premissa, pro sustentatione pauperum infirmorum, debilium, et miserabilium personarum in eodem hospitali morari debentium pro dote et in dotem solemniter assignare, ac etiam ordinare, statuere et mandare quod ipsum hospitale perpetuis temporibus successivis nominetur hospitale sanctorum Benedicti et Bernardi conveniorum tertii ordinis Humiliatorum civitatis et suburbiorum Mediolani. quodque in hospitali huiusmodi tot dumtaxat et non plures fratres, computato uno ipsorum magistro, instituantur, recipiantur et stare debeant perpetuis temporibus successivis quod pro huiusmodi hospitalis terris et possessionibus cultivandis ac domibus ac aliis bonis immobilibus conservandis ac fructibus, redditibus, pensionibus et obventionibus colligendis et conservandis ac etiam elemosinis petendis et insuper pro servitiis impendendis et infirmis, debilibus et miserabilibus personis in eodem hospitali sustentandis fuerint opportuni. quodque tot dumtaxat et non plures sorores recipiantur, extent in huiusmodi hospitali quod pro servitiis pauperum infirmorum, debilium et miserabilium personarum in hospitali degentium fuerint oportune que tamen quando recipientur sint etatis annorum triginta vel plurium, vite laudabilis et conversationis honeste ac abiles ad serviendum predictis pauperibus infirmis, debilibus et miserabilibus personis in hospitali huiusmodi moraturis. pauperes vero infirmi dictorum conveniorum fratres, qui non possunt aliter sustentari et volunt in predicto hospitali, non tamquam ipsius hospitalis fratres, sed tamquam pauperes et infirmi humiliter comorari et alii pauperes et infirmi, debiles et miserabiles persone quam plures poterunt in hospitali predicto ipsius facultatibus circumspectis sine penuria sustentari re-

tinendo ut permittitur pro suis comoditatibus et servitiis predictos magistrum, fratres et sorores, ut premittitur, necessarios pro servitiis et rationibus suprascriptis gratanter et caritative admittantur, tractentur et maiori numero quo absque penuria ut premittitur sustentari poterunt, sustententur et magister et fratres cibis et potibus communibus reffitiantur, gravatis vero infirmitatibus de aliquibus pitantiis prout expediverit et fieri poterit sucurratur. quodque huiusmodi magister ac fratres et sorores in hospitali predicto profiteantur et servent regulam beati Augustini, portent etiam habitum, quem sancti Ambrosii et de Brollio Mediolani hospitalium magistri, fratres et sorores portant et constitutiones, quas super hospitalibus ordinis sancti Augustini civitatis et dioecesis Mediolani nuper edidit dominus archiepiscopus suprascriptus, inviolabiliter et indubitanter observent cum hac aditione, videlicet quod quando fuerit in eodem hospitali magistri ellectio fatienda fratres dicti hospitalis debeant suprascriptorum septem conveniorum singulos cuiuslibet eorundem ministros, qui pro tempore fuerint et etiam illos duos visitatores eorum qui pro tempore fuerint ad ellectionem magistri et etiam ad rationem singulis mensibus singulisque semestribus secundum predictarum nostrarum constitutionum formam et ordinem fatiendam, vocare et ipsorum voces admittere, si eis aliquod aliud canonicum non obsistat et ad prefatum dominum archiepiscopum et suos successores ipsius hospitalis magistri confirmatio et institutio pertineat pleno iure, perpetuis temporibus successivis; sorores autem quantumcumque professe non debeant ad premissa vel ad aliquid premissorum admitti; et aliter non fuissent, ut dixerunt, donaturi nominibus suis et nomine et vice totius conventus omnium conveniorum predictorum. fecerunt et fatiunt animo dotandi infrascriptum hospitale, ut infra describitur, construendum, donationem inter vivos puram meram et inrevocabilem, remittendo singulas causas ingratitudinis in manibus suprascripti domini presbiteri Gasparri capellani et commissarii supradicti presentis stipulantis et recipientis nomine et vice huiusmodi hospitalis, ut premittitur construendi, nomine et vice magistri et fratrum ac sororum canonice, ut premittitur, instituendorum in hospitali predicto ac pauperum infirmorum, debilium et miserabilium personarum sustentandorum et debentium sustentari in hospitali predicto. Nominative de infrascriptis bonis suprascriptorum conveniorum...

Actum in Mediolano, in novo archiepiscopali pallatio Mediolanensi, presentibus Johannolo Coldirario dicto Magistrello, filio domini Francischi cive Mediolanensi et Beltramolo Antono, filio domini Philippi civitatis Mediolani parochie sancti Pauli in Compedo Mediolani, pronotario et presbitero Andrea de Romanis, rectore ecclesie sancti Johannis ad Concam Mediolani, et Iacobino de Palliariis, canonico ecclesie sancti Stephani de Menasio Cumane diocesis et Vi-

cenzolo de Pusterla, custode ecclesie Mediolani et Antoniolo Guastablava et Bernardo Predepeto, civibus Mediolanensibus, testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis.

(S. T.) Ego predictus Beltramolus Antonus notarius predictis interfui, ut supra continetur et subscripsi.

(S. T.) Ego Guillelmus de Panceriis, filius q. domini Francii habitans in Mediolano in porta Nova in parochia sancti Victoris et XL Martirum publicus imperiali auctoritate notarius, predicte donationi et omnibus et singulis suprascriptis presens fui rogatus et tradidi et infrascripto notario ad scribendum dedi et me subscripsi.

(S. T.) Ego suprascriptus Johanolus de Coldirariis predictis pro notario interfui ut supra et me supscripsi.

(S. T.) Ego Vincentius de Chalco, filius domini Martini civis Mediolanensis publicus imperiali auctoritate notarius, suprascriptum instrumentum donationis et dotis iussu et consensu suprascripti Guillelmi notarii propria manu scripsi et hic me cum signo subscripsi rogatus.

* XVII.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1347 marzo 22; Milano.

Sentenza data dai compromissari eletti dai ministri del terz'ordine dei Convegni del Senedochio, di P. Orientale, di P. Nuova, di P. Romana da una parte e dall'altra dal maestro dell'ospedale dei SS. Bernardo e Benedetto dei Sette Convegni, intorno a speciali diritti e doveri di detto ospedale sui Convegni del terz'ordine nominati.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, indictione quintadecima, die iovis, vigesimo secundo mensis marzii. Cum lites, questiones et controversie verterentur inter fratres Jacobum de Pubiga, Andream Martignonum convenii Senadochii et Petrum de Crema, Stefanum de Brona convenii porte Horientalis, Andream de Camporgerago convenii porte Nove et Andream Machaxola convenii porte Romane, omnes fratres tertii ordinis Mediolani suis nominibus et nomine et vice conveniorum predictorum ex una parte et fratrem Johannem de Lissono, magistrum Septem Conveniorum Mediolani, et fratres Pugnum Gardianum et Ambroxium de Caperollo, fratres et professi, ut dixerunt, hospitallis sanctorum Bernardi et Benedicti porte Cumane Mediolani ex altera, et dicti fratres Jacobus de Pubiga et Andreas de Camporgerago suis nominibus et sindicariis nominibus predictorum fratrum predictorum

conveniorum pro una parte et predicti magister et fratres Pugnus et Ambroxius pro altera parte sese compromisissent et convenissent arbitriis et arbitramentis et amicabilli compositioni dominorum presbiterorum Beltrami de Malcolzatis, rectorem sancte Vallerie et Gasperi, rectorem sancti Victoris ad Teatrum ecclesiarum, nominative de omnibus et super omnibus litibus, questionibus, causis et controversiis etc. Christi nomine invocato, imprimis namque preceperunt et arbitrati sunt seu arbitramentati fuerunt et precipiunt et arbitrantur et amicabiliter componunt dicti arbitri et arbitrati et amicabilles compositores ellecti ut supra, quatenus dictus magister et fratres dicti hospitallis rellassent et rellassare debeant infra quindecim dies a die sententie horum preceptorum pacifice et quiete infrascripta campeletta infradictorum conveniorum, ad hoc ut predicti fratres predictorum conveniorum in eis congregari possint pro suis negotiis peragendis et suis fratribus recipiendis sicut poterant ante predictam donationem factam, que campeletta sunt ista, videllicet campeletum unum seu cassinum medium unius camere iacens in convenio stricte de Tegnono porte Nove Mediolani, cui tote camere coheret a mane stricta de Tegnono, a meridie sancti Bartollomei, a sero et a monte dicti convenii, quod campelettum est a manu sinistra ad introytum dicti convenii et tenetur per Filipum de Ronzeno; item campelettum iacens in convenio porte Horientalis Mediolani, cui campeletto coheret a mane hortum dicti convenii porte Horientalis et ab omnibus aliis partibus ipsum convenium; item campelettum unum iacens in convenio Senadochii porte Nove parochie sancte Malgarite, cui campeletto coheret undique ipsum convenium Senadochii et ob reverentiam altaris et ad hoc ut ipsi fratres dictorum conveniorum possint in eo loco quotiescumque voluerint congregare capitula sua, porticus dicti convenii sit vachua et expedita omni die feriato et non feriato; item campelettum unum iacens in convenio porte Vercelline Mediolani, cui campeletto coheret ac ipsum convenium porte Vercelline, a meridie domini Albertini de Lamayrolla, a sero et a monte ipsum convenium. et quod predicti magister et fratres predicti hospitallis teneantur et debeant suis expensis tenere coperta et facere coperiri quando necesse fuerit predicta omnia convenia et campeletta. item preceperunt et arbitrati seu arbitramentati fuerunt ut supra, quatenus dicti magister et fratres dicti hospitallis fatiant et curent cum effectu quod loca septem conveniorum Mediolani, in quibus consuevit predicari diebus dominicis et aliis diebus festivis, quibus ipsi fratres voluerint facere predicare, sint vacua et expedita et a nemine occupata, ita quod homines et mulieres possint stare ad predicationem, sicut poterant ante predictam donationem et etiam debeant facere predicari in ipsis conveniis diebus dominicis et festivis, quibus consuevit predicari et luminaria consueta in ipsis conveniis tenere et habere diebus et noctibus solitis, suis expensis. item preceperunt ut supra, quatenus si predicti fratres predictorum conveniorum habebant in se tempore donationis predicte vel post donationem habuerint aliquos denarios de bonis predicti hospitallis teneantur et debeant in conscientia sua eos expendere infra dies quindecim proximos a die sententie horum preceptorum, computando in eis rebus quas crediderunt magis expedire etiam pauperes hospitallis et de quibus denariis si habuerint vel habebant tempore predicte donationis vel cum sacramento predictorum fratrum dictorum conveniorum ad sacramentum iurare teneantur infra suprascriptum terminum. item preceperunt quod illa staria quatuor furmenti, quod consuevit distribui in convenio stricte de Tegnono porte Nove distribuatur, prout continetur in quodam instrumento tradito per Mantegazolum Rigigafaxolum notarium Mediolani, MCCCXVIIII die sexto mensis maii, eo adito quod ipsi fratres tertii ordinis teneantur et debeant habere sechum magistrum et fratres dicti hospitallis quando dictum furmentum distribuerint. item preceperunt ut supra, quatenus ille libre decem tertiolorum, que consueverunt distribui inter pauperes porte Nove in convenio stricte de Tegnono porte Nove, quinque libre ex eis distribuantur ut consueverit, eo adito quod quando distribuuntur dicti fratres tertii ordinis debeant et teneantur habere sechum magistrum et fratres suprascripti hospitallis et relique libre quinque sint predicti hospitallis pro dando pauperibus ipsius hospitallis. item preceperunt et arbitri fuerunt ut supra quatenus de illo modio furmenti, de quo fit mentio in quodam instrumento venditionis tradito per Bonadeum Pastam notarium, MCCCI die quintodecimo septimo..., quod consueverat distribui inter fratres convenii stricte de Tegnono porte Nove sub Nativitate Domini et Epifania cuiuslibet anni, fiat per magistrum et fratres dicti hospitalis, qui sunt et pro tempore erunt, unum pastum omni anno ipsis fratribus dicti convenii, qui sunt et pro tempore erunt, si placuerit ipsis magistro et fratribus dicti hospitallis. item preceperunt ut supra, quatenus de illo furmento, de quo fit mentio in instrumento tradito per Raymondum Miramoche notarium Mediolani, MCCLXXXVIII die primo maii, quod sollebat distribui inter fratres convenii de Tegnono porte Nove Mediolani in ebdomada sancta, dicti magister et fratres dicti hospitallis, qui sunt et pro tempore erunt, fatiant unum pastum omni anno ipsis fratribus dicti convenii, qui sunt et pro tempore erunt, in quolibet die jovis sancto cuiuslibet anni, si placuerit ipsi magistro et fratribus predicti hospitallis. item preceperunt ut supra, quatenus illud modium furmenti et de illis soldis viginti tertiolorum, de quibus consuevit fieri annualle fratris Mafei Sanguismirabilis in convenio porte Horientalis, distribuatur, prout continetur in quodam instrumento testamenti traditi et rogati per Ambroxium Sachi Sachelle notarium Mediolani, MCCCXXXVII die

vigesima sexta augusti, scillicet quod magister et fratres hospitallis fatiant fieri anuale de illis soldis octo tertiolorum, ut consuevit fieri et quod distribuant illos soldos sexdecim tertiolorum inter fratres predicti convenii et ressiduum teneant pro suo hospitalli. item preceperunt ut supra, quatenus predicti fratres predicti hospitallis quod non debeant recipere plures fratres in ipso hospitalli nec etiam sorores quod expediat pro querendo elemosinas et serviendo pauperibus ipsius hospitallis. item preceperunt ut supra, quatenus, si contigerit totum ordinem ipsorum fratrum tertii ordinis distribui et consummari, quod omnia suprascripta convenia et campeletta et alia bona dictorum conveniorum acquisita et acquirenda permaneant in suprascriptum hospitalle sanctorum Bernardi et Benedicti. item preceperunt ut supra quod calicem, quem habent magister et fratres dicti hospitallis penes se, quotiescumque fratres convenii Senadochii voluerint facere cellebrari missam super altare ipsius convenii, debeant eis dare, etiam si ipse magister vellet cellebrare illa hora et quod postea, cellebrata missa, portent ad predictum hospitalle, hoc intellecto quod ipse calix sit et esse intelligatur ipsorum fratrum dicti convenii et non dicti hospitallis, etc. Que precepta et arbitramenta facta fuerunt presentibus suprascriptis magistro et fratribus predicti hospitallis et fratre Jacobo de Pubiga suo nomine et nomine sindicario suprascriptorum fratrum suprascriptorum conveniorum.

Actum in domibus ecclesie sancti Victoris ad Teatrum porte Verceline Mediolani, in quibus habitat dictus presbiter Gasperus.

Interfuerunt ibi testes Ambroxius de Pessano, filius q. Alberti porte Nove parochie sancti Domnini ad Mazam notus, Laurentius de Tredona, filius q. Rofini suprascriptarum portarum et parochiarum et dominus Lucha, capellanus sancti Victoris ad Teatrum, omnes idonei et rogati.

(S. T.) Ego Johanolus de Cayello, filius domini Guillielmi civitatis Mediolani porte Nove sancti Domnini ad Mazam notarius publicus, rogatus tradidi scripsi et subscripsi.

XVIII.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1347 maggio 24; Milano.

Il maestro dell'ospedale dei SS. Bernardo e Benedetto dei Sette Convegni dei frati del terz'ordine di Milano rilascia quietanza ad Ottone Fasolo del pagamento di lire tre, fitto annuo di una casa posta in Borgo Spesso, già del Convegno del terz'ordine sito in via dei Tignoni, ora passata all'ospedale per cessione fatta dai frati del Convegno.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, indictione quintadecima, die iovis, vigesimo quarto mensis madii. Confessus et contentus fuit dominus presbiter Johannes de Lissono, magister hospitalis sanctorum Bernardi et Benedicti septem conveniorum fratrum tertii ordinis Mediolani siti prope ecclesiam sancti Carpophori Mediolani suo nomine et fratrum et capituli dicti hospitalis, recepisse et habuisse a domino Ottone Faxolo, filio q. domini Jsachi parochie sancti Bartolomei porte Nove Mediolani, presente et solvente de eius domini Otonis propriis denariis, nomine et vice Balzaroli et fratrum filiorum q. domini fratris Jacobi de Modoetia, libras tres tertiollorum et hoc pro completa solutione et satisfactione ficti libellarii unius anni finiti in kallendis iunii proximi unius domus cum hedefitiis et eius pertinentiis iacentis in parrochia sancti Bartolomei porte Nove civitatis Mediolani ubi dicitur in Burgo Spisso, cui coheret a mane fuit Leonis de Capitepontis et in medio est domini Dodi de Concoretio, a meridie via, a sero fuit Beltrami de Turate et medio est Zanebelli de Bernadigio, a monte fuit dicti Beltrami et medio tenetur per magistrum Colzanachum, quod fictum fieri consueverat per dictos fratres de Modoetia convenio tertii ordinis siti in strata de Tegnono porte Nove Mediolani et modo fieri et prestari debet per dictos fratres de Modoetia ipsi domino magistro dicti hospitalis seu ipsi hospitali, in quod hospitale illud fictum et ius ipsius pervenit ex donatione facta per eos fratres dictorum conveniorum tradita, ut dixit ille magister, per Guillelmum Panzerium notarium, renunciando etc.

Actum in Brolleto Novo Comunis Mediolani.

Interfuere ibi testes Raffagnus Villanus, filius q. domini Filipi parochie sancti Ambrosii in Sollayrolo porte Ticinensis notus, Mayfrolus, filius q. Saygnini et Mafiolus, filius domini Jacobi de Albiate, ambo parochie sancti Bartolomei porte Nove civitatis Mediolani rogati.

(S. T.) Ego Jacobinus Gulasicha, filius q. domini Mafei, publicus civitatis Mediolani porte Nove parochie sancti Bartolomei notarius, rogatus tradidi et scripsi.

XIX.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1347 settembre 28; Milano.

Il prevosto della casa di P. Orientale degli Umiliati dichiara di aver ricevuto dal maestro dell'ospedale dei Sette Convegni dei SS. Bernardo e Benedetto tanti pani di frumento di dodici once l'uno, quanti sono i frati della casa e soldi otto, in virtù del testamento di frà Giovanni di Masate del Convegno del terz'ordine degli Umiliati di P. Orientale, i cui beni ed oneri annessi sono passati al detto ospedale.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, die veneris, vigesimo octavo die mensis septembris, indictione prima. Dominus frater Martinus de Rubeis, prepositus domus fratrum Humiliatorum porte Horientalis ordinis Humiliatorum Mediolani, nomine suo et nomine illius domus et capituli et conventus ipsius et pro se et pro ipsis, quorum est sindicus et procurator, ut dixit, ad hec et alia fatienda, ibidem dixit et contentus et confessus fuit sibi suo et dicto nomine plenarie et integre solutum et satisfactum esse a domino fratre Johanne de Lissono, magistro hospitallis septem conveniorum sanctorum Bernardi et Benedicti Mediolani, quod est prope sanctum Carpoforum Mediolani, ibi presente et solvente nomine dicti hospitallis de infrascriptis fictis seu censibus seu legatis, videlicet de illo ficto, censu seu legato panum frumenti ad computum unius panis frumenti unziarum duodecim pro quolibet fratre dicte domus porte Horientalis preterito a die iovis sancto proxime preterito retro, et item de illo ficto, censu seu legato soldorum octo tertiolorum preterito a festo sancti Christofani proxime preterito retro, que ficta census seu legata fratres convenii tertii ordinis Humiliatorum porte Horientalis et capitulum et conventus illius convenii facere et dare et solvere convenerunt et tenent et debent dictis fratribus et capitulo et conventui dicte domus porte Horientalis per testamentum q. domini fratris Johannis de Maxate dicti convenii tertii ordinis porte Horientalis et quod dictum hospitalle, in quo pervenerunt omnia bona dicti convenii, nunc facere et dare et solvere tenetur dictis domino preposito et fratribus et capitulo et conventui dicte domus porte Horientalis annuatim, ut supra, ut ibi dicebatur etc.

Actum in Broleto Novo civitatis Mediolani.

Interfuerunt ibi testes Albertollus, filius q. Guillelmi Frumenti et Johanolus, filius Moroxini de Moroxinis et Rugerius, filius q. domini Jacobi de Sexto, omnes parochie sancti Babille porte Horientalis Mediolani, noti vocati etiam et rogati.

(S. T.) Ego Ubertinus, filius q. domini Mathei Morexini parochie sancti Babille porte Orientalis Mediolani notarius publicus, rogatus tradidi et subscripsi.

Ego Rugerius, filius q. domini Jacobi de Sexto civitatis Mediolani porte Horientalis parochie sancti Babille notarius, iussu suprascripti notarii scripsi.

XX.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1348 ottobre 19; Milano.

Il maestro dell'ospedale dei SS. Bernardo e Benedetto rilascia quietanza a Filippo di Rozeno e a Francescolo Luvoni del pagamento di lire quattordici, due capponi e due soldate d'uova, pensione di due anni maturata sur un sedime, chiamato "Convegno di P. Nuova" in Milano.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, indictione secunda, die dominico, decimonono mensis octobris. Contentus et confessus fuit dominus frater Johannes de Lixono, magister hospitalis sanctorum Bernardi et Benedicti siti prope ecclesiam sancti Carpophori porte Cumane Mediolani, suo nomine et nomine fratrum et capituli dicti hospitalis recepisse et habuisse a fratre Philippo de Rozeno, filio q. Jacobi, et a Franciscolo Luvono, filio q. Guillelmi, ambobus civitatis Mediolani porte Nove parochie sancti Bartholomei presentibus, libras quatuordecim tertiolorum et capones duos bonos et soldatas duos ovorum et hoc pro completa solutione et integra satisfactione pensionis preteritorum duorum annorum finitorum in festo sancti Michaelis proxime preterito unius sediminis cum aedificiis, quod appellatur Convegnum porte Nove Mediolani, iacentis in stricta de Tegnono in parochia sancti Bartolomei, cui est a mane ecclesie sancti Bartolomei, a meridie hortus dicti convegnii et .... est magistri Jacobini de Seregnio, a sero domus dominarum Humiliatarum de Tegnono, a monte stricta de Tegnono, renunciando exceptioni non habitorum et receptorum dictorum denariorum cum suprascriptis caponibus et ovis suprascripta occasione et non facte huius confessionis et omni probationi in contrarium, computatis omnibus solutionibus hinc retro factis pro dicta pensione in ista confessione.

Actum in suprascripto hospitali, sito in porta Cumana parochie sancti Carpofori, presente Jacomolo Olivo, filio q. Ormoli civitatis Mediolani porte Nove parochie sancti Bartholomei notario et protonotario.

Interfuerunt ibi testes Petrolus de Paderno, filius q. Mirani notus, Martinus de Pessina, filius q. domini Zanebelli et Curradus de Alzate, filius q. Guidoli, omnes civitatis Mediolani porte Cumane parochie sancti Carpophori vocati et rogati.

(S. T.) Ego Philippolus de Geda, filius q. Johannis civitatis Mediolani porte Nove parochie sancti Bartholomei, notarius tradidi et subscripsi.

(S. T.) Ego Johannolus de Geda, filius q. domini fratris Hospini civitatis Mediolani porte Nove parochie sancti Bartholomei notarius, scripsi.

XXI.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1361 aprile 7; Milano.

Bernabò Visconti dà licenza al maestro dell'ospedale dei SS. Bernardo e Benedetto dei Sette Convegni di permutare un sedime, che ha nome " Convegno di P. Nuova „ in Milano con altro terreno posto in Cuggiono di proprietà di Pietrolo Prealoni e di Francescolo Luvoni. Cfr. *Repert. Diplomat. Visconteo,* Milano, 1910, fo. I, 1263-1363, p. 128, n. 1119; e cfr. *ibid.*, n. 1116.

Nos Bernabos Vicecomes Mediolani ac imperialis vicarius generalis, recepta petitione tenoris infrascripti: Magnifice et excelse dominationi vestre significatur pro parte vestrorum magistri et fratrum hospitalis sanctorum Bernardi et Benedicti Septem Conveniorum Mediolani et Petroli Prealoni porte Horientalis Mediolani et Francischoli Luvoni porte Nove Mediolani, quod ipse magister et fratres habent infradicta bona, de quibus facere vellent permutationem cum infradictis bonis dictorum Francischoli et Petroli et ipsi Petrolus et Francischolus cum eisdem magistro et fratribus, que quidem permutatio procedere non potest nisi de vestra procedat licentia, prohibente statuto Comunis Mediolani, videlicet quod dictus Petrolus vult dare in permutationem ipsis magistro et fratribus infrascriptas terras, scilicet in permutatione cuiusdam ficti libellarii, quod facere tenetur annuatim ad computum librarum sex et soldorum decem tertiolorum dicto hospitali super quodam sedimine, quod est cum hedifitiis, cameris, solariis, curte et puteo et aliis suis pertinentiis iacente in porta Horientali foris in parochia sancti Babille, cui coheret a mane domus fratrum...., a meridie heredum q. Petri Benzoni, a sero strata, a monte dicti Petroli, et dictus Francischolus dare vult ipsis magistro et fratribus infradictam petiam terre in permutationem medietatis pro indiviso unius sediminis dicti hospitallis, quod appellatur convenium porte Nove Mediolani cum hedifitiis, cameris, curte et brolio et puteo et aliis suis pertinentiis, iacentis in parochia sancti Bartolomei porte Nove Mediolani intus, cui coheret a monte ecclesie sancti Bartolomei Mediolani, a meridie domus dominarum Humiliatarum de Tignono, a sero domus dominarum Humiliatarum de Senadochio, a monte via etc. Que terre, quas dare vult dictus Petrolus in permutatione sunt iste: imprimis petia una campi iacens in territorio de Cuzono, ibi ubi dicitur ad sanctum Maurixium etc. Tenore presentium concedimus quod dicta permutatio, de qua dicta petitio facit mentionem, fieri valeat libere et impune etc.

Datum Mediolani millesimo trecentesimo sexagesimo primo, die septimo aprilis, quartadecima indictione.

UNA PROFESSIONE DEL TERZ'ORDINE REGOLARE.

XXII.

Arch. Amm. Osped. Civico, Monza.

1349 giugno 7; Monza.

Frà Maffeo Carugati del fu Negrello di Monza abbraccia solennemente la regola del terz'ordine degli Umiliati.

In nomine Domini. Anno millesimo trecentesimo quadragesimo nono, indictione nona, die dominico, septimo [mensis iunii], in domo convegnii tertii ordinis Humiliatorum de Modoetia, sita in dicta terra Modoetie in contrata comuni. Coram.... et sancte crucis frater Maffeus de Carugate, filius q. Nigreli terre Modoetie, flexis genibus reverenter.... coram fratre Belloro Sigismondo, fratre Benollo de Mangano et fratre Thomaxio Ferrario, omnibus fratribus et ministris suprat dicti convegnii, fecit professionem solempnem in presentia mei notarii et testium infrascriptorum et promisit et promittit obedientiam et castitatem regulle sue dicti sui ordinis in manibus suprascriptorum ministrorum suorum, recipientium suo nomine et nomine alliorum ministrorum et fratrum, qui sunt et pro tempore erunt, et capituli e-

conventus illius sui ordinis et visitatoribus illius ordinis presentibus et futuris in hunc modum: Ego frater Maffeus de Carugate fatio professionem et promitto Deo et beato Bernardo et ministris et fratribus superius nominatis nomine et vice dicti sui ordinis et successoribus suis [vivere] usque ad mortem secundum regulam dicti ordinis approbatam per quondam dominum Innocentium papam tertium. et insuper protestor stetisse per annum unum vel idcirca in probatione dicti ordinis et regulle et quod bene sum expertus modum et vitam et mores dictorum fratrum et voluntarie et non contradiçente sum paratus obedire usque ad mortem secundum dictam regulam et quod sum sanus mente et corpore. Et insuper renuntiavit.... illis quam canonice. et de predictis idem frater Maffeus rogavit me notarium ut traderem instrumentum et ad maiorem cautellam et firmitatem de predictis dedit fidem fratrem Simonem Scorsela, dicte terre Modoetie filium q. Grilli fratrem dicti ordinis.

Actum ut supra in dicto convegnio.

Ibi fuerunt testes Johannes de Limidi, filius q. Petri, Passollus de Limidi, filius q. Franzii et Gasparinus Pelluchus, filius q. Leonardi, omnes de Modoetia. ibique incontinenti et coram suprascriptis testibus ego predictus frater Maffeus volens obedire in hac parte dictam meam regulam vollo et ordino et iudico predicto meo conventui et fratribus dicti convegnii sold. XXV dandos pauperibus de Modoetia pro remedio et mercede anime mee, quos denarios promitto dare infra annum unum proximum futurum.

(S. T.) Ego Griffus, filius domini Girardi de Rayneriis notarius terre Modoetie, suprascriptis omnibus interfui et rogatus tradidi et scripsi.

PARTE SECONDA

COMPERA E VENDITA DI LANA E DI BOLDRONI.

XXIII.

Bibl. Civica Genova, Niccolò Domenico Muzio, *La religione dell'Humiliati instituita dalle più nobili famiglie dell'Insubria venute in Genova l'anno 1228. Scritture ricercate dal notaio Nicolò Domenico Mutio in Genova l'anno MDCCXX*, ms. cart. sec. XVIII, segn. D *bis*. 10. 7. 19, f. 69.

1268 luglio 27; Genova.

Frà Giovanni, ministro della casa di S. Germano all'Acquasola, promette di pagare prima del dì di Natale a Simone Rondano lire cinquantaquattro e soldi diciannove, come prezzo di tanta lana sucida a lui venduta.

Ego frater Johannes, minister ecclesie sancti Germani de Aquasola ad emendum pro dicto monasterio et conventu quicquid sibi videbitur, ut continetur in carta sindicatus facti manu Oberti Stizole notarii MCCLXVIII, die XXIII iulii, tanquam sindicus dicti monasterii et pro eo nomine dicti monasterii confiteor tibi Simoni Rondane me emisse et habuisse a te tantam lanam sucidam, abrenuncians exceptioni non habite et non traddite lane, doli in factum et conditioni sine causa et omni iuri; verum et pro pretio eius tibi nomine dicti monasterii dare et solvere promitto libras .LIV. sold. .XIX. Janue usque ad nativitatem Domini proximam, alioquin duplum nomine pene cum omnibus damnis et expensis elapso termine factis pro exigendo dicto debito, ratis manentibus supradictis, tibi stipulanti promitto; propterea vero et pro dictis omnibus observandis universa bona dicti monasterii habita et habenda tibi nomine dicti monasterii pignori obbligo, acto quod de predictis ubicumque pro dicto monasterio conveniri possim, abrenuncians privilegio fori et omni iuri, te credito de damnis expensis tuo simplici verbo sine sacramento et testibus et alia probatione.

Testes Jacobus Maranus et Lanfrancus Langerius de Modoecia, Janinus Copparagia.

Actum Janue, ante domum canonicorum sancti Laurentii, quam habebat Jacobus Spetiarius anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, indictione decima, die XXVII iulii, inter nonam et complectorium.

XXIV.

Arch. St. Genova, Not. Urso e Federico de Sigestro, Reg. I, par. II, f. 1790.

1268 novembre 2; Genova.

I frati di S. Marta di Genova vendono a Tauro di Firenze sette boldroni del peso di cant. venti e rot. quarantuno.

Noverint universi qui presens legerint instrumentum quod Taurus de Florentia emit in civitate Janue a fratribus de Sancta Marta budronos lanatos faxios .VII. et fuerunt in pondere cantaria .XX. et r[otulos] .XXXXI., et qui budroni ponderati fuerunt per Saraphinum ponderatorem cabelle quaranteni et ibi constitutum per commune Janue ad ponderandum lanam, budronos et alia que pertinent ad drictum dicte cabelle, sicut de predicta quantitate budronorum et emptione ipsorum plenius continetur in manuali sive cartulario dicte cabelle; et ut in predictis ubilibet et coram quocumque iudice, curia atque magistratu fides plena fieri possit, idcirco Ganno, filius ut asserit predicti Tauri, rogavit me notarium infrascriptum et dicte cabelle scribam, ut eidem facerem dicto nomine presens hoc publicum instrumentum, quod etiam ad cautellam voluit sigillo dicte cabelle munimine roborari.

Actum Janue, sub embolo domus Bonarelli de Grimaldo, qua habitat Ansaldus de Laçaro in ripa Janue.

Testes Bonetus de Predi et Johannes de Pontremulo callegarii.

Anno dominice Incarnationis MCCLVIII, die secunda novembris, indictione XI, inter primam et terciam.

UNA TESSITORIA.

XXV.

Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Marcellino.

1288 settembre 13; Milano.

Prete Rolando, beneficiale della chiesa di S. Marcellino, dà in affitto a suor Tedeschina, ministra della casa delle Umiliate di S. Marcellino, un piccolo tratto di orto di proprietà della detta chiesa, su cui far poggiare un pilastro che sostenga il muro della tessitoria delle suore Umiliate.

Dominus presbiter Rolandus, beneficialis ecclesie sancti Marcellini, investivit nomine locationis sororem Todeschinam, ministram domus sancti Marcellini *e altre diciotto suore,* sorores et Humiliate dicte domus, de aliquantulo terre orti domorum dicte ecclesie, super qua fieri possit altum pedem liprandum pilastrum cum quo apodiando ad murum textorie illius domus. et pilastrus fieri debet tam ultra pedem supra terra ecclesie quam citra pedem versus murum textorie super utraque terra, hinc ad annos novem proximos et deinde in antea, donec utrique parti placuerit etc. pro pensione duos denarios parvos omni anno.

Actum in capitulo dicte domus, in parochia sancti Marcellini porte Cumane.

UN CONTRATTO DI VENDITA DI PANNI.

XXVI.

Arch. St. Palermo, Sez. dipl. Tabul. del Mon. di S. Martino delle Scale, n. 1145.

1319 gennaio 20; Cremona.

Niccolò di Paterno coi figli Franceschino e Giovannino della vicinia di S. Agata in Cremona promette di dare a frate Angelerio, ministro della casa degli Umiliati di S. Guglielmo in Cremona, entro cinque anni, lire sessanta come prezzo di otto pezze di panno verdello vendute loro dagli Umiliati.

Anno dominice Incarnacionis millesimo trecentesimo decimo nono, indicione tercia, die vigesimo intrante ianuarii, Crimone presencia Ghirardi de Castello Ceruti de Castegnino sito et Jacomini Badalini

ibi testium rogatorum. Cum dominus Nicolaus de Paterno vici sancte Agathe et Franceschinus et Zoanninus eius filii [singulis] et in solidum dare promisissent fratri Ançelerio, ministro fratruum domus et conventus, fratruum Humiliatorum santi Guillelmi Crimone, nomine predicto ad quinque annos sexaginta libras imperiales pro precio et mercato octo peciarum panni verdelle et domina Simonina, uxor dicti domini Nicolai, renunciavit silicet decem libras imperiales in primo anno et usque ad alios tres annos subsequentes decem libras imperiales in quolibet anno et in quinto anno viginti libras imperiales, prout continetur in carta facta a me Jacomino notario infrascripto. et cum predicti de Paterno se condepnavissent dare et solvere predicto fratri Ançelerio nomine predicto dictos denarios ad dictos terminos, prout continetur in carta facta a Bernardino de Sachis notario, ibi visis et in parte lectis predictis cartis a me Jacomino notario, ibique predictus dominus Nicolaus de Paterno, filius q. domini Bertolaxii de Paterno pro se et predictis filiis suis pro solucione et satisfacione decem librarum imperialium quarti termini sive anni fecit datum ad proprium alodium in fratrem Bernardum de Gufridis, ministrum dicte domus fratruum et conventus dicte domus, interogantem et recipientem dicto nomine in presencia et voluntate fratruum Ançelerii, Girardi, Jacomini, Girardini et Thomaxini fratruum dicte domus, nominatim de quadam sua pecia terre vidate iacentis in clausis Crimone in pertinenciis Casanove de Murbasio sive Santi Homoboni perticarum quinque, cui coherent ab una parte via, ab alia dicti fratres Humiliati, ab alia Frixoni sive comune Crimone, ab alia dictus dominus Nicolaus, sive alie sint coherencie in hoc dato permaneat; ita quod de cetero dicta domus et fratres dicte domus et eorum successores et cui darent habeant et teneant dictam peciam terre et de ea faciant quicquid facere voluerint etc. insuper predictus dominus Nicolaus promisit dicto ministro stipulanti dicto nomine eis et eorum successoribus et cui darent predictam peciam terre ab omni persona defendere et desbrigare sub pena dupli et dupli omnium expensarum inde factarum etc. et pro omnibus predictis et singulis attendendis et firmandis predictus dominus Nicolaus ex pacto dicto ministro stipulanti dicto nomine pignorari obligavit omnia sua bona presencia et futura.

Eodem vero millesimo et indicione, die quinto intrante februarii, Crimone, presencia Marcheti de Blanca et Cabrini de Reniçengo ibi testium rogatorum primo certiorata per me Jacominum notarium infrascriptum domina Simonina uxore dicti domini Nicolai et filia q. domini Guidonis de Crema de predicto dato et pignoris obligatione per dictum maritum suum predicta domina Simonina de consensu et parabola predicti sui mariti confitendo ibi se nullam pati violenciam ab aliquo in dicta pecia terra et pignoris obligatione per predictum maritum suum renunciavit omni suo iuri dotis, donacionis, ipoteche, quarte et pignoris iudicati et omni alii iuri sibi competenti in predictis.

(S. T.) Ego Jacominus Aghinonus de Gayolctis sacri palatii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

« PANNI QUI DICUNTUR HUMILIATI ».

XXVII.

Arch. St. Genova, Atti not. Giovanni de Corsio, Reg. I, f. 170.

1278 febbraio 21; Genova.

Giacomo Alberico di Milano promette di pagare prima di Pasqua a frate Folco lanaiolo lire venti, prezzo di due pezze di Umiliati a lui vendute.

In nomine Domini. Amen. Ego Jacobus Albericus de Mediolano confiteor me emisse et habuisse a te fratre Fulchone lanerio pecias duas Umiliatorum, renuncians exceptioni non habitorum et emptorum Umiliatorum et omni iuri, unde et pro precio quorum tibi vel tuo certo nuncio per me vel meum nuncium libras viginti Januinorum usque festum Pasche [dare et solvere promitto].

Testes Nere, filius Grassi et Johannes de Domoculta cassarius. Actum Janue, sub archivolto stationis, que fuit quondam Fornariorum. Anno MCCLXXVIII, inditione V, die XXI februarii, post vesperas.

XXVIII.

Bibl. Civ. Genova, N. D. Muzio, op. cit. f. 24.

Settembre 15; Genova (1).

Anselmo e Giacomo " de Malonepote " promettono di pagare prima della metà di ottobre a Facino Cagnolo lire settantatre e soldi dieci, prezzo di trenta pezze di panni Umiliati loro vendute.

Nos Anselmus et Jacobus de Malonepote confitemur accepisse a te Facino Cagnolo petias .XXX. pannorum Humiliatorum abrenuntiantes exceptioni non accepte rei. verumtamen promittimus tibi

(1) Il Muzio annota: « Ex libro instrum. Joannis Enrici de Porta, « 1218-1280 ».

seu tuo certo misso per nos vel nostrum missum dare et solvere in Janua libras .LXXIII., sold. .X. denariorum Janue usque ad medium octobris et quisque nostrum in solidum, alioquin pena dupli tibi stipulanti promittimus, pro pena vero et sorte omnia bona nostra habita vel habenda tibi pignori obligamus quisque in solidum, obrenunciantes legi que dicit si duo vel plures in solidum se obligaverint et presentes sint ac idonei quod quisque pro parte conveniatur.

Actum Janue, in mansione Thome Venti, die XV setembris, post nonam.

Testes Guidotus Lanterius, Petrus Fatianus, Jopa Opperta occulos.

XXIX.

Arch. St. Genova, not. Leonardo Negrino, Reg. I, f. 145 v.

1281 giugno 27; Genova.

Percivalle Vallicella dichiara di avere ricevuto da Giovannino da Camogli drappiere in società di accomandita lire diciotto e soldi otto costituiti in una pezza di panno Umiliato nero e due coltroni bianchi, che negozierà in Sicilia, ritenendosi la quarta parte del guadagno.

Ego Percivalis Valicella, filius q. Ambrosii Vallicelle, confiteor tibi Johannino de Camulio draperio, filio Villelmi de Camulio draperii, me habuisse et recepisse a te in acomendatione de tua propria pecunia libras decem et octo et soldos octo Januinorum implicatas in pecia una humiliati nigri et cultris duobus blanchis de canebis, obrenuncians exceptioni non numerate peccunie et accomendationis non accepte et omni iuri, cum qua accomendacione, Deo propicio, navigare debeo in viagio Sicilie et deinde Januam ad quartam partem proficui portare debeo, habens potestatem a te mittendi tibi ex hiis ante me tantum quam partem voluero cum testibus vel instrumento et expendendi communiter lucrandi per libram et faciendi sicut ex aliis rebus quas mecum porto mercandi causa; in redditu vero Janue vel cum res reddierint capitale et proficuum, quod Deus in predicta accomendatione administraverit, in tua vel tui certi missi ponere et consignare promitto et deducto capitali quartum lucri habere debeo, alioquin duplum nomine pene dicte accomendationis tibi stipulanti promitto, pro pena vero et predictis omnibus observandis universa bona mea habita vel habenda tibi pignori obligo.

Testes Enricus, filius q. Martini, Opicinus speciarius.

Actum Janue, ante domum canonicorum sancti Laurentii, qua inhabitat Lanfrancus Tartarus speciarius.

Anno dominice Nativitatis MCCLXXXI, inditione VIII, die XXVII iunii, inter nonam et vesperas.

CONTRATTI DI SOCIETA IN ACCOMANDITA.

XXX.

Bibl. Civ. Genova, N. D. Muzio, op. cit., f. 26.

1234 novembre 7; Genova.

Rosa di Savona lega per testamento al fratello Enrico ed a frate Giovannino suo nipote lire sessanta, che tengono in commenda gli Umiliati di Montedo (di S. Germano dell'Acquasola) e dà piena facoltà a Pietro Silvagnino, suo procuratore, di riscuotere tutti i suoi crediti, nominatamente lire cento dagli Umiliati predetti.

Ego Rosa de Saona contemplatione mee ultime voluntatis omnium rerum mearum talem facio dispositionem... Item dimitto fratri meo Henrico fratri de Perovallo et fratri Joanino eius filio libras sexaginta et pannos meos de lecto et dosso, quos omnes denarios predictos habent Humiliati de Multedo in societate et de quibus sunt duo instrumenta facta manu Lantelmi notarii in custodia fratrum Predicatorum posita. de quibus omnibus predictis dimitto Petrum Silvagninum meum dispensatorem, administratorem dando ei plenam licentiam et potestatem exigendi, petendi et accipiendi omnia mea bona ubicumque inveniuntur et specialiter libras centum Januenses, quas habent Humiliati predicti continentes in instrumentis duobus predictis, quae debeant dispensari et ordinari per dictum Petrum secundum quod superius legitur....

Testes ad hec vocati et rogati interfuerunt Carieta Ferrarius, Anselmus Lannius, Guilielmus de Montelione, Albericus Menda et Silvagninum Simoninus Saladrius.

MCCXXXIIII, indictione septima, die septima novembris, post complectorium.

Actum Janue in domo ser Joannis de Aste que iacet....

XXXI.

Bibl. Civ. Genova, N. D. Muzio, op. cit., f. 30.

1235 aprile 27; Genova.

Frate Anselmo, priore della casa degli Umiliati di Mortedo (di S. Germano d'Acquasola) in Genova, dichiara di aver ricevuto in commenda da Gisla, madre di Simonetto " de Guerciis ,, lire ventidue e promette di restituire fra un anno il capitale e una quarta parte del lucro ottenuto.

Ego frater Anselmus, prior mansionis nove Humiliatorum de Janua posite in Multedo sive Aquasola, consensu et voluntate Americi fratris eiusdem mansionis, confiteor me accepisse et habuisse nomine dicte mansionis in societate a te Gisla, mama Simoneti de Guerciis, libras vigintiduas denariorum Janue, obrenuncians exceptioni non numerate pecunie, cum quibus bona fide et sine fraude in rebus emendis et vendendis debeo lucrari et negotiari a kalendis madii proximi venturi usque ad annum unum completum, in quo capite vero termini capitale et proficuum, quod in dicta societate lucrari potero, in tua vel tui certi missi potestate ponere et consignare promitto et, deducto capitale, tres partes lucri habere debeo nomine dicte mansionis et tu quartam, alioquin pena dupli tibi stipulanti promitto nomine dicte mansionis et omnes expensas, quas pro inde facies ultra dictum terminum pro ipsa pecunia exigenda, in integrum restituere, credendo tibi in tuo solo verbo de ipsis expensis sine aliqua probatione et iuramento, pro qua pena et ad sic observandum omnia bona dicte mansionis tibi pignori obligo, obrenuncians omni privilegio et iuri ecclesiastico et civili.

Testes Ugo Pelicius, Johannes Guercius et Michael Guardator.

MCCXXXV, indictione VII, die XXVII aprilis, inter nonam et vesperas.

Actum Janue, in apotheca sancti Laurentii, quam tenet Lantelmus notarius.

XXXII.

Bibl. Civ. Genova, N. D. Muzio, op. cit., f. 34.

1236 marzo 8; Genova.

Frà Jacopo Ronga, ministro della casa degli Umiliati di S. Paolo di Alessandria, e frate Anselmo, priore della casa degli Umiliati dell'Acquasola in Genova, dichiarano di ricevere da Dionisia, moglie del fu Simone Bolleti, lire cento in commenda, e si obbligano a restituire il capitale entro due mesi dalla richiesta e la quarta parte del frutto.

† Nos frater Jacobus Ronga, minister domus Humiliatorum sancti Pauli de Alexandria, et frater Anselmus, prior domus Humiliatorum de Aquasola Janue, frater Jacobus Carellus, frater Paulus, frater Jacobus Sardus, frater Albertus, frater Obertus de Rezolo et frater Rossinus redditi et fratres dicte domus de Aquasola nomine nostro et dictarum domorum confitemur nos accepisse in accomendatione a te Donixe, uxore q. Simonis Bolleti, libras centum Janue, renunciantes exceptioni non numerate pecunie et non accepte, cum quibus mercari et operari debemus in Janua et in hac domo ad tres partes proficui, quousque tu Donixia volueris, et debet esse dicta accomenda ad manezeggium dicte domus et fortunam quantum pro partibus predictis et quantum pro quarta ad fortunam tui Donixie, promittentes tibi capitale dicte accomendationis et quartam partem proficui qui in ea fuerit tibi vel tuo certo misso per nos vel nostrum missum dare et solvere infra menses duos proximos, postquam nobis vel alteri nostrum denunciaveris quod dicta accomendatio tibi solvamus, et si forte, quod absit, de dicta accomendatione aliquid minuetur vel amittetur, secundum dispositionem promittimus tibi dare et traddere tres partes de toto eo quod perderetur seu discapitaretur, alioquin si de predictis in aliquo contrafaceremus pena dupli nomine nostro et dictarum domorum tibi stipulanti spondemus, pro sorte vero et pena et dictis omnibus omnia bona nostra et dictarum domorum habita et habenda tibi pignori obligamus, ita quod quisque nostrum et dicte domus pro predictis omnibus et singulis in solidum teneamur et se et sua obligamus et possis nos et bona nostra cum dictis domibus ubique convenire, renunciantes privilegio fori....

Actum in porticu dicte domus de Aquasola.

Testes Joannes Sassobonus, Marchisius Ferrarius et Stephanus de Guano.

Die nona martii, post vesperas, millesimo ducentesimo trigesimo sexto.

XXXIII.

Bibl. Civ. Genova, *Foliatium Notar. Genuens. ab anno 1154 ad annum 1600*, segn. D *bis*. 6. 7. 11, to. II, f. 82 v.

1237 agosto 2; Genova.

Frà Jacopo, ministro della casa degli Umiliati di Mortedo (di S. Germano di Acquasola), dichiara di ricevere in commenda da maestro Guglielmo fisico lire trentaquattro da impiegarsi nell'industria dei panni.

Frater Jacobus, preceptor et minister domus fratrum Humiliatorum de Mortedo, nec non alii fratres qui nominantur, fatentur habuisse in societate a magistro Guilielmo phisico libras .XXXIV. Janue, cum quibus in nostro ufficio faciendi pannos laborare debemus.

Actum ad Mortedum retro ecclesiam, quam modo faciunt fieri dicti fratres.

(MCCXXXVII, die II augusti).

XXXIV.

Bibl. Civ. Genova, N. D. Muzio, op. cit., f. 37.

1237 agosto 11; Genova.

Frà Jacopo, priore della casa degli Umiliati (di S. Germano dell'Acquasola) in Genova, costituisce sindaco e procuratore della casa Ruggero da Palermo nella causa contro Giovanni Lavaggio Rosso e Balduino " de Falisola ", debitori di lire dieci.

Ego frater Jacobus, prior domus Humiliatorum de Aquasola et ipsorum Humiliatorum, nomine meo et dictorum Humiliatorum et dicte domus constituo te Roggerium de Panormo nostrum et dictorum Humiliatorum et domus sindicum et procuratorem et certum nuntium ad exigendum, petendum et recipiendum pro me et dictis Humiliatis et domo in iudicio et extra a Joanne Lovaggio Rubeo et Balduino de Falisola et a quolibet eorum in solidum libras octo et penam ipsarum, quas dominus Joannes dare debet mihi et dictis Humiliatis, de quibus libris .X. et pena se principaliter obligavit dictus Balduinus, ut in carta facta manu Azonis notarii continetur, et ad omnia faciendum, que merita cause desiderant et que circa predicta facienda fuerint, que rata et firma habere et tenere promitto et dicti Humiliati habebunt.

Actum Janue sub volta Fornariorum.

Testes Simon Embriacus et Bartholomeus de Vorri.

Die XI augusti, inter tertiam et nonam, anno millesimo ducentesimo trigesimo septimo.

DEDICAZIONI RELIGIOSE DI INTERE FAMIGLIE CON PATTI RIGUARDANTI I MINORENNI.

XXXV.

Arch. St. Milano, F. R. Perg. S. Eustorgio, sec. XII e XIII, n. 136.

1233 giugno 30; Milano.

Adelasia, figlia del fu Uberto Perenzone di Milano, col consenso del marito Guidotto, si dedica con le due figlie Stada e Madia di dieci e cinque anni, portando tutti i suoi beni e lire cinquanta, alla casa delle Umiliate Bianche presso S. Eustorgio, coi seguenti patti: le due figlie rimarranno sino ai quattordici anni nel monastero, provviste di tutto; se avanti i quattordici anni una o ambedue morissero, il monastero acquisterà la proprietà in tutto o per metà dei beni portati; se, trascorsa l'età dei quattordici anni, una o ambedue volessero uscire per contrarre matrimonio, il monastero darà loro tutto il capitale o metà senza gli interessi; tali patti però avranno forza solo dai quattordici ai diciotto anni, dopo dei quali le due figlie s'intenderanno vincolate per sempre al monastero.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Anno a nativitate eiusdem millexímo ducentexímo trigesimo tertio, die mercurii, secundo die ante kalendas iulii, indictione sexta. Coram domino Calvenzano Morono et Jacobo de Merate, consulibus iustitie Mediolani de camera civitatis et domino Ambroxio de Comite, consule iustitie Mediolani fagie porte Ticinensis et porte Vercelline, eis adprobantibus et consentientibus et auctoritatem et decretum suum ad omnia infrascripta explicanda prestantibus, domina Adelaxia, filia q. Uberti Perenzoni et uxor Guidoti, filii q. Arguini de Osenago civitatis Mediolani, presente et consentiente et volente et parabolam et licentiam ei prorsus dante dicto Guidoto viro suo et ad maiorem cautellam cum consensu Philipi de Cixate civitatis Mediolani missi regis, a quo legiptime prout moris est interrogata, etc. dedicavit et obtulit se cum omnibus iuribus, bonis et rebus mobilibus et immobilibus, iuribus et nominibus sibi aliquo modo vel iure pertinentibus et presertim cum libris quinquaginta tertiolorum, quas habere debet in bonis ipsius Guidoti sive a Guidoto suprascripto viro suo pro dote eius, domui sive congregationi Humiliatarum albarum, que morantur apud ecclesiam beati Eustorgii Mediolani, videlicet domine Faxie, ministre ipsius domus

presentibus et astantibus sororibus suis Humiliatis ipsius domus. que donatio ab ipso Guidoto taliter, ut supra legitur, facta et celebrata est ea lege et pacto et condictione expressim in hoc contractu et in omni parte huius contractus dictis et apositis et hoc acto et dicto expressim inter eos, alias hunc contractum non facturus, quod Stada et Madia, filie ipsius Guidoti et predicte Adrasie uxoris sue, quarum una est amodum decem et altera quinque annorum, debeant manere et stare in illa domo earum mulierum sive congregationis quousque habuerint pro qualibet earum annos quattuordecim, ita quod fructus earum rerum donatarum pervenire debeant in illam domum sive illam ministram et eius sorores nomine illius domus seu congregationis singulis annis, de quibus fructibus debeant conducere et alere illas duas puellas, quousque quelibet earum habuerit annos quattuordecim et deinde, si ad ipsam domum steterint et stare elligerint, tali enim modo quod si contingerit quod ille puelle decesserint infra etatem annorum quatuordecim, quod ipse res donate perveniant in illam domum seu congregationem et illius domus esse debeant, et si vero una ex illis puellis decesserit infra etatem illam, medietatem tunc illarum rerum donatarum remaneant et perveniant in illam domum, et si acciderit quod ille puelle vel altera earum pervenerint ad etatem annorum quattuordecim quod vellent ipse vel altera earum elligere recedere ab illa domo pro matrimonio celebrando quod habeat et habere debeat eas res donatas, prorsus non intellectis fructibus preteritis, et ipso iure ille res donate in eas puellas perveniant eis primo dantibus et offerentibus, si ambe recedere voluerint, ea de causa suprascripte domui eas libras quinquaginta tertiolorum, quas habere debet illa mater earum ut supra. si vero tantum una ex illis, postquam habuerit annos quatordecim ut supra, voluerit et elegerit ab illa domo recedere suprascripta de causa illius matrimonii, medietatem illarum rerum donatarum que taliter recedere voluerit eo modo perveniat ea tamen plus dante et offerente illi domui librarum vigintiquinque tertiolorum pro medietate suprascriptarum librarum quinquaginta tertiolorum; ita tamen quod ille puelle et quelibet earum habeant seu habere debeant tantum virtutem et potestatem fatiendi illam ellectionem in quartodecimo anno et deinde habuerit quelibet earum annos decemocto per totum annum et lapsis pro qualibet earum annis decemocto sive postquam maior transiverit annos decemocto non habeat amplius illam virtutem eiusdem ellectionis, sed omni tempore permanere debeat illi domui et congregationi, etc.

Actum in domo suprascriptarum mulierum, presentibus Guillielmo de Senedochio et Alberico Bonafalce civitatis Mediolani notariis et inde plura instrumenta fieri rogata sunt.

Interfuerunt ibi testes Ardericus, filius q. Grepi de Osenago et Jacobus, filius q. Adam de Comite et Girardus, filius q. Petri de Corfino et Adamus, filius Johannis Artigiani et Petrus, filius q. Johannis de Zuvanasco et Johannes, filius q. Gufredi Ferrarii et Ardericus, filius q. Guidoti de Solario et Arnoldus, filius Alberti de la Porta civitatis Mediolani.

(S. T.) Ego Guilielmus, filius q. Caziadi de Senedochio contrate de Subcoperto civitatis Mediolani notarius sacri palatii, interfui ut supra et scripsi.

(S. T.) Ego prenominatus Philippus, filius Guidotti de Cixate de burgo porte Cumane civitatis Mediolani notarius ac missus domini Ottonis imperatoris, interfui et auctoritatem prestiti ut supra et scripsi.

(S. T.) Ego Gratianus Manganator, filius q. Leonardi Manganatoris de hora Pescine alba civitatis Mediolani notarius et missus domini Ottonis imperatoris, tradidi et ad scribendum dedi et scripsi.

(S. T.) Ego Albertus, filius ser Vitalis de Ripa de burgo porte Horientalis civitatis Mediolani, notarius et missus domini Ottonis imperatoris, iussu suprascripti Manganatoris notarii scripsi.

XXXVI.

Arch. Osp. Magg. Milauo, Pergamene.

1255 dicembre 12; Milano.

Frate Marchisio, figlio del fu Frugerio Borri e frate Leone Borri di Senago, si dedicano con Isabellina, Varenza e Pietra, figlie di frà Leone, alla casa degli Umiliati di Senago, di cui è ministro Rolando Borri, col patto che se alcuna delle figlie, raggiunta l'età legittima, volesse ritirarsi dalla casa, abbia dalla casa stessa lire trentasei.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, die sabbati, duodecimo die mensis decembris, indictione quartadecima. Coram domino Beltramo de Parabiago, consule iustitie Mediolani fagiarum porte Romane et Comacine de foris, eoque approbante et laudante et confirmante et decretum suum et auctoritatem suam prestante et interponente huic donationi et omnibus infrascriptis, donationem meram et puram a presenti die et hora, irrevocabiliter remittens singulas causas ingratitudinis, fecerunt frater Marchixius, filius q. Frugerii Burri pro se et frater Leonus Borrinus de Senago civitatis Mediolani, qui ambo dedicati sunt cum familiis suis domui relligiosse Humiliatorum de Sollario, qui nuper venerunt habitare in loco Senago, in fratrem Rollandum Burrum, ministrum et prelatum et an-

zianum illius domus, recipientem nomine et vice et ad partem et utilitate illius domus et conventus et capituli illius domus, offerentes et dedicantes se et sua suprascripte domui, nominative de omnibus suis bonis mobilibus, immobilibus, iuribus, nominibus et instrumentis et actionibus et rationibus eis et alicui eorum ex quacumque causa provenientibus, adiacentibus et de omnibus iuribus, usibus et utilitatibus et accessionibus et ingressionibus et regressionibus eisdem rebus et ipsis donatoribus vel alicui eorum pro eis et occasione eorum pertinentibus et adiacentibus etc. eo pacto et lege et conditione appositis et nominatim dictis in principio et medio et in fine suprascripte donationis et ante tradditionem et post, alias quod dictus frater Leonus predictam donationem non esset facturus, videlicet quod quocumque die et hora si contingeret quod Isabellina et Varenza et Petra, sorores filie suprascripti fratris Leonis minoris etatis, seu aliqua earum pervenerit ad etatem legiptimam, quas duxit secum ad predictam domum et ad predictum ordinem, pervenerint ad etatem legiptimam et nollent perseverare in hoc ordine et proposito, quod quelibet earum sororum debeat habere de bonis et superbonis, de quibus dictus frater Leonus fecit donationem in predictum fratrem Rollandum recipientem nomine et ad partem dicte domus, usque ad extimationem seu quantitatem librarum triginta sex pro qualibet earum, ita quod usque extimationem predictarum librarum triginta sex pro qualibet earum ipse frater Leonus nomine predictarum filiarum suarum retinuisse videatur et intelligatur quod non sit donatum.

Actum in Brollieto novo civitatis Mediolani et pro notariis Alliprandus de Azello porte Ticinensis et Guido de Arudio porte Romane.

Interfuerunt ibi testes Matheus et Petrus, fratres filii Anselmi Madii de loco Bresulle et Ambrosius Talliamachus, filius q. Girardi de ipso loco et Icherius Marinonus, filius q. Dominici de loco Paderno et Avedus Spillius, filius q. Johannis de ipso loco Paderno. inde carte uno tenore rogate sunt ibi.

Ego Beltramus de Parabiagö, iudex et consul, auctoritatem prestiti, ut supra.

(S. T.) Ego Jacobus, filius q. Johannis de Martio civitatis Mediolani contrate Pontis Petri notarius, tradidi et scripsi.

XXXVII.

Arch. St. Milano, F. R. Perg., S. Maria di Brera, cart. 1251-1275.

1266 agosto 17; Milano.

Frate Tomardo Tomardi si dedica alla casa di Brera in Milano coi figli Guardiano e Filippina e la nipote Martinella portando i suoi beni, col patto che se Guardiano, raggiunta l'età della professione, volesse abbandonare la casa, abbia la potestà di ritirarsi con lire duecento; similmente Filippina e Martinella con lire cinquanta per ciascuna.

In nomine Domini. Anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, die martis, decimo septimo die augusti, indictione nona. Coram domino Baxano de Laude, consule iustitie Mediolani, donationem inter vivos a presenti die et hora puram et meram et irrevocabillem, remitens singulas causas ingratitudinis fecit frater Tomardus de Tomardis civitatis Mediolani fratri Bovo, ministro domus Humiliatorum de braida Guertii, recipienti nomine et ad partem et utilitatem predicte domus et congregationis et capituli et conventus eiusdem, nominative de infrascriptis sediminibus etc. cuius domus predictus frater Tomardus donationem fecit eidem fratri Bovo sub hoc modo et conditione, videlicet quod Tutabella, filia mea et uxor Petri de Osenago, et Cabriellus, filius illius Tutabelle, stare et habitare debeant in ipsa domo donec vixerint et uterque eorum et, si contingerit quod dictus Cabrielus relinquerit descendentem legiptimum vel legiptimam, hec donatio aquisita sit eidem Cabrieto et eius descendenti et, si decesserit absque descendente legiptimo vel legiptima, predicta domus perveniat in predictam domum Humiliatorum etc. Pro qua donatione recepit leunachil et predicta omnia fecit predictus frater Tomardus, quia vult agere penitentiam in predicta domo Humiliatorum simul cum Guardiano et cum Filipina filia sua et Martinela habiatica sua, eo acto et dicto quod si contingerit quod predictus Guardianus ante tempus professionis nollet ibi morari, sed vellet recedere, quod predicta domus de braida Guertii debeat et teneat dare et solvere predicto Guardiano in pecunia numerata libras ducentum tertiolorum aut de predictis terris libellariis, pro quibus prestatur fictum, usque ad valorem illius quantitatis secundum extimationem communium amicorum in ellectione predicti Guardiani et si predicte Martinella et Filipina nollent ibi morari, sed recedere vellent antequam facerent professionem, quod illa domus Humiliatorum teneatur dare cuilibet volenti recedere libras quinquaginta tertiolorum pro qualibet.

Actum in predicta domo Humiliatorum de braida Guertii coram Florio de Bernate et Parixio Lignatis civitatis Mediolani pro notariis.

Interfuerunt ibi testes Bernus, filius q. Uberti de Bruzano porte Cumacine et Arnoldus, filius q. Georgii de Burgo et Miranus, filius q. Georgii de Burgo et Miranus, filius q. Ottoboni de Vaprio et Jacobus, filius q. Guillielmi de Somma et Otto, filius q. Marchisii de Segrate, omnes civitatis Mediolani.

(S. T.) Ego Parixius, filius q. Anselmi Lignatii, notarius civitatis Mediolani, predictis pro notario interfui ut supra et scripsi.

(S. T.) Ego Albertus, filius Marchisii de Ermenulfis civitatis Mediolani notarius porte Ticinensis, tradidi, dedi et scripsi.

(S. T.) Ego Florius, filius q. Cortisli de Bernate, notarius civitatis Mediolani, iussu suprascripti notarii scripsi et pro notario interfui, ut supra.

XXXVIII.

Braidense Milano, BONOMI, *Tab. Clarev.* AE. XV. 28, p. 59.

1276 novembre 26; Milano.

Ambrogio Polvale del fu Alberto con la moglie Contisia, i figli Pasino, Pierino, Miranetto, i nipoti Albertino, Martino e Zanino del fu Porro Polvale, e Ambrosino del fu Giovanni Polvale di Torrevecchia si dedicano alla casa degli Umiliati di Viboldone, a patto che Ambrogio con la moglie possa vivere sino alla morte in detta casa; che se uno degli altri sette prima del sedicesimo anno voglia ritirarsi sia libero di abbandonare la casa portando seco la sua legittima parte.

In nomine Domini. Anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, die iovis, vigesimo sexto novembris, indictione quinta. Coram domino Stephano Gallatio, consulle iustitie Mediolani, eoque approbante et laudante et auctoritatem suam suumque decretum ad omnia infradicta prestante et dante, donationem inter vivos a presenti die et hora puram meram et inrevocabilem, remitendo singulas causas ingratitudinis sub infrascriptis pactis et condicionibus, fecerunt Ambroxius Polvalis, filius q. Alberti Polvalis pro se et eius nomine, et pro Paxino et Petrino et Miraneto, filiis eius et eorum nomine et cuiuslibet eorum nomine, et Martino et Albertino et Zanino, fratribus filiis q. Porri Polvalis fratris suprascripti Ambroxii Polvalis, et Ambrosino, filio q. Johannis Polvalis et cuiusque eorum nomine, in solidum et domina Contisia, uxor suprascripti Ambrosii consensu et parabola et voluntate illius Ambroxii viri et

mondoaldi sui, omnes de loco Turrivegie, consensu quoque et auctoritate predicti Stephani Gallatii et Gualterii Panigarole missorum regis, a quibus et quolibet eorum interrogata fuit, ut lex docet etc. fratri Ambroxio Barberio, canevario maiori, et fratri Florio de Landriano et fratri Gualperto de Galiate et fratri Crozolino et fratri Traversio de sancta Maria, fratribus ecclesie seu canonice de Vicoboldono, recipientibus nomine et ad partem et utilitatem illius ecclesie seu canonice et capituli eiusdem, nominative et generaliter de omnibus eorum et cuiuslibet eorum sediminibus, terris cultis et incultis, buschis, pratis, zerbis et generaliter de omnibus eorum et cuiuslibet eorum bonis mobilibus et immobilibus, iuribus, nominibus et instrumentis et actis et actitatis eis et cuilibet eorum pertinentibus et adiacentibus in loco et territorio de Turrivegia et circumstantium locorum et in universo orbe nichil in se penitus reservato, ac si hic forent nominati per contratas et coherentias et quantitatem perticarum et per nomina debitorum et nominum et iurium per seriem. quam donationem predicti Ambroxius et domina Contisia suo nomine et nomine predictorum superius descriptorum et quilibet eorum eisdem fratribus, suprascripto nomine recipientibus, fecerunt et ipsi fratres eam receperunt predicto modo et nomine quod predicti Ambrosius et domina Contixia et predicti eorum filii et nepotes et Ambroxinus, filius q. Johannis et quilibet eorum debeant et possint ire et stare et morari usque in perpetuum ad ipsam ecclesiam seu canonicam seu domum Humiliatorum et ibi vitam suam trahere sicut fratres et sorores illius domus de Viboldono in victu et vestitu ad expensas illius domus. eo acto et dicto et aposito et nominato in principio et medio et in fine inter predictos fratres de Vicoboldono nomine illius ecclesie seu capituli eiusdem ex una parte, et predictos Ambroxium et Contixiam predicto modo et nomine ex alia, quod si accideret quod predicti Paxinus et Petrinus et Miranetus et Martinus et Albertinus et Zeaninus et Ambroxinus vel aliqui seu aliquis eorum nollent hanc donationem ratam habere et tenere, quod liceat eis et cuilibet eorum, qui eam ratam et firmam habère nollent, recedere ab illa domo infra tempus quod quilibet eorum pervenerit ad etatem annorum sedecim et adveniente casu quod aliquis eorum recederet ab illa domo, quod tunc illi fratres et capitulum de Vicoboldono dare debeant et teneantur suam legiptimam portionem cuilibet eorum de predictis superius donatis et eam sibi dimitere, et quantum ad eos vel eum qui nollent ibi stare nec professionem facere, non intelligatur esse facta donatio de eorum contingentibus partibus. eo similiter acto inter eos quod interim, donec ibi steterint ipsi et quilibet eorum et receperint victum et vestitum ab illa domo, quod non possint petere aliquos fructus nec aliquas expensas ab eis vel aliquo eorum petere possit donec ibi stèterint; sed fructus cedant

loco expensarum. eo similiter acto inter eos quod, donec ibi steterint, stare et esse debeant ipsi et quilibet eorum ad obedientiam domini prepositi illius ecclesie. eo similiter acto inter eos quod, transactis annis sedecim a nativitate cuiuslibet, quod ex tunc illa domus non teneatur eis, nec alicui eorum, qui tunc recusaret facere professionem solempniter in illa domo, aliquas expensas facere nec dare nisi primo illam fecerint professionem. quam donationem fecerunt predicto modo et nomine animo intrandi illam religionem de Vicobodono ipsi et predicti, quorum nomine donatur, pro qua donatione receperunt leunachil etc.

Actum in domo de Vicoboldono sita in civitate Mediolani in porta Ticinensi, coram Brunatio de Ossenago et Consololio de Massalia pronotariis.

Interfuerunt ibi testes Ugo, filius q. Carnevarii Ugerii et Jacobus de Cixoe, filius q. Arnoldi de Cixoe et Churadus, filius q. Martini de Rovate et Gerinus, filius q. Arderici de Urtigatio, omnes de loco Vicoboldonzello et Girardus, filius q. Zanebelli de Magistro de loco Sancto Juliano, qui modo stat cum ipsis fratribus. et inde plura instrumenta fiant uno tenore.

Ego Gualterius notarius, filius q. Biriemi Panigarole de Galliano qui habito in civitate, tradidi et subscripsi.

Ego Jacobus, filius q. Gualterii Panigarole, notarius iussu suprascripti Gualterii scripsi.

XXXIX.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1277 febbraio 7; Milano.

Ottobono di Lazzate del f. Resonado fa donazione di tutti i suoi beni a frà Rolando Borri e a frà Lanfranco Porza, " fratres pro- " fessos domus fratrum de ordine sancti Augustini domus inferioris " loci de Senago, que dicitur domus quondam fratris Leonis Burri „, a patto che i frati " debeant et teneantur recipere dicte domui duas abia- " ticas ipsius Ottobonis minoris etatis, videlicet Dolzebellina et Za- " nebellina, sorores et filias quondàm Zanebellorii, filii dicti Otto- " bonis, si ad eam domum stare et permanere voluerint et eisdem " placuerit, etc. „ o diano a ciascuna lire trentasei, se non vorranno rimanere nella casa, " quando ad etatem pervenerint, nec professio- " nem regule dicte domus fecerint „.

XL.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1291 novembre 12; Milano.

Il priore dell'ospedale della Colombetta riceve da frate Ambrogio Alieri e da Allegranza sua moglie lire cinquanta e si obbliga a pagare l'annuo interesse di lire quattro, vita natural durante di entrambi o di uno dei coniugi.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo primo, die lune, duodecimo die mensis novembris, indictione quinta, in hospitali fratrum misericordie de la Columbeta, que est in porta Ticinensi in pusterla de la Clusa in horto illius hospitalis, convocato capitulo illius hospitalis pro infrascripto negotio peragendo precepto et mandato fratris Agnelli Ferrarii, prioris illius hospitalis et ibidem congregato, in quo capitulo aderant idem frater Agnellus prior et fratres Cribius de Cinixello canevarius, Segniorinus Amastrus et Julianus de Cremona, Philipus Piscius, Redulphus de Brixio et Petrus de Mexero, omnes fratres illius domus. manifestaverunt et contenti et confessi fuerunt predicti fratres Agnellus prior, de voluntate et consensu et mandato suprascriptorum fratrum suorum, et ipsi fratres de voluntate et consensu et mandato illius prioris et eorum nomine et capituli illius hospitalis, se recepisse et habuisse a Jacobo de Alda de Gallarate civitatis Mediolani libras quinquaginta tertiolorum in denariis numeratis, dante et solvente nomine et ad partem et utilitate fratris Ambroxii Alierii et domine Allegrantie uxoris eius de suburbio porte Horientalis sub infradictis pactis et conditionibus, videlicet quod dicti prior et fratres eorum nomine et capituli illius domus et ipsum capitulum et dictum hospitalle habere et tenere debeant dictos denarios et suam utilitatem facere de eis, dando et solvendo predictis iugalibus libras quattuor tertiolorum quolibet anno pro usufructu seu ficto illorum denariorum et eo acto pacto apposito spetiali inter eas partes, quod si aliquis eorum decesserit quod nichilominus dicti prior et fratres et capitulum dare debeant supradictum fictum librarum quattuor in anno illi illorum iugalium qui supervixerit et, alterutro defuncto, ille qui supervixerit in predicto ficto habendo et recipiendo succedat in omnibus, et ipsis iugalibus defunctis fictum predictum finitum sit et denarii remaneant in dictos priorem et fratres et capitulum dicti hospitalis et eorum successoribus absque aliquo ficto seu usufructu ulterius prestando vel dando et eo tamen addito per spetiale pactum quod ipsis fratres et capitulum dare et reddere teneantur illis iugalibus

vel alterutri eorum qui supervixerit, anno uno preterito quo steterint ad solvendum illis iugalibus vel illi qui supervixerit, illud fictum illorum denariorum si eis vel ei placuerit. Que omnia et singula attendere et observare dare et solvere promiserunt, etc.

Actum ut supra, coram Guido Croto qui stat ad clusam porte Ticinensis notarius.

Interfuerunt ibi testes frater Petrus, filius q. item Petri de Misenti porte Vercelline et Crescimbenus, filius q. Martini Agugiarii porte Horientalis et Cabrignus Lunatus, filius q. ser Manfredi qui stat ad clusam porte Ticinensis civitatis Mediolani, et inde plures carte uno tenore fieri rogate sunt.

(S. T.) Ego Petrus notarius, filius Rugerii Carnalis de Gallarate, qui habito in civitate Mediolani, predictis interfui et rogatus tradidi et scripsi et glosolavi ubi legitur preterito et permissorum.

XLI.

Arch. Osp. Magg. Milano, Pergamene.

1305 maggio 30; Milano.

Il maestro dell'Ospedale Nuovo di Milano si obbliga a dare ogni anno a frate Marchisio Lambri ed a sua moglie Allegranza Prandoni sei moggia di frumento o la somma di soldi quaranta, quale interesse di cento lire versate dai detti coniugi all'ospedale.

In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quinto, die dominico, penultimo mensis maii, indictione tertia, in capitulo hospitalis novi beate Virginis Marie convocato et congregato more et tempore solito pro hoc et aliis negotiis explicandis, in quo capitulo aderant et sunt dominus presbiter Bellottus, magister et canevarius maior dicti hospitalis, frater Stephanus de Loxana, canevarius ad victualia, frater Luchinus Manera canevarius blave, frater Albertus de Cremona, frater Marcus de la Turre, frater Ottorinus de Erba, frater Ambrosius de Grogonzola, frater Gasparius Morbius, frater Ambroxinus de Affori, frater Johannes de Mula, frater Abondius de Poliano, frater Marchixius de Caravazio et frater Paganinus de Besentte, omnes fratres et conversi dicti hospitallis et frater Crescius de Concorezo, tenens locum fratris Modii Axedi decani et abbatis decanorum dicti hospitalis propter eius absentiam et frater Bonvecinus de Rippa, frater Ambroxius de Cistellago, frater Leo Capudpontis et frater Jacobus Vicecomes, frater Vivianus Olivus, frater Albertus de Rivolta, frater Petrus de Inzago et frater Anselmus de Soramagnia, omnes decani dicti hospitalis qui sunt maior

et sanior pars et due partes et plus capituli dicti hospitalis. ipse dominus magister de voluntate et consensu predictorum fratrum et decanorum et ipsi fratres et decani consensu et auctoritate dicti domini magistri et ipsi omnes unanimi consensu et voluntate nomine capituli et conventus dicti hospitalis et ipsum capitulum stetit et convenit inter eos ex una parte et fratrem Marchixium de Lumbri, filium q. Morandi, suo nomine, et domine Alegrantie, filie q. Gervaxii Prandoni, uxoris sue ex altera, videlicet quod ille frater Marchixius suo nomine et dicte uxoris sue dedit et dat Deo et pauperibus dicti hospitalis libras centum tertiolorum, tali pacto et conventione scilicet, quod dictus dominus magister et fratres et capitulum dicti hospitalis teneantur et debeant dare et solvere illi fratri Marchixio et dicte domine Alegrantie uxori sue pro suis alimentis, hinc ad sanctum Laurentium proximum futurum, modium unum frumenti boni pulcri et sichi, sine fraude tracti et consignati ad domum habitationis eorum iugalium in civitate Mediolani vel soldos quadraginta tertiolorum pro modio, in ellectione hospitallis, si vixerint; et si ante decesserint quod illa alimenta sint extincta et remanere debeant illis pauperibus hospitalis cum proprietate illarum librarum centum tertiolorum pro remedio et mercede anime sue, salvo quod, si unus eorum tantum decesserit, quod alter succedat morienti in perceptione dicti ficti; et a sancto Laurentio proximo futuro in antea teneantur et debeant fratres et capitulum dicti hospitalis dare et solvere dictis fratri Marchixio et uxori sue donec vixerint, omni anno in sancto Laurentio, modios sex frumenti boni et belli et sichi, sine fraude tracti et consignati ad domum habitationis eorum in civitate Mediolani vel soldos quadraginta tertiolorum pro modio, in ellectione hospitalis, pro suis alimentis; hoc acto et dicto per pactum spetiale quod si unus eorum decesserit, ille qui supervivet succedat morienti in perceptione dicti ficti et si ultimo anno quo decesserint seu decesserit ille qui supervixisset aliquod tempus cursum fuerit, pro illo ultimo anno ante terminum sancti Laurentii, illud tempus sive alimenta cursa pro illo ultimo anno sint pauperum dicti hospitalis pro remedio et mercede anime eorum. qui vero frater Marchixius promisit et guadiam dedit et se et omnia bona sua pignore obligavit eidem domino magistro, fratribus et decanis et capitulo predicto modo et nomine recipientibus predicta omnia rata et firma habere et tenere et non contravenire, versa vice ille dominus magister, fratres et decani et capitulum dicti hospitalis nomine capituli et conventus dicti hospitalis contenti et confessi fuerunt recepisse et habuisse ab eo fratre Marchixio suo nomine et dicte uxoris sue predictas libras centum tertiolorum sub eis pactis et conventionibus, ut dictum est, qui denarii processerunt in utilitatem dicti hospitalis, scilicet quia dati fuerunt domino Ariotto de Curte pro pretio sediminis et terra-

rum iacentium in territorio loci de Mirizano, quas vendidit hoc anno die dominico, vigesimo tertio maii, magistro, fratribus et conventui dicti hospitalis per cartam factam per me notarium, pretium quarum terrarum fuit librarum quinquaginta septem et soldorum decemocto et denariorum duo. et promiserunt et guadiam dederunt et omnia bona dicti hospitalis pignori obligaverunt eidem fratri Marchisio recipienti suo nomine et uxoris predicta alimenta dare et solvere et prestare omni anno in sancto Laurentio et dicta pacta attendere et observare, ut dictum est, cum expensis, damnis et interesse, que fient et current pro predictis petendis et exigendis. renunciando exceptioni non acceptorum denariorum sub illis pactis et conventionibus et non facte provisionis et non debendorum alimentorum et probationi in contrarium, item hoc acto et dicto per pactum spetiale quod predictus frater Marchixius et uxor teneantur et debeant providere de cibo et potu bebulco qui trahet dictum frumentum.

Actum in eo capitulo; pro notario Leonus de Zenua et Miranus de Creppa notarius.

Interfuerunt ibi testes Philippus Civola, filius q. fratris Aldi de Canobio porte Romane et frater Ricchibonus, filius q. Petri Ferrarii porte Nove et Cristophanus, filius q. domini Beltrami de Crepa noti, omnes civitatis Mediolani vocati et rogati.

(S. T.) Ego Andriolus, filius q. domini Stephani de Alzate civitatis Mediolani contrate Nazarii notarius, tradidi et scripsi.

XLII.

Ambrosiana, Raccolta Della Croce, DS. IV. 18, f. 248.

1268 maggio 29; Milano.

Poma, figlia del fu Maschero di Balsamo e moglie del fu Comino « de Contissa » di Milano, si dedica con Irvita sua servente alla casa delle Umiliate del Senedogo in Milano, portando lire centosettanta, parte in denaro, parte già spese nel vestire a nuovo Irvita e nel riparare la casa dove essa abita.

In nomine Domini. Anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, die martis, tertio die ante kalendas iunii, indictione undecima, coram domino Jacobo Mola, consule iustitie Mediolani camere civitatis, eoque approbante et auctoritatem et decretum suum ad omnia et singula infrascripta interponente, donationem inter vivos a presenti die et hora puram, meram et inrevocabilem, remittens singulas causas ingratitudinis fecit domina Poma,

filia q. ser Maschari de Balsemo et relicta q. Comini de Contissa civitatis Mediolani de Subtus Chopertum et etiam per consensum et auctoritatem ser Arnoldi de Cassate porte Nove, missi domini Ottonis imperatoris, a quo diligenter interrogata et inquisita fuit se a nemine vim vel violentiam aliquam pati, sed sua sponte et bona voluntate et non coacte donationem et omnia que in ea continentur visa est facere et celebrare, ideoque renonciavit auxilio consulti Valeriani et epistole divi Adriani et novis et veteribus constitutionibus et omnibus aliis legibus et auxiliis, quibus aliquo modo se tueri posset, in dominam Mariam, ministram domus Humiliatarum de Senedogo civitatis Mediolani porte Nove, recipientem nomine illius domus et congregationis eiusdem, nominative de libris centum septuaginta tertiolorum, de quibus fuerunt libre decem tertiolorum, que expense sunt in redificando domum unam, in qua ipsa domina Poma habitat, que domus est in sedimine illius domus Humiliatarum, et libre decem tertiolorum fuerunt expense in vestiendo dominam Irvitam servientem dicte domine Pome; relique vero libre centum quinquaginta tertiolorum dedit dicta domina Poma predicte ministre suprascripto nomine in denariis numeratis; renunciando dicta ministra omni exceptioni non numerate et non accepte pecunie et omni probationi in contrarium, eo tenore quod illa ministra et eius successores nomine illius domus et illa domus habeant et teneant et possideant omnia suprascripta donata et facere de eis quicquid facere voluerint etc. eo dicto et nominato in principio et medio et fine huius contractus, alias non donatura, quod ipsa domina Poma habeat et habere debeat pro omni victu sicut sorores dicte domus habent de omnibus que utuntur causa victus, silicet quod unaqueque habet tam in sanitate quam infirmitate: dicta domina Irvita serviens dicte domine Pome eodem modo donec vixerit stando in ipsa domo et serviendo predicte domine Pome et aliis sororibus. et si contingeret dictam dominam Pomam predecedere ante dictam dominam Irvitam servientem eius, quod ipsa domina Irvita stare et permanere debeat in ipsa domo et haberi et tractari in omnibus et per omnia tamquam soror et Humiliata dicte domus, quoad temporalem provisionem, ipsa domina vero stante honeste et obediente dicte ministre. et insuper predicta ministra et sorores Cicilia, Julliana, Alegrancia, Benvenuta, Catelina, Bonacosa, Malgarita, Richafina, Jacoba, Blancaflos, Beltrama, Rugera, Melior, Alegrantia, Viventia, omnes sorores dicte domus nomine ipsius domus et congregationis promiserunt et guadiam dederunt etc. et que omnia facta fuerunt presente domino fratre Petro de Brissia, ministro generali totius ordinis Humiliatorum et ipso approbante et laudante et confirmante et auctoritatem suam interponente et presente fratre Petro de Misenti domus Nove site extra portam Novam, rectore et provisore et curam habente Humi-

liatarum dicte domus et item presente Bonincontro Cavallo eo volente et consentiente et remittente omne ius quod habet in predictis et pro predictis denariis et etiam dante et cedente predicte ministre suprascripto nomine omne ius, si quod habet in predictis denariis in toto nec in parte. qui vero Bonincontrus promisit sub obligatione omnium bonorum suorum quod curabit et faciet quod Petrus frater eius predicta omnia rata et firma habebit etc. et pro hac donatione predicta domina Poma dixit et confessa est accepisse et habuisse a predicta ministra leunachil, idest lempum mantelli et inde plura instrumenta uno tenore rogata sunt fieri.

Actum in domo ipsarum Humiliatarum. pro notariis ibi adfuerunt ser Redulfus de Medda et Beltramus de Precogio porte Nove.

Interfuerunt ibi testes Invernus, filius q. Martini Ararii porte Nove et Martinus, filius Guilelmi de Pedrocho, qui habitat ultra Abduam ad locum de Sancto Gervaxio et dominus Rugerius, filius q. ser Petri Prandulfi civitatis Mediolani porte Romane.

Ego Beltramus, filius Ottonis de Precogio de burgo porte Nove civitatis Mediolani notarius, predictis interfui ut supra et subscripsi.

Ego Redulfus, filius q. ser Pedrochi Mediaroche notarius civitatis Mediolani burgi porte Nove hanc cartam tradidi et scripsi.

RAPPRESENTANTI DI CASE DEL CONTADO E SUCCURSALI IN MILANO.

XLIII.

Arch. St. Milano, F. R., Perg. S. Ambrogio, n. 111.

1257 giugno 27; Chiaravalle.

Frà Filippo " de Orto " di Milano dichiara di ricevere da frà Bonifacio Scanzi lire duecentocinquanta, che aveva dato in deposito presso il monastero ed erano state affidate col suo consenso a frà Ruggero " de Monte " e a frà Ribaldo di Monza, mercanti della chiesa di S. Agata in Monza e dimoranti nella casa di P. Nuova di Milano.

Confitetur frater Filippus, filius ser Lantelmi de Orto civitatis Mediolani se accepisse a fratre Bonifacio Scantio, monacho monasterii de Clarevalle libr. .CCL. in Ambrosinis, quos denarios ipse frater Bonifacius recepit in depositum de pecunia dicti Filipi et qui denarii voluntate illius Filipi ad eorum petitionem dati fuerunt fratri

Rugerio de Monte et fratri Ribaldo de Modoetia, marchadantibus ecclesie sancte Agathe de Modoetia, qui habitant ad domum porte Nove Mediolani.

Actum in domo illorum de Clarevalle, anno millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, quinto die ante kalendas iulii.

XLIV.

Braidense Milano, Bonomi, *Tabul. Clarev.* AE. XV. 25, pp. 893, 900.

1258 aprile 20; Viboldone.

È un lunghissimo documento che riflette una lite esistente tra Alberto e Passaguerra della famiglia " de Basilicapede " ed i vicini di Torrevecchia circa i diritti " honoris et districtus " rifiutati, dagli abitanti del luogo.

L'" actum " è così dato: " In civitate Mediolani in domo fratrum " Humiliatorum de Viboldono in rugabella ".

IL FISSARSI DEGLI UMILIATI DEL CONTADO IN MILANO.

XLV.

La " domus de Citellago ".

Arch. St. Milano, F. R., Perg. S. Ambrogio, n. 111, 112.

1255 febbraio 22; Milano.

Guglielmo Cotta, abate del monastero di S. Ambrogio, dà in affitto a frate Roberto, ministro e prelato " domus Humiliatorum de " Citellago, qui modo habitant ad cassinas de Arrochis " una pezza di terra posta fuori Porta Vercellina nella braida del monastero, per dodici staia di frumento all'anno.

1264 aprile 11; Milano.

Guglielmo Cotta, abate del monastero di S. Ambrogio, dà in affitto a frate Giovanni " de Capa ", ministro e prelato " domus " Humiliatorum, que dicitur de Citelago site in suburbio porte Ver- " celine " una pezza di terra posta presso Porta Vercellina nella braida del monastero, per staia otto di frumento all'anno.

XLVI.

La " domus de Glaxiate ".

Arch. St. Milano, F. R., Perg. S. Ambrogio, n. 111.

1256 luglio 24; Milano.

Guglielmo Cotta, abate del monastero di S. Ambrogio, dà in affitto a frate Guglielmo Cagusa, ministro e prelato " domus Humi- " liatorum, qui dicuntur de Glaxiate, sed modo habitant ad sanctum " Syrum ad Vepram ", un molino posto sulla Vepra ed un prato posto " intus Moxetam et ipsum flumen Vepre " per dieci anni, per moggia diciotto di mistura, segale e miglio, moggia due di frumento, staia due di miglio, quattro capponi, quattro pollastre e venti soldi annualmente.

XLVII.

La " domus de Cisinuscolo Asinario ".

Arch. St. Milano, F. R., Perg. S. Ambrogio, n. 113, 114.

1279 agosto 10; Milano.

Anselmo, abate del monastero di S. Ambrogio, dà in affitto a frate Pace " de Carnate ", frate e sindaco " domus religiose ordinis " Humiliatorum de Cisinuscolo Asinario " due sedimi " in loco " sancti Syri ad Vepram ", dove i frati si portano, " quoniam " dictus locus de sancto Syro est aptior et securior ad standum et " habitandum quam locus de Cisinuscolo, maxime his temporibus " propter guerram presentem, que est inter commune Mediolani et " comitatus et commune et hostes de Laude et illos de la Turre et " eorum sequaces Mediolani ".

1284 marzo 1; Milano.

Anselmo, abate del monastero di S. Ambrogio, dà in affitto a frate Pace ministro ed a suor Isabella, ministra dei frati e delle suore, " qui stant ad sanctum Syrum ad Vepram " una pezza di terra posta presso S. Siro.

PARTE TERZA

GLI UMILIATI MASSAI IN CREMONA.

XLVIII.

Arch. sopra le volte della Cattedr. Cremona, Cod. C. Provvisioni della Gabella Magna, n. 9.

1295 maggio 21; Cremona.

I Sapienti della Gabella lasciano a frate Albertino, massaio del ponte sul Po, il terreno alluvionale presso il ponte, perchè prenda quanto abbisogna per il ponte ed affitti la parte rimanente.

[Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione VIII]. Eodem millesimo et eadem indictione, die sabati, vigesimo primo madii. Reformatum est per sapientes gabelle, qui fuerunt numero vigintiunus, facto partito inter eos per dominum Vetulum de Manariis abbatem gabelle, quod de glareis comunis, que sunt apud pontem Padi a ponte inferius inter utrumque canalia et que sunt per mensuram quadragintaquatuor jugera et septem pertice, concedatur et relaxetur fratri Albertino, massario pontis Padi, tota illa quantitas quam voluerit pro ponte et quod dicatur ei et rogetur quod superfluum dictarum glarearum debeat afictare et de eis facere id totum quod ei videbitur faciendum, ita quod redditus et introytus dictarum glarearum veniat in gabellam Cremone, cum non reperiatur aliquis ad incantum qui velit de dictis glareis accipere ad fictum in totum neque in parte.

XLIX.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 17.

1296 gennaio 4; Cremona.

Gli Abati e i Sapienti della Gabella Magna stabiliscono che gli Umiliati massai perdurino in carica anche dopo trascorsi sei mesi dalla loro entrata nell'ufficio.

Hec sunt provisiones facte per habates et sapientes gabelle magne Cremone tempore domini Tomaxini de Caxollo tunc potestatis comunis Cremone et domini Bonefacii de Boyardis tunc capitanei populli Cremonensis, sub millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione nona, de mense ianuarii, existentibus abatibus dicte gabelle dominis Andriolo de Golferamis, Venceguerra de Amatis, Oldefredo de Barçis et Ottolino de Camiçiis et aliis eorum sociis sapientibus gabelle.

Cum in statuto populli contineatur quod fratres Humiliati et masarii comunis et gabellarum et aliorum officiorum comunis Cremone mutentur singulis sex mensibus et qui stetit massarius ad ipsum officium non possit esse massarius ad ipsa officia, neque in aliquo predictorum officiorum usque ad unum annum a tempore depositi dicti officii; et cum alias fuerit reformatum per conscilium generale populli quod predicta mutatio remaneat in gabellatoribus gabelle magne et quod supradicti gabellatores teneantur et debeant facere provisiones de predictis secundum quod eis melius videbitur expedire, unde cum predicti sapientes de gabella pro evidenti utilitate ipsius gabelle reformaverunt se quod ad presens nulla mutatio predictorum fratrum et massariorum fiat in dictis officiis; ideo providerunt quod dicti fratres et massarii dictorum officiorum stent et remaneant in predictis officiis toto tempore predictorum sapientum de gabella presentium et quod predictum statutum populli sit prolongatum per totum dictum tempus dictorum sapientum presentium et quod domini potestas et capitaneus et eorum familie sint absoluti a predicto statuto usque ad predictum tempus.

Lecta et publicata fuit predicta provissio per me Gabrinum Foliatam, notarium gabelle magne, in conscillio generali comunis Cremonensis, in quo quidem conscilio erant domini Tomaxinus de Saxollo, potestas comunis, et Bonefacius de Boyardis, capitaneus populli Cremonensis, et consules et ançiani populli, die mercurii, quarto januarii.

Testes Jullianus de Moçanega et Zenebonus Testa.

L.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 41.

1297 gennaio 16; Cremona.

Gli Abati ed i Sapienti della Gabella Magna stabiliscono che si facciano due libri dell'entrata e dell'uscita, che rimangano presso il massaio del Comune, e due uguali che rimangano presso i due Sapienti che stanno nella casa della Gabella; che ogni dieci giorni si chiudano le partite e che ogni mese il notaio della Gabella apponga la sua firma ai libri.

Hec sunt provisiones facte per infrascriptos abbates et sapientes gabelle magne Cremone tempore potestarie nobilis militis domini Jacomi de Torculis, potestatis comunis Cremone. Fuerunt ad officium dicte gabele pro mensibus januarii, februarii et marcii, currentibus annis domini nostri Jesu Christi millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione decima, existentibus eorum notario Nicolino de Mafeo et Jacomino de Alamanis.

Pro cautela et evidenti utilitate gabelle magne Cremone provisum et ordinatum est per predictos dominos abbates et sapientes gabelle, omnes in concordia, ad hoc ut diligencius et manifestius appareat redditus et introgitus gabelle atque dispendium ipsius gabelle, quod duo libri fieri debeant de cartis pecudum introgitus dicte gabelle et alii duo similiter de cartis pecudum tocius dispendii gabelle predicte, unus quorum predictorum librorum introgitus et alter dispendii remanere et esse debeant penes massarium dicte gabelle, qui nunc est et pro temporibus fuerit et in eius custodia et alii duo, silicet unus lucri et alius dispendii, esse et remanere debeant penes illos duos sapientes gabelle, qui stant et pro temporibus stabunt sive deputati fuerint ad boletinum et in eorum custodia et quod nullo modo et causa massarius dicte gabelle, qui nunc est vel pro temporibus fuerit, copiam habere possit predictorum librorum lucri et dispendii, qui remanere debent, ut dictum est, penes duos sapientes gabelle deputatos ad boletinum, et quod singuli sapientes ad dictum officium deputati consignare debeant in fine eorum officii duos libros, qui remanere debent penes se et suis successoribus ad suum officium deputatis et quod singulis decem diebus fieri debeat ratio tocius introgitus et dispendii gabelle predicte in pecudinis libris introgitus et dispendii et quod iusta quamlibet somam cuiuslibet mensis aponi debeat subscriptio atque signum notarii dicte gabelle et predicta omnia et singula ex nunc locum habeant et pro presenti et pro fu-

turo tempore atque per omnes gabelatores, qui ab inde in antea fuerint, predicta debeant integraliter observari.

Publicata et aprobata et firmata fuit predicta provisio inter infrascriptos abbates et sapientes dicte gabelle super domo dicte gabelle et in consilio dicte gabelle per me Nicolinum de Mafeo, notarium dicte gabelle, die mercurii, sextodecimo januarii.

LI.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 29.

1298 marzo 13; Cremona.

Gli Abati e i Sapienti della Gabella Magna deliberano che a porre rimedio alle continue frodi si pongano dei frati come guardie ai dazi.

Cum dicatur quod multum gabella fuit defraudata et cotidie defraudetur per ducentes marchadandias et alias res per portam sancti Luce, de quibus solvi debet gabella Comuni et gabelle Cremone ad dictam portam sancti Luce, ex eo quod ad ipsam portam non stant continue de die neque de nocte pro guaytando et videndo ipsas res et marchadandias que ducuntur per ipsas portas, idcirco habates et sapientes gabelle, pro evidenti utilitate ipsius gabelle, et ut predictis fraudibus obvietur, providerunt, statuerunt et ordinaverunt quod a calendis aprilis proximi venientis in antea una bona et religiosa persona stet et stare debeat cotidie de die et de nocte ad ipsam portam sancti Luce in domo gabelle pro guaytando et videndo res et marchadandias que ducuntur per ipsam portam, habendo pro eius salario omni die sex denarios de avere gabelle et quod dictus frater seu dicta persona religiosa sit et habeatur pro guaytono gabelle ad dictam portam et quod nullus alius guaytonus a dictis calendis in antea sit vel eligi possit ad dictam portam et quod dicta persona religiosa eligatur ad dictam portam pro guaytono per gabellatores qui tunc fuerint ad gabellam. et hec provisio valeat et teneat et sit derogatoria provisioni loquenti de guaytonis eligendis et omnibus aliis provisionibus gabelle in contrarium loquentibus.

Die iovis, tercio decimo martii lecta publicata et aprobata fuit dicta provisio in domo gabelle, in quo erant viginti septem gabellatores sub MCC nonagesimo septimo, indictione undecima.

Testes domini Jacominus de Gadio, Julianusde Tritis, Petrocinus de Ciria, Daniel de Zovenis et Antoniolus de Madio.

Hec sunt provisiones facte per supradictos gabellatores tempore suprascriptorum domini potestatis et capitanei populli sub millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione undecima, de mense maii

LII.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 78.

1300 maggio 11; Cremona.

Gli Abati ed i Sapienti della Gabella Magna dichiarano assolto frate Leonardo massaio dalle accuse di malversazioni portate contro di lui.

In Christi nomine. Cum sepe et sepius ab hinc retro dictum et notificatum sit habatibus et sapientibus gabelle magne Cremone tam presentibus quam preteritis per dominum Francescum de Casamala quod frater Leonardus, massarius dicte gabelle, debuerit defraudasse dictam gabellam de centum quinquaginta libras imperiales in una parte et de maxima quantitate salis et de pluribus aliis perventis in ipsum fratrem Leonardum, ut asserebat et dicebat ibi dictus dominus Franceschus, et cum pro dicta occasione pluries et pluries habiti sint certi sapientes de melioribus et sapiencioribus ipsius gabelle, tam de preteritis gabellatoribus quam presentibus, super ista ratione predicti domini fratris Leonardi videnda et examinanda et cum ipsi sapientes sepe et sepius ipsam rationem diligenter viderint et examinaverint et viderint bene et veraciter esse factam et cum reperiatur etiam predecessores et habates et sapientes gabelle presentis fecisse consilium super predicta ratione, in quo consilio fuerunt numero triginti quattuor sapientes gabelle, de quibus viginti octo ex ipsis sapientibus steterunt in concordia quod ratio predicta bene erat facta per predictum fratrem Leonardum et quod ipse frater de predictis erat sine dolo et culpa; quapropter predicti habates et sapientes gabelle providerunt, statuerunt et ordinaverunt pro bono et utilitate dicte gabelle quod predictus frater Leonardus a predictis perpetuo sit liber, absolutus et quod occasione predicte rationis non possit nec debeat perpetuo ab aliquo molestari.

LIII.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 137.

1303 febbraio 9; Cremona.

Gli Abati e i Sapienti della Gabella Magna stabiliscono norme pei frati dazieri.

Item statutum est quod cum guaytoni a portis et gabelis sint remoti et cum ad ipsas portas et gabelas gabelatores fratres ad ipsas deputatos non stent de mane usque ad sero, ut deberent, cumque

multe fraudes per mercatores et per alios conducentes robas, merchadandias per ipsas portas propter absenciam fratrum et gabelatorum possint committi.... (1), fratres ad ipsas portas stare deputati ad eas stare debeant cum sonata fuerit campana diei vel cum dies apaparuerit et ab ipsa recedere non debeant aliqua de causa, nisi unus vel duo aliorum fratrum de eorum domo loco eorum.... fuerit ad dictam gabelam, quod alii ipsos expectare debeant, non ad ipsam portam recedere, donec ipsi fratres redierint, set ad ipsas portas a predicta ora usque ad oram campanele pacis continue stare debeant. si dicta non observabit... in totum amittat salarium suum cuilibet diei quo contra fecerit et de predictis fiat provixio conscribi.

LIV.

Arch. cit., Cod. C. cit., n. 209. Il documento presenta caratteri assai sbiaditi.

1307 luglio; Cremona.

Gli Abati e i Sapienti della Gabella Magna essendo stati informati che " frater Cabrinus massarius pontis Doxoli „ ha commesso cose, " que ipsi gabelatores in honorem ipsius fratris Cabrini et " domus, in qua est, fratrum de Valvirda pocius reticenda quam in " presenti provisione ponenda duxerunt „, con venti voti contro dieci ordinano che frà Cabrino sia rimosso dall'officio di massaio, proibendogli che se ne occupi per l'avvenire e che " pro substituto habeatur " et intelligi debeat frater Belvesius, monachus domus sancti Cataldi " siti in suburbiis Cremone, de cuius probitate, sapientia et legalitate " a multis fide dignis relatum est „.

LV.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 197.

1307 dicembre 8; Cremona.

Gli Abati e i Sapienti della Gabella Magna ritornano frate Cabrino al suo officio.

Hec sunt provisiones facte per infrascriptos abates et sapientes gabelle magne Cremone tempore potestatis nobilis viri domini Landi de Salamadellis, potestatis Cremone, pro mensibus octubris, novembris et decembris, sub millesimo trecentesimo septimo, indictione sexta, nomina quorum gabellatorum inferius sunt scripta.

(1) Segue una riga inintelligibile per i caratteri quasi del tutto sbiaditi del documento.

Cum pons Doxoli occupatum et devastatum sit per inimicos comunis Cremone, sic quod inhabitatum remanet et quod de causa ibi non sit aliquis massarius qui colligat dacia et redditus dicti pontis et eciam hac de causa comune et gabella sustinent magnum damnum, idcircho pro bono et utilitate dicte gabelle et pro conservacione et manutencione dicti pontis, predicti abates et sapientes gabelle, qui fuerunt numero viginti octo, facto partito inter eos per dominum Guarenamum abatem dicte gabele pro se et sociis suis ad balotas cum busolis infaltratis, illi qui voluerunt infrascriptam provisionem debere fieri ponentes balotas suas in busola vermilia, que ipsam provisionem aprobabat, fuerunt viginti sex illi qui voluerunt ipsam provisionem debere fieri, ponentes balotas suas in busola glaucha, que dictam provisionem reprobabat, fuerunt numero duo, providerunt et statuerunt et ordinaverunt quod frater Gabrinus de domo Vallisviride de cetero sit et esse intelligatur et debeat massarius dicti pontis Doxoli et reddituum et obvencionum ipsius pontis et omnium et singularum gabelarum, pedaliorum et aliorum, que ibi coliguntur et coligi debent et debebunt seu coligi consueverant pro comuni Cremone, et quod per ipsum coligantur omnes gabele, dacia et pedalia de cetero, que ibi solverant mercatores transeuntes ibidem, et quod dictus frater Cabrinus restituatur ad ipsum officium massarii, in quo positus fuit frater Belvexinus de sancto Cataldo pro massario per gabellatores Cremone, qui tunc erant ad ipsum officium gabelle, et quod provisio que loquitur de dicto fratre Belvexino et absolucione et taxacione dicti fratris Cabrini, sit cassa et truncha et nullius valoris et momenti auctoritate presentis provisionis et quod de cetero que exigerentur et coligerentur per ipsum fratrem Cabrinum de dictis gabelis, daciis et pedagliis possit libere et impune solvere et satisfacere creditoribus, qui eisdem fratri Cabrino atque alteri massario comodaverunt pro conservacione et defensione dicti pontis, de quibus denariis comodatis facta fuit ratio diligenter per presentes gabelatores, et quod dictus frater Cabrinus teneatur et debeat diligenter facere rationem gabelatoribus qui pro temporibus fuerint de omni et toto quod recipit et ad eius manus pervenerit quociescumque eis placuerit. et hec provisio sit ultima et derogatoria omnibus provisionibus in contrarium loquentibus et valeat et sit truncha et precisa in qualibet parte sui.

LVI.

Arch. cit., Codice C. cit., n. 237.

1310 luglio 10; Cremona.

Gli Abati e i Sapienti della Gabella Magna stabiliscono lo stipendio del frate massaio del ponte di Dossolo.

Cum prout in forma provisionis gabelle frater Francischus de Valvirda constitutus sit massarius ad pontem Doxoli et recuset ire ad dictum pontem et ad dictum massaraticum, nisi in primo constituatur sibi et socio suo pro se et uno servitore et pro spisia sibi et dicto socio et servitore et notario pontis qui ibi eligitur per comune Cremone, idcircho predicti abates et sapientes gabelle, qui fuerunt numero decem octo, facto partito inter eos per dominum Otonem de Casamalla abatem dicte gabelle ad balotas cum busolis infaltratis illi qui voluerunt infrascriptam provisionem fieri debere fuerunt numero tredecim, ponentes balotas suas in bussola vermilia que aprobabat infrascriptam provisionem, alii vero qui noluerunt fuerunt numero quinque ponentes balotas suas in bussola glaucha que reprobabat infrascriptam provisionem, providerunt, statuerunt et ordinaverunt quod predictus frater Francischus pro se et socio suo fratre et servitore habeat et habere debeat pro feudo et salario suo de avere gabelle seu de avere, que exigitur ad dictum pontem, tres soldi imperiales et dimidium pro quolibet die, quod possit et debeat bona fide et sine fraude facere sibi et dicto socio et servitori et notario supradicto expensas comodas cibi et potus de avere et introitus dicti pontis Doxoli. et hec provixio sit truncha et precissa etc.....

GLI UMILIATI DEPOSITARI E MASSAI IN MILANO.

LVII.

Arch. Stato Milano, F. R., Pergamene, S. Ambrogio, n. 111.

1253 luglio 3; Milano.

Dietro sentenza del Vicario dell'arcivescovo di Milano, Tebaldo Stampa e Obizzone di Milano, sindaci del monastero di S. Ambrogio, danno in deposito a frate Mirano, ministro della casa degli Umiliati di Brera, lire duecentocinquanta di terzoli e due bacili d'argento del valore di lire trentasei di terzoli, somma che rappresenta l'affitto dovuto al monastero di S. Celso per alcune terre in Origgio e che il monastero non vuole ricevere.

LVIII.

Braidense Milano, Bonomi, *Tab. Clarev.* AE. XV. 26, p. 60.

1260 marzo 24; Milano.

Frà Pietro « de Rexegaria » Umiliato, ricevitore nell'ufficio del catasto, rilascia quitanza a Guglielmo Brema, prete di S. Giorgio in Palazzo in Villione di soldi quattro e denari sette.

Millesimo ducentesimo sexagesimo, die lune, nono ante kalendas aprilis. Confitetur frater Petrus de Rexegaria de ordine fratrum Humiliatorum, receptor denariorum fodrorum impositorum super condemnationibus terrarum, accepisse a Guilielmo Brema, presbitero ecclesie sancti Georgii in Palatio condite in loco Villiono solidos quatuor et denarios septem omni occaxione remota.

Frater Jacobus de Baradello notarius scripsit.

LIX.

Arch. S. Milano, F. R., Pergamene, Chiaravalle.

1273 giugno 12; Milano.

Frà Ruggero di S. Calimero, massaio nell'ufficio dei malesardi, rilascia quietanza a Benedetto da Besana, sindaco del monastero di Chiaravalle, di soldi sedici e denari otto, parte dell'affitto del borgo di Siziano, un dì pagato a Boalliolo Menclozzi malesardo.

Confitetur frater Rugerius de sancto Kalimero, canevarius ad hoc constitutus, accepisse a commune burgi de Septezano, pro quo solvit dominus Benedictus de Besana, sindicus monasterii Carevallis nomine ipsius monasterii, pro parte ficti huius anni dicti burgi olim Boallioli Menclocii banniti de malexardi civitatis Mediolani, sold. .XVI. denarios .VIII.

LA CRONACA DI FRÀ GIOVANNI DI BRERA DEL 1421 (1).

LX.

Dal ms. Ambrosiano G, 302 inf.

PROLOGUS NOVAE HISTORIAE.

Virgo Maria, mater sancta, quem tenes in gremio roga, ut benedicatur per semper ordo, qui trina habet membra intra se separata, ut ego indignus perscruptator demonstrabo infra. Primum namque membrum habet ministrum in habitu barratino, ut in Papia; secundum habet praelatum cum honesta alba et bireto, ut in Varisio; tertium vero habet praepositum cum honesta alba et capuccio, ut nunc in Brera. Quae membra solent induci sub iugo sanctae religionis a magistro generali, salvo fratres primi membri, qui non privantur copulare, ii qui volunt.

CAP. I.

Qualiter nobiles illi Lombardi (et primi fuere Mediolanenses) in Alamania per quendam imperatorem fuerunt confinati, ut componens a suis patronis dudum audivit vociferari, sed propter longanimitatem (*sic*) temporis nomen ignorabant. Qui post aliquod tempus, Spiritus Sancti tacti, tam milites quam alii nobiles spoponderunt deponere omnem mundialem pompam et cum humilitate servire Deo, praemeditantes quod sine ipsa nemo potest ascendere ad astra, et tunc induerunt se vestimento barratino.

CAP. II.

Qualiter ab imperatore audita confinatorum humilitate, ipsos coram se praesentari iussit in habitu sumpto; quibus praesentatis ab eo vocati fuerunt praenosticando dicens: Carissimi humiliati, en estis ita religioni dediti, ut demonstrat vester habitus? Qui humiliter responderunt: Domine imperator, ut vides, ita est. Tunc eos gratiose licentiavit; unde ab eis ordo Humiliatorum habuit originem; quod fuit ante anno Domini currente 1036, ut in octavo capitulo recordatur.

(1) È questa cronaca un « excerptum » della cronaca del 1419 (v. p. 344, cap. XXXVIII), compilato in servizio delle figure disegnate e colorite nel cod. Ambrosiano G, 301 inf., al quale appartengono le quattro tavole sopra intercalate. Copia del ms. G, 301 inf. è il cod., pure Ambrosiano, G, 302 inf., di cui si porta qui il testo. Ved. p. 251 sg.

CAP. III.

Qualiter praedicti exulati, qui effecti sunt novi fratres baratini, ab imperatore benigne licentiati, repatriaverunt in suis domibus. Qui inde suas mulieres ac totam familiam in ea devotione et habitu induxerunt, sed pro vitando otio constituerunt se laboratores et mercatores lanae, quia otium mors est et vivi hominis sepultura; non spernentes propterea mulieris debitum et qui intrabat in eandem societatem ducebatur ad exercitium lanae et dabatur ei praedictus habitus.

CAP. IV.

Qualiter praedicti fratres primi membri Humiliatorum, qui propter carnalem copulam dicuntur fratres tertii ordinis, eligebant infra se unum caput in qualibet sua mansione ubi habitabant, quem venerabantur ut eorum maiorem et, ut reperio, prima fuit illa de Brera. Nota quod ex praedicto membro extiterunt aliqui fratres, qui dudum habentur pro beatis, ut puta beatus Ubertus de Landriano in domo de Otatiis in porta Vercellina Mediolani, beatus Homobonus in ecclesia maiori in Cremona.

CAP. V.

Qualiter praenominati fratres primi membri in qualibet civitate et burgo separato, ut est Modoetia a Mediolano, ubi commorabantur, omni die dominico in simul se conveniebant et ibi quidam ex eis fratrum probatae vitae vulgariter proponebat aliqua verba devota et sancta, hortans omnes et inducens ad mores honestos et ad opera pietatis, sed de articulis fidei et sacramentis Ecclesiae non se intromittebant; quomodo quoque nemo in eorum collegio recipiebatur qui faceret artem taxillorum; nullus etiam bibebat in tabernis, nisi fortasse in itinere.

CAP. VI.

Hic ex primo membro nascitur secundum membrum Humiliatorum, qui dicitur secundus ordo ex secundo habitu per eos sumpto, quia iterato tacti Spiritu Sancto spoponderunt servare castitatem. Unde exuerunt se vestimento barratino et separaverunt se a suis mulieribus in propriis domibus. Sed et illi qui propter Deum mundum renuntiabant, permittebantur intrare et ad exercitium lanae inducebantur cum aliis. Nota quod ab anno Domini 1255 citra effecti sunt clerici pro maiori parte ex industria Alexandri papae quarti, ut puta illi de Brera et de Gambara aliisque compluribus.

CAP. VII.

Hic in secundo claustro nascitur illud membrum religiosarum, quae consenserunt maritis suis in eisdem caenobiis servare hone-

statem et suscipere habitum. Sed et illae mulieres, quae propter Deum mundum spernebant, permittebantur intrare pro augmentatione ordinis et una earum erat superiora perantiquior coenobii ordinata, non omittentes propterea opus lanae inceptum. Fratres vero postquam susceperunt secundum habitum, non otiose comedebant panem suum, ut vides in claustro separato, ut nunc in Braida.

Cap. VIII.

Qualiter quaedam matronae ex devotione susceperunt habitum ordinis et construi fecerunt quamplurima coenobia religiosarum in diversis partibus, a coenobiis virorum separata, ut fecerunt matronae domus sororum de Blasono Mediolani pro augmentatione ordinis etc.; quae non omittebant exercitium manuale pro sustentatione vitae suae post horas canonicas devote psalmodiatas et infra se eligebant ministram, cui oboediebant ut matri.

Cap. IX.

Qualiter praedicti fratres secundi membri praebebant praelato suo obedientiam in osculo pacis post electionem et primus fuit ille de Brera, ut presumitur, attenta etiam quadam emptione facta per fratrem Gufredum de Creppa nomine dicte domus anno Domini 1036 quinto ianuarii, sub V indictione; quod fuit ante obitum fratris Joannis presbyteri annis 123, tradita per Cresibenum de Guidonis notarium.

Cap. X.

Qualiter praedicti fratres secundi membri post regulam susceptam in oratorio, cum praelato suo stante in stadio chori, necnon suae religiosae in alio oratorio, psallebant divinum officium, licet non essent clerici; sed media nocte peracta psalmodiabant nocturnum et in aurora laudes, alias vero horas canonicas horis debitis psallebant ad modum antiquae catervae monachorum tempore sanctorum patrum qui litteras sciebant. Nota quod ante regulam et officium susceptum ipsi psalmizabant psalterium cum devotis orationibus infra hebdomadam.

Cap. XI.

Qualiter praedicti fratres secundi membri ac suae religiosae post horas canonicas (quae antiquitus infra dioecesim Mediolani per Humiliatos psalmodiabantur secundum modum Ambrosianum, quousque fuit eis prohibitum per Alexandrum papam quartum anno Domini 1257) in claustris separatis exercebant artem lanae pro communi commoditate. Nota quod praedicti fratres habebant capellanum pro celebratione missae et sacramentorum ministratione, antequam fierent sacerdotes, ut in Braida.

Cap. XII.

Hic nascitur tertium membrum Humiliatorum ex tertio habitu per venerabilem presbyterum Joannem de Meda sumpto, quo nunc utuntur fratres Brerae, qui videns quam miraculose crescebat devotio ordinis absque clericis, inspirante Spiritu Sancto, ipsam augere voluit. Unde accessit ad civitatem Cumanam, scilicet extra muros, videlicet in silva quae vocatur Rondenarium, ubi construxit oratorium cum aliquibus casupulis. Multos quoque fratres et sorores ibi in paucum tempus aggregavit in simili habitu et vocatur primus ordo, licet sit tertium membrum, propter tonsuram.

Cap. XIII.

Qualiter praedicti fratres tertii membri in oratorio per se cum praedicto venerabili fratre Joanne presbytero patrono suo stantes in stadio chori, necnon suae religiosae separatae in alio oratorio, devote psallebant divinum officium horis debitis secundum modum per eos susceptum. Sed nota quod sui successores post confirmationem regulae faciebant intervallum a nocturno a laude, ut habetur supra capitulo nono. Nota etiam quod infra ipsas religiosas erat una ministra, quae per praefatum venerabilem fratrem Joannem presbyterum primitus fuit ordinata, quam caeterae reverebantur ut matronam.

Cap. XIV.

Qualiter praedicti fratres tertii membri ac suae religiosae in habitu sumpto, ab aliis duobus membris differentiato, post horas canonicas operabantur, videlicet fratres sapantes in viridario separato a sororibus, et religiosae filantes ad rocham et aliquae naspantes lanam in claustro separato a fratribus, pro vitando otium, quia otium est inimicus animae, ut aer piscis agoni. Nota quod istud tertium membrum valde multiplicatum est ab illo tempore citra.

Cap. XV.

Qualiter per praelatum et fratres Brerae in habitu secundi membri recipitur gratiose in hospitium praedictus venerabilis presbyter Joannes (qui effectus est frater ut primus sacerdos atque praedicator ordinis) veniens de Cumis cum socio. Hic nota quod praelati fuerunt patres praepositorum, spiritualiter loquendo, et patres praelatorum fuerunt ministri primi membri, qui tertii ordinis appellantur propter carnalem copulam.

Cap. XVI.

Qualiter praedictus venerabilis frater Joannes presbyter quadam vice veniens Mediolanum cum socio quaerendo ab amicis victualia,

quia indigebat, obviavit eis angelus Dei in forma humana apparens, qui sibi tradidit bursam unam plenam nummis et statim disparuit; sed ex dictis denariis adhuc est unus, qui his annis praeteritis portatus fuit perforari ab ipso qui rapuit eum in saccomanno facto Cumis 1403, sed faber non potuit, ut testatum mihi fuit.

Cap. XVII.

Qualiter altera vice praefatus venerabilis frater Joannes presbyter venit Mediolani cum socio; casu evento in Brera decessit; sed ad oratorium proprium defertur et de cruore qui exibat ab eius ore sanata fuit quaedam puella Cumana a caligine oculorum anno Domini 1159, sexto calendas octobris. Sed et multa alia miracula fecit ipso vivente, maxime de quodam vase vacuo, quod a suo cellerario ex verbo ipsius beati inventum fuit olei plenum ad servitium cuiusdam viduae et aliorum pauperum.

Cap. XVIII.

Qualiter praefati fratres tertii membri post decessum praedicti beati fratris Joannis presbyteri praebebant praeposito suo obedientiam cum osculo pacis, electione peracta et qui non ut laboratores, sed ut mercatores artem lanae exercebant pro communi utilitate. Nota quod ex ea arte dotata est maior pars domorum ordinis per illos, qui nunc paucum habentur in memoria. Nota quod etiam ab anno 1247 retro religiosae coenobiorum tertii membri habebant vocem ad electionem praepositorum ex privilegio ordinis.

Cap. XIX.

Qualiter praedicti fratres tertii membri, licet essent clerici, tamen non omittebant exerceri facere artem lanae a suis dedicatis, ut ex quodam instrumento tradito in camera mercadantiae domus fratrum sancti Christophori de Laude, quae est de tertio membro ordinis, anno Domini 1288 per Anselmum de Melese die XI februarii, prima indictione, per compositorem viso et lecto. Nota quod ars ipsa divisa est ab annis nonaginta citra, salvo per fratres Varesinos currente anno Domini 1419.

Cap. XX.

Qualiter ordo Humiliatorum habebat duo alia genera fratrum absque titulo cum habitu suo, quae commixta erant cum fratribus tertii et secundi membri et qui dicebantur fratres laici et fratres conversi, qui panem merebantur serviendo aliis in activis operibus, ut in domo Vicoboldoni et in Braida et alibi per compilantem visi fuerunt cum habitu depicto supra.

Cap. XXI.

Qualiter clerici ordinis antecedunt fratres laicos, non obstante antiquitate et merito, quia dignitas et non aetas debet antecedere, ut etiam denotavit et denotat Innocentius IV tunc contra fratres sancti Michaelis de Alexandria et contra quoscumque alios fratres laicos de ordine anno Domini 1247, sexto idus februarii, pontificatus sui anno quinto. Nota quod praedicti fratres laici soliti erant habere vocem ad electionem praepositi et ad omnem actum legitimum ab anno Domini 1374 retro; eo enim anno de voce capituli in capitulo generali Januae celebrato fuerunt privati.

Cap. XXII.

Qualiter praedicti praelati et praepositi ordinis sentientes quod contra Humiliatos murmurabatur, quia non habebant normam eis approbatam, miserunt fratres Jacobum et Lafrancum de Rondenario et de Laude praepositos, Romam ad praesentiam Innocentii papae tertii cum formulis fratrum secundi et tertii membri, petentes ut eorum formulae dignaretur confirmare, qui gratiose ab eo suscepti fuerunt, tamen eos ad episcopum Vercellensem et abbatem Locediensem transmisit cum formulis praedictis examinandis.

Cap. XXIII.

Qualiter praedictae formulae praesentatae fuerunt de mandato domini papae ad episcopum Vercellensem et abbatem Locediensem per praedictos fratres Jacobum et Lafrancum ad examinandum eas et ipsi reduxerunt ipsas ad unam vivendi normam portataque fuit Romae per praedictos fratres et hoc presumitur fuisse anno Domini 1199, quia ipse Innocentius scribit praeposito de Rondenario et de Vicoboldono in privilegio confirmationis dicens: " Cum olim " dilectos filios Jacobum et Lafrancum praepositos ad nostram prae" sentiam misissetis " etc.

Cap. XXIV.

Qualiter Innocentius papa tertius approbavit ordinem Humiliatorum ex privilegio confirmationis regulae praedictae etiam per ipsum examinatae praedictis fratribus Jacobo et Lafranco, tradito nomine secundi et tertii membri ordinis anno Domini 1201, sui pontificatus anno quarto, et quae per Gregorium nonum rursum fuit approbata et cum bulla ordini tradita 1227 septimo idus junii, anno primo sui pontificatus.

Cap. XXV.

Qualiter Innocentius papa tertius tradidit ser Guidoni de Porta Orientali Mediolani et sociis suis regulam fratrum primi membri

ordinis anno Domini 1199, ut denotat frater Bonvicinus de Rippa et quae fuit etiam per praefatum Gregorium approbata et Joannibello de Calvenzano, caeterisque fratribus ac sororibus eiusdem ordinis cum bulla tradita 1227 tertio idus iunii sui pontificatus anno primo, quod fuit post praefatam regulam secundi et tertii membri quarta die et quod ambae regulae visae sunt in domo Brerae in forma per compositorem.

Cap. XXVI.

Qualiter fratres de utroque membro ordinis petierunt Innocentio papa quarto unum caput, scilicet magistrum generalem, qui ipsos in sancta religione gubernaret loco illorum quatuor prepositorum, qui antiquitus regulabant ordinem secundum privilegia ordinis et ipse ex bono respectu renuit, volens ut capitulum convocaretur generale, ne forte persona exosa ordini traderetur.

Cap. XXVII.

Qualiter fratres de utroque membro ordinis in habitu suo convocaverunt capitulum generale pro electione primi magistri generalis et electus fuit qui in medio sedet, scilicet frater Beltramus, tunc prepositus sancti Lucae Brixiensis, confirmatusque a praefato Innocentio quarto anno Domini 1247, pontificatus sui anno quarto. Quartus vero pater generalis nomine frater Breganus, tunc praepositus domus de Ottaziis, electus fuit ad grantiam Montis Luparii fratrum Braydae 1290, die secundo martii, indictione tertia.

Cap. XXVIII.

Qualiter dominus pater generalis habet potestatem corrigendi et disciplinandi praepositos et praelatos et ministros et fratres et sorores de utroque membro ordinis omnesque defectus emendandi secundum regulam ordini approbatam ac etiam secundum privilegia ordinis sibi concessa. Nota quod fratres primi membri accedebant antiquitus ad capitulum generale et, dum de temporalibus loquebantur, permanebant secundum privilegia ordinis.

Cap. XXIX.

Hi sunt ministri de primo membro qui interfuerunt suo capitulo cum aliquibus suis fratribus, quando ordinaverunt certas constitutiones, videlicet ministri de Mediolano ac illi de Bononia, de Mutina, de Ianua, de Papia, de Laude, de Novaria, de Cumis, de Brixia, de Modoetia et partibus circumstantibus, anno Domini 1291, die tertio madii, in civitate Mediolani celebrato.

Cap. XXX.

Qualiter fratres primi membri, postquam repudiati fuerunt interesse cum praepositis et praelatis in capitulo generali, ut puta ab anno Domini 1272 citra, ipsi per se convocabant capitulum et ea quae per ipsos ordinabantur, ad capitulum totius ordinis transmittebant confirmanda, iuxta constitutiones confirmatas per capitulum generale anno Domini 1291, die nono madii, in domo Sanctae Trinitatis Mediolani, celebratum tempore fratris Bonvicini de Rippa tertii ordinis Humiliatorum.

Cap. XXXI.

Qualiter ordo Humiliatorum habet nonnullas immunitates, maxime quod quando concorditer dominus pater generalis eligebatur, ipso facto officium suae administrationis exercebat; ex privilegio Honorii quarti et Benedicti undecimi, datis secundum Martinianam summorum pontificum annis Domini 1286 et 1303. Et utinam vigeret talis libertas pro commoditate ordinis!

Cap. XXXII.

Qualiter nobilis Conradus Lancea de Castro Maynardo, miles magister portulanus Siciliae pro parte serenissimi regis Frederici tertii, et religiosus frater Daniel pro parte domini generalis et totius ordinis tractaverunt videlicet quod ipse frater cum aliquibus fratribus aptis debebat ire ad exercendum artem lanae in civitate Panormi per totum tunc mensem junii sequentem iuxta litteras praelibati regis datas Lahchie 26 novembris 1309, sub octava indictione, cum sigillo secreto pendente.

Cap. XXXIII.

Qualiter papa Ioannes vigesimus secundus dat de indulgentia sexaginta dies cuilibet visitanti ecclesias et oratoria ordinis certis diebus in anno vere poenitentibus et confessis, videlicet Nativitatis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, nec non Pentecostes, praecipuis festis beatae Mariae, apostolorum Petri et Pauli, Ioannis Baptistae, sancti Michaelis Archangeli, sancti Benedicti et aliis ecclesiarum et oratoria praedictarun festivitatibus, singulisque diebus dominicis quadragesimae: datum anno Domini 1319 anno quarto sui pontificatus.

Cap. XXXIV.

Qualiter praepositi tertii membri et praepositi ac praelati secundi membri ordinis sedere debent in capitulo generali, ut puta ille de Rondenario cum aliis praepositis de tertio membro, a manu dextera

domini patris generalis et ille de Brera, qui est caput praelatorum nunc praepositus, a manu sinistra, in habito sumpto cum aliis praepositis seu praelatis de secundo membro, ut in chronica notati sunt 1419 per compositorem.

Cap. XXXV.

Hi sunt illi domini patres generales qui constituti sunt ab anno Domini 1246 usque anno 1400 loco illorum quatuor praepositorum, qui antiquitus visitabant et in sancta religione regulabant ordinem ex privilegio ordinis (videlicet ille de Rondenario et Vicoboldono ac ille de Vigalono et de Laude, secundum Innocentium tertium ubi scivit de regula) et qui domini patres generales divisi sunt per turmas, scilicet unus ad dexteram crucifixi altaris et alter ad sinistram.

Cap. XXXVI.

Qualiter ordo Humiliatorum erat in prospera, maxime in secunda Roma, scilicet in nobilissima et egregia civitate Mediolani et eius dioecesi, ut reperta fuerint anno Domini 1298 fuisse coenobia tantum de tertio et secundo membro ordinis cum suis religiosabus centum triginta novem; domus vero religiosarum separatae a fratribus octoginta et extra predictam dioecesim erant centum septuaginta ultra domus primi membri. Sed non tot pro nunc sunt.

Cap. XXXVII.

Qualiter fratres Humiliati in quamplurimis civitatibus Lumbardiae exercebant officium canevariae circa moniciones civitatum et hoc non per vadum tributi ad officium accedebant, sed ex confidentia claves monicionum dabantur, scilicet praelato Brerae pro commune Mediolani, praelato domus comunis pro commune Pergami, praeposito de Rondenario pro commune de Cumis, praeposito sancti Marci Tertonae pro eiusdem commune et sic duo (*l.* diu?) in pluribus aliis civitatibus.

Cap. XXXVIII.

Hi sunt illi quatuor praepositi, scilicet de Rondenario et de Vicoboldono ac ille de Brera et de Gambara olim praelati, qui habent generalem administrationem totius ordinis ac etiam convocare capitulum generale pro electione magistri generalis secundum constitutiones ordinis vacante sede generalatus, ut etiam sensit Benedictus papa duodecimus in quodam privilegio ordini concesso anno Domini 1338, sui pontificatus anno quarto.

Et haec et praenarrata emulzita fuere a chronica anno Domini 1419 per dictantem compilata.

FRATRIS MARCI BOSSII CHRONICON SUI HUMILIATORUM ORDINIS ANNO DOMINI 1493 CONDITUM.

LXI.

Dal ms. Ambrosiano BS, I, 19.

Reverendissimo domino Hieronimo Landriano, decretorum doctori celeberrimo, ordinis nostri Humiliatorum Generali, frater Marcus Bossius, Omnium Sanctorum Florentiae praepositus, s. p. d.

Quia, reverendissime mi pater ac domine, multi conati sunt originis nostrae Humiliatorum historiam diversimode texere et quia multoties a multis interrogatus [fui] quisnam fuerit fundator huius nostrae candidae religionis, ut veritas elucescat et de cetero interrogantibus parata sit apta responsio, operam dedi ut nostrum principium accurate haberem et tum, habitis et summa cum diligentia visis pluribus chronicis de ordine nostro Humiliatorum loquentibus, hoc compendium ne legentibus tedium afferrem ex pluribus auctoribus excerpsi; in quo quidem conatus sum veritatem, quam percipere potui, asserere et non verbum ex verbo, sed sensum ex sensu transcribere. Et sic aliquis non admiretur si apud alios hic dicta reperiet, nam nihil dictum quod dictum non sit prius, et pari modo non admiretur si ab aliis nunquam dicta dicere ausus sim, quia plura ex aliorum scripturis, forte ad manus quorumlibet non perventis, habui.

Quod quidem opusculum dicavi dominationi vestrae, cui domuique illius usque ad animam me devinctum sentio, ita ut an plus dominationi vestrae quam parentibus debeam facile diiudicari non possit; nam illorum opera, ut essem tantummodo, dominationis vero vestrae gratia ut aliquid essem, effectum est.

Quare dii (si qua est coelo pietas quae talia curet) persolvent grates dignas et praemia reddant debita. Si quid dominatio vestra quod demulceat aures illius invenerit, pergratum mihi erit et auctoritatem huic libello meo praestabit; sin minus, benigne illa parcere poterit et devotionem animi mei erga illam excipere quam semper salvam et incolumem esse cupio. Vale, et o praesidium et o dulce decus meum.

[I] 1017.

Praesulante in sede Petri Benedicto eius nominis octavo, et Henrico imperatore christianissimo eius nominis secundo regnante, eius imperii anno decimo tertio ipse Henricus, cum ad partes perve-

nisset Lombardiae, ex certis relationibus et signis habens quosdam nobiles Lombardos suspectos, ne forte aliquid iniquum contra imperium machinarent, eos et praecipue ex Mediolano oriundos in Alemaniam exilio tradidit, qui, secundum iussum imperatoris proficiscentes et ibi permanentes, non post multum temporis quadam die, Spiritu Sancto inspirati, humiliaverunt se ipsos in conspectu Dei animo et in conspectu hominum habitu et gestu. Coeperunt namque terrena non immoderate diligere, vitia evitare et berettino se induere ex humilitate et ex hoc licet etiam aliqui sentiant nomen Humiliatorum nostros maiores sortitos esse, nam prius praeseferebant maximam humilitatem et ab inde saepe conveniebant isti nobiles exules ad colloquium, ordinantes et disponentes semper se in isto proposito humilitatis perseverare, esto (*sic*) quod facultas daretur ad propria redeundi.

Res illico ad aures imperatoris defertur, qui ad praesentiam suam illos venire iubet; quibus, habitu vultuque humiliatis inspectis, admirans ait: " Accedite, carissimi humiliati; en estis ita religioni dediti, " ut vester demonstrat habitus? „. Cui humili voce responderunt: " Etsi sero (?) novam hanc ad bonos mores viam cognovimus, tamen quod vitae superest immortali Deo novimus mancipare, cum coetera quoque omnia, quibus mortalium genus implicari solet, inania et plena doloris esse sciamus, ut aliquando experti sumus „. " Simulatum atque conditione vellatum votum hoc debet esse, ait imperator; certe crediderim, si liberum vobis ad lares proprios daretur iter et animum vestesque mutaretis „. At illi sermone integro mente libera vultu gravi, ut facile ex puro corde verba exire noscerentur, e contra dixerunt: " Serenissime imperator, ita ut vidisti stat nostra sententia, quia licet homines fallantur ipse Deus falli non potest „. Imperator igitur, cum Deo annuente per vultus sinceritatemque verborum sancitum illorum animum ad humilitatem perpendisset, elevata manu super illorum capita signoque crucis facto: " Ite quo vultis, inquit, vere humiliati „. Et sic eos benigne licentiavit.

[II] 1019.

Profecti igitur ex data venia, quilibet eorum in sua propria patria domoque receperunt. Magna pars illorum erat ex civitate Mediolani et Comi et suam mulierem reliquamque familiam in ea humilitate et devotione induxit. Et sic singuli, vestibus berettinis indutis usque ad mediam tibiam, mulieres vero similiter usque ad talos, tunc in domibus suis cum uxoribus et famulis suis moram trahentes, victum sibi ex labore manuum suarum, maxime ex lanificii exercitio, procurabant; ita ut brevi temporis articulo partim ex conversione concivium, partim ex multiplicatione filiorum et nepotum (nam propterea non spernebant uxoris concubitum) per Lombardiam mirum in modum multiplicaverunt et non solum in personis, sed etiam in divitiis.

Sic autem multiplicati in civitatibus singulis et burgis, ut est Modoetia, et aliis terris et castris et locis, ubi praedicti nostri fratres commorabantur, ordinaverunt unum ex ipsis qui in qualibet civitate burgoque esset superior, quem vocavere ministrum et etiam communibus sumptibus construxere unum locum in qualibet civitate locoque, magnum et amplum, ita ut omnes fratres caperet, qui vocabatur conventum seu parlatorium Humiliatorum, ubi omnes illi fratres certis diebus conveniebant reddentes alter alteri rationem lucri, maxime ex laneficio acquisiti et a ministro suo exhortabantur ad ea quae sunt Dei et ad perfectionem Spiritus Sancti, ut insisterent ieiuniis, elemosinis, orationibus, amarent se invicem casto amore et ad augmentum societatis intenderent et tandem coetera ad se pertinentia inibi tractabant. Et isti sunt fratres primi membri ordinis et primus modus vivendi Humiliatorum appellatus est.

[III] 1034.

Deinde, fama et devotione praedictorum fratrum primi membri crescente, coeperunt restrictius vivere ac religioni completae magis appropinquare. Unde separati viri ab uxoribus suis, communi consensu, aedificaverunt coenobia sive domos duplices, in quarum parte una habitabant viri, in altera autem mulieres sub debita clausura et inde non exibant sine magna et evidenti necessitate; neque licebat alicui fratrum sine magna poena in ipsa parte mulierum intrare. Assumpserunt sibi habitum alium a berettino, scilicet tunicam et honestam albam sine capuccio, in capite berettum altum et album, a quo dicebantur tunc temporis fratres berettani. Extra domum autem deferebant mantellum seu mantellettam: alio nomine dicebatur gabanum, quod erat integrum de ante et non nimis latum duobus foraminibus pro brachiis emittendis, puta ut hodie deferunt in domo fratres Humiliati. Mulieres similiter ut monachas ligaverunt se quandarinis (*sic*) et velis albis ligaverunt capita sua, indueruntque se tunicis albis honestisque sine aliquo capuccio et iis qui in societate sua aggregari volebant dabant habitum suum, sive viris sive mulieribus, ita quod multi viri fecerunt per se domos et similiter per se mulieres. Omnes isti, tam viri quam mulieres, dabant operam exercitio lanae et omne lucrum, deductis expensis, convertebatur in aedifitiis domorum et emptionibus possessionum pro augmento ordinis sui. Et scias quod domus Brerae fuit una de primis domibus huius ordinis, cuius religiosi fratres de Guercio dicebantur.

[IV] 1040.

Procedente tempore isti fratres assumentes sibi regulam intitulatam sub nomine beati Benedicti et tamen in veritate non est (illa

enim est, quam legimus nunc post matutinum) instituerunt supra se unum ex ipsis, quem praelatum appellavere per unamquamque domum. Sorores similiter unam ex ipsis, quam ministram vocaverunt, ipsamque tanquam matrem venerabantur, ei in omnibus oboedientes; aedificantes praeterea oratoria sive ecclesias per unamquamque domum, usibus tam fratrum quam sororum habitantium aptas, in eis persolvebant quotidie horis debitis offitium nocturnum pariter et diurnum, hi scilicet qui sciebant legere; alii autem dicebant loco offitii orationem dominicam et Ave Maria et post matutinum per antiphonam et orationem faciebant memoriam de beato Benedicto; similiter post vesperas. Hinc et nos omnes hodie hanc memoriam facimus. Habebant insuper per quamlibet domum unum sacerdotem, non tamen de suis, qui in divinis et sacramentalibus inserviebat; sed bene habebant de suis aliquos clericos, sed non sacerdotes, qui dicebant ad offitia capitula et orationes. Nam coeteri omnes et etiam praelati erant laici et, licet intenderent divinis, non tamen propter hoc dimiserunt artem lanariam; quin immo magis insistebant tenendo mercenarios et ipsimet horis debitis et divinis offitiis non deputati ad id vacabant, ita ut extenderent divitias suas per totam Lombardiam emendo et aedificando. De vita et moribus istorum non expedit plura loqui, ut ex regula sibi assumpta facile perspici possit et, licet vita istorum fratrum esset strictior et religiosior, tamen sub uno nomine militabant una cum fratribus primi membri scilicet Humiliatorum et conveniebant simul in rebus communiter pertinentibus, maxime circa exercitium lanificii. Et iste est secundus modus vivendi istorum Humiliatorum et ista duo membra per multos annos perduraverunt in suo exercitio.

[V] 1119.

Multiplicatis autem satis superque praedictis fratribus sine vel saltem cum paucis clericis, quidam vir, nobili genere ortus, Ioannes vocatus presbyter (eo quod primus ex nostris missam celebravit), ex comitatu Mediolanensis dioecesis, post assumptionem habitus secundi membri, Spiritu Sancto inspirante, augmentare in divinis hanc nostram religionem disposuit, utpote qui videbat in temporalibus illam in dies succrescere; deinde accedens ad civitatem Comi in quodam loco prope ipsam civitatem, qui dicitur usque hodie Rondenarium, quoddam oratorium et quamdam domunculam pro sui ipsius habitatione construxit habitumque potiorem retinuit; sed capinum cum honesta consutum addidit et mantellum ante apertum et ex lateribus pro brachiis emittendis, prout hodie ut plurimum utimur extra claustrum, sibi imposuit. Non post multos vero dies ampliata domo, ampliantibus civibus motis ex sanctimonia et puritate vitae ipsius, non paucos fratres propositum ipsius sectantes necnon et mulieres, per

se tamen in seclusa parte domus separatim, aggregavit. Ipsis etenim mulieribus habitum alium religiosum secundi ordinis non mutavit; sed bene addidit capinum honesta consutum; et initiatus sacris divinum offitium debitis horis secundum ordinem illorum de secundo membro (et ipsum est quo nunc utimur) una cum suis confratribus quotidie in ecclesia devote et sapienter psallebat; similiter sorores post offitium fratrum facto signo (hinc crediderim morem nostrum pulsandi campanellam chori post horam processisse) laudes divinas in parte ipsius ecclesiae deputatae pari modo persolvebant. Regulam quoque sanctam, cuius tenorem non potui habere, ipsemet presbyter Ioannes pater noster edidit, quam primo custodiens coeteris fratribus servandam tradidit, in qua maxime agebatur de clausura monialium et modo cum fratribus conversandi coeterisque saecularibus. Hic namque pater noster Ioannes gradatim ad sacerdôtium perveniens, in loco iam dicto Rondenarii primus omnium nostrum missam sacratissimam celebravit, coeterisque professionis ad hoc idoneis ad idem facere mandavit.

Per intervalla temporum augmentatis illis ex tertio ordine (qui quidem ex dignitate nuncupati sunt primi ordinis, ut ex hodie nos dicimur) tam in domibus quam in personis, elegerunt quilibet in sua domo unum ex suis, quem praepositum nominaverunt, pari modo et mulieres, quam priorissam dixerunt. Isti namque sic in sacris constituti, non propterea reliquerunt lanae exercitium, quia ipsi tanquam mercatores veraces mercenarios multos mercede debita conducebant qui pannos conficerent, hancque mercantiam faciebant non pro proprio commodo, sed communi; nam quidquid lucri inde proveniebat, pannis praetio honesto immo aliquantulo viliori venditis, pro augmento ordinis exponebatur et ex ista arte maior pars domorum nostrarum, immo pene totus ordo, ab antecessoribus nostris dotatae sunt; sicque beati sumus nos Humiliati, quia manducamus labores manuum nostrarum.

Multa de hoc nostro patre Ioanne presbytero forent dicenda, utpote qui a prima aetate (ut a coetaneis suis ferebatur) honeste et sapienter vixit, in ordine autem nostro sancte et devote; quae praetereunda censeo, ne historiam vel legendam, quod meum non est, quam chronicam ordinis nostri texere videar. Habetur eius legenda plena signis et virtutibus; qui scire cupiunt eius vitam ac mores illam videant; tamen hoc non omittam, nam fuit optimus praedicator doctissimusque in arte dicendi et gratissimus omnibus illius praedicationem audientibus, severus in arguendo sceleratorum hominum perpetrata, dulcis consolator animorum ad poenitentiam venientium, benignus informator optimorum morum. Pluries apud Mediolanenses et Comenses cives precipue praedicavit magna cum laude et honore. Tandem post multas vigilias, orationes, elemosinas, sudores, labores, aerumnas, sine quibus non pervenitur ad portum salutis aeternae; post,

inquam, plantatum et firmatum suis magnificis exemplis et institutis ordinem hunc nostrum adeo in vita sua multiplicatum, apud Mediolanum in domo Brerae animam Deo reddidit et corpus terrae, anno Domini 1159. Corpus suum a Cumanis civibus magna pompa funeris ad monasterium Rondenarii defertur ibique honorifice sepelitur, ubi quamplurimis claruit miraculis.

Praedictis autem tribus membris sub religione Humiliatorum perseverantibus unumquodque secundum suum institutum et in exercitio lane continuo laborantibus, adeo excreverunt tam numero quam merito, quod pene totam Italiam, intercidentibus annis, suis monasteriis impleverint; in tantum quod tempore Bernabovis Vicecomitis domini Mediolani edictum publice per eum positum fuit ne amplius emerent, timens ne maximam partem Mediolani emptionibus acquirerent; et ut religiosius viverent in ordine suo, elegerunt omnes pariter quatuor de ordine praepositos, videlicet de Rondenario et de Vicoboldono et de Vigalono Papiae et sancti Christophori Laudae, qui haberent curam et regimen totius ordinis tam in spiritualibus quam in temporalibus, puta confirmandi praepositos et praelatos, priorissas, ministros, ministrasque et ipsos ipsasque ex demerito removendi, visitandi, corrigendi et emendandi et capitulum generale congregandi et similia; ita tamen quod unus uno anno, alter altero anno, tertius tertio, quartus quarto anno et sic successive, haberent curam et regimen ordinis maxime in visitationibus et correctionibus. Sed omnes habebant confirmare electum pariter, ita quod si erat unus ex ipsis principalioribus debebat ab aliis tribus confirmari et si de minoribus a quatuor per ipsos quatuor confirmabatur. Et scias quod praepositi creabantur ad vitam, praelati vero ad annum vel biennium. Item isti tres modi vivendi tacite erant approbati ab Ecclesia, licet non haberent regulam approbatam, prout postea habuerunt ab Innocentio tertio.

[VI] 1198.

Orta murmuratione non modica contra hunc nostrum ordinem, licet haberentur omnes boni et sancti religiosi, pluribus ex causis, scilicet et quia fratres tertii membri seu primi ordinis habebant regulam sive modum vivendi non conformem alicui religioni approbatae, nec a summo pontifice approbatum; similiter quia fratres secundi membri diversa forma vivendi utebantur et quia fratres primi, secundi et tertii membrorum nolebant, etiam ubi opus erat, iurare et quia religiosas intra domos suas, licet saeculares, communiter habebant et quia isti fratres tertii membri dicebant se esse canonicos regulares, deliberatione in capitulo generali habita, ne fama eorum apud bonos et graviores viros denigraretur, miserunt ad summum pontificem Innocentium tertium fratrem Jacobum de Rondenario praepositum et fratrem Lanfrancum de Laude praepositum, qui ipsi summo pontifici nomine et vice secundi et tertii membrorum obtulerunt se paratos esse velle stare oboedientiae sanctae matris Ecclesiae, etiam regulas secundum voluntatem suam suscipere, tradentes formulas quibus hucusque usi fuerant; qui summus pontifex maxima laetitia affectus et eos perbenigne recipiens, regulas sibi praesentatas seu formulas nomine secundi et tertii membrorum per episcopum Vercellensem et abbatem Locediensem ad unam regulam redigi mandavit Qui quidem fratres ad propria redeuntes mandatum domini papae adimplere studuerunt. Correcta autem regula per iam dictum episcopum et abbatem, ipsi idem fratres una secum regulam sic correctam sigillatamque deferentes Romam rediere. Summus itaque pontifex Innocentius tertius regulam sic correctam sigillatamque recipiens, illam per dilectos filios P. tituli sancti Marcelli presbyterum et G. sanctorum Cosmae et Damiani diaconum cardinales et fratrem Rainerium examinari diligenter mandavit. Deinde praefatus Innocentius consilio habito cum fratribus suis super ipsa regula correcta et examinata secundi et tertii membrorum, aliquibus etiam correctis, ipsam tandem approbavit eisque servandam tradidit, universis cardinalibus non modicum gratulantibus, copiam tamen ad cautelam apud Sedem Apostolicam reservavit, cuius quidem regulae principium tale est: " Omnis boni principium. „

[VII] 1199.

Fratres autem primi membri, videntes summum pontificem fratres secundi et tertii membrorum sub una eademque regula approbavisse, consilio inter ipsos habito, dominum Guidonem de Porta Orientali cum quibusdam aliis nobilibus ex civitate Mediolani de suo membro ad praefatum Innocentium, ut pro ipsis tertii ordinis regulam vel potius modum vivendi impetrarent, cum mandato ad hoc optimo destinarunt; qui statim Romam proficiscentes, commissa fideliter adimpleverunt et ipse Romanus pontifex eis gratam audientiam tribuens, postulatis pium praebuit auditum et diligenti consideratione primo habita cum aliquibus probis viris, regulam, quae alio nomine " propositum „ vocatur, in scriptis ipso domino Guidoni et sociis, nomine et vice illorum de tertio ordine, concessit et initium tale habere dignoscitur: " Proposuistis humilitatem cordis et mansuetudinem in moribus adiuvante Domino custodire „; copiam autem talis propositi apud se retinuit.

[VIII] 1201.

Idem Innocentius post duos annos scribit de approbatione regulae secundi et tertii membrorum praelato Brerae et illi de Nova Domo Mediolani aliisque praelatis ordinis et eorum fratribus et so-

roribus, admonens eos easque, ut secundum illam vivant et in melius proficiant. Secundo scribit praeposito de Rondenario et illi de Vicoboldono et aliis praepositis eorumque fratribus et sororibus simul, admonendo ne quando apud Sedem Apostolicam culpabiles inveniantur, quod nostri fratres secundum institutum regulae suae viventes ambulabant de virtute in virtutem, ita ut odor bonae suae famae ubique spargeretur, maxime autem apud Romanum pontificem. Propterea non demiserunt artem lanificiam, sed tempore et horis debitis dabant in illa operam pro augmento ordinis et ut potius de labore manuum suarum viverent quam mendicitate sua alios onerarent; immo de sic acquisitis indigentibus largiter erogabant.

[IX] 1210.

In domibus primi ordinis orta est quaedam dissentio super modo deligendi praepositos, quam ipse Innocentius per privilegium suum sedavit sic. Voluit enim quod vacante aliqua praepositura fratres illius sic vacantis convenientes in unum, unum ex fratribus quasi arbitrum assumerent, qui scilicet sic electus tres ex fratribus ipsis, duos scilicet clericos et alium fratrem probatae vitae, electores nominarent; qui tres electores, peracto tam a se quam a tota congregatione triduano ieiunio, fratrum et sororum vota secrete inquirebant et eum dummodo clericum, in quem omnes aut maior pars conveniebant, in prepositum suum eligebant. Sic autem electus, si erat ex quatuor principalioribus a tribus reliquis confirmabatur, si ex minoribus ab ipsis quatuor minoribus confirmabatur. Et scias quod ipsi praepositi sic electi erant ad vitam; sed praelati, prout habetur ex regula " Omnis boni principium ", erant solum ad vitam (1).

LA REGOLA DEL PRIMO E SECONDO ORDINE DEGLI UMILIATI.

LXII.

Arch. Curia Arciv. Milano. Dalla bolla di Gregorio IX, 1227 giugno 7, *Cum felicis memorie.*

PROLOGUS.

Omnis boni principium est Deus; totius spiritualis edificii fundamentum est Christus, in quo omnis edificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, de quo ait Apostolus: *Quia fundamentum aliud nemo potest ponere, preter id quod positum est, quod*

1.ª ad Corinth., III, 11.

(1) A questo punto s'arresta la Cronaca nel cod. Ambrosiano.

est Christus Iesus; sine quo nec bonum incipere, sed nec ad finem perducere aliquando quis potuit, ipso dicente: *Quia sine me nichil potestis facere.* unde ipsum ego imprudens et inscius scriptor exoro, in cuius spe quod non mereor presumere audeo, ut sequentis operis, quod in eius nomine indignus aggredior, esse dignetur fundamentum et benignus fundator.

JOAN., XV, 5.

[CAP. I. QUALIS DEBEAT ESSE PRELATUS].

Quoniam quidem pictorum morem esse cognovimus imaginum prius capita fingere, ut postmodum valeant celebrius membra exornare, in huius regule principio curavimus depingere qualis prelatus esse debeat qualiterque vivere, ut, eius vita et moribus subiecti illustrati, in sui ordinis proposito queant exultare. fratrum igitur discretio talem de suis eligat pastorem, qui periti medici factum imitetur, scilicet ut, adhibita magne discretionis cura, quid cuique congruat quidve conveniat adhibeat, hoc summopere perpendens ut iuxta qualitatem vulnerum exhibeat fomenta curationum, quatenus nec alteri det quod noceat nec alteri subtrahat quod iuvat; solerti igitur cura semper invigilet, ut cogitatione sit mundus, operatione precipuus, discretus in silentio, utilis in verbo, singulis compassione proximus, pre cunctis contemplatione suspensus, bene agentibus per humilitatem socius, contra delinquentium vitia per zelum iustitie erectus. nam, sicut supra dictum est, summopere curandum est ut rector cogitatione sit mundus, quatenus nulla hunc immunditia polluat qui hoc suscipit officium, ut in alienis quoque cordibus pollutionis maculas tergat; quia necesse est ut esse munda studeat manus, que alienas diluere sordes curat. sit quoque operatione precipuus, quatenus vie vitam subditis vivendo denuntiet et grex, qui pastoris vocem moresque sequitur, per exempla melius quam per verba gradiatur; illa namque vox libentius auditorum cor penetrat, quam dicentis vita commendat.

ISIDORI HISPAL. *De summo bono*, l. III, cap. 43.

GREGORII MAGNI *Regula Pastoralis*, par. II, cap. 1.

GREGORII etc., capitolo II.

GREGORII etc., capitolo III.

Sit discretus in silentio et utilis in verbo, ne aut tacenda proferat aut proferenda reticescat, nam sicut incauta locutio in errorem pertrahit, ita indiscretum silentium eos qui erudiri poterant in errorem derelinquit; sub quanto igitur cautele studio loquatur diligenter attendat, ne si inordinate ad loquendum rapitur, erroris vulnere audientium corda feriantur et cum fortasse sapiens videri desiderat unitatis compaginem insipienter abscindat; hinc namque veritas dicit: *Habete sal in vobis et pacem habete inter vos;* per salem quippe verbi sapientia designatur; qui igitur loqui sapienter nititur magnopere metuat ne eius eloquio audientium unitas confundatur, hinc Paulus ait: *Non plus sapere quam oportet sapere.* sit iterum singulis compassione proximus et pre cunctis contemplatione suspensus, quatenus et per pietatis viscera in se infirmitatem ceterorum transferat et per speculationis altitudinem semetipsum quoque, invisibilia appetendo,

GREGORII etc., capitolo IV.

MARC., IX, 49.

Ad Rom., XII, 3.

GREGORII etc., capitolo V.

transcendat, ne aut alta appetens, proximorum infirma despiciat aut infirmitati proximorum congruens, alta appetere desistat; talem se undique exhibeat, cui subiecti quique occulta quoque sua prodere non erubescant, ut cum temptationum fluctus parvuli tolerant, ad pastoris umbram quasi ad matris sinum recurrant. bene agentibus sit per humilitatem socius et contra delinquentium vitia per zelum iustitie erectus, quatenus et bonis in nullo se preferat et cum pravorum culpa exigit, potestatem sui prioratus agnoscat; nam disciplina vel maxima multum destituuntur, si una sine altera teneatur, proinde suadendo, increpando prodesse quibus potest festinet. lingua eius bonis sit fomentum, pravis aculeus, timidos retundat, iratos mitiget, pigros exacuat, tepidos hortatu succendat, refugientibus suadeat, asperis blandiatur, desperatos consoletur, ut qui dicitur ductor viam salutis sequacibus ostendat, sit in custodia vigil et aditus contra hostis insidias sollicite muniat et si quando per devia ovem de commissis gregibus error abduxerit, toto animo illam amissam ad caulas revocare dominicas contendat, ut de pastoris nomine quod habet, non supplicium sed premium consequatur.

GREGORII etc., capitolo VI.

Prelatus iste, quem supra breviter depinximus, a vobis omni tempore hoc modo eligatur. omni anno in septuagesimali die religiosi amici et adiutores Christi familie in unum conveniant, qui adhuc in mundo iuste conversantes in timore Domino serviunt ac pro posse suo iniuste habita reddentes, qui infirmos visitant, superflua etiam pauperibus distribuunt Dominum diligentes et proximum, quibus fraterna caritate concedimus ut omni anno in predicto die convenientes tres quos voluerint eligant de fratribus, qui Deum timeant et fraternitatem diligant; qui, triduano ieiunio tam ab ipsis quam ab omni congregatione peracto, continuis ad Dominum precibus profusis, eligant prelatum quem Deus inspiraverit vel si melius eis visum fuerit presentem confirment; in qua electione nulla sit personarum acceptio, sicut Apostolus ait: *Non est enim acceptio personarum apud Deum;* set in omni gente que timet Deum et operatur iustitiam acceptus est illi. hoc omni anno fieri indissolubiliter firmamus. quem cum electus fuerit, ducatur in oratorium canendo *Te Deum laudamus,* cumque ibi fuerit in prelationis loco eum constituant atque in terram versus crucem prostrati dicatur *Miserere mei, Deus* et *Ecce quia bonum* et *Pater noster*, sitque ibi sacerdos qui dicat: *Et ne nos. Set libera nos a malo. Salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto et de Syon tuere eum. Esto ei, Domine, turris fortitudinis a facie inimici et persequentis. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor noster ad te perveniat. Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo et universo gregi tibi commisso et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis eterne, ut te donante tibi placita cupiat et tota virtute perficiat.*

Ad Rom., II, 11.

Per Dominum. cumque omnes dixerint *amen,* a superiore usque ad ultimum in osculo pacis eum suscipiant ac deinceps ut omnium patrem diligant, honorent et obediant. si vero, quod absit, hii quibus data electio est inter se discrepent, ubi duo concordant, tertius consentiat; quod si etiam unusquisque suum vult eligere prelatum, amoveantur statim et tres alii, modo supradicto, eorum loco substituantur.

[CAP. II. QUID PRELATUS POST CONFIRMATIONEM AGERE DEBEAT].

Postquam vero prelatus a fratribus est receptus, convocet de fratribus duos vel tres qui Deum timeant, quorum consilio eligat cellarium, portenarium, cocum et omnia infra domum disponenda cum cautela et magna discretione ordinet et disponat, ut in domo Domini nil inordinatum inveniatur, sciens pro hiis omnibus se rationem Domino in fine reddituri et ab eo, prout meruerit, coronam vel supplicium pro certo recepturum.

[CAP. III. DE CELLARIO QUALIS ESSE DEBEAT].

Cellarius totius congregationis de fratribus eligatur sapiens, maturus moribus, sobrius, castus, non gulosus, non elatus, non turbolentus, non iniuriosus, non tardus, non prodigus, sed timens Deum, quique omni congregationi sit quasi pater. curam gerat de omnibus sibi commissis, contra iussionem prelati nichil presumat, que iubentur impleat, fratres non contristet, si quis frater forte ab eo aliqua irrationabilia postulat non spernendo eum contristet, sed rationabiliter et cum humilitate male petenti deneget; animam suam custodiat cogitans in corde suo quia qui bene administraverit gradum sibi bonum acquirit; infirmorum, infantium, hospitum, pauperumque cum omni humilitate et sollicitudine curam gerat, sciens sine dubio quod pro hiis omnibus in die iudicii rationem est redditurus. omnia vasa domus cunctamque substantiam diligenter et honeste custodiat, nichil negligat, neque avaritie studeat, neque prodigus sit et stirpator substantie fratrum, sed omnia misurate faciat secundum iussionem prelati; humilitatem ante omnia habeat et cum substantia non est que tribuatur sermo responsionis porrigatur bonus, sicut scriptum est: *Sermo bonus super datum optimum;* omnia que ei iniunxerit prelatus sibi cura sua habeat, a quibus eum prohibuerit omnino non presumat, fratribus constituat annonam, sine mora statuto tempore offerat ut ne scandalizentur qui adhuc infirmi sunt, horis competentibus dentur que danda sunt et petantur que petenda sunt, ut nemo perturbetur, neque contristetur in familia Domini.

Reg. S. Benedicti, cap. XXXI.

Eccl., XVIII, 17.

[CAP. IV. DE PORTENARIO QUALIS ESSE DEBEAT].

Ad communem portam familie Domini talis ponatur frater qu sit probabilis vite, sobrius et castus, patiens et sapiens, qui sciat re-

Reg. S. Benedicti, cap. LXVI.

sponsum accipere et reddere, cuius maturitas non sinat eum vagari, cui sit officium portam cum summa obedientia et humilitate competenti tempore claudere ac reserare, ut nulli per eam, nisi licentia, possibilitas sit intrandi aut exeundi. qui portarius cellam habeat iuxta portam, ut venientes semper presentem inveniant, a quo et responsum accipiant et mox, ut aliquis pulsaverit aut pauper clamaverit, *Deo gratias* respondeat et cum omni mansuetudine timoris Domini reddat responsum. debet preterea advenientes cum caritate suscipere et prelato vel ei qui vicem eius tenet ferat, ut nulli nisi horis competentibus intrandi aut exeundi maneat facultas. si vero inobediens aut protervus idem repertus fuerit, sicut alii ministri negligentes iudicetur.

[CAP. V. DE SUBSTANTIA RERUM FAMILIE DOMINI].

Reg. S. Benedicti, cap. XXXII.

Substantia familie Domini, que est in ferramentis vel vestibus seu quibuslibet aliis rebus, comittat prelatus fratribus fidelibus, de vita et moribus quorum securus sit et eis singula ut iudicaverit utile consignet custodienda atque recolligenda. si quis autem negligenter res fratrum tractaverit corripiatur.

[CAP. VI. DE SUSCIPIENDIS HOSPITIBUS].

Reg. S. Benedicti, cap. LIII.
MATTH., XXV, 35.

Omnes supervenientes hospites tanquam Christus suscipiantur, quia et ipse dicturus est: *Hospes fui et suscepistis me* et congruus honor omnibus deferatur, maxime domesticis fidei et peregrinis. cellam hospitum habeat super se assignatam frater, cuius animam timor Domini possideat, ubi sint lecti strati sufficienter, ut domus Domini sapienter a sapientibus ministretur. hospitibus aut cui non percipitur nullus societur neque colloquatur, set si obviaverit aut viderit, salutans humiliter, pertranseat, dicens non licere sibi sine licentia loqui cum hospite.

[CAP. VII. DE OFFICIO COQUINE].

In officio coquine talis constituatur frater, qui impositum bene impleat officium, cui ut indiget solatia prebeantur, ut absque murmuratione serviat et iterum quando occupationem minorem habet exerceat, ut ei imperatur et non solum in hoc, set et in omnibus domus Domini sit ista consideratio, ut quando indigent solatia eis accomodentur et iterum quando vacant obediant imperanti.

[CAP. VIII. DE CONSILIIS FACIENDIS].

Reg. S. Benedicti, cap. III.

Quoties aliqua precipua agenda sunt in congregatione, convocet prelatus omnes fratres et notificet eis rem consulendam et audiens consilium fratrum, tractet apud se prudenter et quod utilius iudicaverit faciat; ideo autem omnes ad consilium vocari diximus, quia sepe iuniori Dominus revelat quod melius est. sic autem dent fratres consilium cum omni humilitatis subiectione, ut non presumant procaciter defendere quod eis visum fuerit, sed magis id prelati pendeat arbitrio, ut quod salubrius iudicaverit esse ei cuncti obediant; sed sicut discipulis convenit obedire magistro, ita et ipsum provide et iuste convenit cuncta disponere. in omnibus igitur omnes magistram sequantur regulam, neque ab ea temere declinetur a quoquam. nullus in congregatione proprii cordis sequatur voluntatem neque presumat quisquam cum prelato suo proterve contendere; quod si presumpserit a mensa et ab oratorio fratrum separetur, donec resipiscat et Deo ac prelato satisfaciat, ipse tamen prelatus cum timore Dei et observatione regule omnia faciat sciens se proculdubio suis de omnibus iudiciis equissimo iudici Deo rationem redditurum. si qua vero minora agenda sunt in monasterii utilitatibus, seniorum tantum utatur consilio sicut scriptum est: *Omnia fac cum consilio et post factum non penitebis.*

Eccl., XXXII, 24.

[CAP. IX. QUIBUS HORIS ORARE DEBENT FRATRES].

Reg. S. Benedicti, cap. XVI.
Psalm., CXVIII, 55, 62, 164.

Quibus horis orare precipue fratres debeant et cum qua reverentia diligenter attendendum est. propheta namque ait: *Media nocte surgebam* et iterum *Memor fui nocte*, iterumque *Septies in die laudem dixi tibi, Domine;* qui septenarius sacrus numerus a nobis sic implebitur si matutini, prime, tertie, sexte, none, vespere, completoriique tempore nostre servitutis obsequium persolvamus. quia de his horis dicit *Septies in die* etc., ergo his temporibus referamus laudes creatori nostro. nocturnis horis cum ad opus divinum surgent fratres primo signum sancte crucis suis frontibus infigant, deinde singuli secrete dicant: *Domine, labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam,* deinde psalmum cum Gloria *Deus, in adiutorium meum intende;* et tunc provideat sibi unusquisque necessitatem corporee nature et sic ad oratorium festinet dicendo psalmum vel *Pater noster;* intrantes autem cum silentio et modestia aquam benedictam, si adest, unusquisque super capita sua spargat; in quo omnes cum convenerint, sternat se unusquisque in faciem versus crucem, nisi solemnis fuerit dies, tunc enim proni manibus super genua impositis faciant trinam orationem et tunc, prefixo signo crucis in fronte, unusquisque eat cum reverentia in locum suum. tunc dicat *Pater noster* quinque pro defunctis, quinque pro familiaribus, quinque pro benefactoribus; finitis quinque pro defunctis, si clericus adest dicat capitula expressa voce *Requiem eternam et lux perpetua. A porta inferi erue, Domine, etc. Absolve, Domine, animas famulorum famularumque tuarum ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria inter sanctos et electos tuos resuscitati respirent.* Si vero clericus non adest, singuli per se

Reg. Canon., cap. XIV in MANSI, *Coll. Conc.*, XIV, c. 333.

dicant capitula subpressa voce cum oratione premissa. finitis quinque pro familiaribus ter dicant *Kyrie, Pater noster*, capitula: *Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui. Visita nos etc. Memor esto congregationis tue, quam creasti ab initio. Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram et quos vel quas delictorum catena costringit miseratio tue pietatis absolvat.* Finitis aliis quinque pro benefactoribus, ter similiter dicant *Kyrie, Pater noster*, capitula *Salvos fac servos et ancillas tuas, Deus meus, sperantes in te. Mitte eis, Domine etc. et de Syon. Domine, exaudi etc. et clamor. Pretende misericordiam tuam famulis et famulabus tuis dextera celestis auxilii, ut te toto corde perquirant et quod digne postulant assequantur. Per Dominum.* Quibus finitis omnes sint parati stantes in loco suo per ordinem et cum summa honestate et humilitate effundant laudes in conspectu Domini magis corde quam ore, ita ut illorum vox vicinior sit Deo quam hominibus; et si alicui frequens tuscis aut flegma ex pectore aut naribus excreverit, post dorsum prohiciat aut iuxta latus, caute tamen et curiose, ut infirme intuentes non evertantur in nausiam et quod prohicitur pede conculcetur, ut cum ad orationem curvantur, vestimenta eorum non sordidentur et infra ecclesiam et in oratorio et in omni conventu seu in porticu observandum est ut quod spuitur pedibus conculcetur.

Reg. Canon. etc., c. 333.

[CAP. X. QUID POST NOCTURNUM AGERE DEBEANT FRATRES].

Post nocturnum fratres cuncti aut orent vel operentur qui queunt l :orare vel in lectulis suis quiescant.

[CAP. XI. DE ANTIQUA DEVOTIONE VIGILIARUM].

De antiqua vigiliarum devotione, quod est familiare bonum hominibus sanctis, Esayas dicit: *De nocte vigilat spiritus meus ad te, Deus;* item David: *Media nocte surgebam;* hoc namque tempore vastator angelus transiens percussit primogenita Egyptiorum, unde nos vigilare oportet ne periculis Egyptiorum admisceamur. hisdem etiam horis venturum se esse in evangelio Salvator asseruit, unde ad vigilandum suos auditores excitans dicit: *Beati sunt illi servi, quos cum venerit dominus eorum invenerit eos vigilantes et si vespertina,* inquit, *hora venerit dominus et invenerit vigilantes et si media nocte et si galli cantu et invenerit eos vigilantes beati sunt servi illi; itaque et vos estote parati, quia nescitis qua hora filius hominis venturus est.* siquidem nec verbis solum docuit vigilias, set etiam confirmavit exemplo, nam testatur evangelium quod erat Ihesus pernoctans in oratione Dei; Paulus et Silleas in custodia publica circa noctis medium orantes hymnum, audientibus cunctis, vincti dixisse memorantur, unde repente terremotu facto et concussis carceris

Reg. Canon., cap. XVI in MANSI, *Coll. Conc.*, XIV, 334; *Conc Aquisgran.*, cap. XXIX, op. cit., c. 236.
ISAI., XXVI, 9.
Psalm., CXVIII, 62.

LUC., XII, 37, 38, 40.

fundamentis, ianuis patefactis, omnia vincula sunt soluta. Unde oportet hiis horis psallendi orandique frequentiam nos in sanctis habere officiis, ut finem nostrum si venerit, sub tali actu possimus expectare securi.

[CAP. XII. DE HORA LAUDUM].

Quando aurora apparere ceperit pulsante signo oratorium cum summa reverentia et cautela fratres intrent, ut aliis orantibus non impediant et tunc, prelato faciente signum, in terra prostrati vel, si dies festus est, proni effundant preces in conspectu Domini magis corde quam ore dicendo *Pater noster*, deinde se erigentes et signo crucis se munientes cum summa humilitate et honestate laudes Deo referant.

[CAP. XIII. DE MATUTINORUM ANTIQUITATE].

De matutinorum antiquitate et auctoritate dicit propheta: *In matutinis, Domine, meditabor in te;* alibi: *Prevenerunt oculi mei ad te diluculo ut meditarer eloquia tua.* in novo testamento ex illo tempore quo dominus noster Jesus Christus in Bethleem nasci dignatus est, matutinale officium a fidelibus est constitutum, matutina autem luce radiante Dominus et Salvator noster ab inferis resurrexit siquidem eodem tempore cunctis speties resurrectionis future creditur.

Reg. Canon., cap. XVII in MANSI, op. cit., XIV, 334; *Conc. Aquisgran.*, capitolo CXXX, op. cit., c. 237.

[CAP. XIV. DE ORDINE CAPITULI].

Quando prelato placuerit convocare capitulum, eant omnes ad capitulum per ordinem, iunioribus precedentibus, tunc in capitulo offensiones suas secundum quod iusserit prelatus humiliter et sine contentione emendent; quem culpabilem se meminerit vel quem ab aliquo fratrum emendari oportere nominatus fuerit, statim surgens, interea nihil dicens, se prosternat in faciem iaceatque donec a prelato quid dicat interrogetur. et eo *mea culpa* respondente, surgat prelato iubente et in medio stans proferat manifeste quid delinquerit aut si ignorat tacendo patienter ab eo qui eum nominavit audiat; quod si negat vel ignorare se dicit, alius qui novit benigne testificetur, omni contentione remota, nec alicui liceat eum defendere vel excusare, nisi prelato concedente; suscipiat humiliter se inclinans continuo quicquid ei prelatus satisfactionis imposuerit et eodem iubente cum silentio ad locum suum redeat. his peractis pro excessibus fratrum dicatur iuxta formam premissam *Miserere mei. Pater noster. Salvos fac. Deus cui proprium est.*

[CAP. XV. DE HORA PRIMA].

Euntes ad primam devote eant, ubi ante psalmum quinquagesimum dent confessiones suas vicissim, secundum exhortationem apostoli Jacobi: *Confitemini alterutrum*, et dicentes: *Confiteor Deo*

Reg. Canon., cap XVIII in MANSI, op. cit., XIV, 334.
JACOBI, V, 16.

et beate Marie et omnibus sanctis et tibi, frater, quia peccavi nimis cogitatione, delectatione, consensu, verbo et opere, mea culpa; propterea precor orate pro me et ille respondeat: *Misereatur tibi omnipotens Deus et dimittat tibi omnia peccata tua et perducat animam tuam ad vitam eternam.*

[Cap. XVI. Quid agere debeant post primam].

Finita prima vadant ad opus sibi iniunctum ut ratio prestat, custodientes sibi silentium, nihil aliud loquentes nisi de ipsa arte et hoc necessitate cogente et quando incipiunt opus suum dicant: *Deus, in adiutorium meum intende* tribus vicibus et cum adimpletum fuerit opus dicant: *Benedictus es, Domine, qui adiuvisti me et consolatus es me. Amen. Misereatur nostri, omnipotens Deus. Amen.* Memores sint semper apostolici sermonis: *Qui non laborat non manducet* et profete dicentis: *Labores manuum tuarum quia manducabis beatus es et bene erit.* nullus omnino sine prelati licentia vel eius qui vicem eius tenet opus sibi iniunctum intermittat aut aliud incipiat, nisi evidens necessitas compellat; quicquid audiunt aut sentiunt in societate nulli aliquo modo dicant vel innuant, sed quasi iurassent illud perpetuo celent, nisi prelato vel ei qui in loco eius erit, ut quid sit agendum provideat salva regula evangelica in qua dicitur: *Si peccaverit in te frater tuus corripe eum inter te et ipsum solum, etc.*

2.ª *ad Thess.*, III, 10.
Psalm., CXXVII, 2.
Matth., XVIII, 15.

[Cap. XVII. De hora tertia, sexta et nona].

Ad tertiam, sextam, nonamque in suis horis pulsante signo festinanter ad oratorium vel ad ecclesiam conveniant, relictis omnibus laboribus qui in manibus habentur, ita tamen ut non pereant et si longe aliquis ab ecclesia fuerit vel ab oratorio ut ad opus Dei per horas canonicas occurrere non possit, agat opus Dei cum timore divino ubi tunc fuerit.

[Cap. XVIII. Quod Daniel et tres pueri horas fecerunt].

Hora tertia, sexta et nona Daniel et tres pueri supplicationibus se Domino devovere, in quo Trinitatis misterium nobis porrexere; in hora tertia Spiritus Sanctus descendit super apostolos; in sexta Christus passus est; in nona emisit spiritum, ideoque in hiis horis devotissime orandum est a cunctis.

[Cap. XIX. De hora vespertina].

Ad vesperas, pulsante tintinnabulo, omnes fratres relictis operibus ad oratorium seu ad ecclesiam conveniant, in quo vel qua cum omnes convenerint, signo crucis in fronte prefixo, sternant se in faciem versus crucem et dicant tacite dominicam orationem, nisi fuerit dies

sollempnis aut in crastino, tunc proni manibus super genua positis *Pater noster* similiter dicant; deinde se erigentes et crucis signo se munientes, incipiant vespertinam orationem ascendentem sicut incensum in conspectu Domini; qua finita sternant se in faciem ante crucem et dicant *Pater noster*, vel si dies est festus vel in crastinum, ut supra dictum est, idem dicant proni, qui signo crucis se munientes ad opera sua, si tempus est operandi, vadant aut cenent et post cenam cum silentio usque ad occasum solis vel operentur vel legant qui litteras sciunt, prelato concedente.

[Cap. XX. De ratione vespertine hore].

Vespertina laus divini cultus certa est oblatio, cuius ex veteri testamento sollempnis est celebratio. testis inde est David qui dicit: *Dirigatur oratio mea;* in novo testamento eodem tempore Dominus et Salvator noster cenantibus discipulis misterium sui corporis et sanguinis tradidit; in hac igitur hora in honore ac memoria tantorum sacramentorum adesse nos decet Dei conspectibus et personare in eius cultibus et laudibus.

Reg. Canon., cap. XXI in Mansi, op. cit., XIV, 335; *Conc. Aquisgran.*, capitolo XXVII, op. cit., c. 235.

[Cap. XXI. Quid agere debeant fratres post occasum solis].

In solis occasu dato signo, intermissis operibus, ut bibant fratres in simul conveniant; tunc sonante schilla omnes vadant in oratorium vel ecclesiam dicendo *pater noster*, quo finito ac signo crucis in fronte prefixo completorium sicut et alia officia divina secundum ordinem suum decantent. finito completorio ante crucem prostrati orationem dominicam dicant tribus vicibus ter genua flectendo vel, si sollempnitas est, proni similiter orent et aspergant aquam benedictam, si ibi fuerit, super capita sua; tunc deinde in lectulis suis cum summo silentio usque ad nocturnum signum caute et honeste quiescant vel si prelato visum fuerit aliquamdiu ante quietem operentur qui vigilare queunt.

[Cap. XXII. Quomodo dormire debeant fratres].

Singuli in singulis lectis dormiant et si fieri potest omnes in uno dormitorio quiescant; lucerna quoque in eodem dormitorio iugiter ardeat et si prelato visum fuerit vestiti camisia dormiant, absque cingulo et caligis cui placet. media nocte peracta pulsante signo cum silentio et modestia ad nocturnum surgant, sicut dictum est, et aquam benedictam super capita sua spargant si affuerit.

Reg. S. Benedicti, cap. XXII.

[Cap. XXIII. De his qui ad horas tarde veniunt].

Si quis fratrum ad nocturnas vigilias per suam neglegentiam usque ad finem trine orationis venire distulerit, maneat in loco, quem talibus negligentibus seorsum constituit prelatus, ubi videntur ab ipso et ab omnibus, usquedum, completo opere Dei, publice in capitulo satisfaciat.

Reg. S. Benedicti, cap. XLIII; *Consuetud. Can.* in Martène, *De antiquis Ecclesiae ritibus*, III, c. 850.

diurnis autem horis qui ad opus Dei tarde per incuriam occurrerit, stet in eodem loco, quem superius diximus, nec presumat se sotiare choro psallentium usque ad satisfactionem, nisi forte prelatus licentiam dederit, ita tamen ut satisfaciat reus ex hoc.

[Cap. XXIV. De his qui ad mensam tarde veniunt].

Reg. S. Benedicti, cap. XLIII.

Si quis fratrum ad mensam venire tardaverit et sollicite ante versum non occurrerit ut simul omnes dicant versum et orent, ut sub una oratione accedant omnes ad mensam, qui per negligentiam aut per vitium steterit usque ad secundam vicem pro hoc vitio corripiatur; quod si non emendaverit, non permittatur ad mense communis participationem, sed sequestratus a consortio omnium, reficiat solus, sublata ei portione de vino usque ad satisfactionem et emendationem.

[Cap. XXV. De silentio].

Cultus iustitie est silentium, nec tamen semper est silendum sicut neque semper loquendum; est tempus tacendi et tempus loquendi, nam sicut incauta locutio in errorem protrahit, ita indiscretum silentium eos qui erudiri poterant in errore derelinquit; a malis igitur semper abstinemus, debemus a bonis quoque pro tempore cessare, hinc propheta: *Posui ori meo custodiam,* et iterum: *Obmutui et humiliatus sum et silui etc.* a quibus igitur refrenare linguam semper debeatis, ne nostra religio sit inutilis et vana et a quibus non semper, set pro tempore cessare, ut ex nostris verbis non condempnemini, set potius iustificemini et quo tempore et in quibus locis, breviter accipite. a mendacio, quia os quod mentitur occidit animam et diabolus ab initio mendax est et pater mendacii; a detractione, quoniam qui detrahit fratri detrahit legi et iudicat legem et Dominus per prophetam: *Detrahentem secreto proximo suo hunc persequebar,* et alibi: *Ne detrahes peccanti, sed condole;* ne ergo detrahe, set nec detrahentes audias, utrisque enim simile erit imputatio et ei qui detrahentem audit et ei qui detrahit; a contentione abstinere debetis, quia contentio lites parat, contentio rixas gignit, contentio faces odiosas accendit, hinc apostolus: *Si quis vult contentiosus esse nos talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Domini,* et iterum: *Noli verbis contendere;* a iudicio, a condempnatione, unde Dominus: *Nolite iudicare et non iudicabimini, nolite condempnare et non condempnabimini;* a scurilitate idest a verbis ad risum excitantibus; a verbis vanis, de quibus testante Domino rationem reddituri sumus in die iudicii; a murmuratione abstinere debetis; ab adulatione, a risu et a maledicto et ab aliis huiusmodi, a quibus qui custodierit os suum et linguam suam custodiet ab angustiis animam suam, hinc apostolus ait: *Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat* et si quis bonus est ad edificationem fidei det gratiam audientibus.

[Cap. XXVI. Quibus horis et in quibus locis silere debent fratres].

Quibus temporibus et in quibus locis silere fratres debeant advertite. ab hora, qua in sero conveniunt ut bibant, usque ad sequentis diei primam finitam, silentium omnino teneant, nisi forte pro aliqua necessitate artium presentium vel pro susceptione hospitum vel etiam pro alia probabili utilitate. similiter ex quo alicuius hore signum audiunt usque ad finem orationis vel si debent comedere usque ad comestionis finem teneant silentium. in ecclesia vel in oratorio et in dormitorio, in refectorio et ubi ad ignem sedent, in coquina, in prestino, in operatorio, nisi de his artibus necessitate cogente omnino teneant silentium, scientes proculdubio quod hec custodientes suis orationibus celum perforabunt.

[Cap. XXVII. Quod non audeant dare vel accipere sine licentia prelati].

Reg. S. Benedicti, cap. XXXVI.

Precipue hoc vitium radicitus amputandum est de congregatione, ne quis presumat aliquid dare aut accipere sine iussione prelati, nec aliquid habere proprium nulla omnino ratione, quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere in propria potestate; omnia vero necessaria debent a prelato sperare nec quidquam licet habere quod prelatus non dederit aut promiserit; omniaque omnibus sint communia, ut est scriptum, nec quisquam aliquid suum esse dicat; singulis dentur necessaria, prout cuiusque opus est.

[Cap. XXVIII. De cura infirmorum].

Infirmorum magna cura ante omnia adhibenda est et sicut revera Christo, ita eis serviatur, quia ipse dicturus est: *Infirmus fui et visitastis me et quod fecistis uni ex his minimis meis mihi fecistis;* sed et ipsi infirmi considerent in honore Dei sibi serviri et non superfluitate sua contristent fratres sibi servientes; qui tamen patienter portandi sunt, quia de talibus copiosior merces acquiritur; ergo cura maxima sit prelato ne aliquam negligentiam patiantur infirmi; quibus fratribus infirmis sit super se cella deputata et servitor timens Deum et diligens ac sollicitus, qui cum caritate eis necessaria pro posse administret. carnium esus infirmis omnino et debilibus pro reparatione concedatur quamdiu prelato melius visum fuerit. curam autem maximam habeat prelatus ne a cellerariis aut servitoribus negligantur infirmi, quia ad ipsum respicit quidquid a discipulis delinquitur.

[Cap. XXIX. De horis refectionis et temporibus ieiuniorum].

Omni tempore quando ieiunant fratres reficiant post nonam, apposito uno vel duobus cibis coctis, preter in quadragesima, in qua post vespertinam orationem cenent et reficiant; aliis autem diebus ad sextam comedant et post vesperas cenent, uno tantum ferculo similiter cocto

ad cenam aposito, si prelatus permiserit; quod enim amplius apponitur ex concessione fiat prelati. a die sancto resurectionis Domini usque ad pentecosten bis in die fraternitas reficiat, excepta sexta feria post octavam resurectionis Domini; in vigilia tamen sanctorum apostolorum Filippi et Jacobi et in tribus diebus letaniarum et in vigilia pentecosten ieiunent fratres et abstineant; a pentecosten usque in adventu Domini tribus diebus in hebdomada ieiunent; ab adventu usque ad nativitatem ieiunium continuent; ab ipsa nativitate Domini usque ad septuagesimam tribus diebus in hebdomada ieiunent. secunda feria omni tempore excepta natalis Domini quadragesima et maiori solvere ieiunium in prelati arbitrio; a septuagesima usque ad predictam diem sanctam resurectionis continuent ieiunium nisi in itinere. omni tempore in diebus ieiunorum a caseo, ovis, lacte fratres omnes abstineant.

[Cap. XXX. De vestimentis fratrum].

Vestimenta fratrum sint camisia, brage, tamen grosse; pelliciam quoque habere liceat, vestitum guarnaciam, manstrucam agninam nudam vel opertam, mantellum, calligas, scofones patitos, subsellares, nocturnales quoque calceos habeant si permiserit prelatus.

[Cap. XXXI. De stramentis lectorum].

Stramenta autem lectorum sint hec: bisatium vel filtrum; capitale quoque liceat eis habere et duo lintea de lana et alteram mastrucam liceat habere. infirmis autem habere liceat culcitram et linteum de stupa vel lino. que lecta frequenter a prelato scrutanda sunt propter opus peculiare ne inveniatur et si cui inventum fuerit quod a prelato vel preposito non acceperit, gravissime correctioni subiaceat.

[Cap. XXXII. De fratribus in via dirigendis].

Reg. S. Benedicti, cap. LI.

Directi in via fratres, si ea die qua exeunt redire sperant, non presumant foris manducare, nisi forte a prelato his concedatur.

[Cap. XXXIII. De his quibus gravia imponuntur].

Reg. S. Benedicti, cap. LXVIII.

Si cui fratri aliqua forte gravia aut impossibilia iniunguntur, suscipiat quidem iubentis imperium cum omni mansuetudine et obedientia; quod si omnino virium suarum mensuram viderit pondus excedere, impossibilitatis sue causas ei qui sibi preest patienter et oportune suggerat, non superbiendo aut resistendo vel contradicendo; quod si post suggestionem suam in sua sententia prelati imperium perduravit, sciat ita sibi expedire et ex charitate confidens de adiutorio Dei, obediat.

[Cap. XXXIV. De iis qui frequenter correcti non emendantur].

Reg. S. Benedicti, cap. XXVIII.

Si quis frater frequenter correptus pro qualibet culpa et a mensa suspensus vel ab oratorio, refectorio se non emendaverit, adhibeatur ei correptio, prout visum fuerit; quod si nec ita se correxerit, tunc prelatus faciat quod sapiens medicus si exhibuit fomenta, si unguenta exhortationum, si medicamina scripturarum divinarum, si ad ultimum ab oratorio et a mensa fratrum separavit et si iam viderit nihil suam prevalere industriam, adhibeat etiam, quod maius est, suam et omnium fratrum pro eo orationem, ut Dominus qui omnia potest operetur salutem circa infirmum fratrem; quod si nec isto modo sanatus fuerit, tunc iam utatur prelatus ferro abscissionis, ut ait apostolus: *Auferte malum ex vobis;* et iterum: *Si infidelis discedit discedat*, ne una ovis morbida omnem gregem contaminet. interim solus iaceat extra dormitorium, solus horas audiat extra oratorium, nullomodo cum aliis habens aliquod solatium, preter si prelatus vel eius precepto aliquis ex fratribus, ut resipiscat accesserit ad colloquendum. qui si recesserit recedat et non auferatur recedentibus simplex vestimentum, quinimmo si indigent detur eis a prelato necessarium et unius diei victum. Quod si aliquando voluerit redire qui recesserit sine licentia prelati, si quid rapuerit cogetur, si potest, prius restituere, dein intret, si prelatus iusserit, capitulum, et prostratus in medio fratrum quid dicat a prelato interrogetur; quo respondente *mea culpa* surgat, iubente prelato et promittat de cetero perpetuum silentium, donec a prelato sibi relaxetur et ultimum esse omnium et facere, omni occasione remota, quidquid voluerit prelatus.

[Cap. XXXV. Quod secundum modum culpe extendi debeat misericordie disciplina].

Secundum modum culpe extendi debet correptionis mensura, qui culparum modus in prelati pendeat arbitrio. si quis inter fratres in levioribus culpis invenitur a mense participatione privetur, privatus autem a mense consortio refectionem cibi potus refectionem fratrum solus accipiat, ut si verbi gratia fratres reficiunt sexta hora ille frater nona, si fratres nona ille vespertina, usquedum satisfactione congrua veniam consequatur.

[Cap. XXXVI. Quod nemo audeat se iungere fratri excommunicato sine licentia].

Reg. S. Benedicti, cap. XXVI.

Si quis frater presumpserit sine iussione prelati fratri excommunicato quolibet modo se iungere aut loqui cum eo vel mandatum ei dirigere, similem sortiatur eamdem vindictam; prelatus tamen circa delinquentes fratres omni sollicitudine curam gerat, quia non est opus sanis medicus, set male habentibus.

[Cap. XXXVII. De obedientia].

Reg. S. Benedicti, cap. LXXI.

Obedientie bonum non solum prelato exhibendum est ab omnibus, verum etiam sibi invicem obediant fratres, scientes per hanc obedientie viam ituros ad Deum; nam et Christus factus est obediens pro nobis Patri usque ad mortem. premisso ergo prelati aut prepositorum, qui ab eo constituuntur imperio, cui non permittimus privata imperia preponi, de cetero omnes iuniores prioribus suis omni charitate et sollicitudine obediant, quia sicut inobedientia est expulsio paradisi ita obedientia est ianua celestis regni.

[Cap. XXXVIII. Quotiens fratres sanguinem sibi minuant, radent et lavent].

Ter in anno, qui volunt, fratres sanguinem sibi minuant in mense aprilis vel madii, mense septembris et mense februarii, et plus, si visum fuerit prelato; qui tunc non utantur carnibus, nisi forte infirmi et debiles, set ovis, caseo et piscibus et hoc prelato concedente; per quindenam vero qui volunt abluant capita, semel in mense barbam radant, capillos incidant, pedes lavent alter alterius ter in anno, videlicet in vigilia Nativitatis Domini et in Cena Domini et in vigilia Pentecostes; qui tamen lavare pedes debent per prelatum semper elligantur vel per eum cui commissa sit illa cura. preterea unusquisque habeat pectinem et cutelum et acum, ut in pace et silentio cuncta peragantur.

[Cap. XXXIX. Quis modus in possessionibus est tenendus].

Possessiones, si quas habueritis terrarum aut prediorum, propriis manibus vel sumptibus laborabitis, nec fictum inde accipietis, nisi hoc fiat discretione et licentia comunis capituli, aliqua rationabili et iusta necessitate interveniente. honores autem et districta et presentibus et futuris interdicimus a vobis possideri; de prediis autem et possessionibus decimas persolveritis ecclesiis ad quas pentinent. Si vero vir et mulier coniugata viro desideraverint aggregari consortio ambo simul coram ecclesiam sollempniter voveant perpetuam castitatem; deinde, sicut superius est expressum, in ordine nostro suscipiantur, ut iste inter fratres et illa inter sorores regulariter conversent.

[Cap. XL. De fratribus recipiendis].

Quando aliquis iuxta propositum et regulam fratrum vivere petit, prelato prius se representet et ei quis et cuius conditionis sit et officii diligenter notificet; cui tunc prelatus regule ordinem et propositi paupertatem ex toto insinuet et propriam voluntatem omnino dimittendam similiter edoceat, qualiter quoque induere oporteat, comedere, bibere, iacere, ire, redire, loqui, tacere, dare, accipere, operari, quiescere, nihil prorsus absque licentia prelati habere, secularia ex toto dimittere

similiter edoceant; quod si permanserit petens, in omnibus obedire et velle cum fratribus manere promittens, prelati licentia recedat, iniuste habita reddat, debita solvat, cunctis hominibus pro posse satisfaciat, filiis et familie si habeat sapienter provideat; si tamen filios habet parvulos, debiles et infirmos, quibus omnino necessarius sit donec illis provideat non videtur recipiendus. omnia bona sua iuste disponat, de quibus si placet vestes sibi emat secundum regulam idoneas; illud quod sponte voluerit prelato offerat, si tamen prelatus pro fratrum necessitate suscipere voluerit. quibus peractis representet se prelato ac prostratus ad eius pedes in omnibus obedire ei promittat usquedum compleatur probationis annus; proinde in probatione suscipiatur et spatio unius anni vita moresque eius sollicite probentur; cumque probationis annus integer compleverit, licentiam si vult redeundi ei tribuatur; qui si remanendi votum precibus instantibus prelato coram fratribus habere indicaverit, ita tamen quod eius vita moresque prelato simul et fratribus complaceant, secundum regulam hoc modo recipiatur. Convocatis cunctis fratribus in capitulo, illum in medio eorum statuat prelatus eiusque desiderium et petitionem omnibus patefaciat atque precepta regule ei innotescere et ut secum bene recogitet si hec servare possit sollicite commoneat; sed cum se omnia, Deo annuente, servaturum spoponderit ducatur in ecclesiam. qui cum ibi fuerit ante altare vel crucem in terra prostratus dicat tertio si novit dicere vel alius pro eo: *Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et ne confundas me ab expectatione mea;* sitque ibi sacerdos vel clericus qui tertio respondeat: *Suscipimus Deum etc. Gloria Patri. Sicut erat;* deinde psalmos dicat *Miserere, Ecce quam bonum.* Quibus finitis dicat *Pater noster. Salvum fac etc.;* inde seipsum et res, si quas adhuc habet, Domino et ecclesie in manibus prelati offerat cum candela accensa et scriptum sue professionis continens hunc modum: Ego frater *** promitto obedientiam secundum regulam huius congregationis prelato et successoribus eius. Deo gratias, amen. postea accipiat eam de manu prelati et ponat super altare; tunc prelatus primo, deinde omnes fratres per ordinem suscipiant in osculo pacis et fraternitatis, statimque prelatus ordinet eum in stalio et det ei locum in refectorio et in dormitorio et ut honeste se habeat et religiose vivat sollicite commoneat et frequenter.

[Cap. XLI. De novitiis].

Omnes quotquot fuerint novitii, dum manent in probatione, unum tantum habeant magistrum sapientem et discretum et qui aptus sit ad lucrandas animas, qui curiose super eos omnino intendat et sollicitus sit, si revera Deum in veritate querunt, si solliciti sint ad opus Dei, ad obedientiam, ad opprobria; quibus omnia dura et aspera predicen-

tur. in ecclesia vel oratorio, in refectorio, in dormitorio locum habeant qualem dederit prelatus; in capitulo tantum sedeant, quantum prelatus iusserit.

[CAP. XLII. QUOD FRATRES DE LABORE MANUUM SUARUM VIVANT].

Hoc decretum fratres habeant pro cunctis ut laboribus manuum suarum victum et vestitum cotidie acquirant et ut nullius aliquid aliquando desiderent, quia *beatius est magis dare quam accipere* et *beatus est et bene illi erit qui in silentio manducabit labores manuum suarum*; item hoc propositum in corde semper habeant ut nullius oblationes seu donationes suscipiant aliquando ab eo qui non reddiderit male ablata aut secundum preceptum ecclesie se redditurum non promiserit; a talibus enim fratres necessaria accipere non prohibemus cum indiguerint. si tamen fuerint in via aliqua extra domun, liceat eis eundo et redeundo accipere necessaria a quibuslibet.

[CAP. XLIII. DE CURA ET CAUTELA, QUA PRELATUS ET CETERI FRATRES DEBENT HABERE SORORES].

Inter omnia prelatum precipue et omnes fratres obnixe hortamur atque monemus, ut spirituales sorores, quas sub suo habent regimine et cura, castissime diligant et eas velut Christi sponsas sollicite custodiant, eis necessaria cum magna caritate pro posse ministrando, ut, cum illarum sponsus venerit ad nuptias, casti castas et sine macula representent, quatenus, illis in sponsi thalamum susceptis, ipsi quoque velut ministri sponse et amici sponsi in gentibus ab eo donis et muneribus honorentur; a quibus, in presenti insidiatoris laqueos vitantes, sic omnes sibi caveant ut nullus omnino solus, sed nec sine prelati licentia illarum claustrum intret, nec ubi sentit aliquam in adversus appropinquet. caveat etiam sibi unusquisque ne scriptum alicui sororum vel aliud quidquam aliquando transmittat, nec ab aliqua transmissum suscipere presumat; quod si repertum fuerit in aliquo, gravissime correctioni subiaceat vel etiam de congregatione expellatur.

[CAP. XLIV. DE SORORIBUS INFIRMIS VISITANDIS].

Set nec prelatus ipse solus cum sola aliquando loquatur, nisi ubi a pluribus videantur, nec concedat unquam alicui illarum, sine sua presentia vel tenentis vicem eius, cuicunque alio loqui, nisi forte sacerdoti pro penitentia in loco ubi utrique videantur. ad infirmas visitandas cum necessitas exegerit prelatus non solus, set cum aliquibus fratribus honestissimis caute et religiose ambulet; cumque ibi fuerint breviter et honeste et cum magna compunctione de his que ad animam vel corpus spectant loquatur. in nullo casu ante solis ortum, set nec post eius occasum prelatus vel quispiam alius in claustrum intret

sororum, nisi forte inevitabilis interveniat necessitas. bis vel semel ad minus in mense sit prelatus ipse cum aliquibus honestis fratribus in capitulo sororum, ut eis aliquid legatur de regula vel legi faciat, sub qua vivere debent ac sermonem habeat vel haberi faciat de celesti regno et vita beatorum, ut earum animas ad superna attendat, quo levius queant despicere ista temporalia et ut venienti sponso offerat purissimas sine macula et ruga; quod si aliquando prelatus de fratribus honestis qui eius vicem suppleant transmutare voluerit libere concedimus: sit autem huiusmodi sermo habitus ut et fidem sapiat et contineat honestatem.

[CAP. XLV. QUALITER SE SUBIECTI HABERE DEBEANT].

Sicut superius in primo huius regule capitulo depinximus prelatum, ita in hoc inferiori et ultimo capitulo qualis esse debeat subiectus curavimus ostendere. in primis quidem oportet eum super omnia Deum diligere, deinde proximum sicut semetipsum; deinde abnegare semetipsum sibi ut Christum sequatur, corpus castigare, delicias non amplecti, ieiunium amare, dolentes consolare, a seculi actibus se alienum facere et nihil amori Christi preponere; non irasci, dolum in corde non tenere, pacem falsam non dare, caritatem non relinquere, veritatem ex corde et ore proferre, malum pro malo non reddere, iniuriam non facere, set sanctam patientiam sustinere, inimicos diligere; non debet esse superbus, non vinolentus, non multum edax, non somnolentus, non piger, non murmuriosus, non detractor, spem suam Deo committere, cum in se aliquod bonum viderit Deo applicare, non sibi; malum vero a se semper factum sciat et sibi reputet, diem iudicii timere, gehennam expavescere, vitam eternam semper desiderare, mortem cotidie ante oculos habere, actus vite sue omni hora custodire, in omni loco Deum se respicere pro certo scire, cogitationes malas semori spirituali aperire, os suum a malo eloquio custodire, a bono etiam pro tempore refrenare, lectiones sanctas libenter audire, orationi frequenter incumbere, mala preterita cum lacrimis et gemitu quotidie Deo oratione confiteri et de ipsis malis de cetero amendare, desideria carnis non perficere, voluntatem propriam odire, castitatem amare, contentionem fugere, mox ut aliquid imperatum a maiore fuerit, ac si divinitus imperetur, sine mora facere, summo niti studio contentus, sic vivat ut exemplum bonum cunctis prebeat, semper meditetur quomodo ante Dei oculos per humilitatem et obedientiam sua interiora componat, quatenus non cum reprobis puniatur, set cum electis eterna premia consequatur; cogitet ut tanto circa se sollicitus vivat quanto eum aliena cura non implicat; caveat ne maiorum suorum vitam temere diudicet, ne unde mala redarguit inde per elationis impulsum in profundiora mergatur; caveat ne forte cum culpam pre-

positorum suorum considerat contra eos contentiosus fiat, sed sic eorum iniusta opera diiudicet ut tamen, divino timore constrictus, ferre sub eis iugum reverentie non recuset, nam subiectus qui in religione vult proficere non considerare debet quod malum alter faciat, sed quod bonum agere ipse debeat et qui mores suos ad semeptipsum conversus respicit non requirit quod in aliis spetialiter ipse reprehendat, sed quod potius in semetipso lugeat; inter omnia hunc zelum ferventissimo amore exerceant subiecti, id est ut honore se invicem preveniant et ubicumque se obviaverint junior priori inclinet et debitam exhibeat reverentiam et si sedentem invenerit, transeunte maiore, minor surgat et det ei locum sedendi, et si quando alter alteri aliquid offerat seu ministret, incurvatis cervicibus, sibi invicem semper reverentiam faciant; infirmitates sive corporum sive morum patientissime tollerent, obedientiam sibi invicem impendant, nullus quod sibi utile iudicat sequatur, sed magis quod alii, caritatem fraternitatis casto amore impendant, Deum timeant, prelatum suum sincera et humili caritate diligant; Christo Domino nihil preponatur, qui nos pariter ad vitam perducat eternam. amen.

FINE.

INDICE
DELLE PERSONE, DEI LUOGHI
E
DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

INDICE DELLE PERSONE, DEI LUOGHI

E DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI.

CORREZIONI E AGGIUNTE

Pag. 30 n. 1, *in luogo di* b. XIX *deve leggersi* b. XIII.

Pag. 35 n. 3, *in luogo di* V. avanti cap. III *deve leggersi* V. avanti cap. II, pp. 74, 75.

Pag. 35 n. 5, *deve aggiungersi:* Innocenzo III, dopo aver ricordato le parabole del figliuol prodigo, della pecorella e della dramma smarrite, prosegue: " Unde tenetur quilibet prelatorum et pre- " sertim apostolice sedis antistes, cui principaliter sunt oves Chri- " sti commisse, non solum catholicos qui in ecclesiastica unitate " consistunt, sed ab aliquibus in quibusdam creduntur non plene " sequi semitam veritatis, correctis hiis in quibus exorbitare vi- " dentur, in pio proposito confovere; sed *errantes etiam revocare,* " quia Dominus non iustos, sed peccatores ad penitentiam se " asserit evocasse „. V. anche loc. cit., p. 139.

Pag. 92 linea 24, *vi si riferisce la nota da aggiungersi* (3) TIRABOSCHI, op. cit., III, p. 244; JOANNIS BRAIDENSIS *Chronica* cit., documento LX, cap. XXV.

Pag. 197 n. 5, *da aggiungere* V. anche doc. XXXVIII, p. 318.

Pag. 234 n. 3 linea 4, *da aggiungere* accipiat.

Pag. 284 linea 11, *in luogo di* Antonio Starido *deve leggersi* Abbondio Scarido.